

École Droit, Etudes Politiques et Philosophie - EHESS

Laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas (LIER-FYT)

Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Palermo

Doctorat en "Droit et Sciences Sociales"

Dottorato in "Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti" – Ciclo XXXIV (2018/2022)

Discipline: Droit et Sciences Sociales

Settore scientifico-disciplinare: Storia del Diritto Medievale e Moderno (IUS/19)

**Le légat pontifical entre norme, doctrine et pratique (Ve-XIIe siècles) :
le cas de la Sicile et la question de la Légation Apostolique**

**Il legato pontificio tra norma, dottrina e prassi (sec. V-XII):
il caso della Sicilia e la questione dell'Apostolica Legazia**

Coordinateur du Doctorat in / Coordinatore del Dottorato in « Diritti Umani : Evoluzione, Tutela e Limiti » : Ch.mo prof., M. Aldo Schiavello (Università di Palermo)

Thèse dirigée par / Tesi diretta da : Ch.mo prof., M. Emanuele Conte (EHESS)
Ch.ma prof.ssa, M.me Beatrice Pasciuta (Univ. di Palermo)

Valutatori / Rapporteurs : Ch.ma Prof.ssa, M.me Alessia Maria Di Stefano (Università di Catania)
Ch.ma Prof.ssa, M.me Damigela Hoxha (Università di Bologna)

Commissione / Jury : Ch.mo Prof., M. Emanuele Conte (EHESS)
Ch.mo Prof., M. Marco Nicola Miletta (Università di Foggia)
Ch.ma Prof.ssa, M.me Beatrice Pasciuta (Università di Palermo)
Ch.ma Prof.ssa, M.me Rosalba Sorice (Università di Catania)

Data della discussione / Date de soutenance : 11.04.2022

Candidat / Candidato : Dott. Ignazio Alessi

Année Academique / Anno Accademico : 2021 / 2022



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

École Droit, Études politiques et Philosophie
Laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas
(LIER-FYT)

Thèse de Doctorat préparée dans le cadre d'une cotutelle entre l'École des Hautes Études
en Sciences Sociales et l'Università degli Studi di Palermo.

Discipline : Droit et Sciences Sociales

IGNAZIO ALESSI

**Le légat pontifical entre norme, doctrine et pratique (Ve-XIIe siècles) :
le cas de la Sicile et la question de la Légation Apostolique**

Thèse dirigée par: M. Emanuele Conte, EHESS

M.me Beatrice Pasciuta, Università di Palermo

Date de soutenance : 11.04.2022

Rapporteurs : M.me Alessia Maria Di Stefano, Università di Catania

M.me Damigela Hoxha, Università di Bologna

Jury : M. Emanuele Conte, EHESS

M. Marco Nicola Miletta, Università di Foggia

M.me Beatrice Pasciuta, Università di Palermo

M.me Rosalba Sorice, Università di Catania

INDICE

RÉSUMÉ DE THÈSE	5
PREMESSA	61
CAPITOLO I	71
LEGATI E DELEGATI PAPALI NELLA SICILIA MEDIEVALE: UNA QUESTIONE STORIOGRAFICA	71
1. IL PAPATO E IL CONTROLLO DELLA CHIESA DI SICILIA NELL'ALTO MEDIOEVO (SEC. V-VIII)	71
1. LA QUESTIONE DELL'APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA	74
2. IL DIBATTITO DOTTRINARIO SULL'APOSTOLICA LEGAZIA IN ETÀ MODERNA (SECC. XVI-XIX)	75
3. STORIOGRAFIA E APOSTOLICA LEGAZIA IN ETÀ CONTEMPORANEA	91
CAPITOLO II	97
DELEGATI PAPALI IN SICILIA DAL V ALL'VII SECOLO	97
1. LE TIPOLOGIE DI AGENTI PAPALI NEI SECOLI V-VII	97
2. AGENTI PAPALI IN SICILIA	104
3. LEGATI <i>AD CAUSAM</i> SICILIANI	107
4. INTERVENTI DIRETTI DEL PONTEFICE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CHIESA LOCALE	118
5. LEGATI PERMANENTI IN SICILIA	123
6. POTERI E FUNZIONI DEI DELEGATI PAPALI IN SICILIA	134
CAPITOLO III	149
ASSENZA DI DELEGATI PAPALI IN SICILIA NEI SECC. VIII-X	149
1. LO SCISMA ICONOCLASTA (VIII SEC.)	149
2. IL GOVERNO MUSULMANO DELL'ISOLA (IX-XI SEC.)	151
CAPITOLO IV	153
I NORMANNI E IL PROCESSO DI LATINIZZAZIONE DELLA SICILIA (XI SEC.)	153
1. L'ARRIVO DEI NORMANNI NEL MERIDIONE	153
2. IL CONCORDATO DI MELFI E LA POSIZIONE DELLA SICILIA (1059)	164
3. LA CONQUISTA DELLA SICILIA (1061-1091)	172
4. IL MULTICULTURALISMO DELLA SICILIA NORMANNA	175
5. L'ORDINAMENTO GIURIDICO INSTAURATO DA RUGGERO I	179
6. I TITOLI GIURIDICI RELATIVI AL "POSSESSO" DELL'ISOLA DI SICILIA	183
7. LA LATINIZZAZIONE DELL'ISOLA	187
8. UNA COMPARAZIONE CON ALTRI PROCESSI DI CRISTIANIZZAZIONE EUROPEA	198
CAPITOLO V	203
LA CONCESSIONE DEL PRIVILEGIO DELL'APOSTOLICA LEGAZIA (1098)	203
1. LA NOMINA DI UN LEGATO PERMANENTE IN SICILIA	203
2. L'APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA: LE FONTI	211
CAPITOLO VI	218
L'INTERPRETAZIONE DEL PRIVILEGIO DELL'APOSTOLICA LEGAZIA: PROFILI STORICI E GIURIDICI	218
1. QUESTIONI INTERPRETATIVE	218
2. L'AUTENTICITÀ DEL TESTO	219
3. LA DATA DI RILASCIO DELLA BOLLA	222
4. L'AUTORE MATERIALE DELLA BOLLA E L'ERRORE SUL COMPLEMENTO OGGETTO	223
5. LA BOLLA COME COPIA PIÙ TARDA	224
6. GRATUITÀ, PERSONALITÀ ED EREDITARIETÀ DEL PRIVILEGIO	226
7. L'EFFICACIA TERRITORIALE DEL PRIVILEGIO	230
8. "SICUT VERBIS PROMISSIMUS": LA PRESUNTA ANTICIPAZIONE DELLA CONCESSIONE	232
9. RUGGERO I LEGATO PAPALE	236

10. RUGGERO I “VICEM LEGATI”	249
CAPITOLO VII	261
UNA RILETTURA DEL PRIVILEGIO DELL’APOSTOLICA LEGAZIA	261
1. LE TESI STORIOGRAFICHE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA BOLLA	261
2. I MOTIVI PER I QUALI FU CONCESSA LA BOLLA	267
3. LE PRESUNTE PREROGATIVE CONCESSE DALLA BOLLA	268
4. ALTRE CONCESSIONI “LEGATIZIE” EUROPEE	274
5. L’ASSENZA DEL PRIVILEGIO LEGATIZIO NELLA POLITICA ECCLESIASTICA DI RUGGERO I.....	285
CAPITOLO VIII	288
TRACCE DELL’APOSTOLICA LEGAZIA ALL’EPOCA DI RUGGERO II (1105-1154).....	288
1. LA NASCITA DEL <i>REGNUM</i> E I VINCOLI DI SUBORDINAZIONE FEUDALE	288
2. IL CONCORSO DI COMPETENZE TRA RUGGERO II E PAPI NEL GOVERNO DELLA CHIESA LOCALE	295
3. LA POLITICA ECCLESIASTICA DI RUGGERO II E L’ASSENZA DI RIFERIMENTI ALLA LEGAZIA	300
4. L’ACCORDO TRA RUGGERO II E PAPA EUGENIO III (1149).....	305
CAPITOLO IX	311
LE COMPETENZE REGIE SULLA CHIESA LOCALE NELL’ETÀ DI GUGLIELMO I E GUGLIELMO II (1154 – 1189)	311
1. GUGLIELMO I E IL CONCORDATO DI BENEVENTO (1156): PROFILI STORICI E GIURIDICI.....	311
2. ALCUNE REAZIONI DEI CONTEMPORANEI ALL’ACCORDO DI BENEVENTO.....	318
3. LA CONFERMA DEL CONCORDATO DA PARTE DI PAPA CLEMENTE III A GUGLIELMO II	324
CAPITOLO X	331
CHIESA LOCALE E PREROGATIVE PAPALI NELLA TRANSIZIONE NORMANNO-SVEVA (1189-1198).....	331
1. TANCREDI DI LECCE, ENRICO VI E COSTANZA: TITOLI GIURIDICI A CONFRONTO.....	331
2. IL CONCORDATO DI GRAVINA (1192)	336
3. L’AZIONE DI ENRICO VI E COSTANZA D’ALTAVILLA SULLA CHIESA LOCALE	338
4. IL CONCORDATO TRA COSTANZA E INNOCENZO III (1198)	341
CONCLUSIONE	344
1. IL PRIVILEGIO DELL’APOSTOLICA LEGAZIA DOPO IL PERIODO NORMANNO: BREVI CENNI.....	344
2. IL SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL RE NORMANNO COME LEGATO PAPALE	352
FONTI	356
BIBLIOGRAFIA.....	365
DOTTRINA MODERNA SULL’APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA (XVI-XIX SEC.).....	365
STORIOGRAFIA CONTEMPORANEA SULL’APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA (XX-XXI SEC.).....	367
ALTRI STUDI	370

RÉSUMÉ DE THÈSE

I. Introduction : thèmes et axes de la recherche

Cette thèse a pour but d'examiner, d'un point de vue historique et juridique, comment l'église de Sicile fut gouvernée au cours du Moyen Âge (5e-12e siècles) et comment fut délimitée la sphère des compétences entre les papes et les gouvernements séculiers qui se succédèrent à la tête de l'île.

La première partie analysera la nature et les pouvoirs des agents que les papes envoyèrent sur l'île au début du Moyen Âge (VI-VIII) avec pour mission de traiter les affaires ecclésiastiques locales.

On proposera un premier classement de ces figures, en essayant de mettre en évidence leurs spécificités par rapport au "schéma général" des pouvoirs et fonctions des représentants pontificaux esquissés par l'historiographie.

Cette opération permettra également de décrire comment les pontifes exercèrent leur contrôle sur les affaires ecclésiastiques locales et sur le clergé de l'île au cours de ces siècles. L'analyse sera menée principalement sur les épîtres papales contenant les instructions données aux envoyés.

Par contre, aucune étude des agents papaux en Sicile aux 8e-11e siècles n'est possible, tout simplement car ces personnages cessèrent d'opérer sur l'île.

Le schisme iconoclaste qui plaça la Sicile sous la juridiction et l'autorité du patriarche de Constantinople (732-733) et la longue domination musulmane (827-1091), empêchèrent toute intervention du pontife et réduisirent considérablement la présence chrétienne sur le territoire. Par conséquent, les interventions des papes au cours de ces siècles furent sporadiques.

La situation changea avec l'arrivée des Normands. Après avoir repris l'île aux musulmans (entre 1061 et 1091), ils latinisèrent le territoire en fondant des diocèses et en installant des évêques et des abbés.

La deuxième partie du travail se concentrera donc sur l'analyse des profils juridiques liés à la délimitation des compétences gouvernementales sur l'église locale entre les papes et les souverains normands aux XIe et XIIe siècles.

Tout au long de leur gouvernement, les normands exercèrent des pouvoirs administratifs importants sur l'église locale. Les relations avec la papauté furent juridiquement fondées sur une série de concessions et d'accords mutuels qui

commencèrent par l'octroi d'un privilège papale au premier comte normand de Sicile, Roger en 1098. Ce privilège, accordé par le pape Urban II, a été historiquement appelé « Légation Apostolique de Sicile » et a sans doute représenté l'institution juridique du droit ecclésiastique sicilien la plus étudiée. Le privilège réglementait la présence des légats du pape sur l'île, soumettant leur entrée sur le territoire à un consentement comital préalable.

Nous nous attarderons longuement sur la quantité de travaux disponibles sur le sujet, sur l'attention séculaire portée au privilège et sur les dizaines de thèses interprétatives qui ont été avancées par les juristes et les historiens, surtout depuis le XVIIe siècle.

Il suffit ici de mentionner tout d'abord que l'impressionnante production doctrinaire et historiographique sur la Légation Apostolique avait déjà été soulignée il y a un siècle par l'historien français Edouard Jordan, qui, en 1923, observait que "tous les arguments, à coup sûr, ou presque tous, ont été présentés, et toutes les opinions soutenues ; on ne peut se flatter de dire du nouveau, mais seulement de choisir et de motiver son choix"¹. Toutefois, même si toute l'affaire de la Légation semble avoir été étudiée et reconstituée sous tous ses aspects, on verra que le sujet se prête encore à des éclaircissements et à de nouvelles pistes de réflexion.

Le but de cette recherche est en effet de réfuter la thèse selon laquelle, par le biais de la concession de 1098, Roger Ier obtint les pleins pouvoirs de gouvernement sur l'église locale, ainsi que le titre de légat (c'est-à-dire de vicar du pape pour les affaires ecclésiastiques de l'île) transmissible de manière héréditaire et perpétuelle à tous ses successeurs dans les siècles à venir.

Il ressort des sources examinées que les relations entre les Normands et la papauté furent marquées par des fondements juridiques très différents.

La concession de 1098 ne fut pas le seul titre sur lequel reposèrent les relations entre les Normands et la papauté.

Tout au long de la période normande, de nombreux accords furent conclus entre les deux parties. Ces accords, de temps en temps, réglementèrent, spécifièrent et délimitèrent les compétences réciproques concernant l'administration des affaires

¹ E. Jordan, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la légation sicilienne*, Moyen Age, XXXIV, 1923, p. 57

ecclésiastiques, allant bien au-delà de ce qui était initialement contenu dans le privilège d'Urban II.

Cependant, aujourd'hui encore, la thèse selon laquelle les souverains normands de Sicile auraient été nommés légats du pape continue d'être avancée.

L'explication de la survivance de cette thèse, qui ne fait que réitérer un « *vieto luogo comune* »², doit être recherchée non pas au Moyen Âge, mais à l'époque moderne, lorsque, comme nous le verrons, le privilège fut soumis à un processus d'instrumentalisation politique et de déformation interprétative qui en dénatura les contours et les objectifs initiaux, étendant hors de toute proportion la portée de son contenu.

Les questions les plus importantes auxquelles il faut répondre sont donc les suivantes : puisqu'il est indéniable que les souverains normands exercèrent un contrôle strict sur l'église locale, ces pouvoirs appartenaient-ils au souverain ou résultaient-ils d'une délégation papale ?

En d'autres termes, Roger Ier et tous ses successeurs agirent-ils comme des légats apostoliques sur l'église locale en vertu du privilège de la Légation Apostolique ? Et si oui, exercèrent-ils leur pouvoir sans distinction dans les sphères temporelles et spirituelles ?

En étudiant les pratiques coutumières normandes, la documentation juridique conservée, les épîtres et bulles papales, ainsi que la doctrine du droit canonique médiéval, il semble en effet possible de tracer une ligne de séparation entre les différents domaines de compétence. Il semble surtout possible de délimiter les pouvoirs de gouvernement exercés par les rois de Sicile sur l'église locale, en montrant qu'ils ne furent pas nommés légats du pape et que le privilège de la Légation Apostolique ne fut effectif que pendant quelques décennies.

Ce travail de « mise au jour » des caractéristiques originales du privilège médiéval pose cependant une autre question : si les rois normands ne furent pas des légats du pape, comment encadrer la relation « trilatérale » entre la papauté, les seigneurs normands et l'église locale ?

² S. Fodale, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970, p.139.

Cette question doit alors être placée dans le cadre plus large des relations dynamiques entre les royaumes de l'époque et la papauté.

En particulier, il est nécessaire d'examiner si un « conflit de compétence » se produisit ou non entre les parties.³ C'est la seule façon de comprendre si le contrôle indéniable exercé sur l'église locale par les normands fut réellement fondé sur la délégation papale (c'est-à-dire sur la Légation Apostolique) ou si d'autres titres constituèrent la base de la politique ecclésiastique normande.

En d'autres termes, il est nécessaire de comprendre si l'attitude de Roger Ier pour limiter la juridiction du pape sur l'église locale et empêcher l'envoi de légats apostoliques, doit s'inscrire dans le cadre d'une politique normande visant à s'affranchir de la papauté⁴ ou si, au contraire, il s'agit d'actes accomplis par mandat pontifical⁵.

Les relations entre les Normands et l'église locale furent donc indubitablement complexes. Lorsqu'on aborde le cas sicilien, on ne peut négliger le lien immédiat avec le contrôle traditionnel de l'appareil ecclésiastique, typique du monde byzantin, ni ignorer que la Sicile, tout au long du Moyen Âge, fut la plus importante zone frontière entre le monde latin et le monde oriental.

Bien qu'il y eut des influences de ce côté-là, celles-ci ne s'imposèrent pas sur les similitudes encore plus évidentes avec les coutumes de la Normandie d'où venaient les conquérants, ni avec les coutumes suivies dans l'Angleterre de l'époque. Il s'agit d'événements que l'on peut facilement comparer au cas sicilien ainsi qu'aux manières courantes de comprendre les relations entre les souverains, le clergé local et le pontife⁶.

³ P. Delogu, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 51-104.

⁴ Et du duc d'Apulie dont Roger était formellement le vassal, cf. F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, Picard, 1907, vol. I, pp.156 -172.

⁵ Mandat qui, rappelons-le, ne doit pas nécessairement être identifié à la Légation Apostolique.

⁶ Cf. F.W. Maitland, *Canon Law in England: III. William of Drogheda and the Universal Ordinary Author(s)*, English Historical Review, Vol. 12, N. 48, Oxford University Press, 1897, pp. 625-658

Il est presque obligatoire, au moins à partir de l'époque de Roger II, de lire la relation entre le roi et les papes à travers les schémas esquissés par l'historiographie juridique qui a traité du développement du « droit public médiéval » et de l'autonomie progressive (puis de l'indépendance) des royaumes européens vis-à-vis de l'Empire et de la papauté⁷. Cet angle de vue nous permet de comprendre que le développement du pouvoir royal normand ne fut pas favorisé et ne se développa pas dans le cadre de l'exercice des prérogatives accordées par le privilège de 1098.

En d'autres termes, ce que nous tenterons d'affirmer dans ce travail, c'est que l'affirmation du pouvoir royal sur les pouvoirs locaux (féodalité et clergé) et la tentative de se libérer des pouvoirs supérieurs (papauté et Empire) que l'on peut observer dans l'action politique normande, furent indépendantes du privilège de 1098.

Clarifier les contours juridiques de la subordination normande à la papauté et la manière dont les rapports entre pouvoir séculier et pouvoir spirituel furent rééquilibrés à une époque où la notion de « sacerdotium » royal de type Carolingien-Ottonien apparaissait dépassée⁸, est donc fondamental pour délimiter les frontières de la Légation

⁷ Une réflexion historiographiquement centrée sur l'étude et l'analyse de la formule bien connue « *rex in regno suo superiorem non recognoscet* », dont beaucoup ont fait remonter l'origine au *Regnum Siciliae*, cf. F. Ercole, "*Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola: "rex superiorem non recognosens est princeps in regno suo..."*", *Archivio Storico Italiano*, Vol. 89, Serie 7, Vol. 16, n. 4, 340, Leo S. Olschki ed., 1931, pp. 197-238; S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna di stato*, Milano 1951; F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957; R. Feesntra, *Jean de Blanot et la formule "Rex Franciae in regno suo princeps est"*, *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 tomes, Sirey, Paris 1965, t. II, p. 885-895; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Bulzoni, 1966; Id., *Sovranità (storia)*, *Enciclopedia del diritto*, 43, coll. 205-224; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1997, pp. 518-523. Voir aussi W. Ullmann, *The Development of the Mediaeval Idea of Sovereignty*, *English Historical Review*, t. LXIV, 1949. Plus récemment D. Quaglioni, *La sovranità*, Laterza, 2003 et M. Cerrito, *Ius facit populum. Sul rapporto tra diritto e popolo nel Medioevo rileggendo Walter Ullmann*, *Rivista internazionale di diritto comune*, 29, 2018, pp. 287-301.

⁸ Ce modèle continuait cependant à trouver un certain écho dans des écrits de l'espace normand attribués à l'Anonyme normand et qui décrivaient une relation entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel qui semble, dans une large mesure, servir de modèle aux relations établies dans les deux

Apostolique et libérer enfin le « droit public » normand de cette chaîne qui lie de manière quasi indissoluble les pouvoirs royaux au privilège de 1098.

Il faut également souligner que cette façon de concevoir la structure gouvernementale de l'île a été aussi fortement influencée par l'attitude plutôt « localiste » qui a caractérisé l'historiographie sur le sujet, qui a eu souvent tendance à considérer la concession comme une sorte d'*unicum* dans la chrétienté occidentale. Nous verrons qu'en réalité, ce n'était pas le cas.

Sans doute, on ne peut ignorer que le travail sur les sources disponibles se prête à des interprétations qui sont loin d'être univoques, mais c'est précisément pour cette raison que l'effort interprétatif doit tendre vers un horizon plus large.

De ce point de vue, une autre remarque s'impose. En fait, jusqu'à présent, il n'y a eu pratiquement aucune interprétation du privilège qui l'a placé en relation avec le processus de développement du système de représentation papale médiévale, qui reçut une nouvelle et vigoureuse impulsion des pontificats de Léon IX, Alexandre II,

îles de Sicile et de Grande-Bretagne au cours des XIe-XIIe siècles. Ces écrits proclamaient essentiellement une suprématie du *Regnum* sur le *Sacerdotium*. Pour plus de détails, voir G.M. Cantarella, *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, dans *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*. Medioevo, Europa, S.I., 1985. Sur l'Anonyme normand cf. K. Pellens, *The tracts of the norman anonymous: C.C.C.C. MS. 415*, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, Cambridge Bibliographical Society, Vol. 4, No. 2, 1965, pp. 155-165; K.M. Woody, *Marginalia on the Norman Anonymus*, Harvard Theological Review, 66, 2, 1973, pp. 273-288; D.S. Spear, *William Bona Anima, Abbot of St. Stefen's of Caen, 1070-79*, The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 1, 1989, pp. 51-60; Id., *The School of Caen Revisited*, The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 4, 1992, pp. 97-108. Vois aussi G. Zito, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec.XI*, dans P.Dalena, C.Urso (éd.) *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2016; F. P. Terlizzi., *La regalità sacra nel Medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (sec. XI-XII)*, Spoleto 2007, p. 180; J.R. Ginther, *Between Plena Caritas and Plenitudo Legis: The Ecclesiology of the Norman Anonymous*, The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 22, 2010, pp. 141-162.

Grégoire VII et Urbain II : tous des pontifes avec lesquels les Normands eurent des relations très étroites⁹.

Comme nous l'avons dit, dès la fin de l'Antiquité, les agents pontificaux étaient les principaux instruments de gouvernement utilisés par les pontifes (et l'île avait représenté un territoire fortement touché par cette action), mais à partir de l'an 1000, les pouvoirs administratifs et juridictionnels des légats pontificaux subirent une importante spécialisation dans un sens technico-juridique. Il n'y a rien de nouveau à dire qu'après l'an 1000, les légats dominèrent la scène européenne par leur présence constante. L'étude des activités de ces agents pontificaux aux XIe et XIIe siècles est un outil indispensable pour étudier la croissance et le pouvoir de l'Église de Rome, ainsi que les fondements de la légitimité pontificale dans le but de centraliser le gouvernement de la chrétienté.

Les agents pontificaux, génériquement appelés légats, spécialisèrent et articulèrent le système d'administration papale, en l'adaptant aux besoins d'une chrétienté en expansion.

La Sicile ne fut pas étrangère à ce processus. Cependant, les Normands s'opposèrent à l'envoi de légats pontificaux sur l'île. Cela conduisit à la recherche de solutions de compromis

Or, ce système administratif et juridictionnel complexe et articulé dans lequel s'insèrent les légats, son fondement juridique, ainsi que les principes qui régissaient la matière, ont été négligés par ceux qui ont étudié la Légation Apostolique sicilienne. En effet, aucune comparaison n'a été faite entre les prétendues prérogatives attribuées

⁹ Parmi la vaste bibliographie sur cette période, les suivantes restent indispensables : A. Fliche, *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, dans *Storia della Chiesa*, éd. A. Fliche, V. Martin, VIII, trad. it., Cinisello Balsamo, 1995; F. Kempf, *Il cambiamento interno dell'Occidente cristiano durante la riforma gregoriana*, dans *Il primo Medioevo: Progressivo distacco da Bisanzio - L'epoca carolingia - Gli Ottoni e la riforma gregoriana (VIII-XII sec.) - Storia della Chiesa*, éd. H. Jedin, IV, trad. it., Milano 1978, pp. 549-610. Voir aussi O. Capitani, *Esiste un'età gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica*, *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 1, 1965, pp. 454-481, maintenant dans Id., *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma, 1990, pp. 11-48.

à Roger Ier et les pouvoirs des légats pontificaux actifs en Europe aux XIe-XIIIe siècles, et les considérations sporadiques faites à cet égard ont toujours été marginales.

Une lecture de la Légation Apostolique à la lumière des principes sur lesquels reposait le système médiéval de représentation papale conduit cependant inévitablement à reconsidérer une série de thèses et d'affirmations qui ne cadrent pas avec le prétendu statut de légat apostolique de Roger Ier et de ses successeurs. Il suffit de mentionner, pour l'instant, que le légat, en tant qu' « alter ego » du pape, fut un instrument qui joua un rôle important dans la croissance de l'Église romaine, dans le développement du pouvoir et de la primauté du pape, et que ce titre ne fit jamais l'objet de concessions (héréditaires) à des gouvernants séculiers.

Pour justifier en partie l'incapacité à relier la légation sicilienne au système plus général de la représentation papale médiévale, il faut dire que la nature et les fonctions des légats papaux à la fin du Moyen Âge posent de nombreux problèmes d'investigation. A partir des études entreprises depuis le XIXe siècle, il est généralement possible de retracer le parcours historique et évolutif et, en ce qui concerne le présent travail, les profils juridiques qui ont conduit à la structuration d'un système dont les protagonistes furent un grand nombre de sujets pas toujours parfaitement classables dans des catégories rigides¹⁰.

La discipline normative des légats se développe tout au long du XIe siècle et se consolide au XIIIe siècle. La recherche a surtout étudié ces agents sur la base des fonctions effectivement exercées lors de leurs missions et s'est concentrée sur les pouvoirs qui leur ont été attribués. Habituellement, le travail sur les légats s'accompagne d'une reconstruction du contexte historique dans lequel l'envoyé opéra et d'une

¹⁰ La classification acceptée aujourd'hui est celle proposée par R.A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate*, *Studia Gratiana*, 15, 1972, pp. 441–463 qui distingue les envoyés pontificaux dotés de pouvoirs juridictionnels (légats et juges délégués) des simples messagers (nonces). Toutefois, au sein de la catégorie des légats et des nonces, d'autres spécifications sont possibles. De plus, cette classification n'est valable que pour la fin du Moyen Âge et ne tient pas compte, au contraire, de la typologie des agents opérant au début du Moyen Âge qui furent très différents dans leurs fonctions et leur statut.

description des relations que le pontife entretenait à l'époque avec le destinataire de la mission (souverain, archevêque, clergé local, laïcs)¹¹.

Ce système, qui fut à l'époque légiféré par des décrets papaux, attira rapidement l'attention de la doctrine canonique, qui commença à s'en occuper au XIIIe siècle¹².

Les questions sur les légats qui interrogent l'historiographie sont multiples. Outre l'enquête sur la nature juridique et les fonctions exercées, d'autres questions ont intéressé les savants, notamment les problèmes terminologiques (le terme « légat », au Moyen Âge, est presque toujours utilisé comme synonyme générique d' « envoyé » et

¹¹ Une vue d'ensemble de l'historiographie sur les légats dans C. Zey, - M.P. Alberzoni, *Legati e delegati papali (secoli XII-XIII): stato della ricerca e questioni aperte*, dans Id., *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 3-27 et également I.J. Sprey, *Papal legates in english politics 1100-1272*, unpublished dissertation, University of Virginia, 1998, pp. 56-92.

¹² Cependant, le plus important traité médiéval sur les légats apostoliques, le *Speculum Legatorum* du juriste français Guillaume Durand, écrit vers 1278-79, reste inédit. Une partie de ce travail, avec des changements substantiels, fut incorporée par le juriste dans son traité plus connu sur la procédure judiciaire, le *Speculum Iudiciale* (G. Durand, *Speculum iudiciale*, éd. Basileae 1574, réimp. Scientia Verlag, Aalen 1975). Une édition du texte original et une comparaison avec ce qui a été inclus dans le traité majeur sont nécessaires pour comprendre l'état de la réflexion canonique la plus mûre sur les légats à la fin du XIIIe siècle. Pour une première analyse des problèmes liés au *Speculum Legatorum*, voir L. Chevaillier, *Observations sur le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, dans *Mélanges offerts au professeur Louis Falletti*, Paris, Librairie Dalloz, 1971, pp. 85-98; C.I. Kyer, *The Legation of Cardinal Latinus and William Duranti's "Speculum Legatorum"*, *Bulletin of Medieval Canon Law*, 10, 1980, pp. 56-62 et surtout N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum (v. 1278-1279) de Guillaume Durand. Expérience personnelle et réflexion théorique dans la construction d'un discours normatif*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 135. Band, Kanonistische Abteilung 104, 2018, pp. 415-428. Sur G. Durand et son *Speculum Iudiciale*, voir V. Colli, *Lo Speculum Iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed edizione universitaria*, Juristische Buchproduktion im Mittelalter, éd. Vincenzo Colli, Frankfurt am Main, Klostermann, 2002 pp.517-563; B. Pasciuta, *Speculum Iudiciale (A mirror of Procedure) 1271-1276*, ed. pr. 1473 Guilelmus Durantis (Guillaume Durand/Durant; William Durand, the Elder) (1230/1232-1296), dans S. Dauchy, G.Martyn, A. Musson, H. Pihlajamaki, A. Wijffels (éd.), *The Formation and Trasmision of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, *Studies in the History of Law and Justice* 7, Cham, Springer, 2016, pp. 37-40.

cela génère de nombreux malentendus), les différents types d'agents pontificaux dont on trouve trace dans les sources médiévales, leur procédure de nomination, les qualités requises, l'évolution de leur statut au fil du temps, le renforcement progressif de leur autorité, comment ils ont été perçus par les seigneurs laïcs et le clergé des provinces auxquelles ils furent destinés, la résistance ou le type d'accueil qu'ils reçurent, leur relation avec les ambassadeurs séculiers « parallèles »¹³ et, enfin, s'ils furent un moyen d'accroître le pouvoir de l'Église de Rome ou, au contraire, une conséquence d'une suprématie déjà forte et stable de la papauté.

La nature et les fonctions des légats pontificaux aux XI^e et XII^e siècles constituent donc un outil de comparaison indispensable pour retracer les objectifs et la portée de l'intervention normande sur l'église locale et pour démontrer à quel point l'affirmation selon laquelle les souverains de Sicile furent des légats apostoliques est éloignée de la vérité.

En outre, si d'une part les études sur la Sicile manquent à la fois d'un examen des agents pontificaux des huit premiers siècles et d'une comparaison entre les prétendues prérogatives découlant de l'héritage apostolique et les principes du système de représentation pontifical, il est également vrai que les études qui se sont concentrées sur le développement des agents pontificaux à la fin du Moyen Âge n'ont que rarement abordé la question du prétendu statut de légats apostolique des rois normands.

Dans ce cas également, le présent travail vise à connecter la situation de l'île aux XI^e et XII^e siècles au système plus large de la représentation papale, qui, comme nous le verrons, présentait des caractéristiques différentes, plus techniques et spécifiques, par rapport au système précédent du haut Moyen Âge.

La période prise en considération dans cet ouvrage englobe donc la vie médiévale du privilège et le déroulement suivra un critère chronologique.

¹³ Sur ce sujet, voir D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Nomos, 2017 et J.-M. Moeglin - S. Péquignot, *Diplomatie et « relations internationales » au Moyen Âge (IX^e-XV^e siècle)*, PUF, 2017.

La succession des événements politiques fournit la base d'un développement cohérent des arguments, mais il faut garder à l'esprit que l'attention sera spécifiquement portée sur les pouvoirs exercés par les souverains normands dans les affaires ecclésiastiques de l'église locale face à la prétention papale de contrôler et de centraliser le gouvernement de la chrétienté.

II. Légats et délégués pontificaux en Sicile : remarques préliminaires

Depuis les IV-V siècles, après l'arrivée de la religion chrétienne en Sicile, les papes commencèrent à exercer leur influence et leurs pouvoirs de juridiction en tant que patriarches occidentaux, métropolitains de la province et détenteurs du *Patrimonium Sancti Petri* (c'est-à-dire propriétaires de toutes les possessions foncières que l'Église de Rome avait nombreuses sur l'île)¹⁴.

L'autorité des pontifes se manifesta sous diverses formes : les interventions directes furent souvent accompagnées d'interventions médiatisées effectuées au moyen d'agents envoyés avec la fonction de vicaires apostoliques et de *rectores* du *Patrimonium*.

D'après les sources, il ressort clairement que depuis les siècles V-VI, il est possible de retracer sur l'île un grand groupe de fonctionnaires chargés de superviser l'église locale et d'administrer les biens fonciers appartenant à l'église de Rome. L'action de ces personnages fut toujours suivie et dirigée par les papes à travers l'envoi d'instructions. Pour ne citer qu'un exemple, le registre de Grégoire le Grand témoigne de cette activité menée par les délégués pontificaux et les interventions fréquentes de ce pontife.¹⁵

Il est clair que tous les papes qui se succédèrent entre le Ve et le VIIIe siècle menèrent une politique de contrôle sur les affaires ecclésiastiques siciliennes.

Bien que l'attention de l'historiographie pour la Sicile tardive et byzantine n'ait pas manqué de se manifester de manière très pertinente, il faut néanmoins noter l'existence d'une grave lacune dans l'étude des agents pontificaux actifs sur l'île au début du Moyen Âge.¹⁶

¹⁴ Pour une introduction au système de gouvernement de l'Église primitive, voir W.M. Plöchl, *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054*, vol. 1, Massimo, 1963; J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, San Paolo, Milano, 1994.

¹⁵ *Registrum Epistolarum*, éd. V. Recchia, Rome, 1996-1999, 4 voll.

¹⁶ Un aperçu de l'historiographie sur l'histoire ecclésiastique de la Sicile dans V. Messina, *Linee del dibattito storiografico sul cristianesimo nella Sicilia tardoantica: la "svolta" del Convegno di Caltanissetta del 1985 e oltre*, dans Id. - V. Lombino, *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010). Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 13-87.

Précisément, il n'y a pas d'étude systématique des agents pontificaux en Sicile qui couvre la période entre l'édit de Constantin de 313 et les conséquences du mouvement iconoclaste du VIII^e siècle, un mouvement qui plaça l'île sous la juridiction du patriarche de Constantinople (732-733), avec pour conséquence la perte, de la part de Rome, à la fois du contrôle de l'église locale et des droits sur les biens du *Patrimonium Sancti Petri*.¹⁷

Dans les études qui existent actuellement, il n'est fait référence qu'incidemment aux fonctionnaires envoyés par les pontifes.

De fait, un effort de recherche ardu doit être fait pour trouver des références significatives.

Dans l'historiographie du XIX^e siècle, certains passages non négligeables sur l'action des délégués pontificaux dans les premiers siècles du christianisme en Sicile peuvent être trouvés dans l'ouvrage de Domenico Gaspare Lancia di Brolo, « Storia del cristianesimo »¹⁸ tandis que d'autres notes, bien que brèves, peuvent être retracés dans les « Studi sull'Apostolica Sicula Legazia » de Vincenzo Crisafulli.¹⁹

Le XX^e siècle compte peu d'études sur le sujet. Il convient de mentionner les recherches menées sur la figure de Pascasino, évêque de Lilibeo qui, comme nous le verrons, fut légat pontifical au concile de Chalcédoine. Ces études, cependant, n'avaient pas pour objet principal l'encadrement de la mission de l'évêque dans le système de représentation papale de l'époque, mais plutôt l'objectif de tracer un profil prosopographique de l'évêque et d'identifier les lignes de sa pensée ecclésiologique.²⁰

¹⁷ Voir P. Lajolo, *L'editto di Bisanzio del 725. Trattamento della Sicilia durante la persecuzione iconoclasta*, Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 19, 1922–23, pp. 154–166; V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Moyen Age, 116, 2004, pp. 557–594.

¹⁸ D.G. Lancia di Brolo, *Storia della Chiesa in Sicilia nei dieci primi secoli del Cristianesimo*, II voll., Palermo, 1880, pp. 190-193, 288-305, 331-334, 366-67, 445-481.

¹⁹ V. Crisafulli, *Studi sull'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, 1850, pp. 19-26.

²⁰ Voir C. Cerami, *Il pensiero cristologico di Pascasino di Lilibeo, Vir probabilis de securiore provincia*, 2012, dans V. Messana – V. Lombino (éd.), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 193-206; F. Rizzo, *Il latinus Pascasino inviato a Calcedonia*,

Des notes éparses sur la situation de l'île peuvent être retracées en référence à l'historiographie qui a étudié l'évolution de la représentation papale, c'est-à-dire comment l'utilisation des envoyés pontificaux est née, développée et répandue dans tout le christianisme au cours des siècles médiévaux.

Il y a donc plusieurs références aux vicaires siciliens et aux recteurs du patrimoine de Saint-Pierre opérant en Sicile dans l'ouvrage, devenu classique, de Pierre Blet « Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIX siècles »²¹ et dans l'étude la plus récente de Kriston Rennie, « *The Foundations of Medieval Papal Legation* »²².

Cependant, dans les deux ouvrages qui viennent d'être cités, les auteurs se sont donné pour tâche de fournir un « grand récit » de l'évolution de la représentation papale qui couvre plusieurs siècles d'histoire et de multiples zones géographiques à la fois en Europe et en Orient, proposant une catégorisation générale des différents types d'agents pontificaux opérant à cette époque. Les deux savants appliquent donc à l'île de Sicile une distinction uniquement théorique et générale, qui voit clairement séparé les fonctions des recteurs du *Patrimonium Sancti Petri* de celles des vicaires apostoliques : les premiers n'auraient eu que la tâche d'administrer les possessions de l'église de Rome, les seconds, la fonction de superviser, de contrôler et d'administrer l'église et le clergé local.

Cette approche ne nous permet pas de saisir les particularités de la situation sicilienne.

ossia il ribaltamento di una tradizione consolidata, dans Pascasino di Lilibeo e il suo tempo a 1550 anni dal Concilio di Calcedonia, 2002, pp. 49-65.

²¹ P. Blet, *Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origines à l'aube du XIX siècles*, Città del Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani, 9, 1990, pp. 55-65.

²² K. Rennie, *The Foundations of Medieval Papal Legation*, Palgrave Macmillan, New York, 2013, p. 51 ss. et suiv. Pour un aperçu intéressant de l'état de la recherche sur les légats au début du Moyen Âge, voir aussi C. Zey, *Stand und Perspektiven der Erforschung des päpstlichen Legatenwesens im Hochmittelalter* dans J. Johrendt - H. Müller (éd.), *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, Berlin (Italie), 2012, p. 157 à 168.

La différence esquissée en théorie entre les deux classes d'agents ne correspond pas parfaitement à la situation réelle de l'île où la séparation des rôles et des figures ne fut jamais aussi claire et où l'un des caractères originaux qui émerge des sources est précisément l'accumulation de fonctions : la même personne eut fréquemment à la fois le rôle de vicaire et celui de recteur.

Pour ces raisons, il semble nécessaire de proposer une étude qui encadre systématiquement la nature et les fonctions des délégués qui travaillèrent sur l'île aux IV^e-VIII siècles, non seulement pour éliminer ces incertitudes théoriques, mais aussi pour combler une lacune plus générale qui concerne les études sur l'histoire de la représentation papale au début du Moyen Âge, études dans lesquelles la Sicile est encore presque absente.²³

Comme mentionné, après les siècles d'impasse, en raison du schisme iconoclaste et de la domination des musulmans, le christianisme et, surtout, la dépendance directe au Saint-Siège, furent restaurés sur l'île par les normands. La campagne de conquête, qui se développa de 1061 à 1091, fut caractérisée, comme nous le verrons, par le fait qu'elle eut, en même temps, aussi les caractéristiques d'un processus de latinisation.

Bien que les Normands ne rendirent pas au pape les territoires du *Patrimonium Sancti Petri*, le pape se considéra toujours comme le seigneur féodal de l'île et en qualifiant les Normands comme ses vassaux. Après avoir rétabli une nouvelle organisation ecclésiastique sur l'île, les papes cherchèrent à reprendre le contrôle direct de l'église locale, conformément à la politique ecclésiastique entreprise par la papauté à partir de l'an mille.²⁴

²³ En réalité, si les missions des légats au Haut Moyen Âge ne manquèrent pas, si l'on regarde les travaux disponibles sur les envoyés pontificaux, très peu sont les ouvrages qui ont traité de cette période. La plupart des savants se sont en fait concentrés sur l'étude des légats pontificaux depuis le XI^e siècle, lorsque l'utilisation de ces agents devinrent plus fréquente et spécialisée, en exerçant des fonctions qui, en partie, différaient du passé. Parmi les quelques études disponibles, l'étude de J. Roy est toujours valable, *Du Rôle des légats de la Cour de Rome en Orient et en Occident du IV^e au IX^e siècle*, Extrait des Mélanges publiés par l'École des Hautes Etudes, fasc. 35, Paris, 1878.

²⁴ I.S. Robinson, *The papacy, 1073-1198. Continuity and innovation*, Cambridge 1990.

Ces revendications papales se heurtèrent aux projets politiques normands et pour cette raison, on le verra, les relations entre les deux parties se sont toujours déplacées sur une ligne discontinue, parsemée de conflits et de trêves. Définir les caractéristiques de ces relations politico-juridiques turbulentes est fondamental pour comprendre comment le pouvoir des souverains normands et le pouvoir papal s'affrontèrent pour le gouvernement de l'Église locale.

Les études qui portent sur les relations politiques, diplomatiques et juridiques entre les deux parties sont cependant tombées dans une erreur fondamentale qui a vicié le traitement du sujet et a conduit à des interprétations « forcées » des sources de l'époque. Il est fait référence ici au fait qu'avec l'avènement des Normands sur l'île, les études qui ont eu affaire à la relation trilatérale « Normands - Papauté - Église locale » ont toujours été monopolisées par le privilège accordé, en 1098, par le pape Urbain II à Roger Ier, et qui, dans les temps modernes, a été rebaptisée avec le nom de « Légation Apostolique de Sicile » ou même de « Regia Monarchia Sicula ».²⁵

Ce privilège délimitait, en substance, les compétences du pontife et du comte normand en matière d'envoi de légats pontificaux sur l'île, réglant également les relations entre Roger Ier et les envoyés pontificaux présents sur le territoire.

Les aspects historiques et juridiques de cette concession, ainsi que sa validité et sa place dans le contexte européen de l'époque, seront examinés, en profondeur, dans la poursuite du présent travail, il faut pour l'instant comprendre pourquoi cette concession mérite attention. En effet, il faut souligner, à partir de ces premières lignes, que, à partir du XVIe siècle, le privilège, soumis à une interprétation extensive²⁶, fut qualifié de délégation papale capable d'attribuer à Roger Ier (et à tous ses successeurs dans les siècles à venir) d'énormes pouvoirs dans l'administration de l'église locale et dans la direction du clergé, au point d'exclure toute intervention des pontifes et ses légats dans les affaires ecclésiastiques et allant jusqu'à soutenir qu'au comte normand fut attribué la qualification de légat pontifical, c'est-à-dire de représentant du pape sur l'île. Ce

²⁵ Le texte de ce privilège n'est rapporté que dans la chronique de G. Malaterra, *De Rebus gestis Rogeri Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, éd. E. Pontieri, *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1925-28, p. 108.

²⁶ Il serait préférable de le définir à titre d'interprétation « créatif ».

processus de distorsion et d'instrumentalisation interprétative a fortement influencé les études et les reconstructions sur la portée juridique du privilège de 1098.

III. Délégués pontificaux au début du Moyen Âge

Les légations papales, tout au long de la période médiévale, ne manquèrent pas. En effet, les tâches à accomplir par les évêques de Rome furent si nombreuses qu'elles donnèrent immédiatement lieu à la nécessité de délégations et de délégués bien que variées en nombre, en rang, en attribution. Chaque pape de l'époque envoyèrent ses délégués comme « agents à sa place ».²⁷

Il faut donc tout d'abord préfacer quels furent les types d'agents employés par les papes entre le Ve et le VIIIe siècle. Ils ont été encadrés par l'historiographie en deux grandes figures : les agents temporaires et les agents permanents.²⁸

La première catégorie comprend tous les envoyés pontificaux chargés de missions particulières sous mandat spécial, généralement envoyés aux tribunaux et conseils locaux, et pour cette raison également définis comme légats *ad causam*. Ils avaient pour mission d'accomplir une tâche spécifique.

D'après les sources, il ressort que les fonctions de ces figures ont considérablement changé selon que la mission a eu lieu à l'Est ou à l'Ouest. En Europe, ils avaient surtout pour tâche de rassembler des conseils provinciaux, de superviser le clergé, de réprimer les troubles, de pourvoir à l'occupation des sièges épiscopaux vacants et d'empêcher les abus des laïcs. Sur mandat spécial, ils pouvaient administrer la justice.²⁹

²⁷ Voir H.K. Luxardo, *Das päpstliche Vordekretalen-Gesandtschaftsrecht*, thèse de doctorat, Innsbruck, 1878, p. 11.

²⁸ Un premier classement déjà dans J. Roy, *Du Rôle*, cit., cf. aussi P. Blet, *Histoire*, cit., chap. I; K. Rennie, *The foundations*, cit., pp. 37-64.

²⁹ Le *Defensor* Jean (603) mena une enquête judiciaire en Espagne au nom de Grégoire le Grand (*Reg.* II, XIII). Au cours du même voyage, il dirigea également une autre mission sur l'île de Cabrera enquêtant sur certaines accusations portées contre les moines de l'endroit (*Reg.Lib.* II, XIII, 48; cf. A. Gauthier, *L'utilisation du droit romain dans les lettres de Grégoire le Grand à Jean le Défenseur*, *Angelicum*, LIV, 1977, p. 417 à 428). Les légats *ad causam* ne furent pas toujours bien accueillis, il faut noter par exemple la résistance opposée par les évêques d'Afrique à Faustino, évêque de Potenza, légat du pape Zosime, chargé d'amener les canons des conciles de Sardique et de Nicée et d'affirmer le droit d'appel au Saint-Siège. Les évêques africains écrivirent d'abord au

Les légats *ad causam* envoyés en Orient, en revanche, avaient principalement deux tâches : rétablir la paix religieuse contre les hérésies et représenter l'évêque de Rome aux conciles œcuméniques (parfois aussi avec la fonction de présidents de l'assemblée). Dans les huit premiers conciles œcuméniques, le pape envoya presque toujours ses envoyés. D'après l'analyse des actes produits, il est clair que le rôle des légats fut souvent subordonné à la considération et au crédit dont jouissaient personnellement les pontifes à cette époque. Par conséquent, leur autorité dans les conciles fut proportionnelle à la croissance de l'autorité et du prestige pontifical.³⁰

La situation est en partie différente si l'on examine les fonctions des légations permanents. Parmi eux se trouvent les deux figures les plus importantes des agents

pape Célestin pour faire valoir que la compétence des légats du Saint-Siège envoyés dans les provinces n'était autorisée par aucun canon conciliaire. Ils demandèrent de rappeler l'envoyé et de ne pas envoyer de délégués chargés d'exécuter les sentences papales (cf. P. Blet., *Histoire*, Chap. I). Sous Grégoire le Grand, cependant, la situation en Afrique semblait déjà différente. Il y avait la présence d'un moine chargé de convoquer un concile pour examiner le processus d'un évêque : l'assemblée devait procéder à une nouvelle enquête et l'envoyé du pape se voyait confier la tâche de faire exécuter la sentence (*Rég. Greg. I, I, 80*). En Gaule, en revanche, l'abbé Cyriacus et l'évêque Syagrius (599) travaillèrent contre la simonie. Il convient de noter que dans les premières années en Gaule, le pape n'envoya jamais de légations sans le consentement des princes et des évêques locaux. Avec le pape Nicolas Ier, les légations dans ces territoires augmentèrent. Ce pape convoqua également des conciles en vertu de son autorité pour résoudre certaines questions : le divorce de Lothaire de Lorraine, la déposition de l'évêque de Soissons, l'élévation de Photius au rang de patriarche Constantinople (cf. Migne, PL, *Nic. Ep. Annonce ann.*, n° 860, 862, 865). En Angleterre fut envoyé Augustin (596) pour prêcher et convertir les Saxons, tandis qu'en Allemagne fut chargé Wilfrid (qui changea plus tard le nom en Boniface), un moine anglais, envoyé pour convertir les Thuringiens en 720. Les légations d'Augustin en Angleterre et de Boniface en Allemagne devinrent permanentes : Augustin devint évêque de Cantorbéry et Boniface évêque de Mayence. Le pape utilisa également ses envoyés pour des missions politiques (VIIIe siècle) : par exemple, pour des négociations entre les rois lombards et francs (Migne, PL, *Vita Zachar, Vita Stephani II, Vita Stephani IV*; Jaffé P., *Monumenta Carolina*, p. 47, 54 e a. 757, p. 66 et p. 77).

³⁰ J. Roy *Du Rôle*, cit., p. 251.

pontificaux de l'époque : les apocrysaire et les vicaires apostolique (auxquelles il faut ajouter les *rectores Patrimonii Sancti Petri*).

L'apocrysaire n'était rien de plus qu'un délégué permanent envoyé à Byzance à la cour de l'empereur d'Orient. Pas mal de ceux qui occupaient ce rôle montèrent sur le trône papal.³¹

Le titre de vicaire apostolique fut plutôt attribué par le pape à certains évêques, généralement métropolitains, chargés de veiller aux intérêts de l'Église de Rome dans

³¹ *Ibid.* p. 255, définit l'apocrysaire avec le titre de « nonce ordinaire du pape » résidant à la cour impériale de Constantinople. En latin, il était aussi appelé « *responsalis* » parce que sa mission était d'exposer à l'empereur et au pape leurs positions respectives sur les affaires ecclésiastiques négociées entre les deux. Il n'avait aucune juridiction à Constantinople : il ne pouvait se mêler des causes qui appartenaient aux autres évêques que s'il recevait une délégation spéciale du pape. Selon le traité d'Adalhard « *De ordine palatii* » (dans *Recueil des Historiens de Gaules et de la France*, t.IX, p. 263; cf. aussi B. Bachrach, *Adalhard of Corbie's De ordine palatii: Some Methodological Observations Regarding Chapters 29-36*, *Cithara*, vol.41, 2001, pp. 3-34) la figure de l'apocrysaire naquit après que l'empereur Constantin deplaya la capitale vers l'Est et que la religion catholique devint licite. Il semble cependant qu'au début, c'était l'évêque de Constantinople qui agissait comme apocrysaire papal et représentant de toute l'Église (voir par exemple la relation entre le pape Célestin et l'évêque maximien de Constantinople, dans Migne, *Coelest.* Ep. 23). Dans une nouvelle de Justinien (Nov. VI, c. II et III), il est prescrit que tous les évêques qui s'étaient rendus à Constantinople devaient d'abord soumettre leurs demandes au patriarche ou aux autres apocrysaire des patriarches. Ainsi, à l'origine, non seulement le pape, mais tous les patriarches eurent un délégué à Constantinople pour s'occuper de leurs affaires. L'apocrysaire de Rome surpassa alors les autres en influence et en autorité et fut également chargé de superviser l'observance des ordres pontificaux envoyés en Orient (Migne, *Léon.* Ep. 112, 113, 115, 117, 118). Après les persécutions iconoclastes du VIII^e siècle, alors que les relations entre l'Occident et l'Orient furent interrompues, le pape cessa d'envoyer des apocrysaire. Sur le sujet, voir C. Du Cange et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 10 vol. Niort 1883-87, voir *Apocrysaire*; H.K. Luxardo, *Das päpstliche Vordekretalen-Gesandtschaftsrecht*, thèse de doctorat, Innsbruck, 1878; J. Pargoire, *Apocrysaire*, dans *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie*, t. I, II partie, Paris, 1907, col. 2337-2555. Actuellement, l'étude la plus fiable et la plus complète sur les apocrysaire est celle de L. Chevailler – J.C. Génin, *Recherches sur les apocrysaire. Contribution à l'étude de la représentation pontificale (V-VIII^e siècles)* dans *Études en l'honneur de Giuseppe Grosso*, Turin, 1970, t. III, p. 359 à 461.

une zone spécifique.³²

Ils étaient des agents ayant des fonctions spirituelles et l'administration de la vie ecclésiastique. Précisément, les pouvoirs des vicaires apostoliques peuvent se résumer en ces termes : ils avaient pour tâche de confirmer les évêques et les métropolitains élus (avant leur ordination), de résoudre les questions qui n'avaient pas été résolues dans les conseils provinciaux, de convoquer le synode des évêques, de superviser et de faire respecter l'observance de la discipline ecclésiastique, d'exercer la juridiction ecclésiastique (mais seulement sous mandat papal) et d'administrer provisoirement un siège épiscopal vacant en attendant l'élection du nouveau titulaire.³³

Les premiers vicariats furent fondés à partir du Ve siècle : le pape Simplicien, d'abord, en 482 accorda la légation apostolique à l'évêque de Séville. En France, le pape Hormisdas, sous le règne de Clovis, accorda le vicariat à saint Remy et constitua le vicaire apostolique Salluste en Lusitanie et en Bétique.³⁴ Par la suite, le vicariat d'Arles, établi pour la Gaule depuis l'époque du pape Zosime, et le vicariat de Thessalonique, pour l'Illyrie, furent établis (et plus tard aussi les vicariats de Mayence, Cantorbéry et York).³⁵ Dans cette structure, la Sicile eut également ses vicaires, principalement désignés dans la figure des évêques de Syracuse.

Le titre de vicaire n'était à l'origine accordé qu'à la demande des évêques ou des rois. Initialement, le titre fut personnel. Par la suite, la coutume de le conférer au successeur d'un métropolitain qui avait déjà été investi du titre fut affirmée, de sorte que lorsque

³² Sur les vicariats cf. J. Gaudemet, *Histoire du droit canonique*, cit., p. 148 à 150.

³³ Une liste avec la description des pouvoirs attribués aux vicaires se trouve dans les lettres du pape Hormisdas (Migne, *Patr. Lat.* n. 24, 26, 41, 42, 43) et dans la lettre du pape Léon Ier à l'empereur Anastase (Migne, *Patr. Lat.* Ep. 14).

³⁴ Migne, *Patr. Lat.*, *Ep. Papae Hormisdas*, n. 26.

³⁵ Mayence et Cantorbéry furent aussi les sièges d'envoyés évangélistes (Boniface et Augustin) dont les missions avaient été transformées en missions permanentes, cf. G. Fornasari, *La funzione primaziale e il servizio del Papa in rapporto con le periferie*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, CISAM - Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 259-292.

l'usage fut renouvelé plusieurs fois, le titre fut considéré comme lié au siège et non plus à la personne.³⁶

La répétition de ces fonctions d'exécution contribua à la construction de la notion de « iurisdictio vicaria » ou de « iurisdictio mandata », c'est-à-dire à l'exercice de cette juridiction qui appartenait *formellement* au pontife mais qui, par voie de *délégation*, était exercée par le vicaire présent sur place.³⁷

La raison pour laquelle les papes ressentaient le besoin de créer des vicariats était évidemment liée à la difficulté d'exercer une juridiction sur un territoire aussi vaste.

La compétence des vicaires, cependant, chevauchait partiellement celle des évêques métropolitains. En général, les lettres de nomination d'un vicaire apostolique les obligeaient à respecter les droits des métropolitains qui étaient sous leur juridiction, avec les formules « *salvis privilegiis quae metropolitanis episcopis decrevit antiquitas* » ou « *servatis privilegiis metropolitanorum* ». La prescription ne fut pas respectée pendant longtemps, et les vicaires affirmèrent leur suprématie sur les métropolitains.³⁸

Non seulement les apocrisaires et les vicaires apostoliques, mais aussi les « *Rectores Patrimonii Sancti Petri* » doivent être comptés dans la catégorie des légats permanents. Ils étaient chargés d'administrer les biens que l'église de Rome possédait dans de nombreux domaines de la chrétienté. Ils exerçaient leurs fonctions sur le territoire assigné sans que leur fonction soit soumise à un délai. Envoyés sur le site, ils étaient des agents pontificaux permanents avec une mission qui avait potentiellement une durée

³⁶ Voir les lettres des Papes aux vicaires d'Arles entre le Ve et le VIe siècle, dans *Gallia christiana*, éd. D. de Sainte-Marthe, 1715, t.I, p.537 et suiv. En Sicile, cet usage ne fut pas affirmé. Bien qu'au moins deux évêques de Syracuse furent vicaires, le titre ne resta lié au siège de Syracuse, d'autres figures d'agents pontificaux furent chargées des fonctions.

³⁷ Cependant, en ce qui concerne l'administration de la justice, il n'est pas possible d'identifier une figure spécifiquement chargée de cette fonction, que les papes confiaient, de temps à autre, non seulement aux vicaires mais aussi aux évêques locaux et aux légats occasionnels, voir R.A. Schmutz, *Représentants pontificaux médiévaux*, cit., pp. 443 et suiv.

³⁸ Dans la lettre du pape Hormisdas (514-523) à l'évêque de Reims, vicaire pour la France, nous lisons que : « *Vices nostras per omne regnum [...] committimus, salvis privilegiis quae metropolitanis decrevit antiquitas* » (*Bullarium Romanum*, Vol. I, ép. 1).

illimitée dans le temps, appelés à administrer les patrimoines de l'église de Rome jusqu'à la révocation du mandat par le pape. Il n'y avait donc pas d'objectif à atteindre, il ne s'agissait pas de participer à un conseil, de prévoir une situation particulière (toutes des tâches « courtes » avec un but précis), au contraire, ils étaient génériquement appelés à administrer les territoires du patrimoine et à traiter toutes les questions connexes. En outre, comme nous le verrons, en Sicile, ils exerçaient des fonctions qui allaient au-delà de la simple gestion foncière des biens de l'église.

En ce qui concerne le *Patrimonium Sancti Petri*, il faut dire tout d'abord qu'il commença à être constitué par l'Église de Rome depuis le IV^e siècle, conséquence directe des droits accordés par les empereurs chrétiens. Ces complexes fonciers furent des entités patrimoniales de droit privé que l'Église décida de diviser en différentes parties en les soumettant à l'administration des *presbytères* de nomination pontificale.³⁹ Le *Patrimonium Sancti Petri* fut donc, à partir du IV^e siècle, l'ensemble des biens (meubles et biens immobiliers) du Saint-Siège. Il y en avait un total de quinze, parmi lesquels, en Italie, il y avait les patrimoines de la Sicile et de la Campanie. A ceux-ci s'ajoutent des possessions en Corse, en Gaule, en Espagne et en Afrique⁴⁰. La

³⁹ Sous Grégoire le Grand, le sous-diacre Anthémius administra le patrimoine de Campanie (*Reg.* I, 23, 27, 37, 50, 53, 57, 78, 81), cf. aussi P. Blet, *Histoire*, cit., pp. 53 à 54.

⁴⁰ Ce terme englobait toutes les propriétés rustiques gérées par l'évêque de Rome en tant que propriété privée. Dès le début, l'Église de Rome avait accumulé de nombreuses possessions, bénéficiant des concessions des empereurs chrétiens et des dons des fidèles. Elles étaient divisées en différentes parties, confiées à des administrateurs (*rectores*), cf. G. Arnaldi, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*, dans Id. et al. (éd.), *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca* (Torino, 1987) pp. 41-45; F. Marazzi, *Le proprietà immobiliari urbane della Chiesa Romana tra IV e VIII secolo: reddito, struttura e gestione*, dans E. Hubert - O. Faron (éd.), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de la propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècles)*, (Roma 1995), pp. 151-168; Id., *I patrimoni della Chiesa romana e l'amministrazione papale fra tarda antichità e alto medioevo*, dans P. Delogu (éd.), *Roma medievale. Aggiornamenti*, Firenze 1998, pp. 33-49. Déjà sous Grégoire le Grand (590-604), la présence d'un *Patrimonium Siciliae* est attestée, cf. L. Cracco Ruggini, *La Sicilia fra Roma e Bisanzio*, dans *Storia della Sicilia*, vol. 3, Napoli 1980, pp. 1-96; D. Vera, *Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno*, Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, vol. 111, 2, 1999, pp. 991-1025. À partir de la seconde moitié

formation de ces patrimoines s'est faite au moyen d'oblations des fidèles, de légats testamentaires et de donations impériales. De toute évidence, l'immobilier donna lieu à deux problèmes d'une importance non négligeable liés, le premier, à leur entretien, le second, à la nécessité, pour l'Église, de se faire reconnaître le droit de pouvoir posséder légalement. Dans cet ordre des choses s'inscrit alors la reconnaissance de l'église en tant qu'association privée.⁴¹ Chacun des districts dans lesquels le patrimoine fut divisé fut donc en charge d'un recteur. Habituellement, il s'agissait de clercs (diacres ou sous-diacres) créés avec une cérémonie spéciale qui envisageait comme acte nécessaire un serment devant le tombeau de Saint-Pierre. Ils s'occupaient de la gestion des domaines (utilisation des loyers fonciers et des *corvées* des colons) suivant les instructions du pontife.⁴²

Pour compléter le tableau des représentants pontificaux, il faut enfin mentionner une catégorie de sujets, souvent confondue avec celle des légats, qui est représentée par les simples messagers pontificaux, dépourvus de fonctions et de pouvoirs administratifs, qui furent définis simplement par le titre de « nonces ».⁴³

Bien sûr, la classification qui vient d'être exposée, même si elle peut être obtenue à partir des sources, ne peut certainement pas être utilisée de manière rigide et absolue. Il convient de souligner qu'il n'est pas possible de tracer des lignes de démarcation claires entre un délégué et un autre. La relativité de cette classification émergera précisément, comme déjà anticipé, en particulier dans le cas sicilien, où certaines fonctions attribuées

du XIIe siècle, le terme *Patrimonium Sancti Petri* commença à indiquer l'ensemble du territoire sur lequel la papauté exerçait de vastes pouvoirs de nature publique et qui avait pour base la zone qui correspond à l'actuel Latium. A partir du milieu du XIIIe siècle, l'expression *Patrimonium* il ne se référerait qu'à la province de Tuscia qui constituera la base territoriale de l'État pontifical naissant, tandis que l'ensemble des domaines temporels du Saint-Siège sera qualifié avec le terme « Terra Ecclesiae », voir T. Ferreri, *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, *Historia et Ius*, 14, 2018, pp. 1-42.

⁴¹ Voir B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Seminario giuridico dell'Università di Palermo, 1979, chap.VIII

⁴² It. Pont. X, p. 195 - 219.

⁴³ R.A. Schmutz, *Papal médiéval*, cit., p. 457 à 460.

aux délégués pontificaux avaient tendance à se chevaucher et les tâches qui leur étaient confiées à se confondre.

Les premiers agents pontificaux, choisis parmi les évêques de Sicile et envoyés en mission hors de l'île opérèrent dans le contexte euro-méditerranéen.

Parmi ceux-ci, l'évêque Cresto de Syracuse a souvent été considéré comme un légat temporaire en Occident en raison de sa participation au concile d'Arles de 314. En réalité, Cresto ne représentait pas le pontife et ne présidait pas le concile en son nom, bien que dans la liste des personnes présentes, il apparaisse en premier avec son diacre Floro : "Chrestus episcopus, Florus diaconus, ex civitate Syracusanorum, provincia Sicilia"⁴⁴.

Pour retracer une authentique mission, il faut continuer pendant un peu plus d'un siècle, au moment où l'évêque de Lilybaeum, Pascasio, fut envoyé au concile œcuménique de Chalcédoine (451) en tant que légat pontifical *ad causam*. La deuxième légation par un évêque d'un siège sicilien connue par les sources eut lieu environ un siècle après celle de Pascasio. Telle fut la mission de l'évêque Fortunato de Catane, envoyé en Orient par le pape Hormisdas (514-523) auprès de l'empereur de Constantinople pour des questions d'orthodoxie⁴⁵.

Dans les sources, nous trouvons deux autres missions mineures, menées par des prélats de Sicile. La première concerne Théophane, abbé du monastère sicilien de Saint-Pierre ad Baias de Syracuse (à l'origine bénédictin). Dans *le Liber Pontificalis*, nous lisons qu'il fut envoyé à Constantinople pour participer au sixième Concile œcuménique, ensuite il fut élu patriarche d'Antioche en 681.⁴⁶ La deuxième mission fut celle menée

⁴⁴ M.J. Routh, *Reliquiæ Sacrae*, cit., IV. 312; Mansi, *Collect. Conc.*, cit., II, 476-477; voir aussi Héfélé K.J., *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, Paris, 1907-1952 I, pp. 177-194.

⁴⁵ Mansi, *Collect. Conc.*, VIII, pp. 389-393.

⁴⁶ *Libertés pontificales, Agatho Location de voiture*XIV. De lui on sait peu de choses, cf. D.G. Lancia di Brolo, *Storia del Cristianesimo*, cit., vol. II, p. 65 ; cf. aussi D. Motta, *Percorsi dell'agiografia. Società e cultura nella Sicilia tardoantica e bizantina*, Catania 2004, p. 195; A. J. Ekonomou, *Byzantine Rome and the Greek Popes. Eastern Influences on Rome and the Papacy*

par l'abbé sicilien Jean, envoyé en Angleterre pour présider le concile de Haethfeld avec la tâche de réorganiser le culte et la liturgie des églises anglaises.⁴⁷

Après l'examen des missions menées par les évêques de l'île en dehors de la Sicile, il est maintenant nécessaire de se concentrer sur la situation interne, afin d'étudier comment les papes administrèrent l'église locale par le biais de légats permanents. Bien sûr, les papes intervinrent souvent directement pour s'occuper des affaires ecclésiastiques locales. En ce qui concerne les interventions directes, les sources rapportent tant de témoignages que les analyser individuellement dépasserait les limites du présent travail, qui est principalement consacré à l'étude des agents pontificaux. Nous dirons simplement qu'ils intervinrent dans la consécration des évêques (et dans certains cas dans leur déposition), dans la convocation des synodes provinciaux, dans la décision des appels provenant de l'île et dans le contrôle de la discipline ecclésiastique.

En ce qui concerne les légats envoyés en Sicile, on peut tout d'abord affirmer que deux catégories d'agents papaux permanents opérèrent en Sicile : les recteurs du *Patrimonium Sancti Petri* et les vicaires apostoliques. Ces deux rôles furent principalement occupés par des évêques et des sous-diacres. Les mandats furent strictement personnels, en cas de décès (ou de cessation de fonction) le pape procédait à une nouvelle nomination. Le titre de vicaire, en particulier, ne fut jamais lié à un siège épiscopal, comme ce fut le cas pour les sièges d'Arles et de Thessalonique dans ces années-là. D'ailleurs, la fonction de recteur ne fut jamais confiée à des clercs siciliens. À partir de Grégoire le Grand, la hiérarchie des représentants pontificaux en Sicile se précise : on trouve la présence d'un vicaire nommé pour l'ensemble de l'île, d'un « rector

from Gregory the Great to Zacharias, A.D. 590-752, Lanham-Boulder-New York 2007, pp. 199, 203.

⁴⁷ Bède le Vénérable, *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, éd. J.C.B Mohr (P.Siebeck), 1882, IV, 18; D.G. Lancia di Brolo, *Storia del cristianesimo*, cit., vol. II, pp. 78 - 80.

patrimonii » (plus tard porté à deux, un pour la partie occidentale et un pour la partie orientale) assisté de plusieurs « defensores »⁴⁸.

Il est relativement facile de reconstituer la liste chronologique des délégués pontificaux envoyés sur l'île pendant le pontificat de Grégoire le Grand, mais beaucoup plus difficile, en raison de la rareté des sources disponibles, est la reconstitution de la succession des agents employés par ses prédécesseurs et successeurs.

D'après les sources disponibles, le pape Pélage Ier semble avoir été le premier à envoyer un délégué en Sicile. Les témoignages les plus nombreux concernant les délégués papaux en Sicile se trouvent, comme nous l'avons déjà mentionné, sous Grégoire le Grand. La correspondance épistolaire du pontife est la principale source de l'histoire politique, économique et ecclésiastique de la Sicile byzantine : sur 852 lettres, plus de 200 sont adressées à la Sicile.

Les lettres sont adressées surtout aux recteurs du patrimoine de Saint-Pierre qui se succédèrent sous son pontificat : au sous-diacre Pierre (590-592), au diacre et *defensor* Cyprianus (593-597), aux *defensores* Romanus (598-603) et Fantinus (594-603), au notaire et cartulaire Adrien (599-604)⁴⁹. Après Grégoire le Grand, les informations sur les délégués papaux se font plus rares. Cependant, il existe des preuves pour au moins trois autres papes.

Le pape Honorius I (625-638) envoya un certain Cyriacus comme recteur en Sicile, tandis que sous le pape Léon II (682-683) le diacre Jean opéra⁵⁰. Il y a plus d'informations sur le recteur et vicaire Constantin, délégué du pape Conon (686-7), qui reçut de forts pouvoirs sur l'église locale⁵¹.

Si l'on veut résumer brièvement les domaines dans lesquels les agents pontificaux agirent en Sicile au cours des premiers siècles médiévaux, la liste pourrait être la suivante : ils intervinrent dans la gestion et l'administration du "Patrimonium Sancti

⁴⁸ Ces derniers, bien que remplissant théoriquement des fonctions auxiliaires, furent souvent appelés à exercer les fonctions de recteurs.

⁴⁹ Pour toutes références aux sources relatives aux délégués papaux en Sicile au début du Moyen Âge, voir le texte intégral de la thèse.

⁵⁰ It. Pont. X, p. 213 n.75 (625-638) *deperdita* et n. 76.

⁵¹ It. Pont. X, p.213-214 n.78 (686-687).

Petri", dans l'élection et le contrôle des évêques des diocèses siciliens, dans la convocation et la direction du synode provincial, dans la supervision du clergé et dans les questions disciplinaires, dans l'administration et l'organisation ecclésiastique, dans l'exercice de la juridiction déléguée (sous mandat spécial du pape) et dans l'établissement des relations avec l'administration séculaire de l'île (en particulier, avec le préteur byzantin).

L'examen des interventions des agents pontificaux sur l'île montre combien la présence de l'évêque de Rome était forte et enracinée dans l'administration et l'organisation de l'église locale. De toute évidence, l'intention des pontifes était de maintenir une juridiction aussi ferme que possible sur un territoire qui était sous la domination byzantine. L'organisation ecclésiastique restait en fait juridiquement dépendante de Rome.

Les droits des papes sur la Sicile s'éteignirent au milieu du VIII^e siècle lorsque le schisme iconoclaste a soustrait la Sicile à la juridiction de l'évêque de Rome. Les agents papaux cessèrent d'opérer sur l'île et la population devint majoritairement grecque.

Enfin, avec la conquête musulmane, la Sicile fut complètement retirée de la zone chrétienne. Lorsque les musulmans arrivèrent sur l'île, l'organisation ecclésiastique déclina progressivement jusqu'à presque disparaître et, pendant deux siècles, il n'y a eu que des interventions très sporadiques des papes.

IV. La christianisation normande de la Sicile et l'octroi de la légation apostolique

Les relations entre les Normands et la papauté constituent une grande partie de l'histoire politique du Royaume Normand de Sicile (1061-1194). Cette histoire a fait l'objet de nombreuses et vastes études⁵². Dans l'abondance des problèmes que cette relation offre, la deuxième partie de la thèse tentera d'étudier, de manière synthétique, comment le pape et les Normands essayèrent tous deux d'exercer un contrôle strict sur les affaires ecclésiastiques de l'église locale, si ces prétentions furent légalement fondées et comment ce « conflit de compétence » fut équilibré par des accords et des concessions réciproques. Le point de départ est l'arrivée des Normands en Italie du Sud au début du XIe siècle. Ils prirent rapidement le contrôle de villes et de terres et s'imposèrent comme des acteurs majeurs sur la scène politique fragmentée de l'Italie du Sud⁵³.

Après avoir été initialement combattu par la papauté⁵⁴, Robert Guiscard, le chef militaire des Normands, fut investi en 1059 par le pape Nicolas II « Dei Gratia et sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Siciliae ». Guiscard prêta

⁵² La bibliographie sur le royaume normand de Sicile est immense, voir surtout F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, voll. I-II, Paris, 1907; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Roma, 1966; S. Tramontana., *La monarchia normanno-sveva*, 1987; D.J.A. Matthew, *The Norman kingdom of Sicily*, Cambridge, 1992.

⁵³ Le succès des Normands en Italie du Sud fut lié à la faiblesse et à l'instabilité politique de ces territoires, cf. P. Delogu, *I normanni in Italia. Cronache della conquista del regno*, Napoli, 1984; E. Cuozzo, *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989; S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

⁵⁴ Le pape Léon IX, soutenu par les empereurs allemands et byzantins, combattit les Normands mais fut vaincu à Civitate en 1053. Il fut pris en otage par les Normands et ne fut libéré qu'après avoir reconnu leurs possessions. Les termes de la trêve restent inconnus : il semble que les Normands se soient reconnus fidèles à la papauté et que le pape ait confirmé leurs possessions. Pour une analyse détaillée, voir G.A. Loud, *The age of Robert Guiscard: southern Italy and the Norman conquest*, New York, 2000, pp. 110-121.

serment et s'engagea à payer un *census* annuel⁵⁵. Après l'investiture, les Normands entamèrent une campagne militaire en Sicile. L'expédition commença en 1061 et se termina en 1091⁵⁶. Toutes les villes et terres de l'île furent placées sous la juridiction de Roger Ier, frère du Guiscard, qui devint le premier comte de Sicile⁵⁷.

Les Normands avaient réussi à prendre possession d'une terre qui n'était ni culturellement ni religieusement homogène, caractérisée par une rencontre de cultures (latine, grecque, arabe, juive) qui se structurait en mécanismes complexes d'acculturation et d'intégration mutuelle. La coexistence de différents statuts juridiques, sur une base religieuse, résidait dans l'interaction entre les règles provenant du pouvoir central et les coutumes du peuple, qui, bien que soumises à des restrictions et à des

⁵⁵ *Le 'Liber Censuum' de l'Eglise Romaine*, ed. P.Fabre – L. Duchesne (Paris, 1910) pp. 421-422. Sur le Guiscard voir G. Cassandro, *Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, dans *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 maggio 1973) Bari 1991, pp.77-99; R. Manselli, *Roberto il Guiscardo e il Papato*, dans *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 Maggio 1973) Bari, 1991, pp.183-201; G.A. Loud, *The age of Robert Guiscard*, cit.

⁵⁶ La dernière ville à tomber fut Noto. Pour la conquête de la Sicile, voir F. Giunta – U. Rizzitano, *Terra senza crociati*, Palermo, Flaccovio, 1967; G.Theotokis, *The Norman Invasion in Sicily, 1061-1072, Numbers and Military tactics*, War in History, 2010, pp. 381-402; A. Nef, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIIe siècles*, Rome, 2011, pp. 21-32.

⁵⁷ Le régime juridique des terres et des personnes était assez complexe : il y avait des villes soumises et confédérées où les musulmans continuaient à payer un tribut, d'autres parties de l'île étaient concédées aux fidèles du comte ou à ses proches, certaines villes étaient « libres » (c'est-à-dire avec un régime fiscal privilégié) et enfin il y avait des diocèses et des évêchés, fondés principalement par Roger, et dotés de terres et de revenus. Pour la première organisation normande en Sicile, voir E. Mazzaresse Fardella, *La struttura amministrativa del Regno normanno*, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna. Palermo 4-8 dicembre 1972, Palermo, 1973, pp. 213-224; I.Takayama, *The administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden, 1985; C.G. Mor, *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, dans *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*, Atti delle seconde giornate normanno – sveve. Bari, 19-21 maggio 1975, Bari, 1991, pp. 105-116; M.Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, dans Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, 1998, pp.71-135.

limitations, persistaient grâce à des accords entre les communautés et le pouvoir central⁵⁸.

La conquête militaire s'accompagna d'un important travail de christianisation, qui vit les Normands participer à la fondation d'évêchés et de monastères⁵⁹. Le promoteur fut Roger I⁶⁰ qui considéraient l'organisation ecclésiastique comme un élément essentiel pour gouverner l'île⁶¹. En 1081, il fonde le premier évêché de Troina et ramène

⁵⁸ B. Pasciuta, *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, *Historia et Ius*, 14, 2018, pp.1-2. Sur le multiculturalisme en Sicile, voir H. Bresc, *Arabes de langue, Juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècle*, 2001; J. Becker, *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, Bd.88, Rome, 2008; J. Johns, *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Diwan*, Cambridge, 2007; A. Metcalfe, *The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh, 2009; B. Pasciuta, *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, *Rechtsgeschichte - Journal of the Max Planck Institute for European Legal History*, 2016, pp. 276-287.

⁵⁹A propos du processus de christianisation de l'île voir H. Enzensberger, *Fondazione e rifondazione? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, dans G. Zito (éd.), *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 Novembre 1992), Torino, 1995; Id., *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, *Medioevo italiano*, *Rassegna storica online*, 2, 2000, pp. 1-39; S. Fodale, *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, dans G. Zito (éd.) *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 Novembre 1992), Torino, 1995, pp. 51-61; A. Nef, *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XI^e-XII^e siècle) : le cas des évêchés*, *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, vol. 2, Annexe 15, 2003, pp.177-194. Sur le monachisme latin en Sicile voir L. T. White, *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Catania, 1985. Pour les documents de la Chancellerie de Roger I, J. Becker, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma, 2013.

⁶⁰ J. Becker, *Graf Roger I. von Sizilien: Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen, 2008.

⁶¹ L'église jouait un rôle important dans l'administration du royaume et était une composante essentielle qui permettait aux Normands non seulement d'exercer un contrôle social sur le territoire mais aussi d'équilibrer le pouvoir des barons, cf. S. Tramontana, *Chiesa e potere politico nella*

officiellement la Sicile dans la sphère de l'Église romaine. Cette action fut menée en accord avec la papauté et sous mandat papal, comme en témoignent de nombreux documents de fondation⁶². Afin de recouvrer ses droits perdus sur l'île, le pape chercha non seulement à expulser les musulmans de l'île, mais aussi à limiter toute revendication byzantine sur l'église locale. Comme mentionné, depuis l'Antiquité tardive, l'évêque de Rome avait exercé son autorité sur la Sicile en tant que patriarche occidental, métropolitain et détenteur du *Patrimonium Sancti Petri*. Les papes avaient utilisé des agents envoyés sur l'île avec la tâche de vicaires apostoliques (avec la fonction de contrôle et de direction de l'église locale) et de recteurs du *Patrimonium*. Les droits (et les propriétés) sur la Sicile furent perdus au huitième siècle à la suite du schisme iconoclaste qui avait soustrait l'île à la juridiction de Rome et l'avait placée sous le patriarcat de Constantinople⁶³.

Dès que les Normands ramenèrent la Sicile dans la zone occidentale latine, le pape réaffirma ses droits. Bien que les Normands ne restituèrent pas les terres du *Patrimonium Sancti Petri*, la papauté considéra toujours la Sicile comme son fief, comme le montrent deux lettres d'Urbain II (1091) dans lesquelles le pape considère la Sicile (et la Sardaigne) comme des îles *regalis iuris*, appartenant à la papauté puisque incluses dans le *Constitutum Constantini*⁶⁴. Par conséquent, le droit d'investiture féodale

Sicilia normanna, dans *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, éd. G. Di Stefano, Trapani, 1987, pp. 21-40; C. D. Fonseca, *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero I*, Ead., pp. 53-84; E. Cuozzo, *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia, Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 24-28 agosto 1992), Milano, 1995, pp. 333-356; V. D'Alessandro, *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, dans *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Pistoia, 1999, pp. 259-286

⁶² J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., p.114-116; 131-135; 143-146; 208-211.

⁶³ V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, vol. 116, 2004, pp. 557-594.

⁶⁴ Migne, *Patr.Lat.* 151, col.329 e 330. Pour un commentaire sur les deux lettres, D. Maffei, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, 1980, pp. 19-20.

et le droit de propriété sur la Sicile découlait de ce titre juridique et les papes considèrent toujours formellement les Normands comme leurs vassaux⁶⁵.

La volonté de contrôler l'Église de l'île se manifesta d'abord par l'approbation du processus de christianisation, mais lorsqu'Urbain II (1088-1099) monta sur le trône pontifical, alors que sept évêchés avaient déjà été fondés en Sicile, il souhaita passer de la phase de « fondation » à la phase d' « administration », car les affaires de l'Église locale impliquaient désormais des relations avec les nombreux évêques et abbés qui formaient la nouvelle classe religieuse du comté⁶⁶. Urbain II nomma alors Robert, évêque de Troina et Messina, légat apostolique permanent pour la Sicile⁶⁷, dans le but

⁶⁵ W. Holtzmann, *Sui rapporti*, cit., pp. 20-35; V. D'Alessandro, *Fidelitas normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, 1969; M. Pacaut, *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicile*, dans *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari - Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, 1981, pp.31-61; G.A. Loud, *The Latin church in Norman Italy*, Cambridge, 2007; G.M. Cantarella, *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, dans *Chiese locali e Chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013) Spoleto, 2014, pp. 377-406.

⁶⁶ Pour les évêques normands de Sicile, voir V.R. Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanno-sveva (XI-XIII secolo). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Thèse de doctorat, Palermo, 2021.

⁶⁷ Cette nomination s'inscrivait dans une stratégie plus large qui voyait le retour à l'utilisation de légations permanentes. Dans ces années-là, avant et après la conquête de la Sicile, de nombreux légats pontificaux furent actifs en Europe : en Allemagne Gebard de Constance, en France Hugh de Lyon, en Aquitaine Amat d'Oléron, en Espagne Bernard de Tolède. La bibliographie sur les légats pontificaux à la fin du Moyen Âge est vaste. Voir pour tous P. Blet, *Histoire de la représentation*, cit.; R. A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegates*, *Studia Gratiana* 15, 1972, pp. 441-463; C. I. Kyer, *Legatus and Nuntius as used to denote Papal Envoys*, *Medieval Studies* 40, 1978, pp. 473-477; R. C. Figueira, *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, dans S.B. Bowmann - B.E. Cody (ed.) *Iure Veritas: Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, Cincinnati, 1991, pp. 56-79; C. Zey, *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, dans *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der*

de restaurer l'ancienne structure gouvernementale avec un agent papal chargé d'administrer et de superviser l'église locale. On ne connaît ni la date de la nomination de Robert, ni s'il eut le temps d'exercer ses prérogatives en tant que légat. Selon le chroniqueur G. Malaterra⁶⁸, la nomination de Robert se heurta immédiatement à la ferme opposition du comte Roger, qui demanda au pape de retirer sa nomination⁶⁹. À Salerne, en juillet 1098, le comte et le pape se rencontrèrent pour résoudre le problème. C'est là qu'Urbain II, qui avait précédemment révoqué la nomination de Robert, accorda la bulle *Quia propter prudentiam tuam*, plus connue sous le nom de bulle de la légation apostolique de Sicile⁷⁰. Le texte est contenu dans la chronique de Malaterra, qui est la seule à relater l'octroi du privilège :

Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., éd. J. Johrendt - H. Müller, Berlin - New York, 2008, pp. 77-108.

⁶⁸ La chronique de G. Malaterra, divisée en quatre livres, commence au Xe siècle et se termine en 1098, voir G. Malaterra, *De rebus*, cit.

⁶⁹ L'opposition de Roger à la nomination du légat s'inscrit dans une résistance plus générale contre les légats papaux, commune à de nombreux souverains de l'époque. Voir Z.N. Brooke, *The English Church and the Papacy: From the conquest to the reign of John*, Cambridge, 1968, pp. 137-138 and 167. Le juriste médiéval John Teutonicus préconisait également de limiter les pouvoirs des légats au profit du clergé local, mais sa position demeura minoritaire, cf. K. Pennington, *Johannes Teutonicus and Papal Legates*, *Archivum historiae pontificiae* 21, 1983, pp. 183–194.

⁷⁰ Il existe une immense bibliographie sur la Légation Apostolique. Parmi les principaux ouvrages, voir E. Caspar, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 7, Rome, 1904; G. Savagnone, *Contributo alla storia dell'apostolica legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla "Monarchia". Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, estr. dal Vol. VI *Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Palermo*, Palermo, 1919; E. Jordan, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la légation sicilienne*, *Moyen Age* 34, 1923; J. Deér, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, *Archivum historiae pontificiae*, 2, 1964; G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, estr. dagli Studi in on. di G. Scaduto, Padova, 1969; S. Fodale, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, 1970; S. Vacca, *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, dans

« Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, carissimo filio Rogerio, comiti Calabriae et Siciliae, salutem et apostolicam benedictionem. - Quia propter prudentiam tuam, Supernae Majestatis dignatio te multis triumphis et honoribus exaltavit, et probitas tita in Saracenorum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit, sanctaecque Sedi Apostolicae devotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium eiusdem universalis matris Ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, litterarum ita auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus; quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant, ad honorem beati Petri, sanctaeque eius Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideiter adjuvisti. Si vero celebrabitur concilium tibi mandavero quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittans, quot et quos volueris, alios ad servitium ecclesiarum et tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacitu suo dirigat, et te, a peccatis absolutum, ad vitam aeternam perducatur. – Datum Salerni per manum Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis, tertio nonas Julii, indictione septima, anno Pontificatus nostri undecimo »⁷¹.

Le pape :

- a) s'engageait à ne pas nommer de légats permanents sur l'île sans le consentement de Roger et de ses héritiers directs ;
- b) stipulait que le comte normand pouvait agir en tant que « legati vice », c'est-à-dire avec un pouvoir exécutif des directives venant du pape ou d'un légat (temporaire ou permanent) présent sur l'île ;

S. Vacca (éd.), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna* (Caltanissetta – Roma, 2000) pp. 23-67.

⁷¹ G. Malaterra, *De Rebus*, cit., p. 108.

c) accordait au comte le pouvoir de choisir quels évêques et abbés envoyer aux conciles romains et en quel nombre.

Malaterra est également l'auteur d'un court commentaire sur la bulle qui précède le texte :

« Quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens, etiam ipsum comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris effervescentem, cassato quod de episcopo Traynensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam, haereditaliter ponit: ea discretione ut, dum ipse comes advixerit, vel aliquis haeredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio episcoporum earumdem provinciarum authentice definiantur. Quod si episcopi ad concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc illis dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authentice definiri nequiverit. Et ad hoc inconvulsum perpetualiter permanendum privilegio suae auctoritatis firmava, cuius sententiam hic subtitulamus »⁷².

Une brève comparaison des deux textes montre que Malaterra étend et réduit parfois le champ d'application de la concession.

Le privilège a cependant eu lieu historiquement, l'événement étant prouvé par une lettre de Paschal II en 1117 adressée à Roger II (fils et successeur de Roger I). Dans cette lettre, Paschal II, répondant à une lettre du second comte normand (aujourd'hui perdue), réaffirmait les prérogatives du seigneur normand en tant que « legati vice » :

⁷² Ivi, p.107.

« Paschalis PP. II Rogerio comiti Siciliae. Ante Saracenorum invasionem Siciliae insula Romanae ecclesiae adeo familiaris fuit, ut semper in ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et suae vicis repraesentatores habuerint. Patri autem tua divina gratia praerogativam contulit, ut suo et suorum labore et sanguine Saraceni ab eadem insula pellerentur, et in ea Dei ecclesiae restituerentur. Unde, sicut in tuis litteris suggestisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus, ea videlicet ratione, ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, quae ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur [...] Sic enim in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas suae formidinis rigore perficiat. Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus laicis vel religiosis fuisse commissa. Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit? quod aliquando singularibus, aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuncios fieri. Cognosce, fili carissime, modum tuum, et datam. tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romanae ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit. Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari [...] »⁷³.

Pour tenter de donner une interprétation du privilège de la légation apostolique, les trois sources mentionnées ci-dessus doivent être examinées ensemble.

Cependant, il n'est pas possible dans ce bref résumé d'analyser tous les profils historiques et juridiques. Nous nous contenterons d'étudier le fondement des pouvoirs sur l'église locale en essayant de répondre à la question suivante : étant donné qu'il ressort clairement des sources que les Normands exercèrent un contrôle strict sur l'église locale⁷⁴, cette ingérence fut-elle légitimée par le privilège de la Légation Apostolique ou eut-elle d'autres bases juridiques ?

⁷³ Jaffé-Löwenfeld, *Regesta Pontificum Romanorum*, Lipsia, 1881-88, n.6562.

⁷⁴ G.A. Loud, *Royal control of the Church in the twelfth-century kingdom of Sicily*, Studies in Church History, 18, Religion and National Identity, 1982.

V. L'interprétation de la Légation Apostolique : profils juridiques

La légation apostolique fut un privilège personnel, accordé uniquement à Roger et à ses héritiers directs (« quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit »). Ce ne fut pas un privilège qui pouvait être transmis en héritage à tous ses successeurs dans les siècles à venir.

Le privilège fut accordé en 1098, soit trois ans avant la mort du comte, ce qui rend plausible l'hypothèse que ce soit Roger Ier qui demanda la concession sous forme de texte écrit⁷⁵. Ainsi, ses héritiers auraient pu en faire usage⁷⁶, comme ce fut le cas pour Roger II qui écrivit à Paschal II à deux reprises au moins, comme le montre la lettre de 1117 : la première fois pour demander la confirmation du privilège et la seconde pour lui soumettre certaines questions concernant l'interprétation du privilège.

En ce qui concerne la validité territoriale, le texte de la bulle fait une référence générale aux terres sur lesquelles Roger exerçait son pouvoir (« in terra potestatis vestrae »). Malaterra étend l'efficacité à la Sicile et à la Calabre (« per totam Siciliam et sui juris Calabriam »). En 1098, Roger Ier était effectivement comte de Sicile et de Calabre, mais la bulle fut accordée après la révocation de la nomination du légat, qui avait été nommé légat pour la Sicile, ce qui suggère une interprétation qui limite l'efficacité du privilège uniquement au territoire de l'île.

La question la plus importante reste celle du titre attribué à Roger : fut-il nommé légat ou non ? L'examen des sources montre que Roger Ier ne fut pas nommé légat du pape. Tant la concession de 1098 que la lettre de Pascal II de 1117 déclarent sans ambiguïté le pouvoir de Roger d'agir comme *legati vice* en exécution de la volonté papale⁷⁷. Dans

⁷⁵ Le point de vue opposé est tenu par S. Fodale, *Comes et legatus*, cit., p.120.

⁷⁶ Dans le texte du privilège, le pape fait référence à une promesse orale (« sicut verbis promisimus ») faite auparavant à Roger. Un document écrit était évidemment un titre beaucoup plus fort à utiliser pour revendiquer le privilège, au lieu d'une simple promesse orale.

⁷⁷ Malaterra parle de « legationem beati Petri », mais il n'était pas un juriste. Au Moyen Âge, le terme de légat était utilisé de manière très large et générique, voir C.I. Kyer, *The Papal Legate and*

les documents de l'époque, Roger Ier et ses successeurs ne s'appelèrent jamais légats⁷⁸. En plus de l'évidence des sources, il y a une autre raison pour laquelle Roger ne pouvait pas être considéré comme un légat papal et cela a trait à la nature juridique de la fonction : le légat représentait symboliquement le pape. Non seulement les légats papaux s'habillaient comme le pape⁷⁹, mais il existait également une relation organique. Le pape Grégoire le Grand avait soutenu que le pape envoyait des légats parce qu'il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois, rappelant l'image, exprimée par saint Paul, de l'individu agissant à travers une pluralité de membres. S'adressant au sous-diacre Pierre, recteur du *Patrimonium Sancti Petri* (485), il écrivait : « ubi nos praesentes non possumus, nostra per eum cui praecipimus repraesentetur auctoritas. Quamobrem Petro Subdiacono sedis nostrae, intra provinciam Siciliam vices nostras, Deo auxiliante, commisimus »⁸⁰.

Le pape Alexandre II, envoyant Pierre Damien comme légat en France (1063), le définissait comme ses yeux et ses oreilles : « Quoniam igitur, pluribus Ecclesiarum negociis occupati, ad vos ipsi venire non possumus, talem vobis virum destinare curavimus, quo nimirum post nos maior in Romana Ecclesia auctoritas non habetur :

the "Solemn" Papal Nuncio, 1243-1378. The changing pattern of Papal representation, unpublished dissertation (Toronto, 1979), pp. 5-13.

⁷⁸ Il existe deux documents grecs, dont la fausseté a été désormais établie, dans lesquels Roger Ier se dit légat, cf. J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp. 235-238 et 281-284. Il convient également de noter que les papes utilisèrent des formules spécifiques pour qualifier les légats et qu'aucune d'entre elles se trouve dans le privilège de 1098, voir R.A. Schmtuz, *Medieval Papal*, cit., pp. 444-457 et surtout T. Boespflug, *La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIIIe siècle*, Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge/Temps modernes, 114, 2002, pp. 59-71.

⁷⁹ M.T. Salminen, *In the Pope's Clothes: Legatine representation and apostolical insignia in High Medieval Europe*, dans J.Hamesse (éd.), *Roma Magistra Mundi. Itineraria culturae medievalis – Parvi flores. Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l'occasion de son 75^e anniversaire*, Louvain-La-Neuve, Fédération internationale des Instituts d'études médiévales. Textes et études du Moyen Âge 10, 3 (1998), pp. 339-354.

⁸⁰ *Gregorii Magni Registrum Epistolarum*, éd. V. Recchia (Roma, 1996) I, ep. I.

qui nimirum et noster est oculus et apostolicae sedis immobile firmamentum »⁸¹. Plus tard, lorsque les pouvoirs et les fonctions des légats se furent énormément accrus, Innocent III écrivait au doyen de Saint-Hilaire de Poitiers (1213) qu'en raison du droit naturel, il ne pouvait pas se rendre à plusieurs endroits en même temps et devait utiliser ses légats : « quia conditionis humane lex hominem simul in diversis locis existere aut ad loca remotiora transvolare subito non permittit, redimeret tarditatem, sua videlicet onera dispensando per alios, et quae seipsum non posset, per legatos suos vel delegatos iudices exsequendo, ut sic multis vocatis in partem sollicitudinis, penes eum plenitudo consisteret potestatis »⁸².

Dans la relation Pape-Légit, il y avait donc une conception organique : les actes accomplis par les légats (les organes) étaient ramenés au pape (le corps) : c'était l'Église elle-même qui agissait⁸³. C'est pourquoi les légats du pape étaient tous membres du clergé.

Il convient également de rappeler que l'opposition de Roger Ier à la nomination du légat Robert et l'octroi du privilège ne furent pas un cas isolé sur la scène médiévale européenne.

Hugh de Flavigny parle d'un privilège similaire accordé par Urbain II à Guillaume II d'Angleterre en 1096 (deux ans avant le privilège sicilien). Par l'intermédiaire du légat Walter d'Albano, le pape accorda que « ne legatus Romanus ad angliam mitteretur nisi quem ex praeciperet »⁸⁴. Le privilège fut renouvelé par le pape Callixtus II à Henri Ier

⁸¹ Migne, *Patr. Lat.*, CXLV, 857, 1295, voir aussi C. Zey, *Die Augen des Papstes*, cit.

⁸² Migne, *Patr. Lat.*, CCXVI, 795.

⁸³ A. Padoa Schioppa, *Sul principio della rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico*, dans *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (1976) pp. 107-131. Voir aussi P. Legendre, *Du droit privé au droit public : nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques*, dans Id. *Écrits juridiques du Moyen Âge occidental*, Variorum Reprints, IX, London, 1988, p. 7-35; L. Mayali, *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, 114, 1, 2002, pp. 41-57.

⁸⁴ Hugh of Flavigny, *Chronicon Viridunense seu Flauiniacense*, MGH, SS, 8, p. 475.

en 1119⁸⁵. Comme le privilège sicilien, le privilège anglais était personnel. De plus, les rois d'Angleterre ne s'appelèrent jamais légats⁸⁶.

Le 13 mars 1188, le pape Clément III accorda au roi d'Écosse un privilège qui favorisait l'autonomie de l'Église écossaise et contenait une règle concernant la nomination de légats, mais limitée aux seuls prélats locaux⁸⁷. Le contrôle sur l'entrée des légats sur le territoire s'effectuait également en Normandie⁸⁸.

L'opposition de Roger à la nomination du légat était donc conforme à la politique suivie par d'autres souverains de l'époque qui souhaitaient limiter l'ingérence de Rome dans leurs royaumes⁸⁹. Cependant, il ne serait pas correct de dire que Roger Ier ne voulait pas de légat sur l'île, puisque les sources montrent que le privilège n'empêchait pas le pape de nommer un légat, mais subordonnait simplement cette nomination au consentement du comte.

De plus, l'approbation de Roger ne concernait que la nomination d'un légat permanent et non d'un légat temporaire, comme il ressort du texte du privilège de 1098 et de la

⁸⁵ Eadmer, *Historia novorum in Anglia*, éd. M. Rule, London, 884, p. 258.

⁸⁶ Sur les privilèges anglais, J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p.168. Cependant, les papes ont continué à envoyer des légats de Rome, voir H. Tillmann, *Die päpstlichen Legaten in England bis zur beendigung der Legations Gualas (1218)*, Bonn, 1926, p. 21 et I.S. Sprey I.J., *Papal legates in english politics*, cit.

⁸⁷ Roger of Hoveden, *Chronica, Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptore*, éd. W. Stubbs, Rolls Series, 2, London, 1869, pp.360-361; voir aussi Jaffé-Löwenfeld, *Regesta*, cit., n.16173; A.W. Haddan - W. Stubbs, *Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland*, 2, 1, Oxford, 1873, p. 273.

⁸⁸ C.H. Haskins, *Norman Institutions*, cit., p.153. Voir également K. Rennie, *At arm's length? On papal legates in Normandy (11th and 12th Centuries)*, *Revue d'Histoire Ecclesiastique* 105 (2010), pp. 331-45.

⁸⁹ Un faux privilège accordé par le pape Sylvestre II au roi Étienne de Hongrie a été transmis et a été souvent considéré un « jumeau » de celui sicilien. Le texte se trouve dans *Vita Stephani regis Ungariae*, ed. W. Wattenbach, MGH, SS, 11, p. 234 (et Migne, *Patr.Lat.*, 134, 276). Voir aussi J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p. 152.

lettre de Pascal II⁹⁰. Ce privilège accordait au comte la faculté de garder en Sicile les ecclésiastiques convoqués par le pape pour les conciles. Ce dernier point, plutôt que de sanctionner le contrôle du comte sur le clergé local, semblait reposer l'ancienne prérogative accordée aux prélats de Sicile depuis l'époque du pape Léon le Grand, qui les dispensait de se rendre aux synodes romains en raison de la distance et de la difficulté du voyage⁹¹.

En conclusion, en raison des mérites de Roger pour avoir rendu l'île au christianisme et de l'esprit de coopération qui avait caractérisé les années de la conquête, le privilège lui donna le droit d'agir en tant qu'exécuteur de la volonté papale en Sicile dans l'administration de l'église locale et en collaboration avec tout légat (temporaire ou permanent) présent sur le territoire.

A la lumière de ce qui précède, il est plus facile de comprendre pourquoi il n'y a aucune trace de ce privilège dans les documents normands. La concession n'attribuait aucune prérogative particulière au comte : elle réglait simplement les relations entre le seigneur normand et les légats envoyés (ou nommés) en Sicile. Elle n'attribuait aucun pouvoir à Roger Ier (et Roger II) dans l'administration de l'église locale. La politique ecclésiastique normande des deux premiers comtes ne fut pas fondée sur le privilège d'Urbain II⁹².

⁹⁰ L'envoi des légats temporaires est resté libre et évidemment celui des nonces, qui étaient de simples messagers sans aucun pouvoir juridictionnel. Voir R. A. Schmutz, *Medieval Papal*, cit., pp. 457 - 460.

⁹¹ Migne, *Patr.Lat.*, 16, I, col. 695-703.

⁹² S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p.120.

VI. Conflit de compétences entre la Papauté et les Normands

En 1130, Roger II, après avoir unifié les territoires de la Sicile et de l'Italie du Sud, obtint la couronne royale de l'antipape Anacletus II : cet acte marqua la naissance du « Regnum Siciliae »⁹³.

Les relations entre Roger II et les papes furent plutôt tumultueuses et il ne fut pas toujours facile de trouver un arrangement⁹⁴.

En ce qui concerne la question de la Légation Apostolique, il convient de mentionner la prétendue concession d'insignes ecclésiastiques par le pape Eugène III. Dans une lettre écrite par le Sénat de Rome à l'empereur Conrad III en 1149, on peut lire un résumé de cette concession. Le pape avait accordé au roi de porter l'anneau, la dalmatique, la mitre et les sandales et s'était engagé à ne pas envoyer de légat en Sicile sans la demande du roi : « concordiam autem inter siculum et papam huiusmodi esse accepimus : papa concessit siculo virgam et anulum, dalmaticam et mitram atque sandalia et ne ullum mittat in terram suam legatum nisi quem siculus petierit »⁹⁵. L'accord, qui pourrait avoir réglé une fois de plus la question de l'entrée des légats dans l'île, n'attribuait certainement pas les signes distinctifs de la légation à Roger II, et le roi n'assumait pas non plus le titre de légat.

Les insignes des légats étaient en fait la croix, la mitre, les robes rouges et le harnais spécial pour le cheval. Ceux qui sont mentionnés dans la lettre étaient plutôt des

⁹³ Pour un cadre juridique de la monarchie normande sous Roger II, voir E. Caspar, *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sizilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904; L.R. Ménager, *L'institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, Cahiers de civilisation médiévale, 2, 7, 1959, pp. 303-331; H. Wieruszowski, *Roger II of Sicily "Rex Tyrannus" in XII-century political thought*, *Speculum*, 38, 1963, pp. 46-78; M. Caravale, *La monarchia meridionale*, Roma-Bari, 1998, pp. 3-135; H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, 1999.

⁹⁴ Pour une synthèse des relations entre Roger II et les papes de l'époque voir R. Elze, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, dans *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 Maggio 1977, Bari, 1979, pp. 27-39.

⁹⁵ La lettre est rapportée par Otto de Freising *Chronicon*, ed. R. Wilman, 1, cap. 28, MGH, SS, 20, pp. 366.

insignes épiscopaux, accordés à l'abbé du monastère de la cour de Saint-Jean des Ermites de Palerme et non à Roger II⁹⁶. En outre, dans la politique ecclésiastique du premier roi normand, il n'y a aucune différence entre la Sicile et l'Italie du Sud⁹⁷, et il n'existe aucun document dans lequel il se réfère au privilège de 1098⁹⁸.

L'accord le plus important entre la papauté et les Normands concernant la réglementation des affaires ecclésiastiques sur l'île fut conclu en 1156 à Bénévent entre le roi Guillaume Ier (successeur de Roger II) et le pape Adrien IV⁹⁹. Le traité couvrait quatre domaines - légations, appels, conseils locaux et élections épiscopales - et accordait au roi normand des pouvoirs considérables pour intervenir sur l'église :

« [...] In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat, et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, magnificentia nostra nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona, remoto malo ingenio, retinebit quas providerit retinendas. Cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, quae habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione et

⁹⁶ J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p.117; G. A. Loud, *Royal control*, cit., p.149. Pour les insignes de pouvoir adoptés par Roger II voir R. Elze, *Le insegne del potere*, dans G. Musca-V. Sivo (éd.), *Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Bari, 1993, p. 120; H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra oriente e occidente*, 1999, p. 161.

⁹⁷ F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, p.109, III, p.618; J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p.133.

⁹⁸ La seule référence se trouve, comme on l'a vu, dans la lettre de Pascal II. Mais à cette époque, Roger II était encore un comte. Une fois qu'il eut obtenu la couronne, les affaires ecclésiastiques ne furent plus réglées par concession papale mais par accord. Par souci d'exhaustivité, il convient de préciser qu'il existe une homélie anglaise du XIIe siècle (MGH, SS, 27, p.33) affirmant que Roger II laissa des évêques à pied en route pour un synode romain. Cet épisode n'est pas une démonstration de l'application de la Légation Apostolique. Sous le règne de Roger II, les relations avec les papes furent souvent assez tendues et cela avait également des conséquences dans les relations avec les évêques de l'île. À propos de cet épisode, voir S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 125-127.

⁹⁹ F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, p. 231.

legatione, quae nisi ad petitionem nostram et haeredum nostrorum ibi non fient [...] »¹⁰⁰.

Les légations restaient libres en Italie du Sud, tandis qu'en Sicile les légats ne pouvaient être envoyés qu'à la demande du roi. Une nouvelle faculté fut ajoutée en matière judiciaire: les appels au Saint-Siège restaient libres en Italie du Sud, tandis qu'ils étaient interdits en Sicile. Dans l'accord, seules deux des facultés déjà accordées par Urbain II furent réitérées: pas d'envoi de légats en Sicile sans la demande du roi (alors que dans le reste de l'Italie méridionale, l'envoi de légats se maintenait libre) et le pouvoir d'empêcher les membres du clergé convoqués pour un synode à Rome de quitter l'île. En revanche, une nouvelle et importante prérogative fut affirmée : l'exclusion de l'appel à Rome pour les affaires ecclésiastiques survenant en Sicile. Enfin, le texte du Concordat n'accordait au roi aucun titre de légat - le privilège d'Urbain II n'est jamais mentionné.

Le concordat de Bénévent ne fut pas bien accueilli par les contemporains¹⁰¹. Le canoniste Hugh de Pise critiqua les prérogatives du roi de Sicile en 1178. Dans sa « *Summa Super Decretum* », affirma que le roi normand était capable d'exercer des pouvoirs « *iure legationis* »¹⁰². Toutefois, l'intérêt de Hugh ne se portait pas tant sur le

¹⁰⁰ Le texte intégral de l'accord se trouve dans MGH, Const., I, p. 589; cf. D. Clementi, *The relations between the Papacy, the Western Empire and the emergent kingdom of Sicily and South Italy (1050-1156)*, in Boll. dell'Ist. Ita. per il Medio Evo, 39, 1962, p. 192.

¹⁰¹ Dans deux lettres adressées au pape Alexandre III en 1167, Thomas Becket critiquait les autres royaumes européens et citait la Sicile et la Hongrie, affirmant que les lois apostoliques avait été soumises à la barbarie de rois tyranniques, voir T. Becket, *Epistolae*, n.114, *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, vol. 16 (Paris, 1813) p. 300. La critique porte principalement sur les concessions du pape Adrien IV à Guillaume Ier et personne ne fait jamais référence au privilège de 1098. Voir *Oratio advocati Victoris IV in Concilio habita*, MGH, Const, I, pp. 258; Gerhoch of Reichersberg, *De investigatione Antichristi*, 1, 1, c.68, MGH, *Libelli*, 3, p.385; John of Salisbury, *Historia pontificalis*, ed. Chinball, Oxford, 1986, c.32, pp.65.

¹⁰² La *Summa* de Hugh est encore inédite. Pour les références à la question sicilienne, voir G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, dans *Studi in onore di G. Scaduto*, Padova, 1969, p. 19-20.

titre de légat détenu par le souverain ou sur le fondement de ses prérogatives, mais plutôt sur les facultés substantielles exercées. À cet égard, le canoniste faisait remonter les pouvoirs royaux à un « *ius legationis* » assez vague, sans toutefois faire référence au texte de la concession d'Urbain II. Il faut considérer que Hugh écrivait quelques décennies après, la stipulation du concordat de Bénévent dont le roi normand tirait des pouvoirs étendus sur l'église locale. Il est donc probable que les déclarations du canoniste se référaient au concordat plus récent plutôt qu'au privilège d'Urbain, qui datait de presque un siècle¹⁰³.

Les prérogatives énoncées dans le Concordat de Bénévent furent ensuite reconfirmées pour Guillaume II en 1188 par Clément III:

« *Wilhelmi II regis Iuramentum. Ego W. Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue ab hac hora et deinceps ero fidelis beato Petro et sancte Romane ecclesie et tibi domino meo pape Clementi, salvo hoc quod scripsistis et concessistis nobis in privilegio vestro. In consilio aut facto aut consensu, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod michi credideris et contradixeris ne illud manifestem, alicui non pandam ad tuum dampnum me sciente. Et bona fide adiuvabo te honorifice papatum Romanum terramque sancti Petri tenere. Et si tu vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalinalibus sancte Romane ecclesie, adiuvabo ut papa eligatus et ordinetur ad honorem sancti Petri. Hec omnia suprascripta observabo sancte Romane ecclesie et tibi recta fide. Et fidelitatem observabo tuis successoribus canonice intrantibus et had honorem sancti Petri ordinatis, qui michi et heredibus meis, si in me non remanserit, firmaverint quod a vobis michi concessum est in privilegio vestro salva*

¹⁰³ Les légats pontificaux n'avaient pas l'exclusivité des fonctions qu'ils exerçaient. Étant une émanation directe du pape, leurs pouvoirs administratifs furent vastes et couvraient un large éventail de questions, voir R.C. Figueira, *Legatus apostolicæ sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law*, *Studi medievali* 27 (1986), pp. 527–574; Id., *Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority*, dans S. Chodorow – J. R. Sweeney (éd.), *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages: Festschrift for Brian Tierney*, New York, 1989, pp. 191–211.

concordia que inter papa Adrianum bone memorie et dominum regem W. patrem nostrum felicis recordationis facta fuit et hinc inde scripto firmata. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia »¹⁰⁴.

Les papes essayèrent toujours de réaffirmer leur contrôle sur l'église locale au détriment des prérogatives royales. Le concordat de Gravina, en 1192, conclu entre Tancrède des Pouilles et Célestin III, constitue une percée dans cette direction, dans une phase politique turbulente où, à la suite de la mort de Guillaume II sans héritier, Tancrède et Constance d'Hauteville (fille de Roger II et épouse d'Henri VI de Souabe, empereur du Saint-Empire romain germanique) revendiquaient tous deux des droits de succession au *Regnum Siciliae*¹⁰⁵.

Le Concordat de Gravina révisa complètement le Concordat de Bénévent :

“[...] continens pacta et conventiones, concordata inter regem ipsum et ecclesiam Romanam, mediantibus cardinalibus missis ad regem et certis aliis tractatoribus deputatis per regem, super appellationibus libere faciendis in toto regno ad ecclesiam Romanam, de legationibus libere habendis in Apulia et Calabria et terris affinibus illis dicti regni, de legatis mittendis in siciliam de quinquennio in quinquennium, si velit dominus papa, de electionibus in toto regno libere faciendis, ita quod facta electio praesentetur regi, cui rex praestabit assensum, nisi electus esset de proditoribus vel notis inimicis, et tales dictus Papa ad regis instantiam reprobabit. Celebrationes etiam conciliorum fient in quacunque civitate Apuliae et Calabriae et aliarum terrarum affinium. De translationibus etiam et de consecrationibus ac visitationibus libere faciendis; et de multis aliis capitulis ibidem contentis. Et etiam de concessione regni Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae et Marsiae cum pluribus locis aliis nominatis, quae praedecessores dicti regis, homines ecclesiae Romanae jure tenuerunt;

¹⁰⁴ Pour le texte voir MGH, *Const.*, p. 592, n. 415.

¹⁰⁵ T. Kölzer, *Regno di Sicilia e Impero alla fine del sec. XII*, dans *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, 2, 1989, pp. 646-665; P. Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189 al 1198*, dans *Ecclesia in hoc mundo posita. Studi di storia e di storiografia medievale*, Milano, 1993 pp.173-200.

et de juramento fidelitatis praestito et hominio ligio facto Romanae ecclesiae per regem praedictum et de censu annuo sexcentorum schifatorum pro Apulia et Capua et quadringentorum pro Marsia, per regem et heredes suos solvendo »¹⁰⁶.

Grâce à cet accord, l'interdiction de faire appel à Rome pour les litiges survenant en Sicile fut supprimée et des légations purent également être envoyées sur l'île tous les cinq ans, à la discrétion du pape¹⁰⁷. Les avantages obtenus par la papauté furent annulés par la mort prématurée de Tancrède (1194)¹⁰⁸.

Le nouveau roi de Sicile, l'empereur Henri VI, refusa de prêter serment de vassalité au pape, mais son règne fut de courte durée¹⁰⁹. Constance, veuve d'Henri VI et régente du royaume¹¹⁰, conclut un accord avec le pape Innocent III en 1198, dans lequel le contenu du traité de Gravina fut confirmé¹¹¹. En application du droit féodal, Innocent III obtint la reconnaissance de la vassalité, confirma l'investiture du royaume sous les conditions imposées à Tancrède par Célestin III, tandis que Constance renonça à de nombreuses prérogatives sanctionnées dans le concordat de Bénévent¹¹².

¹⁰⁶ MGH, *Const.* 1, p. 593.

¹⁰⁷ Les élections des évêques furent rendues également libres, le roi n'ayant un droit de veto que si le choix se portait sur des traîtres ou des ennemis connus du royaume. Les transferts, les consécrationes et les visites des évêques furent également libres.

¹⁰⁸ H. Houben, *La elezione di Tancredi di Lecce a re di Sicilia: basi giuridiche e circostanze politiche*, dans H.Houben – B.Vetere (éd.), *Tancredi: conte di Lecce e re di Sicilia*, Atti del convegno internazionale di studio, Lecce 19-21 febbraio 1998, (Galatina, 2004), pp. 45-64.

¹⁰⁹ Henri VI fut roi de Sicile du 25 décembre 1194 au 28 septembre 1197, voir H. Enzensberger, *Enrico VI e Celestino III*, Nicolaus. Studi storici, vol. 10, 1 (1999) p. 17-35; P. Csendes, *I consiglieri di Enrico VI e i negoziati tra Impero e Papato*, dans *Il Lazio meridionale tra papato e impero*, Atti del convegno internazionale, Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986, éd. L. Lattari (Roma, 1991), p. 129-137.

¹¹⁰ Son fils Frédéric II (1194-1250) était encore mineur.

¹¹¹ Huillard - Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, I, 2, Paris, 1953, p. 199.

¹¹² A.N. De Robertis, *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*, Archivio Storico Pugliese, XXXI, n. I-IV, 1978, pp. 67-76, Voir aussi M.Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, dans *Potere, società e*

Il convient de noter que Constance fit toujours appel aux prérogatives contenues dans le concordat de Bénévent et sans jamais faire référence au privilège de 1098. Cependant, à la suite de ces renonciations, tout régime spécial pour la Sicile sur la question des légations cessa.

popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210), Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, 1983, pp. 75-108.

VII. Quelques considérations sur la frontière entre le pouvoir spirituel et temporel dans la Sicile normande

Les études traitant des relations entre les Normands, la papauté et l'Église locale ont toujours été monopolisées par le privilège d'Urbain II. Tout acte de politique ecclésiastique des rois normands a presque toujours été rattaché à cette concession¹¹³.

La question est d'autant plus importante que le privilège, à partir du XVI^e siècle, fut instrumentalisé politiquement, modifiant ses contours, ses objectifs et sa portée. En 1508, le roi de Sicile Ferdinand le Catholique confia à Giovan Luca Barberi (?-1523), officier fiscal du Tribunal du Patrimoine Royal, la tâche de vérifier l'état des *regalia* du royaume afin de les réclamer s'ils avaient été usurpés¹¹⁴.

Ce faisant, Barberi redécouvrit le privilège de la légation apostolique d'Urbain II. Il inclut le texte dans sa collection appelé « Capibevi »¹¹⁵ et formula une interprétation que l'on peut qualifier de créative. Selon l'auteur, en effet, avec la bulle "Quia propter prudentiam tuam", Urbain II avait nommé Roger et tous ses héritiers légats pontificaux de manière perpétuelle et irrévocable pour les siècles à venir. Une série de facultés étaient également attachées au privilège relative ? à l'organisation ecclésiastique de l'île, au contrôle de l'église locale et à l'administration de la justice.

Tout cela, comme nous l'avons vu, ne correspondait pas du tout au contenu du privilège mais cette opération légitima une très forte ingérence du roi dans les affaires

¹¹³ S. Fodale, *Comes et legatus*, cit., pp. 57-61.

¹¹⁴ F. Nobile, *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo: studio biografico-critico* (Palermo, 1892); E.M. Fardella, *J. Luca de Barberiis Liber de secretiis*, Giuffrè, 1966. Pour l'enquête de Barberi, voir A. Silvestri, *La Real Cancelleria siciliana nel tardo medioevo e l'inquisitio di Giovan Luca Barberi (secoli XIV-XVI)*, *Reti Medievali Rivista*, 17, n. 2 (2016) pp. 440-444.

¹¹⁵ *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, ed. G. Silvestri (Palermo, 1985)

ecclésiastiques de l'île¹¹⁶. La concession fut ensuite exploitée par les souverains de l'époque moderne : ils se considèrent, par droit de succession, comme les héritiers de Roger Ier et s'attribuèrent le titre de légats pontificaux avec les facultés qui en découlaient tant dans la sphère temporelle que spirituelle. Les prérogatives revendiquées par les rois et l'opposition exprimée par la papauté suscitérent l'intérêt de nombreux savants qui formèrent deux factions opposées : d'une part, les défenseurs du privilège et des prérogatives sacrées du souverain et, d'autre part, les adversaires de la concession qui, à l'appui des pouvoirs exclusifs du Saint-Siège, contestèrent l'authenticité, la validité, la portée et l'efficacité du privilège¹¹⁷.

Ce débat, qui dura jusqu'à l'unification de l'Italie (où le privilège fut définitivement aboli)¹¹⁸, empêcha une analyse objective de la portée et du contenu de la concession et négligea une reconstruction plus précise des événements historiques. Le résultat fut celui de qualifier toute forme d'ingérence royale dans les affaires ecclésiastiques de l'île comme un acte d'exécution de la légation apostolique. Autrement dit, l'interprétation créative dont ce privilège a fait l'objet à l'époque moderne conduit à considérer les rois du *Regnum Siciliae* en tant que légats apostoliques. Cette thèse n'est certainement pas acceptable pour la période normande, sinon on tomberait dans l'erreur d'attribuer rétroactivement le statut de légat papal aux rois normands sur la base des abus dont le privilège a fait l'objet six siècles après son octroi. Il a donc été nécessaire de remonter aux origines médiévales du privilège pour tenter d'en tirer une interprétation aussi proche que possible de la situation historico-juridique de l'époque.

Il convient de noter que tous les accords cités - le concordat de Bénévent en 1156 ; la reconfirmation à Guillaume II en 1188 ; le concordat de Gravina en 1192 ; les accords entre Constance et Innocent III - ne mentionnent jamais le privilège de la Légation Apostolique accordé par Urbain II en 1098. Il est alors possible d'affirmer que les

¹¹⁶ G. Catalano, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Annali dell'Accademia di scienze lettere ed Arti di Palermo, s. 4, 14, 2 IV, XIV, Palermo, 1954-55, pp. 5-14.

¹¹⁷ Pour le débat, voir S. Fodale, *Comes et legatus Siciliae*, cit. pp. 5-61 et M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. Ponere falcem in alienam messem*, Napoli, 2012.

¹¹⁸ Il fut aboli par l'article 15 de la loi du 13 mai 1871 (« legge delle guarentigie »).

prérogatives indéniables que les souverains normands exercèrent sur l'église locale ne se fondèrent pas sur le privilège de 1098 mais sur les accords conclus avec la papauté. Les coutumes normandes qu'ils importèrent de la patrie¹¹⁹ et probablement les influences byzantines liées au travail des fonctionnaires d'Orient à la cour normande contribuèrent également à ce contrôle royal sur l'église¹²⁰.

La Légation Apostolique fut accordée uniquement aux comtes normands Roger I et Roger II, puis passée et mise de côté par de nombreux accords ultérieurs. Ces accords nièrent toute continuité dans l'usage du privilège, qui n'a été effectif que pendant quelques décennies.

Une dernière remarque avant de conclure : les sources montrent également que Roger Ier et ses successeurs n'exercèrent pas de pouvoirs spirituels sur l'église de Sicile. Les normands, intervenant dans la réglementation des affaires ecclésiastiques de l'île, ne se mêlèrent jamais des vérités de la foi. Il est donc nécessaire de préciser la signification des termes « pouvoir spirituel » et « pouvoir temporel »¹²¹ en relation avec la Légation Apostolique.

Outre le fait que les frontières entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel demeurèrent incertaines et très fluides tout au long du Moyen Âge, la question de la Légation Apostolique de Sicile semble être un problème entièrement temporel. La préoccupation des normands pour l'église locale fut le résultat de besoins gouvernementaux qui n'entraînaient aucun « empiètement » sur le domaine spirituel. En d'autres termes, le contrôle des normands sur l'église locale fut un contrôle administratif, fonctionnel à l'organisation du comté puis, à partir de 1130, du royaume.

¹¹⁹ G. Zito, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec.XI*, dans P. Dalena - C.Urso (éd.), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, 2016, pp. 197-203. Sur les institutions du duché de Normandie, C.H. Haskins, *Norman Institutions*, New York, 1981.

¹²⁰ V. v. Falkenhausen, *I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico*, dans *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, Roma, 2009, pp.101-123.

¹²¹ Pour un aperçu du sujet voir G. Tabacco, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, L. Gaffuri, Firenze, 2010.

D'une part, les Normands gouvernaient la Sicile dans toutes ses composantes séculières et ecclésiastiques, d'autre part, le pape, en tant que seigneur féodal de l'île, prétendait exercer un contrôle tant sur l'attribution du pouvoir gouvernemental sur la Sicile (considérant les Normands comme ses vassaux) que sur l'administration de l'église locale. Qui et comment pouvait régler cette interprétation différente de la structure « constitutionnelle » du *Regnum* par rapport au contrôle de l'appareil ecclésiastique, élément fondamental tant pour la couronne que pour la papauté ? Le seul moyen était les accords et les concessions réciproques¹²². C'est dans cet ordre de considérations qu'il faut lire les relations entre l'Église de Rome et les rois normands¹²³.

La frontière entre les deux sphères « temporelle » et « spirituelle » dans la Sicile normande doit alors être reconsidérée et doit plutôt être placée dans une différence juridique de compétences : dans le cadre du gouvernement général de l'île, qui présupposait la relation de vassalité entre les seigneurs normands et la papauté, il y avait la prétention des Normands à contrôler l'église locale (comprise comme une composante administrative) et, sur cette composante ecclésiastique, le pape revendiquait également son autorité en vertu de sa primauté (et pas seulement en tant que seigneur féodal)¹²⁴.

La question de la légation apostolique doit donc être placée dans le cadre de la délimitation de la sphère de compétence juridique entre les normands et la papauté. L'adoption de ce point de vue est nécessaire pour ramener la légation apostolique dans son contexte originel, en évitant les interprétations forcées et « extensives » qui dépassent la portée historique et juridique réelle du privilège accordé en 1098.

¹²² R. Elze, *Ruggero II*, cit., p. 37.

¹²³ Pour les questions féodales liées aux relations entre les Normands et la papauté, voir J. Deér, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten (1053-1212)*, Göttingen, 1969.

¹²⁴ Les légats étaient l'un des instruments par lesquels les papes cherchaient à affirmer leur suprématie sur la chrétienté, P. Blet, *Histoire*, cit., p. 1.

**Il legato pontificio tra norma, dottrina e prassi (sec. V-XII):
il caso della Sicilia e la questione dell'Apostolica Legazia**

PREMESSA

Il presente studio si propone di esaminare, da un punto di vista storico-giuridico, il concorso di competenze tra papato e governo secolare nell'amministrazione della chiesa di Sicilia durante i secoli medievali (V-XII): in che modo, cioè, fu governata la chiesa dell'isola e come fu delimitato l'ambito di competenze tra i pontefici e i governi che si avvicendarono alla guida della Sicilia. Costituisce oggetto della prima parte l'analisi della natura e dei poteri degli agenti che i pontefici inviarono sull'isola durante i secoli altomedievali (VI-VIII) con il compito di occuparsi degli affari ecclesiastici locali. Si proporrà una prima (e, in parte, ancora lacunosa) ricognizione di queste figure cercando di mettere in luce le loro specificità rispetto allo schema generale dei poteri e delle funzioni dei rappresentanti pontifici tracciato dalla storiografia. Tramite questa operazione sarà anche possibile descrivere in che modo i pontefici esercitarono il loro controllo sugli affari ecclesiastici della chiesa locale e sul clero isolano nel corso di quei secoli. L'analisi sarà condotta per lo più sulle epistole papali contenenti le istruzioni impartite agli inviati. Non è invece possibile condurre alcuno studio sugli agenti papali in Sicilia nei sec. VIII-XI, semplicemente perché queste figure cessarono di operare sull'isola. Lo scisma iconoclasta che sottrasse la Sicilia alla giurisdizione del vescovo di Roma ponendola sotto l'autorità del Patriarca di Costantinopoli (732-733) e il lungo governo musulmano (827-1091), impedirono di fatto qualsiasi intervento del pontefice e ridussero sensibilmente la presenza cristiana sul territorio. Solo sporadici furono pertanto gli interventi dei pontefici in quei secoli.

La situazione muta con l'avvento dei normanni. Dopo aver sottratto il governo della Sicilia ai musulmani (tra il 1061 e il 1091) i nuovi signori latinizzarono il territorio fondando diocesi e installando vescovi e abati. La seconda parte del lavoro si concentrerà pertanto sull'analisi dei profili giuridici relativi alla delimitazione delle competenze di governo sulla chiesa locale tra pontefici e sovrani normanni nell'XI e XII secolo. Si vedrà infatti che per tutta la durata del loro regno i nuovi governanti esercitarono pregnanti poteri amministrativi sulla chiesa locale. Le relazioni tra normanni e papato si fondarono, giuridicamente, su una serie di concessioni e di accordi reciproci che presero avvio con il rilascio di un privilegio che storicamente è stato denominato Apostolica Legazia di Sicilia (1098) e che ha rappresentato indubbiamente l'istituto giuridico del diritto ecclesiastico siculo che più di ogni altro è stato oggetto di studio. Il privilegio regolamentava la presenza dei legati papali sull'isola, subordinando il loro ingresso sul territorio ad un previo consenso comitale.

Si avrà modo di soffermarsi ampiamente sulla mole di lavori esistenti sull'argomento, sulla secolare attenzione prestata al privilegio e sulle decine di tesi interpretative che sono state avanzate da giuristi e storici a partire soprattutto dal XVI secolo. Qui basti accennare preliminarmente al fatto che l'imponente produzione dottrinarie e storiografica sulla legazia era già stata evidenziata un secolo fa dallo storico francese Edouard Jordan, il quale, nel 1923, osservava che "tous les arguments, à coup sûr, ou presque tous, ont été présentés, et toutes les opinions soutenues; on ne peut se flatter de dire du nouveau, mais seulement de choisir et de motiver son choix"¹²⁵. In realtà, anche se l'intera vicenda della legazia sembra essere stata indagata e ricostruita in ogni suo aspetto, l'argomento si presta ancora ad ulteriori precisazioni e a nuovi spunti di riflessione. L'obiettivo di questo lavoro è infatti quello di confutare la tesi secondo la quale, con la concessione del 1098, il primo conte normanno Ruggero I avrebbe ottenuto la pienezza dei poteri di governo sulla chiesa locale nonché il titolo di legato (cioè di vicario del Papa per gli affari ecclesiastici dell'isola) trasmissibile in modo ereditario e perpetuo a tutti i suoi successori nei secoli a venire. Dalle fonti prese in esame emergerà invece che il rapporto tra normanni e papato fu improntato su ben altre basi giuridiche e difficilmente si esaurì nella bolla del 1098. La concessione non rappresentò l'unico titolo su cui poggiarono le relazioni tra normanni e papato. Per tutta l'epoca normanna intercorsero infatti numerosi accordi tra le due parti. Siffatti accordi, di volta in volta, andarono a regolamentare, specificare e delimitare le reciproche competenze in ordine all'amministrazione degli affari ecclesiastici dell'isola, superando ampiamente quanto originariamente contenuto nel privilegio di Urbano II e negando una qualsivoglia continuità nell'uso del privilegio legatizio¹²⁶.

Tuttavia, ancora oggi, continua ad essere riproposta la tesi secondo cui i sovrani normanni di Sicilia furono nominati legati papali. La spiegazione della sopravvivenza di questa tesi, che non fa altro che riproporre un "vietto luogo comune"¹²⁷, deve essere cercata non in epoca medievale ma in età moderna, quando, come si vedrà, il privilegio della legazia fu

¹²⁵ E. Jordan, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la legation sicilienne*, Moyen Age, XXXIV, 1923, p.57.

¹²⁶ Sull'esame di questi trattati si veda *infra*, cap. VIII-IX-X.

¹²⁷ Così lo definì nel 1970 S.Fodale, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970, p.139.

sottoposto ad un processo di strumentalizzazione politica e di distorsione interpretativa che ne stravolse i contorni e i fini originari, estendendo a dismisura la portata del suo contenuto. Le questioni più rilevanti alle quali si proverà a dare risposta saranno pertanto le seguenti: posto che fu innegabile che i sovrani normanni esercitarono uno stretto controllo sulla chiesa locale, tali poteri appartennero al sovrano *iure proprio* o furono frutto di una delega papale? In altre parole, Ruggero I e tutti i suoi successori agirono sulla chiesa locale in qualità di legati apostolici in virtù del privilegio dell'Apostolica Legazia? E se così fu, esercitarono il loro potere indiscriminatamente tanto nella sfera temporale che in quella spirituale?

Studiando le pratiche consuetudinarie normanne, la documentazione giuridica superstita, le epistole e le bolle papali nonché la dottrina del diritto canonico medievale, sembra in realtà possibile tracciare una linea di separazione tra la sfera di competenza del potere secolare e quella del potere spirituale. Soprattutto, sembra possibile delimitare i poteri di governo esercitati dai re di Sicilia sulla chiesa locale, dimostrando che essi non agirono in qualità di legati papali e che il privilegio della Legazia Apostolica ebbe un'efficacia limitata solo a pochi decenni.

Un tale lavoro di "disvelamento" dei caratteri originari del privilegio medievale apre però un'altra questione: se i re normanni non furono legati papali, in che modo occorre inquadrare la relazione "trilaterale" tra Papato, signori normanni e chiesa locale?¹²⁸

Questa problematica deve allora essere inserita all'interno della più ampia cornice rappresentata dalla vivace dialettica che animò le relazioni tra i regni medievali e il papato. In particolare, occorre indagare se emerse o meno un "conflitto di giurisdizione" tra le parti¹²⁹. Soltanto in questo modo si può comprendere se l'innegabile controllo esercitato sulla chiesa locale da parte dei sovrani normanni fu veramente fondato su una delega papale (cioè sull'Apostolica Legazia) o se altri titoli si posero a fondamento della politica ecclesiastica normanna. Occorre cioè capire se, nel momento in cui, ultimata la conquista della Sicilia e strappata l'isola ai musulmani, l'atteggiamento di Ruggero I, che intraprese

¹²⁸ Per la posizione dei prelati siciliani all'interno del complesso rapporto con il governo normanno e il papato si veda V.R. Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanno-sveva*, tesi dottorale, Palermo-EHESS, pp. 305-324.

¹²⁹ P. Delogu, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna* (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 51-104.

la cristianizzazione del territorio fondando vescovati e installando vescovi, limitando la giurisdizione del pontefice sulla chiesa locale e impedendo la nomina e l'invio di legati apostolici nel territorio della Contea di Sicilia, debba essere inquadrato nella cornice di una spregiudicata politica normanna mirante ad affrancarsi dal Papato (e dal duca di Puglia di cui Ruggero era formalmente vassallo)¹³⁰ o se si trattò, al contrario, di atti compiuti su *mandato* pontificio (mandato che, si badi bene, non deve essere necessariamente identificato con la Legazia Apostolica).

Il rapporto tra normanni e chiesa locale presenta dunque indubbi profili di complessità. Accostandosi al caso siciliano, non sfugge, peraltro, il collegamento immediato con il tradizionale controllo sull'apparato ecclesiastico che fu tipico del mondo bizantino né, d'altro canto, può trascurarsi che la Sicilia, per tutta l'età medievale, rappresentò la più importante zona di confine tra il mondo latino e quello orientale. Se pure ci furono influenze da quel versante, queste non riescono, tuttavia, ad imporsi sulle ancora più evidenti somiglianze con usi e prassi della regione di Normandia da cui provenivano i conquistatori, né sulle incontrovertibili affinità con le consuetudini seguite nell'Inghilterra normanna del tempo. Si tratta di vicende che agevolmente possono essere accostate al caso siciliano così come i comuni modi di intendere la relazione tra sovrani, clero autoctono e pontefice¹³¹.

Quasi obbligata, almeno a partire dall'epoca di Ruggero II, si presenta poi la lettura del rapporto dialettico tra Re e Papi tramite gli schemi tracciati da quella parte della storiografia giuridica che ha rivolto la sua attenzione allo sviluppo del diritto pubblico medievale e alla progressiva autonomia (poi indipendenza) dei regni europei dall'Impero e dal Papato¹³².

¹³⁰ F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, Picard, 1907, vol. I, pp. 156-172.

¹³¹ F.W. Maitland, *Canon Law in England: III. William of Drogheda and the Universal Ordinary Author(s)*, *English Historical Review*, Vol. 12, N. 48, Oxford University Press, 1897, pp. 625-658.

¹³² Una riflessione che si è storiograficamente appuntata sullo studio e sull'analisi della nota formula "rex in regno suo superiorem non recognoscet" di cui molti hanno rintracciato l'origine nel *Regnum Siciliae*, si vedano sull'argomento F. Ercole, *Sulla origine francese e le vicende in Italia della formula: "rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo..."*, in *Archivio Storico Italiano*, Vol. 89, Serie 7, Vol. 16, n. 4, 340, Leo S. Olschki ed., 1931, pp. 197-238; S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna di stato*, Milano, 1951; F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, in *Studi di diritto comune pubblico*, 1957; R. Feesnta, *Jean de Blanot et la formule "Rex Franciae in regno suo princeps est"*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 Tomes, Sirey, Paris 1965, t. II, p. 885-895; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*,

Questo angolo visuale permette di comprendere che lo sviluppo della potestà regia normanna non fu favorito e non si sviluppò all'interno dell'esercizio di presunte prerogative legatizie. In altre parole, quel che si cercherà di sostenere con il presente lavoro, è che l'affermazione del potere regio sui poteri locali (feudalità e clero) e il tentativo di affrancamento dai poteri superiori (Papato e Impero) che si scorge nell'azione politica normanna, prescindono dal privilegio del 1098 e furono invece legate alla più ampia e dinamica situazione politica europea del tempo.

Chiarire quali furono i contorni giuridici della subordinazione dei normanni al Papato e in che modo la relazione tra potestà secolare e spirituale fu portata in equilibrio in un'epoca in cui appariva ormai superata la concezione del regale *sacerdotium* di matrice carolingio-ottoniana è quindi fondamentale per delimitare i confini del privilegio legatizio e liberare finalmente il "diritto pubblico" normanno dalle catene che hanno legato, quasi indissolubilmente, le potestà regie alle presunte prerogative legatizie¹³³.

Bulzoni, 1966; Id., *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 43, coll. 205-224; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1997, pp. 518-523. Si veda anche W. Ullmann, *The Development of the Mediaeval Idea of Sovereignty*, *English Historical Review*, t. LXIV, 1949, pp. 1-33. Più recentemente D. Quagliani, *La sovranità*, Laterza, 2003 e M. Cerrito, *Ius facit populum. Sul rapporto tra diritto e popolo nel Medioevo rileggendo Walter Ullmann*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 29, 2018, pp. 287-301.

¹³³ Il modello del sacerdozio regale continuava tuttavia a riecheggiare in certi scritti di area normanna attribuiti all'Anonimo Normanno e nei quali veniva configurata una relazione tra potestà secolare e spirituale che sembrò, in buona parte, fare da modello alle relazioni instaurate nelle due isole di Sicilia e di Gran Bretagna lungo il corso dei sec. XI-XII tra sovrani e papato. Gli scritti proclamavano, in sostanza, una supremazia del "Regnum" sul "Sacerdotium". Sull'Anonimo Normanno cfr. K. Pellens, *The tracts of the Norman Anonymous: C.C.C.C. MS. 415*, in *Transactions of the Cambridge Bibliographical Society*, Cambridge Bibliographical Society, Vol. 4, No. 2, 1965, pp. 155-165; K. M. Woody, *Marginalia on the Norman Anonymus*, in *Harvard Theological Review*, 66, 2, 1973, pp. 273-288; D. S. Spear, *William Bona Anima, Abbot of St. Stephen's of Caen, 1070-79*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 1, 1989, pp. 51-60; Id., *The School of Caen Revisited*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 4, 1992, pp. 97-108. Si veda inoltre G.M. Cantarella, *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, in Id., *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture. Medioevo*, Europa, S.l., 1985, pp. 7-63; F. P. Terlizzi., *La regalità sacra nel Medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (sec. XI-XII)*, Spoleto, 2007, p. 180; J.R. Ginther, *Between Plena Caritas and Plenitudo Legis: The Ecclesiology of the Norman Anonymous*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 22, 2010, pp. 141-162. Per

Bisogna sottolineare, inoltre, che questo modo di concepire l'assetto di governo dell'isola è stato fortemente influenzato anche dall'atteggiamento piuttosto "localistico" che ha caratterizzato la storiografia sull'argomento, la quale ha spesso avuto la tendenza a considerare la concessione del 1098 una sorta di *unicum* nella cristianità occidentale.

Si vedrà come in realtà non fu così. Se da un lato non può trascurarsi che il lavoro sulle fonti a disposizione si presti ad interpretazioni tutt'altro che univoche, dall'altro lato, proprio per tale motivo, lo sforzo interpretativo deve tendere ad un orizzonte più ampio. Da questo punto di vista, occorre allora compiere un ulteriore rilievo. Fino ad ora, infatti, nessuno ha messo in relazione il privilegio legatizio con il processo di sviluppo del sistema di rappresentanza papale medievale, il quale ricevette nuovo e vigoroso impulso a partire dai pontificati di Leone IX, Alessandro II, Gregorio VII e Urbano II: tutti pontefici con i quali i normanni ebbero relazioni strettissime¹³⁴.

Come detto, già a partire dall'età tardo antica gli agenti papali erano diventati i principali strumenti di governo dei pontefici (e l'isola fu un territorio enormemente interessato da questa azione) ma a partire dall'anno mille i poteri amministrativi e giurisdizionali dei legati papali subirono un'importante specializzazione in senso tecnico-giuridico. Non si afferma nulla di nuovo dicendo che a partire dall'XI secolo questi soggetti dominarono la scena europea con la loro costante presenza. L'indagine sull'attività svolta da questi agenti papali nel periodo del pieno medioevo rappresenta dunque un'indispensabile lente attraverso la quale indagare la crescita e il potere della chiesa di Roma nonché il

l'accostamento dei normanni di Sicilia alle tesi dell'Anonimo Normanno si veda G. Zito, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, in P. Dalena, C. Urso (a c. di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2016.

¹³⁴ Della vasta bibliografia su questo periodo rimangono imprescindibili: A. Fliche, *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, in *Storia della Chiesa*, a c. di A. Fliche, V. Martin, VIII, trad. it., Cinisello Balsamo, 1995 (rist. ed. 1972); F. Kempf, *Il cambiamento interno dell'Occidente cristiano durante la riforma gregoriana*, in *Il primo Medioevo: Progressivo distacco da Bisanzio - L'epoca carolingia - Gli Ottoni e la riforma gregoriana (VIII-XII sec.)*, *Storia della Chiesa*, dir. da H. Jedin, IV, trad. it., Milano 1978, pp. 549-610. Si veda anche O. Capitani, *Esiste un'età gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 1, 1965, pp. 454-481, ora in Id., *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, pp. 11-48.

fondamento della legittimità papale nella sua opera di centralizzazione del governo della cristianità.

Gli agenti papali, chiamati genericamente legati¹³⁵, contribuirono a specializzare e ad articolare il sistema di amministrazione romano, implementando le strutture ecclesiastiche già esistenti ed adattandole alle esigenze di una cristianità in espansione.

La Sicilia non fu estranea a questo processo. Tuttavia, pur provenendo da una lunga tradizione di agenti papali che avevano operato sul territorio sin dal tardo antico, i normanni furono restii ad accettare che inviati papali operassero sul loro territorio. Per tale motivo, si fu costretti a ricorrere a soluzioni di compromesso¹³⁶.

Ora, questo complesso e articolato sistema amministrativo e giurisdizionale in cui furono inseriti i legati, il suo fondamento giuridico, unitamente ai principi che regolavano la materia, sono stati trascurati da coloro che hanno studiato la legazia siciliana.

Non è stato infatti compiuto alcun raffronto tra le presunte prerogative attribuite a Ruggero I e i poteri dei legati pontifici attivi in Europa nell’XI-XIII secolo. Le sporadiche considerazioni fatte a tal proposito sono sempre state marginali. Una lettura dell’Apostolica Legazia alla luce dei principi fondanti il sistema di rappresentanza papale medievale porta invece, inevitabilmente, a riconsiderare una serie di tesi e affermazioni che mal si conciliano con la presunta qualifica legatizia di Ruggero I e dei suoi successori: basti solo accennare, per adesso, che il legato, in quanto “alter ego” del Papa fu strumento che si inserì nella crescita della chiesa romana, nello sviluppo del potere e del primato papale, e che questo titolo non fu mai oggetto di concessioni (ereditarie) a signori laici.

A parziale giustificazione del mancato “aggancio” della legazia siciliana al più generale sistema di rappresentanza papale medievale, occorre rilevare che la natura e le funzioni dei legati papali nel basso medioevo presentano non pochi problemi di indagine. Dagli studi intrapresi a partire dall’Ottocento è in linea di massima possibile tracciarne il percorso storico-evolutivo e, per quel che interessa ai fini del presente lavoro, i profili giuridici che hanno portato a strutturare un sistema che vide come protagonisti una foltissima schiera di

¹³⁵ Sull’ambiguità dell’uso del termine legato per indicare, in epoca medievale, qualsiasi tipo di inviato papale si veda *infra*, cap.VI, par. 9.

¹³⁶ L’opposizione ai legati, come si vedrà, fu comune anche ad altri sovrani europei del tempo, si veda *infra*, cap. VII, par. 4.

soggetti non sempre perfettamente classificabili entro rigide categorie¹³⁷. La disciplina normativa sui legati si sviluppò lungo il corso dell'XI secolo e si consolidò nel XIII secolo. Le ricerche hanno per lo più studiato questi agenti partendo dalle funzioni in concreto esercitate durante le loro missioni e si sono concentrate sui poteri loro attribuiti.

Di solito i lavori sui legati sono accompagnati da una ricostruzione del contesto storico nel quale operava l'inviato e dalla descrizione delle relazioni che in quel preciso momento il pontefice intratteneva con il destinatario della missione (sovrano, arcivescovo, clero locale, signori laici)¹³⁸. Il sistema, che fu poi legislativamente regolato tramite decretali papali,

¹³⁷ Una prima classificazione degli agenti papali è stata proposta da R.A. Schmutz, *The foundations of medieval papal representation*, (unpublished doctoral dissertation) University of Southern California, 1966 e Id., *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate*, in *Studia Gratiana*, 15, 1972, pp. 441–463, che distinse, almeno a partire dall'XI-XII secolo, tra inviati papali con poteri di giurisdizione (legati e giudici delegati) e inviati con ruolo di semplici messaggeri (nunzi). Tuttavia, all'interno di queste tipologie erano possibili ulteriori specificazioni in base alle funzioni da essi esercitate. Inoltre, tale classificazione, valida solo per il basso medioevo, non tiene conto della tipologia di agenti altomedievali che invece furono assai diversi nelle funzioni, nello status e anche nella terminologia usata per indicarli dai loro colleghi più tardi. Per la classificazione appena esposta si vedano anche C. I. Kyer, *Legatus and Nuntius as used to denote Papal Envoys*, *Medieval Studies* 40 1978, pp. 473–477; R.C. Figueira, *The classification of medieval papal legates in Liber Extra*, in *Archivum historiae pontificiae*, 21, 1983, pp. 211–228; Id., *The Medieval Papal Legate and his Province: Geographical Limits of Jurisdiction*, *Apollinaris*, 61, 1988, pp. 817–860 (anche in Id. (a c. di) *Plenitude of Power. The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages*, in *Essays in Memory of Robert Louis Benson*, Aldershot-Burlington 2006, Church, Faith and Culture in the Medieval West, pp. 73-105); I.S. Robinson, *The Papacy, 1073-1198. Continuity and Innovation*, Cambridge 1990, pp. 146-178. Sulla classificazione degli agenti papali nell'alto e basso medioevo e per maggiori riferimenti bibliografici si veda *infra* cap. II, par. 1.

¹³⁸ Una panoramica della storiografia sui legati in C. Zey, - M. P. Alberzoni, *Legati e delegati papali (secoli XII-XIII): stato della ricerca e questioni aperte*, in Id., *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 3-27 e anche I. J. Sprey, *Papal legates in english politics 1100-1272*, unpublished dissertation, University of Virginia, 1998 pp. 56-92. Si segnala, comunque, la mancanza una dettagliata rassegna storiografica che ripercorra le linee di sviluppo e i principali assi di ricerca sui legati pontifici che hanno interessato gli studiosi dalla fine del XIX secolo ad oggi.

attirò presto l'attenzione della dottrina di diritto canonico che fin dal XII secolo cominciò ad occuparsene¹³⁹.

Sono numerosissime le questioni che ruotano intorno agli agenti papali e altrettante sono le direzioni che potrebbero prendere le ricerche sull'argomento.

Le questioni sui legati che interrogano la storiografia sono molteplici, oltre all'indagine sulla natura giuridica e sulle funzioni esercitate, altre questioni hanno interessato gli studiosi, in particolare: i problemi terminologici (il termine "legato", nel medioevo, è quasi sempre usato come generico sinonimo di "inviato"), le diverse tipologie di agenti papali rintracciabili nelle fonti medievali, la loro procedura di nomina, le qualità richieste, il

¹³⁹ L'Ostiense, nella sua *Summa*, dedicò una sezione alla materia dei legati (Hostiensis, *Summa Aurea*, ed. Venezia 1579, rist. Torino 1963) ma resta ancora inedito il più importante trattato medievale sui legati apostolici, lo *Speculum Legatorum* del giurista francese Guglielmo Durante, redatto intorno al 1278-79. Una parte dell'opera, con rilevanti modifiche sostanziali, fu inserita dal giurista nella suo ben più noto trattato processuale, lo *Speculum Iudiciale* (G. Durante, *Speculum iudiciale*, ed. Basileae 1574, rist. Scientia Verlag, Aalen 1975, pp. 29-98). Per una prima analisi dei problemi legati allo *Speculum Legatorum* si vedano L. Chevallier, *Observations sur le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, in *Mélanges offerts au professeur Louis Falletti*, Paris, Librairie Dalloz, 1971, pp. 85-98; C.I. Kyer, *The Legation of Cardinal Latinus and William Duranti's "Speculum Legatorum"*, *Bulletin of Medieval Canon Law*, 10, 1980, p. 56-62 e, diffusamente, N.-L. Perret, *Le Speculum legatorum (v. 1278-1279) de Guillaume Durand. Expérience personnelle et réflexion théorique dans la construction d'un discours normatif*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 135. Band, Kanonistische Abteilung 104, 2018, pp. 415-428. Su Guglielmo Durante e il suo *Speculum Iudiciale* cfr. V. Colli, *Lo Speculum Iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed edizione universitaria*, in *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, ed. Vincenzo Colli, Frankfurt am Main, Klostermann, 2002 pp.517-563; B. Pasciuta, *Speculum Iudiciale (A mirror of Procedure) 1271-1276*, ed. pr. 1473 Guilelmus Durantis (Guillaume Durand/Durant; William Durand, the Elder) (1230/1232-1296), in S. Dauchy S., G.Martyn, A. Musson, H.Pihlajamaki and A. Wijffels (a c. di), *The Formation and Trasmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, Studies in the History of Law and Justice 7, Cham, Springer, 2016, pp. 37-40. Sul diritto canonico in materia di legati si vedano, tra i pochissimi studi disposizione, R.C. Figueira, *The Canon Law of Medieval Papal Legation*, PhD dissertation, New York 1980 (Ann Arbor Microfilms, Michigan 1980); Id., *Decretalists, Medieval Papal Legation, and the Roman Law of Offices and Jurisdiction*, in «Res publica litterarum. Studies in the Classical Tradition», 9, 1986, pp. 119-135; Id., *Legatus apostolicae sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law*, *Studi medievali*, 27, 1986, pp. 527-574; C.I. Kyer, *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio, 1243-1378. The chancing pattern of Papal representation*, Phd dissertation, Toronto, 1979.

cambiamento del loro status nel corso del tempo, il progressivo rafforzamento della loro autorità, il modo in cui vennero accolti o respinti dai signori laici e dal clero delle province a cui erano destinati, il rapporto con le “parallele” legazioni secolari¹⁴⁰ e, infine, se essi furono strumento per accrescere il potere della chiesa di Roma o, al contrario, furono la conseguenza di una supremazia già forte e stabile del papato.

La natura e le funzioni dei legati papali nei sec. XI-XII secolo si presentano dunque come uno strumento di confronto indispensabile per tracciare fini e portata dell'intervento normanno sulla chiesa locale e per dimostrare quanto sia lontana dal vero l'affermazione che vuole i sovrani di Sicilia legati apostolici.

Peraltro, se da un lato gli studi sulla Sicilia difettano sia di una disamina degli agenti papali dei primi VIII secoli sia di un confronto tra le presunte prerogative derivanti dall'Apostolica Legazia e i principi del sistema di rappresentanza papale, non è men vero che gli studi che hanno avuto come argomento principale lo sviluppo degli agenti papali nel basso medioevo, solo raramente si sono occupati della questione della presunta qualifica legatizia dei re normanni. Anche in questo caso allora, il presente lavoro, come anticipato, si propone di inserire la situazione dell'isola dei sec. XI-XII nel più ampio sistema di rappresentanza papale che, come si vedrà, ebbe caratteri diversi, più tecnici e specifici, rispetto al precedente sistema altomedievale. L'arco di tempo preso in considerazione dal presente lavoro abbraccia quindi la *vita medievale* del privilegio e l'esposizione seguirà tendenzialmente un criterio cronologico. Il susseguirsi delle vicende politiche rappresenta la base per tracciare un coerente sviluppo delle argomentazioni, ma si tenga presente che l'attenzione sarà specificamente rivolta alle potestà esercitate dai sovrani normanni nell'ambito degli affari ecclesiastici della chiesa locale, di fronte alla pretesa pontificia di controllare e centralizzare il governo della cristianità nonché al modo in cui si cercò di delimitare le reciproche competenze.

¹⁴⁰ Su cui si vedano su tutti D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIIIe-XVIIe siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Nomos, 2017 e J.-M. Moeglin - S. Péquignot, *Diplomatie et « relations internationales » au Moyen Âge (IXe-XVe siècle)*, PUF, 2017.

CAPITOLO I

LEGATI E DELEGATI PAPALI NELLA SICILIA MEDIEVALE: UNA QUESTIONE STORIOGRAFICA

1. Il papato e il controllo della chiesa di Sicilia nell'Alto Medioevo (sec. V-VIII)

Sin dai primi secoli del cristianesimo, dopo che la nuova religione giunse anche in Sicilia, i papi esercitarono la loro influenza e i loro poteri di giurisdizione sull'isola in qualità di patriarchi occidentali, di metropolitani della provincia e di titolari del *Patrimonium Sancti Petri* (cioè di proprietari di tutti quei possedimenti fondiari che la Chiesa di Roma aveva numerosi sul territorio)¹⁴¹. L'autorità dei pontefici si manifestò in varie forme e modi: ad interventi diretti si accompagnarono sovente interventi mediati portati a compimento per mezzo di agenti che i papi inviarono in loco con la funzione di vicari apostolici e di *Rectores Patrimoni* e ai quali furono affidati poteri amministrativi e giurisdizionali¹⁴².

Dalle fonti emerge chiaramente come fin dai sec. V-VI sia possibile rintracciare sull'isola una nutrita schiera di funzionari con il compito di supervisionare la chiesa locale e di amministrare i beni fondiari appartenenti alla chiesa di Roma. L'azione di queste figure fu sempre diretta e seguita dai pontefici attraverso l'invio di istruzioni e comandi. Per citare solo un esempio, il registro di Gregorio Magno, che si avrà modo di esaminare più avanti, testimonia questa cospicua attività condotta dai delegati papali e i frequenti interventi di questo pontefice¹⁴³. Dalle fonti emerge chiaramente che tutti i papi che si succedettero tra il V e l'VIII secolo condussero una politica di controllo sugli affari ecclesiastici siciliani. Benché l'attenzione della storiografia per la Sicilia tardo-antica e bizantina non abbia

¹⁴¹ Per un'introduzione al sistema di governo della chiesa delle origini si vedano W.M. Plöchl, *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054*, vol. 1, Massimo, 1963; J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, San Paolo, Milano, 1994. Per il ruolo delle sedi patriarcali nel primo millennio E. Morini, *I patriarcati nel primo millennio e le loro reciproche relazioni*, in *Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi*, XIII, 2011, pp. 129-170.

¹⁴² Sulla tipologia e sulle loro funzioni si veda *infra*, cap. II, par. 1-6.

¹⁴³ Gregorio Magno, *Registrum Epistolarum*, ed. V. Recchia, Roma, 1996-1999, 4 voll.

mancato di manifestarsi in maniera assai rilevante, bisogna tuttavia constatare l'esistenza di una grave lacuna relativamente allo studio degli agenti papali attivi sull'isola nella prima parte del medioevo¹⁴⁴. Precisamente, è assente uno studio sistematico sugli agenti papali in Sicilia che copra il periodo compreso tra l'Editto di Costantino del 313 e le conseguenze del movimento iconoclasta dell'VIII secolo che sottopose l'isola alla giurisdizione del patriarca di Costantinopoli (732-733) con la conseguente perdita, da parte di Roma, sia del controllo sulla chiesa locale sia dei diritti sui beni afferenti al *Patrimonium Sancti Petri*¹⁴⁵. Negli studi attualmente esistenti, solo incidentalmente si fa riferimento alle singole figure di funzionari inviati dai pontefici. Bisogna in effetti compiere un arduo sforzo di ricerca per trovare riferimenti significativi. Nella storiografia del XIX secolo alcuni passaggi non trascurabili sull'azione dei delegati papali nei primi secoli della cristianità in Sicilia si rintracciano in "Storia del Cristianesimo" di Domenico Gaspare Lancia di Brolo¹⁴⁶, mentre altri cenni, sia pure sommari, sono reperibili negli "Studi sull'Apostolica sicula Legazia" di Vincenzo Crisafulli¹⁴⁷. Il XX secolo è altrettanto parco di studi su questo argomento. Sono da segnalare le ricerche condotte sulla figura di Pascasio, vescovo di Lilibeo che, come si vedrà, fu legato papale presso il Concilio di Calcedonia del 451. Tali studi però non hanno avuto come oggetto principale l'inquadramento della missione del vescovo all'interno del sistema di rappresentanza papale del tempo, quanto piuttosto l'obiettivo di tracciare un profilo prosopografico del vescovo e di individuare le linee del suo pensiero ecclesiologico¹⁴⁸. Cenni sparsi sulla situazione dell'isola sono rintracciabili con riferimento

¹⁴⁴ Una panoramica storiografica sulla storia ecclesiastica di Sicilia in V. Messina, *Linee del dibattito storiografico sul cristianesimo nella Sicilia tardoantica: la "svolta" del Convegno di Caltanissetta del 1985 e oltre*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp.13-87.

¹⁴⁵ Si vedano sul punto P. Lajolo, *L'editto di Bisanzio del 725. Trattamento della Sicilia durante la persecuzione iconoclasta*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 19 (1922-23), pp. 154-166; V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in *Melanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age*, 116, 2004, pp. 557-594.

¹⁴⁶ D.G. Lancia di Brolo, *Storia della Chiesa in Sicilia nei dieci primi secoli del Cristianesimo*, II voll., Palermo, 1880, pp. 190-193, 288-305, 331-334, 366-67, 445-481.

¹⁴⁷ V. Crisafulli, *Studi sull'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, 1850, pp. 19-26.

¹⁴⁸ Si vedano C. Cerami, *Il pensiero cristologico di Pascasio di Lilibeo, Vir probabilis de securiore provincia*, 2012, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità*, Atti del I Convegno di Studi

alla storiografia che si è occupata dell'evoluzione della rappresentanza papale, cioè di come nacque, si sviluppò e si diffuse l'utilizzo degli inviati papali per tutta la cristianità nel corso dei secoli medievali. Si rintracciano quindi diversi riferimenti ai vicari siciliani e ai rettori del patrimonio di S. Pietro operanti in Sicilia nell'opera, ormai divenuta classica, di Pierre Blet "Histoire de la Représentation diplomatique des origines à l'aube du XIX siècle"¹⁴⁹ e nel più recente studio di K. Rennie, "The foundations of Medieval Papal Legation"¹⁵⁰.

Tuttavia, nelle due opere appena citate gli studiosi si prefiggono il compito di fornire una "grande narrativa" dell'evoluzione della rappresentanza papale che copre diversi secoli di storia e molteplici zone geografiche sia in Europa che in Oriente, proponendo una categorizzazione generale delle varie tipologie di agenti papali operanti in quel periodo.

Entrambi gli studiosi applicano quindi all'isola di Sicilia una distinzione solo teorica e generale, che vede nettamente separate le funzioni dei *Rectores* del *Patrimonium Sancti Petri* da quelle dei Vicari Apostolici: i primi avrebbero avuto solo il compito di amministrare i possedimenti della chiesa di Roma, i secondi la funzione di sorvegliare, controllare e amministrare la chiesa e il clero locale.

Questa impostazione non permette di cogliere le particolarità della situazione siciliana. La differenza delineata a livello teorico tra le due classi di agenti non è perfettamente corrispondente alla situazione dell'isola dove la separazione di ruoli e figure non fu mai così netta e dove uno dei caratteri originali che emerge dalle fonti è proprio il cumulo di funzioni: una stessa persona ricoprì di frequente sia il ruolo di Vicario che quello di Rettore. Per questi motivi, appare necessario proporre uno studio che inquadri in maniera sistematica la natura e le funzioni dei delegati che operarono sull'isola nei sec. IV-VIII, non solo per eliminare queste incertezze di carattere teorico ma anche per colmare una

(Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 193-206; F. Rizzo, *Il latinus Pascasino inviato a Calcedonia, ossia il ribaltamento di una tradizione consolidata, in Pascasino di Lilibeo e il suo tempo a 1550 anni dal Concilio di Calcedonia*, 2002, pp. 49-65.

¹⁴⁹ P. Blet, *Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani, 9, 1990, pp. 55-65.

¹⁵⁰ K. Rennie, *The Foundations of Medieval Papal Legation*, Palgrave Macmillan, New York, 2013, pp. 51 ss. Per un'interessante panoramica sullo stato delle ricerche sui legati nell'Alto Medioevo si veda anche C. Zey, *Stand und Perspektiven der Erforschung des päpstlichen Legatenwesens im Hochmittelalter* in J. Johrendt - H. Müller (a c. di), *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, Berlino, 2012, pp. 157-168.

lacuna più generale che riguarda gli studi sulla storia della rappresentanza papale nella prima parte del medioevo, studi in cui la Sicilia è ancora pressoché assente¹⁵¹.

1. La questione dell’Apostolica Legazia di Sicilia

Come detto, dopo i secoli di “stallo”, dovuti allo scisma iconoclasta e al governo dei musulmani, il cristianesimo di matrice latino-cattolica e la diretta dipendenza dalla Santa Sede, furono ripristinati sull’isola dai normanni. La campagna di conquista, che si sviluppò dal 1061 al 1091, si caratterizzò, come si vedrà, per il fatto di aver avuto, al contempo, anche i caratteri di un processo di cristianizzazione (o latinizzazione).

Sebbene i normanni non restituirono al Papa i territori del *Patrimonium Sancti Petri*, il papa si considerò sempre signore feudale dell’isola e ritenne i normanni vassalli di Roma¹⁵².

Dopo che questi ripristinarono una nuova organizzazione ecclesiastica sul territorio, i pontefici cercarono di riprendere il controllo diretto sulla chiesa locale, in conformità con la politica intrapresa dal papato a partire dall’anno mille. Tali pretese papali si scontrarono con i progetti politici normanni e per questo motivo, si vedrà, i rapporti tra le due parti si mossero sempre su una linea discontinua, costellata da conflitti e tregue.

Definire i caratteri di queste turbolente relazioni politico-giuridiche è fondamentale per capire in che modo la potestà dei sovrani normanni e la potestà papale concorsero nel governare la chiesa locale. Gli studi, questi sì numerosissimi, che si sono occupati delle relazioni politiche, diplomatiche e giuridiche tra le due parti sono però caduti, il più delle volte, in un errore di fondo che ha viziato la trattazione dell’argomento e ha portato ad interpretazioni “forzate” delle fonti del tempo. Si fa qui riferimento al fatto che con l’avvento dei normanni sull’isola, gli studi che si sono occupati del rapporto trilaterale “Normanni – Papato - Chiesa locale” sono sempre stati monopolizzati da un ambiguo (e a

¹⁵¹ In realtà, benché le missioni legatizie nell’Alto Medioevo non mancarono, se si osserva la storiografia a disposizione sugli inviati papali, poche sono le opere che si sono occupate di questo periodo. Come già ricordato, la maggior parte degli studiosi si è infatti concentrata sullo studio dei legati papali a partire dall’XI secolo, quando l’uso di questi agenti divenne più frequente e specializzato, con funzioni che, in parte, si differenziarono rispetto al passato. Resta ancora valido lo studio di J. Roy, *Du Rôle des légats de la Cour de Rome en Orient et en Occident du IVe au IXe siècle*, Extrait des *Mélanges publiés par l’École des Hautes Etudes*, fasc. 35, Paris, 1878, in cui si rintracciano interessanti spunti di riflessione.

¹⁵² Per i contorni giuridici del rapporto feudale tra normanni e papato si veda *infra*, cap. IV, par. 2 e 6.

tratti oscuro) privilegio, concesso, nel 1098, da papa Urbano II al primo conte normanno dell'isola, Ruggero I, e che, in epoca moderna, fu ribattezzato con il nome di privilegio dell'Apostolica Legazia di Sicilia o anche di "Regia Monarchia Sicula"¹⁵³.

Questo privilegio delimitò, in sostanza, le competenze del pontefice e del conte normanno relativamente all'invio di legati pontifici sull'isola, regolando altresì i rapporti tra Ruggero I e gli eventuali inviati papali presenti sul territorio. I profili storici e giuridici di questa concessione, nonché la validità e la sua collocazione nel contesto europeo del tempo, saranno esaminati, in maniera approfondita, nel prosieguo del presente lavoro, ma occorre per il momento comprendere per quale motivo questa concessione merita attenzione.

Bisogna infatti sottolineare, sin da queste prime battute, che, a partire dal XVI secolo, il privilegio, sottoposto ad un'interpretazione estensiva¹⁵⁴, fu qualificato come una delega papale capace di attribuire a Ruggero I (e a tutti i suoi successori nei secoli a venire) ingenti poteri nell'amministrazione della chiesa locale e nella direzione del clero, fino al punto da estromettere qualsiasi intervento dei pontefici e dei suoi legati negli affari ecclesiastici e, anzi, arrivando a sostenere che il conte normanno ottenne la qualifica di legato papale, cioè di rappresentante del papa sull'isola.

Si trattò di un processo di distorsione e strumentalizzazione interpretativa che ha influenzato pesantemente gli studi e le ricostruzioni sulla portata giuridica del privilegio del 1098. Si impone pertanto una rapida scorsa di questa vita "moderna" dell'Apostolica Legazia per poter poi definire meglio quali furono i caratteri originari della concessione medievale.

2. Il dibattito dottrinario sull'Apostolica Legazia in età moderna (secc. XVI-XIX)

Il privilegio dell'Apostolica Legazia fu concesso nel 1098 da papa Urbano II al conte Ruggero I. Si vedrà come già al tempo dei normanni esso non ebbe grande rilevanza per la loro politica ecclesiastica. Già dopo il 1117 se ne persero le tracce e pochissimi sono i

¹⁵³ Il testo di questo privilegio è riportato unicamente nella cronaca G. Malaterra, *De Rebus gestis Rogeri Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, ed. E. Pontieri, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1925-28, pp. 108. Per maggiori riferimenti sul testo e sulle fonti a disposizione, si veda *infra*, cap. V, par. 2.

¹⁵⁴ Meglio sarebbe definirla, per i motivi più avanti illustrati, come interpretazione "creativa".

riferimenti che compaiono nel tardo medioevo e nella prima età moderna¹⁵⁵.

Accadde però che, nel 1508, re Ferdinando il Cattolico affidò a Giovan Luca Barberi (?-1523), procuratore fiscale del Tribunale del Regio Patrimonio, il compito di verificare lo stato delle regalie del Regno di Sicilia in modo che la corona potesse rivendicarle qualora fossero risultate usurpate¹⁵⁶. Nella sua indagine Barberi riportò alla luce, dopo circa quattro secoli di inutilizzo, il privilegio di Urbano II e inserì il testo nella sua raccolta di documenti, intitolata “Capibevi”, fornendone un’interpretazione strumentale, utile ad avvalorare le rivendicazioni politiche del sovrano¹⁵⁷.

Secondo l’autore, infatti, con la bolla, chiamata anche “Quia propter prudentiam tuam”, Urbano II aveva nominato Ruggero I e tutti i suoi eredi, nei secoli a venire, legati papali in maniera perpetua ed irrevocabile. Al titolo erano poi collegate una serie di facoltà in ordine all’organizzazione ecclesiastica dell’isola, al controllo della chiesa locale e all’amministrazione della giustizia: “omnimodam summi pontificatus apostolicam auctoritatem, potestatem, preminentiam et prerogativam ac ecclesiasticae iurisdictionis exercitium, quod monarchia dicitur”¹⁵⁸.

Le conseguenze dell’operazione compiuta da Barberi, dopo un iniziale e apparente disinteresse per la riscoperta del privilegio, non si fecero attendere, tanto che “già nel 1555

¹⁵⁵ Per tali riferimenti si veda *infra*, *Conclusion*, par. 1.

¹⁵⁶ Barberi, notaio e giurista, fu dal 1484 Commissario della Regia Gran Corte, dal 1491 Maestro Notaro della Regia Cancelleria e dal 1497 usciere del Provveditore dei reali castelli e Procuratore Fiscale del Regio Patrimonio. Per la vita e le opere si vedano F. Nobile, *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo: studio biografico-critico*, Palermo, 1892; I. Peri, *Introduzione a G.L. Barberi, Beneficia Ecclesiastica*, I, Palermo, 1962, pp.7 ss.; F. Liotta, *Barberi Giovanni Luca*, in DBI, vol.6, 1964 pp. 158 ss.; E.M. Fardella, *J. Luca de Barberiis Liber de secretiis*, Giuffrè, 1966; D. Alessandra, *L’eredità di Giovan Luca Barberi 1523-1579*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, n. 2, Franco Angeli, 2018. I manoscritti dell’opera sono conservati presso la Biblioteca Comunale di Palermo (ms. BCP Qq H 76), presso l’archivio di stato di Palermo e la biblioteca regionale, due copie si trovano presso la Biblioteca Vaticana (Cod. Vat. Lat. 5553 f. 29 ss; Cod. Ottob. 2643) e una presso l’Archivio Vaticano (Misc. Arm. XXXV, t.74).

¹⁵⁷ G. Silvestri (a c. di), *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, Tip. M. Amenta, 1879-1888 (ristampa anastatica, Palermo 1985). Si veda anche F. Liotta, *Note in margine all’edizione dei “Beneficia ecclesiastica” di Giovan Luca Barberi*, in *Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma*, V, 2, luglio-dicembre 1965.

¹⁵⁸ G.L. Barberi, *Beneficia*, cit., p.24

vaste e complesse prerogative eran [...] comprese sotto il superbo nome di Legazia Apostolica [...]. Usi e abusi collegati all'istituto legaziale si consolidano, infatti, soltanto nella prima metà del secolo XVI¹⁵⁹.

In altre parole, questa operazione interpretativa compiuta da Barberi andò a legittimare una forte ingerenza del re negli affari ecclesiastici dell'isola: i sovrani siciliani si attribuirono una serie di prerogative *circa sacra* il cui titolo giuridico fu individuato nel privilegio di Urbano II. La concessione fu considerata alla stregua di una delega papale, per mezzo della quale, Ruggero I e tutti i suoi successori avrebbero assunto il titolo di legati apostolici, con conseguente esercizio di tutte facoltà connesse alla funzione. La rivendicazione di un tale potere di controllo sulla chiesa locale aveva il dichiarato intento di estromettere, di fatto e di diritto, qualsiasi intervento della Santa Sede (o di suoi delegati) sull'isola.

La concessione fu dunque sfruttata dai sovrani di età moderna in funzione legittimante: per mezzo della bolla del 1098, essi si ritennero, per diritto di successione, ereditari di lontane prerogative sugli affari ecclesiastici locali che considerarono, pretestuosamente, concesse a Ruggero I, invocando anche una non meglio precisata “*immemorialis consuetudo et praescriptio*” che legittimava, in aggiunta, l'esercizio di simili potestà¹⁶⁰. Atto concreto di queste rivendicazioni del potere regio fu la costituzione di un tribunale incaricato di dirimere in loco le cause di appello ecclesiastiche, impedendo qualsiasi ricorso diretto alla

¹⁵⁹ G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1973, p. 3 in cui lo studioso riporta una relazione ufficiale anonima redatta nel 1555 (oggi conservata presso l'Archivio di Simancas, fondo “Estado, Sicilia, legajo” 1123, fol.79) nella quale vengono elencate le presunte prerogative del re in quanto legato: “Tuncti li re di questo regno, stattu (sic) che sono Re s'intendino legati nati de latere del sommo pontefice. [...] Conosce di tuncti li appellacioni che si devolvino de li curti archiepiscopali et d'altri curti. [...] Item qualunque causa spirituale o ecclesiastica la quale è principiata in questo regno ha di restare in esso regno et non si poi extrahere alla corte romana”. E ancora: il re “conosce di tutti li prelati li quali non hanno superiore in regno [...] e po' procedere a sententia di excomunicacione”. Si noti nel testo l'attribuzione al re del titolo di *legato nato de latere*, figura storicamente e giuridicamente mai esistita. Cfr. anche Id., *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Palermo, ed. Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1955, p. 244.

¹⁶⁰ L'invocazione della consuetudine serviva naturalmente a mettersi al riparo da qualsiasi eventuale contestazione del testo della bolla (G. Catalano, *Studi*, cit., p. 7). Inutile dire che essi trascurarono di verificare quale fosse la effettiva portata del privilegio originario, che in effetti non aveva dato vita ad alcuna consuetudine immemorabile.

Santa Sede. Il tribunale assunse il nome di “Tribunale della Monarchia” e per questo motivo il privilegio di Urbano II prese ad essere chiamato anche “Regia Monarchia Sicula”.

Questa vita moderna del privilegio, iniziata nel XVI secolo, fu comunque assai tribolata e diede vita ad aspre contese che videro impegnati su due fronti opposti i sovrani del *Regnum* e i Papi. Re Filippo II, dopo il Concilio di Trento, protestò contro ogni limitazione del privilegio della legazia, negando l’esecutorietà in Sicilia ai due decreti che avrebbero permesso ai vescovi di conoscere le cause degli esenti e ai legati *de latere* le cause d’appello¹⁶¹. Una prima composizione della faccenda si ebbe alla fine del 1582 quando Papa Pio V riuscì a strappare al sovrano siciliano la cosiddetta “Concordia Alessandrina”: il sovrano si impegnò a scegliere come giudice del Tribunale della Monarchia un prelado, le liti di prima istanza furono devolute ai vescovi e quelle di seconda istanza ai metropolitani¹⁶².

La concordia Alessandrina non incontrò il gradimento né di alcuni membri della curia e neanche di certi magistrati siciliani¹⁶³. In effetti il clima nel quale si svolsero i negoziati fu tutt’altro che sereno.

¹⁶¹ Sulle diverse posizioni tenute all’interno dell’amministrazione viceregia siciliana si veda M. Scaduto, *La vita religiosa in Sicilia secondo un memoriale inedito del 1563*, in *Rivista di storia della chiesa in Italia*, XXVIII, 1974, pp. 563-581. Al Concilio di Trento i vescovi siciliani denunciarono all’ambasciatore del re di Spagna gli abusi commessi dai funzionari regi, chiedendo che l’ufficio di giudice fosse concesso ad un ecclesiastico, vescovo o abate, esperto di diritto, cfr. G. Zito, *La Legazia Apostolica nel Cinquecento, avvio delle controversie e delle polemiche*, in S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 137 ss.

¹⁶² La Concordia Alessandrina prese il nome dal Cardinale alessandrino Michele Bonelli, nipote di Pio V, negoziatore dell’accordo tra il pontefice e Filippo II. Prima di concludere l’accordo la Santa sede aveva già sollevato dubbi sul privilegio consegnando al re il cosiddetto “memoriale Alessandrino” e successivamente aveva reiterato le proprie perplessità nei negoziati che si svolsero tra il 1578 e il 1581. I diplomatici della Santa Sede sostennero in quella sede che la bolla vincolasse soltanto Urbano II, che fosse limitata solo a Ruggero I e ai suoi figli e che il re, agendo da legato, non avrebbe comunque potuto opporsi al volere del pontefice che restava in ogni caso il suo delegante. Filippo II, peraltro, non si dimostrò particolarmente disponibile a trovare una composizione. Su questo cfr. G. Catalano, *Controversie*, cit., p. 126 ss.

¹⁶³ I negoziati che portarono alla Concordia Alessandrina non impedirono la nomina del primo giudice stabile del Tribunale della Regia Monarchia che fu il canonico catanese Niccolò Stizia, eletto nel 1579.

Le prerogative rivendicate dai sovrani e l'opposizione manifestata dal papato suscitarono l'interesse di numerosi studiosi, i quali cominciarono a prendere posizione sulla vicenda, interessandosi alla legittimità e alla validità della concessione. Nel XVII secolo si erano già formate due fazioni: da un lato i difensori del privilegio e delle prerogative del sovrano, dall'altro gli oppositori della concessione che, a sostegno delle competenze esclusive della Santa Sede, ne contestarono autenticità, validità, portata ed efficacia.

Per gli apologeti del privilegio, la legazia possedeva i caratteri dell'imprescrittibilità, della irrevocabilità, della perpetuità e della trasmissibilità a tutti i titolari della corona. Rappresentava inoltre il titolo giuridico su cui il sovrano poteva legittimamente fondare la propria giurisdizione sulle materie ecclesiastiche. In altre parole, la concessione avrebbe sancito un acquisto a titolo oneroso di tali prerogative: essa non era altro che la giusta ricompensa meritata da Ruggero I per aver riconquistato l'isola e di ciò beneficiavano anche tutti i suoi successori. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si fondavano anche su un presunto e precedente esercizio *de facto* da parte del conte – rintracciabile negli anni della conquista dell'isola (1061-1091) – di quei diritti e di quelle preminenze la cui titolarità sarebbe stata attribuita, *de iure*, solo con il rilascio del privilegio. Prova ne era il fatto che, dopo la concessione, la sua politica ecclesiastica non avesse subito alcun mutamento.

Più precisamente, questo ordine di considerazioni si fondava sulla constatazione che Ruggero I, nelle prime fasi di conquista dell'isola, aveva fondato, *jure proprio*, chiese e monasteri, aveva concesso privilegi, aveva legiferato nella materia ecclesiastica, aveva designato vescovi e aveva trattenuto prelati chiamati a partecipare ai sinodi romani: questo potere *de facto* sulla chiesa locale, sarebbe poi stato sanzionato con la concessione del privilegio nel 1098¹⁶⁴.

Di contro, secondo la tesi curialista, la legazione poteva anche trovare fondamento nella bolla di Urbano II e poteva anche essere considerata una ricompensa attribuita al conte Ruggero per aver allargato i confini della cristianità, tuttavia, bisognava convenire sul fatto che qualsiasi azione esercitata dal conte in materia ecclesiastica era comunque qualificabile come atto di esecuzione della delega ricevuta e, di conseguenza, Ruggero, senza la concessione della bolla, non avrebbe potuto esercitare alcun tipo di potestà.

Lo scopo della legazia, per i curialisti, era quindi chiaro: il privilegio aveva avuto il fine di armonizzare in Sicilia i diritti delle due autorità, religiosa e secolare, e di regolare la

¹⁶⁴ Per la tesi opposta, sostenuta nel presente lavoro, per la quale Ruggero I non agì affatto in maniera libera e indipendente dal papato durante gli anni della conquista, si veda *infra*, cap. IV, par. 7.

concorrenza delle due sovranità, temporale e spirituale, su uno stesso territorio. Ma trattandosi di una delega, essa restava pur sempre revocabile: non c'era spazio per rivendicazioni di indipendenza da parte dei sovrani nei confronti del papa. Ad ogni modo, la maggior parte dei curialisti si batté per l'abolizione dell'istituto, giacché l'uso politico che ne venne fatto, apparve pregiudizievole per le competenze della Santa Sede.

Agevolmente ci si rende conto del fatto che tale dibattito dottrinario lasciò poco spazio ad un'analisi obiettiva della portata e dei contenuti del privilegio medievale, trascurando di operare una ricostruzione più ampia delle relazioni storico-giuridiche intercorse tra papato e normanni. Non si ripercorrerà qui per intero la polemica dottrinarica di epoca moderna, peraltro già ampiamente oggetto di accurati e validi studi, ma ci si limiterà a mettere in rilievo alcuni punti utili alla presente trattazione¹⁶⁵.

Innanzitutto, l'interesse per il privilegio legatizio che prese piede a partire dalla riscoperta fatta da Barberi e che si tradusse nella produzione di un'immensa mole di studi sui caratteri dell'istituto e sulle prerogative regie, non è definibile come "polemica storiografica" ma si trattò piuttosto un dibattito dottrinario¹⁶⁶. Non esistevano infatti le condizioni per condurre uno studio del privilegio in modo "disinteressato": l'Apostolica Legazia era materia viva, diritto vigente che toccava la relazione tra Santa Sede, sovrani dell'isola e chiesa locale, influenzando tutta l'impostazione del diritto ecclesiastico siculo. Per questo motivo gli scritti di quei secoli furono molto più simili a dei libelli in cui ciascuno studioso cercò di proporre l'argomentazione giuridica, a suo modo di vedere più fondata, aggiungendo considerazioni di ordine storico, politico e, talvolta, giuridico.

Rintracciare quindi un'analisi obiettiva della reale portata dell'istituto medievale, scevra da

¹⁶⁵ Per il dibattito dottrinario si vedano per tutti S. Fodale, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970, pp. 5-61; Id., *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, 1991, pp. 7-49; M.T. Napoli, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2006, pp. 337-410 e Id., *La Regia Monarchia di Sicilia. Ponere falcem in alienam messem*, Napoli 2012. Cfr. anche R. Manduca, *La Sicilia, la Chiesa, la Storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna*, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2012, pp. 7-26

¹⁶⁶ Hanno parlato di polemica storiografica G. Catalano, *Studi*, cit., p. 13 e S. Fodale, *Comes*, cit., pp. 31 ss.

interessi di parte, è impresa non semplice, ma ciò non vuol dire comunque che le opere prodotte in quei secoli non furono rilevanti. Occorre, se mai, maneggiarle con uno sguardo sempre rivolto alla situazione politica coeva all'autore, cercando di "filtrarne" le interpretazioni alla luce della sua concezione "politica" del privilegio. Il dibattito fu infatti inevitabilmente legato alle alterne vicende che nel corso della storia investirono i rapporti tra Papato e *Regnum*.

Un quadro già sufficientemente completo delle critiche che saranno, a più riprese, rivolte alla bolla da parte della fazione curialista si ritrova nel trattatello anonimo e inedito "De origine regiae Monarchiae Regni Siciliae ultra Pharum"¹⁶⁷. Mentre sul versante regalista, il primo a difendere le prerogative *in sacris* del sovrano fu il protonotaro del regno, Antonio Scibecca (?-1584). Nel suo "De preminentis ecclesiasticis Regis Siciliae" (1578) avvalorò la tesi di Barberi qualificando il privilegio come delega perpetua, ereditaria ed irrevocabile attribuita ai re di Sicilia, che pertanto andavano considerati legati nati del Papa¹⁶⁸.

¹⁶⁷I manoscritti sono stati catalogati da S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 22 n. 38 (ASV, AA 4455; AA 4511; AA4525; Misc. Arm II, t.104, f.98ss; Misc.Arm.III, t.7 f.262 ss.; Misc. Arm. XXV, t.87, f. 6v ss.; Cod. Vat. Lat. 6197, f.355 ss.; Cod. Vat. Lat. 6420, II, f.592v ss; Cod. Vat. Lat. 8919, f. 11 ss.; Cod. Vat. Lat. 10176, f.23 ss.; Cod. Barb. Lat. 2648, f.32 ss.; Cod. Barb. Lat. 3369, f. 5 ss.; Cod. Cod. Reg. Lat. 383, f.108 ss.; Cod. Ott. Lat. 1109, f.207 ss.; Cod. Ottob. Lat. 3080, f.423 ss.; Cod. Urb. Lat. 848, f.316 ss.; BCP, ms. Qq G 22, f.241 ss.; Bvall., ms. N 2, f.113 ss.; Bcas. Ms. 2367, f.203 ss.). Si tratterebbe di istruzioni al Cardinale Alessandrino inviato in missione in Sicilia da Papa Pio V, infatti a margine della copia AS, Pio, t.90, f.6 ss. è annotato "Instructione al Card.e Alessandrino per le cose di Sicilia e Napoli", mentre nella copia ASV, Bolognetti, t.205, f.314 ss., si legge "Questa Scrittura pare che fosse fatta per una istruzione al Cardinale Alessandrino mandato al Re Cattolico per levar gli abusi di Sicilia da Papa Pio V". Per un esame dettagliato delle critiche rivolte al testo del privilegio si veda *infra*, cap. VI, par. 1.

¹⁶⁸ L'opera, come il resto delle opere di Scibecca, è inedita, per i manoscritti cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 24 n. 42-43 e p.24 n.44 (ASVm Misc. Arm. XXXV, t.87, ff.12 ss.; BV, Cod. Vat. Lat. 5435, ff.1 ss.; Cod. Vat. Lat. 5458, ff.1 ss., ff.183v ss.; Cod. Vat. Lat. 10176, ff. 45 ss.; Cod. Barb. Lat. 2253, ff.1 ss.; Cod. Barb. Lat. 2485, ff.71 ss.; Bcas. Ms. 2906, ff.234 ss.; ms. 2367, ff.173 ss.; Bvall. Ms. N 2, ff.502 ss.; ms. Qq F 278, ff.130 ss. BNP, ms. VIII E 12, 13). Di quest'opera è in realtà discussa la paternità. Di essa vi è anche un *Compendium praeminentiarum ecclesiarum Catholici Regis Philippi in Regno Siciliae* (cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p.24 n.43 che ha identificato i ms BV, Cod. Vat. Lat. 54458, ff.171 ss.; Bcas. Ms. 2906, ff.393 ss.; Bvall. Ms. N 2 ff. 53v ss.; Bcors., ms. 836, ff. 61 ss.). L'autore ribadì comunque il suo pensiero nelle successive *Resolutiones septem dubiorum*, 1579 (cfr. per i manoscritti dell'opera cfr S. Fodale, *Comes et legatus*, cit., p. 25 n.44: ASV, AA 4515,

Sull'onda del disappunto provocato dalle rivendicazioni dei sovrani siciliani e a seguito della stipula della Concordia Alessandrina si spiega anche l'intervento di due insigni cardinali della Curia Romana che scesero nell'agone della polemica per difendere le prerogative papali. Per primo il cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621) che nella sua epistola "*Christiana Informatione della Monarchia di Sicilia*" (1583), difese la "*libertas ecclesiae*"¹⁶⁹. Qualche decennio dopo, nel 1605, il cardinale Cesare Baronio nei suoi "*Annales Ecclesiastici*" scagliò un durissimo colpo al privilegio¹⁷⁰. Egli si ricollegò alle tesi già esposte nel trattatello anonimo "*De origine*" dando forma, in maniera solida e argomentata, alle tesi curialiste e contestando, punto per punto, autenticità, validità ed efficacia della bolla, considerandola, in buona sostanza, non autentica (o, nel migliore dei casi, pesantemente interpolata). Baronio intuì che la bolla, privilegio pressoché inutilizzato dai sovrani normanni, era stato usato come pretesto dagli aragonesi per accampare una serie di prerogative abusive negli affari ecclesiastici locali. Egli mise per iscritto perplessità che

ff.92 ss. Bv, Cod. Vat. Lat. 5457; Cod. Vat. Lat. 5458. Bcas., ms. 2906, ff. 318 ss. Bvall., ms. N 2, ff. 64v ss.; Bcors., ms. 836, ff.88 ss.; BCp ms. Qq G 22, ff. 211 ss.; ms. Qq F 140; ms. Qq F 278, ff. 1 ss.; Bibl.Gov. Messina, F V 102). Si veda anche G. Catalano, *Controversie*, cit., p.127, n.3, p.247. Su Scibecca, A. Mongitore, *Biblioteca Sicula sive de scriptoribus siculi*, Panormi, 1708-1714, I, p. 53.

¹⁶⁹ La lettera è contenuta in X.M. Le Bachelet, *Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Correspondance et documents*, Paris, G.Beauchesne, 1911, pp. 131-139. Cfr. anche J. A. Hardon, *Robert Bellarmine's concept of the church*, in *Studies in Medieval Culture*, 2, 1966, pp. 120-127.

¹⁷⁰ C. Baronio, *Annales Ecclesiastici*, t. XI, Roma, 1605, pp. 677-710 (pubblicato in estratto, Id. *Monarchia Siciliae Tractatus cui accessit Ascanii Card. Columnae de eodem Tractatus iudicium cum ejusdem Card. Baronii responsione apologetica adversus Card. Columnam et epistola ad Philippum III regem Hispaniarum*, Parisii, 1609, II ed. Leids, 1619, l'estratto è incorporato nel *Thesaurus antiquitatum et Historiarium Siciliae*, ed. P. Burmanus, Lugduni Batav., 1723, vol. II). Sul cardinale Baronio si vedano G. Calenzio, *La vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio*, Roma, Tipografia vaticana, 1907, pp. 651 ss.; F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio non fu papa: contributo alla storia della monarchia sicula e del jus exclusivae*, in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, Roma, 1911, ripubblicato in Id. *Scritti giuridici minori*, vol. I, Milano, 1936, p. 429 ss. Ruffini considerò il cardinale Baronio l'iniziatore del dibattito dottrinario di epoca moderna sul privilegio legatizio, ignorando l'esistenza del trattatello anonimo "*De origine regia monarchia ultra pharum*" e i negoziati diplomatici del 1578-81. Sulle tesi di Baronio si veda anche G. Catalano, *Il Cardinale Cesare Baronio e la Regia Monarchia Sicula*, in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, I, Milano, 1963, pp. 165-183.

già in sede diplomatica erano state avanzate dalla Santa Sede e si pose come esponente principale della corrente curialista moderna. La sua influenza fu enorme, gli scritti successivi si limitarono il più delle volte a ripetere, con qualche puntualizzazione e qualche variazione interpretativa, le considerazioni da lui espresse¹⁷¹.

Tuttavia, per quanto le intuizioni del Baronio fossero, in effetti, non prive di riscontri nelle

¹⁷¹ Sulla scia del cardinale Baronio, tesi regaliste furono sostenute nel 1605 da J.B. Guevara, *Discorsi sopra l'origine il principio e l'uso della Monarchia di Sicilia*, Anversa, 1717 (in originale *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquia de Sicilia, desde el conde Rugerio por mas de quinientos años hasta el Rey don Felipe Tercero nuestro señor sacados de diferentes historias, bullas apostolicas, papeles y privilegios, que estan en los Reales Archivos de la villa de Simancas en el Obispado de Valladolid, y de los Archivos del Real Consejo de Italia*, Valladolid, 1605, i manoscritti seicenteschi dell'opera si trovano in Bcas., ms. 2906, ff.23 ss.; BCP, Qq F 140, cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p.36, n.11). Regalista fu l'inquisitore L. Paramo, *De Monarchia sicula o Apologeticon adversus Baronii S. R. E. cardinalis amplissimi objecta contra Monarchiam Regni Siciliae* che espone teorie simili a quelle già espresse da Scibecca (i mss. dell'opera si trovano in BCp, Qq G 16, Qq G 17, Qq G 18, Qq G 21, Qq G 24, Qq D 28, 3 Qq D 79; BNP, VI E 2, VI E 3, cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 37 n. 14). Contro Baronio si espresse il vescovo di Catania M. Bonadies, *Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque Ministrorum Regni* (BCP, ms. Qq G 37, BNP, ms. IV D 11) ma la paternità di quest'opera è dubbia, l'autore fu forse il frate siracusano Giuseppe Branca (cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 38, n. 16 - 17). L'opera è dichiaratamente volta a contestare le tesi avanzate da Baronio ma l'autore critica anche Scibecca, accusato di aver ampliato eccessivamente la portata della Legazia. Sull'argomento si espresse anche M. Leonico, *De Temporalis Dominio et Spirituali Iurisdictione Sedis Apostolicae in Insula et Regno Siciliae* (1609). Regalisti furono poi l'Arcivescovo di Spalato M.A. De Dominis, *De Republica ecclesiastica*, II, Francoforti ad Menum, 1620, che qualificò *iure proprio* i poteri del sovrano. Di quegli anni è anche il *Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae Siciliae regni ultra Farum preheminentiis in plura singularia distinctus*, scritto da Baldassare Abruzzo nel 1650 (BCP, ms. Qq F 277) che però non entrò nella polemica sulla Legazia, occupandosi soltanto di esaminare la natura e i poteri del Tribunale della Regia Monarchia (per il trattato di Baldassare Abruzzo si veda M.T. Napoli, *Censura e giurisdizione: il Tractatus de nonnullis regiae monarchiae ultra pharum preheminentiis di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*, Roma, Aracne, 2012). Tesi curialiste furono sostenute invece da A. Tassoni, *Ristretto degl'annali ecclesiastici e secolari con diverse considerazioni e particolari importanti aggiunti alle cose dette dal cardinal Baronio e da gli altri*, 1602 (BV, Cod. Barb. Lat. 4639, ff. 470v ss.; Bcors, ms. 125, ff.399 ss., ora anche ed. Modena, 1704). Sul *Ristretto* di Tassoni si veda G. Rossi, *A. Tassoni e il cardinale Baronio*, in *Miscellanea Tassoniana*, ed. T.Casini e V.Santi, Bologna-Modena, 1903, pp. 369-382. Stesse posizioni si ritrovano in G. Laderchi G., *Della monarchia in Sicilia*, 1700, 3 voll. (Bvall, mss. n. 4-5-6, S 57, Cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 41 n. 24).

fonti, alcune argomentazioni portate a sostegno delle sue tesi furono, in alcuni passaggi, piuttosto deboli e spesso contraddittorie, esponendo l'autore agli attacchi di parte regalista¹⁷².

Come si vedrà, la storiografia contemporanea ha dimostrato l'infondatezza di alcune delle tesi del Baronio ma certo al cardinale deve essere attribuito almeno un merito, quello cioè di "aver individuato che il sorgere di quel complesso di norme ed istituti, designato col nome di *regia monarchia* risaliva all'età aragonese e al regno di Alfonso il Saggio (1416-1458)"¹⁷³ e non al periodo normanno.

Naturalmente l'intervento di un così illustre personaggio non passò inosservato. Re Filippo II vietò la pubblicazione dell'opera del cardinale, mandando il testo al rogo nel 1610, mentre, parallelamente, la dottrina regalista si affrettò a confutarne le affermazioni.

Da precisare anche che apologeti e curialisti, nei riferimenti al periodo normanno, quasi mai presero in considerazione i successivi concordati che questi stipularono con la S. Sede¹⁷⁴. I sovrani ovviamente non arretrarono nelle loro rivendicazioni e la vita moderna dell'Apostolica Legazia continuò ad essere tribolata.

Nel '700 l'istituto entrò nella cd. "Controversia liparitana"¹⁷⁵. Il privilegio venne

¹⁷² Egli, per esempio, non ritenne dirimente ai fini della dimostrazione della falsità del privilegio la discrepanza tra indizione e data della bolla, si lanciò in congetture formulate con tono polemico e che, nei fatti, risultarono prive di qualsiasi riscontro nelle fonti, come nei passaggi in cui sostenne che la concessione fu opera dell'Antipapa Anacleto II (1130-38) o che la bolla fosse apocrifa.

¹⁷³ G. Catalano, *Studi*, cit., p. 19.

¹⁷⁴ S. Fodale, *Comes*, cit., p. 34.

¹⁷⁵ Per controversia liparitana si intende lo scontro tra il Regno di Sicilia e la Santa Sede, iniziato nel 1711 da un conflitto tra il vescovo di Lipari, Niccolò Tedeschi, e due ufficiali fiscali che avevano sottoposto al tributo del plateatico un sacco di ceci che gli incaricati del vescovo vendevano sulla piazza del mercato. Tedeschi, che riteneva lesi i suoi privilegi, reagì con la scomunica. Contro di essa fu fatto ricorso al re tramite il tribunale della Regia Monarchia, che annullò il provvedimento. Papa Clemente XI, a sua volta, intervenne negando la validità della pronuncia regia e, quindi, di conseguenza, anche la validità della Legazia, cfr. S. Fodale, *Stato e chiesa: la prima controversia liparitana*, in "Dal 'constitutum' alle 'controversie liparitane'", in *Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano*, n.2, Messina 1998, pp. 148-176; A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in S. Vacca (a c. di) *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta- Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 167-200. Si noti comunque che il rapporto con le isole eolie era sempre stato difficile da quando, nel

denunciato a Roma dal vescovo di Lipari Niccolò Tedeschi, peraltro autore di una “Istoria della pretesa monarchia di Sicilia” (1714) in cui criticava aspramente la concessione con tesi simili a quelle di Baronio¹⁷⁶. La vicenda cadde sotto l’attenzione sia del Papato sia del nuovo re di Sicilia, Vittorio Amedeo, giunto nell’isola nel 1713¹⁷⁷. Quest’ultimo fallì nel suo tentativo di trovare una conciliazione e si scontrò con l’opposizione di papa Clemente XI che prima scomunicò il giudice della Regia Monarchia e altri ufficiali del tribunale, e poi, con la Bolla “Romanus Pontifex” del 20 febbraio 1715, abolì il Tribunale della Monarchia¹⁷⁸.

Questa energica risoluzione fu ben lungi dall’arrestare l’interesse per l’istituto, anzi l’abolizione ne accese l’interesse anche al di fuori dei confini del Regno.

1609, erano tornate sotto la giurisdizione del Regno di Sicilia, si veda G. Oliva, *Le contese giurisdizionali della Chiesa liparitana nei secoli XVII e XVIII. Contributo alla Storia civile ed ecclesiastica della Sicilia*, estr. Archivio Storico Messinese, anno Vi, fasc. 1-2, Tipografia d’Amico, Messina, 1905.

¹⁷⁶ L’autore si scagliava soprattutto contro l’opera di F.M. Cirino, *Nexus rerum ecclesiasticorum jurisdictionalium*, Panormi, 1700, che riproponeva le tesi di Guevara. A Tedeschi, su incarico del re Vittorio Amedeo, rispose G.B. Caruso, *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia* (BCp, ms. Qq D 63, l’edizione dell’opera è stata curata da G.M. Mira nel 1863). Altri scritti formulati sotto il governo di Vittorio Amedeo furono G. Longo, *Dissertatio de Legatia sicula. Discorso legale per sostenersi senza scrupolo il Tribunale della R. Monarchia in vista della bolla abolitiva*, ms BRUM FV 174; F. D’Anguirre, *Dell’interdetto promulgato dagli ecclesiastici di alcune Chiese del Regno di Sicilia, libri due*, Anversa, 1716; G. Settimo, *Della sovranità de’ Serenissimi Re dell’isola di Sicilia che riconoscono il Regno immediatamente da Dio. Discorso storico*, 1715, in *Opuscoli di autori siciliani*, XV, XV, Palermo 1774.

¹⁷⁷ Sul breve governo dei Savoia in Sicilia si veda V.E. Stellardi (a c. di), *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’Isola di Sicilia dall’anno MDCCXIII al MDCCXIX. Documenti raccolti e stampati per ordine della Maestà del Re d’Italia Vittorio Emanuele II*, 3 voll., Torino, Ti. Eredi Botta, 1862; G. Di Marzo, *Sul dominio spagnuolo ed il savoiaro in Sicilia nel secolo XVII e ne’ primordi del XVIII*, Estratto dalla *Rivista Sicula*, Palermo, 1871; I. La Lumia, *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia*, in *Archivio Storico Italiano*, s. 3, vol. 19, 1874, pp. 77-100; C.A. Garufi, *Rapporti Diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia nella cessione del Regno di Sicilia dal Trattato di Utrecht alla pace dell’Aja (1712-1720)*, Scuola Tip. “Boccone del povero”, Palermo, 1914.

¹⁷⁸ Il testo della bolla si trova in F.J. Sentis, *Die Monarchia Sicula. Eine historich-canonistische Untersuchung*, Freiburg im Bresalu, 1869, app. doc. VI. La bolla era stata redatta da Giacomo Laderchi (1678-1738), continuatore degli *Annales* del cardinale Baronio, cfr. A. Montanari, *Gli uomini illustri di Faenza*, Faenza 1883, I, p. 98.

Si segnala a tal proposito l'opera del francese Du Pin¹⁷⁹. Egli sottolineò come fosse interesse di tutti i sovrani difendere la causa del re di Sicilia: l'atto di revoca di Clemente XI poneva in discussione il rispetto delle prerogative della sovranità regia fondata sul diritto divino¹⁸⁰.

In risposta all'interdetto papale, nel frattempo, la Giunta dei Ministri del Regno emanò una serie di leggi eccezionali che si abbattono contro i chierici dell'isola e imposero loro pesanti sanzioni nel caso avessero ottemperato alle disposizioni papali¹⁸¹.

Tali misure rimasero in vigore fino al nuovo accordo del 1728, che andò sotto il nome di "Concordia Benedettina", frutto dei negoziati tra la Casa d'Austria (subentrata al governo di Vittorio Amedeo) e il pontefice Benedetto XIII. Il testo della Bolla *Fideli* non era molto diverso dalla Concordia Alessandrina, furono infatti mantenuti di competenza del Tribunale della Monarchia gli appelli e le cause degli esenti. La reintroduzione dell'istituto e il nuovo accordo che ne seguì sortirono anche l'effetto di rivitalizzare il dibattito dottrinario.

L'opera dottrinale più rilevante del tempo fu quella di Pietro Giannone, "De veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia esercitano nei Tribunali detti della

¹⁷⁹ L. E. Du Pin, *Défense de la Monarchie de Sicilie contre les entreprises de la cour de Rome*, s.1 I, 1716, che fu poi pubblicata con il titolo di *Histoire de la Monarchie de Sicile*, Lyon, 1720. Du Pin ricalcò precedenti opere sull'argomento tanto che Savagnone non mancò di accusarlo di plagio, cfr. Savagnone G., *Contributo alla storia dell'apostolica legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla "Monarchia". Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, estr. dal Vol. VI *Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Palermo*, 1919, p. 145. A quegli anni risale anche il trattatello anonimo *Democritus seu colloquium de Legatione Siciliae Regis deque Sacerdotio et Imperio* (BCP, ms. Qq C 94).

¹⁸⁰ A Du Pin rispose G.B. Braschi, *Della Monarchia di Sicilia e suo Tribunale abolito da Papa Clemente XI* (BV, Cod. Vat. Lat. 8365). Tra il 1714-1716 vedono la luce anche tre scritti di M. Dalla Falce, *Diadematis Siculi singulare margaritum, sive de Regiae Monarchiae Siculae Iurisdictione et Potestate eiusque prassi et observantia*; Id., *Hispanici diadematis singulare Margaritum sive de Regiae Manarchiae Siculae Iurisdictione et Potestate eiusque prassi et observantia*; Id., *Pro Monarchia sicula Patrocinium in Constitutionem Clementis XI eam abolentis*. I tre scritti sono inediti e sono contenuti nel ms. BCP, Qq H 24.

¹⁸¹ La condotta dei ministri regi è ben trattata in A. Forno, *Storia dell'Apostolica legazione annessa alla corona di Sicilia*, 1ª ed., Palermo 1801, 2ª ed., Palermo 1868.

Monarchia” (1727)¹⁸².

Arrivò infine l'ultimo concordato, sotto il governo borbonico, stipulato tra re Ferdinando I e Pio VII, nel 1818. In base al nuovo testo, pur restando in vigore quanto disposto dalla Concordia Benedettina, si accordò all'isola la facoltà di proporre appello presso i Tribunali della Santa Sede (capo 22).

Il XIX si aprì con l'interesse verso il privilegio legatizio da parte dei maggiori storici siciliani del tempo¹⁸³. Tra gli studi del periodo merita di essere segnalato quello di Crisafulli che nel 1850 si schierò a difesa del privilegio. I suoi “Studi sull'Apostolica Sicola Legazia” non sono privi di interessanti argomentazioni giuridiche e peraltro, come ricordato, è tra i pochi a trattare, sia pure sommariamente, degli agenti papali inviati dai pontefici nell'isola in epoca tardo antica e altomedievale¹⁸⁴.

¹⁸² Sulle tesi di Giannone si veda C. Caristia, *Pietro Giannone e la “monarchia” sicula*, in *Scritti giuridici in on. Di Santi Romano*, IV, Padova, 1940. Echi delle tesi del Baronio si ritrovano anche in J.P. De Ludewig, *Défense de la Monarchie sicilienne ou les droits du Roi des deux Siciles sur son Clergé depuis leur première origine et justifications contre les exceptions de la Cour de Rome*, 1738. Sulla storiografia del XVIII sec. cfr. C. Cutrera, *La polemica per l'Apostolica legazia dei Re di Sicilia negli scritti del secondo decennio del secolo 18*, Messina, D'Amico, 1926.

¹⁸³ Nel 1801 si occupò della questione A. Forno, *Storia dell'Apostolica Legazione annessa alla corona di Sicilia che va sotto il volgar nome di regia Monarchia*, II ed. a cura di G.M. Mira, Palermo 1869. Di quegli anni anche l'opera di N. Buscemi, *Discorso sul diritto della Monarchia di Sicilia* estr. da *Biblioteca Sacra*, ossia *Giornale ecclesiastico per la Sicilia*, to. II, fasc. IV, Palermo 1836. Poco rilevanti i cenni sull'istituto fatti da M. Camera, *Annali delle due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone*, Napoli, 1841. Tesi regaliste si rintracciano invece nell'opera del canonico S. Di Chiara, *Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia*, in A. Gallo (a c. di) *Opuscoli editi e inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia*, Palermo, 1855. Curialista fu anche G. Laudicina, *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo, 1840. Mentre a difesa delle posizioni della curia romana, si pose M. Galeotti, *La Sicilia e la Santa Sede*, Malta, 1865. Per le vicende della Legazia nell'Ottocento si veda per tutti F.M. Stabile, *La Legazione Apostolica nell'Ottocento: crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico*, in S. Vacca (a c. di) *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 227-291.

¹⁸⁴ V. Crisafulli, *Studi*, cit., pp. 35-40.

Il tribunale della Monarchia fu infine abolito il 28 gennaio 1864 con la bolla “Suprema” di papa Pio IX. Le relative lettere apostoliche furono affisse nella basilica del Laterano e nelle chiese maggiori di Roma il 10 ottobre del 1867 (non potendo essere pubblicate nell’isola in mancanza dell’*exequatur* regio). Un breve papale accompagnava la bolla e in esso venivano regolati i giudizi di appello.

Realizzatasi l’Unità d’Italia, l’art. 15 c. 1 delle Leggi delle Guarentigie, abolì l’istituto perché ritenuto in contrasto con il separatismo liberale: “È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori”.

L’insigne storico siciliano Michele Amari, all’indomani della promulgazione della disposizione, scrisse un breve ma intenso articolo in cui ripercorse sintenticamente la storia e i caratteri del privilegio con l’intento di dimostrare l’utilità dell’istituto e la necessità del suo ripristino¹⁸⁵.

Egli sostenne che i tempi non fossero ancora maturi per una sua abolizione: “deve il Governo al paese ed a sé medesimo, di mantenere i diritti dell’apostolica Legazia e la giurisdizione del Tribunale della Monarchia, quali essi erano il giorno che la Sicilia fu unita per plebiscito alle altre province italiane. Avran poi effetto civile le sentenze del Tribunale della Monarchia, e non quelle pronunziate secondo la bolla di Pio IX. E l’Italia rinunzierà a quel privilegio delle sue province siciliane, quando cesserà il potere temporale, e si potrà, senza pericolo della nazione, ridurre ad effetto il teorema della libera Chiesa in libero Stato”¹⁸⁶.

I tempi però erano ormai cambiati, la Sicilia era diventata parte del nuovo Regno d’Italia, il Papa si era ritirato nei suoi possedimenti e non c’era più spazio per una trattativa che

¹⁸⁵ M. Amari, *L’Apostolica Legazia di Sicilia*, in *Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti*, VI fasc. XI, 1867, pp. 447-467 (anche in *Studi medievistici* a cura di F. Giunta, Palermo, 1970, pp. 35-54 e in L. Sciascia, *Delle cose di Sicilia. Testi inediti o rari*, Sellerio, Palermo, 1980-86, 4 voll., 1996, pp.325-254). Si vedano inoltre Id., due articoli su *La civiltà Cattolica*, anno XVII s. VI. v. V, 1866 pp. 139-154 e 641-655; Id. *Della Legazione di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Torino, 1868 e G. Di Marzo Ferro, *Un voto per l’Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, 1860; A. Caleca, *Difesa dell’apostolica legazione di Sicilia*, Palermo, 1867; Negri, *Cenni storici sulla Legazia Apostolica in Sicilia*, estr. da *Il Gerdil*, Torino, 1867.

¹⁸⁶ M. Amari, *Apostolica Legazia*, pp. 366.

ripristinasse un privilegio che si poneva in netto contrasto con il separatismo liberale¹⁸⁷.

Con Amari terminava il dibattito dottrinario iniziato nel XVI secolo e che aveva avuto come conseguenza l'attualizzazione di un privilegio ormai in disuso da cinque secoli, l'uso di una metodologia interpretativa che aveva applicato le categorie del diritto canonico e civile dei secoli moderni ad un documento medievale, l'omissione di un'indagine storico-giuridica dei caratteri originari dell'istituto legatizio¹⁸⁸.

Quattro secoli di dibattito sulla qualifica legatizia dei re del *Regnum* avevano scavato solchi profondi difficili da superare.

L'uso strumentale del privilegio aveva portato ad attribuire al re il diritto delle regie visite, l'autorizzazione e l'assenso alle riunioni e alle costituzioni sinodali, il diritto all'*exequatur*, il potere di costituire diocesi ed eleggere vescovi, la regolamentazione del matrimonio, l'elezione dei canonici e dei parroci, l'elezione del vicario capitolare, la riduzione delle messe all'ufficio dei santi, la manutenzione delle chiese, l'ammortamento dei beni ecclesiastici, il pagamento delle decime al patrimonio dei chierici, l'asilo ecclesiastico, la trattazione delle cause giudiziarie e l'irrogazione delle censure¹⁸⁹.

Il concreto esercizio di queste facoltà sulla chiesa dell'isola da parte dei sovrani di età moderna, nonché i loro numerosi accordi con il Papato che andarono a legittimarle, accreditarono l'interpretazione creativa di un privilegio che era stato strappato alla sua epoca e piegato ai bisogni e alle necessità dei sovrani dei secoli moderni.

L'uso strumentale della concessione unì, indissolubilmente, la qualifica di Legato Apostolico ai re del Regno e ne fece un corollario della loro sovranità.

L'affermazione secondo cui essi furono legati apostolici (*Re-Legati*) condusse all'attribuzione retroattiva della qualifica di legato papale anche a Ruggero I e a tutti i sovrani normanni, qualificando qualsiasi tipo di ingerenza regia negli affari ecclesiastici dell'isola come atto di esecuzione dell'Apostolica Legazia.

Per tali ragioni lo studio della relazione Normanni-Papato-Chiesa locale è sempre stato

¹⁸⁷ Zito G., *La Sicilia e l'unità d'Italia. L'intervento del card. Francesco Saverio Apuzzo per la soppressione della legazia apostolica*, Rivista di storia della Chiesa in Italia Vol. 69, 2, Vita Pensiero, 2015, pp. 383-399 e anche ID., *La chiesa siciliana dopo l'impresa dei mille*, Rivista di storia della Chiesa in Italia, Vol. 69, 1, Vita Pensiero, 2015, pp. 113-142.

¹⁸⁸ Ancora, però, si segnala l'opera di A. Bonafede, *Della Legazione Apostolica di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Marietti, Torino, 1868.

¹⁸⁹ Per uno studio dettagliato di queste prerogative si veda V. Crisafulli, *Studi*, cit., pp.174 ss.

monopolizzato dal privilegio di Urbano II¹⁹⁰.

Non si esagera quando si afferma che l'Apostolica Legazia non ha quasi lasciato spazio a una trattazione che non fosse fondata su chiavi di lettura che non ponessero, alla base della politica ecclesiastica normanna, il privilegio urbaniano: tutte le questioni che riguardarono gli interventi diretti dei sovrani sugli affari ecclesiastici, le rivendicazioni dei pontefici in ordine al controllo della chiesa siciliana, la quasi totalità delle questioni giurisdizionali sulle

¹⁹⁰ Si vedano, tra gli studi più importanti, F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, t. I Paris, Picard, 1907 (e ora anche in trad. it. Id., *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, trad. di A. Tamburini, Cassino, Ciolfi, 2008); V. D'Alessandro, *Fidelitas normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo, 1969; Id., *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*. In *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 259-286; R. Elze, *Ruggero II e i papi del suo tempo*. In *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*. In Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 Maggio 1977) Bari, Edizioni Dedalo, 1979, pp. 27-39; M. Pacaut, *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicilie*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari - Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp. 31-61; H. Enzensberger, *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, Rassegna storia online 2, 2000; S. Tramontana, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, a cura di G. Di Stefano, Trapani, 1987, pp. 21-40; C.D. Fonseca, *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero I*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, a cura di G. Di Stefano, Trapani, 1987, pp. 53-84; R. Giuffrida, *Aspetti giuridici ed economici del ruolo esercitato dalla Chiesa nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, a cura di G. Di Stefano, Trapani, 1987, pp. 85ss.; N. Kamp, *Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herkunft und ihr geistliche Bildungsweg*, in *Abhandlungen der Baunschweigerischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, 45, 1994; E. Cuzzo, *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia*. In *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, 333-56. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio. Mendola, 24-28 agosto 1992. Milano, Vita e Pensiero, 1995; M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*. In *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 71-135; G. De' Giovanni-Centelles, *I vescovi del Gran Conte e il modello della Normandia*, in *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*, ed. E. D'Angelo e C. Leonardi, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2011. E da ultimo, diffusamente, V. R. Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanno-sveva (XI-XIII secolo). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, tesi dottorale, EHESS - Università di Palermo, 2021.

cause ecclesiastiche, sono state studiate cercando sempre un aggancio con l'apostolica legazia. È pertanto innegabile che il privilegio abbia rappresentato la questione storico-giuridica più controversa del diritto ecclesiastico siculo.

3. Storiografia e Apostolica Legazia in età contemporanea

Il forte dibattito tra le tesi regaliste e curialiste ha in qualche modo segnato la *forma mentis* di coloro che si sono accostati allo studio delle relazioni giuridiche tra re e papi nel periodo medievale in Sicilia. Si è di conseguenza assistito a quella tendenza, già anticipata, per la quale qualsiasi tipo di ingerenza regia negli affari ecclesiastici dell'isola da parte dei sovrani medievali viene sempre ricondotta al privilegio dell'apostolica legazia

La storiografia contemporanea ha provato a modificare l'impostazione di fondo che ha dominato il dibattito dottrinale di epoca moderna, evidenziandone le contraddizioni e le lacune, provando a compiere un esame "obiettivo" del privilegio nell'intento di dimostrare che le prerogative che i sovrani moderni vantarono in quanto legati non furono concesse con il privilegio di Urbano II.

Tali studiosi hanno fornito approfondite ricostruzioni delle origini del privilegio, hanno anche circoscritto nella maniera più storicamente esatta possibile i termini del problema, nel tentativo di superare la *vulgata* del re normanno considerato come legato apostolico e di evitare di leggere nel privilegio tutta quella serie di prerogative accampate (a torto) dai sovrani di epoca moderna.

È stato, a tal proposito, efficacemente sintetizzato che: "l'originario privilegio poco corrispondeva all'insieme di usi e pretese che, in età aragonese e spagnola, aveva dato forma a quel variopinto edificio noto col suggestivo nome di *regia monarchia*"¹⁹¹.

L'operazione sembra riuscita solo in parte.

L'abolizione del Tribunale della Regia Monarchia giovò certamente al miglioramento degli studi sull'argomento. Il clima più sereno che si instaurò dopo l'abolizione diede infatti il via ad una rilevante stagione di studi storico-giuridici sul privilegio.

Nel 1869, Jacob Sentis diede alle stampe la sua opera "Die Monarchia Sicula" che risolse finalmente la secolare questione sull'autenticità del privilegio. Egli fu infatti il primo studioso ad utilizzare un'epistola di Pasquale II del 1117 (fino ad allora ignorata) che

¹⁹¹ G. Catalano, *Studi sulla Legazia*, cit., pp. VIII-IX.

menzionava esplicitamente la concessione urbaniana¹⁹².

In un colpo vennero cancellati secoli di dibattito sull'autenticità del documento, che finalmente non poté più essere messo in discussione.

L'opera di Sentis potrebbe in effetti essere considerata la prima opera che trattò la questione del privilegio in maniera scientifica e aprì gli studi storiografici contemporanei. Tuttavia, l'abolizione della Regia Monarchia era ancora troppo recente e a una lettura più attenta l'autore non sembra scevro da interessi di parte curialista, ritenendo la legazia un'usurpazione di prerogative papali¹⁹³.

L'uso del breve di Pasquale II attribuisce però un indubbio merito all'opera e la colloca a buon diritto nella stagione della storiografia contemporanea, emancipandola dalle vetuste interpretazioni del precedente dibattito dottrinario.

Dopo Sentis si aprì una lunga produzione storiografica, italiana e straniera, piuttosto rilevante che, pur avendo superato lo scoglio dell'autenticità, rimase tuttavia costretta entro argini angusti, concentrandosi prevalentemente sullo studio delle facoltà del sovrano normanno inquadrato in un'ottica piuttosto localistica, volta ad esaltare l'eccezionalità del privilegio siculo e interessata per lo più a fornire considerazioni di ordine politico-diplomatico, trascurando i profili giuridici. L'analisi della legazia si andava ad inserire, peraltro, all'interno degli studi volti alla ricostruzione del processo di evoluzione del diritto ecclesiastico siculo¹⁹⁴.

Un forte impulso agli studi sul privilegio fu dato da alcuni studi pubblicati da Caspar all'inizio del '900¹⁹⁵. Interessanti chiavi di lettura furono proposte dallo storico, il quale tuttavia si servì non di rado di fonti non autentiche e non distinse chiaramente l'azione politico-ecclesiastica di Ruggero I da quella di Ruggero II, le cui differenze risaltano palesemente dalla documentazione normanna superstite.

¹⁹² Per il testo si veda infra, cap.V, par. 2.

¹⁹³ Savagnone definì l'opera piena di "partigianismo curialistico", cfr. G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 145.

¹⁹⁴ Tra le opere del periodo si veda F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887.

¹⁹⁵ E. Caspar, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im.12 Jarhundert*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, Rome, 7, 1904; Id., *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904 (in appendice *Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und Kirchenpolitik Graf Rogers*).

Sulla sua scia interpretativa si pose anche lo storico francese Chalandon¹⁹⁶.

Non mancò comunque un esame del privilegio sicuramente molto più rigoroso rispetto al passato, sui suoi limiti e sulla sua portata, sulle facoltà attribuite a Ruggero I e sui rapporti tra Papato e Chiesa locale nei sec. XI-XIII¹⁹⁷.

Alcuni spunti storiografici non trascurabili furono messi in rilievo da Savagnone, il quale peraltro dimostrò la falsità di un diploma del 1097 nel quale Ruggero I si definisce “conte e legato di Sicilia”¹⁹⁸.

Uno studio molto più aderente alle fonti e ancora oggi validissimo, fu quello condotto da Jordan nel 1923¹⁹⁹. Egli contestò l’interpretazione della politica ecclesiastica di Ruggero I data dai due precedenti studiosi, i quali estendevano a Ruggero I una concezione dei rapporti stato-chiesa che si imporrà soltanto con Ruggero II.

Jordan qualificò invece il rapporto tra Ruggero I e il Papato non all’interno di una cornice conflittuale ma all’interno di una relazione animata da reciproca collaborazione, ritenendo che nella bolla di Urbano II non ci fosse nulla di nuovo o di innovativo rispetto ai poteri esercitati in materia ecclesiastica da altri sovrani europei del tempo.

Un interessante tentativo di portare la legazia sul piano europeo fu invece promosso da Deér, il quale analizzò comparativamente la questione della legazia siciliana e le analoghe pretese di controllo sulla chiesa locale avanzate in Inghilterra e in Ungheria. Poco spazio

¹⁹⁶ F. Chalandon, *Histoire*, cit., Vol.I p.347; Vol.II, pp.119, 234, 595, 617, 618.

¹⁹⁷ Si vedano P. Del Giudice, *A proposito della controversia sulla legazia apostolica in Sicilia*, in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, Roma, 1911; F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio non fu papa: contributo alla storia della monarchia sicula e del jus exclusivae*, in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, a cura di V. Simoncelli, Roma, 1911; Giordano N., *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, in *Archivio Storico Siciliano*, Palermo, *Archivio Storico Siciliano* n.s. XLI, 1916.

¹⁹⁸ G. Savagnone, *Contributo alla storia dell’apostolica legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla “Monarchia”. Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, estr. dal Vol. VI *Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Palermo*, 1919.

¹⁹⁹ E. Jordan, *La politique ecclésiastique*, cit. In quel torno d’anni si occupa del privilegio anche C. Lupo, *I normanni in Sicilia di fronte al Papato*, in *Archivio di Stato per la Sicilia Orientale*, XX, 1924, pp. 1-74.

fu però dato all'analisi del privilegio di Urbano II²⁰⁰.

Della seconda metà del XIX secolo sono da menzionare gli studi di Catalano, il quale però, nonostante l'ampiezza delle sue ricerche, considerò il re normanno, in tutti i suoi scritti, legato papale. Egli si occupò comunque, in prevalenza, del periodo moderno²⁰¹.

Una messa a punto della questione della Legazia Apostolica fu invece compiuta da Fodale, la cui opera "Comes et legatus Siciliae"²⁰², contiene sostanzialmente due ricerche complementari e parallele: nella prima parte egli esaminò la letteratura giuridica sul privilegio legatizio dai *Capibrevi* del Barberi fino al XIX secolo; nella seconda parte compì un'analisi storico-giuridica del privilegio dell'Apostolica Legazia in cui avanzò interessanti spunti interpretativi.

L'opera di Fodale può, a buon diritto, essere considerata come l'ultimo contributo storiografico rilevante relativo all'Apostolica Legazia di Sicilia medievale²⁰³.

²⁰⁰ J. Deér, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, *Archivium historiae pontificiae*, 2, 1964; Id., *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten (1053-1212)*, Göttingen, 1969.

²⁰¹ G. Catalano, *Controversie*, cit.; Id., *La "Regia Monarchia" di Sicilia*, estr. dall' *Archivio Storico Siciliano*, XVII, Palermo 1968; Id., *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia*, Catania, 1950, che contiene anche un elenco di scritti minori sull'Apostolica Legazia che affrontavano problemi contingenti e che non entrano nella polemica storiografica: p. 151 ss.; Id., *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, estr. dagli *Studi in on. di G. Scaduto*, Padova, 1969. Si veda inoltre G. Ingraiti, *Sulla legittimità della Legazia Apostolica di Sicilia*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna* (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 460-66.

²⁰² S. Fodale, *Comes et legatus*, cit.

²⁰³ Fodale si occupò più volte del privilegio, si vedano S. Fodale, *La politica ecclesiastica del Granconte Ruggero e la Legazia Apostolica*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, a cura di G. Di Stefano, Trapani, 1987, pp. 41-52; Id., *Il Gran Conte e la Sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*, atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.25-42; Id., *L'Apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991; Id., *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Salvatore Sciascia Editore, 2000; Id., *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, 1991, pp. 7-49; Id., *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, in *Genèse de l'Etat moderne en méditerranée. Approches historique et anthropologique*

Pochi altri studi sono stati condotti sull'apostolica legazia di Sicilia negli ultimi cinquant'anni e nessuno di essi ha proposto nuove soluzioni interpretative o ha esaminato il problema impiegando nuovi strumenti metodologici²⁰⁴.

Mentre, per quel che riguarda la storia della legazia in epoca moderna, più di recente Napoli è ritornata sulla polemica dottrinarica del tempo e ha in parte esaminato la storiografia che si occupò del privilegio a cavallo tra '800 e '900²⁰⁵.

La rassegna storiografica, qui sommariamente condotta, rende edotti del fatto che il privilegio legatizio rappresentò una questione centrale negli studi storici, almeno fino alla

des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris (24-26 Septembre 1987 et 18-19 Mars 1988), Roma, Ecole Française de Rome, 1993, pp. 229-42.

²⁰⁴ Tra le opere più recenti si vedano M. Serraino, *Il Tribunale di monarchia ed apostolica legazia nel diritto pubblico ecclesiastico siculo*, Roma - Trapani, Corrao, 1971; S. Bordonali, *Note sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, estr. da *Incontri Meridionali*, fasc. 2, 1190, Soveria Mannelli, 1989, pp. 9-23; E. Saurer, *Sugli ultimi anni del Tribunale della Monarchia Sicula*, in *Rassegna Storica Risorgimentale*, 1, 1972, pp.33-43; G.P. Milano, *Ancora sulla soppressione della Legazia Apostolica di Sicilia (1863-1869)*, in *Studi in onore di P.A. D'Avak*, Giuffrè, Milano, 1976, III, pp. 237-278; F.M. Stabile, *L'abolizione della Apostolica Legazia Sicula e del tribunale di regia monarchia*, in "Ho Thològos", 16, 1977, pp. 53-90; Zito G., *La gemma più preziosa della Sicula corona. La Legazia Apostolica di Sicilia*, in I Borbone in Sicilia, Catania, G. Maimone, 1998, pp. 25-31; Id., *La Legazia Apostolica nel Cinquecento*, cit., pp. 115- 116; Id., *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec.XI*, in P. Dalena, C.Urso (a c.di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2016 (integrale rivisitazione del precedente Id., *Papato e normanni in Sicilia nel sec. XI. Una prospettiva ecclesiologica*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*. Convegno internazionale di studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Sicilia. Troina, 5-7 novembre 1999, ed. S. Tramontana, Troina 2001, pp. 77-100). Da segnalare, infine, una raccolta di atti che sostanzialmente confermano l'impostazione della questione data da Catalano e da Fodale: S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta - Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000. All'interno del volume, occorre segnalare lo studio di S.Vacca, *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, in Id. (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 23-67. Cfr. anche il brevissimo testo di A.Riccardi, *La vicenda della Legazia Apostolica*, in *Notiziario*, Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia, 2001, p. 53-58.

²⁰⁵ M.T.Napoli, *La Regia Monarchia*, cit.

metà del XX secolo.

Inoltre, appare chiaro che il privilegio fu oggetto di una strumentalizzazione frutto, da un lato, di interessi politici volti ad affrancare i sovrani del *Regnum* dalle ingerenze della Santa Sede, dall'altro di un approccio storico all'argomento che guardò erroneamente all'evoluzione dell'istituto senza soluzione di continuità dal periodo normanno all'Unità d'Italia.

Questa continuità invece non ci fu ed occorre ritornare alle origini medievali dell'istituto per cercare di ricavare un'interpretazione il più possibile aderente alla situazione storico-giuridica del tempo.

CAPITOLO II

DELEGATI PAPALI IN SICILIA DAL V ALL’VII SECOLO

1. Le tipologie di agenti papali nei secoli V-VII

Le legazioni papali, per tutto il periodo altomedievale, non mancarono. Anzi i compiti da svolgere da parte dei vescovi di Roma erano tali e tanti che essi fecero subito sorgere “il bisogno delle delegazioni e de’ delegati benché vari di numero, di grado, di attribuzioni”²⁰⁶ e ogni papa del periodo inviò i propri messaggeri come “agenti in vece sua”²⁰⁷.

Prima di esaminare la tipologia e le funzioni degli agenti papali operanti in Sicilia nella prima parte del medioevo occorre allora innanzitutto premettere quali furono le tipologie di agenti impiegati dai pontefici tra il V e l’VIII secolo²⁰⁸. Essi sono stati inquadrati dalla storiografia in due grandi figure: gli agenti temporanei e quelli permanenti²⁰⁹.

La prima categoria comprende tutti quegli inviati papali incaricati di missioni particolari dietro speciale mandato, di solito inviati presso corti e concili locali, e per questo definiti anche legati *ad causam*. Ad essi era affidato un compito *ad hoc*, compiuto il quale, facevano ritorno al loro luogo di provenienza.

Dalle fonti emerge che le funzioni di queste figure mutavano sensibilmente a seconda che la missione avesse luogo in oriente o in occidente.

²⁰⁶ V. Crisafulli, *Studi sull’Apostolica Sicula Legazia*, cit., p.26.

²⁰⁷ H.K. Luxardo, *Das päpstliche Vordekretalen-Gesandtschaftsrecht*, tesi dottorale, Innsbruck, 1878, p. 11.

²⁰⁸ L. Cracco Ruggini, *Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo)*, in V. Messina – S.Pricoco (a c. di), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno*. Atti del Convegno di Studi organizzato dall’Istituto teologico-pastorale Mons. G. Guttadauro (Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985), Caltanissetta 1987, pp. 87-88, ha suddiviso in tre periodi la storia religiosa della Sicilia tardo-antica ed alto medievale, un primo periodo romano-siculo (dalle origini del cristianesimo a Gregorio Magno), un secondo periodo bizantino-siculo (tra il VII ed il IX secolo), ed un terzo periodo italo-greco (secoli X e XI).

²⁰⁹ Una prima classificazione già in J. Roy, *Du Rôle*, cit., cfr. anche P. Blet, *Histoire*, cit., cap. I; K. Rennie, *The foundations*, cit., pp.37-64, l’autore individua cinque sub-uffici legatizi nel periodo alto medievale: il vicario apostolico, l’apocrisario, il nunzio, il *defensor ecclesiae*, e i *legati vagantes* (quest’ultima categoria creata dallo stesso autore).

In Europa essi ebbero per lo più il compito di riunire concili provinciali, di sorvegliare il clero, di reprimere i disordini, di provvedere all'occupazione delle sedi vacanti e di impedire i soprusi dei laici. Su mandato speciale potevano poi amministrare giustizia in loco²¹⁰.

I legati *ad causam* inviati in oriente ebbero invece prevalentemente due compiti: ristabilire la pace religiosa contro le eresie e rappresentare il vescovo di Roma ai concili ecumenici (a volte anche con la funzione di presidenti del consesso).

Nei primi otto concili ecumenici il papa inviò quasi sempre i suoi inviati. Dall'analisi degli atti prodotti si evince che il ruolo dei legati in seno ai lavori era spesso subordinato alla

²¹⁰ Il *Defensor* Giovanni (603) condusse un'inchiesta giudiziaria in Spagna per conto di Gregorio Magno (*Reg.*, II, XIII). Nello stesso viaggio condusse anche un'altra missione presso l'isola di Cabrera indagando su alcune accuse mosse ai monaci del luogo (*Reg.*, Lib. II, XIII, 48; cfr. A. Gauthier, *L'utilisation du droit romain dans le lettres de Grégoire le Grand à Jean le Défenseur*, in *Angelicum*, LIV, 1977, pp. 417-428). Non sempre i legati *ad causam* furono ben accolti, si segnala per esempio la resistenza opposta dai vescovi d'Africa a Faustino, vescovo di Potenza, legato di papa Zosimo, incaricato di portare i canoni dei concili di Sardica e Nicea e affermare il diritto di appello verso la Santa Sede. I vescovi africani scrissero una prima volta a papa Celestino sostenendo che la competenza dei legati della Santa Sede inviati nelle province non era autorizzata da alcun canone conciliare. Chiesero poi di richiamare l'inviato e di non inviare delegati con il compito di esecutori delle sentenze papali (cfr. P. Blet., *Histoire*, cap. I). Sotto Gregorio Magno la situazione in Africa appariva però diversa. Si registrava la presenza di un monaco (forse un "cartolario") incaricato di riunire un concilio per rivedere il processo di un vescovo: l'assemblea avrebbe dovuto procedere ad una nuova inchiesta e all'inviato del Papa venne assegnato il compito di far eseguire la sentenza (*Reg. Greg.* I, I, 80). In Gallia operarono invece l'Abate Ciriaco e il vescovo Siagrio (599) contro la simonia (senza risultato). Da segnalare che nei primi anni in Gallia il papa non inviò mai legati senza avere il consenso dei principi e dei vescovi locali. Con Niccolò I aumentarono le legazioni in quei territori. Questo pontefice convocò inoltre concili in forza della sua autorità per risolvere alcune questioni rilevanti per l'epoca: il divorzio di Lotario di Lorena, la deposizione del vescovo di Soissons, l'elevazione di Fozio a patriarca Costantinopoli (cfr. Migne, PL, *Nic. Ep. Ad ann.*, n. 860, 862, 865). In Inghilterra operò Agostino (596) inviato da Gregorio I a predicare e convertire i sassoni, mentre in Germania fu incaricato Wilfrido (che poi cambiò il nome in Bonifacio), monaco inglese, inviato da Gregorio II nel 720 a convertire i Turingi. Le legazie di Agostino in Inghilterra e di Bonifacio in Germania si trasformarono da temporanee in permanenti: Agostino diventerà vescovo di Canterbury e Bonifacio vescovo di Magonza. Il papa usò i suoi inviati anche per missioni politiche (VIII secolo): ad esempio per negoziati tra i re longobardi e franchi (Migne, PL, *Vita Zachar.*, *Vita Stephani II*, *Vita Stephani IV*; Jaffé P., *Monumenta Carolina*, p. 47, 54 e a. 757, p. 66; Jaffé, *Monumenta Carolina*, p. 77).

considerazione e al credito di cui godevano personalmente i pontefici in quel momento. Pertanto, la loro autorità nei concili era proporzionale al crescere dell'autorità e del prestigio papali²¹¹.

Tra i legati *ad causam* vanno annoverati anche i *defensores ecclesiae*, figure minori di collaboratori, designati dal papa, con funzioni ausiliarie.

La situazione è invece in parte diversa se si esaminano le funzioni dei legati permanenti. Tra essi sono da annoverare le due più importanti figure di agenti papali del periodo: gli apocrisari e i vicari apostolici, a cui occorre affiancare anche i *rectores Patrimonii Sancti Petri*.

L'apocrisario non era altro che un delegato permanente inviato a Bisanzio presso la corte dell'imperatore d'oriente. Non pochi di coloro che ricoprirono questo ruolo ascesero al soglio pontificio²¹².

²¹¹ J. Roy, *Du Rôle*, cit., p. 251.

²¹² *Ivi*, p. 255, definisce l'apocrisario con il titolo di "nunzio ordinario del papa" residente alla corte imperiale di Costantinopoli. In latino era anche chiamato "responsalis" poiché aveva per missione quella di esporre all'imperatore e al papa le rispettive posizioni sugli affari ecclesiastici in via di negoziazione tra le due corti. Non aveva giurisdizione a Costantinopoli: non poteva intromettersi nelle cause che appartenevano agli altri vescovi a meno che non ricevesse una delega speciale dal papa. Secondo il trattato di Adalhard "De ordine palatii" (in *Recueil des Historiens de Gaules et de la France*, t.IX, p. 263; cfr. anche B. Bachrach, *Adalhard of Corbie's De ordine palatii: Some Methodological Observations Regarding Chapters 29-36*, in *Cithara*, vol. 41, 2001, pp. 3-34) la figura dell'apocrisario nacque dopo che l'imperatore Costantino spostò la capitale in oriente e la religione cattolica divenne *licita*. Sembra comunque che all'inizio fosse il vescovo di Costantinopoli a fungere da apocrisario papale e da rappresentante di tutta la chiesa (si veda ad esempio il rapporto tra Papa Celestino e Massimiano vescovo di Costantinopoli, in Migne, *Coelest. I*, ep. 23). In una Novella di Giustiniano (Nov. VI, c. II et III) è prescritto che tutti i vescovi che si fossero recati a Costantinopoli avrebbero prima dovuto presentare le loro richieste presso il patriarca o presso gli altri apocrisari dei patriarchi. Quindi, originariamente, non solo il Papa ma tutti i patriarchi sembrano aver avuto un delegato a Costantinopoli per trattare i loro affari. L'apocrisario di Roma superò poi per influenza e autorità gli altri apocrisari e gli fu attribuito anche il compito di vigilare sull'osservanza degli ordini papali inviati in oriente (Migne, *Leon. Ep.* 112, 113, 115, 117, 118). A seguito delle persecuzioni iconoclaste dell'VIII secolo, venendo meno le relazioni tra occidente ed oriente, il Papa cessò di inviare apocrisari. Occorre poi segnalare che, da quanto emerge nel *Liber diurnus ou Recueil des formules usitées par la Chancellerie Pontificale du Ve au XIe siècle*, ed. de Rozière, Paris, 1869, n.LXIII, p.124, i papi mantennero un apocrisario anche

Il titolo di vicario apostolico fu invece attribuito dal papa ad alcuni vescovi, di solito metropolitani, con il compito di curare gli interessi della chiesa di Roma in una specifica area²¹³.

Essi erano agenti con funzioni spirituali e di amministrazione della vita ecclesiastica.

Precisamente, i poteri dei vicari apostolici si possono riassumere nei seguenti termini: essi avevano il compito di confermare i vescovi e i metropolitani eletti (prima che fossero ordinati), di risolvere le questioni che non avevano trovato soluzione nei concili provinciali, di convocare il sinodo dei vescovi di tutta la primazia, di sorvegliare e far osservare la disciplina ecclesiastica, di esercitare la giurisdizione ecclesiastica (ma solo dietro mandato papale), di dirimere le controversie in cui era parte un vescovo e di amministrare provvisoriamente una sede episcopale vacante nell'attesa dell'elezione del nuovo titolare²¹⁴.

I primi vicariati furono fondati a partire dal V secolo: Papa Simplicio, per primo, nel 482 accordò la legazione apostolica al vescovo di Siviglia. In Francia Papa Ormisda, durante il regno di Clodoveo, concesse il vicariato a S. Remigio e costituì vicario apostolico Sallustio in Lusitania e Betica²¹⁵.

Successivamente nacquero anche il vicariato di Arles, istituito per le Gallie fin dal tempo di Papa Zosimo e il vicariato di Tessalonica, per l'Illirico. Si segnalano poi anche i vicariati di Magonza, Canterbury e York²¹⁶.

presso l'esarca di Ravenna. Sull'apocrisario cfr. C. Du Cange et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 10 voll. Niort 1883-87, voce *Apocrisario*; H.K. Luxardo, *Das päpstliche Vordekretalen-Gesandtschaftsrecht*, tesi dottorale, Innsbruck, 1878; J. Pargoire, *Apocrisiaires*, in *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie*, t. I, II partie, Paris, 1907, col. 2337-2555. Attualmente lo studio più autorevole e completo sugli apocrisari è quello di L. Chevailler – J.C. Génin, *Recherches sur les apocrisiaires. Contribution à l'étude de la représentation pontificale (V-VIIIème siècles)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino, 1970, t. III, pp. 359-461.

²¹³ Sui vicariati cfr. J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 148-150.

²¹⁴ Un elenco con la descrizione dei poteri attribuiti ai vicari si trova nelle lettere di Papa Ormisda, in Migne, *Patr. Lat.*, n. 24, 26, 41, 42, 43 e nella lettera di papa Leone I all'imperatore Anastasio (Migne, *Patr. Lat.* ep. 14).

²¹⁵ Migne, *Patr. Lat.*, *Ep. Papae Ormisdae*, n. 26.

²¹⁶ Magonza e Canterbury erano peraltro sedi di inviati evangelizzatori (Bonifacio e Agostino) le cui missioni si erano trasformate in missioni permanenti, cfr. G. Fornasari, *La funzione primaziale e il*

In questo assetto, anche la Sicilia ebbe i suoi vicari, per lo più designati nella figura dei vescovi di Siracusa²¹⁷.

Il titolo vicariale venne originariamente concesso solo su domanda dei vescovi o dei re²¹⁸. Inizialmente il titolo fu personale. Successivamente si affermò l'uso di conferirlo al successore di un metropolita che già in precedenza era stato investito del titolo, così che quando l'uso fu rinnovato più volte il titolo si considerò legato al seggio e non più alla persona²¹⁹.

Il ripetersi di questi incarichi vicariali contribuì naturalmente alla costruzione del concetto di "jurisdictio vicaria" o "jurisdictio mandata", vale a dire all'esercizio di quella giurisdizione che *formalmente* spettava al pontefice ma che per mezzo di *delega* veniva esercitata dal vicario presente in loco. Tuttavia, in relazione all'amministrazione della giustizia, non è possibile individuare una figura specificamente preposta a questa funzione, i papi infatti si affidarono, di volta in volta, non solo ai vicari ma anche a vescovi locali e a legati occasionali²²⁰.

Il motivo per il quale i papi sentirono la necessità di creare dei vicariati era ovviamente legato alla difficoltà di esercitare una giurisdizione su un territorio così vasto.

La competenza dei vicari andò comunque a sovrapporsi parzialmente a quella dei metropolitani. In linea generale le lettere di nomina di un vicario apostolico imponevano loro di rispettare i diritti dei metropolitani che si trovavano sotto la loro giurisdizione, con le formule "salvis privilegiis quae metropolitanis episcopis decrevit antiquitas" o "servatis

servizio del Papa in rapporto con le periferie, in *Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, CISAM - Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 259-292.

²¹⁷ Ma con rilevanti differenze, cfr. *infra* cap. II, par. 5-6.

²¹⁸ Si vedano le lettere dei Papi ai vicari di Arles tra V e VI secolo, in *Gallia christiana*, ed. D. de Sainte-Marthe, 1715, t.I, p.537 ss.

²¹⁹ In Sicilia questo uso non si affermò. Benché almeno due vescovi di Siracusa furono vicari episcopali il titolo non rimase legato alla sede siracusana e altre figure di agenti papali furono investiti delle funzioni, cfr. *infra* cap.II, par.5-6.

²²⁰ R.A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives*, cit., pp. 443ss.

privilegiis metropolitanorum”²²¹. La prescrizione non fu rispettata a lungo e i vicari affermarono la loro supremazia sui metropolitani.

Non solo gli apocrisari e i vicari apostolici ma anche i “*Rectores Patrimonii Sancti Petri*” devono essere annoverati nella categoria dei legati permanenti. Essi furono incaricati di amministrare le proprietà che la chiesa di Roma possedeva numerose in molte aree della cristianità.

Essi esercitarono le loro funzioni nel territorio assegnato senza che il loro incarico fosse sottoposto ad un termine di scadenza. Inviati in loco, essi furono agenti papali stanziali con una missione che aveva potenzialmente una durata illimitata nel tempo, chiamati come erano ad amministrare i patrimoni della chiesa di Roma fino a quando il pontefice non li avesse sollevati dall’incarico.

Non vi era quindi uno scopo da raggiungere, non si trattava di partecipare ad un concilio, dirimere una controversia o provvedere ad una situazione particolare (tutti compiti “brevi” con una precisa connotazione finalistica), al contrario, essi erano genericamente chiamati ad amministrare i territori del patrimonio e ad occuparsi di tutte le questioni connesse. In più, come si vedrà, in Sicilia essi esercitarono funzioni che esorbitarono dalla mera gestione fondiaria dei beni della chiesa, arrivando a sovrapporsi con le funzioni vicariali.

In relazione al *Patrimonium Sancti Petri* occorre dire innanzitutto che esso cominciò ad essere costituito dalla Chiesa di Roma, sin dal IV secolo, conseguenza diretta di dei diritti accordati dagli imperatori cristiani.

Tali complessi fondiari erano entità patrimoniali di diritto privato che la Chiesa decise di suddividere in varie parti sottoponendole all’amministrazione di *rectores* di nomina pontificia²²².

Il *Patrimonium Sancti Petri* fu pertanto, a partire dal IV secolo, l’insieme delle proprietà (mobili e immobili) della Santa Sede.

Se ne contavano in totale quindici, tra cui, in Italia, vi erano i patrimoni di Sicilia e Campania. A questi si aggiungevano possedimenti in Corsica, nelle Gallie, in Spagna e in

²²¹ Nella lettera di papa Ormisda (514-523) al vescovo di Reims, suo vicario per la Francia, si legge che: “*Vices nostras per omne regnum [...] committimus, salvis privilegiis quae metropolitanis decrevit antiquitas*”, *Bullarium Romanum*, vol. I, ep. 1 *Horsmisdae papae*.

²²² Sotto Gregorio Magno, il suddiacono Antemio amministrava il patrimonio di Campania (*Reg. I*, 23, 27, 37, 50, 53, 57, 78, 81), cfr. anche P. Blet, *Histoire*, cit., pp. 53-54.

Africa. La formazione di questi patrimoni avvenne per mezzo di oblazioni di fedeli, lasciti testamentari e donazioni di imperatori.

Evidentemente i beni immobili facevano sorgere due problemi di non poco conto legati, il primo, al loro mantenimento, il secondo, all'esigenza, per la Chiesa, di vedersi riconosciuto il diritto di poter possedere legalmente. In questo ordine di cose si iscrive allora il riconoscimento della chiesa come associazione privata²²³.

Ad ognuno dei distretti in cui era suddiviso il patrimonio era dunque preposto un rettore. Di solito si trattava di chierici (diaconi o suddiaconi) creati con apposita cerimonia che contemplava come atto necessario un giuramento dinanzi alla tomba di S. Pietro.

Essi si occupavano della gestione del latifondo (uso delle rendite della terra, *corvées* dei coloni) seguendo le istruzioni del pontefice²²⁴.

Per completare il quadro dei rappresentanti papali, occorre infine citare una categoria di soggetti, spesso confusi con quella dei legati, che è rappresentata dai meri messaggeri papali, privi di funzioni e poteri amministrativi, che furono definiti semplicemente con il titolo di nunzi²²⁵. Beninteso, la classificazione appena esposta, comunque ricavabile dalle fonti, non può essere certamente utilizzata in modo rigido e assoluto. Occorre infatti precisare che non è possibile tracciare delle nette linee di demarcazione tra un delegato e l'altro. La relatività di questa classificazione emergerà proprio, come già anticipato, soprattutto nel caso siciliano, dove alcune funzioni attribuite ai delegati papali ebbero la

²²³ Cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Seminario giuridico dell'Università di Palermo, 1979 cap.VIII. Nel diritto romano le *Res Sacrae* erano proprietà collettiva. Anche nelle prime comunità di cristiani i beni erano delle comunità. A seguito dell'editto di Milano e Tessalonica i beni diventarono di proprietà dell'ente (o, per esteso, di chi lo rappresentava "organicamente", come il vescovo). A partire dalla seconda metà del XII secolo, con il termine *Patrimonium Sancti Petri* cominciò ad essere indicato l'intero *territorium* su cui il papato esercitava ampi poteri di natura pubblica e che ebbe come sua base il territorio che corrisponde all'attuale Lazio. A partire dalla metà del XIII secolo, l'espressione *Patrimonium* sarà riferito alla sola provincia della Tuscia che costituirà la base territoriale del nascente Stato Pontificio, mentre l'insieme dei domini temporali della Santa Sede verranno qualificati con il termine di "Terra Ecclesiae", si veda T. Ferreri, *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, in *Historia et Ius*, 14, 2018, p.1-42.

²²⁴ It. Pont. X, pp. 195-219.

²²⁵ R.A. Schmutz, *Medieval Papal*, cit., pp. 457-460.

tendenza a sovrapporsi e le mansioni loro affidate a confondersi. È importante quindi verificare caso per caso il concreto operare dei singoli delegati inviati in Sicilia.

2. Agenti papali in Sicilia

Le fonti da cui studiare, da un punto di vista giuridico, le funzioni dei primi agenti papali in Sicilia sono costituite esclusivamente da epistole e decretali papali, nonché da canoni conciliari. Fino al XII secolo, non esistono trattati giuridici su queste figure.

Lo sviluppo delle legazioni papali è indubbiamente legato allo sviluppo del primato papale²²⁶. La nomina e l'invio di delegati papali per tutta la cristianità in Oriente e in Occidente veicolava l'idea di questa supremazia del vescovo di Roma come capo della chiesa universale. Tuttavia, per la Sicilia è possibile formulare l'ipotesi che l'invio di tali agenti in sia da ricollegare non tanto ad una precisa volontà del pontefice di affermare il suo primato, quanto piuttosto alla necessità di soddisfare le concrete esigenze di amministrazione di quella che era una provincia che sottostava alla sua direzione in quanto metropolitana.

²²⁶Il fondamento del primato papale poggiava su un misto di concezioni teoriche e di prassi consuetudinarie: sul passo evangelico “Tu es Petrus” e sulla morte dei due apostoli Pietro e Paolo a Roma sotto Nerone, su passi di Padri della Chiesa, sul canone V del Concilio di Sardica (343), su un primo riconoscimento imperiale legato ad un rescritto reso da Valentiniano III l'8 luglio 445 per dirimere un conflitto tra Sant'Ilario e Leone Magno nel quale l'imperatore prendeva posizione a favore delle misure decise dal Papa nei confronti di Ilario e riconosceva il primato del vescovo di Roma sull'intera Chiesa: “sedis apostolicae primatus sancti Petri meritum qui princeps est episcopalis coronae” (Nov. Valentiniani III, tit.,16). Sullo sviluppo del primato nei primi secoli della cristianità cfr. Monachino V. *Il primato nella controversia ariana*, in *Saggi storici intorno al papato*, Miscellanea Historiae Pontificiae, XXI, Roma, 1959, pp. 17-89. Per la sua evoluzione nei secoli medievali si veda M. Maccarrone, *La teologia del primato romano in Le istituzioni ecclesiastiche della Societas Christiana dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della Quinta Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano 1974., pp. 21-122 (ora in ID. – P.Zerbi, a cura di, *Romana Ecclesia, cathedra Petri*, vol.I-2, Roma, 1991 ; J.Johrendt, H. Müller, W. de Gruyter, *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, Berlin-New York 2008.

In relazione all'isola, egli era naturalmente anche patriarca occidentale, ma se si presta attenzione alle funzioni legate alle due figure (il patriarca e il metropolita) l'affermazione risulterà più chiara.

Il patriarca era innanzitutto rivestito di un'autorità maggiore rispetto al metropolita: era competente per la loro ordinazione e per le pronunce di appello avverso le loro decisioni. Inoltre, era cura del patriarca trasmettere ai metropoliti le leggi imperiali in materia ecclesiastica, concedere l'assoluzione da certi gravi reati e in generale di sorvegliare (ed eventualmente punire) anche i vescovi suffraganei negligenti.

Tuttavia, in relazione alla Sicilia, l'esercizio di prerogative patriarcali da parte del vescovo di Roma fu piuttosto teorica, stante l'assenza di metropoliti sull'isola.

Tale assenza era ricollegabile alla suddivisione amministrativa dell'Impero Romano che la prima organizzazione ecclesiastica, che si strutturò già a partire dal IV secolo, in parte ricalcò.

Occorre premettere che la Sicilia (insieme a Malta e alle isole minori) era stata istituita provincia senatoria nel 241 a.C. dopo la vittoria dei Romani su Cartagine. Si trattò della prima provincia romana²²⁷.

Nei primi tempi l'amministrazione dell'isola fu affidata, con cadenza annuale, direttamente ad uno dei due consoli, successivamente essa fu posta sotto il governo, sempre annuale, di un *praetor*, magistrato *cum imperio*, che nel 210 a.C. stabilì la sua sede a Siracusa, da poco conquistata.

Dopo le riforme di Diocleziano e Costantino il territorio dell'Impero fu diviso in due parti: Occidentale ed Orientale²²⁸. In questa nuova suddivisione la Sicilia fu dichiarata provincia

²²⁷ Indicata come tale anche da Cicerone in un celebre passo delle *verrine* “[Sicilia] prima docuit maiores nostros quam praeclarum esset exteris gentibus imperare” M.T. Cicerone, *Il processo di Verre*, ed. L.Fiocchi, N. Marinone e D.Vottero, Bur Rizzoli, 1992 II, 2.2.

²²⁸ Le due parti, occidentale ed orientale furono suddivise in due *praefecturae* (in Oriente la “*praefectura di Oriens*” e la “*praefectura di Illyricum*”, in Occidente la “*praefectura di Italia*” e la “*praefectura di Gallia*”). Le prefetture erano a loro volta divise in “*diocèses*” o vicariati, in totale erano 14 (nella *praefectura di Oriens* si trovavano le diocesi di *Oriens, Asiana, Pontica, Thracia*; nella *praefectura di Illyricum* le diocesi di *Achaia, Moesia, Pannonia*; nella *praefectura di Gallia* le diocesi di *Hispania, Britannia, Viennensis, Gallia*; nella *praefectura di Italia* il *Vicariatus urbis Romae*, l'*Italia annonaria* e l'*Africa*). Le diocesi erano suddivise in 87 “*provinciae*” (arrivarono a 120 nel V secolo). Per quel che concerne l'Italia, l'*Italia annonaria* (così chiamata perché sottoposta originariamente ad un'imposta fondiaria in natura chiamata *annona*) con capitale Milano, era costituita dalle province di *Venetia et*

occidentale e inserita nel *Vicariatus Urbis Romae* (posto sotto il governo di un vicario) e ricompreso a sua volta nella *praefectura* di Italia (affidata ad un prefetto del pretorio)²²⁹.

Le *provinciae* imperiali erano governate da *pronconsules* (con il rango di *spectabiles* in Asia, Africa e Acaie che erano province privilegiate), le province senatorie erano governate da *rectores*²³⁰.

I *rectores* (detti anche *consulares o praetorii o praesides*) erano privi di poteri militari ed esercitavano ampi poteri civili: riscossione delle imposte, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, giurisdizione di prima istanza, sia civile che penale.

Quindi, in relazione all'organizzazione ecclesiastica, Roma fu metropoli per quelle province che sottostavano al vicario romano e che per questo furono dette suburbicarie (poiché *sub urbis vicarium erant*).

L'assenza di metropoli in Sicilia nei primi secoli della cristianità emerge poi empiricamente dalle fonti: si consideri solo che per radunare un sinodo ecumenico il Papa era in genere solito scrivere al metropolita locale, il quale aveva poi il compito di trasmettere l'invito agli altri vescovi.

Histria, Liguria, Aemilia, Flaminia et Picenum Annonarium, Alpes Cottiae, Raetia prima e Raetia secunda; mentre il *vicariatus urbis Romae* (che non comprendeva la città di Roma, governata dal *praefectus urbi*) era costituito dalle province di *Tuscia et Umbria, Campania, Lucania et Bruttii, Apulia et Calabria, Samnium, Flaminia et Picenum, Valeria, Sicilia, Sardinia, Corsica*. Tra tra queste trovava dunque posto la Sicilia. Le "provinciae" erano poi costellate da una miriade di *municipia*: in generale con autonomia minima e inseriti nel quadro della provincia. Per l'assetto amministrativo dell'Impero Romano cfr. A. Guarino, *Storia del diritto romano*, XII ed., Jovene, 1998, cap. IV.

²²⁹ I *Praefecti praetorio* (con il rango di *illustres*) governavano le prefetture, privi di poteri militari, ma con poteri di giurisdizione di ultima istanza e di direzione (esercitata mediante *edicta*) su diocesi e province e sui relativi governatori. Si occupavano di formare i ruoli delle imposte e di indirizzarli ai territori. Il *praefectus* poteva comunque sempre esercitare direttamente le funzioni amministrative e giurisdizionali in luogo del vicario. Le sentenze del prefetto erano inappellabili, mentre si potevano sempre appellare quelle del *vicarius* direttamente all'imperatore, il quale di solito, delegava la trattazione al *quaestor sacri palatii* o allo stesso *praefectus* competente. Ogni diocesi era sottoposta ad un *vicarius* (con il titolo di *spectabilis*) del relativo *praefectus praetorio*. Compiti del *vicarius* erano quelli di sostituire il prefetto nel controllo dei governatori delle province ed esercitare la giurisdizione di secondo grado contro le sentenze dei *rectores* (governatori provinciali).

²³⁰ Del rango dei *clarissimi* che prendevano però nomi diversi: se provenienti dall'*ordo senatorius* erano detti *consulares o praetorii*, se provenienti dall'*ordo equester* erano detti *praesides*.

Così non avveniva in Sicilia: i prelati venivano invitati in modo paritario e le epistole genericamente erano indirizzate agli “*episcopis et clero Siciliae*”²³¹.

Peraltro, nessuno dei vescovi siciliani, intervenendo nei sinodi e nei concili generali usò mai il titolo di metropolita nella sottoscrizione.

3. Legati *ad causam* siciliani

Nel contesto euro mediterraneo operarono dunque anche i primi agenti papali scelti tra i vescovi di Sicilia e spediti in missione fuori dall’isola.

Tra questi, è stato spesso considerato come legato temporaneo in occidente il vescovo Cresto di Siracusa per il fatto di aver partecipato al concilio Arles del 314. In realtà, egli non fu un inviato del pontefice ma fu invitato a partecipare al concilio dall’imperatore Costantino, insieme ad altri vescovi d’occidente.

Il concilio, il primo convocato da un imperatore, avrebbe dovuto definire la questione donatista²³². La lettera di invito che Costantino indirizzò a Cresto è riportata da Eusebio di Cesarea nella sua “*Storia Ecclesiastica*”:

“21. Costantino Augusto a Cresto, vescovo di Siracusa. Già prima, quando alcuni con perversità e cattiveria cominciarono a dissentire in relazione al culto della santa potenza celeste e alla religione cattolica, volendo porre fine a tali contrasti, ho stabilito che invitati dalla Gallia alcuni vescovi e chiamate opportunamente dall’Africa anche le parti avverse che si combattevano con ostinazione e tenacia, presente anche il vescovo di Roma, la

²³¹ Così fa per esempio Gelasio I in due epistole ai vescovi di Sicilia: nell’epistola “*Necessaria*” ai vescovi di Lucania, Bruzio e Sicilia, 11.03.494 ed epistola “*Paraesulum*”, 15.05.494, in A. Thiel, *Epistolae Romanorum*, vol.I, ep. 14, p. 360-379; ep. 17, pp. 381-382.

²³² Il donatismo fu un movimento scismatico della chiesa africana del IV secolo che ebbe come esponente principale il vescovo Donato di Cartagine. I donatisti rivendicavano una chiesa di “*eletti*” resi “*puri e santi*” dal battesimo, sacramento che i peccatori dovevano necessariamente rinnovare, sostenevano l’invalidità dei sacramenti amministrati da indegni e soprattutto dai “*traditores*”, cioè quei vescovi che avevano compiuto la “*traditio*” dei libri sacri consegnandoli a Diocleziano in esecuzione dei suoi editti persecutori contro i cristiani. Sul donatismo e, più in generale, sui problemi legati alla definizione della dottrina cristiana dei primi secoli cfr. M. Simonetti, *Ortodossia ed eresia tra I e II secolo*, Armarium, 5, Soveria Mannelli (CZ), Messina, Rubettino, 1994.

questione che sembrava essere stata sollevata arrivasse a soluzione, dopo un attento esame grazie al loro intervento.

22. Ma alcuni, come capita, dimentichi della propria salvezza e della venerazione dovuta alla dottrina santissima, non cessano neppure ora di prolungare le inimicizie private, e non vogliono conformarsi al giudizio già emesso. Essi affermano che sono veramente pochi coloro che hanno pronunciato i propri giudizi e le proprie sentenze, o che, senza che sia stato prima esaminato con precisione tutto ciò che si doveva ricercare, hanno proceduto ad emettere il giudizio con troppa fretta e precipitazione. Poiché da tutto ciò risulta che quegli stessi che dovrebbero avere un'intesa spirituale fraterna e concorde sono divisi fra loro in modo vergognoso, o meglio, abominevole, e danno pretesto di scherno agli uomini le cui anime sono estranee alla religione santissima, ho quindi dovuto provvedere perché ciò che avrebbe dovuto cessare per volontaria accondiscendenza dopo l'emissione del giudizio, possa ora aver termine grazie all'intervento di molti.

23. Abbiamo quindi ordinato a numerosi vescovi provenienti da moltissime località diverse di prendere la posta pubblica²³³, di Latroniano, chiarissimo *corrector*²³⁴ della Sicilia, e di

²³³ In greco “δημόσιον ὄχημα”, vale a dire il *cursus publicus*. Cresto avrebbe potuto domandare al *corrector* Latroniano il diploma che gli avrebbe permesso l'uso del *cursus publicum*. Sul mezzo di trasporto messo a disposizione a Cresto i pareri non sono unanimi. Secondo Lancia di Brolo, trattandosi di un viaggio dalla Sicilia ad Arles probabilmente si trattava una nave (cfr. D.G. Lancia di Brolo, *Storia del cristianesimo*, cit., pp.192, n.1).

²³⁴ Il *corrector* era un funzionario civile dell'Impero Romano, originariamente preposto all'amministrazione di un'area all'interno di una provincia romana, come collaboratore del governatore. Dopo le riforme di Diocleziano, le regioni d'Italia, per la prima volta ridotta a provincia, furono assoggettate al governo di diversi *correctores*. Il riferimento nell'epistola ad un *corrector* in Sicilia suscita qualche perplessità. La Sicilia non è infatti menzionata tra le regioni amministrare da un *corrector* né nel *Laterculus Veronensis*, databile intorno al 314, né nella *Notitia Dignitatum* che riporta la suddivisione dell'Impero d'Occidente tra il 395 e il 400 e quella dell'Impero d'Oriente tra 395 e 400 (per il testo del *Lateruculus Veronensis* si veda l'edizione critica con commento di T. Mommsen, *Verzeichniss der römischen Provinzen aufgesetzt um 297*, in *Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften*, phil.-hist. Klasse, 1862, pp. 489-518 e Id., *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1908, pp. 561-588; cfr, anche *Notitia dignitatum*, ed. O. Seeck, Berlino, 1876). In relazione al governo dei *municipia*, per difendere il popolo dagli abusi delle magistrature locali gli imperatori, nel IV secolo d.C., sostituirono i *curatores reipublicae* e i *correctores civitatum* con la nuova figura del *defensor civitatis*: ufficio dapprima vitalizio, poi quinquennale.

farti accompagnare da due del secondo ordine²³⁵ che ti sarà piaciuto scegliere, e tre giovani atti a servirvi durante il viaggio, perché tu possa trovarti nella località suddetta lo stesso giorno.

24. Così per mezzo della tua fermezza e della saggezza unanime e concorde degli altri convenuti, questa controversia protrattasi perversamente fino ad oggi attraverso contese vergognose, dopo che si sarà ascoltato tutto ciò che deve essere detto dalle parti tra loro dissidenti, alle quali abbiamo ugualmente ordinato di essere presenti, possa ricomporsi, anche se tardi nella religione dovuta, nella fede e nella concordia fraterna. Dio onnipotente ti conservi in salute per molti anni”²³⁶.

²³⁵ Non è un riferimento a presunti vescovi suffraganei della diocesi di Siracusa. Con l’espressione “due del secondo ordine” venivano sovente indicati i presbiteri. Così si legge in Girolamo, *Epitaffio sulla beata Paola*, in *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL)*, Jerome, *Epistolae*, vol.55, ep. 108, e in Gregorio Nazianzeno, *Carmen de vita sua*, ed. F. Trisoglio, 2005, Brescia, Morcelliana, p. 6, cfr. D.G. Lancia di Brolo, *Storia del cristianesimo*, cit., pp.192-193.

²³⁶ Eusebio di Cesarea, *Storia Ecclesiastica*, trad. M. Ceva, Milano, Rusconi, 1979, 10, 5, pp. 21-24 il testo originale dell’epistola, in geco, è il seguente: “Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Χρῆστῳ ἐπισκόπῳ Συρακουσίων. ἦδη μὲν πρότερον, ὅτε φαύλως καὶ ἐνδιαστρόφως τινὲς περὶ τῆς θρησκείας τῆς ἀγίας καὶ ἐπουρανίου δυνάμεως καὶ τῆς αἰρέσεως τῆς καθολικῆς ἀποδιίστασθαι ἤρξαντο, ἐπιτέμενεσθαι βουλευθεὶς τὰς τοιαύτας αὐτῶν φιλονεικίας, οὕτω διατετυπώκειν ὥστε ἀποσταλέντων ἀπὸ τῆς Γαλλίας τινῶν ἐπισκόπων, ἀλλὰ μὴν καὶ τούτων κληθέντων ἀπὸ τῆς Ἀφρικῆς τῶν ἐξ ἐναντίας μοίρας καταλλήλως, ἐνστατικῶς καὶ ἐπιμόνως διαγωνιζομένων παρόντος τε καὶ τοῦ τῆς Ῥώμης ἐπισκόπου, τοῦτο ὅπερ ἐδόκει κεκινήσθαι, δυνηθῆ ὑπὸ τῆς παρουσίας αὐτῶν μετὰ πάσης ἐπιμελοῦς διακρίσεως κατορθώσεως τυχεῖν. ἀλλ’ ἐπειδὴ, ὡς συμβαίνει, ἐπιλαθόμενοι τινες καὶ τῆς σωτηρίας τῆς ἰδίας καὶ τοῦ σεβάσματος τοῦ ὀφειλομένου τῇ ἀγιωτάτῃ αἰρέσει, ἔτι καὶ νῦν τὰς ἰδίας ἔχθρας παρατείνειν οὐ παύονται, μὴ βουλόμενοι τῇ ἡδὴ ἐξενεχθεῖσῃ κρίσει συντίθεσθαι καὶ διοριζόμενοι ὅτι δὴ ἄρα ὀλίγοι τινὲς τὰς γνώμας καὶ τὰς ἀποφάσεις ἑαυτῶν ἐξήνεγκαν ἢ καὶ μὴ πρότερον ἀπάντων τῶν ὀφειλόντων ζητηθῆναι ἀκριβῶς ἐξετασθέντων πρὸς τὸ τὴν κρίσιν ἐξενέγκαι πᾶν ταχέως καὶ ὀξέως ἔσπευσαν, ἔκ τε τούτων ἀπάντων ἐκεῖνα συμβαίνει γενέσθαι, τὸ καὶ τούτους αὐτοὺς ἀδελφικὴν καὶ ὁμόφρονα ὀφείλοντας ἔχειν ὁμοψυχίαν αἰσχυρῶς, μᾶλλον δὲ μυσερῶς ἀλλήλων ἀποδιεστάναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις τοῖς ἀλλοτρίαις ἔχουσι τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῆς ἀγιωτάτης θρησκείας ταύτης πρόφασιν χλεύης διδόναι, — ὅθεν προνοητέον μοι ἐγένετο, ὅπως τοῦτο ὅπερ ἐχρῆν μετὰ τὴν ἐξενεχθεῖσαν ἡδὴ κρίσιν αὐθαιρέτῳ συγκαταθέσει πεπαῦσθαι, κἂν νῦν ποτε δυνηθῆ πολλῶν παρόντων τέλους τυχεῖν. ἐπειδὴ τοίνυν πλείστους ἐκ διαφόρων καὶ ἀμυθητῶν τόπων ἐπισκόπους εἰς τὴν Ἀρελατησίῳ πόλιν εἴσω Καλανδῶν Αὐγούστων συνελθεῖν ἐκελεύσαμεν, καὶ σοὶ γράψαι ἐνομίσαμεν ἵνα λαβὼν παρὰ τοῦ λαμπροτάτου Λατρωνιανοῦ τοῦ κονήκτορος Σικελίας δημόσιον ὄχημα, συζεύξας σεαυτῶ καὶ δύο γέ τινας τῶν ἐκ τοῦ δευτέρου θρόνου οὓς ἂν σὺ αὐτὸς ἐπιλέξασθαι κρίνης, ἀλλὰ μὴν καὶ τρεῖς παῖδας τοὺς δυνησομένους ὑμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν

Al concilio parteciparono non più di trentatré vescovi, tutti occidentali²³⁷. Sicuramente l'invito da parte di Costantino, oltre ad essere un'importante attestazione del primo cristianesimo in Sicilia, rappresenta una chiara indicazione del prestigio che la sede di Siracusa e la sua comunità avevano già raggiunto in quel periodo, ma per il resto bisogna notare che Cresto non rappresentò il pontefice e neanche presiedette il consesso in suo nome, benché nella lista dei presenti al concilio, egli appare comunque per primo insieme al suo diacono Floro: “Chrestus episcopus, Florus diaconus, ex civitate Syracusanorum, provincia Sicilia”²³⁸. Ma questa circostanza non permette di affermare, come è stato fatto che egli presiedette il concilio e fu quindi un delegato papale²³⁹. I nomi dei vescovi vennero infatti ordinati per provincia e non per importanza²⁴⁰. Inoltre, dalla lettera che accompagnava i ventitré canoni del concilio, inviata dai padri conciliari al vescovo di Roma Silvestro (314-335) si legge chiaramente che presidente del consesso fu Marino, vescovo di Arles. Tali canoni sono comunemente accettati come i canoni del concilio di Arles, anche

ὕπηρετήσασθαι παραλαβών, εἴσω τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπὶ τῷ προειρημένῳ τόπῳ ἀπάντησον, ὡς ἂν διὰ τε τῆς σῆς στερρότητος καὶ διὰ τῆς λουπῆς τῶν συνιόντων ὁμοψύχου καὶ ὁμόφρονος συνέσεως καὶ τοῦτο ὅπερ ἄχρι τοῦ δεῦρο φαύλως δι' αἰσχράς τινας ζυγομαχίας παραμεμένηκεν, ἀκουσθέντων πάντων τῶν μελλόντων λεχθήσεσθαι παρὰ τῶν νῦν ἀπ' ἀλλήλων διεστῶτων, οὕσπερ ὁμοίως παρεῖναι ἐκελεύσαμεν, δυναθῆ εἰς τὴν ὀφειλομένην θρησκείαν καὶ πίστιν ἀδελφικὴν τε ὁμόνοιαν κἄν βραδέως ἀνακληθῆναι. ὑγιαίνοντά σε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ διαφυλάξει ἐπὶ πολλοῖς ἔτεσιν”. La versione latina dell'epistola è riportata in Mansi, *Collect. Conc.*, II, pp. 466-468.

²³⁷ Questo è il numero indicato nelle uniche liste dei membri del sinodo di cui si è in possesso, cfr. M.J. Routh, *Reliquiae sacrae: Sive, auctorum fere jam perditorum secundi tertiique saeculi post Christum natum quae supersunt: Accedunt synodi, et epistolae canonicae, Nicaeno concilio antiquiores. Ad codices MSS. recesuit, notisque illustravit*, Oxford, 1866-1868 IV, p. 312; K.J. Héféélé, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, Paris, I, p. 201; Mansi, *Collect. Conc.* II, pp. 476-477.

²³⁸ M.J. Routh, *Reliquiae Sacrae.*, cit., IV. 312; Mansi, *Collect. Conc.*, cit., II, 476-477; cfr. anche Héféélé, *Histoire*, cit., I, pp. 177-194.

²³⁹ B. Clausi, V. Milazzo, *Tra Oriente e Occidente*, in Benigno F., Giarrizzo G. (a cura di) *Storia della Sicilia. Dalle origini al Seicento*, vol.I, Laterza, 2003, p. 58.

²⁴⁰ Compagno per primi i vescovi provenienti dalle provincie italiane, poi quelli della Gallia, infine, quelli africani (si noti peraltro, che i vescovi provenienti dalla penisola iberica nonché un certo presbitero Ammonio di Cagliari, firmano insieme ai prelati della Gallia), cfr. Mansi, *Collect. Conc.*, II, pp. 476-477. Per il criterio seguito nell'apporre le sottoscrizioni, cfr. P. Blet, *Histoire*, cit., cap. I.

se sull'epistola che li accompagna sono stati avanzati dubbi in merito all'autenticità²⁴¹.

La vicenda di Cresto è comunque un'importante scorcio "siciliano" di quei viaggi che i vescovi piuttosto frequentemente compivano all'epoca ma è anche sintomatico di quella che più avanti si affermerà come una consuetudine, precocemente formalizzata nei canoni conciliari, secondo la quale un vescovo non poteva allontanarsi a lungo dalla sede di cui era titolare a meno che non ci fosse una *giusta causa*: tra queste rientrava una convocazione da parte dell'imperatore²⁴². Ad ogni modo, il concilio di Arles condannò i donatisti confermando la precedente decisione presa nel concilio di Roma del 313 (a cui nessun vescovo siciliano peraltro aveva preso parte). Nient'altro si sa di Cresto di Siracusa dopo la fine del concilio.

Per rintracciare un'autentica missione legatizia, occorre andare avanti di poco più di un secolo, al momento in cui il vescovo di Lilibeo, Pascasino, fu inviato al concilio ecumenico

²⁴¹ I. Mazzini, *Lettera del concilio di Arles (314) a papa Silvestro tradita dal Codex Parisinus Latinus 1711*, in *Vigiliae christianae*, vol. 27, 1973, pp.282-300.

²⁴² Non ci sono norme sui viaggi dei vescovi nel Nuovo Testamento (nella lista delle qualità dei vescovi elencate nella I ep. a Timoteo e nella I epistola a Tito non è specificato nulla). Il concilio di Antiochia del 330-31 fisserà il canone in base al quale il vescovo (o prete o chierico) che si rechi dall'imperatore senza avere il consenso dei vescovi della provincia e del vescovo della metropoli sarà scomunicato e privato della sua dignità per aver arrecato molestia all'imperatore, importunandolo senza motivo (cfr. Mansi, *Collect. Conc.*, III, 11-18). Il concilio di Sardica (343) stabilirà il divieto per i vescovi di assentarsi dalla loro sede per più di tre domeniche consecutive, di recarsi nella sede episcopale di un altro vescovo nel giorno di domenica e di compiere viaggi senza giustificato motivo presso la corte imperiale. Inoltre, i vescovi residenti in prossimità di una via pubblica che si fossero accorti del passaggio di altri vescovi diretti presso l'imperatore sprovvisti di mandato o di convocazione avrebbero dovuto rifiutare di entrare in comunione con loro (Canoni 7-12, 14-15, cfr. Héfélé, *Histoire*, cit., p.783). Medesime prescrizioni impartirà poi la codificazione giustiniana: i vescovi (non metropolitani) non avrebbero potuto recarsi alla corte imperiale senza essere stati convocati dall'imperatore per mezzo di "sacra nostra speciali iussione", erano cioè vietati i viaggi dei vescovi "motu proprio" (C I, 3,42,1). Le Novelle stabiliranno poi il divieto per un vescovo di allontanarsi dalla sua chiesa per più di un anno, a meno che non avesse ricevuto un ordine dall'imperatore. Patriarchi e metropolitani avrebbero dovuto vigilare sull'osservanza di queste disposizioni da parte dei vescovi della loro provincia (Nov., VI, 67, 13). Sui viaggi dei vescovi nei primi secoli della cristianità si veda P. Maraval, *Les voyages des évêques dans l'Antiquité tardive*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 91-114.

di Calcedonia (451) come legato pontificio *ad causam*²⁴³. La decisione di scegliere Pascasino è indice della predilezione che il pontefice nutriva per il vescovo ed è anche un attestato di preminenza ecclesiastica per la sede di Lilibeo.

Non sono note le ragioni che portarono Pascasino a diventare il principale punto di riferimento del Papato nell'isola. Si possono formulare solo congetture: forse un ruolo giocava l'alterazione degli equilibri politici dell'isola oppure occorre avere riguardo per le indubbie qualità del prelado²⁴⁴. Una spiegazione potrebbe forse trovarsi in due epistole di Leone Magno, relative alla missione del vescovo, nelle quali il papa definisce per ben due volte la Sicilia "securiore provincia"²⁴⁵. Benché l'espressione da molti sia stata interpretata come riferimento all'ingente *Patrimonium Sancti Petri* presente sull'isola, deve piuttosto ritenersi che, considerato il contesto in cui venne enunciata, l'affermazione non abbia nulla a che fare con i possedimenti della chiesa di Roma ma riguardi specificamente la scelta del pontefice di inviare un legato proveniente dalla Sicilia.

A Pascasino fu infatti affidato l'incarico di rappresentare il papa al concilio di Calcedonia in qualità difensore dell'ortodossia romana. Sembra allora condivisibile l'interpretazione che scorge nell'espressione formulata dal pontefice un riferimento al forte radicamento del cristianesimo nell'isola: in altre parole l'affermazione starebbe ad indicare una "provata saldezza nella fede" della Sicilia²⁴⁶, da qui la scelta di inviare un legato proveniente

²⁴³ Pascasino di Lilibeo è il primo vescovo storicamente documentato di Lilibeo (l'attuale Marsala). Non ebbe una vita facile, fu fatto prigioniero e deportato in Africa dai Vandali, dopo che ritornò in Sicilia divenne il vescovo prediletto di Leone Magno sull'isola. Sui vandali a Lilibeo si veda I. Gelarda, *Lilibeo e i vandali*, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 61, 2011, pp. 135-146.

²⁴⁴ Pricoco si chiede perché "Pascasino di Lilibeo diventò l'interlocutore privilegiato di papa Leone tra i vescovi dell'isola", S. Pricoco, *Premessa* in V. Messina, S. Pricoco (a cura di), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno*. Atti del Convegno di studi (Caltanissetta 28-29 ott. 1985), Caltanissetta, 1987, p. 12. In effetti il Papa ebbe a consultarlo anche a proposito del calcolo della Pasqua e Pascasino affermò l'erroneità del calcolo romano, cfr. F. Aleo, *Pascasino di Lilibeo, il calcolo della Pasqua e la fonte di Meltinas (V sec.)*, in *L'uomo e le acque nella storia e nella cultura euromediterranea*, 2019, pp. 47-60.

²⁴⁵ Migne, *Patr. Lat., Sancti Leoni Magni*, ep. 89 ed ep. 91.

²⁴⁶ L. Cracco Ruggini, *La Sicilia del V secolo e Pascasino di Lilibeo*, in Crociata M., Griffo M.G. (a cura di), *Pascasino di Lilibeo e il suo tempo. A 1550 anni dal Concilio di Calcedonia*, Caltanissetta-Roma, 2002, p.39.

dall'isola. Pascasino si recò dunque al concilio in qualità di “vicarius” del vescovo di Roma. Papa Leone stesso lo definì in questo modo nelle epistole indirizzate all'imperatore Marciano²⁴⁷, al patriarca Anatolio di Costantinopoli²⁴⁸, al vescovo Giuliano di Cos²⁴⁹ e a tutti i padri sinodali²⁵⁰.

Pascasino è altresì chiamato vicario del Papa nelle fonti che si occupano del concilio: “Paschasinus vir reverentissimus episcopus et vicarius sedis apostolicae”²⁵¹.

La qualifica di agenti papali è attribuita anche agli altri membri della legazione che accompagnarono Pascasino: “Paschasino et Lucentio episcopis et Bonifacio reverendissimo presbitero agentibus vices santissimi et deo amicissimi archiepiscopi sancti senioris Romae Leoni set Anatolio sanctissimo archiepiscopo magni nominis Constantinopolitanae civitatis novae Romae et cetero sancto concilio et consedentibus ante cancellos sanctissimi altaris”²⁵².

Infine, è lo stesso vescovo di Lilibeo che, prendendo la parola al concilio, si definisce vicario papale: “Paschasinus episcopus Lilybei provinciae Siciliae agens vices sanctissimi archiepiscopi senioris urbis Romae Leonis per interpretem”²⁵³. Nel suo intervento egli ricorda l'antica consuetudine secondo la quale i pontefici non erano soliti prendere parte ai concili: “quoniam neque antiqua hoc tenuit consuetudo neque generalis temporis necessitas permittere videbatur”²⁵⁴. Tuttavia, Pascasino, sebbene legato papale, non presiedette le sedute. Forse, in origine, quando il consesso avrebbe dovuto tenersi a Nicea era effettivamente stato designato come presidente, ma Pascasino stesso pretese la presenza anche dell'imperatore Marciano, il quale, acconsentendo alla richiesta, decise di trasferire

²⁴⁷ Migne, *Patr. Lat., Sancti Leoni Magni*, ep., 89, 90, 94.

²⁴⁸ *Ivi*, ep. 91.

²⁴⁹ *Ivi*, ep. 92.

²⁵⁰ *Ivi*, ep. 93.

²⁵¹ *Concilium Universale Chalcedonense, Gesta actionis primae*, Vol. II, in E.Schwartz e J.Straub, *Acta conciliorum oecumenicorum*, De Gruyter, 1937, p. 40.

²⁵² *Ivi*, Actio II (III), p. 4.

²⁵³ *Ivi*, Actio III, p. 18.

²⁵⁴ *Ibid.*

il concilio a Calcedonia assumendone la direzione²⁵⁵. Dalle fonti emerge infatti che seppure Pascasino ebbe un ruolo di primo piano nei lavori (i legati papali furono infatti sempre i primi a votare)²⁵⁶, il concilio fu presieduto dai delegati dell'imperatore (commissari imperiali), mentre nella sesta sessione fu l'imperatore stesso che propose le questioni e condusse la discussione²⁵⁷. Ciò che qui interessa sottolineare è che Pascasino rappresenta uno dei più forti esempi del legame tra primato papale e funzione legaziale. Sin dalla prima sessione il legato affermò l'autorità di Roma su tutte le chiese e, riferendosi al precedente concilio di Efeso, dichiarò che nessuno aveva mai osato tenere un concilio senza l'autorità della Santa Sede. Egli poi chiamò Leone sempre con il titolo di Papa, mentre i vescovi orientali erano soliti usare quello di "archiepiscopus". Roma, nelle parole di Pascasino, era vertice di tutte le chiese: "Beatisimi atque apostolici viri pape urbis Romae, quae est caput omnium ecclesiarum"²⁵⁸. Su questa premessa, gli interventi di Pascasino al concilio furono interamente mossi dalla volontà di affermare la posizione della chiesa di Roma²⁵⁹. Egli ripropose le posizioni espresse da papa Leone Magno nella sua lettera contro Eutiche²⁶⁰: l'affermazione dell'unità della persona in Cristo, vero Dio e vero uomo "senza confusione, né mutamento né divisione né separazione"²⁶¹.

²⁵⁵ P.-T. Camelot, *Storia dei concili ecumenici, II, Efeso e Calcedonia*, Città del Vaticano 1997, pp. 116-117.

²⁵⁶ Héfélé, *Histoire*, I, 33

²⁵⁷ J. Roy, *Du rôle*, cit., p. 249.

²⁵⁸ E. Schwartz, *Concilium, Gesta actionis primae*, p. 40.

²⁵⁹ In un'altra seduta venne sottoposto all'assemblea l'accordo concluso tra i vescovi Massimo di Antiochia e Giovenale di Gerusalemme relativo alle loro rispettive giurisdizioni sulle chiese delle diocesi d'oriente.

²⁶⁰ Il monaco Eutiche professava la dottrina monofisita secondo cui Cristo possedeva una sola natura, quella divina, la quale aveva assorbito quella umana. A Leone Magno si era appellato lo stesso Eutiche quando, a causa della sua dottrina, era stato condannato dal suo vescovo Flaviano di Costantinopoli. Leone, resosi conto del pericolo insito nella dottrina monofisita, spedì al patriarca Flaviano una lettera nota come "Tomo a Flaviano" (Migne, *Patr. Lat.*, LIV, col.738), nella quale riprovò la dottrina di Eutiche e confermò la fede della Chiesa nelle due nature, divina e umana, nell'unica persona di Cristo.

²⁶¹ L'uso dei termini non è casuale (i primi due termini contro Eutiche; gli ultimi due contro Nestorio), cfr. C. Cerami, *Il pensiero cristologico*, cit., pp.193-206 il quale esamina il pensiero cristologico di Pascasino che emerge dai suoi interventi al concilio.

Pascasino intervenne anche per risolvere altre situazioni. Ricevendo dal vescovo Teodoreto di Cirro dei libelli contro la sua deposizione al concilio di Efeso, il legato ricordava come il vescovo di Cirro fosse in comunione con Roma e pertanto ne approvava la reintegrazione nella sua sede secondo le istruzioni ricevute da Leone Magno²⁶².

Un'altra questione portata all'attenzione di Pascasino fu relativa all'amministrazione della giustizia: Pascasino fu presente nella seduta in cui il vescovo Iba di Edessa domandò giustizia contro il confratello Dioscoro che lo aveva depresso, in sua assenza, al precedente concilio di Efeso (449). Il legato, nell'intento di voler accogliere la richiesta di Iba, chiese ai vescovi Fozio di Tiro ed Eustazio di Berito di testimoniare l'innocenza di Iba, poiché essi si erano già pronunciati in tal senso ad Efeso. In questo modo il vescovo venne reintegrato.

In quella che è considerata l'ultima sessione del concilio (forse tenuta il 30 ottobre) Pascasino difese la chiesa di Roma protestando contro le decisioni che il concilio aveva precedentemente adottato e che avevano accresciuto le prerogative della chiesa di Costantinopoli (can. 28). Nella sua difesa, egli lesse il VI canone di Nicea nella versione romana, in cui, contrariamente a quanto disposto nella versione greca, si proclamava il primato della chiesa di Roma²⁶³.

Infine, occorre menzionare un ultimo intervento in materia giurisdizionale. Pascasino, dopo aver ottenuto il consenso dell'assemblea, da lui più volte sollecitato, pronunciò la deposizione del vescovo Dioscoro, colpevole di aver accolto nella comunione Eutiche (depresso dal patriarca Flaviano) e di aver impedito ad Efeso la lettura del Tomo di Leone Magno. L'episodio è importante perché la sentenza fu sottoscritta da Pascasino stesso in quanto legato papale: "Paschasinus episcopus ecclesiae Lilybetanae vice beatissimi atque apostolici universalis ecclesiae papae urbis Romae Leonis sanctae sinodo praesidentis i Dioscori damnatione consensu universali subscripsi"²⁶⁴. La sottoscrizione riassume la funzione di Pascasino come agente impegnato ad affermare il primato papale²⁶⁵. Non si sa più di nulla di lui dopo il concilio.

²⁶² It. Pont.X p. 256, n.5 (deperdita)

²⁶³ C. Cerami, *Il pensiero cristologico*, cit. pp. 193-206.

²⁶⁴ E. Schwartz, *Concilium*, Actio III, p.72

²⁶⁵ La sentenza sarà poi notificata da Leone ai vescovi della Gallia (Migne, *Patr. Lat.*, *Leon*, ep. 103).

La seconda legazione condotta da un vescovo titolare di una sede siciliana di cui si ha notizia dalle fonti ebbe luogo circa un secolo dopo quella di Pascasino.

Si tratta della missione del vescovo Fortunato di Catania, inviato in oriente da Papa Ormisda (514-523) presso l'imperatore di Costantinopoli in relazione a questioni legate all'ortodossia. La situazione era delicata: l'imperatore Anastasio sosteneva la dottrina eutichiana e l'Enotico di Zenone contravvenendo a quanto disposto dal concilio di Calcedonia²⁶⁶.

L'imperatore aveva inoltre deposto ed esiliato diversi vescovi sostituendoli con altri di suo gradimento e suscitando una rivolta²⁶⁷. L'imperatore Anastasio scrisse allora due volte a Papa Ormisda per metterlo al corrente della situazione e domandare il suo intervento. La prima lettera è datata 28 dicembre 514 con essa l'imperatore invitava il vescovo di Roma ad un sinodo convocato per l'inizio di luglio²⁶⁸. La seconda lettera è datata 12 gennaio 515, in essa l'imperatore chiedeva ad Ormisda di far da mediatore per sedare i moti della Scizia²⁶⁹.

Occorre notare che questa seconda missiva arrivò prima di quella spedita a dicembre (i cui messi arrivarono a Roma solo il 14 maggio). Ormisda rispose il 4 aprile dicendosi felice di poter intervenire per provare a raggiungere la pace. Con una lettera del 1° agosto 515

²⁶⁶ L'Enotico, o Henotikon (ένωτικόν, henōtikón = "strumento di unione"), fu promulgato dall'imperatore bizantino Zenone (475-491) il 28 luglio 482 dietro suggerimento del patriarca di Costantinopoli Acacio (471-489) per porre fine alle controversie cristologiche che avevano diviso la cristianità in "calcedoniani" (comprendenti le chiese di Roma e Costantinopoli, che avevano sottoscritto i decreti del Concilio di Calcedonia) e "monofisiti" (a cui appartenevano le chiese dissidenti di Antiochia ed Alessandria d'Egitto, che non avevano accettato le conclusioni del concilio). Volto a ristabilire l'unità ("henosis") religiosa nell'impero, nell'editto si affermava che le decisioni dei primi tre concili ecumenici (Nicea, Costantinopoli ed Efeso) erano valide, che Cristo era vero Dio e vero Uomo in una persona (omettendo qualsiasi riferimento al numero delle "nature") e che gli insegnamenti di Eutiche e Nestorio erano falsi. L'Enotico era quindi un tentativo di riunificare la Chiesa riportandola alla situazione pre-calcedonese, senza tuttavia ripudiare esplicitamente il concilio di Calcedonia, ma, di fatto, ignorandolo.

²⁶⁷ Capeggiata da Vitaliano, uno dei suoi generali, che prendendo le mosse dalla Scizia arrivò fino a Costantinopoli, costringendo l'imperatore a venire incontro alle sue richieste.

²⁶⁸ Thiel, *Ep. Rom.*, ep. 1, pp. 741-742

²⁶⁹ Ivi., ep. 2, pp. 742

inviava i suoi legati in oriente e impartiva loro istruzioni su come condurre l'affare²⁷⁰. La lettera è stata definita una "secreta istruzione in cui prescriveva loro minutamente come condursi in tanto difficile affare"²⁷¹.

Il papa poneva due condizioni alla convocazione di un concilio: che tutti accettassero quanto deciso a Calcedonia e che Acacio, patriarca di Costantinopoli, fosse deposto. Ancora una volta ricordava inoltre come fosse antica consuetudine per il pontefice di non partecipare ai sinodi in una provincia lontana e di farsi sostituire da propri inviati²⁷², ma si mostrava in questo senso più aperturista: si diceva infatti disposto a partecipare ad un concilio nel caso in cui i vescovi intervenuti avessero acconsentito alle proposte presentate dai legati.

Spediva allora come suoi legati Fortunato di Catania ed Ennodio di Pavia insieme con un Venanzio sacerdote, Vitale diacono e Ilario notaio. La missione, che si protrasse per circa un anno, non ottenne i risultati sperati: i legati tornarono a Roma recando con sé una lettera di Anastasio nella quale l'imperatore ammetteva che difficilmente si sarebbe giunti ad un riconoscimento del concilio di Calcedonia in oriente. Una simile decisione, unitamente alla condanna di Acacio, avrebbe innescato gravi tumulti che l'imperatore voleva a tutti i costi scongiurare. Sembra questa l'unica missione di Fortunato come legato²⁷³. L'anno dopo Ennodio tornò di nuovo a Costantinopoli (3 aprile 517) ma era accompagnato da un certo Pellegrino di Miseno.

Nelle fonti si rinvencono due altre missioni minori, condotte da prelati provenienti dalla Sicilia. La prima riguarda Teofane, abate del monastero siciliano di S. Pietro ad Baias di Siracusa (originariamente benedettino). Nel *Liber Pontificalis* si legge che egli fu inviato a Costantinopoli per partecipare al VI concilio ecumenico e si distinse talmente tanto tra i vescovi presenti che fu eletto patriarca di Antiochia nel 681²⁷⁴.

²⁷⁰ Mansi, *Collect. Conc.*, VIII, pp. 389-393

²⁷¹ D.G. Lancia di Brolo, *Storia del Cristianesimo*, cit., p. 331

²⁷² Come già aveva ricordato Pascasio al Concilio di Calcedonia del 451

²⁷³ Cfr. D.G. Lancia di Brolo, *Storia del Cristianesimo*, cit., p. 331

²⁷⁴ *Liber Pontificalis*, *Agatho*, XIV. Di lui si sa poco. Al VI concilio ecumenico parteciparono anche Teodosio di Siracusa, Benedetto di Messina, Giovanni di Termini, Pietro di Taormina, Giuliano di Catania, Giorgio di Triocala e Giorgio di Girgenti, cfr. D.G. Lancia di Brolo, *Storia del Cristianesimo*,

La seconda missione fu quella condotta dell'abate siciliano Giovanni, spedito in Inghilterra a presiedere il concilio di Haethfeld e con il compito di riorganizzare il culto e la liturgia delle chiese inglesi²⁷⁵.

4. Interventi diretti del pontefice nell'amministrazione della chiesa locale

Dopo la disamina delle missioni condotte da vescovi dell'isola fuori dalla Sicilia, occorre adesso soffermarsi sulla situazione interna, nell'intento di studiare in che modo i pontefici si occuparono di amministrare la chiesa locale tramite legati permanenti.

Beninteso, i pontefici intervennero spesso anche "direttamente" per occuparsi degli affari ecclesiastici locali. Per tale ragione, occorre preliminarmente tracciare una distinzione tra interventi "diretti" e interventi "mediati". Gli uni e gli altri furono numerosissimi e sono la dimostrazione del vasto raggio di competenze esercitate dai pontefici e dai loro agenti sulla chiesa locale.

In relazione agli interventi diretti, le fonti riportano talmente tante testimonianze che analizzarle singolarmente esorbiterebbe dai limiti del presente lavoro che è dedicato principalmente allo studio degli agenti papali. Tuttavia, è utile passare in rassegna i provvedimenti più significativi, in modo da rendere la misura dell'effettiva attenzione dei vescovi di Roma al contesto regionale. Più precisamente, essi intervennero nella consacrazione dei vescovi (ed in qualche caso nella loro deposizione), nella convocazione di sinodi provinciali, nella decisione di appelli provenienti dall'isola e nella sovrintendenza della disciplina ecclesiastica.

La consacrazione dei vescovi era sicuramente materia di primaria importanza per i

cit., vol. II, p. 65. cfr. anche D. Motta, *Percorsi dell'agiografia. Società e cultura nella Sicilia tardoantica e bizantina*, Catania 2004, p. 195; A. J. Ekonomou, *Byzantine Rome and the Greek Popes. Eastern Influences on Rome and the Papacy from Gregory the Great to Zacharias, A.D. 590-752*, Lanham-Boulder-New York 2007, pp. 199, 203

²⁷⁵ Beda il Venerabile, *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, ed. J.C.B Mohr (P.Siebeck), 1882, IV, 18; D.G. Lancia di Brolo, *Storia del Cristianesimo*, cit., vol. II, pp. 78-80

pontefici²⁷⁶. Papa Leone Magno ricordava al clero di Sicilia come la consacrazione dei vescovi dipendesse dal vescovo di Roma da lungo tempo: “Si unde consecrationem honoris accepistis, inde legem totius observantiae sumeritis, et beati Petri apostoli sede, quae vobis mater est dignitatis, esset ecclesiasticae magistra rationis”²⁷⁷.

Papa Pelagio II scriveva al clero catanese una lettera nella quale chiariva le sue prerogative di metropolita riguardo alla consacrazione dei nuovi vescovi eletti²⁷⁸. Mentre il predecessore, Pelagio I, aveva fatto valere le sue prerogative di metropolita rifiutandosi di ordinare il vescovo di Siracusa poiché questi aveva moglie e figli²⁷⁹.

Qualche decennio più tardi, Gregorio Magno interverrà per risolvere una controversia tra siracusani sull'elezione del titolare della sede vescovile della città²⁸⁰.

Tra le competenze del vescovo di Roma rientravano anche le questioni relative alla deposizione di un vescovo²⁸¹. Gregorio Magno, per esempio, riunì un sinodo di quattro vescovi di Sicilia per deporre Lucillo vescovo di Malta²⁸².

Il papa intervenne anche nella convocazione generale dei sinodi. In linea generale, già prima del concilio di Nicea, si era diffusa la consuetudine che fosse il metropolita a convocare il concilio provinciale. Questa prassi fu poi confermata dal concilio di Antiochia (341) il cui canone XVI disponeva che “perfecta dicitur ea synodus, cui una quoque adest

²⁷⁶ Il processo originario di elezione di un vescovo era il seguente: dopo la morte del precedente titolare, il popolo ed il clero si riunivano per scegliere il successore. A questo processo intervenivano i vescovi comprovinciali che esaminavano l'elezione. Nel caso di dissidi la questione veniva rimessa al metropolita, fino a quando a questi fu affidata anche la consacrazione, diritto che poi divenne proprio del metropolita (Concil. Nicen. can. 4, 6. - Conc. di Arles, can. 50.- Concil. Laodicen. can. 12. - Conc. Antioch. can. 19, cfr. Héfélé, *Histoire*, cit., vol.I)

²⁷⁷ Migne, *Patr. Lat.*, *Leo*, Ep. 16. Si noti il riferimento puntuale alla totale obbedienza dovuta a Roma dalla chiesa di Sicilia.

²⁷⁸ Migne, *Patr. Lat.*, *Pelagii Papae*, ep.10, col.745

²⁷⁹ Decisione che entrerà poi nella compilazione graziana, cfr. Gratianum, *Decretum*, 28 c. “De Siracusanae”

²⁸⁰ *Reg. Greg.*, Lib. IV, ep. 47

²⁸¹ Si tenga presente che questa competenza era stata attribuita al vescovo di Roma dai canoni del Concilio di Sardica, cfr. C.H., Turner, *Ecclesiae occidentalis monumenta juris antiquissima*, Oxford, Paris, 1906, can III e IIIb

²⁸² *Reg. Greg.*, Lib. VII, ep. 63

metropolitanus”²⁸³.

Relativamente alla Sicilia, fino a Leone Magno tutti i vescovi dell’isola (e delle altre province suburbicarie) dovevano recarsi due volte l’anno a Roma per partecipare al sinodo. Ma Leone Magno, tenuto conto della distanza e della difficoltà del viaggio, acconsentì alla partecipazione di soli tre vescovi dell’isola e solo una volta l’anno²⁸⁴.

La dispensa era stata peraltro prevista anche da un canone conciliare e facilitava i vescovi che dovevano percorrere lunghe distanze²⁸⁵.

Gregorio Magno porterà poi a cinque anni questo lasso di tempo²⁸⁶ e accorderà ai vescovi siciliani la facoltà di riunirsi in sinodo locale a Catania o Siracusa ogni anno, delegando, come si vedrà, al suddiacono Pietro (inviato del pontefice dell’isola) il compito di convocarlo e presiederlo²⁸⁷.

Numerose furono le prerogative esercitate in materia giurisdizionale.

Il pontefice, in quanto metropolita, era competente a ricevere gli appelli avverso le pronunce dei vescovi, ma non mancavano casi in cui trattava le cause anche in primo grado²⁸⁸.

Le fonti, fino all’epoca di Gregorio Magno, non dicono molto sull’amministrazione della giustizia di appello da parte del vescovo di Roma.

Spurie sono due epistole precedenti all’editto di Costantino e attribuite una a Papa Zefirino, che avrebbe scritto ai vescovi di Sicilia a proposito di certi giudizi sui vescovi²⁸⁹ e un’altra attribuita a papa Eutichiano indirizzata anch’essa ai vescovi di Sicilia e concernente

²⁸³ Héfélé, *Histoire*, cit., Vol.1, II, pp.641-646

²⁸⁴ Migne, *Pat. Lat., Leon. Mag.* Ep. 16. Si noti che se in Sicilia ci fosse stato un metropolita, non ci sarebbe stata la necessità per i vescovi siciliani di recarsi a Roma.

²⁸⁵ P. Maraval, *Les voyages*, cit., pp.91-114, pp. 92 ss.

²⁸⁶ Reg. Greg., Lib. I, ep. 1

²⁸⁷ Una dispensa di questo tipo si ritroverà più avanti sia nel privilegio dell’Apostolica Legazia concesso da Papa Urbano II a Ruggero I nel 1098 sia nel concordato di Benevento del 1156 stipulato tra Adriano IV e Guglielmo I. Il termine di 5 anni si ritrova anche nel concordato tra Tancredi di Puglia e Celestino III del 1192 per mezzo del quale venne deciso l’invio di legati in Sicilia a cadenza quinquennale.

²⁸⁸ Conc. Calced. can. 9, 18; Conc. Cartagin. III, can. 6-7

²⁸⁹ It. Pont. X, 1, p.168, spuria (JK 80)

presunte questioni giudiziarie²⁹⁰.

Peraltro, la condizione del primo cristianesimo in Sicilia non sembra essere stata tale da poter dar luogo ad interventi di carattere giudiziario da parte del vescovo di Roma, in un periodo in cui il culto cattolico non era ancora *religio licita* e in un momento in cui cristiani si nascondevano ancora nelle catacombe.

Testimonianze più cospicue si hanno a partire dal pontificato di Leone Magno, il quale fu destinatario di lamentele da parte dei chierici di Taormina e di Palermo che denunciavano abusi da parte dei vescovi titolari di quelle sedi.

Nell'epistola scritta in risposta alle suddette lamentele, si legge che i chierici lamentavano la povertà delle loro chiese per le continue alienazioni, donazioni e cessioni che a vario titolo avevano effettuato gli ordinari del luogo.

Il Papa deprecava questi comportamenti e definiva “improbe gestum” l'operato dei prelati, disponendo per il futuro che, senza eccezione, nessun vescovo osasse donare, permutare o alienare alcunché dei beni della sua chiesa a meno che non disponesse di qualcuno di essi in modo da prevederne gli utili. Quest'ultima possibilità era comunque percorribile solo previa discussione con tutto il clero, di cui era richiesto il consenso. La questione veniva quindi risolta decretando una compartecipazione dei presbiteri di Sicilia nell'amministrazione della loro diocesi: “[...] qua sine exceptione decernimus ut ne quis episcopus de Ecclesiae suae rebus audeat quidquam vel donare, vel commutare, vel vendere; nisi forte ita aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu atque consensu id eligat, quod non sit dubium Ecclesiae profuturum. Nam presbiteri, vel diaconi, aut cuiuscumque ordinis clerici, qui conniventiam in Ecclesiae damna miscuerint, sciant se et ordine et communione privandos [...]”²⁹¹.

Gli interventi in materia di giustizia sull'isola si moltiplicarono sotto il pontificato di Gregorio Magno e sono stati ampiamente studiati dalla storiografia²⁹².

²⁹⁰ It. Pont. X, 2, p.168 spuria (JK 146)

²⁹¹ Migne, *Patr. Lat, Leo.*, Ep. 17, cfr. Bull.Rom. ep.9

²⁹² Si vedano in particolare G. Damizia, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistularum di San Gregorio Magno*, Roma, 1949; ID., *Il registrum epistularum di San Gregorio Magno e il Corpus Iuris Civilis*, in *Benedictina*, II, 1948, pp. 196-226; G. Arnaldi, *Gregorio Magno e la giustizia*, cit., pp. 57-102; L. Giordano, *Giustizia e potere giudiziario nell'epistolario di Gregorio Magno*, Bari, 1997; ID.,

In relazione alla risoluzione di questioni giudiziarie Gregorio Magno intervenne sia in modo diretto sia delegando i suoi agenti in loco.

La risoluzione di cause da parte del pontefice rientrava comunque nelle prerogative esercitate in quanto metropolita. Si trattava cioè di regolare istanza di appello. Questa particolarità è importante e non deve essere trascurata, dato che i delegati siciliani incaricati di dirimere le controversie erano agenti del *metropolita* di Sicilia più che del *locum tenens* della *Cathedra Petri*. Per questi motivi, i giudizi resi furono esercizio di un'amministrazione della giustizia "domestica" e non l'espressione di una più generale affermazione della volontà primaziale del pontefice²⁹³.

Tra gli interventi di Gregorio Magno, si segnalano quello sul vescovo di Messina, nella cui diocesi era stata rapita la moglie di uno e venduta ad altri²⁹⁴ e quello contro il vescovo Gregorio di Agrigento, accusato di certi misfatti²⁹⁵.

Naturalmente, i papi si occuparono anche di sovrintendere e sorvegliare la fede e l'organizzazione ecclesiastica.

Un ruolo di primo piano ebbero le questioni liturgiche e il culto. Si ricordi il già menzionato caso di Leone Magno che interrogava Pascasio a proposito del calcolo della Pasqua.

Un'altra volta, nel 447, lo stesso Leone Magno si lamentò con la chiesa siciliana poiché era venuto a conoscenza che nell'amministrazione del battesimo non veniva seguito il rito latino: in Sicilia il rito era infatti celebrato il giorno dell'Epifania e non la notte di Pasqua

Itinerari di giustizia gregoriana, testualità e recezione, Bari, 2005; A Padoa-Schioppa, *Gregorio Magno giudice*, in *Studi medievali*, 51, 2010, p. 581-610 e, di recente, C. Soraci, *L'impegno e il ruolo di Gregorio Magno nella risoluzione dei conflitti. La testimonianza del Registrum Epistularum*, in M. Albana – C. Soraci (a c. di), *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia*, Bonnanno, 2018, pp. 391-415.

²⁹³ I principi affermati nell'esercizio di questa giurisdizione domestica saranno poi ripresi dai compilatori del XII secolo che, astraendoli dal caso concreto, li assumeranno come principi generali del diritto canonico, cfr. Padoa-Schioppa A., *Gregorio Magno*, cit., pp. 610

²⁹⁴ Reg. Greg., Lib. III, ep.12

²⁹⁵ Reg. Greg., Lib. IV, ep. 28

(o il giorno di Pentecoste), come invece avveniva a Roma²⁹⁶.

Ancora più numerosi sono gli interventi di Gregorio Magno in questo ambito: si segnalano provvedimenti relativi alla disciplina dei monaci²⁹⁷, alla continenza del clero²⁹⁸ e alla cura della diocesi²⁹⁹.

Ma la maggior parte degli interventi sull'isola furono delegati agli agenti papali in loco. Per questo motivo, occorre rivolgere l'attenzione a queste figure.

5. Legati permanenti in Sicilia

La trattazione che segue sarà suddivisa in due sezioni: nella prima si darà una panoramica generale dei compiti degli agenti papali, con specifico riguardo all'isola di Sicilia, fornendo un rapido elenco cronologico di coloro a cui fu affidato l'incarico. Nella seconda sezione si passerà invece ad analizzare nel dettaglio le funzioni e i compiti concretamente svolti da questi agenti.

È possibile innanzitutto affermare che in Sicilia operarono due categorie di agenti papali permanenti: i rettori del *Patrimonium Sancti Petri* e i vicari apostolici.

A ricoprire queste due cariche furono prevalentemente vescovi e suddiaconi. Entrambe le deleghe furono strettamente personali, in caso di morte (o di cessazione dell'incarico) il Papa procedeva ad una nuova nomina.

Soprattutto per quanto riguarda il titolo vicariale, esso non rimase mai legato ad una sede vescovile, come invece in quegli anni accadeva per le sedi di Arles e Tessalonica.

L'incarico di *rector*, invece, non venne mai affidato a chierici siciliani. La tendenza a scegliere rettori "stranieri" emerge chiaramente da un episodio riportato nel *Liber Pontificalis*, in cui si legge che Papa Conone (686-687), di origine siciliana, venne aspramente rimproverato per aver nominato come rettore del patrimonio in Sicilia un diacono di Siracusa "ultra consuetudinem" e "absque consensu cleri"³⁰⁰.

²⁹⁶ Migne, *Patr. Lat., Leo*, ep. 16; *Bull. Rom.*, ep. 8

²⁹⁷ Reg. Greg. Lib. II, 9, ep. 42

²⁹⁸ Reg. Greg. Lib. IV, ep. 13

²⁹⁹ Reg. Greg. Lib. II, ep. 12

³⁰⁰ Clero romano, s'intende, cfr. *Lib. Pont.*, I, pp. 368 ss.

In Sicilia, oltre al *Patrimonium Sancti Petri*, era anche presente un cospicuo patrimonio privato appartenente alle varie chiese vescovili, ricevuto dalle donazioni dei fedeli e suddiviso in “Fundi” e “Massae”³⁰¹.

A partire da Gregorio Magno, la gerarchia dei rappresentanti papali in Sicilia si strutturò in maniera più definita e vide la presenza di un vicario designato per tutta l’isola, un “rector patrimonii” (poi portati a due, uno per la parte occidentale e uno per la parte orientale) coadiuvati da diversi “defensores”.

Questi ultimi, sebbene svolgessero teoricamente mansioni ausiliarie, furono spesso chiamati a ricoprire le funzioni di *rectores*.

Occorre peraltro sottolineare che, dalle fonti in possesso, relative alla Sicilia, la carica di “defensor” sembra essere stata molto redditizia e per questo molto ambita³⁰²: in una epistola indirizzata a tutti i vescovi dell’isola, Papa Gregorio Magno li metteva in guardia dall’accogliere falsi “defensores” o “notari” che non recassero con loro una lettera del pontefice o di un rettore del patrimonio: “nisi nostra ad vos specialiter vel rectoris nostri patrimonii scripta detulerit”³⁰³.

I *defensores* si occupavano spesso della vigilanza sulle elezioni vescovili e della condotta del clero e, dietro speciale mandato papale, esercitavano giurisdizione sui chierici.

Il quadro degli agenti papali operanti sull’isola sotto Gregorio Magno si presenta dunque piuttosto complesso: si trattò di una situazione voluta e “creata” da Gregorio Magno oppure essa corrispondeva già ad un assetto risalente, con il quale Gregorio si poneva in continuità? Le fonti non permettono di chiarirlo³⁰⁴.

³⁰¹ Le “massae” erano costituite da villaggi rurali la cui popolazione, se pure governata da soggetti “eletti” dalle “massae” stesse (di solito membri del clero), sottostava al fisco imperiale. Il termine indicò anche l’insieme dei beni rustici gestiti dal vescovo di Roma come patrimonio privato. La Chiesa perderà i *Patrimonia* di Sicilia e Calabria nella prima metà dell’VIII secolo, a seguito dello scisma iconoclasta che portò Leone III l’Isaurico (717-741) a sottrarre tali beni dalla disponibilità della chiesa di Roma. La chiesa di Roma non ottenne più tali patrimoni né sotto il governo musulmano né a seguito della conquista normanna. Cfr. D. Vera, *Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno*, in *Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité*, 111, 1999, pp. 991-1025.

³⁰² Reg. Greg., 22, Ep. IX.

³⁰³ Reg. Greg., I, 88; I, 69.

³⁰⁴ Su questo cfr. anche P. Blet, *Histoire*, cit., p. 65.

Inoltre, la classificazione degli agenti papali appena esposta è piuttosto fluida: ad una stessa persona fu spesso affidata sia la carica di rettore che quella di vicario. E ai *defensores*, come detto, furono affidate funzioni non sempre meramente “ausiliarie”.

Si presenta relativamente agevole ricostruire l’elenco cronologico dei delegati papali sull’isola durante il pontificato di Gregorio Magno, molto più difficile, invece, a causa delle scarse fonti a disposizione, è la ricostruzione della successione degli agenti impiegati da suoi predecessori e dai suoi successori.

Dalle fonti a disposizione, papa Pelagio I sembra essere stato il primo ad aver inviato un delegato in Sicilia. Questo agente papale, di nome Cresconio, fu incaricato di controllare che i vescovi non pretendessero più di due soldi come tributo per il cattedratico e che non obbligassero i chierici a dare loro il vitto. Inoltre, il pontefice prescrisse che anche il vescovo di Siracusa obbedisse a tali disposizioni. Quest’ultimo ammonimento dimostra come il delegato papale si trovasse in una situazione di preminenza rispetto ai vescovi di tutta l’isola³⁰⁵.

Un certo Giovanni *defensor* fu poi inviato presso il vescovo Secondo di Taormina³⁰⁶.

Pelagio I si servì anche di altri due *defensores* (Opilione³⁰⁷ e Segezio³⁰⁸) le cui funzioni non appaiono ben definite, ma probabilmente ebbero compiti ausiliari.

Nel 558 Pelagio I assegnava al vescovo di Messina, Eucarpo, il compito di visitare Catania e presiedere alla scelta del nuovo vescovo. Si trattava di una delega del diritto metropolitico di elezione e consacrazione di un nuovo prelado. Eucarpo avrebbe dovuto verificare le qualità del candidato: “Mox, ergo dilecto tua ad supradictam catanensem ecclesiam pergat, et hominem de clero, qui nec uxorem habeat, nec filios, nec crimen aliquod canonibus inimicum, eligi cum auxilio Dei compellat, atque suadeat, et statim eum ad urbe, Romam cum decreto et testificatione relationis tuae transmittit”³⁰⁹. Dopo l’esame, il delegato avrebbe dovuto trasmettere una relazione al pontefice illustrando le qualità e i meriti

³⁰⁵ V. Crisafulli, *Studi*, cit., p. 20 lo definisce vicario.

³⁰⁶ It. Pont. X, p.194, n.1 marzo 559 (JK 1000); p.350, n.2 (JK 1000); It. Pont.X p.194 n.3, marzo 559 (JK1003); p.301, n.3 (JK 960).

³⁰⁷ It. Pont.X, p.194, n.2 marzo 559; p.293, n.1 (JK1001).

³⁰⁸ It. Pont. X, p.195, (aprile 559) n.4 (JK 1037); p.351, n.4 (JK 1037).

³⁰⁹ It. Pont. X, p.333, n.1.

dell'eletto, in modo da procedere alla consacrazione.

Pelagio I incaricò di una missione anche Eleuterio, vescovo di Siracusa, sempre in relazione all'elezione di un vescovo³¹⁰. Infine, in una missiva indirizzata al pretore di Sicilia³¹¹, Pelagio I lo designava come giudice delegato per la risoluzione di una controversia³¹².

Durante il pontificato di Papa Pelagio II le fonti mostrano soltanto un *rector* di nome Servodidio a cui fu affidato il compito di governare il patrimonio dell'isola, coadiuvato da un *defensor* di nome Antonino³¹³.

Le testimonianze più cospicue relative ai delegati papali in Sicilia si hanno, come già ampiamente anticipato, sotto Gregorio Magno.

L'epistolario del pontefice è la fonte principale della storia politica, economica ed ecclesiastica della Sicilia bizantina: su 852 lettere oltre 200 riguardano la Sicilia³¹⁴.

³¹⁰ It. Pont. X p.302, n.4 (JK959); It. Pont. X p. 302 n.5 (JK 973 B spuria). Da segnalare poi un'altra missiva di Pelagio al clero di Catania contenente prescrizioni generali, It. Pont. X, p.286, n.2 (JK 982).

³¹¹ Il *praetor* siciliano, durante il periodo dell'amministrazione bizantino-giustiniana, era dello stesso rango dell'esarca di Ravenna e dunque nominato direttamente dall'imperatore d'oriente. Esercitava potere civile e dipendeva solo dal "quaestor palatii" residente a Bisanzio a cui si poteva ricorrere in appello avverso le decisioni del pretore. Al *praetor* fu poi tolta l'amministrazione delle finanze del regno e assegnata ad un "Comes Patrimonii Italiae" che sedeva a Ravenna nel consiglio dell'Esarca. Questo sistema rimase in vigore fino al movimento iconoclasta e alla trasformazione della Sicilia in un tema. Sulla Sicilia bizantina si veda A. Guillou, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, in Archivio storico siracusano, n.s., vol.4, 1975-76, pp. 47-89; F. Giunta, *Caratteri della civiltà bizantina in Sicilia*, in Archivio storico siracusano, ns., 5, 1978-79, pp. 101-114.

³¹² It. Pont. X, p.170, n.8; It. Pont. X p.287, n.4 (JK 1030); It. Pont. X p.172, n.12 deperdita; It. Pont. X p.172, n.13 (JK1036); p.351, n.3 (JK1036); It. Pont. X, p.172, n.14 spuria (JK1059).

³¹³ Reg. Greg. 11, ep.22; 13, ep.18.

³¹⁴ Gregorio Magno era un aristocratico romano con numerose proprietà familiari in Sicilia (come del resto altri senatori romani). Prima di ascendere al pontificato era stato apocrisario in Oriente. Aveva inoltre fondato sei monasteri in Sicilia, dotandoli con beni di sua proprietà, ne danno notizia Gregorio di Tours, *Gregorii Episcopii Turonensis Historia Francorum*, X, 1, MGH, *Scriptores rer. Mer.*, Hannover, 1951, p.478, Paolo Diacono, *S. Gregorii Magni vita auctore Paulo Diacono monacho Cassinensi*, P.L., 75, c.43; Giovanni Immonide, *S. Gregorii Magni vita a Joanne diacono scripta libris IV*, P.L. 75, c.65. Sicuramente tra questi monasteri vi erano S. Ermete (o S. Erma), Ss. Massimo ed Agata

Le prime missive del suo epistolario, datate settembre 590, sono indirizzate a destinatari siciliani, soprattutto ai rettori del patrimonio di S. Pietro che si succedettero sotto il suo pontificato: al suddiacono Pietro (590-592), al diacono e *defensor* Cipriano (593-597), ai *defensor* Romano (598-603) e Fantino (594-603), al notaio e cartolaro Adriano (599-604), Altre lettere sono indirizzate ad incaricati con compiti minori: Sabino suddiacono, Eugenio Notaio, Felice suddiacono, i “defensores” Sergio e Bonifacio³¹⁵.

Dalle lettere di Gregorio Magno si evince che tutti gli amministratori del patrimonio di S. Pietro provenivano da Roma ed erano “familiars” del pontefice.

In molte lettere Gregorio raccomanda ai rettori propri “clientes” o li incarica di vigilare sull’episcopato siciliano³¹⁶.

L’organizzazione ecclesiastica del VI secolo contava almeno dodici sedi vescovili: Siracusa, Lentini, Catania, Taormina, Messina, Tindari, Palermo, Lilibeo (Marsala), Triocala, Agrigento, Lipari e Malta, alle andranno ad aggiungersi, nel VII sec., Termini Imerese e Milazzo.

Scelti tra la classe dirigente della città e possessori di una solida posizione personale, i vescovi erano a capo di grandi domini fondiari e intervenivano legalmente nella scelta dei *defensor*³¹⁷, del *curator* e degli altri funzionari della propria provincia. Essi presiedevano anche un tribunale locale.

I vescovi si riunivano solitamente in consiglio ogni anno a Catania o a Siracusa; ogni cinque anni si recavano a Roma per la festa dei SS. Pietro e Paolo.

La sede più prestigiosa era quella di Siracusa, che tuttavia non era sede metropolitana.

(“Lucuscanum”) e il monastero detto “Praecoritanum” (o “Praetoritanum”) che Gregorio Magno indica come “monasterium meum” o “monasterium nostrum” e su cui si era riservato la piena giurisdizione (It.Pont.X, pp.237-241). Anche il fratello del Papa aveva interessi economici in Sicilia (Ep. I, 42).

³¹⁵ It.Pont. X, pp.194-219.

³¹⁶ Ep. I 39 a, 44,65, 67, 70; III 55; V, 20,23; VI, 4, 13, 20, 36; IX, 37,48, 78, 88, 110.

³¹⁷ Ad essi era generalmente affidata la giurisdizione civile della città. Al tempo di Gregorio Magno essi erano eletti dai vescovi e dai “possessores” locali: non pochi membri del clero si trovarono quindi ad amministrare la giustizia in Sicilia. Per le potestà dei vescovi si veda per tutti O. Condorelli, *Ordinare - iudicare. Ricerche sulla potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma, 1997.

Il primo delegato di Gregorio Magno in Sicilia fu il suddiacono Pietro³¹⁸. Egli è il destinatario della prima lettera del registro epistolare, risalente al 590: il pontefice, ricordando che anche i suoi predecessori avevano inviato rettori per l'isola, ne annuncia la nomina al clero siciliano: "Petro subdiaconus sedis nostrae intra provinciam Siciliam vices nostras, Deo, auxiliante, commisimus"³¹⁹.

Egli viene anche raccomandato al pretore Giustino, nella seconda lettera del registro³²⁰ e viene annunciato allo scolastico Paolo³²¹. Il dovere principale di Pietro era quello di difendere i diritti della Chiesa e tenere un atteggiamento fermo nei confronti degli oppositori³²². Dalla lettera si evince che Pietro cumulava in sé non soltanto la carica di amministratore del Patrimonio ma anche funzioni vicariali.

La sua azione in Sicilia durò circa due anni. Nel luglio del 592 Gregorio Magno lo richiamò a Roma³²³ e lo destinò come *rector* nell'Italia meridionale, da quanto risulta da un'epistola del 593 in cui si trova un diacono Pietro inviato in Campania per deporre un abate³²⁴.

Nell'ottobre 591 Gregorio Magno scelse come suo vicario per tutta l'isola Massimiano, vescovo di Siracusa, che in precedenza era stato abate del monastero di S. Andrea in Clivio

³¹⁸ Le epistole di Gregorio Magno al suddiacono Pietro sono le seguenti: It.Pont.X p.195, n.5 (settembre 590); It.Pont.X p.195-196, n.6 (ottobre 590); It.Pont.X p.196, n.7 (gennaio 591); It.Pont.X p.196 n.8 (16 marzo 591); It.Pont.X p.196-197, n.9 (marzo 591); It.Pont.X p.197, n.10 (maggio 591); It.Pont.X p.197 n.11 (giugno 591); It.Pont.X p.198 n.12 (luglio 591); It.Pont.X p.198 n.13 (luglio 591); It.Pont.X p.198 n.14 (agosto 591); It.Pont.X p.198 n.15 (agosto 591) a tutti i vescovi della Sicilia ; It.Pont.X p.198-199 n.16 (agosto 591); It.Pont.X p.199 n.17 (agosto 591); It.Pont.X p.199 n.18 (agosto 591); It.Pont.X p.199-200 n.19 (luglio 592). Il suddiacono Pietro potrebbe essere il Pietro citato nei "Dialogi" di Gregorio Magno, poiché egli dice di aver vissuto per qualche tempo in Sicilia, cfr. A. De Vogüe, *Grégoire le Grand, Dialogue, I Introduction, bibliographie et cartes*, Sources chrétiennes, 251, Paris, 1978, pp. 44ss; V. von Falkenhausen, *Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista araba*, in *Archivio Storico Siracusano*, n.s., 5, 1978-79, pp. 147 cit., p.140.

³¹⁹ It. Pont.X p.195, n.5 (settembre 590).

³²⁰ Reg. Greg., I, ep., 2.

³²¹ Ivi, ep.3.

³²² Ivi, ep. 1.

³²³ Ivi, II, ep. 38.

³²⁴ Ivi, III, ep. 23.

Scauri, fondato dallo stesso Gregorio Magno³²⁵. A lui delegò parte della sua “sollicitudo”³²⁶: “Mandata coelestia, efficacius gerimus si nostra cum fratribus onera partiamur [...] ut sublevati de minimis in causis maioribus efficacius occupemur”³²⁷.

L’epistola è molto importante poiché viene ricordata l’esonazione per gli abitanti dell’isola di portare gli appelli a Roma. Massimiano stesso viene delegato come giudice in loco per le cause minori (mentre per le cause “maiores” l’appello doveva essere proposto a Roma)³²⁸.

La particolarità del caso siciliano risultava poi dal fatto che il vicariato attribuito a

³²⁵ It. Pont.X, p.302.

³²⁶ Sul significato del termine *sollicitudo* come condivisione di una parte della potestà papale cfr. J. Rivière, *In partem sollicitudinis. Évolution d’une formule pontificale*, Revue des sciences religieuses, 5, 1925, p. 210-231; A. Marchetto, “*In partem sollicitudinis... non in plenitudinem potestatis: evoluzione di una formula di rapporto primato-episcopato*”, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, éd. R. J. Castillo Lara, Rome, Libreria Ateneo Salesiano, 1992, pp. 269-298; J.-P. Andrieux, *Sollicitudo. Sur une qualification apostolique et pontificale*, in *Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard*, Éditions Panthéon Assas, Paris 2009, pp. 75-80.

³²⁷ Reg. Greg., II, ep.4

³²⁸ Ivi, I, ep.107; II, ep. 8. Gregorio Magno, in un’altra lettera a Massimiano faceva riferimento ai rappresentanti come figure che condividevano il peso della responsabilità papale. Questa affermazione si traduce nel fatto che alla competenza di Roma erano riservate solo le cause maggiori. Tradizionalmente, infatti, le “causae maiores” spettavano al papa, come ribadito anche da papa Anacleto (Mansi, *Coll. Conc.*, I, ep.1 605-606). Questa esclusione dei vescovi dalle cause maggiori è solitamente ricondotta a Papa Vigilio in un passo delle Pseudo-Isidoriane (PL, Vigilio, I, 69,19; Jaffé, 907; Pseudo-Isidoro, p.712). La lettera di Gregorio e quella di Vigilio furono inserite nella *Collezione in 74 titoli* (G.T. Gilchrist, *Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta*, Mon. Iuris. Canon. Ser. B., *Corpus Collectionum*, 1 Città del Vaticano, 1973, tit.1 c.12), nel *Liber Amicum* di Bonizone da Sutri (Bonizone da Sutri, *Liber ad Amicum*, ed. E. Dummler, MGH, *Libelli de lite imperatorum et pontificum*, I, Hannover, 1891, pp.568-620 c.7 p.602), nella *Collectio Canonum* di Anselmo da Lucca (Anselmo da Lucca, *Collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani*, ed. F. Thaner, Eniponte 1906-1915, 1, 139), nella *Collectio Canonum* di Deusdedit (Deusdedit, *Collectio Canonum*, 1 ed. W. V. Granwell, 1905) nel *Decretum* (Migne, *Patr. Lat.*, 161, v.348-349) e *Tripartita* di Ivo di Chartres; nel *Decretum* di Graziano (C.3 q.6); in Bernardo di Chiaravalle (Ep.131, PL 182, pp. 286-287). Per le collezioni canoniche medievali si veda per tutti, P. Fournier – G. Le Bras, *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusq’au décret de Gratien* (Vol. 1-2), Paris, 1931-1932.

Massimiano fu personale e non legato alla sede di Siracusa (come invece lo fu per i vicariati di Arles e di Tessalonica). Gregorio Magno aveva scritto infatti: “quas videlicet vices non loco sed personae tribuimus”³²⁹. Massimiano venne formalmente nominato come sostituto del vescovo di Roma (“vice Sedis Apostolicae”) e alla sua giurisdizione fu sottoposta la chiesa dell’isola: “Super cunctas Siciliae Ecclesias te reverendissimum virum Maximianum fratrem et coepiscopum meum vice Sedis Apostolicae ministrare decernimus, ut quisquis illic religionis habitu censetur, fraternitati tuae ex nostra acutoriate subiaceat”³³⁰.

Dopo la morte di Massimiano, avvenuta nel 594³³¹, Gregorio Magno non nominò alcun vicario, ma si affidò al diacono Cipriano³³², già rettore del Patrimonio di San Pietro dal 593³³³.

Il pontefice assegnò poi un’amministrazione speciale al patrimonio del solo territorio di Palermo, nominando amministratori l’abate Martiniano e un notaio di nome Benenato³³⁴.

Poco tempo dopo, il titolo vicariale venne nuovamente attribuito al titolare della sede di Siracusa, dove era stato eletto il vescovo Giovanni³³⁵.

In realtà, la lettera di nomina non è pervenuta, tuttavia è possibile dedurre questa

³²⁹ Reg. Greg., I, 302 cfr. anche Ivi, ep. 107; II, 7; V,20

³³⁰ Ivi, II, 8

³³¹ La morte di Massimiano fu comunicata al pontefice dal *rector* Cipriano, cfr. It. Pont.X p.201 n.25 (novembre 594)

³³² Le epistole di Gregorio Magno a Cipriano sono le seguenti: It.Pont.X p.200 n.20 (c.luglio 593); It.Pont.X p.200 n.21 (luglio 593) Ep.III, 55; It.Pont.X p.200 n.22 (settembre 593) Ep.IV,6; It.Pont.X p.200-201 n.23 (ottobre 593) Ep.IV,15; It.Pont.X p.201 n.24 (ottobre 594) Ep.V, 7; It.Pont.X p.201 n.25 (novembre 594) Cipriano comunica al Papa la morte di Massimiano; It.Pont.X p.201 n.26 (febbraio 595) Ep. V, 20; It. Pont.X p.201-202 n.27 (febbraio 595) Ep. V, 23; It.Pont.X p.202 n.28 (marzo 595) Ep.V, 28; It.Pont.X p.202 n.29 (20 aprile 595) Ep.V, 32; It.Pont.X p.202 n.30 (maggio 595) cercare; It.Pont.X p.202 n.31 (settembre 595) Ep.VI, 4; It.Pont.X p.203 n.32 (settembre 595) cercare; It.Pont.X p.203 n.33 (ottobre 595) Ep.VI, 20; It.Pont.X p.203 n.34 (giugno 596) cercare; It.Pont.X p.203 n.35 (giugno 596) Ep. VI, 38; It.Pont.X p.203-204 n.36 (maggio 597) Ep. VII, 19; It. Pont.X p.204 n.37 (luglio 597) Ep.VII, 38; It.Pont.X p.204 n.38 (agosto 597) Ep.VII, 41; It.Pont.X p.204 n.39 (ante nov. 597) Ep.VIII, 7

³³³ Reg. Greg. Lib.4, ep.6

³³⁴ It. Pont.X p.214-215, n.1 (aprile 593)

³³⁵ It.Pont. X p.205 n.40 (ante oct. 598) deperdita; It.Pont X.p.212 n.69 (agosto 601) indirizzata anche al *defensor* romano

attribuzione sia dal fatto che il vescovo ricevette il pallio sia dagli atti che in seguito compì in nome del pontefice³³⁶.

Egli fu anche incaricato di amministrare il patrimonio della diocesi di Siracusa³³⁷.

Cipriano fu poi sostituito nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico da due *defensores*: il *defensor* Romano³³⁸ per la parte sudorientale del patrimonio di Sicilia (comprendente Siracusa, Catania, Agrigento) e il *defensor* Fantino³³⁹ per la parte

³³⁶ Il pallio era un'insegna concessa a partire dal VI secolo dal vescovo di Roma e che stava ad indicare contemporaneamente (o alternativamente) che chi la riceveva era un metropolita o era incaricato di fare le veci del pontefice. Nel caso di specie, mancando metropoli in Sicilia, bisogna propendere per la seconda ipotesi. Il pallio si configurava come un forte strumento di rappresentanza: essendo veste patriarcale, chi lo portava era *come se* rappresentasse la persona stessa del concedente. A metà del VI secolo, per esempio, Papa Vigilio concesse il pallio ad Eussanio di Arles, vicario apostolico (P.Blet, *Histoire*, cit., cap.I). Sul pallio cfr. B. D'Alteroche, *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, *Revue historique de droit français et étranger*, Vol. 83, No. 4, 2005, pp. 553-585; S. Schoenig, *Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, The Catholic University of America Press, 2016.

³³⁷ Reg. Greg., V, ep.18

³³⁸ Le epistole di Gregorio Magno a Romano sono le seguenti: It.Pont.X, p.205 n.42 (ottobre 598); It.Pont.X p.205 n.43 (ottobre 598); It.Pont.X, p.206 n.44 (ottobre 598); It.Pont.X p.206 n.45 (ottobre 598); It.Pont.X p.206 n.46 (ottobre 598); It.Pont.X p.206 n.47 (ottobre-novembre 598); It.Pont.X p.206 n.48 (ottobre-novembre 598); It.Pont.X p.207 n.49 (novembre 598); It.Pont.X p.207 n.50 (novembre-dicembre 598); It.Pont.X p.207 n.51 (dicembre 598); It.Pont.X p.207 n.52 (gennaio 599); It.Pont.X p.207-208 n.53 (febbraio 599); It.Pont.X p.208 n.54 (febbraio 599); It.Pont.X p.208 n.55 (febbraio 599); It.Pont. X p.217-218 n.13 (febbraio 599): a Fantino, Romano, Savino suddiacono, Adriano notaio, Eugenio notaio, Felice suddiacono, Sergio defensor, Bonifacio *denfensor et paribus*; It.Pont.X p.208 n.56 (febbraio-aprile 599); It.Pont.X p.209 n.57 (febbraio-aprile 599); It.Pont.X p.209 n.58 (aprile 599); It.Pont.X p.209 n.59 (maggio 599); It.Pont.X p.209 n.60 (maggio 599); It.Pont.X p.209-210 n.61 (giugno 599); It.Pont. X p.210 n.62 (giugno-luglio 599); It.Pont. X p.210 n.63 (luglio 599); It.Pont. X p.210 n.64 (luglio 599); It.Pont. X p.210-211 n.65 (settembre-ottobre 599); It.Pont. X p.211 n.66 (settembre-ottobre 599); It.Pont. X p.211 n.67 (giugno 600); It.Pont. X p.211 n.68 (febbraio 601); It. Pont X.p.212 n.69 (agosto 601) insieme a Giovanni vescovo di Siracusa; It. Pont.X p.212 n.70 (gennaio 603) a tutti i vescovi di Sicilia in relazione al patrimonio di S. Pietro

³³⁹ Le epistole di Gregorio Magno a Fantino sono le seguenti: It. Pont.X p.215 n.2 (agosto 594); It.Pont.X p.215 n.3 (luglio 597); It.Pont. X p.215-216 n.4 (maggio 598); It.Pont. X p.216 n.5 (settembre-ottobre 598); It.Pont. X p.216 n.6 (settembre-ottobre 598); It.Pont. X, p.216 n.7 (ottobre 598); It.Pont.

nordoccidentale (comprendente Palermo)³⁴⁰.

Fantino ricevette la stessa autorità di Romano sulla parte occidentale unitamente ad istruzioni che riguardavano gli affari temporali.

Dalle epistole si scorge come egli a volte agì in qualità di messaggero del Papa, mentre altre volte sembrò comportarsi come una sorta di “commissario” che si sostituì ai vescovi, agli abati e alle badesse³⁴¹.

Sia a Romano che a Fantino vennero affidate funzioni amministrative sui beni della chiesa di Roma e compiti di vigilanza sulla disciplina ecclesiastica dell’isola³⁴².

Successore di Romano fu il cartolario Adriano, designato nel 604 (ultimo anno di pontificato di Gregorio Magno) per la parte orientale dell’isola³⁴³.

Ad Adriano fu affiancato il notaio Pantaleone, che già aveva coadiuvato Romano e Fantino³⁴⁴. Fu invece nominato un rettore di nome Savino per la parte relativa a Palermo³⁴⁵.

Dopo Gregorio Magno le notizie sui delegati papali si fanno più scarse. Si hanno comunque testimonianze per almeno tre altri papi.

X p.216 n.8 (ottobre 598); It.Pont. X p.216-217 n.9 (ottobre 598); It.Pont. X p.217 n.10 (ottobre 598); It.Pont. X p.217 n.11 (ottobre 598); It.Pont. X p.217 n.12 (novembre-dicembre 598); It.Pont. X p.217-218 n.13 (febbraio 599): a Fantino, Romano, Savino suddiacono, Adriano notaio, Eugenio notaio, Felice suddiacono, Sergio *defensor*, Bonifacio *denfensor* “et paribus”; It.Pont. X p.218 n.14 (febbraio-aprile 599); It.Pont. X p.218 n.15 (maggio 599) deperdita; It.Pont. X p.218 n.16 (giugno-luglio 599); It.Pont. X p.218 n.17 (luglio 599); It.Pont. X p.218-219 n.18 (maggio 600); It.Pont X p.219 n.21 (settembre 603)

³⁴⁰ Reg. Greg. II, 29; IX, 39

³⁴¹ P. Blet, *Histoire*, cit., p.62

³⁴² Reg. Greg., II, 9, 35, 74, 48, 109, 118. Dalle epistole emerge che Gregorio considerava Romano dotato dell’autorità di imporsi su un vescovo, cfr. P.Blet, *Histoire*, cit., p.61

³⁴³ Le epistole di Gregorio Magno ad Adriano sono le seguenti: It.Pont. X p.217-218 n.13 (febbraio 599): a Fantino, Romano, Savino suddiacono, Adriano notaio, Eugenio notaio, Felice suddiacono, Sergio *defensor*, Bonifacio *denfensor* “et paribus”; It.Pont. X p.212 n.71 (gennaio 603) deperdita; It. Pont.X p.212 n.72 (febbraio 603) deperdita; It.Pont.X p.213 n.74 (marzo 604); It.Pont.X p.219 n.19 (febbraio 601) ; It.Pont.X p.219 n.20 (giugno 601)

³⁴⁴ Le epistole a Pantaleone sono le seguenti: It.Pont. X p.205, n.41 (ottobre 598); It.Pont. X p.212-213 n.73 (giugno 603)

³⁴⁵ Le epistole di Gregorio a Magno a Savino sono le seguenti: It. Pont X, p.10 ss. n.6-8

Papa Onorio I (625-638) inviò come rettore in Sicilia un certo Ciriaco³⁴⁶ mentre sotto Papa Leone II (682-683) operò il diacono Giovanni³⁴⁷.

Maggiori notizie si hanno invece a proposito del rettore e vicario Costantino, delegato di Papa Conone (686-7), a cui furono attribuite forti potestà unitamente al pallio³⁴⁸.

La scelta fu fortemente osteggiata dalla città di Siracusa, dove il rettore era diacono, e dagli abitanti dei domini pontifici dell'isola. Solo la forte influenza del pontefice gli permise di restare in carica, la quale fu comunque di breve durata.

Alla morte del papa, avvenuta il 21 settembre del 687, il rettore venne arrestato dal giudice della provincia³⁴⁹ a causa di conflitti, sorti con i funzionari imperiali (“pro eo quod in dissentionem iudicum invenibatur”), in merito alla gestione dei beni³⁵⁰ e venne inviato in oriente presso l'imperatore, dove fu sottoposto a processo per i suoi presunti abusi³⁵¹.

Costantino è l'ultimo delegato di cui si hanno notizie, anche perché, come si vedrà, di lì a breve l'editto dell'imperatore d'Oriente Leone l'Isaurico avrebbe sottratto la Sicilia alla giurisdizione di Roma.

Il rapido elenco dei delegati papali fin qui tratteggiato, non permette ancora di comprendere fino a che punto le loro azioni incisero sul governo della chiesa locale.

Occorre pertanto addentrarsi più nel dettaglio delle fonti ed esaminare le funzioni da essi esercitate, nell'intento di dimostrare, da un lato, la forte incidenza della chiesa di Roma nell'amministrazione della chiesa locale, e dall'altro lato, di mettere in luce che, in materia di rappresentanza papale, le funzioni attribuite ai vari agenti non furono legate alla qualifica assunta quanto piuttosto allo specifico compito di cui furono incaricati.

³⁴⁶ It. Pont. X, p. 213 n.75 (625-638) deperdita

³⁴⁷ Ivi, n.76 (dicembre 681).

³⁴⁸ Ivi, p.213-214 n.78 (686-687). Conone scrisse poi un'altra epistola, It. Pont.X p.213 n.77 (686-687), oggi perduta, all'imperatore Giustiniano II a proposito del patrimonio di S.Pietro.

³⁴⁹ Che non era altri che il pretore di Sicilia o il duca.

³⁵⁰ Come ha chiarito A. Guillou, *Sicilia bizantina*, cit., p.47, n.7, quei “iudices” che si opposero al rettore del patrimonio erano dei funzionari imperiali.

³⁵¹ PL, p. 369, 11. 4-8; sull'opposizione a Costantino cfr. anche A. Guillou, *Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au VIIe siècle*, Roma 1969, index, s. v.

6. Poteri e funzioni dei delegati papali in Sicilia

Volendo riassumere sinteticamente gli ambiti nei quali agirono gli agenti papali operanti in Sicilia nel corso dei primi secoli medievali l'elenco potrebbe essere il seguente: essi intervennero nella gestione e nell'amministrazione del "Patrimonium Sancti Petri", nell'elezione e controllo dei vescovi delle diocesi siciliane, nella convocazione e direzione del sinodo provinciale, nella sorveglianza del clero e nella materia disciplinare, nell'amministrazione e nell'organizzazione ecclesiastica, nell'esercizio della giurisdizione delegata (dietro speciale mandato papale) e nel mantenimento dei rapporti con l'amministrazione secolare dell'isola (specificamente, con il pretore). Le fonti sono ricchissime di testimonianze. È utile, pertanto, fornire una rassegna che permetta di cogliere l'ampiezza e la tipologia delle funzioni esercitate.

In merito all'elezione e al controllo dei vescovi, il suddiacono Pietro fu incaricato da Gregorio Magno di occuparsi della scelta del successore del vescovo Teodoro di Lilibeo³⁵². Secondo il pontefice, era compito del delegato evitare prolungate vacanze dei seggi episcopali³⁵³.

Compito di Pietro fu anche quello di trasmettere la convocazione ai sinodi romani ai vescovi siciliani, ordinando loro di partire per Roma³⁵⁴.

Nel gennaio 591 il suddiacono venne inoltre incaricato di cercare nei monasteri o fra il clero, soggetti degni dell'episcopato e di inviare successivamente i profili selezionati a Roma affinché si potesse procedere ad una valutazione³⁵⁵.

Al vicario Massimiano fu invece affidato l'esame diretto di due candidati per verificare se fossero in possesso delle qualità necessarie per essere consacrati vescovi ("eum ordinare possimus pastorem")³⁵⁶. In caso di esito positivo della valutazione, il vicario avrebbe

³⁵² Reg. Greg., IV, ep.22

³⁵³ Ivi, .II, ep.2

³⁵⁴ Ivi, I, ep.38

³⁵⁵ Ivi, I, ep. 24 (cfr. anche lib. I, ep.18). Nella stessa lettera Gregorio ordinava a Pietro di provvedere al mantenimento di un chierico (non è chiaro se fosse un prete o un vescovo) inviato in penitenza in un monastero.

³⁵⁶ Ivi, I, ep. 18.

dovuto spedirli a Roma perché si procedesse alla loro consacrazione³⁵⁷.

In un'altra occasione Gregorio Magno incaricava Massimiano di porre un chierico di nome Paolo come vescovo di Lipari (in quel frangente sede vacante) e di ordinare ai fedeli di sottomettersi a nuovo vescovo³⁵⁸.

A Massimiano fu anche affidato il compito di reggere temporaneamente alcuni conventi³⁵⁹. Dopo la sua morte, Gregorio Magno intervenne nella scelta del suo successore. Nel novembre del 594 avendo ricevuto dal *rector* Cipriano la comunicazione della morte di Massimiano, rispondeva al suo diacono (nel febbraio del 595) rammaricandosi per la sorte della città di Siracusa, rimasta senza un valido pastore. Incaricava allora Cipriano di aver cura che per quella chiesa fosse scelto un candidato degno e, nel farlo, gli impartiva anche un suggerimento: il papa scriveva infatti di aver saputo che la maggior parte degli elettori era favorevole all'elezione del presbitero siracusano Traiano, il quale pur essendo "bonae mentis", non era dal pontefice ritenuto idoneo per quel posto. Gregorio, confidando a Cipriano che nessuno della chiesa di Siracusa gli sembrava degno di succedere a Massimiano, suggeriva al delegato il nome di Giovanni, arcidiacono della chiesa di Catania e affidava a Cipriano un duplice compito: non soltanto quello di favorire l'elezione del presbitero catanese ma anche quello di condurre delle indagini segrete affinché nessun impedimento ne ostacolasse l'elezione. Se il compito fosse stato portato a compimento (come in effetti avvenne), Cipriano avrebbe dovuto intervenire presso il vescovo di Catania Leone esortandolo a cedere il suo presbitero a Siracusa³⁶⁰.

Nell'ottobre del 595, Gregorio, scrivendo di nuovo a Cipriano, gli ricordava che, come si era adoperato con impegno per la persona di Giovanni affinché fosse nominato vescovo della Chiesa di Siracusa, così ora era necessario fornirgli anche aiuti nel governo di quella comunità. Giovanni avrebbe infatti voluto portare con sé un presbitero della Chiesa di Catania e il papa, volendo accogliere la richiesta, insisteva perché il nuovo titolare di Siracusa portasse con sé i suoi propri uomini per il governo pastorale. Il pontefice, pertanto, esortava Cipriano affinché convincesse il vescovo Leone di Catania a cedere il presbitero

³⁵⁷ Ivi, II, ep. 24.

³⁵⁸ Ivi, I, ep. 155 (cfr. anche Ivi, II, ep. 51). Massimiano era poi incaricato di trasferire da una sede ad un'altra un vescovo, Ivi, II, ep. 27.

³⁵⁹ Ivi, III, ep. 11.

³⁶⁰ It. Pont. X p. 201 n. 26 (febbraio 595) Ep. V, 20.

desiderato. Cipriano doveva poi ricordare al vescovo Leone di esercitare tutta la sua “sollecitudine” verso Giovanni, non solo cedendogli il presbitero, ma assistendolo e offrendogli il suo aiuto in caso di bisogno³⁶¹.

Cipriano era peraltro stato sollecitato più volte in quei mesi dal pontefice.

Un mese prima, Gregorio Magno gli aveva inoltrato la richiesta di aiuto di Zenone, un vescovo dell’Epiro che lamentava la mancanza di alimenti nella sua città. Il papa aveva prescritto a Cipriano di dare al già menzionato vescovo mille moggi di frumento e, qualora ne potesse caricare di più, anche fino a duemila³⁶².

Mentre nel febbraio di quello stesso anno il papa, avendo appreso del decesso di Teodoro, vescovo di Lilibeo e che probabilmente questi aveva fatto testamento, scriveva a Cipriano di verificare che il defunto non avesse utilizzato fraudolentemente il patrimonio di quella chiesa. In caso affermativo, ordinava al diacono di far di tutto perché le cose sottratte venissero restituite. Lo invitava poi ad esortare il clero e il popolo di quella sede ad eleggere un degno sostituto³⁶³.

La prossimità della Sicilia con la Calabria induceva anche a “sconfinamenti” dei delegati. Nel luglio del 597 Gregorio Magno scriveva a Cipriano informandolo che gli abitanti della città di Locri avevano condotto a Roma un certo presbitero in modo che potesse essere consacrato come loro vescovo. Poiché questi non era stato trovato minimamente degno, il papa, per non lasciare a lungo senza un vescovo quella comunità, aveva ottenuto la promessa che il clero e i fedeli ne avrebbero eletto rapidamente un altro. Tuttavia, incaricava Cipriano di verificare l’idoneità di Marciano, prete di Catania per quella carica. Se Cipriano lo avesse ritenuto degno, avrebbe dovuto inviarlo a Roma in modo che il Papa procedesse alla consacrazione, altrimenti avrebbe dovuto cercare un nuovo candidato, tenendo sempre informato il pontefice³⁶⁴.

Degno di essere menzionato è poi l’ordine che Gregorio Magno impartì al delegato Romano nell’ottobre del 599: questi avrebbe dovuto intimare al vescovo Basilio, troppo spesso lontano dalla sua sede per cause futili, di rientrare entro cinque giorni. Se Romano avesse

³⁶¹ Ivi, p.203 n.33 (ottobre 595), Reg. Greg., VI, ep.20.

³⁶² It. Pont.X p.202 n.31 (settembre 595), Reg. Greg., VI, ep. 4.

³⁶³ It. Pont.X p.201-202 n.27 (febbraio 595) Reg. Greg.V, ep. 23. Fu poi eletto come vescovo un certo Decio ma non sembra che Cipriano sia intervenuto nella sua elezione.

³⁶⁴ It. Pont.X p.204 n.37 (luglio 597), Reg. Greg. VII, ep. 38

tollerato ulteriori ritardi si sarebbe reso colpevole verso il Papa, allo stesso modo di Basilio, a causa della sua negligenza³⁶⁵.

Questo episodio dimostra che Romano (formalmente rettore e non vicario) era considerato dal pontefice come investito di un' autorità esercitabile anche su un vescovo³⁶⁶.

Gregorio Magno in seguito si servì anche del rettore Fantino per favorire l'elezione di Urbico, abate del monastero di S. Erma, a vescovo di Palermo³⁶⁷.

Infine, occorre menzionare la lettera di nomina del cartolario Adriano nella quale Gregorio Magno ricordava ai vescovi dell'isola che il suo delegato aveva su di loro un diritto di ammonimento e di correzione³⁶⁸.

È poi centrale il ruolo degli agenti papali in relazione alla convocazione e alla direzione del sinodo.

Al suddiacono Pietro fu affidata la presidenza del sinodo dei vescovi, da tenersi ogni anno a Catania o a Siracusa³⁶⁹.

Nell'epistola con la quale Gregorio Magno lo aveva inviato in Sicilia, egli aveva anche ordinato ai vescovi dell'isola di incontrarsi almeno una volta l'anno in una delle due città, per discutere dei problemi concernenti le diocesi. Questo sinodo avrebbe dovuto tenersi sotto la direzione del delegato papale³⁷⁰.

Gregorio Magno ritornava ancora sulla partecipazione dei prelati siculi ai sinodi romani, in una lettera del maggio del 597, indirizzata a Cipriano, nella quale ricordava che un tempo vigeva la consuetudine che i vescovi di Sicilia, Reggio e Lipari, essendo privi di un proprio metropolita, giungessero dalla Sicilia a Roma una volta ogni tre anni per incontrare il papa. Gregorio, con riguardo al loro disagio nel percorrere quella lunga distanza, aveva stabilito invece che partecipassero una volta ogni cinque anni.

³⁶⁵ Ivi, II, ep.10

³⁶⁶ P. Blet, *Histoire*, cit., p.61

³⁶⁷ Tuttavia, questi rifiutò di lasciare la sua carica di abate. Sempre in questa circostanza, il Papa si oppose all'elezione dello "sconosciuto" diacono Crescente, Reg. Greg., VI, ep. 39; IX, ep. 20, 21, 38, 119; XIII, ep.14, 40.

³⁶⁸ Ivi, II, ep. XIII, 22.

³⁶⁹ Ivi, I, ep.70.

³⁷⁰ Ivi, I, ep. 1-2.

Tuttavia, poiché questi vescovi da molto tempo non si recavano a Roma, il papa chiedeva a Cipriano di inviarli in città per celebrare con il pontefice stesso il “*dies natalis sancti Petri*” (il 29 giugno).

Inoltre, Cipriano doveva fare in modo che tutti loro si trovassero nel giorno stabilito a Roma senza che questo potesse suscitare alcun sospetto nei loro riguardi da parte del pretore dell’isola. Ordinava allora al rettore di avvisare parimenti i vescovi di Lipari e di Reggio perché partecipassero anche loro alla celebrazione³⁷¹.

Da questa epistola si deducono almeno due cose: la prima è che probabilmente il papa era stato destinatario di lamentele da parte dei prelati siciliani che si rifiutavano di affrontare il lungo viaggio fino a Roma in occasione dei sinodi. La seconda osservazione è legata all’attenzione verso il pretore bizantino, il quale probabilmente non vedeva di buon occhio la relazione tra i vescovi dell’isola e il papa.

Un cospicuo numero di istruzioni papali fu impartito ai delegati relativamente all’amministrazione ecclesiastica.

Gregorio Magno raccomandava a Pietro e da lui faceva raccomandare ad un certo Fausto (probabilmente un *defensor*) che si vigilasse su un convento affinché i monaci non fossero distolti dal culto divino³⁷².

Nel marzo 591 Pietro veniva incaricato di riunire in un monastero di Messina dei monaci espulsi dalle loro precedenti sedi a causa delle incursioni barbariche. Nel fare ciò, il papa si premurava di informare il suddiacono del fatto che il vescovo di Messina era già stato avvertito dell’arrivo del *rector* nel territorio della sua diocesi, la qual cosa fa pensare ad una possibile resistenza da parte dei vescovi locali alle ingerenze del delegato³⁷³.

In un’altra occasione Pietro richiamava i monaci di S. Teodoro dispersi per l’isola, azione che non rientrava nell’autorità del vescovo di Messina³⁷⁴: la giurisdizione di Pietro era infatti più ampia e si estendeva su tutta l’isola.

In un’altra occasione, Gregorio ordinava a Pietro di provvedere al mantenimento di un chierico (non è chiaro se fosse un prete o un vescovo) inviato in penitenza in un

³⁷¹ It. Pont.X p.203-204 n.36 (maggio 597), Reg. Greg., VII, ep.19.

³⁷² Ivi, I, ep.67.

³⁷³ Ivi, I, ep. 39 e 38.

³⁷⁴ Ivi, I, ep.38.

monastero³⁷⁵.

In un'epistola del maggio 591 si possono poi leggere istruzioni molto circostanziate all'indirizzo del suddiacono. Oltre ai normali consigli su come attendere agli affari amministrativi, al prezzo del grano e alle imposte da pagare, vi sono istruzioni sul celibato dei suddiaconi. L'uso romano prevedeva infatti che i suddiaconi osservassero il celibato, ma questa regola era stata giudicata da Gregorio eccessiva nel caso di suddiaconi che non avessero promesso di osservare la disposizione prima della loro ordinazione. Il Papa ordinava allora a Pietro di avvertire i vescovi locali che, per il futuro, venissero ordinati solo suddiaconi che avessero promesso di rispettare questa regola³⁷⁶.

Nell'ultima lettera a Pietro, in cui il pontefice lo richiamava a Roma, sono contenute le ultime istruzioni al delegato: vendere le vacche sterili ad occuparsi della situazione di un certo Prezioso, che era stato rimproverato duramente da Gregorio Magno per un fatto di poco conto ma di cui il papa, ora, si era pentito³⁷⁷.

Quando la delega vicariale passò a Massimiano, il controllo sulla chiesa locale sembrò farsi più pregnante.

Nel settembre del 593 Gregorio ricordava al vescovo di Siracusa i suoi compiti di vigilanza sulla disciplina delle chiese di Sicilia e impartiva istruzioni precise per correggere gli abusi del clero siciliano: il vicario avrebbe dovuto obbligare i vescovi a incamerare solo la porzione di rendite previste dai canoni (vietando di percepire somme indebite) e avrebbe dovuto interdire a chierici e diaconi di cumulare la carica di abate unitamente al loro ufficio pastorale. Inoltre, al vicario veniva affidato il compito di amministrare le sedi vacanti e di assicurare i sussidi ai chierici incaricati delle visite pastorali. Infine, egli doveva far rispettare la regola che fissava a 60 anni l'età minima per l'elezione delle badesse³⁷⁸.

Nell'ottobre del 593 Gregorio Magno raccomandava a Massimiano, il diacono Felice, il quale, pur non avendo aderito allo scisma dei Tre Capitoli si era allontanato dalla dottrina

³⁷⁵ Nella stessa lettera incaricava Pietro di cercare nei monasteri o nel clero dei soggetti degni dell'episcopato e comunicarlo a Roma, Lib.I, 24, I, 18); It.Pont. X p.217-218 n.13 (febbraio 599).

³⁷⁶ Reg. Greg. I, ep. 42.

³⁷⁷ Ivi, II, ep. 38.

³⁷⁸ Ivi, I, ep. 11.

di Roma³⁷⁹. Avendo però avuto un colloquio personale con il pontefice, era nuovamente rientrato in comunione con la chiesa di Roma.

Per questo motivo, poiché non si era reso colpevole di eresia, ma si era soltanto allontanato dalla dottrina, il papa aveva pensato di incardinarlo nella chiesa di Siracusa con la qualifica di diacono perché ricevesse un sostentamento. Nello spiegare ciò, Gregorio specificava di non voler imporre a Massimiano la sua volontà, ma sottoponeva la questione al libero discernimento del confratello vicario, esortandolo, nello stesso tempo, a decidere presto. Un ordine mascherato da invito, a dire il vero, dato che il pontefice faceva prontamente presente al vescovo di aver già disposto la concessione di un contributo annuo per partecipare concretamente al sostentamento di Felice³⁸⁰.

In un'altra occasione, Massimiano fu invece incaricato di procurare un sostentamento ad un vescovo di nome Agatone che era stato deposto dalla sua sede perché accusato di alcuni misfatti³⁸¹.

Massimiano ebbe anche il compito di riparare al disordine venutosi a creare tra un certo vescovo Baccanda e il suo clero (da cui il vescovo era stato abbandonato)³⁸². Non è chiaro se Massimiano dovesse istruire un processo o se il papa esigesse soltanto da lui una generica azione volta a ripristinare l'ordine nella diocesi.

Massimiano, infine, si occupò anche della divisione canonica dei beni di una chiesa, recentemente acquistati³⁸³.

Con Cipriano, che fu *rector* e mai vicario, si ritrova di nuovo quella sovrapposizione di funzioni già incontrata con il suddiacono Pietro.

³⁷⁹ Lo scisma dei tre capitoli fu una divisione all'interno della Chiesa avvenuta tra i secoli VI e VII, quando un folto gruppo di vescovi, per lo più occidentali, interruppe le relazioni con gli altri vescovi e con il papa, rifiutando le decisioni del Concilio di Costantinopoli II del 553. La separazione durò circa un secolo e mezzo ed interessò un vasto territorio, comprendente Italia del Nord, Dalmazia, Illirico e Africa Settentrionale. Cfr. Héfélé, *Histoire*, cit., II, p. 798 ss.; R.Devresse, *Pelagii diaconi ecclesiae romanae in defensione trium capitulorum*, in Studi e testi della Bibl. Vaticana, LVII, Città del Vaticano 1932.

³⁸⁰ Reg. Greg. 4, ep. 14.

³⁸¹ Ivi, 2, ep.53.

³⁸² Ivi, 3, ep.42.

³⁸³ Ivi, 3, ep.11.

Nel luglio del 593 Gregorio comandava a Cipriano di estinguere i debiti di un certo Cosma di Palermo e di salvare i suoi figli dalle mani dei creditori. Il Papa, infatti, commosso dalle disavventure dell'uomo, lo raccomandava alla carità del diacono rettore, ricordandogli che tra i suoi compiti rientravano le elargizioni ai poveri. Tuttavia, il pontefice chiedeva a Cipriano di accertare se veramente Cosma fosse oberato dai debiti e non avesse i mezzi per farvi fronte lui stesso. Nel fare ciò avrebbe dovuto incontrare i creditori ed eventualmente comporre la controversia pagando quanto necessario per riscattare i figli. Il papa autorizzava inoltre il rettore ad estinguere questi debiti prelevando la somma dai beni accantonati per i poveri e computandoli sulle *pensiones* del patrimonio di Gregorio stesso³⁸⁴.

Nell'ottobre del 594 Gregorio raccomandava a Cipriano di occuparsi, personalmente o per mezzo di altri, dei manichei che vivevano in Sicilia e di richiamarli alla fede cattolica della chiesa. Essendovi poi nei possedimenti in Sicilia anche degli ebrei che non volevano in nessun modo convertirsi, il papa scriveva a Cipriano di promettere loro che, in via eccezionale, a chiunque di essi si fosse convertito, sarebbero stati diminuiti i tributi. Precisamente, ai convertiti tenuti a pagare l'imposta di un solido ne sarebbe stato condonato un terzo, mentre a coloro che erano tenuti a pagare tre o quattro solidi ne sarebbe stato condonato uno. Questo beneficio concesso dal pontefice era finalizzato ad alleggerire il peso della tassazione sul convertito e ad accrescere i fedeli nel lungo periodo. Il pontefice spiegava infatti che anche se questi ebrei si fossero convertiti senza molta convinzione (attirati solo dall'abbassamento delle tasse), i loro figli, battezzati alla chiesa cattolica, sarebbero cresciuti con maggiore devozione e attaccamento alla fede. Questo allora avrebbe reso sopportabile una diminuzione, nel breve periodo, delle imposte.

Nella stessa lettera, Gregorio ordinava al rettore di fornire un prestito ad alcuni contadini perché questi non fossero costretti a ricorrere all'usura o a vendere i loro prodotti ad un minor prezzo³⁸⁵.

Nel giugno del 596, Gregorio raccomandava a Cipriano un certo Giovanni, uomo religioso, che si era riconvertito al cristianesimo dall'eresia degli istriani. Compito del rettore era quello di concedergli la protezione ecclesiastica nei casi di bisogno e un sussidio per i suoi

³⁸⁴ It. Pont.X p.200 n.21 (luglio 593); Reg. greg., III, ep. 55

³⁸⁵ It. Pont.X p.201 n.24 (ottobre 594); Reg. Greg.V, ep. 7 (altri riferimenti agli ebrei in Ivi., VI, ep.4 e 36)

servizi, da elargire a cadenza annuale, a partire da quel momento³⁸⁶.

In un'altra occasione Cipriano richiamò al dovere alcuni frati, dietro esposto di Teodosio, abate di S. Martino³⁸⁷.

Cipriano ebbe infine il compito di comunicare ai vescovi le decretali papali³⁸⁸.

Compiti in ordine all'amministrazione della chiesa locale furono svolti anche dal vicario Giovanni.

Nel giugno del 598 papa Gregorio, avendo avuto notizia che i diaconi della Chiesa di Catania avanzavano in processione con calzature episcopali, comandava a Giovanni di indagare con scrupolosità in modo da conoscere i motivi che avevano spinto questi diaconi ad indossare un'insegna liturgica che i predecessori di papa Gregorio avevano concesso ai soli diaconi della chiesa di Messina. Occorreva verificare se essi avessero osato compiere ciò di propria iniziativa o per ordine di qualcuno, in modo che, conosciuta la verità, si potessero prendere gli adeguati provvedimenti. Senza alcuna azione, infatti, si sarebbe aperta ad altri la via dell'abuso³⁸⁹.

Nel febbraio del 599 Gregorio Magno indirizzava un'epistola ai suoi delegati Romano, Fantino e a tutti i loro collaboratori sull'isola (al suddiacono Savino, al notaio Adriano, al notaio Eugenio, al suddiacono Felice, al defensor Sergio, al defensor Bonifacio "et paribus") nella quale impartiva alcune norme sulla vita dei chierici spiegando che sarebbero state ammesse ad abitare con i chierici soltanto le madri, le nonne e le sorelle (ma meglio ancora se essi avessero rinunciato a questa compagnia). Compito dei destinatari dell'epistola era quello di esortare i vescovi locali a dare l'esempio, imponendo questa disciplina al loro clero³⁹⁰.

Nell'ottobre del 593 Gregorio Magno raccomandava al diacono Cipriano di far raccogliere e inventariare le molte suppellettili presenti nelle chiese siciliane che erano state condotte in Sicilia dai vescovi d'Italia in fuga dalle loro sedi a causa dell'invasione longobarda. Questi oggetti, o perché i titolari erano morti o perché avevano ormai lasciato l'isola, erano andati quasi tutti smarriti. Il Papa suggeriva a Cipriano di percorrere la Sicilia cercando i

³⁸⁶ It. Pont. X p.203 n.35 (giugno 596); Reg. Greg., VI, ep. 38

³⁸⁷ Ivi, IV, ep.28

³⁸⁸ Ivi, ep.20

³⁸⁹ Ivi, VIII, ep. 27

³⁹⁰ Ivi, II, ep. 9,

vasi sacri, di redigere degli elenchi e di depositarli presso i vescovi delle singole Chiese, i quali avrebbero dovuti conservarli con la massima cura. Gregorio ordinava inoltre a Cipriano che, per precauzione, oltre alla ricevuta detenuta dai depositari, anche lui avrebbe dovuto conservarne una copia con una minuta descrizione degli oggetti recuperati, in modo tale che, quando i vasi sacri fossero stati restituiti ai legittimi proprietari, ciò avvenisse senza pregiudizio da parte di coloro presso i quali erano stati depositati³⁹¹.

A Cipriano fu poi affidato il compito di restituire al loro abate tre monaci inviati in Sicilia e lì detenuti per motivi non meglio precisati³⁹².

Altre disposizioni furono poi impartite a Fantino, rettore del patrimonio solo per la parte occidentale. Egli fu incaricato di vigilare sull'eredità di un notaio di nome Primigeno³⁹³, dell'esecuzione del testamento di un diacono chiamato Servodidio³⁹⁴ e della costruzione di un ospedale a Palermo³⁹⁵.

Nel maggio del 598 Gregorio ordinava inoltre a Fantino di aiutare la badessa del monastero di Santo Stefano di Agrigento a portare a termine la conversione di alcuni ebrei che necessitavano del battesimo. Mancando ancora troppo tempo alla Pasqua, Fantino avrebbe dovuto accordarsi con il vescovo di Agrigento per dare ai catecumeni una preparazione di quaranta giorni, alla quale sarebbe seguito il battesimo. Se invece vi fosse stata l'intenzione di aspettare la Pasqua dell'anno successivo (Pasqua del 599) per celebrare il rito, Fantino avrebbe dovuto ammetterli tra i catecumeni. Se poi essi fossero stati troppo poveri, Fantino avrebbe dovuto provvedere a fornire loro le vesti battesimali e a rilevare quali fossero i bisogni del monastero di Santo Stefano affinché si potesse provvedere alla celebrazione del rito³⁹⁶.

Tra i compiti dei delegati rientrava naturalmente anche l'amministrazione della giustizia, esercitabile però solo dietro mandato speciale ricevuto dal pontefice.

Il suddiacono Pietro fu incaricato di esercitare la giurisdizione sulle fondazioni esenti dalla

³⁹¹ It. Pont.X p.200-201 n.23 (ottobre 593); Reg. Greg., IV, ep. 15

³⁹² Ivi, V, ep. 33

³⁹³ Ivi, II, ep. 7

³⁹⁴ Ivi, ep. 8

³⁹⁵ Ivi, ep. 35

³⁹⁶ Ivi, ep. 23

giurisdizione dei vescovi e direttamente soggetti alla S.Sede³⁹⁷.

A Massimiano fu delegato l'esame della causa di un presbitero di nome Adeodato, espulso dal suo vescovo Quinziano poiché non poteva servire a causa di una malattia. Adeodato si era appellato a Gregorio Magno, il quale aveva delegato la trattazione della causa a Massimiano³⁹⁸.

Come detto, al Papa erano comunque riservate le cause maggiori. Lo si nota a proposito di certe accuse formulate contro il vescovo di Agrigento. Il Papa comandava a Massimiano di rimettere la causa a Roma perché esclusiva competenza papale³⁹⁹.

A Massimiano fu delegata anche la punizione di un uomo che aveva rapito una donna sposata per venderla ad un altro uomo⁴⁰⁰.

La risoluzione di controversie fu una funzione che esercitò anche il rettore Cipriano. Nel settembre del 593 il pontefice portava all'attenzione del delegato il caso di una donna di nome Petronella, oriunda della Lucania, che si era consacrata alla vita religiosa per incoraggiamento del vescovo del luogo, Agnello, donando al monastero che l'avrebbe accolta tutti i beni che possedeva. Circolava però voce che il vescovo Agnello l'avesse sedotta e, sapendola incinta, l'avesse allontanata dal monastero, portandole via tutti i beni, tanto quelli personali quanto quelli ereditati dal padre, rivendicandone anche il possesso. Papa Gregorio comandava a Cipriano di condurre alla sua presenza sia il vescovo che la donna affinché si potesse celebrare un severo processo canonico. Se quanto riferito fosse risultato conforme a verità, allora la faccenda avrebbe dovuto essere definita con la massima severità in modo da colpire con una rigorosa punizione il vescovo. Comandava inoltre che, al termine del processo, la donna fosse ricondotta al monastero insieme ai beni sottratti, con tutti i frutti nel frattempo maturati⁴⁰¹.

Altra questione di cui fu incaricato Cipriano fu quella di inviare presso il monastero di origine un monaco che il suddiacono Pietro, durante gli anni di esercizio in Sicilia, aveva inviato in penitenza. Per la precisione, nel marzo del 595, Gregorio Magno scriveva a

³⁹⁷ Ivi, VIII, ep.15

³⁹⁸ Ivi, III, ep.13

³⁹⁹ Anche se dovette formulare la richiesta per ben due volte, dato che il vicario non aveva ottemperato al primo sollecito, Ivi, I, ep. 12

⁴⁰⁰ Ivi, IV, ep.12.

⁴⁰¹ It. Pont.X p.200 n.22 (settembre 593); Reg. Greg., IV, ep.6

Cipriano che Benenato, vescovo di Miseno, in Campania, chiedeva che il monaco Cicerone, sottoposto a penitenza dall'allora rettore del patrimonio Pietro, fosse restituito al suo monastero con tutti i suoi beni. Il papa invitava Cipriano a condurre un'accurata indagine per verificare se sussistessero gli estremi per un ritorno del monaco sotto la giurisdizione della Chiesa di Miseno⁴⁰².

Il 20 luglio del 595, Cipriano fu incaricato di punire alcuni chierici che, durante l'episcopato di Massimiano, si erano macchiati del maleficio, volgarmente chiamato "canterma"⁴⁰³. A causa della morte di Massimiano, questi ecclesiastici non erano stati puniti. Gregorio allora ordinava al rettore di affrettarsi ad indagare sulla faccenda e punire le loro colpe, come certamente avrebbe fatto il vescovo defunto. Il papa raccomandava a Cipriano di dimostrare, con le punizioni inflitte, un'adeguata opposizione ai nemici di Dio e raccomandava che, se non fosse stato possibile procedere contro i colpevoli nel posto nel quale essi si trovavano, questi avrebbero dovuto essere trasferiti presso la sede papale. Tuttavia, nel caso il trasferimento non fosse stato possibile, doveva essere il rettore a procedere di conseguenza, infliggendo loro una punizione. Gregorio sperava inoltre che ad aiutare il rettore intervenisse anche il pretore dell'isola Libertino⁴⁰⁴.

Nell'agosto del 597, Gregorio ordinava a Cipriano di difendere una certa Paola, la quale si era lamentata presso il pontefice che un certo Teodoro aveva tentato di danneggiarla per mezzo di malefici (a quanto sembra sostenuto da uomini della Chiesa di Messina). Gregorio chiedeva a Cipriano di provvedere affinché nessun ecclesiastico osteggiasse la donna. Nello stesso tempo, però, il papa ordinava al rettore di compiere un'indagine personale sul caso e se, al termine, Teodoro fosse stato trovato colpevole, di punirlo⁴⁰⁵.

Papa Gregorio, nel novembre del 597, per mezzo di una lettera inviata a Leone, vescovo di Catania, incaricava Cipriano di condurre una minuziosa inchiesta a seguito di un esposto

⁴⁰² It. Pont.X p.202 n.28 (marzo 595). Reg. Greg., V, ep. 28

⁴⁰³ Cfr. C. Giuffrida, *Tra religione e magia. Problemi di acculturazione nella Sicilia tardoantica*, in C. Giuffrida-M. Cassia (a cura di), *Silenziöse rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo* (Atti dell'Incontro di Studio, Catania-Piazza Armerina 21-23 maggio 2015), Catania-Roma, Prisma, 2016, pp. 307-345

⁴⁰⁴ It. Pont.X p.202 n.29 (20 aprile 595); Reg. Greg., V, ep. 32, A conclusione della lettera, il pontefice raccomandava a Cipriano di prendersi cura delle tenute di un certo medico Archelao perché questi non fosse vessato ingiustamente da alcuni vicini

⁴⁰⁵ It. Pont.X p.204 n.38 (agosto 597); Reg. Greg.VII, ep. 41; cfr. anche Ivi, IX, ep.41

presentato da alcuni chierici della stessa chiesa di Catania, nel quale si accusava il vescovo di essere responsabile di certe malversazioni. Per la precisione, il papa aveva personalmente ricevuto dal presbitero Donato e dai diaconi Teodosiano e Viatore una lettera nella quale i due lamentavano l'iniquità della distribuzione delle rendite diocesane: il criterio utilizzato risultava pregiudizievole nei loro confronti e violava un'antica consuetudine nel riparto delle quote.

Il papa, in un primo momento, incaricava Cipriano di investigare sul fatto, ma poi confermava l'autorità del vescovo nella gestione delle risorse affermando che tutto ciò che giungeva alla chiesa di Catania dalle rendite (o a qualsiasi altro titolo), doveva essere diviso tra i presbiteri, i diaconi e il clero non ordinato, secondo un criterio di meritocrazia liberamente stabilito dal vescovo⁴⁰⁶.

Il vicario Giovanni, vescovo di Siracusa, si occupò invece di una indagine (condotta con l'aiuto del notaio Pantaleone) contro alcuni chierici che avevano venduto arredi sacri e che per questo motivo furono severamente puniti⁴⁰⁷.

Nel febbraio del 599 il rettore Fantino fu incaricato di esortare il vescovo di Palermo a terminare velocemente un processo che vedeva come parti in causa la stessa chiesa di Palermo contro il "magister militum" Maurentius⁴⁰⁸.

Nell'ottobre 598 Gregorio Magno assegnava a Fantino il compito di rappresentare gli interessi della comunità ebraica di Palermo contro il vescovo Vittore che aveva sequestrato le sinagoghe e le aveva trasformate in chiese, contravvenendo agli ordini del pontefice e ponendosi in contrasto con la legge.

Il vescovo comunque non avrebbe dovuto restituire gli edifici agli ebrei ma avrebbe dovuto rimborsare loro il valore di quelle sinagoghe e restituire gli ornamenti di cui si era appropriato indebitamente⁴⁰⁹.

Si segnalano comunque anche episodi di denuncia verso la condotta dei delegati. Merita particolare attenzione quella rivolta contro il *defensor* Romano.

I vescovi dell'isola non lo reputavano competente ad esercitare la giurisdizione sui chierici

⁴⁰⁶ It. Pont.X p.204 n.39 (ante nov. 597), Reg. Greg., VIII, ep. 7

⁴⁰⁷ Ivi, VII, ep.27

⁴⁰⁸ Ivi, IX, ep. 119

⁴⁰⁹ Ivi, IX, ep. 38

della diocesi e credevano che egli esercitasse un'indebita ingerenza in materie che competevano alla loro giurisdizione. Romano aveva, tra le altre cose, assolto dei chierici che il vescovo della diocesi a cui appartenevano aveva invece inviato in penitenza.

Gregorio, nel ricevere questa lamentela, affermava allora che, in linea generale, un *defensor* avrebbe dovuto lasciare il processo ordinario alla decisione del vescovo del luogo e solo nel caso in cui un vescovo fosse parte di un processo contro altri chierici o laici, l'intervento del *defensor* sarebbe stato giustificato. In tal caso egli avrebbe dovuto far scegliere loro un arbitro o doveva lui stesso farsi giudice della controversia.

Gregorio allora rivolgeva a Romano una frase che avrebbe avuto grande successo presso i canonisti del XIII secolo: “nam si unicuique episcopo jurisdictionis non servantur, quid aliud agitur nisi ut per te per quem ecclesiasticus custodiri illic ordo debuit, confundatur”, vale a dire che il *defensor* era tenuto a rispettare la giurisdizione del vescovo poiché l'ordine ecclesiastico che il *defensor* doveva garantire, si sarebbe trovato compromesso proprio a causa di una violazione commessa dal *defensor* stesso”⁴¹⁰. Ordinava allora a Romano di rinviare al vescovo i chierici a cui aveva rimesso la pena.

Dalla disamina degli interventi degli agenti papali sull'isola, si è avuto modo di notare quanto fosse forte e radicata la presenza del vescovo di Roma nell'amministrazione e nell'organizzazione della chiesa locale.

Questi interventi non disdegnavano peraltro la concessione di dispense e trattamenti di favore, come si è visto a proposito della decisione sui sinodi.

Ovviamente l'intenzione dei pontefici era quella di mantenere quanto più salda possibile la giurisdizione su un territorio che era sotto il governo bizantino⁴¹¹.

⁴¹⁰ Ivi, II, XI, 25; PL 77, col.1150 donne: “nisi ut per nos per quos”. Dunque, un esercizio di autorità abusiva che però mostrava quanto ampia considerasse la delega pontificia di cui si sentiva investito, P. Blet, *Histoire*, cit., p. 62. Sulla questione cfr. K. Pennington, *Johannes Teutonicus and Papal Legates*, in *Archivum historiae pontificiae*, 21, 1983 pp. 183–194.

⁴¹¹ Occorre peraltro sottolineare come solo dalla prima metà del VII secolo “ebbe inizio quel processo di bizantinizzazione che interessò non soltanto la Sicilia, ma anche la penisola italiana. Esso abbracciò l'amministrazione, l'arte e la cultura. [...] Gli immigrati riuscirono gradualmente a superare numericamente la popolazione indigena, a penetrare in ogni ramo della vita pubblica e civile, ad imporre il proprio rito, la propria lingua e la propria cultura. Così che, nella seconda metà del VII secolo,

L'organizzazione ecclesiastica restò infatti giurisdizionalmente dipendente da Roma e i legami con l'isola furono mantenuti saldi⁴¹².

I diritti dei pontefici sulla Sicilia si spensero a metà dell'VIII secolo in concomitanza con lo scisma iconoclasta che sottrasse la Sicilia alla giurisdizione del vescovo di Roma.

Gli agenti papali cessarono di operare sull'isola e la popolazione divenne in maggioranza di rito greco.

bizantina ci appare la fisionomia dell'isola", F. Giunta, *Caratteri*, cit., p.106. Per la conquista bizantina della Sicilia, un'efficace sintesi in A. Guillou, *La Sicilia bizantina*, cit., pp.46-47.

⁴¹² Da segnalare che nella seconda metà VII secolo cinque siciliani diventano Papi e uno patriarca di Costantinopoli (681)

CAPITOLO III

ASSENZA DI DELEGATI PAPALI IN SICILIA NEI SECC. VIII-X

1. Lo scisma iconoclasta (VIII sec.)

I diritti (e i possedimenti) della chiesa di Roma in Sicilia furono perduti nell'VIII secolo a causa della frattura che si consumò a seguito della questione iconoclasta che vide contrapposte la chiesa d'oriente e quella d'occidente, l'imperatore bizantino e il papa. Il movimento contro il culto delle immagini aveva avuto origine nelle province orientali dell'impero ed aveva trovato terreno fertile a corte con l'ascesa al trono di Leone III l'Isaurico (717-741). Nel 726 l'imperatore, nonostante l'opposizione del patriarca di Costantinopoli, emanò un decreto con il quale proibì il culto delle immagini. A questa decisione rispose papa Gregorio III nel 731 scomunicando l'imperatore e i suoi sostenitori. La Sicilia bizantina, con i suoi vescovi, si unì al pontefice nel condannare l'iconoclastia, scatenando la ritorsione di Leone III. Nel 732-33, la Sicilia, insieme alle regioni di Calabria, Acaia, Macedonia, Illirico ed Epiro furono destinatarie di un editto imperiale che dispose l'aumento di un terzo del testatico, la confisca dei beni della chiesa romana e la sottoposizione delle chiese locali alla giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli. Il pontefice perse quindi i diritti metropolitici e anche il Patrimonio di S. Pietro sull'isola⁴¹³. L'iconoclastia comportò inoltre l'arrivo nell'isola di nuovi gruppi di monaci e di una nuova organizzazione del clero siciliano. Si interruppe pertanto la presenza di vicari pontifici e di rettori e mutò l'assetto organizzativo e culturale del territorio.

I vescovi siciliani ricevettero la consacrazione non più dal pontefice ma dal patriarca di

⁴¹³ Sullo scisma iconoclasta in Sicilia cfr. P. Lajolo, *L'editto di Bisanzio del 725*, cit., pp. 154–166; V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux du Sud*, *Melanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age* 116 (2004) 557–594. Schreiner P., *Problemi dell'iconoclasmo nell'Italia meridionale e nella Sicilia*, in Id. – S. Alexandru, *Orbis Byzantinus: Byzanz und seine Nachbarn; gesammelte Aufsätze 1970 – 2011*, Bucuresti, 2013, pp.126 ss., avanzò la tesi che non ci fosse collegamento tra il fenomeno dell'iconoclastia e il passaggio della Sicilia sotto la giurisdizione orientale.

Costantinopoli⁴¹⁴ e cessarono di partecipare ai sinodi romani⁴¹⁵.

In relazione ai beni del *Patrimonium*, occorre comunque segnalare i vani tentativi dei pontefici di riprendere il possesso sui beni perduti.

In un'epistola di Papa Adriano I (772-795) del 26 ottobre 785, indirizzata all'imperatore Costantino VI e all'imperatrice Irene, il pontefice chiedeva la restituzione del Patrimonio di S. Pietro: "Quae tunc cum patrimoniis nostris obstulerunt quando sacras imagines deposuerunt"⁴¹⁶ ammettendo quindi che i possedimenti erano ormai andati perduti.

Pur avendo perso i suoi diritti metropolitici, la potestà giurisdizionale del pontefice venne tuttavia invocata almeno una volta in un caso che vide protagonista il vescovo di Siracusa, Gregorio Abesda. Egli era stato sanzionato e deposto dal patriarca bizantino Ignazio, perché sostenitore delle tesi di Fozio⁴¹⁷.

⁴¹⁴ Zaccaria, vescovo di Taormina, partecipando al IV concilio di Costantinopoli, dichiarava di essere stato consacrato dal Patriarca Metodio (cfr. *Act. IV Costantinopolitani VIII Aecum*, cfr. anche Héfélé, *Histoire*, cit., vol.7, l. 24). Le fonti riportano che a quel concilio furono presenti anche altri vescovi ordinati da Metodio e Ignazio. È dunque possibile supporre che fossero stati consacrati dai bizantini anche il vescovo di Alesia Antonino, il vescovo Niceta di Cefalù e il vescovo Gregorio di Messina. Il successore di quest'ultimo, Teodoro II, fu consacrato dal patriarca Ignazio nell'859.

⁴¹⁵ La presenza dei vescovi siciliani è rilevata nelle sottoscrizioni dei sinodi di papa Marino I (649-655) a cui parteciparono i vescovi di Palermo, Lentini, Agrigento e Messina, unendosi alla condanna dei monoteliti (Mansi, *Collect. Conc.*, 12, pp.679 ss., 863 ss.). L'ultima presenza di vescovi siciliani a sinodi romani sembra essere attestata per l'età di Gregorio II (715-731). Con l'avvento al trono dell'imperatore Costantino VI (780-797) e della madre Irene il movimento incoclasta sembrò perdere vigore. Nel 784 fu nominato un patriarca iconodulo e nel 787 il VII Concilio ecumenico di Nicea (l'ultimo riconosciuto come tale da tutta la cristianità) condannarono l'iconoclastia come eresia. A quest'ultimo concilio parteciparono anche i vescovi siciliani. In realtà la contesa sull'iconoclastia si chiuderà soltanto con l'imperatore Michele III che, nell'843, richiamando quanto deciso a Nicea, riaffermò la liceità del culto delle immagini.

⁴¹⁶ It. Pont.X p.214 n.79

⁴¹⁷ Patriarca di Costantinopoli per due volte e per due volte deposto: la prima dal Natale dell'anno 858 all'867, la seconda dall'877 fino all'886. In un'enciclica a tutti i vescovi bizantini, spiegò i punti di divergenza con la Chiesa di Roma, proponendo di aggiungere il "filioque" al comune Credo non modificabile, il celibato obbligatorio per i preti, di attribuire la celebrazione della cresima all'esclusiva competenza dei vescovi, di imporre il digiuno per tutto il clero al sabato e fissare l'inizio della quaresima al Mercoledì delle Ceneri. Nell'867 convocò un sinodo a Costantinopoli nel quale scomunicò papa Niccolò I. cfr. K. Papadopoulos, 'Ο πατριάρχης Φώτιος ὡς πατὴρ ἅγιος τῆς ὀρθοδόξου καθολικῆς

La stessa efficacia della pronuncia veniva tuttavia ad essere condizionalmente legata all'approvazione del pontefice. Tale intervento pontificio richiamava quella potestà giurisdizionale sui vescovi deposti che era stata sancita nel concilio di Sardica del 343⁴¹⁸. Gregorio Abesda in effetti esercitò il suo diritto appellandosi prima a papa Leone IV e poi a papa Benedetto III⁴¹⁹.

2. Il governo musulmano dell'isola (IX-XI sec.)

Con l'avvento dei musulmani al governo dell'isola, l'organizzazione ecclesiastica si ridusse progressivamente fin quasi a scomparire e per due secoli si registrarono soltanto sporadici interventi dei pontefici.

Nel 669, nel 673 e tra il 720 e l'827 i saraceni erano stati autori di pericolose incursioni in Sicilia. Nell'827 sbarcarono a Mazara e nell'arco di un secolo e mezzo si imposero sull'isola sostituendosi ai bizantini⁴²⁰. Tuttavia, almeno fino al momento in cui musulmani non ebbero il controllo dell'intero territorio (965)⁴²¹, il patriarca di Costantinopoli continuò

Ἐκκλησίας, in *Byzantinische Zeitschrift*, VIII, 1899, pp. 647-671; V. Leserri, *L'epistola del patriarca Fozio al papa Niccolò I*, in *Augustinianum*, vol. 45, 2005, pp. 259-263.

⁴¹⁸ C.H. Turner, *Ecclesiae occidentalis monumenta juris antiquissima*, Oxford, Paris, 1906, can III e IIIb.

⁴¹⁹ Come similmente avevano già fatto Eustachio, vescovo di Sabasta, deposto dagli ariani che si appellò a Papa Libero (Basil., ep.74), S. Atanasio di Alessandria deposto dal sinodo di Tiro e Antiochia che ricorse a papa Giulio I (Sozom. Lib.3, cap.2, ep. Julii ad Athanas.), Marcello vescovo di Aneira. (Epiphan.Baer.72, n.2).

⁴²⁰ Palermo cadde nell'831, Enna nell'859. I bizantini conservarono la parte orientale dell'isola fino a quando i musulmani conquistarono definitivamente l'isola con la conquista di Rometta nel 965. Sulla conquista e sul governo musulmano in Sicilia cfr. M. Amari, *Storia dei musulmani di Sicilia*, ed. Nallino C.A., II voll., Catania, 1933-39; A. Metcalfe, *The Muslims of Medieval Italy*, Edimburg, 2009; A. Nef, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles*, Rome, 2011. J.-C. Garcin et alii, *États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval. xe-xvesiècles*. 3 volumes, Nouvelle Clio, PUF, 1995 et 2000.

⁴²¹ Sulla condizione dei cristiani durante il governo musulmana si veda F. Ardizzone, E. Pezzini, *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, in *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, a cura di A. Nef, F. Ardizzone, Bari 2014, pp. 281-300

ad esercitare le sue prerogative sull'isola, mentre il vescovo di Roma continuò a rivendicare una formale giurisdizione. Una novella dell'imperatore Leone il filosofo dell'886, annoverava la chiesa di Sicilia tra quelle soggette al patriarcato d'oriente mentre sul versante occidentale, i papi, a più riprese, rivendicarono gli antichi diritti perduti.

In particolare, Papa Niccolò I (858-867) rivolse la sua attenzione agli antichi patrimoni di Sicilia e ai diritti un tempo esercitati sulla chiesa locale. Intorno all'860, egli provò ad impedire, senza successo, che i patriarchi Ignazio e Fozio nominassero il titolare della sede di Siracusa⁴²². L'intervento aveva una finalità ben precisa: possedere il diritto di consacrare il vescovo di Siracusa, che era metropolita dell'isola, avrebbe richiamato in capo al papa, *ipso iure*, anche il diritto di consacrare tutti gli altri prelati di Sicilia. E in effetti, in una successiva epistola, Niccolò I pregò ancora una volta l'imperatore Michele III di restituirgli il diritto di consacrare i vescovi siculi: “Volumus ut consecratio siracusano archiepiscopo nostra a sede impedantur, ut traditio ab apostolis instituta, nullatenus nostris temporibus violetur”⁴²³.

In relazione al perduto Patrimonio di S. Pietro, Niccolò I, nell'860, chiese all'imperatore di rientrarne in possesso sostenendo che quelli erano da sempre stati amministrati da “familiari” della chiesa romana: “per suos familiares regere studuit”⁴²⁴. Niccolò I si interessò poi alla chiesa di Taormina, come prima di lui aveva fatto anche Leone IV (847-855)⁴²⁵. Una lettera fittizia riporta invece l'episodio, storicamente avvenuto, di Papa Marino I che nell'885 riuscì a far liberare alcuni prigionieri di Palermo catturati dai musulmani⁴²⁶.

La volontà di manifestare la presenza della chiesa di Roma sull'isola non venne meno neanche dopo il mille. Risale al 1050 la nomina di Umberto, poi vescovo di Silva Candida, a “Siciliensis archiepiscopus” da parte di papa Leone IX (1049-1055)⁴²⁷.

⁴²² It. Pont. X, p. 316, n. 66-68

⁴²³ Ivi, p.317, n. 68.

⁴²⁴Ivi, p.214 n.80.

⁴²⁵ Sono due i diplomi di questi papi per la chiesa di Taormina, Ivi, p. 354, nn.17-18.

⁴²⁶ Ivi, p. 186, n.72

⁴²⁷ La nomina si trova in Ivi, p.186. Su Umberto di Silva Candida si vedano U.R.Blumenthal, *Humbert of Silva Candida*, in *Medieval Italy. An encyclopedia*, ed. C. Kleinhenz, II, New York 2004, pp. 518 ss.; J.J. Ryan, *Cardinal Humbert of Silva Candida and Auxilius: The 'Anonymous Adversary' of Liber I*

CAPITOLO IV

I NORMANNI E IL PROCESSO DI LATINIZZAZIONE DELLA SICILIA (XI sec.)

1. L'arrivo dei normanni nel meridione

Il ritorno della chiesa di Sicilia sotto la giurisdizione della chiesa di Roma si ebbe soltanto con l'arrivo dei normanni, nella seconda metà dell'XI secolo. Essi, con l'avallo papale, conquistarono l'isola e la cristianizzarono, dando vita ad un'organizzazione ecclesiastica inserita nell'area latino-romana.

Non è un caso che, soprattutto in relazione alla Sicilia, il rapporto tra i normanni e il papato comprenda una larga parte della storia politica del regno (1061-1194), oggetto di ampi e approfonditi studi⁴²⁸.

Adversus Simoniacos, in *Mediaeval studies*, XIII (1951), pp. 218-222; J.T. Gilchrist, *Humbert of Silva-Candida and the political concept of ecclesia in the eleventh-century reform movement*, in *Journal of religious history*, II (1962), pp. 29-42 (ristampa anastatica in Id., *Canon law in the age of reform, 11th-12th centuries*, Aldershot 1993, pp. 13-42).

⁴²⁸ Sulla storia politica del regno normanno cfr. F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, voll. I-II, Paris, 1907; M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*. Roma, 1966; P. Delogu, *I normanni in Italia*, Napoli, Liguori, 1984; S. Tramontana, *La monarchia normanno-sveva*, Utet, 1987; E. Cuozzo, *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli, Guida, 1989; Id., *I normanni*, in *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*, Atti del Convegno internazionale di studi. (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011) Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 37-48; D.J.A. Matthew, *The Norman kingdom of Sicily*, Cambridge, 1992. Si veda anche S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014. Sui rapporti tra normanni e papato cfr. D. Clementi, *The relations between the Papacy, the Western Empire and the emergent kingdom of Sicily and South Italy (1050-1156)*, in *Boll. dell'Ist. Ita. per Il Medio Evo*, 39, 1962; V. D'Alessandro, *Fidelitas normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo, 1969; M. Pacaut, *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicilie*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari - Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp.31-61; G.A. Loud, *Royal control of the Church in the twelfth-century kingdom of Sicily*, *Studies in Church History*, XVIII, Religion and National Identity, 1982; Id., *The Latin*

Nell'abbondanza di problemi che queste relazioni offrono, un profilo che merita attenzione è sicuramente quello del “concorso di competenze” tra il papato e i normanni in ordine al controllo della chiesa locale.

Occorre infatti rilevare che sia il papa che i normanni cercarono di influenzare gli affari ecclesiastici dell'isola in relazione all'elezione dei vescovi, alla loro partecipazione ai sinodi romani, alla presenza di legati papali sul territorio e alla competenza in materia di appello sulle cause ecclesiastiche.

I loro interventi, non sempre fondati su titoli giuridici solidi, si mossero sempre seguendo una linea discontinua, dando vita ad un conflitto di competenze che fu portato in equilibrio attraverso una serie di concessioni e di accordi reciproci.

La vicenda normanna di Sicilia e i suoi corollari relativi all'amministrazione della chiesa locale, ebbero come prodromo l'arrivo dei normanni nel sud Italia sul principio dell'XI secolo.

Alcuni rapidi cenni sulla conquista normanna del meridione e sul processo costitutivo del loro potere di governo rendono più comprensibile la qualificazione giuridica delle relazioni che essi instaurarono con il Papato.

I normanni, provenienti dalla regione della Normandia, dove si erano stabiliti nel 911 e dove erano divenuti vassalli del re di Francia Carlo il Semplice⁴²⁹, emigrarono dalla madrepatria per motivi di ordine politico, per l'elevato tasso di natalità delle famiglie nobili e probabilmente anche per spirito di avventura.

Le direttrici principali di questa migrazione furono due: verso nord, dove nel 1066

church in Norman Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; G.M. Cantarella, *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*. In *Chiese locali e Chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto, 4-9 aprile 2013. Spoleto, CISAM - Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp.377-406.

⁴²⁹ Sull'arrivo dei normanni in Normandia e sull'assetto organizzativo e istituzionale del loro ducato cfr. J. Yver, *Le développement du pouvoir ducal en Normandie de l'avènement de Guillaume le conquérant à la mort d'Henry I (1035-1135)*, in Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani (21- 25 aprile 1954), Palermo, 1955; C.H. Haskins, *Norman Institutions*, rist. New York, AMS Press, 1981; P. Bauduin, *Formulation et imitation : jalons d'une étude diplomatiques des premiers actes de la principauté normande*, in *Inter litteras et scientas. Recueil d'études en hommage à Catherine Jacquemard*, ed. B. Gauvin et M.-A. Lucas Avenel, Caen, PUC, 2019, pp. 273-286.

Guglielmo il Bastardo (poi detto il Conquistatore) impose il suo controllo sulla Gran Bretagna sconfiggendo l'esercito locale nella battaglia di Hastings, e verso il Mar Mediterraneo dove approdarono nell'Italia Meridionale.

I normanni che giunsero in Italia meridionale scappavano forse da una condanna a morte pronunciata nei loro confronti nella madrepatria⁴³⁰. Il loro arrivo resta comunque avvolto dal mistero e dalla leggenda⁴³¹.

⁴³⁰ La partenza dei normanni non è comunque spiegabile con una sola motivazione, furono diversi i fattori che li spinsero ad emigrare. Il motivo principale dell'emigrazione sembra essere stata la povertà di terre nella madrepatria e la volontà di fuggire da una vita mediocre. È probabile che i normanni furono attirati dal sud Italia perché il luogo sembrava ricco e politicamente debole (G. Vitolo, *Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione*, Sansoni, 2018, p.314). Ad emigrare fu la bassa nobiltà, tra cui la famiglia di Tancredi di Altavilla (Tancrede de Hauteville) dalla zona del Cotentin. Oltre a questi, emigrarono coloro che erano stati accusati di aver commesso dei crimini, sfuggendo dunque alla dichiarazione di esilio o alla pena di morte. Tra questi Osmond Drenkot che si esiliò verso il 1017 insieme ai suoi quattro fratelli per aver ucciso un cavaliere amico del duca di Normandia. A tal proposito, occorre ricordare che quando Riccardo II divenne duca di Normandia (996-1026) usò il diritto di esilio contro gli oppositori dichiarando fuorilegge (senza processo) tutti coloro che si dimostrarono reticenti a sottomettersi alla sua autorità, privandoli anche dei loro beni. Lo stesso duca Riccardo aveva peraltro affidato, nel 1001, la riforma del monachesimo normanno a Guglielmo di Volpiano, monaco italiano vissuto in Borgogna, di estrazione cluniacense. Il monaco si recò a Roma nel 995 e andò in pellegrinaggio anche in Apulia e sul Monte Gargano. Non è escluso quindi che egli, durante i trent'anni in cui visse in Normandia, incoraggiò i viaggi verso l'Italia meridionale (cfr. Bouet P., *1000-1100: la conquête*, in Id.- F. Neveux, a cura di, *Les Normands en Méditerranée aux XIème et XIIème siècle*, Presses universitaires de Caen, 2001, p.14). Il gruppo normanno giunto in Italia era comunque molto eterogeneo: la più parte costituito da normanni, ma ad essi si aggregarono bretoni, angioni, fiamminghi, borgononi. Le fonti chiamano sovente questo gruppo con il termine generico di "Franci". Secondo Rodolfo il Glabro, infine, papa Benedetto VIII avrebbe incoraggiato i normanni a mettersi al servizio dei principi italiani contro bizantini e musulmani (Bouet P., *1000-1100: la Conquête*, cit., p.14).

⁴³¹ Sono due le leggende che si tramandano sul loro arrivo nel sud Italia e che li vedono protagonisti come pellegrini e come mercenari. Secondo il racconto di Amato da Montecassino (*Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, ed. V. De Bartholomaeis, Roma 1935. I. 17) ripreso poi da Leone Ostiense (*Chronica monasterii Casinensis* II, 37, ed. W. Wattenbach, MGH, *Scriptores*, VII, 651s) nel 999 uno sparuto gruppo di cavalieri normanni di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, si fermò ad aiutare il principe longobardo Guaimario di Salerno assediato dai saraceni nella sua città. Colpito dalla loro efficacia, il longobardo inviò un'ambasciata in Normandia per arruolare un gruppo di cavalieri normanni come mercenari. La seconda leggenda, riportata invece da Guglielmo

In relazione alla conquista del mezzogiorno si hanno a disposizione tre fonti cronachistiche principali a cui è possibile attingere per ricavare notizie: la “Historia Normannorum” di Amato di Montecassino, redatta verso il 1080, di cui però resta soltanto una traduzione in francese antico⁴³², un poema in cinque libri di Guglielmo di Puglia della fine dell’XI secolo nel quale si narrano le gesta di Roberto il Guiscardo⁴³³ e la cronaca del monaco Goffredo Malaterra⁴³⁴ databile verso la fine dell’XI secolo che narra la storia della conquista della Sicilia e il cui protagonista principale è il futuro conte di Sicilia Ruggero I⁴³⁵.

Occorre però menzionare anche la “Historia Ecclesiastica” di Orderico Vitale⁴³⁶, monaco dell’abazia di St. Evroult in Normandia, testimonianza importante che dimostra come nella madrepatria giungessero notizie di quanto accadeva nell’Italia meridionale.

Giunti nel meridione, in breve tempo, i normanni ottennero il controllo di città e territori,

di Puglia (*Gesta Roberti Wiscardi*, ed. Wilmans, MGH, *Scriptores*, IX) vuole che alcuni esuli normanni, giunsero in Italia meridionale verso il 1015-1016 e si posero al servizio di Melo, mercenario pugliese, aiutandolo nella sua (fallimentare) rivolta contro i bizantini del 1018. A dispetto di quanto si possa pensare, nonostante la difficoltà degli spostamenti, tutto il mondo viaggiava a quel tempo: chierici, principi, mercanti, pellegrini, avventurieri. Tra i motivi che più degli altri spingevano gli uomini a partire vi era il desiderio di visitare i luoghi santi, non solo quelli in cui aveva vissuto Cristo ma anche altri siti attiravano i pellegrini, tra questi Roma e il monte Gargano in Puglia, in cui tramandava l’apparizione dell’arcangelo Michele. I conflitti e l’insicurezza di molti luoghi dell’Europa spingevano anche molti cavalieri a partire per prestare servizio come mercenari al servizio di signori locali. Sui viaggi nel Medioevo si vedano per tutti S. Gensini (a cura di), *Viaggiare nel Medio Evo* (Atti del VII convegno di studio della Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato 15-18 ottobre 1998), Roma, 2000.

⁴³² Amato da Montecassino, *Storia de’ Normanni*, cit.,

⁴³³ *Gesta Roberti Wiscardi*, ed. Wilmans, in MGH., *Script.*, IX, pp. 239-298

⁴³⁴ Goffredo Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*, ed. E. Pontieri, *RIS* V.1, Bologna 1928

⁴³⁵ Cfr. G.M. Cantarella, *La fondazione della storia nel regno normanno di Sicilia*, in *L’Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione. Sviluppi di una cultura*, Milano 1989, pp.171-196; S. Fodale, *La contea di Sicilia*, in *Ruggero I, Serlone e l’insediamento normanno in Sicilia*. Convegno interazionale di studi promosso dall’Istituto dei Castelli – Sezione Sicilia (Troina, 5-7 novembre 1999), ed. I. Giannetto, M.Ragusa, S. Tramontana, Troina, 2001, pp.27-34.

⁴³⁶ Orderico Vitale, *Historia ecclesiastica*, in MGH, *Scriptores*, XX.

affermandosi come attori principali nella frammentata scena politica del mezzogiorno.

L'Italia meridionale dell'XI secolo si presentava infatti costituita da un mosaico di signorie territoriali in costante lotta tra loro.

I bizantini governavano su Puglia, Lucania, Calabria (catepanato bizantino) e solo formalmente sui ducati di Amalfi, Gaeta, Napoli e Sorrento; i longobardi controllavano il ducato di Benevento e i Principati di Salerno e Capua; alcune importanti signorie monastiche erano autonome in virtù di privilegi imperiali e pontifici (tra queste Santa Sofia in Benevento, Santa Maria del Patirio, San Vincenzo al Volturno, Montecassino, San Benedetto).

I musulmani, infine, governavano la Sicilia e si rendevano protagonisti di incursioni nell'Italia meridionale.

Le differenze tra i vari territori non erano dunque solo politiche ma anche etniche, religiose e, ovviamente, giuridiche⁴³⁷.

Tali formazioni politiche non erano compatte neanche al loro interno, i fremiti autonomistici delle città e dei signori locali (soprattutto di conti e di gastaldi) rendevano il meridione alquanto instabile e oggetto delle mire tanto dei signori locali quanto delle maggiori potenze del tempo: l'impero germanico, l'impero bizantino e il papato.

I territori longobardi meridionali (la c.d. *Longobardia Minor*) furono ad un certo punto riaggregati da Pandolfo I Capodiferro, principe di Capua, il quale ottenne in feudo anche Spoleto e Camerino dall'imperatore Ottone I. Il riuscito tentativo di unificazione ebbe vita breve dato che alla sua morte, avvenuta nel 981, salernitani e beneventani cacciarono gli

⁴³⁷ Peraltro, i confini politici e l'appartenenza etnico-religiosa non coincidevano perfettamente: la Puglia era politicamente soggetta all'impero bizantino ma la popolazione era in maggioranza longobarda di confessione romano-cristiana. Numerose minoranze erano presenti sul territorio: in Sicilia, Campania e Puglia abitavano i greci cristiani mentre in Calabria arabi e longobardi. Su questo cfr. J. Becker, *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, n.88, 2008 b, p.1-33; V. v. Falkenhausen, *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle settime giornate normanno-sveve, (Bari, 15-17 ottobre 1985), Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Bari, 1987, pp.39 - 73

eredi del principe longobardo e ritornarono autonomi⁴³⁸. Un breve predominio sulla regione riuscì a conquistarlo Guaimario IV di Salerno (1018-1052) imponendosi sui ducati di Amalfi, Sorrento e Gaeta⁴³⁹.

Con Guaimario si aprì la stagione normanna nel meridione. L'azione militare del signore longobardo ebbe infatti esito vittorioso grazie al supporto militare delle truppe normanne che combatterono per lui.

Il successo dei normanni nel sud Italia è dunque in buona parte legato alla debolezza e all'instabilità politica di quei territori e la loro ascesa si mosse in una costante tensione tra poteri particolari e universali.

Altri gruppi di normanni si erano infatti recati in altre regioni europee e mediterranee senza riuscire ad ottenere il successo che ebbero i normanni dell'Italia meridionale⁴⁴⁰ dove i fattori di debolezza erano enormemente accentuati da una precaria situazione: non solo il particolarismo politico estremo, ma anche le incursioni dei saraceni, le frequenti sommosse delle popolazioni locali che mal sopportavano il potere dei signori, le contrapposizioni etniche, linguistiche, religiose, le pretese politiche dell'imperatore tedesco, dell'imperatore bizantino e del papato che reclamavano l'autorità sull'Italia meridionale.

In questa situazione estremamente precaria, i normanni, in breve tempo, ottennero, per conquista e per concessione, il controllo di città e territori che permisero loro di inserirsi

⁴³⁸ Leone Marsicano e Pietro Diacono, *Chronica Monasterii Casinensis*, a cura di W. Wattenbach, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, VII, Hannover 1846 (edizione a cura di H. Hoffmann, *ibid.*, XXXIV, Hannover 1980, pp. 157, 164, 169-171, 175-177, 180, 186-189, 194, 328); F. Hirsch – M. Schipa, *La Langobardia meridionale*, a cura di N. Acocella, Roma 1968, pp. 171, 305; Cilento N., *Italia Meridionale Longobarda*, II ed., Milano-Napoli 1971; I. Di Resta, *Capua medievale*, Napoli 1983, pp. 79-134; B. Visentin, *La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale*, Manduria-Bari-Roma 2012.

⁴³⁹ M. Schipa, *Storia del Principato longobardo di Salerno*, in F. Hirsch - M. Schipa, *La Longobardia meridionale*, Roma 1968, pp. 182 ss.; P. Delogu, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977, pp. 127, 154, 156 s., 163-167; H. Taviani Carozzi, *La Principauté lombarde de Salerne. IX^e-XI^e siècle*, I-II, Roma 1991.

⁴⁴⁰ Per esempio, i normanni Raoul de Tosny e Roberto Crespin si recarono in Spagna ma con esito fallimentare; mentre Roussel de Bailleul si recò in oriente riuscendo ad appropriarsi di un vasto territorio in Anatolia nel 1071 ma l'intervento dell'imperatore bizantino pose fine a questa effimera esperienza orientale normanna, cfr. P. Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit., p.14

come attori principali nel frammentato mondo dell'Italia meridionale⁴⁴¹

Nel 1018 un gruppo di normanni guidati da Gilberto Bautère, accorsi in supporto del ribelle Melo di Bari, vennero sconfitti a Canne dai bizantini e si dispersero nel meridione passando al servizio dei signori locali: Guaimario di Salerno, Pandolfo di Benevento, conte di Ariano, Atenolfo di Montecassino, il catapano bizantino⁴⁴².

Cominciarono a ricevere terre già dal 1016 ma fu solo nel 1030 che il capo normanno Rainolfo Drengot, ottenne dal duca di Napoli Sergio IV la contea di Aversa come ricompensa per l'aiuto prestato per la riconquista di Capua e la cacciata del principe Pandolfo IV.

Il titolo comitale gli fu riconfermato dall'imperatore Corrado II nel 1037: un episodio che va inserito all'interno della strategia politica portata avanti dagli imperatori germanici del tempo e che era volta a favorire il persistere di uno stato di particolarismo estremo nel sud Italia⁴⁴³.

Rainolfo si alleò dapprima con Pandolfo di Capua e poi, come detto, con Guaimario V di Salerno.

Fu sotto il governo del signore longobardo che i normanni ebbero per la prima volta l'occasione di conoscere la Sicilia. Guaimario, che teneva buoni rapporti con l'imperatore d'oriente Michele IV, inviò un contingente di circa trecento normanni a supporto della spedizione bizantina che tentava di riconquistare la Sicilia (la cosiddetta spedizione di Maniace), intrapresa dal 1038 al 1040⁴⁴⁴. Tra di loro vi erano i figli Tancredi d'Altavilla,

⁴⁴¹ P. Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit., pp.15-22 ha efficacemente suddiviso il periodo normanno nell'Italia meridionale in otto fasi principali: la fase dei normanni come pellegrini (1000-1017); la fase dei normanni come mercenari (1017-1040); la fase dei normanni come piccoli signori (1040-1046); la fase dell'opposizione dei normanni da parte dei signori locali e del papato, c.d. fase del "rifiuto" (1046-1054); la fase dell'accettazione dei normanni, c.d. fase delle "conferme" (1054-1060); la fase delle conquiste programmate (1060-1080); la fase del sogno imperiale normanno (1080-1085); la fase della definitiva consolidazione (1085-1100).

⁴⁴² Secondo Bouet solo 10 cavalieri normanni su 250 riuscirono a mettersi in salvo, P. Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit p.16.

⁴⁴³ È un atteggiamento che sarà poi sposato dal papato quando, di lì a poco, comincerà ad avere i primi contatti con i normanni.

⁴⁴⁴ J. Shepard, *Byzantium's last Sicilian expedition: Scylitzes' testimony*, in Riv. di studi bizantini e neoellenici, n.s., XIV-XVI (1977-79), pp. 145-159.

uno dei signori normanni giunti nel meridione: Guglielmo Braccio di Ferro e Drogone⁴⁴⁵. I normanni in ogni caso si espansero per tutta l'area meridionale. Tra il 1038 e il 1039 si impadronirono di zone importanti della Puglia (tra le quali le città di Melfi e Matera) approfittando di rivolte antibizantine delle città longobarde dell'Apulia.

Dapprima il longobardo Arduino guidò la spedizione contro i bizantini, poi rimpiazzato da un altro longobardo, Atenolfo, aiutato da contingenti normanni. Vi era però un'instabilità anche nella guida di queste spedizioni. Per questo motivo i normanni scelsero come guida uno dei loro compagni d'arme, Guglielmo Braccio di Ferro, eletto da tutti i capi normanni e designato da Guaimario di Salerno.

Guglielmo apparteneva alla casata degli Altavilla, emersa in quegli anni accanto a quella dei Drengot: Guglielmo Braccio di Ferro⁴⁴⁶, alleato del longobardo Guaimario IV⁴⁴⁷ di Salerno aveva già combattuto per i Bizantini in Sicilia (1038) e si era guadagnato una posizione di primo piano in seno alla compagine normanna.

Nel 1042 propose allo stesso signore di Salerno e a Rainulfo Drengot, signore normanno di Aversa, un'alleanza alla pari, sancita in un'assemblea di baroni longobardi e normanni che terminò all'inizio del 1043 e nella quale Guaimario, da un lato, riconobbe a Guglielmo il titolo di Conte di Puglia, dall'altro riconfermò il titolo di conte di Aversa a Rainulfo. In cambio, i capi normanni acclamarono Guaimario duca di Puglia e di Calabria.

Dopo la sua morte Guglielmo fu rimpiazzato dal fratello Drogone (1046) con il titolo di "comes Normannorum totius Apuliae et Calabriae".

A quella data i normanni possedevano già buona parte della Puglia, suddivisa in dodici contee dal principe di Salerno e poste sotto la guida di dodici conti normanni.

La sovranità del principe di Salerno era comunque soltanto teorica, sostanzialmente i capi normanni erano autonomi e cercavano di estendere i loro domini a danno dei bizantini.

⁴⁴⁵ Nel frattempo, Guaimario, con l'appoggio dell'imperatore Corrado II conquistava il principato di Capua nel 1039.

⁴⁴⁶ Altri gruppi normanni erano al servizio del signore di Salerno contro i bizantini. L'espansione dei normanni in questi territori fu molto rapida. A partire dal 1041 cominciarono ad avanzare su Puglia e Basilicata, sottraendo territori ai bizantini. Tra i Normanni impegnati in questi territori di Puglia contro i Bizantini emergono i fratelli Guglielmo Braccio di Ferro, Umfredo e Roberto il Guiscardo, tutti della casata degli Altavilla. Nel 1038 Guglielmo Braccio di Ferro parteciperà alla spedizione di Maniace, inviata in Sicilia nel vano tentativo di riconquistarla ai musulmani.

⁴⁴⁷ Nelle fonti compare anche come Guaimario V

Il governo di Guaimario di Salerno ebbe comunque vita breve. Nel 1047 l'imperatore Enrico III gli revocò il titolo duca e infeudò direttamente all'impero Rainulfo II d'Aversa e Drogone d'Altavilla (succeduto al fratello Guglielmo Braccio di Ferro).

Questa investitura fu accordata ai due signori normanni e non agli altri condottieri.

Si trattò però di un'infeudazione che riguardò i soli territori interessati dal governo diretto dei due capi e non del riconoscimento di un potere che li pose al di sopra del gruppo normanno.

Enrico III naturalmente era interessato a mantenere uno stato di particolarismo politico nel Meridione e ad intrecciare accordi politici con tutti i condottieri che si fossero mostrati disponibili.

Questa prima fase del processo costitutivo normanno, sommariamente descritta, merita alcune precisazioni.

Le vicende che scandirono il passaggio dalla fase del mercenario all'insediamento stabile furono animate dall'esigenza, avvertita dai normanni, di ricevere una legittimazione della loro autorità di governo di fronte agli altri potentati locali e al desiderio di guadagnare una preminenza giuridico-formale sugli altri compagni d'arme.

I normanni possedevano una "coscienza politica primitiva limitata ad un potere locale dipendente da altri poteri a carattere universale"⁴⁴⁸ e per questo dovettero cercare una legittimazione delle loro imprese⁴⁴⁹.

La designazione di Guglielmo Braccio di Ferro si poneva all'interno di questa trama e rappresentò una sorta di legittimazione "dal basso" della supremazia normanna: la similitudine con il linguaggio bizantino nell'indicare con il termine *kómes* il titolare di una giurisdizione era sintomatico del fatto che conti e duchi normanni si sentirono, fin dagli esordi, detentori di poteri di governo indipendenti da qualsiasi altro potere esterno e superiore⁴⁵⁰.

Come ha correttamente rilevato Ménager il potere di governo dei capi normanni fu giuridicamente riconducibile al potere legittimo del principe di Salerno *nel cui nome* i

⁴⁴⁸ S. Vacca, *La Legazia Apostolica*, cit., p. 51

⁴⁴⁹ P. Delogu, *L'evoluzione politica*, cit., pp.51-104

⁴⁵⁰ E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno, Roma, 2000, p. 450, nt.732

normanni si impegnarono a governare le terre conquistate e quelle ancora da conquistare⁴⁵¹. Tuttavia, Guglielmo Braccio di Ferro pur essendo formalmente “conte dei normanni” restò in realtà solo un capo militare, un *primus inter pares* dato che anche gli altri compagni ricevettero infatti l’investitura feudale da Guaimario.

Seppure risulti arduo inquadrare giuridicamente una situazione così instabile e fluida, sembrano tuttavia rintracciabili già in queste fasi le prime avvisaglie di quel *modus operandi* che sarà la cifra caratterizzante della condotta politica normanna nei decenni a venire: essi, per tutto il periodo della loro presenza nel sud Italia, governarono sempre e formalmente “in nome” di qualcuno, ma di fatto esercitarono il potere in piena autonomia. Lo si vedrà a proposito del modo di intendere il vincolo feudale che di lì a poco li avrebbe legati al papato: per i normanni si trattò sempre di un legame di subordinazione ideologico-religioso non inquadrabile nei rigidi schemi di un rapporto feudo-vassallatico.

Questo indirizzo politico, che prese piede nelle prime fasi della presenza normanna nel sud Italia, può peraltro essere ricondotto all’atteggiamento che i normanni tenevano già nella madrepatria nei confronti dei re francesi, di cui si erano dichiarati formalmente vassalli, pur continuando, di fatto, a governare da signori autonomi⁴⁵².

La situazione meridionale era tuttavia più complessa e articolata: i capi normanni, una volta raggiunta una certa stabilità territoriale, avvertirono infatti l’esigenza di sganciarsi dalla connotazione meramente militare che avvolgeva la loro carica e che era tipica del costume germanico. Essi convogliarono pertanto questo “desiderio di riconoscimento” nella volontà di affermarsi come *superiores* rispetto agli altri signori locali⁴⁵³.

⁴⁵¹ L.-R. Ménager, *L’institution monarchique dans les Etats normands d’Italie*, Cahiers de civilisation médiévale, 2, 7 (1959), pp. 303-331

⁴⁵² Al momento dell’investitura lo stesso duca Rollone aveva rifiutato di baciare il piede al re di Francia Carlo il Semplice e aveva chiamato in sua vece un soldato, secondo il racconto di Guilelmus De Jumièges, *Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni*, ed. and trans. by E. M. C. Van Houts, Clarendon Press, Oxford, 1995.

⁴⁵³ I normanni si caratterizzarono in effetti per una spiccata tendenza verso la “ricerca del riconoscimento”: lo si è già visto a proposito delle infeudazioni di Sergio IV, Corrado II (1037) e Guaimario di Salerno (1043). Lo si vedrà ancora, quando nel 1047 si impegnarono a governare in nome dell’Imperatore Enrico III, dal 1059 iniziò invece il vassallaggio papale fino a quando, nel 1130, Ruggero II di Sicilia fu incoronato re dall’antipapa Anacleto II.

I normanni avevano forse una “coscienza politica primitiva limitata ad un potere locale dipendente da altri poteri a carattere universale” e per questo dovettero cercare una legittimazione delle loro imprese: avvertirono, cioè, l’esigenza di una legittimazione tanto verso l’esterno che verso l’interno.

L’esigenza di un riconoscimento politico-giuridico, unito al desiderio di potere, costituiva peraltro uno dei sostrati immateriali che nel XII secolo spingerà i re medievali verso la costruzione di un potere monarchico che assunse caratteri molto diversi tanto dai re romano-barbarici quanto dai sovrani carolingi.

Nella generale frammentazione del potere, infatti, i re, trovandosi soltanto signori tra altri signori sentirono l’esigenza di ottenere una legittimazione verso l’interno che fu risolta accentuando, sul fronte ideologico, la sacralità del loro potere, mentre sul piano ordinamentale, essi ebbero la tendenza all’accentramento delle funzioni di governo.

È noto come a partire dal XIII secolo molti sovrani europei cominciarono a rivendicare la natura sacra del potere regale: il rapporto privilegiato e diretto del re con Dio fu evidenziato con ricche cerimonie di incoronazione per mano della autorità ecclesiastiche (che sostituirono l’acclamazione da parte del popolo e dei guerrieri)⁴⁵⁴. Mentre sul piano amministrativo essi cercarono di attuare strumenti di coordinamento dei poteri locali, cercando di ricondurre il sistema di governo verso un vertice rappresentato dal sovrano stesso⁴⁵⁵.

⁴⁵⁴ È noto poi come sia in Francia che in Inghilterra si diffuse la credenza dei re taumaturghi: l’idea che il re grazie alla natura soprannaturale del suo potere fosse in grado di guarire miracolosamente da alcune malattie, cfr. M. Bloch, *Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Strasburg, u.a., 1924. Il fenomeno fu peraltro abilmente strumentalizzato dagli intellettuali di corte, cfr. Guiberto di Nogent, *Dei gesta per Francos*, ed. R.B.C. Huygens, 1996

⁴⁵⁵ Questo processo è ben rappresentato dalla nascita dei primi ufficiali regi e dall’affermazione del feudo oblato (o feudo di ripresa) in cui un proprietario donava a un signore terre, fortezze o altri diritti che esercitava su di esse e li riotteneva dal signore in feudo dopo avergli prestato l’omaggio vassallatico. Il proprietario otteneva la protezione di un signore più potente, quest’ultimo si vedeva riconosciuta la sua superiorità. I re del XII secolo ricorsero spesso a questo strumento. cfr. C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X*. Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto, 1991, p. 329-385; Id., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996 (Annali dell’Istituto storico italo-

Agli inizi dell'XI secolo, questo processo era naturalmente ancora in una fase embrionale e i normanni erano soltanto dei piccoli signori territoriali che non avevano ottenuto alcuna preminenza politico-giuridica.

Ma è certo che essi la ricercarono tenacemente fin da subito: verso l'esterno, di fronte agli altri potentati del mezzogiorno e verso l'interno al fine di ottenere una preminenza giuridico-formale sugli altri compagni d'arme, così da sganciarsi da quella connotazione unicamente militare che accompagnava la carica di capo normanno.

Questa strategia li portò quindi a ricercare un riconoscimento che derivasse da un'autorità universale.

Scartata sia l'ipotesi di ottenere tale riconoscimento dall'imperatore d'occidente che era troppo distante (e spesso disinteressato verso il meridione) sia di ricercarlo presso il *Basilèus* orientale, ai cui danni era stata portata avanti la conquista del meridione, non restava che rivolgersi all'unica autorità universale: il papa. Quest'ultimo non ebbe comunque subito coscienza del pericolo rappresentato dai normanni.

2. Il concordato di Melfi e la posizione della Sicilia (1059)

Fino all'anno 1050 la presenza normanna nel meridione non richiamò l'attenzione del papato: i piccoli gruppi di cavalieri sparsi sul territorio non erano altro che mercenari stranieri, continuamente in movimento e pronti a giurare fedeltà ai vari signori locali.

Fu papa Leone IX il primo ad avvertire la possibile minaccia rappresentata dai nuovi arrivati. La compagine normanna aveva ormai dato vita a gruppi di potere che turbavano i precari equilibri del mezzogiorno e cominciavano a rappresentare una minaccia per la tenuta degli stessi territori papali, soprattutto a nord per il principato di Benevento (che apparteneva formalmente al papato)⁴⁵⁶.

Papa Leone IX elaborò una strategia per tentare di arginare la crescente espansione

germanico. Quaderno, 44), p. 7-56; S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, Storica, 8, 1997,

⁴⁵⁶ Il caso di Benevento è singolare: per sottrarsi alle mire espansionistiche dei gruppi normanni, nel 1050 i beneventani si posero volontariamente sotto il governo del pontefice a cui nel 1077 (dopo la morte del principe Landolfo VI) conferirono la signoria della città. Da allora Benevento fu dominio pontificio fino all'Unità d'Italia del 1861.

normanna. In cambio della concessione all'imperatore tedesco dei diritti sul vescovato di Bamberg e sull'abbazia di Fulda, in Germania, il papa si garantì l'aiuto di Enrico III che intervenne a restaurare l'autorità della chiesa di Roma su alcune città meridionali (tra cui la stessa Benevento).

Le ragioni che portarono il papa a intervenire contro la compagine normanna vanno ricercate principalmente nel fatto che egli era "spinto" dall'aver accettato la dedizione dei beneventani, che da poco si erano posti sotto il suo governo.

Leone IX riuscì quindi a riunire una coalizione di longobardi e di germani, ottenendo anche l'invio di un contingente greco da parte dell'imperatore d'oriente.

Tuttavia, il 17 giugno 1053, a Civitate, i normanni, guidati da Umfredo di Altavilla, Roberto il Guiscardo e Riccardo Quarrel⁴⁵⁷ sconfissero le truppe pontificie e imperiali⁴⁵⁸ facendo prigioniero il papa, per nove mesi, a Benevento⁴⁵⁹

Il Papa venne liberato solo dopo aver riconosciuto le conquiste di Riccardo Quarrel e Umfredo. Non si conoscono i termini della tregua ma certamente i normanni si riconobbero *fideles* e il papa confermò la legittimità dei loro possessi⁴⁶⁰.

I normanni erano ovviamente sempre alla ricerca di una legittimazione giuridica per i loro domini che si erano accresciuti negli anni tra il 1055 e il 1056.

Dal nord dell'Apulia e da Aversa essi cominciarono ad imporsi su tutto il meridione occupando i territori del principato di Benevento (ma non la città) e del principato di Capua fino a giungere in Calabria nel 1060.

I rapporti con il successore, Stefano IX, furono altrettanto turbolenti, ma questi morì nel

⁴⁵⁷ Nel 1051 Drogone era stato assassinato e i normanni avevano scelto come loro capo il fratello Umfredo. Nel 1052 venne invece assassinato Guaimario di Salerno e i normanni persero l'unico sostegno nell'Italia meridionale. Nel 1045 era invece morto Rainulfo d'Aversa e gli era succeduto il figlio Riccardo (divenuto protettore dell'abbazia di Monte Cassino).

⁴⁵⁸ Enrico III aveva in realtà inviato soltanto pochi contingenti.

⁴⁵⁹ Sulla battaglia di Civitate cfr. C. Guzzo, *La battaglia di Civitate: una rilettura*, Archivio Storico Normanno, 5, 2017, pp. 69-83.

⁴⁶⁰ Parisse M., *Stefano IX*, Enciclopedia dei Papi, ed. M. Bray, 3 voll., Roma, 2000; P. Cammarosano, *Amato di Montecassino e la successione di papa Stefano IX: una nota sulla storiografia dell'età gregoriana*, in L. Gatto, P. Supino Martini (a c. di) *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Tl. 1 S., Firenze, 2002, pp. 85-90.

1058⁴⁶¹.

Nel 1057 morì Umfredo e fu eletto come capo normanno Roberto il Guiscardo. Questa elezione rappresentò il momento di svolta della storia normanna nel sud Italia⁴⁶².

Nel 1059 il Guiscardo, completata la conquista della Calabria, assunse il titolo ducale e maturò la volontà di ottenere una legittimazione politico-giuridica che gli permettesse di subordinare sotto la sua *iurisdictio* tutti gli altri signori normanni.

In quell'anno era stato eletto papa Niccolò II, il quale aveva inaugurato una politica filo normanna, forse dietro consiglio dell'influente abate Desiderio di Montecassino, anche lui favorevole ad un'alleanza con i normanni⁴⁶³.

Nel 1059 il Guiscardo⁴⁶⁴, capo militare dei normanni, venne investito da papa Niccolò II

⁴⁶¹ I normanni cercarono anche di integrarsi sposando donne appartenenti al lignaggio dei principi italici: Rainulfo d'Aversa nel 1030 si era imparentato con la famiglia dei duchi di Napoli; Roberto il Guiscardo invece si separò dalla sua precedente moglie normanna e sposò Sichelgaita, sorella di Gisulfo principe di Salerno. Su Sichelgaita cfr. A. Galdi, *Sichelgaita e le altre. Donne di potere (?) nel mezzogiorno medievale*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015), San Benedetto Po - Revere - Mantova - Quattro Castella 20-24 ottobre 2015), Vol. 1, Spoleto, 2016, pp. 75-98; D. Memoli Apicella, *Sichelgaita tra Longobardi e Normanni*, Salerno, 2009

⁴⁶² La successione è poco chiara, sembra che quella del Guiscardo sia stata un'usurpazione ai danni del nipote Abelardo, figlio di Umfredo

⁴⁶³ Sull'abate Desiderio si vedano H.E.J Cowdrey, *Desiderio abate di Montecassino*, in F. Avagliano (a c. di) *L'età dell'Abate Desiderio. Bd.3,1 : Storia arte e cultura*. Atti del IV Convegno di Studi sul Medioevo Meridionale (Montecassino-Cassino, 4-8 ottobre 1987), 1992, p.17-32; ID., *L'Abate Desiderio e lo splendore di Montecassino: riforma della chiesa e politica nell'11 secolo*, Mailand, 1986; G.A. Loud, *Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy*, JHE, 30, 1979, pp.305-326

⁴⁶⁴ Su Roberto il Guiscardo si vedano G. Cassandro, *Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, in Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 maggio 1973) Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.77-99; R. Manselli, *Roberto il Guiscardo e il Papato*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 Maggio 1973), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.183-201; G.A. Loud, *The age of Robert Guiscard: southern Italy and the Norman conquest*, New York, 2000.

“Dei Gratia et sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Siciliae”⁴⁶⁵. Con tale giuramento il Guiscardo si impegnò a collaborare con il pontefice per la difesa e il recupero delle regalie di S. Pietro e dei suoi possedimenti, a sostenere il pontefice nel controllo del papato, a non invadere né depredare le terre di S. Pietro e del principato di Benevento, a corrispondere una somma annua (*census*) per le terre di San Pietro possedute e da possedere, a non interferire nell’elezione pontificia, a mostrarsi fedele al pontefice e a tutti i papi suoi successori che ne avrebbero confermato l’investitura.

Da parte sua, il papa otteneva la garanzia dell’aiuto militare nel caso di eventuali opposizioni in sede di elezione pontificia (che da quell’anno si sarebbe svolta secondo la riforma voluta da Niccolò II) e la rinuncia dei normanni alle loro mire sulla città di Benevento. In più, riusciva nell’intento di riportare sotto la sua influenza l’organizzazione ecclesiastica del meridione emancipando la chiesa dalla tutela dell’impero tedesco e ponendo un argine alle mire espansionistiche di Bisanzio⁴⁶⁶.

Il concordato di Melfi merita alcune precisazioni giacché esso appare particolarmente importante per la Sicilia, rappresentando il titolo giuridico sul quale si fondò il rapporto tra il papato e i signori normanni e che durò fino al termine della presenza normanna nel meridione, nel 1194.

Sono due i profili che occorre esaminare: un profilo interno, ossia la posizione giuridica che il Guiscardo assunse sugli altri baroni normanni, e un profilo esterno, concernente il rapporto con il papa. A quest’ultimo profilo fa da corollario la “visione” che i normanni ebbero del papato e il loro modo di intendere la relazione.

Innanzitutto, prendendo in considerazione i rapporti tra il Guiscardo e gli altri baroni normanni, occorre ricordare che fino al momento dell’investitura, Roberto il Guiscardo non

⁴⁶⁵ J.M. Watterich, *Vitae romanorum pontificum*, t.1, Leipzig, 1892, p.233 ss.; cfr. anche C.G. Mor, *Il Valore giuridico del titolo Dux Apuliae*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 maggio 1973), Roma 1975 - Bari 1991

⁴⁶⁶ H.W. Klewitz, *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirchen in Süditalien durch das Reformpapsttum*, in AA.VV. *Reformpapsttum und Kardinalkolleg*, Darmstadt, 1957, pp.135-205; e anche D. Girgenson, *Dall’episcopato greco all’episcopato latino nell’Italia meridionale*, in AA.VV. *La chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI secolo*, I, Padova, 1973, pp.25-43; P. Herde, *Il Papato e la chiesa greca nell’Italia meridionale dall’XI al XIII secolo*, in AA.VV. *La chiesa greca*, cit., pp.213-255

era stato altro che un semplice capo militare, alla maniera dei suoi predecessori e secondo il costume germanico, egli non era altro che un “*primus inter pares*”⁴⁶⁷.

Con il concordato di Melfi, invece, egli otteneva la legittimazione sui domini conquistati e si poneva nelle condizioni di imporre la sua *iurisdictio* sugli altri capi normanni⁴⁶⁸.

Inoltre, dominando principalmente su territori bizantini, egli si sentì successore del *basileus* sul territorio italiano⁴⁶⁹.

Questa *superioritas* fu comunque soltanto di tipo formale-legale, in concreto la realtà meridionale restava estremamente frammentata e nel progetto di unificazione di quei territori il Guiscardo sfruttò soprattutto la sua abilità diplomatica e la sua forza militare piuttosto che i titoli giuridici di cui era entrato in possesso (prova ne è che dopo la sua morte riaffiorarono continuamente spinte autonomistiche che giunsero fino al tempo di Ruggero II)⁴⁷⁰.

In relazione al rapporto feudo-vassallatico che si instaurò tra il pontefice e il Guiscardo, esso fu connotato da due modi diversi di intendere il vincolo giuridico.

Il Papato intese sempre il rapporto in modo rigido e inquadrato negli schemi del rapporto feudale⁴⁷¹.

⁴⁶⁷ Amato di Montecassino, *Storia*, cit., cap.I

⁴⁶⁸ Eccetto che su Riccardo di Capua che il concordato di Melfi poneva sullo stesso piano del Guiscardo. Gli altri signori normanni, peraltro, furono sempre reticenti a riconoscere una piena superiorità al Guiscardo.

⁴⁶⁹ P. Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit., p.19

⁴⁷⁰ Il tessuto sociale era peraltro alquanto poliedrico: la classe dei condottieri normanni si identificava ovviamente con la classe di governo. Le lotte interne erano frequenti e ostacolavano la creazione di una struttura unitaria. Molti signori esercitavano giurisdizione sui loro domini e difficilmente erano disposti a rinunciarvi. In queste prime fasi non è neanche possibile rintracciare in maniera compiuta una struttura amministrativa che possa essere identificata come un governo centrale della contea. Il *consilium* del Guiscardo era formato da membri della sua famiglia e dai vassalli più fedeli. I problemi di unificazione del mezzogiorno avevano anche altre ragioni: vi era una geografia agraria con forti squilibri tra zone molto fertili e zone deserte. Il divario produttivo variava da zona a zona. Non meno importante era la differenza culturale: i normanni si insediarono in un territorio abitato già da longobardi e bizantini.

⁴⁷¹ Sul feudalesimo si vedano per tutti M. Bloch, *La società feudale*, Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 1939-40); F.L. Ganshof, *Qu'est-ce que la Féodalité*, Tallandier, 2015 (ed. orig. 1944); R. Boutruche,

Questa concezione fu avallata da Bonizone da Sutri⁴⁷², da Bosone⁴⁷³ e dall'Arcivescovo Romualdo Salernitano⁴⁷⁴.

I normanni invece consideravano la dipendenza da S. Pietro “un atto di gratitudine per l'aiuto divino alle conquiste, che aveva tuttavia ai loro occhi, un importante corrispettivo: il riconoscimento delle acquisizioni territoriali”⁴⁷⁵.

In effetti, non è possibile ignorare il fatto che fu il Guiscardo a *scegliere* di diventare vassallo del Papa⁴⁷⁶.

Tutti i suoi successori, peraltro, non intesero mai il giuramento di fedeltà e il conseguente rapporto feudale che li legava al papato come atti da cui scaturiva un rigido rapporto di subordinazione feudale.

Nei riferimenti sottostanti al concordato di Melfi, infatti, “il concetto della gerarchia delle potestà conduceva i normanni a vedere nel papa il vertice dei detentori di autorità e a chiedere a lui conferme di cui sentivano la necessità. Ma non perché [...] in lui riconoscevano il *dominus mundi* concetto di là a venire con la stessa curia, ma perché riconoscevano nel papa il vicario di San Pietro e di San Paolo”⁴⁷⁷.

Signoria e feudalesimo, Bologna, il Mulino, 1971-1974; G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia*, cit., vol.II, pp.367-393

⁴⁷² Bonizone di Sutri, *Liber ad amicum*, cit., 1, VI, p.593

⁴⁷³ PL, II, p.358

⁴⁷⁴ Romualdo Salernitano, *Chronicon*, ed. C.A. Garufi, RIS, VII, Città di Castello, 1914-1935, p.185. Si veda anche la più recente edizione, Romualdo Salernitano, *Chronicon*, ed. C. Bonetti, Cava dei Tirreni 2001; cfr. inoltre *Chronicon breve Northmannicum ab anno MXLI usque ad annum MLXXXV*, ed. L.A. Muratori, in RIS, V, Milano, 1728, p.2778; *Chronici Amalphantani numquam antea editi Fragmaenta, ab abbo CCCXXXIX usque ad annum MCCXCIV*, in L.Muratori (a c. di) *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Mediolani, 1738, c.30, col.213

⁴⁷⁵ P. Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva*. Atti delle V giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983, p.55

⁴⁷⁶ G.A. Loud, *The Latin church*, cit., p. 140

⁴⁷⁷ P. Delogu, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*. In Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, p.80; cfr. anche S. Tramontana, *Chiesa e potere politico*, cit., pp.21-25

In altre parole, essi riconoscevano la supremazia del papa soltanto su base ideologico-teologica.

Questo modo di intendere il legame con il papato rappresenta il motivo per il quale essi si muoveranno in maniera assai autonoma nella gestione dei loro possedimenti e soprattutto, come si vedrà, furono impegnati ad esercitare uno stretto controllo sulla chiesa locale, intesa come imprescindibile componente amministrativa del sistema di governo. Soprattutto in Sicilia, questo controllo si spingerà fino al punto di ignorare le rivendicazioni papali.

Da un punto di vista prettamente giuridico, il concordato di Melfi può quindi solo *formalmente* qualificarsi come rapporto feudale nel suo periodo classico.

La stessa previsione del pagamento di un censo annuo era infatti assente nel rapporto feudale *more francico*⁴⁷⁸. L'origine di questo tributo sembra piuttosto doversi ricollegare alla prassi tipica dell'enfiteusi romana in uso nel XI secolo nell'Italia settentrionale e centrale⁴⁷⁹.

Peraltro, il censo che si impegnò a pagare il Guiscardo divenne col tempo molto ingente: da 12 schifati l'anno, si passò a 600 schifati con Ruggero II (dopo il 1130) e arriverà a 1000 schifati l'anno dopo il Concordato di Benevento del 1156. In rapporto al totale delle entrate papali esso ammontava a circa 285 once e mezzo su un totale annuo di 1214 once d'oro (di cui 848 provenienti da censi feudali), rappresentando quindi 1/5 delle entrate totali fisse del Papa⁴⁸⁰.

A ciò bisogna aggiungere doni e regalie *una tantum* dei principi al Papato, ad esempio, sembra che Ruggero I porse mille once a Pasquale II, dopo che questi fu eletto⁴⁸¹.

Per siffatti motivi il concordato di Melfi può, a ragione essere definito, come il “primo

⁴⁷⁸ It. Pont., X, pp. 186-187

⁴⁷⁹L'enfiteusi romana fu il risultato dell'unificazione del *ius perpetuum* e del *ius enphyteuticum*, operata dall'Imperatore Zenone (C.4.66.1) e ulteriormente riformata da Giustiniano (C.4.66.2-4). Al concedente era dovuto il pagamento di un canone annuo. Per l'enfiteusi nel diritto romano cfr. M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, 2006, pp.375-76. L'origine del tributo che si impegnarono a pagare i normanni è connessa al sistema di enfiteusi romana in uso nel XI secolo nell'Italia settentrionale e centrale, cfr. P.S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, Zanichelli, 1933, pp.168 ss.

⁴⁸⁰ W. Holtzmann, *Sui rapporti tra normanni e papato*, Archivio Storico Pugliese, Vol. XI, 1958, pp. 20 ss.

⁴⁸¹ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p.457

esempio di sfruttamento finanziario di stato attuato in una forma giuridico-feudale” da parte del Papato⁴⁸².

Il rapporto di diritto reale sul meridione, nella sua veste formale, graverà ovviamente anche sulla Sicilia, anche se per l’isola non sarà mai previsto il pagamento di un censo annuo⁴⁸³.

Quindi, pur nell’ambiguità della qualificazione giuridica da attribuire al concordato, è certo che sicuramente esso ebbe i contorni di un rapporto sinallagmatico: in cambio dei territori ottenuti per “volere divino” i normanni si impegnarono a mantenersi “fideles” di S. Pietro (prestando giuramento al Papa suo vicario).

Si tratta di un accordo che intrecciava profondamente interessi politici e interessi religiosi e a cui fu data una veste giuridica⁴⁸⁴.

La “reticenza” dei normanni a riconoscersi vassalli *tout court* del Papa spiega anche il silenzio delle fonti normanne del tempo sul concordato di Melfi.

Soltanto Leone Marsicano riporta nei dettagli quanto avvenuto in quella data⁴⁸⁵ mentre solo un breve accenno viene fatto da Guglielmo di Puglia⁴⁸⁶.

Per il resto non si trova alcuna menzione in Amato di Montecassino⁴⁸⁷, Lupo Protospatario⁴⁸⁸, Goffredo Malaterra⁴⁸⁹ e nell’Anonimo Barese⁴⁹⁰.

Nel quadro ideologico e giuridico brevemente esposto, risulta perciò coerente (si potrebbe

⁴⁸² W. Holtzmann, *Sui rapporti tra normanni e papato*, cit., pp.21-23

⁴⁸³ Il tributo fu poi esteso anche ad altri regni, tra cui il più importante fu rappresentato dall’Aragona. Il Papa percepiva dall’Inghilterra anche il “denarius S. Petri” senza che tuttavia vi fosse alcun tipo di rapporto feudale, anche se il Papa provò sempre a rivendicare una supremazia feudale sul regno.

⁴⁸⁴ S. Tramontana, *Chiesa e potere politico*, cit., p.25

⁴⁸⁵ *Chronica Monasterii S. Benedicti Casimensis*, ed. W. Wattenbach, MGH, SS, Hannover, 1846, I, III, c.15, pp.706-707

⁴⁸⁶ Guglielmo di Puglia, *Gesta Roberti Wiscardi*, ed. M.Matiheu, Istituto siciliano Studi Bizantini e Neoellenici, 4, Palermo, 1961, I, II, vv. 400-405, p.154

⁴⁸⁷ Amato di Montecassino, *Storia dei normanni* cit., 1, IV, c.3, pp.184-185

⁴⁸⁸ Lupo Protospatario, *Chronicon rerum in regno Neapolitano gestarum*, MGH, SS, V, Hannover, 1844, p.59

⁴⁸⁹ Goffredo Malaterra, *De Rebus*, cit., I, c.15, p.23

⁴⁹⁰ Anonimo Barese, *Chronicon*, in L. A. Muratori (a c. di), *Rer. Ital. Script.*, V, Mediolani, 1724, p.152

dire che si pose in continuità) il rinnovo del giuramento prestato dal Guiscardo a Papa Gregorio VII nel 1080 a Ceprano⁴⁹¹. In base al nuovo accordo, il papa riconosceva le conquiste normanne in Italia meridionale e il titolo di Duca di Puglia e Calabria al Guiscardo, mentre quest'ultimo giuravano fedeltà e protezione al pontefice.

Quest'ultimo giuramento avveniva peraltro in una fase in cui i normanni avevano già messo piede in Sicilia da circa un ventennio. È quindi all'isola che occorre rivolgere adesso l'attenzione.

3. La conquista della Sicilia (1061-1091)

La campagna militare normanna per la conquista della Sicilia iniziò subito dopo il riconoscimento di Melfi. La spedizione fu avviata nel 1061 e terminò nel 1091⁴⁹². I normanni si inserirono nella tensione politica siciliana che era percorsa da forti tendenze autonomistiche.

La situazione interna della Sicilia era instabile: l'isola era quasi in preda all'anarchia, i vari signori musulmani erano in lotta costante tra di loro. Al momento dell'arrivo dei normanni la Sicilia era suddivisa in tre zone: la Val di Mazara, prevalentemente musulmana ad ovest e comprendente le città di Palermo e Agrigento; la Val di Noto nella parte sudorientale con Siracusa e Noto e che abbracciava Licata, Enna e Catania, abitata anch'essa in prevalenza da musulmani; la Val Demone con la città di Messina, in cui vivevano per la maggior parte greci cristiani⁴⁹³. I tre emiri, quello di Catania, Noto e Siracusa, quello di Trapani e Mazara

⁴⁹¹ Epist. Greg. VII, Decret., III, p. 825

⁴⁹² Una efficace sintesi degli avvenimenti e delle modalità della conquista in A. Nef, *Conquerir et gouverner*, cit., pp. 21-32. Cfr. anche Chalandon F., *The conquest of South Italy and Sicily by the Normans*, Cambridge, Medieval History, 1929; F. Giunta – U. Rizzitano, *Terra senza crociati*, Palermo, Flaccovio, 1967; G. Theotokis, *The Norman Invasion in Sicily, 1061-1071, Numbers and Military tactics*, in *War in History*, 2010, pp. 381-402. La storiografia si è interrogata su quale fu effettivamente l'intendimento dei due: se fu il Papa a suggerire ai normanni la conquista o se si limitò ad approvare le intenzioni del condottiero normanno, tanto più che è stata avanzata l'ipotesi che il riferimento alla Sicilia, presente nell'atto di investitura di Melfi, potrebbe essere frutto di interpolazione (S. Fodale, *Stato e Chiesa in Sicilia*, cit., p.230).

⁴⁹³ Riporta Malaterra "Hic Christiani, in valle Deminae manentes, sub Sarracenis tributarii erant", *De Rebus*, cit., II, 14, p.38

e quello di Agrigento e Castrogiovanni (l'attuale Enna) erano in costante lotta tra loro.

Ruggero di Altavilla, fratello di Roberto il Guiscardo, accettando la richiesta di aiuto di Ibn-Timmah, emiro di Agrigento e Castrogiovanni, sbarcò a Messina dando inizio alla campagna militare. I normanni conquistarono l'isola nel volgere di un trentennio (1061 – 1091). La conquista fu opera prevalentemente di Ruggero e il territorio fu inizialmente diviso con il fratello Roberto il Guiscardo⁴⁹⁴.

Formalmente, nelle prime fasi della conquista tra i due fratelli intercorse un rapporto di vassallaggio⁴⁹⁵. Tuttavia, il Guiscardo lasciò presto l'isola, richiamato da altre faccende in Italia meridionale e Ruggero si trovò unico capo militare in Sicilia, situazione che si consolidò definitivamente dopo la morte del Guiscardo avvenuta nel 1085⁴⁹⁶.

Ruggero I, in qualità di conte di Sicilia, rimase però sempre formalmente vassallo del Duca

⁴⁹⁴ A quest'ultimo spettò la città di Palermo e metà della città di Messina, anche se la sua *iurisdictio* di duca si estese, comunque, su tutte le parti dell'isola fino a quel momento conquistate. Ruggero ottenne invece l'altra metà di Messina e le città di Troina, Catania, Mazara unitamente ad una parte della Calabria, già in suo possesso in virtù di precedenti accordi.

⁴⁹⁵ Sui rapporti tra Ruggero e il fratello Roberto, cfr. Amari M., *Storia dei Musulmani*, cit., III, pp.279ss.; Chalandon F., *Histoire*, cit., III, pp.493 n.2; D'Alessandro V., *Fidelitas*, cit., pp.65ss; Caravale M., *Il regno*, cit., pp. 22 ss.

⁴⁹⁶ Il Guiscardo dovette ritornare nel meridione per sedare una rivolta di bizantini, i quali nel 1071 furono definitivamente estromessi dall'area con la conquista di Bari. Dopo di ciò il Guiscardo procedette con ulteriori annessioni nell'Italia meridionale: nel 1073 Amalfi, nel 1076 fu conquistata Salerno e il suo ultimo principe, Gisulfo, cognato del Guiscardo, fuggì in esilio a Roma. Nel 1077 il Guiscardo impose un blocco navale alla città di Napoli. Nel 1081 intraprese la conquista di Costantinopoli ma la spedizione fu interrotta a causa una rivolta di baroni pugliesi. Il Guiscardo dovette far ritorno in Italia, sedò la rivolta e soccorse anche Papa Gregorio VII, il quale, dopo i noti fatti di Canossa, si era rifugiato a Castel Sant'Angelo, assediato dall'imperatore Enrico IV che, giunto a Roma nel 1084, aveva deposto il pontefice e aveva proceduto all'elezione dell'antipapa Clemente III. Il Guiscardo liberò il pontefice, che fu condotto in salvo a Salerno (dove vi morì poco tempo dopo). Nel 1084 il Guiscardo ripartì nuovamente per l'oriente ma morì durante il viaggio, nel luglio 1085, sulla sua nave al largo dell'isola di Cefalonia. Unico arbitro in Sicilia rimase pertanto il fratello Ruggero I, mentre nei domini del mezzogiorno succedettero al Guiscardo, prima Ruggero Borsa (1089-1111) e poi Guglielmo (1114-1127). Entrambi si rivelarono assai deboli verso nobili e città. cfr. R. Bünemann, *Robert Guiskard 1015-1085: ein Normanne erobert Süditalien*, Köln 1997

di Puglia⁴⁹⁷.

L'intera conquista siciliana è narrata dal monaco e cronista normanno Goffredo Malaterra che presenta la conquista normanna della Sicilia come una vittoria del cristianesimo sugli infedeli musulmani⁴⁹⁸. Secondo il racconto di Malaterra "Ruggero, in Sicilia, anticipando i tempi, ha già combattuto e vinto la sua crociata"⁴⁹⁹. Tuttavia, è ormai superata la tesi che

⁴⁹⁷ La successione al Guiscardo nei territori meridionali fu piuttosto turbolenta. Ruggero Borsa, figlio del Guiscardo, chiese aiuto a Ruggero di Sicilia poiché si trovò ostacolato nella successione da Boemondo, figlio illegittimo della prima moglie ripudiata del Guiscardo. Ruggero svolse opera di mediazione e riuscì a trovare una prima composizione a vantaggio del nipote. Tuttavia, una volta tornato in Sicilia, Boemondo tornò ad attaccare Ruggero Borsa occupando i territori della Puglia. Il conte di Sicilia fu allora costretto a far ritorno nel meridione (1087) e ad imporre una nuova tregua. L'aiuto di Ruggero con il conseguente ottenimento del titolo ducale da parte di Ruggero Borsa non fu indolore: questi perse il controllo di Amalfi e subì un allargamento dei diritti giurisdizionali di Ruggero. Aveva tra l'altro rinunciato a privilegi in Calabria e in Sicilia (tra cui al possesso dell'altra metà della città di Palermo). Boemondo, nel frattempo, partiva con altri signori normanni alla volta della crociata (1096) per poi diventare signore del nuovo principato di Antiochia. Sull'altro versante, il principato di Capua, formalmente autonomo, restava invece nelle mani dei discendenti di Giordano I, morto nel 1090, mentre il principato di Taranto, dopo la morte di Boemondo I nel 1111, passò a Boemondo II. Sulla successione al Guiscardo si vedano, J.-M. Martin, *Gli eredi del Guiscardo: Boemondo e Ruggero Borsa*, in C.D. Fonseca – P. Ieva (a cura di) *"Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus": Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente: atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte* (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), Bari, 2017, pp. 35-46; C.D. Fonseca, *Boemondo d'Altavilla tra storia, storiografia e mito*, in *"Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus": Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente: atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte* (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), ed. C.D. Fonseca – P. Ieva, Bari, 2017, pp. 19-33.

⁴⁹⁸ Monaco normanno vicino al conte Ruggero I. Per un profilo biografico si veda E. Pontieri, *G. M. storico del gran conte Ruggero*, in Id., *Tra i Normanni dell'Italia meridionale*, Napoli 1964, pp. 211-282; K.B. Wolf, *Making history. The Normans and their historians in eleventh-century Italy*, Philadelphia 1995, pp. 142-171.

⁴⁹⁹ M. Oldoni, *Mentalità ed evoluzione della storiografia normanna fra l'XI e il XII secolo in Italia*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari 1991 (rist. ed. 1977), p. 173.

scorgeva ha nella conquista dell'isola una crociata *ante litteram*⁵⁰⁰.

Non trapelò alcun intento religioso nella conquista⁵⁰¹, fu semmai Malaterra a caricare di significato ideologico la conquista: “l'entusiasmo religioso, che con tutta ingenuità e ardore vibra nell'anima del Malaterra”, lo portò a descrivere la conquista di Sicilia come una “santa crociata”⁵⁰².

Le fonti non suffragano una simile affermazione: frutto di interpolazione è l'arenga contenuta nel documento per la fondazione della sede vescovile di Agrigento in cui Ruggero I si definì “de divino munitus presidio, gladio superne gratiae cinctus, galea et scuto bone et laudande intentionis adornatus”⁵⁰³.

Inoltre, se si considera complessivamente la durata della conquista normanna dell'Italia meridionale e della Sicilia, essa durò quasi un secolo, dal 1016 al 1091⁵⁰⁴.

La spiegazione è piuttosto semplice: i normanni non arrivarono in Italia con un piano preliminare di conquista, essi non immaginavano certamente che sarebbero arrivati a sottomettere l'intero meridione. La conquista normanna fu pertanto il risultato “d'une longue et difficile prise de conscience politique et d'un processus lent et complexe”⁵⁰⁵.

4. Il multiculturalismo della Sicilia normanna

Durante gli anni della lunga conquista i normanni riuscirono ad imporsi su un territorio non

⁵⁰⁰ Houben, H., *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*. Roma-Bari, Laterza, 1999, p.28.

⁵⁰¹ P. Delogu, *L'evoluzione politica*, cit.

⁵⁰² E. Pontieri, *Introduzione a Gaufredus Malaterra, De rebus*, cit.

⁵⁰³ J. Becker, *Documenti greci e latini*, cit., pp.152-155.

⁵⁰⁴ E fu completamente diversa dalla conquista dell'Inghilterra che si risolse invece in un solo giorno: il 14 ottobre del 1066 nella battaglia di Hastings, quando Guglielmo il conquistatore sconfisse i rivali e sottomise l'intero territorio inglese. Due mesi dopo, il 25 dicembre fu incoronato re a Westminster, cfr. Bates D., *Normandy Before 1066*, Londra, Longman, 1982; Id., *William the Conqueror*, New Haven, 2018. I normanni d'Inghilterra riuscirono in pochi mesi a realizzare quello che i normanni dell'Italia meridionale compirono in più di cento anni. Ruggero II diventerà infatti re invece solo nel 1130, dopo quindi più di un secolo dall'arrivo nel meridione.

⁵⁰⁵ P. Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit., p. 21.

omogeneo né culturalmente né religiosamente, caratterizzato da un incontro di culture (latina, greca, araba, ebraica) che si strutturava in complessi meccanismi di acculturazione e integrazione reciproca⁵⁰⁶.

Come è stato osservato “in seguito alla conquista normanna dell’Italia meridionale e della Sicilia, questo spazio geografico, che vedeva la compresenza di popolazioni e confessioni religiose diverse, dovette confrontarsi con la cultura latino-normanna, destinata a caratterizzare in modo decisivo i secoli successivi”⁵⁰⁷.

In Sicilia si trovarono a coesistere sotto il governo normanno almeno tre culture principali: latina, greco-bizantina ed araba. In misura minore si riscontra anche la presenza di ebrei. Questo spiccato multiculturalismo trova un punto di osservazione privilegiato nel diritto: si assistette infatti ad un processo dialettico tra le norme regie, provenienti dall’autorità dei sovrani normanni (soprattutto a partire da Ruggero II) e le consuetudini seguite dai vari gruppi etnici presenti sull’isola. La coesistenza tra status giuridici differenti è il terreno su cui si innestò un processo di integrazione e reciproca acculturazione⁵⁰⁸.

I normanni assimilarono in larga parte molti dei caratteri intellettuali e artistici delle popolazioni che trovarono sull’isola dando vita ad un sincretismo e ad eclettismo molto originali: non solo convivenza con il diverso ma anche integrazione tra usi, costumi, quotidianità e arte. L’epoca normanna è in generale considerata dalla storiografia come un’epoca in cui si riuscì a portare in equilibrio la convivenza dei nuclei greci ed arabi con la maggioritaria cultura latina. Un esempio fu rappresentato dalla politica che i normanni tennero nei confronti dei musulmani: i capi delle comunità musulmane di Sicilia si recarono in ambasciata da Ruggero I per concludere un patto in base al quale, in cambio del pagamento di un tributo (*censum*), accettarono di diventare confederati dei Normanni, ricevendo da loro protezione (*dimma*), riconoscimento dei costumi e status giuridico proprio⁵⁰⁹.

⁵⁰⁶ B. Pasciuta, *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in *Historia et Ius*, 14, 2018.

⁵⁰⁷ Becker J., *Un dominio*, cit., p.3

⁵⁰⁸ B. Pasciuta, *Ius regni*, cit., p.1

⁵⁰⁹ Sul multiculturalismo nella Sicilia normanna cfr. H. Bresc, *Arabes de langue, Juifs de religion. L’évolution du judaïsme sicilien dans l’environnement latin, XII^e-XV^e siècle*, Bouchène, 2001; B. Pasciuta, *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the*

La dinamica situazione interna era, allo stesso tempo, conseguenza della posizione geografica dell'isola, posta alla confluenza di intensi scambi tra est ed ovest del Mediterraneo e sempre incline ad influenze bizantine ed arabe.

Non solo si segnalano per la loro importanza scambi commerciali e contatti politici, religiosi, culturali ma la Sicilia fu interessata anche da movimenti di più ampio respiro: la fondazione degli stati latini in Oriente, il passaggio dei pellegrini e dei Crociati, l'arrivo delle reliquie e dei bottini dalla Terrasanta, la presenza degli ordini militari (templari, teutonici), le importazioni di beni di lusso dall'Oriente.

Multiculturalismo voleva dire ovviamente anche multilinguismo. All'arrivo dei normanni (di lingua latina) la Sicilia si presentava come un territorio sostanzialmente bilingue greco-arabo⁵¹⁰. Tuttavia, i normanni non parlavano né greco né arabo, per questo motivo si servirono di ufficiali del luogo per governare i nuovi territori⁵¹¹. Ciò influenzò enormemente il governo normanno della Sicilia. La composizione etnica dell'isola si riflesse infatti anche sull'organizzazione amministrativa e sui documenti prodotti: "Ruggero I aveva [...] bisogno di personale idoneo con le necessarie conoscenze linguistiche. Perciò, esponenti della componente greca e araba furono impiegati preferibilmente nell'elaborazione dei documenti, nelle operazioni di verifica dei confini, nella redazione di liste di *villani* e nell'amministrazione finanziaria. Grazie alle conoscenze amministrative e alle capacità linguistiche, i collaboratori greci e arabi offrirono al conte non solo preziosi servizi nel governo del territorio a lui soggetto, ma costituirono anche un efficace contrappeso all'influenza della nobiltà normanna nell'ambito della corte di Ruggero I. Svolsero inoltre un'azione di mediazione tra i gruppi di popolazione del regno, diversi per etnia e religione, contribuendo così al consolidamento del dominio di Ruggero I"⁵¹². Sono numerosissimi i documenti trilingue (latini, greci e arabi) risalenti al periodo

Fifteenth Century. Rechtsgeschichte - Journal of the Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 276 - 287; B. Pasciuta, *Ius Regni*, cit.; J. Becker, *Un dominio tra tre culture*, cit.,

⁵¹⁰ In Calabria si parlava prevalentemente greco.

⁵¹¹ Ruggero I si appoggiò a notai greci calabresi e quindi l'amministrazione ebbe un'impostazione che ricalcò il modello bizantino. Tra i suoi collaboratori anche arabi convertiti. Al seguito di Ruggero arrivarono naturalmente anche famiglie nobili normanne Cfr. J. Becker, *Un dominio*, cit., p.7

⁵¹² J. Becker, *Un dominio*, cit., p.9

normanno⁵¹³. Lo scambio culturale a livello amministrativo fu quindi fortissimo: “il tocco geniale nel modo di procedere dei Normanni dopo la conquista della Sicilia fu [...] che Ruggero I raggiunse un *modus vivendi* sia coi Greci sia con gli Arabi. Dei primi egli utilizzò l’esperienza amministrativa per mandare avanti la burocrazia tanto greca di Calabria quanto araba di Sicilia, dei secondi la potenza militare”⁵¹⁴.

Descritta in questo modo la situazione dell’isola, ci si renderà conto che, una volta giunti in Sicilia, zona di frontiera nell’occidente cristiano, i normanni si trovarono costretti, da un lato, a dover necessariamente costruire adeguate strutture istituzionali per consolidare il governo del territorio, dall’altro, ad introdurre strumenti giuridici che facilitassero la convivenza dei diversi gruppi sociali (latino-cattolico, greco-bizantino, islamico, ebraico) che seguivano tradizioni culturali, credenze religiose e prassi normative tra loro assai diverse⁵¹⁵. Occorre quindi dare alcuni rapidi cenni sull’ordinamento giuridico instaurato da

⁵¹³ I documenti del periodo normanno, attestanti il multiculturalismo della Sicilia dell’epoca sono attualmente l’oggetto del progetto di ricerca europeo ERC – Advanced Grant *Documenting Multiculturalism* (2017-2023) con sede presso l’Università di Oxford e l’Università degli Studi di Palermo che ha come obiettivo quello di indagare in modo completo e sistematico la coesistenza delle diverse comunità confessionali, etniche e linguistiche dell’isola di Sicilia sotto il dominio normanno e degli Hohenstaufen (musulmani ed ebrei di lingua araba, cristiani greci e cristiani latini). Oggetto di studio sono le basi giuridiche su cui poggiò la coesistenza delle comunità soggette, la natura, la portata e i risultati delle interazioni culturali, linguistiche e sociali, la variazione di questi fattori. L’obiettivo è quello di creare strumenti per studiare, e iniziare a scrivere, la storia delle comunità della Sicilia normanna, utilizzando soltanto fonti documentarie e realizzando inoltre nuove edizioni critiche di tutti i documenti amministrativi e legali della Sicilia del tempo, redatti nelle tre principali lingue amministrative (arabo, greco e latino). I testi dei documenti saranno poi digitalizzati in un database accessibile a tutti gli studiosi.

⁵¹⁴ V.v. Falkenhausen, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell’Italia meridionale e in Sicilia*, in G. Rossetti (a c. di) *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Bologna, 1977, pp.347 n.7

⁵¹⁵ Villani arabi abitavano la parte meridionale ed occidentale della Sicilia, villani greci e arabi la parte nordorientale mentre i greci abitavano la Calabria meridionale, cfr. V.v.Falkenhausen, *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle settime giornate normanno-sveve, (Bari, 15-17 ottobre 1985), Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Bari, 1987, p.53 n.4

Ruggero I sull'isola, prima di passare al nodo della questione che interessa il presente lavoro: il concorso di competenze tra Papato e signori normanni nell'amministrazione della chiesa locale.

5. L'ordinamento giuridico instaurato da Ruggero I

Come detto, la conquista dell'Italia meridionale e della Sicilia fu condotta da una minoranza di cavalieri normanni: si trattò di un'élite che si sostituì alla precedente classe di governo musulmana. Non si trattò della migrazione di un intero popolo, come era stato a suo tempo con l'arrivo dei longobardi nella penisola italiana.

Il che spiega una serie di accorgimenti che i normanni dovettero prendere per governare un territorio con la cui popolazione non avevano alcun tipo di legame. L'obiettivo era la stabilizzazione interna del nuovo dominio e questo proposito si scontrava con un'evidente difficoltà di governare il territorio. Tutte le città e le terre conquistate dai normanni furono inizialmente poste sotto la giurisdizione dei fratelli Altavilla.

Dopo la morte del Guiscardo la giurisdizione sull'isola restò nelle mani del solo Ruggero che divenne il primo conte di Sicilia⁵¹⁶.

Durante le fasi della conquista, Ruggero I concesse terre e privilegi a nobili normanni, a chiese e a monasteri⁵¹⁷ (queste ultime due istituzioni di recente fondazione normanna, come si vedrà) e infeudò membri della sua famiglia nei territori più conflittuali e arabizzati⁵¹⁸.

⁵¹⁶ Sull'ordinamento giuridico instaurato da Ruggero I cfr. C.G. Mor, *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanni*, Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975) Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.105-116; J. Becker, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen, M. Niemeyer, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 2008, pp.117 ss.; G. D'Alessandro, *Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve. (Bari, 28-29 maggio 1973), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.101-115.

⁵¹⁷ Sulla concessione di terre dopo la conquista della Sicilia, C. Cahen, *Le régime féodal de l'Italie normande*, Paris, 1940; I. Peri, *Signorie feudali della Sicilia normanna*, Archivio storico italiano Bd. 110, S. 166-204; M. Caravale, *La feudalità nella Sicilia normanna*, Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo, 1973, pp. 21-50

⁵¹⁸ J. Becker, *Un dominio*, cit., p.5-6

Il regime giuridico delle terre e delle persone si presentava piuttosto complesso: alcune aree furono incorporate nelle proprietà del conte, altre città sottomesse divennero confederate dietro pagamento di un tributo; altre parti dell'isola furono concesse ai seguaci del conte o ai suoi parenti; alcune città rimasero "libere", cioè con un regime fiscale privilegiato; infine, per quel che qui interessa, su tutto il territorio dell'isola furono fondate diocesi e vescovati da parte di Ruggero, il quale li dotò di terre e redditi⁵¹⁹.

La redistribuzione dei fondi avvenne sulla base dei rapporti di forza che si erano instaurati tra i vari capi normanni durante la conquista. Coloro che giunsero in Sicilia al seguito degli Altavilla non erano infatti mercenari ma cavalieri attirati dal desiderio di accrescere le loro ricchezze, aspirando alle terre e ai poteri di signoria ad esse connesse⁵²⁰.

Ruggero operò una serie di confische ma senza sconvolgere il precedente ordine: mantenne la struttura latifondista della proprietà e i connessi obblighi giuridici ed economici a cui erano vincolate le popolazioni rurali⁵²¹. Pur mantenendo le strutture amministrative preesistenti le adattò al mutato contesto⁵²². Ruggero I stabilì la sua corte a Mileto, in Calabria meridionale, nei pressi dell'attuale Vibo Valentia. Si trattava di un *castrum* che Ruggero aveva ricevuto dal fratello Roberto nel 1058 come ricompensa per averlo aiutato a conquistare la Sicilia⁵²³. Fin dagli esordi del suo governo egli si premurò di creare un

⁵¹⁹ Sull'ordinamento amministrativo normanno cfr. E. Mazzaresse Fardella, *La struttura amministrativa del Regno normanno*. In Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp.213-224; I. Takayama, *The administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden, 1985; M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*. In *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp.71-135

⁵²⁰ Durante la conquista i normanni si erano serviti anche di truppe mercenarie musulmane (senza per questo temere la scomunica papale).

⁵²¹ Su tali vincoli giuridici nel medioevo si veda per tutti E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Ius Nostrum – Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma La Sapienza, 21 Roma, Viella, 1996.

⁵²² Mantenne però in vigore certi diritti, per esempio nella zona della Conca d'Oro, intorno a Palermo, i conflitti tra signori ecclesiastici e villani musulmani erano di competenza del *qadi* che era un giudice coranico.

⁵²³ V. v. Falkenhausen, *Mileto tra Greci e Normanni*, in *Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, Soveria Mannelli 1999, pp.109-133.

apparato amministrativo destinato ad accrescersi ed a specializzarsi nel corso dei decenni successivi. Tra i principali funzionari dell'amministrazione vi furono l'*admiratus*⁵²⁴, il *protonotarius*⁵²⁵, il *camerarius*⁵²⁶, e il logoteta⁵²⁷. L'amministrazione delle terre e la

⁵²⁴ L'*admiratus* (ἀμῆρᾶς) stava al vertice dell'amministrazione militare e finanziaria. La sua carica subì frequenti evoluzioni e mutamenti durante il periodo normanno e svevo. Cfr. H. Takayama, *Amiratus in the Norman Kingdom of Sicily-A Leading Office of Arabic Origin in the Royal Administration*, *Forschungen zur Reichs, Papst und Landesgeschichte. Festschr. Peter Herde*, 1998, pp.133-144; L.-R. Ménager, *Amiratus - L'émirat et les origines de Amirauté (XIe-XIIIe siècles)*. Paris, S.E.V.P. E. N., 1960, pp.13-26.

⁵²⁵ Nell'amministrazione bizantina il πρωτονοτάριος era un funzionario che si occupava della direzione dell'amministrazione finanziaria del tema. Ai tempi di Ruggero I ebbe il compito di redigere le liste di villani (πλατεῖαι) e il registro dei terreni. Cfr. F. Dölger *Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts*, Leipzig, u.a., 1927, p.68; C.A. Garufi, *Censimento e catasto della popolazione servile: nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, *Archivio Storico Siciliano*, 49, 1928, pp.26-31; V. v. Falkenhausen, *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis zum 11. Jahrhundert*, *Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 1*, Wiesbaden 1967, p.114; Id, *Ceti*, cit., p.352; J. Johns, *Arabic Administrations*, cit., pp.23 e 65.

⁵²⁶ In greco καρπυλλίγγας. Aveva origini normanne e stava ad indicare il tesoriere. Sotto Ruggero I ebbe competenze sulla delimitazione dei confini e sull'assegnazione di villani. Si evolse successivamente nella figura del camerario di palazzo a cui furono affidati l'amministrazione dei beni della Corona e la riscossione delle entrate, cfr. J. Becker, *Un dominio*, cit., p.13.

⁵²⁷ Durante l'epoca bizantina il logoteta (λογοθέτης), svolgeva compiti finanziari, civili e militare (A. Semenov, *Über Ursprung und Bedeutung des Amtes der Logotheten in Byzanz*, in *Byzantinische Zeitschrift*, vol.19, 1910, pp.441-44). Si conosce poco dei primi logoteti normanni e comunque questa carica perse progressivamente importanza, cfr. J. Becker, *Un dominio*, cit., pp.13-14; J. Johns, *Arabic Administration*, cit., pp.67 ss.

delimitazione dei confini fu affidata a visconti⁵²⁸ e strateghi⁵²⁹. L'evoluzione dell'amministrazione normanna andò comunque di pari passo con l'espansione del regno⁵³⁰.

Non è stato invece ancora ben chiarito, da un punto di vista giuridico, il rapporto che legò Ruggero I alla classe feudale dell'isola. La forma di governo instaurata nella contea richiamava certamente i caratteri tipici dell'assetto costituzionale dei regni medievali: ad una volontà di accentramento del signore (che imponeva la sua autorità con mezzi militari, ideologici e sfruttando i legami personali con il suo seguito), si contrapponeva una struttura feudale che reclamava la propria autonomia⁵³¹. In questo assetto di governo, l'organizzazione ecclesiastica rappresentò una componente amministrativa di capitale importanza che Ruggero I e i suoi successori sfruttarono per controbilanciare il potere interno dei baroni⁵³².

Su di essa i normanni esercitarono sempre uno stretto controllo e questo portò, a più riprese, ad uno scontro con il Papa. I normanni imposero dunque il loro governo sull'isola per diritto di conquista e supportati dal Concordato di Melfi.

⁵²⁸ La carica di *vicecomes* fu importata dai normanni dalla Normandia. All'inizio si trattava del capo di un distretto con poteri di amministrazione della giustizia, riscossione delle tasse e sorveglianza dei castelli del duca cfr. V.v. Falkenhausen, *Zur Sprache der mittelalterlichen griechischen Urkunden aus Süditalien und Sizilien*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo*. Atti del Convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 Novembre 1979, vo.1-2, Roma, 1981, p.617; Id. *L'incidenza della conquista normanna sulla terminologia giuridica e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in V. Fumagalli (a c. di) *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, 1980, p.228.

⁵²⁹ La carica di *stratega* aveva invece origini bizantine ed era il governatore di un intero tema. Con Ruggero I assunse il comando solo di una singola città. cfr. V.v. Falkenhausen, *Untersuchungen*, cit., p.104.

⁵³⁰ Dopo la che Ruggero II ebbe ampliato il regno unificando Italia meridionale e Sicilia egli adeguò anche la struttura amministrativa. Furono istituiti ufficiali per l'amministrazione della giustizia locale e nel 1140 creò la "Dohana de secretum".

⁵³¹ M. Fioravanti, *Stato e Costituzione*, in Fioravanti M. (a c. di) *Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto*, Laterza, 2008, pp. 7-9 e pp.21-25.

⁵³² M. Caravale, *Lo stato normanno*, cit.

6. I titoli giuridici relativi al “possesso” dell’isola di Sicilia

Il governo instaurato dai normanni sulla Sicilia, di fatto e di diritto, andava in buona parte a confliggere con le rivendicazioni papali su quel territorio.

Occorre innanzitutto premettere che, nell’intento di riguadagnare sull’isola i diritti perduti, il papato puntò non soltanto ad estromettere i musulmani ma anche a frenare qualsiasi pretesa di controllo bizantino sulla chiesa locale. Ma non appena i normanni ricondussero la Sicilia nell’area occidentale di matrice cristiano-latina, il papa tornò ad avanzare i suoi diritti. Le pretese papali non erano peraltro prive di basi giuridiche. Benché i normanni non restituirono le terre del *Patrimonium Sancti Petri* alla Chiesa di Roma, il papato considerò sempre la Sicilia un suo feudo⁵³³. Come detto però, non è rintracciabile per la Sicilia un chiaro giuramento di fedeltà da parte dei signori normanni⁵³⁴. Ecco perché la conquista e il conseguente dominio normanno dell’isola devono essere ricondotti al concordato di Melfi, dove si stabiliva che, tra i territori sottoposti alla giurisdizione del *comes*, occorreva ricomprendere anche la Sicilia (all’epoca ancora da conquistare).

Anche se è stata avanzata l’ipotesi che il riferimento alla Sicilia, presente nell’atto di investitura, potrebbe essere frutto di interpolazione⁵³⁵ è lecito comunque chiedersi quale fu effettivamente l’intendimento dei due protagonisti: fu il Papa a suggerire la conquista dell’isola o si limitò soltanto ad approvare le intenzioni del condottiero normanno?

A tal proposito si tramanda un dubbio documento che va sotto il nome di “Brevis Historia liberationis Messanae” che narra di un incontro tra papa Nicolò II e i due fratelli Altavilla, a Mileto, nel 1059. Lì il papa avrebbe esortato il Guiscardo ad intraprendere la conquista della Sicilia: “A me enim pro tanto bono consequendo, quicquid pecieris indubitanter consequeris: et pater omnipotens sit in tuo adiutorio. Et omnis potestas mihi desuper concessa, super te cadat, cum benedictione patris, filii et spiritus sancti: hoc unum a te summopere peto: et quod promittas in dei servitio mando: postquam divina permittente gratia victoriam fueris consecutus: insuleque dominatum acceperis deo te obtemperantem

⁵³³ La Santa Sede continuò comunque a definire la Sicilia “Terra Ecclesiae, proprietatis et iuris Ecclesiae”, cfr. S. Fodale, *Stato e Chiesa in Sicilia*, cit., p. 230.

⁵³⁴ È la tesi da sempre sostenuta da G. A. Loud, *The latin church*, cit., cap.II.

⁵³⁵ S. Fodale, *Stato e Chiesa in Sicilia*, cit., p. 230.

exibeas, quod suum est, eidem libenter impartias de tota victoria trinam portionem officias. Partem unam in extruendis ecclesiis, conventibus, hospitalibus, abbatibus, nec non praelatis ad honorem cultumque divinum exhibas. Secundo militibus tuis qui tecum in hac expeditione praeliabuntur munificenter impartiat. Terciam vero tue necessitati subministra: et deus erit tecum et in omnibus viis tuis semper in tua protectione commorabitur”⁵³⁶. Benchè il documento si presenti assai dubbio, non è tuttavia possibile ignorare due singolari episodi che emergono dalle fonti.

Il primo è risalente al 1063, nelle prime fasi della conquista. Subito dopo la battaglia di Cerami, Ruggero I inviò a papa Alessandro II un’ambasciata con dei doni, ricevendo in cambio la benedizione apostolica, il gonfalone con il segno della protezione di San Pietro e l’assoluzione “comiti et omnibus, qui in lucranda de paganis Sicilia et lucratam in perpetuum ad fidem Christi retinendo auxiliarentur”⁵³⁷. Malaterra è il solo a riportare l’episodio. Come interpretare questo atto del pontefice?

L’invio del vessillo non era necessariamente simbolo di un’investitura papale, Alessandro II lo aveva inviato anche a Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra. Esso rappresentava piuttosto un riconoscimento del processo di conquista in atto che, come si avrà modo di vedere, non era soltanto una semplice conquista militare ma un vero e proprio processo di cristianizzazione⁵³⁸.

Se l’episodio dell’invio del *vexillum* non è di facile interpretazione, la consapevolezza giuridica dell’esistenza di un diritto reale papale sull’isola risulta invece nitidamente da due epistole di Urbano II del 1091, anno in cui si concluse la conquista dell’isola. In esse il pontefice qualificava la Sicilia (e la Sardegna) come isole *regalis iuris*, appartenenti al Papato poiché incluse nel *Constitutum Constantini*⁵³⁹. Una di queste epistole era indirizzata al monastero di San Bartolomeo di Lipari e il papa scriveva le seguenti parole: “Cum

⁵³⁶ Per l’analisi dei documenti cfr. N. Giordano, *Nuovo contributo*, cit., pp.25-26, che lo ritiene autentico

⁵³⁷ G. Malaterra, *De rebus*, cit., II 33, p. 45

⁵³⁸ Sul significato del *vexillum sancti petri* cfr. A. Fliche, *La riforma* cit., pp. 59-60, W. Ullmann, *The growth of Papal Government in the Middle Ages*, Routledge, New York 1970, p.308 ss.; Violante C., *I laici e il movimento patarino*, in *I laici nella “Societas Christiana” dei secoli XI e XII*. Atti della terza Settimana internazionale di studio (Mendola, 1965), Milano, 1968, pp.193-203 (e anche in Id.- P.Zerbi, a c.di, *Sudi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità*, Milano, 1975, pp.145-246)

⁵³⁹ Sulla Donazione di Costantino si veda R. Fubini, *La donazione di Costantino nel dibattito politico ed ecclesiastico (secoli XIII-XVII)*, in *Enciclopedia Costantiniana*, 2013, pp.5-15.

universae insulae secundum instituta regalis iuris sint, constat profecto quia religiosi imperatoris Constantini privilegio in ius proprium beato Petro iusque successoribus occidentales omnes insulae condonatae sunt, maxime quae circa Italiae oram habentur, quorum multae peccatis exigentibus accolarum a Saracenis capta Christiani nominis gloriam amiserunt”⁵⁴⁰. Era chiaro, dunque, che il diritto di investitura feudale (esercitato a Melfi nei confronti dei normanni) e il diritto di proprietà sulla Sicilia poggiavano sulla donazione di Costantino, la quale cominciava peraltro ad essere usata maggiormente dopo la riforma Gregoriana. Lo si vede dal fatto che di lì a poco verrà inclusa nelle raccolte di Deusdedit⁵⁴¹ e di Anselmo da Lucca⁵⁴². Da questo assunto, risulta in modo chiaro il motivo per il quale i pontefici considerarono sempre i normanni come loro vassalli⁵⁴³.

Peraltro, non bisogna dimenticare, che non solo con l’avallo alla conquista normanna, ma soprattutto con il riferimento alla donazione di Costantino, il pontefice riusciva a scalzare l’imperatore germanico nella rivendicazione di qualsiasi diritto sull’isola. Infatti, sebbene nel Digesto la Sicilia e l’Italia meridionale figurassero menzionate tra le province assoggettata a Roma, con il ricorso alla Donazione di Costantino, tali territori erano ormai da considerarsi come trasferiti al pontefice. Peraltro, gli imperatori carolingi e sassoni facevano risalire i loro diritti sul Mezzogiorno alla conquista del regno italico da parte di Carlo Magno che però non comprendeva né Puglia né Sicilia. Ecco perché ancora alla fine del XIII secolo, il giudice del *Regnum Siciliae* Marino da Caramanico, pur affermando che “cura etiam inter provincias captas Sicilia specialiter in ditionem romanam venerit”⁵⁴⁴ avrà buon gioco a sostenere che ogni diritto imperiale era stato trasferito al vescovo di Roma con la Donazione di Costantino e che nessuna rivendicazione poteva essere avanzata dall’imperatore⁵⁴⁵.

Ritornando al periodo normanno, occorre poi sottolineare che a cavallo dell’anno mille,

⁵⁴⁰ Migne, *Patr.Lat.* 151, col.329-330. Un commento alle due lettere in D. Maffei, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, Giuffré, 1964.

⁵⁴¹ Deusdedit, *Collectio Canonum*, IV, pp.397-401.

⁵⁴² Anselmo da Lucca, *Collectio canonum*, IV, 33, pp. 206-210.

⁵⁴³ Questi diritti sulla Sicilia furono rivendicati dalla Santa Sede fino a quando Pio IX non vi rinunciò nel 1855.

⁵⁴⁴ Marinus de Caramanico, *Proem. Gloss.* Col.IX, in Calasso F., *I glossatori*, cit., pp.177-205

⁵⁴⁵ F. Ercole, *Sulla origine francese*, cit., pp.197-238

l'Impero era ormai inteso come più alta dignità (insieme al Papa) in virtù di una tradizione consuetudinaria che non sulla base di un codice o di una legge scritta⁵⁴⁶. Stando così le cose, il papa poteva dunque vantare sulla Sicilia una duplice potestà: quella temporale in quanto signore feudale dell'isola in virtù della Donazione di Costantino e quella spirituale in quanto capo della cristianità e, in senso specifico per la Sicilia, in quanto metropolita dell'isola.

I normanni faticarono, naturalmente, a riconoscere un potere così vasto al pontefice. Per loro esisteva sì un vassallaggio nei confronti del papa ma, come si è visto, inteso non in modo rigido: l'avallo del papato al processo di conquista della Sicilia serviva soltanto a rendere legittimo il governo sull'isola da parte dei due fratelli Altavilla tanto sul piano interno, nei confronti degli altri compagni d'arme, quanto sul piano esterno, verso gli altri potentati europei e mediterranei. Il papa veniva pertanto inteso soltanto come autorità legittimante (titolare di *auctoritas*) e non come detentore di un effettivo potere di governo sul territorio: i normanni restavano titolari della *potestas*⁵⁴⁷.

Nella sua essenza il governo normanno si fondava dunque su un diritto di conquista non subordinato ad alcuna autorità.

Nella sua veste formale, invece, si scorge un esempio di reticolato di rapporti feudo-vassallatici tipico dell'età medievale: Ruggero I di Sicilia era vassallo del duca di Puglia (prima di Roberto il Guiscardo e poi del figlio Ruggero Borsa), il quale a sua volta era formalmente vassallo del pontefice.

Solo tracciando i contorni di questo complesso intreccio di relazioni feudali è possibile analizzare il rapporto tra Ruggero I ed il papato durante gli anni della conquista e, più precisamente, nelle fasi della cristianizzazione del territorio dell'isola.

⁵⁴⁶ W. Holtzmann, *Sui rapporti tra normanni e papato*, in *Archivio Storico Pugliese*, Vol. XI, 1958, p.24.

⁵⁴⁷ Sulla differenza tra *auctoritas* e *potestas*, cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p.36; A. Magdelin, *Auctoritas rerum*, in *Revue Intern. Des droits de l'antiquité*, 5 1950, ora in *Mélanges De Visscher*, pp.128 ss. Sul dibattito intorno all'interpretazione dei due termini così come usati nella celebre formula di Papa Gelasio I si veda W. Ullmann, *The Growth*, cit., pp. 20 ss., R. Folz, *La papauté médiévale vue par quelques-uns de ses historiens récents*, *Revue historique* 218, 1957, pp. 32-63; E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, pp. 207-208, n. 96. Cfr. inoltre M. Cerrito, *Ius facit populo*, cit., p. 289.

7. La latinizzazione dell'isola

Le relazioni tra i normanni e il papato ricomprendono gran parte della storia politica del regno normanno di Sicilia (1061-1194) e sono state oggetto di studi ampi e approfonditi⁵⁴⁸. Nell'abbondanza di questioni che queste relazioni offrono, uno degli aspetti sicuramente più interessanti è rappresentato dai profili giuridici che coinvolsero la relazione "plurilaterale" tra papato, signori normanni e chiesa locale. Sia il papa che i normanni cercarono infatti di esercitare la loro influenza e il loro controllo sugli affari ecclesiastici dell'isola.

L'inevitabile "conflitto di competenza" che generarono queste rivendicazioni fu risolto attraverso accordi e concessioni reciproche che rappresentarono la base legale su cui poggiarono le pretese delle due parti.

Innanzitutto, occorre chiarire che, al momento dell'arrivo dei normanni in Sicilia, era quasi scomparsa un'organizzazione ecclesiastica dell'isola. La conquista militare fu pertanto accompagnata da un'importante opera di cristianizzazione che vide i normanni impegnati nella fondazione di vescovadi e monasteri⁵⁴⁹. Naturalmente, a farsi promotore di questo processo fu, in origine, Ruggero I, il quale considerava l'organizzazione ecclesiastica una componente essenziale per il governo del territorio⁵⁵⁰.

La cristianizzazione seguì precise direttrici: la creazione di nuove diocesi dotate di beni

⁵⁴⁸ Si vedano per tutti F. Chalandon, *Histoire*, cit.; M. Caravale, *Il regno normanno*, cit.; S. Tramontana., *La monarchia normanno-sveva*, 1987; D.J.A. Matthew, *The Norman Kingdom*.

⁵⁴⁹ La storiografia tedesca ha parlato di "Rekatholisierung", cioè di ricattolicizzazione dell'Isola. Per le fasi del processo di cristianizzazione cfr. D. Girgenshon, *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in AA.VV. *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, I, Padova, 1973, pp.25-43; H. Enzensberger, *Fondazione e rifondazione? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, in G. Zito (a c. di), *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), I, Torino, 1995; S. Fodale, *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, in G. Zito (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), I, Torino, 1995.

⁵⁵⁰ Sul ruolo della chiesa nell'organizzazione amministrativa normanna cfr. S. Tramontana, *Chiesa e potere politico*, cit., pp.21-40; R. Giuffrida, *Aspetti giuridici*, cit., pp.85 ss.; C.D. Fonseca, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp.53-84; E. Cuzzo, *Chiesa e società feudale*, cit., pp. 333-56; D'Alessandro, *Il ruolo economico*, cit., pp.259-286; Enzensberger H., *Die lateinische Kirche*, cit.

fondari adeguati, l'elezione di nuovi vescovi, l'evangelizzazione dell'isola, la fondazione di monasteri benedettini, il rinvigorismento delle poche comunità monastiche greche presenti⁵⁵¹.

Quest'azione fu portata avanti in accordo con i pontefici e dietro *mandato papale*, come si evince da numerosi diplomi di fondazione⁵⁵². Il risultato di questo processo fu quello di riportare l'isola nell'area della cristianità latino-romana e di ridurre gradualmente in minoranza tanto la fede musulmana quanto il rito greco bizantino, sul quale quello latino prevalse probabilmente già nel 1083⁵⁵³.

Come anticipato, nel 1072, dopo la conquista di Palermo, i normanni trovarono un prelado greco, di nome Nicodemo, che portava il titolo di arcivescovo e lo reinstallarono a Palermo: "archiepiscopum, qui, ab impiis dejectus, in paupere ecclesia sancti Cyriaci – quamvis timidus et natione graecus –, cultum Christianae religionis pro posse exequabatur, revocantes restituunt"⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ Le comunità greche sopravvissute alla presenza musulmana non erano molte, si veda M. Scaduto, *Il monachesimo basiliano*, cit., pp.80-81, 102-106, 110, 122-124. Cfr. anche L.-R. Ménager, *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (XIIe-XIIIe s.) et la politique Normands d'Italie*, Revue d'histoire ecclésiastique, 53, 1958, pp.770-773. La presenza greca fu, comunque, notevole nella Sicilia normanna. Per le fonti in lingua greca si veda Spata G., *Le pergamene greche esistenti nel grande Archivio di Palermo*, Palermo, 1867, doc.VI, pp.197-204 e doc.VII, pp.211-213; S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale ed illustrati*, Palermo, 1868-1882, I: *Diplomi dei monasteri di S. Filippo di Fragalà e S.Maria Maniaci*, doc.VIII, pp.396-400. Si veda anche *Vita di Sant'Elia il Giovane*, ed. G. Rossi Taibbi, Palermo, 1962.

⁵⁵² Diploma per la Chiesa di Catania (J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., p.114-116); Documento per il monastero di S. Angelo in Val Demone del 1092 (Ivi, pp.131-125); Diploma di delimitazione della Diocesi di Mazzara del 1093 (Ivi, pp.143-146); Unificazione della sede di Troina con quella di Messina, 1096 (Ivi, pp. 208-211).

⁵⁵³ E. Jordan, *La politique*, cit., p.7.

⁵⁵⁴ G. Malaterra, *De Rebus*, cit., II, c.45, p.53; Amato di Montecassino, *Ystoire*, cit., VI, c.23, p.285 racconta che il prelado celebrava messa in un vecchio edificio semi-nascosto all'ombra dei palazzi saraceni. Cfr. anche Guglielmo di Puglia, *Gesta*, cit., III, vv.331-336, p.182. Il nome dell'arcivescovo si ricava da R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., ed. A. Mongitore, Panormi, 1733, col.53 e da P.Gams, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo*, Ratisbonae, 1873,

Qualche isolato monastero era poi sopravvissuto al periodo musulmano⁵⁵⁵. Nella sua azione, Ruggero delimitò le nuove diocesi, le dotò patrimonialmente e le affidò a prelati latini provenienti dalla Francia e dall'Italia meridionale⁵⁵⁶.

I vescovati fondati in Sicilia furono pochi ma di grandi dimensioni, alla fine del XII secolo si contavano nove sedi vescovili. Numero piuttosto esiguo se paragonato al centinaio di vescovati presenti nell'Italia meridionale, dove però il territorio di ogni vescovato era poco esteso⁵⁵⁷.

Nel modo di intendere il processo di cristianizzazione dell'isola si scorge sin da subito una seconda contrapposizione tra normanni e papato: per i primi, infatti, si trattò di un'azione intrapresa *ex novo*, mentre i pontefici la considerarono un processo di rifondazione, a voler sottolineare agli antichi legami con la Sicilia che finalmente, dopo quasi tre secoli, venivano di nuovo ristabiliti.

In effetti, dalla documentazione superstite appare evidente che i normanni non utilizzarono come criterio legittimante nella scelta di una sede episcopale la precedente organizzazione ecclesiastica bizantina. Confrontando le nuove sedi vescovili normanne con le precedenti ci si accorge che Ruggero I “ne tient pas explicitement compte de la géographie ecclésiastique antérieure et qu’il ne situe pas ses décisions dans le prolongement d’un héritage byzantin”⁵⁵⁸.

Questa concezione trapela anche dai documenti di fondazione dei vescovati dove è pressoché assente l'uso di verbi come “restaurare”, “reparare” e simili.

Forse soltanto per Palermo può parlarsi di rifondazione, dato che i normanni confermarono

p.951. Poco chiara è la presenza di un altro vescovo nella Sicilia orientale (forse si trattava di un corepiscope che risiedeva a Taormina).

⁵⁵⁵ H. Bresc, *Arabs Christian in the western Mediterranean (XII-XIII centuries)*, Library of Mediterranean history, 1, 1994, p. 3-45.

⁵⁵⁶ Sui problemi relativi alla delimitazione della diocesi E. Jordan, *La politique*, pp.32-65; C.D. Fonseca, *Le istituzioni*, cit., pp.47-52; A. Nef, *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XIe-XIIIe siècle): le cas des évêchés*, Cahiers d'études hispaniques médiévales 2003/2, Annexe 15, pp. 177-194.

⁵⁵⁷ Cfr. J.-M. Martin, *La Pouille du VIe au XIIIe siècle*, Rome: École française de Rome, Collection de l'École française de Rome, 179, 1993, p. 263-282.

⁵⁵⁸ A. Nef, *Géographie religieuse*, cit., p. 183.

il prelado greco che trovarono sul posto. La tesi è peraltro suffragata dal fatto che non si è conservato alcun privilegio di fondazione per quella sede: la prima attestazione dell'esistenza del vescovato palermitano risale al 1122 ed è contenuta in una bolla di conferma di Papa Callisto II.

Per il papa, come detto, si trattò invece di un processo di rifondazione⁵⁵⁹. Cosa che appare evidente soprattutto nei documenti di papa Urbano II.

In un atto del 1092 egli affermava che: “Sicut beatissimi patris et doctoris elegantissimi Gregorii primi scriptis edocentur, constat Cataniensem, ubi beata Agatha et orta et passa est, civitatem dignitatis episcopalis antiquum gloria claruisse”⁵⁶⁰.

Mentre nella bolla di conferma del vescovato di Siracusa (1093) scriveva: “Urbanus II [...] refert Rogerium (comitem) liberata Siciliae insula a servitute gentilium Syracusanam ecclesiam novissime restaurantem⁵⁶¹”. Infine, nella bolla per Catania (1098) si legge chiaramente: “Antiquum ecclesie sancte statum [...] reparavit”⁵⁶².

Il processo di cristianizzazione dell'isola può essere letto sotto due diverse angolazioni: da un lato campeggia la tesi di chi ha visto Ruggero cristianizzare l'isola in piena ed assoluta indipendenza dal pontefice, dall'altro, sta chi ha scorto in quest'opera l'esecuzione di una precisa volontà papale⁵⁶³.

A queste è possibile affiancare una terza ipotesi: anche se le due parti inserirono questo processo all'interno di una cornice di significato diversa, dalle fonti appare comunque chiaro che Ruggero I e i papi *concorsero* nel processo di cristianizzazione dell'isola. Non si trattò di un'operazione spontanea, di iniziativa normanna, ma di una precisa attività svolta

⁵⁵⁹ E questo intendimento spiega anche, come si vedrà, il voler ripristinare sull'isola l'antico controllo sull'organizzazione ecclesiastica tramite la nomina di un proprio delegato, *infra* cap.V, par.1.

⁵⁶⁰ It.Pont. X, p. 290, n. 19.

⁵⁶¹ It. Pont. IX, p. 317.

⁵⁶² P. Collura (ed.), *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Documenti per servire alla storia della Sicilia ser.1, 25, Palermo 1961, p. 22 il quale ricorda come le due città fossero sedi episcopali per antica tradizione.

⁵⁶³ Si vedrà più avanti come il modo di intendere il processo di cristianizzazione dell'isola abbia influito anche sull'interpretazione del significato dell'Apostolica Legazia concessa nel 1098 (*infra*, cap.VI, par. 9-10).

dietro accordo (*mandato*) del Papa.

Le fonti dimostrano infatti che il conte esercitò la sua azione in campo ecclesiastico “non senza l’approvazione o comunque almeno la sanatoria pontificia”⁵⁶⁴.

E questo lo si vede analizzando il rapporto che Ruggero I ebbe con Gregorio VII e poi con Urbano II, entrambi papi che avallarono la cristianizzazione dell’isola.

Le diocesi create sotto Gregorio VII in Sicilia furono Palermo e Troina, mentre in Calabria Ruggero I pose la diocesi di Mileto.

Sin da subito, Gregorio VII, nella sua qualità di patriarca e di metropolita, confermò al nuovo titolare della sede di Palermo, Alcherio (successore di Nicodemo), tutti i suoi diritti sulla chiesa di Palermo concedendogli il titolo di arcivescovo e il pallio.

Nel documento si leggono accenni a diocesi suffraganee della chiesa di Palermo, e questo potrebbe dare ad intendere, a prima vista, l’esistenza di un’ordinaria organizzazione religiosa con una o due province, un metropolitano e dei vescovi suffraganei. In realtà non ci furono metropoli sotto il governo di Ruggero I⁵⁶⁵.

Nel 1080 Ruggero fondò il vescovato di Troina e questo atto segnò anche ufficialmente il ritorno della Sicilia nella sfera latino-romana⁵⁶⁶. Prima di allora la città non era mai stata sede episcopale. Nel 1096 il seggio verrà trasferito a Messina, ma i limiti della diocesi rimarranno immutati. Il diploma non riporta affatto né il termine vescovo né quello di vescovato: “Hanc igitur ecclesiam nostram tibi trado ad gubernandum una cum Presbyteris in ea statutis [...]. Tibi igitur sit cura et ecclesiam, et clerum praedictum regere, et sicut con venit, gubernare”⁵⁶⁷. Dopo questo atto, Ruggero chiese a Gregorio VII di confermare la nomina.

In realtà, questa richiesta appare superflua, il conte avrebbe anche potuto agevolmente rivolgersi ai due arcivescovi presenti sui suoi territori: Alcherio a Palermo e il vescovo di

⁵⁶⁴ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p.97.

⁵⁶⁵ A. Nef, *Géographie religieuse*, cit., e questo lascia supporre che metropolita dell’isola continuò ad essere il vescovo di Roma.

⁵⁶⁶ J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp.40-41.

⁵⁶⁷ *Ibidem*; e anche in S. Di Chiara, *Opuscoli*, cit., pp.166-67; ha confermato l’autenticità del diploma E. Caspar, *Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und Kirchenpolitik Graf Rogers I* (p.25) in appendice a ID. *Roger II*, cit.

Reggio, precedentemente installato⁵⁶⁸.

Gregorio VII, pur acconsentendo alla consacrazione, si lamentò tuttavia dell'assenza del legato papale W. al momento della nomina: “de cetera quia troynensem electum a nobis consecrari postulas, licet huic electioni hoc defuerit quod legatus sedis apostolicae et consensus noster non adfuit, tamen [...]”⁵⁶⁹.

Da questo passo appare chiaro come l'intervento di Gregorio VII non sia altro che una rivendicazione dei diritti metropolitici esercitati dal Papa fin dall'epoca tardo antica⁵⁷⁰.

Chi era questo legato W.? Nessuno lo ha mai identificato. Ma dalle fonti a disposizione l'unico legato di Gregorio VII che potrebbe corrispondere alla descrizione è un certo legato “Wilelmus Populoniensis” che in quel momento si trovava in missione in Sardegna⁵⁷¹.

In occasione della fondazione del vescovato di Mileto, creato da Ruggero riunendo le sedi di Vibona e Tauriana il conte chiese nuovamente allo stesso Gregorio VII di consacrare il vescovo⁵⁷².

Questa volta il pontefice rispose sostenendo che la competenza spettava all'arcivescovo di Reggio e che non aveva intenzione di usurparne le prerogative.

Una risposta curiosa da cui trapela quasi che fosse il conte a voler estendere le prerogative del Papa chiamandolo in causa⁵⁷³.

Successivamente Ruggero I si dedicò alla fondazione dei vescovati di Catania (1091), Siracusa (1092), Agrigento e Mazara (1093).

La creazione di questi vescovati avvenne durante il pontificato di Urbano II ed è proprio in questo periodo che devono essere collocati i riferimenti al mandato papale che si leggono in alcuni diplomi di fondazione.

Nel diploma per la chiesa di Catania si legge che: “Urbanus [...] mihi Rogerio [...] ore suo sanctissimo et venerando praecepit, praeicipiens [...]. Per diversa Siciliae loca idonea Ecclesias aedificavi jussu Summi Pontificis Apostolici, et Episcopos ibidem collocavi,

⁵⁶⁸ E. Jordan, *La politique*, cit., p.8.

⁵⁶⁹ Jaffé, n.5233.

⁵⁷⁰ A titolo di esempio, si può ricordare che papa Pelagio II aveva delegato al vescovo Eucarpo di presiedere all'elezione del vescovo, vedi cap. II, par.6.

⁵⁷¹ It. Pont. X, p.434 n.1; p.425, n.2.

⁵⁷² P. Fabre – P. Duchesne (a cura di), *Le liber Censuum de l'église Romaine*, Paris 1889-1910, p.19.

⁵⁷³ E. Jordan, *La politique*, cit., p.9.

ipso, eodemque Romanae Sedis Apostolice et laudante et concedente, et ipsos episcopos consecrante [...] etiam disposui et aedificavi ecclesiam collaudante apostolico vero”⁵⁷⁴.

Nel documento per il monastero di S. Angelo in Val Demone del 1092 risulta l'intenzione di operare dietro istruzione di Urbano II: “Sancte Romane Ecclesie Urbano papa in Sede Apostolica consedente, monasteriorum et sanctuariorum desolationem et demolitionem declarare, et a summo pontifice soncilium postulare. Audita veo sactuariorum et monasteriorum desolatione [...], dominus papa filios cogregat semper sub alis, monasteria et sanctuaria erigere et regere et elevare atque gubernare precepit [...] et privilegia facere. [...] Recepto a sancta matre Ecclesia mandato et a summo pontifice habito consilio”. Questo diploma appare comunque interpolato e quindi non è una fonte sicura da cui attingere notizie⁵⁷⁵.

Mentre nel diploma di delimitazione della Diocesi di Mazzara (1093) Ruggero garantì la perpetuità della donazione con la quale costituì la dotazione: “horum, vero omnium si aliquis predicte Ecclesie et episcopo suo abstulerit vel retinuerit iniuste, qualiscumque persona fuerit, auctoritate sanctissimi patris Summi Pontificis in hac parte mihi concessa, anathemate damnetur, mei meorumque heredum indignacioni se nihilominus noverit incursum”⁵⁷⁶. Il diploma è comunque giunto solo in copie successive al 1510 e in una di

⁵⁷⁴ J. Becker *Documenti latini e greci*, cit., p. 114-116; cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., 1, p. 384.

⁵⁷⁵ Pirri riporta: “sicut a domino Urbano SS.PP: Romano potestatem et cautelam accepi, ut monasteria mea libea facerem ab omni persona” R. Pirri, *Sicilia Sacra*, op.cit., I, p.294, si vedano anche pp.1025, 1035; S. Cusa, *I diplomi greci*, cit., I, p.5; C.A. Garufi, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Documenti per servire alla storia di Sicilia, XVIII, Palermo, 1899, pp.3 ss., sostiene di averne avuto conoscenza tramite una copia del 1398; E. Caspar, *Regesten* n.189, in *Roger II*, cit., p.560, riporta una conferma di Ruggero II datata 1145 che ripropone solo il dispositivo, dunque non è agevole ricollegarlo al documento di Garufi. E. Jordan, *La politique*, cit., p.19 e n.4, pur non dubitando dell'autenticità del documento, corregge la data in 1084 e sostiene che di questo diploma potrebbe esserci un riscontro in un diploma pubblicato da R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., II, p.1021; J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit. pp.131-125, non propende per la falsità del documento ma ne mette in rilievo le numerose interpolazioni.

⁵⁷⁶ Ivi, pp.143-146; cfr. anche Starrabba R., *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93). In appendice: I. Notizie intorno al Liber Regiae Monarchiae; II. Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in *Archivio Storico Siciliano*, Vol. 18, 1893, il quale ritiene che l'interpolazione sia da collocare tra fine XIV e inizio XV secolo; N. Giordano, *Nuovo contributo*, cit., p.38 lo ha ritenuto autentico rinviando

queste manca il riferimento alla concessione.

Nel diploma di nomina del vescovo di Squillace (1096) si legge che la nomina avvenne con il consiglio di altri vescovi di Sicilia e Calabria e con la presenza del vicario pontificio, il vescovo Sasso di Cassano, definito “Vicarii Domini Urbane pape”⁵⁷⁷. Dunque, in questo caso, a differenza dell’elezione del vescovo di Troina, il legato pontificio fu presente.

Nel 1096, Ruggero unì la sede di Troina con quella di Messina (appena costituita) e nel fare ciò fece riferimento ad una precisa direttiva ricevuta da Urbano II: “Nuper vero iuxta consilium apostolici papae aedificavi ecclesiam in civitate Messanae”⁵⁷⁸.

Nel 1098 infine, il conte offrì al papa il nuovo monastero di S. Arcangelo (eretto vicino Mileto) e il pontefice lo prese sotto la sua protezione, secondo quanto emerge dalla bolla del 10 ottobre 1098.

Urbano II rifiutò invece a Ruggero I la fondazione del vescovato di Lipari: il pontefice ritenne che l’esigua popolazione di quel territorio non ne giustificasse la creazione⁵⁷⁹.

Dai documenti emerge poi che spesso trascorrevano fino a quattro anni tra la fondazione di un seggio episcopale e la delimitazione della relativa diocesi. Potrebbe trattarsi di un ritardo di Ruggero I nel chiedere la conferma al Papa o di un ritardo dello stesso pontefice nell’inviarla.

Anche la fondazione dei monasteri durante il pontificato di Urbano II appare rilevante.

Nel diploma per il monastero di S. Pietro e Paolo d'Italà, in Val Demone compare un

però genericamente ai risultati della moderna paleografia; cfr. anche E. Caspar, *Die Gründungsurkunden*, cit. pp.285 ss.; E. Jordan, *La politique*, cit., p.240 n.1 (anche p.6 n.1) il quale nota che il diploma è perfettamente identico al diploma di Agrigento, il quale però manca del riferimento alla delega pontificia. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp.122 ritiene il documento più tardo; J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp.143-44, ritiene che il documento non sia falso ma che si tratti di una copia interpolata.

⁵⁷⁷ C’è un errore di indizione, come segnalato in Ivi, pp. 212-217

⁵⁷⁸ Ivi, 208-211; Cfr. anche R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., I, p.382

⁵⁷⁹ Il vescovato di Lipari-Patti ebbe una storia travagliata: dopo il rifiuto di Urbano II vi acconsentì Anacleto II nel 1131. La piccola isola perse di nuovo il suo status nel 1139 finché non fu ufficialmente eretta a vescovato nel 1166. Sul vescovato di Lipari si veda L. Catalioto, *Il vescovato di Lipari-Patti in et normanna (1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia*, Messina, Intilla, 2007

richiamo ad Urbano II: “et ordinatum fuit per sanctissimum Urbanum divine providentia summum pontificem” e ancora “auctoritate apostolica nobis tributa sint et esse debeant anthematizati iussu et pretextu predicti domini summi pontificis Urbani omniumque”⁵⁸⁰. Ma, in realtà, questo diploma non è attendibile: non esiste l’originale e si conservano soltanto due copie manoscritte del XVI e del XIX secolo. Per Becker esso fu chiaramente interpolato, dato che il nome di Urbano II e in generale i riferimenti al Papa, non compaiono mai nei diplomi relativi ai monasteri greci del tempo⁵⁸¹.

In un diploma in lingua greca per il monastero di Santa Maria di Vicari, datato nell’ottobre 1098, Ruggero I sostenne di voler accordare l’esonazione in virtù dell’autorità conferitagli dal romano pontefice⁵⁸². In realtà anche questo diploma fu rimaneggiato dopo la morte di Ruggero I, intorno alla metà del XII secolo. Dunque, il riferimento a Urbano II non è, neanche in questo caso, affidabile⁵⁸³.

Il conte, dunque, sembrò aver consultato il Papa per fondare le menzionate diocesi ma sicuramente non per la fondazione dei monasteri greci, benché anche per le diocesi è stato sostenuto che non tutte furono oggetto di consultazione con il pontefice, ma che qualcuna fu lasciata “à son initiative [del conte] peut-être sous réserve de consulter ses évêques”⁵⁸⁴. Sicuramente è però possibile affermare che il processo di cristianizzazione ebbe la piena approvazione papale (tanto di Gregorio VII che di Urbano II) e non sembra in alcun modo emergere un presunto diritto esclusivo di fondazione dei vescovati rivendicato dai pontefici verso Ruggero I.

In effetti una simile argomentazione potrebbe avanzarsi quando si guardi ad alcune disposizioni fissate dai due pontefici.

Gregorio VII, nel “*Dictatus Papae*” aveva annotato che “*Quo illi [il Papa] soli licet [...] novas plebes congregare [...] et contra divitem episcopatum dividere, et inopes unire*”⁵⁸⁵, mentre il canone VIII nel sinodo di Melfi del 1089, presieduto da Urbano II, aveva proibito

⁵⁸⁰ J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., p.134

⁵⁸¹ *Ivi*, pp.132-133

⁵⁸² *Ivi*, cit., p.230

⁵⁸³ *Ivi*, p.229

⁵⁸⁴ E. Jordan, *La politique*, cit., p.20

⁵⁸⁵ Già edito da Jaffé nel 1866, si trova ora edito in E. Caspar, *MGH, Epistolae selectae*, II, n.55°, pp.201-208

a chierici e monaci di accettare dall'autorità laica l'investitura per un vescovado, un'abbazia o una qualsiasi dignità ecclesiastica I trasgressori sarebbero stati puniti con deposizione dal beneficio ricevuto: "Illud summopere et apostolicae auctoritatis privilegio prohibentes interdiciamus, ut nullus in clericali ordine constitutus, nullus monachus, episcopatus, aut abbatiae, aut cuiuslibet ecclesiasticae dignitatis, investituram de manu laici suscipere audeat. Quod si praesumpserit, depositione mulctetur"⁵⁸⁶.

Inoltre, in un documento del dicembre 1092 Urbano II scrisse che: "Solius enim apostolici est episcopatus conjungere, conjunctos diungere aut etiam novos construere"⁵⁸⁷.

Le tre disposizioni non sono utilizzabili per il caso di Ruggero: il *Dictatus Papae* non ebbe mai forza normativa, fu piuttosto un programma politico-ideologico che Gregorio VII solo in parte riuscì a realizzare (e che sarà poi caricato di significato da pontefici, teologi e canonisti successivi)⁵⁸⁸.

Per quanto riguarda il sinodo di Melfi, occorre notare che ad esso non parteciparono né Ruggero d'Altavilla, né i due soli vescovi siciliani del tempo, cioè Roberto di Troina e Alcherio di Palermo, per cui quanto venne sancito nel consesso non ebbe validità per la Sicilia.

⁵⁸⁶ Mansi, *Collect. Conc.*, p. 723. I canoni del concilio sono editi anche da R. Somerville – S. Kuttner, *Pope Urban II, the "Collectio Britannica", and the Council of Melfi (1089)*, Oxford 1996. Sul concilio cfr. G. Gresser, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049-1123*, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 2006, pp. 265-273 (Konziliengesichte). Si veda inoltre Borino G. B., *L'investitura laica dal decreto di Nicolò II al decreto di Gregorio VII*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana*, Vol. 5, Roma 1956, pp. 345-359

⁵⁸⁷ Jaffé, n.5473; Migne, *Patr. Lat.*, CLI, col.357.

⁵⁸⁸ Sul *Dictatus Pape* si vedano G.B. Borino, *Un'ipotesi sul "Dictatus Papae" di Gregorio VII*, in *Archivio della Società Romana di storia patria* vol. 67, 1944, pp. 237-252; S. Kuttner, *Liber canonicus. A note on "Dictatus Papae" c.17*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana* vol. 2, 1947, pp. 387-401; W. Ullmann, *Romanus Pontifex indubitanter efficitur sanctus: Dictatus Papae 23 in retrospect and prospect*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana* vol. 6, 1959/61, pp. 220-264; H. Mordek, *Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII.?*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* vol. 28, 1972, pp. 105-132; R. De Mattei, *Il "Dictatus Papae" di Gregorio VII nella storia della Chiesa*, in E. D'Angelo, *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti di convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), Firenze, 2011, pp. 9-22.

Il documento di Urbano II aveva poi come oggetto un caso specifico e ben preciso, essendo indirizzato all'arcivescovo di Reims che contestava la restaurazione del vescovato di Arras (già precedentemente approvato dal Papa)⁵⁸⁹.

Infine, il presunto diritto esclusivo del Papa di fondare vescovati non è sostenibile nel momento in cui si presti attenzione alle bolle papali di conferma dei vescovati siciliani, e precisamente a quelle di Catania, Siracusa, Agrigento e Mazzara: le prime tre di Urbano II, la quarta di Pasquale II⁵⁹⁰.

In esse è facile rinvenire che il tono “n'est pas seulement cordial, il est très élogieux, presque dithyrambique, pour Roger. Impossible de lire entre les lignes la moindre réserve, la plus légère nuance de mécontentement”⁵⁹¹.

Nella bolla di conferma per Siracusa si nota poi una fortissima somiglianza con l'atto di fondazione di Ruggero I sia nel senso che nei termini utilizzati e si legge che: “Syracusanam itaque ecclesiam novissime restaurans, venerabilem filium nostrum Rogerium, Traginensis ecclesie decanum, consilio episcoporum illius provincie, pontificem Syracusane elegit ecclesie”⁵⁹².

Ulteriore considerazione, che dimostra come Ruggero sia stato rispettoso delle prerogative papali, è data dal fatto che la consacrazione e la successiva conferma dell'investitura (ecclesiastica) furono sempre domandate (e accordate) al Pontefice. Tutti i vescovi furono consacrati dal Papa “nostris, tanquam beati Petri manibus consecratum”⁵⁹³.

⁵⁸⁹ La questione è ricostruibile su E. Baluze – G.J. Mansi, *Miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque animadversionibus aucta*, Paris, 1761-1764, V, p. 237

⁵⁹⁰ Per le bolle di conferma: Catania (Jaffé n.5460; Migne, *Patr.Lat.*, CLI col.339 9 marzo 1092); Siracusa (Jaffé n.5497; Migne, *Patr. Lat.*, CLI, col.370, 1° dicembre 1091 sulla data cf. E. Caspar, *Roger II*, p.606, n.8); Agrigento (Jaffé, n.5710; Migne, *Patr. Lat.*, CLI, col.510, 10 ottobre 1098); Mazzara (Jaffé 5841; Migne, *Patr. Lat.*, CLXIII, col.45, 5 ottobre 1100)

⁵⁹¹ E. Jordan, *La politique*, op.cit. p.22

⁵⁹² E. Caspar, *Roger II*, op.cit., p.606, n.4; E. Jordan, *La politique*, cit., p.23

⁵⁹³ Jaffé, n.4560; Migne, *Patr. Lat.*, CLI, col.339. Bisogna aspettare il 1130 perché l'arcivescovo di Palermo ottenga dall'antipapa Anacleto II il diritto di consacrare i vescovi di Siracusa, Agrigento e Mazzara. Lo stesso Anacleto nel 1131 eresse i vescovati di Cefalù e di Lipari-Patti ed elevò l'arcivescovo di Messina alla dignità metropolitana (mentre con Innocenzo II Messina ridivenne un semplice vescovato).

Un eventuale rifiuto della consacrazione vescovile da parte del papa poteva rappresentare una sorta di “interdetto indiretto”⁵⁹⁴, come potrebbe apparire la lamentela di Gregorio VII, già citata, a proposito dell’assenza di un legato al momento della nomina del vescovo di Palermo.

Giuridicamente, allora, la costante presenza dei riferimenti al papa nei documenti relativi alla fondazione delle strutture ecclesiastiche dell’isola deve essere qualificata, a seconda dei casi, o come mandato particolare o come ratifica successiva, di volta in volta accordate. Si noti poi che il papa non avrebbe mai potuto esercitare direttamente il diritto di fondazione di un vescovato perché, in pratica, una simile azione non sarebbe mai stata realizzabile senza la collaborazione del potere normanno (che doveva dotare il vescovato), in un territorio in cui, tra l’altro, non esisteva alcuna organizzazione ecclesiastica.

All’estensione dei poteri del conte concorse anche il fatto che a quel tempo non esisteva una precisa delimitazione giuridica delle sfere di competenza tra materia spirituale e secolare⁵⁹⁵.

Per questo è qui sostenibile la tesi che papato e normanni concorsero nel processo di cristianizzazione siciliano trovando, di comune accordo, una divisione di competenze.

Nell’opera di cristianizzazione della Sicilia non ci fu peraltro nulla di nuovo o di innovativo rispetto al comportamento tenuto da conti o duchi nel resto d’Europa in materia di fondazioni ecclesiastiche.

8. Una comparazione con altri processi di cristianizzazione europea

Il processo di cristianizzazione della Sicilia era perfettamente coerente con il contesto

⁵⁹⁴ E. Jordan, *La politique*, cit., p.39. Come in effetti accadrà poi sotto Ruggero II in cui “l’olio della consacrazione cessò di colare nella terra del re di Sicilia”, Giovanni di Salisbury, *Historia pontificalis*, in MGH, *Scriptores*, XX, p.538, su cui infra cap.VII, par. 2.

⁵⁹⁵ Due secoli dopo, Gregorio IX scriverà a Béla d’Ungheria autorizzandolo a scegliere uno dei suoi vescovi “qui nostra fretus auctoritate premissa de tuo consilio exequatur”, Baronio, *Annales ecclesiastici: Caesaris S. R. E. Card. Baronii Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales ecclesiastici*, Tomi 1-37, ed. A. Theiner, Parigi 1864-1883. Vol.10, 14; A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berlino, 1874, n.10.637. Frase da cui emerge che ad erigere il seggio fosse formalmente il papa e che l’atto, a quel tempo, era ormai considerato materia spirituale: a Béla non restava che una potestà *de facto*, accordata dal pontefice cfr. E. Jordan, *La politique*, cit., p.35 n.2.

storico dell'epoca: i papi erano soliti lasciare ai sovrani, assistiti dai loro vescovi (cioè da coloro che erano sul posto), l'iniziativa di fondare un nuovo vescovato, delimitare una diocesi e nominarne il titolare.

A quest'opera precedeva o seguiva l'assenso del pontefice a cui si chiedeva anche la consacrazione del titolare.

Questo modo di agire regnava in Europa sin dai tempi dei carolingi e durò fino alla metà del XII secolo: “personne ne prétendait se passer du pape, pour une fondation d'évêché; délégation préalable, ou ratification subséquente, il intervenait toujours. Sa confirmation n'était pas comme imposée par lui, pour sauver la face, à des récalcitrants ou à des indifferents. Elle était sollicitée par les intéressés. Elle était jujée si nécessaire, que la demande en était souvent accompagnée de la demande du sace pour l'évêque destiné au nouveau siège”⁵⁹⁶.

Di questo assetto erano consapevoli anche i primi compilatori del tempo: Ivo di Chartes, in una lettera inviata ad un abate, era sbalordito all'idea che papa Pasquale II pretendesse di fondare un vescovato senza il consenso del re: “De investituris Ecclesiarum quas laici faciunt, sententiam præcedentium Patrum Gregorii et Urbani, quantum in me est laudo atque confirmo. Quocumque autem nomine talis pervasio proprie vocetur, eorum sentiam qui investuras laicorum defendere volunt, schismaticam iudico. Nec ista contra dominum papam dioc, quia quibusdam litteris mihi scripsit se coactum fecisse quod fecit, et adhuc se prohibere quod prohibuit, quamvis quaedam nefanda quibusdam nefandis scripta permiserit. Et quia verenda patris debemus potius velare quam nudare, familiaribus et charitatem redolentibus litteris admonendus mihi videtur, ut se iudicet, aut factum suum retractet. Quod si fecerit, referamus Deo gratias, et gaudet nobiscum omnis Ecclesia, quae graviter languet dum caput eius laborat tanta debilitatum molestia. Si autem in hoc languore insanabiliter aegrotaverit, non est nostrum iudicare de summo pontifice. Habuemus enim evangelicam sententiam, quae securos hos facit: *Super cathedram Moysi sederunt Scribae et Pharisei, quae dicunt servate et facite, secundum vero opera eorum nolite facere (Matth.xxiii)*. Vult enim haec sententia praecepta praesidentium ad cathedram pertinentia obedenter impleri (etiamsi tales sint quales erant Pharisei) non eos factiosa conspiratione a suis sedibus removeri. Si vero ea praecipiant quae sint contra doctrinam evangelicam vel

⁵⁹⁶ E. Jordan, *La politique*, cit., pp.33-34

apostolicam, ibi eis non esse obediendum exemplo docemur Pauli apostoli, qui Petro sibi praelato non recte incedenti ad veritatem Evangelii in faciem restitit, non tamen eum abiecit. Ubi enim succumbunt humana iudicia, divina est expetenda misericordia, quatenus insitorum conservata pace ramorum, et ipsi qui praecisi sunt unitati Ecclesiae studeat reformari et insitorum ramorum societate laetari. Alioquin nec praecisi inserentur, nec inserti fructificare aut florere in tanta turbinum econcussione permittentur. Haec de proposita quaestione respondeo maiorum sententiis non praeiudicans, quae paci Ecclesiae consulant et aedificationi. Vale”⁵⁹⁷.

Dalle parole del compilatore trapela una concezione riguardo alla fondazione dei vescovati per cui se da un lato essa rientrava nella materia spirituale di competenza del pontefice, dall’altro poteva ben essere intesa come un “affaire mixte, intéressant les deux pouvoirs, où le temporel, comme le spirituel, a un rôle à jouer”⁵⁹⁸.

Di queste prerogative esercitate da sovrani laici in ordine alla fondazione di vescovati si hanno molti esempi, alcuni già in epoca più risalente rispetto a quella dei normanni.

Circa due secoli prima di Ruggero I, l’imperatore Ottone I aveva ricevuto personalmente l’incarico di fondare i vescovati di Havelberg⁵⁹⁹ e di Bandeburgo⁶⁰⁰ ma in presenza di un legato papale: “episcopalem constituimus sedem, praeficientes ei [...] praesulem [...] determinavimus praenominatae sedis parochiae decimas istarum provinciarum”.

Questa prerogativa fu messa in discussione dal vescovo Guglielmo di Mainz che si lamentò con papa Agapito nel 955 del progetto dell’imperatore, intenzionato a creare l’arcivescovato di Magdeburgo proprio a spese di quello di Mainz⁶⁰¹. Nonostante l’opposizione del prelado, Ottone I ricevette per ben due volte, da due diversi papi, la facoltà personale per lui e per i suoi successori di creare dei vescovati dove e quando egli avesse voluto. Si legge nella bolla di papa Giovanni XII per Ottone I rilasciata nel 962: “Volumus [...] ut censum et decimationem omnium gentium, quas idem piissimus imperator baptizavit vel per eum suumque filium equivocum regem successoresque eorum Deo annuente baptizande sunt, ipsi successoresque eorum potestatem habeant distribuendi,

⁵⁹⁷ Migne, *Patr. Lat.*, CLXII, col.245, ep.238

⁵⁹⁸ E. Jordan, *La politique*, cit. p.34

⁵⁹⁹ MGH, *Diplomata*, I, p.156, n.76.

⁶⁰⁰ MGH, *Diplomata*, p.189, n.105.

⁶⁰¹ Jaffé, *Mon. Moguntina, Bibliotheca Rerum Germanicarum III*, p.349.

subdendi, Magedeburgensi, Mersburgensi, vel cuique velint future sedi [...]. Cum vero Deus omnipotens per pretaxatum servum suum invictissimum imperatorem suumque filium regem successoresque eorum vicinam Slavorum gentem ad cultum christiane fidei perduxerit, per eos in convenientibus locis secundum oportunitatem episcopatus constituit, et in eisdem per consensum predictorum quinque archipresulum successorumque eorum [Mainz, Treviri, Colonia, Salisburgo, Amburgo] ab archiepiscopo Magdaburgensi episcopos consecrari volumus suffraneos”⁶⁰².

Esempi coevi al caso siciliano sono invece dati da episodi accaduti in Scandinavia, in Spagna e in Gran Bretagna.

Secondo il racconto di Adamo da Brema, Olaf di Svezia fondò una chiesa e un vescovato a Skara all’inizio dell’XI secolo⁶⁰³ mentre Sven di Danimarca divise, verso il 1060, in quattro vescovati l’unica diocesi che a quel tempo comprendeva tutto il suo regno “*praebente suam auctoritatem metropolitano*” (cioè l’arcivescovo di Amburgo)⁶⁰⁴.

Nel 1063 re Ramiro I d’Aragona, in attuazione di una decisione del sinodo di Jaca, ristabilì in quella stessa città, l’antico vescovato di Huesca e nel farlo non menzionò alcun intervento del Papa⁶⁰⁵.

Nel 1085 Urbano II confermò, dietro *postulazione* spagnola, la restaurazione della chiesa e della metropoli di Toledo (dopo che la città fu conquistata da Alfonso VI)⁶⁰⁶.

Sempre alla Spagna fu indirizzata una bolla di papa Pasquale II del 14 marzo 1095, relativa alla restaurazione della chiesa di Burgos disposta da re Alfonso (e riportata di nuovo in vita con la fondazione dell’antico vescovato di Auca), dove si ricordava che lo stesso pontefice aveva confermato la decisione: “*ita nimirum cum Auca civitas episcopalis quondam defecisset [...] per christianos principes Burgis civitas Aucae est vicaria instituta, ubi videlicet [...] Ildefonsus rex episcoporum ecclesiam suis sumptibus aedificavit*”⁶⁰⁷.

In relazione all’Inghilterra, il cronista Eadmer raccontava che nel 1108 la diocesi di Lincoln

⁶⁰² Jaffè n.3690; MGH, *Scriptores*, VI, p.616.

⁶⁰³ Adamo da Brema, *Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, Hannover 1917, MGH, II, 58, p.118

⁶⁰⁴ Ivi, II, 25, p.167

⁶⁰⁵ Mansi, *Coll. Conc.*, XIX; p.93

⁶⁰⁶ Jaffé, n.5366; Migne, *Par. Lat.*, CLI, col.288; cfr. anche E. Jordan, *La politique*, cit., p.31

⁶⁰⁷ Jaffé, n.5549; Migne, *Patr. Lat.*, CLI, col.407

era troppo grande perché il vescovo la potesse governare agevolmente. Allora il re e S. Anselmo, arcivescovo di Canterbury, insieme ad altri signori del regno, decisero di creare un altro vescovado con sede presso l'abbazia di Ely. S. Anselmo chiese quindi conferma al Papa sostenendo che nessun vescovato poteva essere istituito senza la sua autorità e il suo consenso⁶⁰⁸. E in effetti Pasquale II concesse il suo assenso il 21 novembre 1108: “dispositioni assensum praebemus [...] episcopato in loco prefato consituendi ex apostolica auctoritate licenciam damus”⁶⁰⁹. Ma nelle parole di S. Anselmo non trapela alcuna affermazione di una potestà esclusiva del pontefice, il clero inglese infatti si limitò soltanto a chiedere al pontefice il benestare pontificio alla fondazione.

Ritornando dunque al caso siciliano, è possibile constatare che Ruggero I si mosse all'interno di una cornice che non era affatto differente da quella in cui operarono altri sovrani europei.

Per tali evidenti ragioni è possibile qualificare la chiesa di Sicilia come “chiesa di frontiera”, dotata di tutti i tratti distintivi che la accomunavano alle altre analoghe situazioni appena esaminate: “localizzazione strategica delle sedi episcopali, ruolo evangelizzatore del monachesimo, alto clero di provenienza allogena, e, soprattutto, vastissimo potere decisionale del principe, esercitato d'altronde in pieno accordo col papato, che autorizza moralmente e volentieri sanziona le decisioni prese sul terreno da chi conosce le necessità locali. Questo era avvenuto con i carolingi oltre il Reno, con gli Ottoni nei paesi slavi. Le iniziative di Ruggero I non si differenziano da quelle dei più antichi conquistatori-evangelizzatori”⁶¹⁰. Se il processo di cristianizzazione, nell'arco di un ventennio, non diede adito a grosse difficoltà, è alla fine dell'XI secolo che sorgono invece i primi attriti con il pontefice.

⁶⁰⁸ Eadmer, *Historia novorum in Anglia*, ed. M. Rule, *Rerum Britannicarum Medii aevi Scriptores*, Rolls Series, London, 1884, p.195

⁶⁰⁹ Jaffé, n.6210 e 6212; Migne, *Patr. Lat.*, CLXIII, col.250 e 249

⁶¹⁰ P. Delogu, *L'evoluzione politica*, cit., p.93

CAPITOLO V

LA CONCESSIONE DEL PRIVILEGIO DELL' APOSTOLICA LEGAZIA (1098)

1. La nomina di un legato permanente in Sicilia

Alla fine, dell'XI secolo, concluso il processo di cristianizzazione dell'isola, Urbano II (1088-1099) volle passare dalla fase di "fondazione" a quella di "amministrazione" della chiesa locale. Gli affari ecclesiastici riguardavano ormai anche il rapporto con i numerosi vescovi e abati che costituivano la nuova classe religiosa della contea⁶¹¹.

Urbano II, in una data non meglio precisata (forse nel 1097), nominò Roberto, vescovo di Troina-Messina, *legato apostolico permanente* per la Sicilia.

La nomina di Roberto va letta come l'ennesimo tentativo dei pontefici di ripristinare quel vecchio assetto di governo, in auge nei sec.V-VIII, che vedeva la presenza sull'isola di un agente papale incaricato di amministrare e supervisionare la chiesa locale. In questo caso, il legato avrebbe avuto la funzione di vicario del papa, divenendo l'intermediario tra la Chiesa di Roma e la chiesa locale. Questa nomina si inseriva poi in una più ampia strategia che vedeva, in quel frangente, un ritorno all'uso delle legazioni permanenti. Proprio in quegli anni, prima e dopo la conquista siciliana, molti legati papali furono attivi in Europa. In Germania si trovava Gebardo di Costanza, in Francia Ugo di Lione, in Aquitania Amato di Oléron; in Spagna Bernardo di Toledo⁶¹² con funzioni assai rilevanti: "Les légats [...]"

⁶¹¹ Sui vescovi normanni in Sicilia si veda, diffusamente, V.R. Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanno-sveva (XI-XIII secolo). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Tesi di dottorato, Palermo, 2021. Sul monachesimo in Sicilia cfr. C.A. Garufi, *Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo normanno*, Archivio storico per la Sicilia, vol.6, 1940, p.1-96; L. T. White, *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Catania, 1985.

⁶¹² La bibliografia sui legati pontifici è vastissima. Si vedano per tutti P. Blet, *Histoire*, cit.; R.A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives*, cit.; C.I. Kyer, *Legatus and Nuntius as used to denote Papal Envoys*, in *Medieval Studies* 40, 1978, pp. 473-477; R.C. Figueira, *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in S.B. Bowmann - B.E. Cody (a c. di.), *Iure Veritas: Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, Cincinnati 1991, pp. 56-79; C. Zey, *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, in J. Johrendt - H. Müller

avaiant contribué à rattacher à Rome tous les peuples qui devaient jouer un rôle important dans l'histoire. En les habituant insensiblement à reconnaître l'indépendance de la papauté, sa haute suzeraineté, sa primauté absolue, ils avaient subordonné à la juridiction romaine les Églises particulières, les évêques et les archevêques, les métropolitains et les conciles, les rois eux-mêmes. Bien avant l'an mille, ils avaient réussi à supprimer tout intermédiaire entre le pape et les simples évêques, et à établir dans les esprits l'idée que le pape est le chef de l'Église universelle, l'interprète de la foi, et qu'il a en tout et partout la juridiction la plus étendue"⁶¹³. E ancora: "the [...] legate formed the major administrative link between the papacy and the churches. As the full office of legation evolved, the legate became the ecclesiastical governor of church provinces and assumed the presidency over the provincial hierarchy. He called synods and presided at them, he ratified canonical elections, exercised rights of visitation, consecrated clerks, dedicated churches, absolved vows, issued decrees, conducted courts of first instance and heard appeals from lower courts, and generally represented papal authority in the province"⁶¹⁴.

La scelta di Urbano II ricadde sul vescovo Roberto probabilmente non a caso, questi era infatti tra le persone più vicine al conte nonché vescovo di Troina, principale centro del governo di Ruggero I sull'isola.

I rapporti tra il conte e il vescovo di Troina, prima della nomina, appaiono buoni. Ruggero, nel 1096, aveva unificato la diocesi con quella di Messina ponendovi Roberto come titolare e definendolo "illucentem in religione, et columnam, existentem lucis ad illuminationem animarum hominum"⁶¹⁵.

In precedenza, il vescovo aveva giocato un ruolo importante nella conclusione del matrimonio tra Costanza (una figlia di Ruggero I) e Corrado (figlio dell'imperatore tedesco Enrico IV).⁶¹⁶ Roberto si presentava dunque come uno dei collaboratori e consiglieri più

(a c. di) *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III.*, Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2, Berlin-New York, 2008, pp. 77-108.

⁶¹³ J. Roy, *Du Rôle*, cit., pp. 259-260.

⁶¹⁴ R.A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives*, pp. 456-457.

⁶¹⁵ J. Becker, *I documenti latini e greci*, cit., pp. 20-21; R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., I, p. 382.

⁶¹⁶ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., I, IV, c. XXIII.

vicini al conte. Per questo motivo è probabile che la scelta di Urbano II cadde su di lui.⁶¹⁷.

Malaterra scrive che Urbano II “Robertum, episcopum Traynensem [...] legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat”, pertanto, in quanto vescovo titolare di una sede siciliana, fu incaricato di esercitare le funzioni legazionali sull’isola.

Come detto, l’organizzazione ecclesiastica impiantata in Sicilia non vedeva la presenza, in quel momento, di alcun metropolita. Non lo era l’arcivescovo di Palermo, come confermato in un documento di papa Adriano IV in cui si legge della natura solo onorifica del titolo: “Panormitanm civitatem, que solo fere nomine usque modo metropolis habebatur, in plenitudine dignitatis metropolim decrevimus statuendam”⁶¹⁸. Tra l’altro, nel periodo preso in considerazione, il potere dei metropoliti era stato notevolmente limitato, favorendo l’attribuzione di competenze esclusive in capo al papa. Tra le altre cose, ai metropoliti non fu più permesso convocare sinodi provinciali senza la presenza di un legato mentre il pontefice si riservò il diritto di consacrare i vescovi⁶¹⁹. È probabile quindi che il pontefice nominò un legato in Sicilia per salvaguardare il regime di dipendenza diretta da Roma delle sedi vescovili siciliane. Stando comunque alle fonti, questa subordinazione delle diocesi locali verso il vescovo di Roma non risulta chiaramente dai diplomi di fondazione o dalle bolle di conferma (eccezion fatta per il diploma relativo alla chiesa di Catania) anche se i vescovati siciliani risultano parte di una lista, indirizzata a Roma intorno all’anno 1133. in cui vengono definiti come “episcopatus pertinentes ad sacram Sedem”⁶²⁰.

⁶¹⁷ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 46; S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 66; cfr. M. Amari, *Storia dei musulmani*, cit., III, pp. 196-97, per il quale invece la scelta di Urbano II fu sbagliata, il papa infatti aveva “eletto Legato in Sicilia [...] Roberto vescovo di Troina che già gli fece dar via la figliuola e la dote a Corrado, onde il Conte mal sofferse l’atto della corte romana e peggio forse la persona di Roberto”.

⁶¹⁸Jaffé, n. 10197; Migne, *Patr. Lat.*, CLXXXVIII, col. 147, 18 luglio 1156.

⁶¹⁹ Cfr. J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 245, 281-283.

⁶²⁰ Cfr. *Libellus de successione pontificum agrigenti*, ed. C.A. Garufi, in *Archivio Storico Siciliano*, XVIII, p. 143), in cui l’autore ricorda che “Agrigentina ecclesia exempla fuit ab omni metropolitano usque ad tempora tertie prolis regie” cioè fino a Guglielmo I. Si vedano poi le bolle di Alessandro III (Jaffé, n. 11619) e di Clemente III (11 aprile 1188, in C.A. Garufi, *Documenti inediti*, cit., p. 221) in cui si annunciava al vescovo di Monreale la subordinazione della chiesa di Siracusa “que nullo mediante

Questa dipendenza diretta dei vescovati dalla Santa Sede era peraltro una caratteristica della riforma gregoriana: “nel momento in cui la Chiesa diveniva un’unica grande diocesi di Roma cadeva ogni limite di consuetudine che potesse ostacolare l’iniziativa del papa, che poteva impegnarsi a fondo per far applicare veramente e dovunque i suoi decreti”⁶²¹. La scelta di nominare un legato per la Sicilia avrebbe quindi rafforzato questo assetto⁶²² e avrebbe permesso al pontefice di mantenere una situazione di superiorità sui vescovati locali. Inoltre, a differenza di un metropolita, un legato agiva dietro mandato papale e quindi le sue funzioni erano sempre revocabili.

La data di nomina di Roberto non è conosciuta. Essa potrebbe ricavarsi a posteriori con riferimento agli eventi che scaturirono dalla sua designazione. Come si vedrà, la designazione del legato si scontrò subito con la ferma opposizione di Ruggero, che pretese dal pontefice l’annullamento della nomina.⁶²³ Questo conflitto si risolse in due incontri che avvennero nell’estate del 1098 in Campania: il primo in giugno, a Capua, e il secondo, in luglio, presso Salerno. In quest’ultimo incontro il papa concesse il privilegio dell’Apostolica Legazia (i cui caratteri saranno esaminati più avanti). Quel che qui interessa rilevare è che al momento dell’incontro tra Ruggero I e Urbano II, Malaterra riferisce, genericamente, che Roberto era stato nominato legato “iamdudum” (da qualche tempo): “ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, [...] legatum in Sicilia [...] posuerat”⁶²⁴. L’avverbio usato da Malaterra non è di facile interpretazione. Non si può con certezza fissare una data ma collocare approssimativamente la nomina dopo il 1095

specialiter hacenus ad jus ecclesie Romane pertinuit”. Per Catania, si veda anche la bolla di papa Alessandro III (Jaffé, n. 11415).

⁶²¹ G. Miccoli, *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI*, Roma 1999, p. 55.

⁶²² E. Caspar, *Roger II*, cit., p. 598.

⁶²³ L’opposizione di Ruggero alla nomina del legato si inseriva in una più generale resistenza all’invio di legati papali che era comune a molti sovrani del tempo cfr. Z. N. Brooke, *The english church and the papacy*, Cambridge, 1931, pp. 137-138 e 167 ss. Anche Giovanni Teutonico propenderà per una limitazione dei poteri dei legati a vantaggio del clero locale, ma la sua sarà una posizione minoritaria, cfr. K. Pennington, *Johannes Teutonicus*, cit., pp. 183–194. Si veda infra, cap. VII, par. 3.

⁶²⁴ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., I, IV, c.XXIX, p. 107.

cioè dopo che Roberto combinò il matrimonio tra Costanza e Corrado⁶²⁵ (e forse anche dopo l'unificazione delle sedi di Troina e Messina, avvenuta nel 1096)⁶²⁶ ma certamente la nomina avvenne prima dell'assedio di Capua del 1098.

Improbabile invece che la nomina sia avvenuta tra il primo incontro di Capua e il secondo incontro di Salerno, poiché tra i due episodi trascorse meno di un mese, cosa che rende poco probabile l'uso di un avverbio come *jamdudum*.

Se si optasse per la data più lontana nel tempo, l'avverbio si riferirebbe allora ad un lasso di tempo di circa due anni⁶²⁷. Tuttavia, da nessuna fonte emerge che Roberto esercitò mai funzioni legatizie, cosa che certamente sarebbe stata registrata se egli fosse rimasto in carica per un tempo così lungo⁶²⁸. Per tale motivo è assai probabile che la nomina sia avvenuta nello stesso 1098 (o al massimo alla fine del 1097).

Nella sua cronaca, Malaterra spiega che la designazione avvenne “comite inconsulto”⁶²⁹ e che per questo motivo Ruggero ne fu a tal punto infastidito da manifestare “hoc grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire”⁶³⁰. Le fonti non permettono di individuare se causa dello scontento fu la nomina in sé o il concreto esercizio dei poteri che il neo legato avrebbe esercitato dopo la sua nomina. Dal fatto che le fonti, come detto, non riportino

⁶²⁵ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 69.

⁶²⁶ Cfr. F. Chalandon, *Histoire*, cit., I, p.347; C. Lupo, *I normanni in Sicilia*, cit., pp. 27 ss.; E. Jordan, *La politique*, cit. pp. 46 e 54; S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 69.

⁶²⁷ E. Jordan E., *La politique*, cit., p. 54.

⁶²⁸ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 107 n. 51.

⁶²⁹ G. Malaterra, *De Rebus*, cit., p. 106.

⁶³⁰ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., p. 29. Cadde nel vuoto il tentativo di N. Tedeschi, *Istoria*, cit., p. 25, di dimostrare la falsità della cronaca di Malaterra prendendo spunto dall'appellativo che il cronista diede a Roberto, definendolo col solo titolo di vescovo di Troina. Infatti, Roberto, pur transitando, nel 1096, al vescovato di Messina, conservò comunque il titolo di vescovo di Troina e, come chiarito da Pirri, per molto tempo i vescovi di Messina usarono alternativamente entrambi i titoli. Un esempio è dato dal diploma del dicembre del 1126 in cui Ruggero II concesse al vescovo di Catania le campagne di Lentini ed in cui si legge “Willelmus Messanae et Troynae”. Nei documenti è facilmente verificabile che dopo l'unione delle due sedi, il vescovo continuò a definirsi spesso con il solo titolo di vescovo di Troina, cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 67 n. 9; R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit. pp. 382 ss.; G.B. Caruso, *Discorso storico-apologetico*, cit., pp. 28 ss.

alcun esercizio di poteri legatizi da parte di Roberto e considerando anche che Malaterra descrive la nomina avvenuta “comite inconsulto”, quest’ordine di considerazioni porta a propendere per l’accoglimento della prima ipotesi⁶³¹. Se si tiene a mente che ogni atto compiuto da Ruggero sulla chiesa locale fino a quel momento era stato portato avanti con l’avallo (previo o successivo) del pontefice, si comprende meglio perché il cronista abbia posto l’accento sulla mancata consultazione del conte. Ruggero, che fino ad allora aveva sempre agito di comune accordo con il pontefice si vide calare dall’alto la designazione di un legato, con un atto che contravveniva al normale *modus operandi* seguito fino ad allora. Il Papa decideva, cioè, di amministrare la chiesa locale non più con il concorso del conte ma per mezzo di un suo delegato, estromettendo di fatto non soltanto Ruggero ma anche il clero isolano, che nei documenti del tempo è richiamato nella formazione corale di “*consilium episcoporum*”. In altre parole, si sarebbe passati da un modello di amministrazione della chiesa locale incentrato sul rapporto di collaborazione Papa-Conte (e consiglio dei vescovi) ad un modello verticale Papa-Legato, che avrebbe estromesso dalle decisioni sugli affari ecclesiastici sia il potere secolare di Ruggero sia il clero isolano. Fu questo il motivo per cui Ruggero si oppose alla nomina.

Sulle modalità utilizzate dal conte per manifestare il suo dissenso, aleggiano comunque alcuni dubbi. Un presunto diploma di Urbano II rivela che il conte e il papa trovarono una prima composizione della faccenda a Capua ma che, in precedenza, l’opposizione di Ruggero I si era spinta fino al punto di far arrestare il legato Roberto:

“*Dum exercitu Normannorum Capuane civitatis populus obsideretur et nos pacis spe inter ipsos componende illuc venissemus, Robertus venerabilis confrater noster Messanensis episcopus, sicut de sua nobis captione significaverat, filium nostrum Rogerium comitem qui presens aderat, personam suam et eiusdam in ecclesia, cuiusdam vero laici in camera sua, sine causa capi iussisse testatus est. Rogerius autem comes se male egisse cognoscens, in conspectu nostro ei satisfacere repromisit; idem episcopus “nullam, aiut, a comite satisfactionem postulo preter mee ecclesie libertatem”. Comes itaque in presentia nostra per chirotecam quam de manu extraxerat sua, eiusdem pontificis manui osculum prebens, ita ipsius ecclesiam liberam reddidit, ut neque ipsum prefatum episcopum aut clericos eius*

⁶³¹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 69.

vel laicos deinceps capere aut per ministros suos capi sine canonico iudicio permittere debeat. Sane utique libertatem idem confrater noster Robertus autoritatis nostre litteris confirmari postulavit. Nos igitur fraternali charitate postulationibus annuentes, eandem Messanensem ecclesiam eum clericis et laicis suis ita deinceps, sicut filius noster Rogerius comes concessit, liberam omnino esse eidem episcopo et successoribus eius presentium litterarum auctoritate sancimus. Precipimus ergo et apostolica auctoritate statuimus ut nulli omnino comitum aut hominum quorumlibet dignitatum ecclesiam illam cum exemptionibus personarum vel bonorum supreptione deinceps liceat opprimere, sed ab omni secularium perturbatione in constituta superius libertate domino largiente permaneat”⁶³².

Nel testo si legge che Roberto fu arrestato in chiesa per ordine di Ruggero e imprigionato con un laico e un ecclesiastico, che il Papa venne a sapere dell’arresto dallo stesso Roberto (che quindi sembra essere stato liberato in una data non meglio precisata ma comunque precedente al giugno del 1098) e che il conte riconobbe l’illegittimità dell’arresto (avvenuto “sine causa”), promettendo di non far più arrestare alcun vescovo senza un previo giudizio canonico. Sorgono però seri dubbi in ordine all’autenticità del documento. Innanzitutto, esso è disponibile solo in una copia del 1605 e contenuto in una raccolta dell’erudito siciliano Antonio Amico. Fu scoperto e pubblicato per la prima volta da Caspar⁶³³, che lo ritenne autentico, e tale fu poi considerato anche da Kehr⁶³⁴. Ma questa unica ed isolata testimonianza non sembra suffragata dalle evidenze del tempo e non trova riscontro in altre fonti coeve. Dai documenti a disposizione, emerge che Ruggero I non esercitò mai alcun tipo di violenza nei confronti dei suoi vescovi né tantomeno verso la chiesa cattolica. L’azione contro Roberto si presenterebbe come l’unico atto di violenza compiuto nei confronti di un membro del clero siciliano⁶³⁵.

Nel diploma si legge inoltre che Roberto si trovava alla presenza del papa quando questi si

⁶³² Il documento si legge in P. Kehr, *Papsturkunden in Sizilien, in Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse*, 1899, pp. 310-311 e in J. Deér, *Das Papsttum*, cit., pp. 49-50.

⁶³³ E. Caspar, *Die Gründungsurkunden*, cit., p. 629 n.4; G. Catalano, *Studi*, cit., p. 14 n. 21.

⁶³⁴ P.F. Kehr, *Papsturkunden*, cit., pp. 310-311; anche Catalano ritenne il documento autentico, cfr. G. Catalano, *Studi*, cit., p. 7.

⁶³⁵ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 46.

incontrò a Capua con Ruggero I. La presunta liberazione era dunque avvenuta *prima* dell'incontro di Capua e resta quindi poco chiaro il motivo per il quale l'arresto di Roberto fu di così breve durata, né si capisce se vi fu un qualche intervento papale.

L'arresto, poi, non è riportato da nessuna fonte del tempo. Malaterra tace sull'episodio e, anzi, dal suo racconto emergono gli ottimi rapporti tra il Papa e Ruggero al momento dell'incontro di Capua⁶³⁶. Si potrebbe certamente sostenere che la descrizione dell'incontro poteva essere una scelta voluta dal cronista, interessato a dimostrare “la pietà religiosa e la benemerita di Ruggero verso la chiesa cattolica”⁶³⁷. Ma un'analoga situazione di cordialità si deduce dal racconto di Eadmer, biografo di S. Anselmo, che si trovava al seguito del Papa proprio in quei giorni⁶³⁸. Non avendo Eadmer alcuna esigenza particolare di presentare con toni idilliaci la relazione tra Ruggero I e Urbano II, essendo egli interessato a narrare la vita di S. Anselmo, il racconto di Malaterra guadagna di credibilità mentre il diploma di Amico si presenta animato, invece, da un altro intento.

Nel documento l'arresto del vescovo Roberto è infatti utilizzato come l'atto illecito da cui scaturisce la “riparazione” che questi chiese a Ruggero. Il vescovo, secondo quanto riportato nel diploma, non pretese una riparazione personale come risarcimento per l'illegittimo arresto, ma domandò soltanto la libertà della sua chiesa di Messina. Tale libertà gli venne garantita dal conte o con la concessione di un presunto “*Privilegium Messanensis Ecclesiae*” secondo il quale Ruggero, da quel momento, si impegnava a non violare più l'immunità giurisdizionale della chiesa di Messina. Proprio la presenza di questo episodio nonché la descrizione delle modalità di rilascio del documento portano a non ritenere affidabile il diploma che, più che della sorte del vescovo Roberto, sembra interessato a legittimare la concessione del privilegio. Il che fa sorgere il dubbio che esso sia nato nell'ambiente della chiesa di Messina in epoca moderna nel tentativo di rivendicare speciali privilegi verso il potere regio. Valgano per tutti le criticità espresse da Fodale che, pur accettando l'arresto di Roberto ivi menzionato, con riferimento al “*Privilegium*” annota che “è certo singolare che la *libertas ecclesiae* vi venga considerata e riconosciuta dallo stesso Urbano II come l'oggetto di una speciale concessione del gran conte, un particolare privilegio limitato alla sola diocesi di Messina, piuttosto che il riconoscimento di un

⁶³⁶ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., I, IV, c. XXVIII, p. 106.

⁶³⁷ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 63.

⁶³⁸ Eadmer, *Vita Sancti Anselmi*, ed. R.W. Southern, London, 1962, I, II, c. XXXIII, p. 111.

principio di carattere generale, e proprio dopo che il conte aveva riconosciuto che la precedente cattura del vescovo aveva costituito un sopruso⁶³⁹. Appare quindi piuttosto improbabile che Urbano II avesse riconosciuto libertà ecclesiastica della chiesa di Messina come una concessione fatta dallo stesso Ruggero, limitata a quella sola diocesi e, per di più, come riparazione dell'arresto di Roberto.

È molto più probabile, invece, che il conte manifestò il suo disappunto alla nomina del legato ma senza ordinarne l'arresto. Il legato Roberto accompagnò poi Ruggero a Capua nell'incontro che si tenne con il pontefice per risolvere la questione e in quell'incontro vi fu un primo accordo tra il conte e il papa, seguito poi dal successivo incontro di Salerno chiuse definitivamente la questione⁶⁴⁰. Infatti, in quella città, nel luglio del 1098, Urbano II, dopo aver revocato la nomina di Roberto, concesse la bolla "Quia propter prudentiam tuam", meglio nota come bolla di concessione dell'Apostolica Legazia di Sicilia.

2. L'Apostolica Legazia di Sicilia: le fonti

Sono tre le principali fonti su cui è possibile condurre l'esame del privilegio dell'Apostolica Legazia. La prima fonte è naturalmente rappresentata dal testo della stessa bolla riportato da Malaterra a conclusione della sua cronaca. Egli è l'unico a narrare della concessione del privilegio e a riportarne il testo:

"Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, carissimo filio Rogerio, comiti Calabriae et Siciliae, salutem et apostolicam benedictionem. – Quia propter prudentiam tuam, Supernae Majestatis dignatio te multis triumphis et honoribus exaltavit, et probitas tua in Saracenorum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit, sanctaecque Sedi Apostolicae devotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium eiusdem universalis matris Ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, litterarum ita auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus; quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram

⁶³⁹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 65, per il passo citato poco oltre si veda p. 74.

⁶⁴⁰ Ivi, pp. 71-72.

industriam legati vice⁶⁴¹ cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant, ad honorem beati Petri, sanctaeque eius Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideiter adjuvisti. Si vero celebrabitur concilium tibi mandavero quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittans, quot et quos volueris, alios ad servitium ecclesiarum et tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacitu suo dirigat, et te, a peccatis absolutum, ad vitam aeternam perducatur. Datum Salerni per manum Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis, tertio nonas Julii, indictione septima, anno Pontificatus nostri undecimo”⁶⁴².

Dal testo si evince che il papa:

- a) si impegnava a non nominare per il futuro legati permanenti nell’isola senza il previo consenso di Ruggero e dei suoi eredi;
- b) disponeva che il conte normanno avrebbe potuto agire “vice legati”: vale a dire con potestà esecutiva di quelle direttive provenienti dal pontefice o da un eventuale legato (temporaneo o permanente) presente sull’isola;
- c) accordava al conte la facoltà di scegliere quali e quanti vescovi e abati inviare ai sinodi romani.

Il testo della bolla di concessione dell’Apostolica Legazia di Sicilia chiude la cronaca di

⁶⁴¹ In alcuni manoscritti si legge “vicem legati”, come rilevato da Rossi Taibbi nell’edizione volgarizzata della cronaca di Malaterra redatta da Simone da Lentini, in cui la bolla è mantenuta nel testo latino, cfr. Simone da Lentini, *La conquista di Sicilia fatta per li Normandi translata per frati Simuni da lentini*, ed. a c. di Giuseppe Rossi-Taibbi, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1954.

⁶⁴² G. Malaterra, *De Rebus gestis Rogerri Calabriae et Sciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, ed. E. Pontieri, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1925-28, pp. 108. La bolla, ritrovata dal G.L. Barberi all’inizio del ‘500, venne pubblicata da T. Fazello, *De Rebus siculis decades duae*, Panormi, 1558, II, p. 49. Il testo fu poi edito da E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit., pp. 209 ss. Si trattò però di un’edizione critica che non tenne conto del ms trecentesco di cui si servì G. Zurita, primo editore della cronaca di Malaterra (che è il ms. 996 della Bibl.Centr. de la Deput.Prov. di Barc.), cfr. G. Zurita, *Indices rerum ab aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum*, 1410, Zaragoza 1578, pp. 5-95; It. Pont. VIII, n. 81, pp. 25-26. Il testo è riportato anche in A. Mercati, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, I (1098-1914), Città del Vaticano 1954; e in F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., p. 246. Una traduzione in italiano della bolla e del commento che la precede si può leggere in S. Vacca, *La Legazia Apostolica*, cit., pp. 45-46.

Goffredo Malaterra, ma è preceduta da un breve commento del cronista in cui egli ne dà una sommaria esposizione, sintetizzandone il contenuto:

“Quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem giave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens, etiam ipsum comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris effervescentem, cassato quod de episcopo Traynensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam [et sui juris Calabriam, habitam]⁶⁴³ vel habendam, haereditaliter ponit: ea discretione ut, dum ipse comes advixerit, vel aliquis haeredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio episcoporum earumdem provinciarum authentice definiantur. Quod si episcopi ad concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc illis dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authentice definiri nequiverit. Et ad hoc inconvulsum perpetualiter permanendum privilegio suae auctoritatis firmava, cuius sententiam hic subtitulamus”⁶⁴⁴.

Già da un preliminare confronto dei due testi, si nota intuitivamente che Malaterra, nel suo commento, a volte amplia e a volte restringe la portata della concessione, sollevando, come si vedrà, non pochi dubbi sull’effettivo contenuto del privilegio.

Seppure i contorni della concessione non siano di facile interpretazione, un punto è ormai acclarato e cioè che la concessione, in ogni caso, fu un fatto storicamente avvenuto.

Ne è prova un’epistola di Pasquale II del 1117 indirizzata a Ruggero II (figlio e successore di Ruggero I) in cui il pontefice, rispondendo ad una missiva del secondo conte normanno (oggi perduta) ribadiva le prerogative del signore normanno come “vicem legati” e ne

⁶⁴³ Si trova riportata soltanto nell’edizione di Saragozza del 1578, (G. Zurita, *Indices rerum*, cit., p. 95) il che fa propendere per un’interpolazione della bolla che originariamente avrebbe potuto riferirsi soltanto alla Sicilia.

⁶⁴⁴ G. Malaterra, *De rebus*, cit., p. 107.

riafferma la potestà soltanto esecutiva:

“Paschalis PP. II Rogerio comiti Siciliae. Ante Saracenorum invasionem Siciliae insula Romanae ecclesiae adeo familiaris fuit, ut semper in ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et suae vicis repraesentatores habuerint. Patri autem tua divina gratia praerogativam contulit, ut suo et suorum labore et sanguine Saraceni ab eadem insula pellerentur, et in ea Dei ecclesiae restituerentur. Unde, sicut in tuis litteris suggestisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuite concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus, ea videlicet ratione, ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, quae ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur. Sic enim in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas suae formidinis rigore perficiat. Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus laicis vel religiosis fuisse commissa. Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit? quod aliquando singularibus, aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuncios fieri. Cognosce, fili carissime, modum tuum, et datam. tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romanae ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit. Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari. Quae a patre (tuo) nobilis memoriae R(ogero) comite ecclesiae data sunt, per te nullatenus minuantur, sed potius augeantur. Noli Deum praecedere, sed sequaris, quia eo duce non offendes, sed vitae lumen habebis. Haec tibi tamquam filio carissimo praecipio, haec moneo; si, ut spondes, obedieris et obtemperaveris, tuam profecto salutem obtemperabis. Omnipotens Dominus suo te beneplacito dirigat, conservet atque custodiat. Dat. Anagninae Kal. Octobris”⁶⁴⁵.

Il breve si presenta in una copia del XII secolo contenuta nei “Gesta pauperis scholaris

⁶⁴⁵ Jaffé, n. 6562. Il testo fu originariamente scoperto da Giesebrecht e poi riportato per primo da F. J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., p. 53 ss., in Jaffé, n. 6562; J. Deér, *Das Papsttum*, cit., p. 51; P. Fabre – P. Duchesne, *Introduction a Le “Liber Censuum”*, cit., II, pp. 125-26; F. J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 247-248.

Albini”, un lavoro preparatorio al “Liber censuum”⁶⁴⁶. G.B. Confalonieri nel 1631 lo inserì in una sua raccolta di documenti riguardanti il Regno di Sicilia⁶⁴⁷. Il breve fu pubblicato per la prima volta da Sentis nel XIX secolo ed eliminò ogni dubbio sull’autenticità della bolla⁶⁴⁸.

In aggiunta alle tre fonti appena menzionate, occorre ricordare la volgarizzazione trecentesca della cronaca di Goffredo Malaterra operata da Simone da Lentini “*La conquista di Sichilia fatta per li Normandi translata per frati Simuni da lentini*”, in cui si legge, in volgare, il testo del commento di Malaterra (a cui segue la bolla in latino). Il testo del commento volgarizzato è il seguente:

“Lu Papa havia mandatu a lu episcopu Robertu, Episcopu di Trayna, sou ligatu in Sichilia, senza saputa di lu Conti, et parsili chi lu Conti lu appi per mali, quasi lu havia minisprezzatu; et paria beni a lu Papa chi li soy fatti non si putianu fari beni in Sichilia senza la voluntati di lu Conti. Et illu cassau a lu Episcopu di Trayna et fichi sou generali legatu in Sichilia et in Calabria a lu conti Rugeri in tutti li negocii ecclesiastici, per lu grandi amuri chi portava ferventimenti a la Ecclesia. Et non sulamenti fu fattu illu in vita sua, ma ancora sua hereda divissi essiri vicariu in Sichilia et in Calabria. Et conchessi lu Papa chi,

⁶⁴⁶ Composti tra 1188-1189, sono conservati nel ms. BV, Cod. Ottob. Lat. 3057. Cfr. P. Fabre – P. Duchesne, *Introduction a Le “Liber Censuum”*, cit., I, pp. 2 ss. (in cui sono pubblicati gli ultimi due libri contenenti il breve di Pasquale II (Ibidem, II, pp. 125-26); e J. v. Pflugk-Hartung, *Iter Italicum: unternommen mit Unterstützung der Kgl. Akademie der wissenschaften zu Berlin*, Stuttgart, 1883, pp. 139-40. Una copia è conservata nell’archivio di Castel Sant’Angelo (ASV. AA, 4503).

⁶⁴⁷ G.B. Confalonieri, *De Sedis Apostolicae iuribus in utroque Regno Siciliae* (1631, vol. 2), BV cod. Barb. Lat. 2473 (in particolare ff. 68-69); S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 88 n. 11 sottolinea anche la nota a margine del manoscritto in cui Confalonieri rileva l’importanza del breve, per la parte curialista, con riferimento al Baronio.

⁶⁴⁸ Nessun polemista di parte curialista (né Baronio né i successivi) usò mai il breve nonostante il fatto che si trattasse di una fortissima base per sostenere le rivendicazioni contro i regalisti. Essa “si rivela in tutto rispondente alle tesi della pubblicistica curialista” (S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 89): diritto del Papa di inviare legati in Sicilia, gratuità e quindi revocabilità della concessione, interpretazione restrittiva del privilegio che attribuiva a Ruggero una *potestas* solo esecutiva. Probabilmente il fatto che non fu utilizzato è riconducibile ad una scelta deliberata, infatti il documento avrebbe provato l’autenticità della bolla del 1098 che invece i curialisti si erano impegnati a dimostrare come falsa.

si altru vicariu chi fussi mandatu contra loru voluntati, non fussi supra di sì, ma subiettu loru voluntati. Et si carti, oy litteri papali, fussiru mandati in Sichilia et in Calabria, inpetrati di la Ecclesia di Ruma, chi si divissi difiniri per loru et per li episcopi di li pruvincii zo ki continissiru li dirtti littri. Et si per vintura li prelati di Sichilia et di Calabria, episcopi et archiepiscopi, oy altri fussiru chamati per lu Papa a lu Sinodo, oy a consighu, chi non fussiru tinuti di andarichi si non cuy et quanti parissi a lu Conti di mandarichi, exceptu chi non si divissi procederi contra di alunu prelatu in spiritualia, chi fussi chamatu oy di Sichilia, oy di Calabria. Et in quistu casu volci lu Papa ki non sia impachatu, nè la causa sua potissi illu canuxiri in Sichilia, nè in Calabria, ma divissi mandari undi lu Papa lu fachissi chamari”⁶⁴⁹.

Escluso Malaterra, non esiste alcun altro riferimento alla concessione della legazia.

Nonostante negli stessi giorni e negli stessi luoghi in cui fu concessa la bolla legatizia, fosse presente in Italia meridionale Eadmer (biografo di S. Anselmo), nella sua cronaca non c'è traccia dell'episodio. Questo silenzio è stato spiegato come una precisa scelta del cronista, volta a celare un presunto dissidio tra S. Anselmo e Urbano II che avrebbe riguardato proprio la concessione del privilegio e che avrebbe portato alle dimissioni di S. Anselmo⁶⁵⁰. Uno studio di Southern⁶⁵¹ ha in realtà dimostrato la discontinuità della politica di Anselmo di Canterbury rispetto alla forte opposizione inglese ai legati pontifici ma soprattutto che egli si ritirò a vita monastica con la sincera volontà di dedicarsi alla preghiera. Il silenzio di Eadmer trova comunque giustificazione nel fatto che egli era interessato più a narrare la vita di S. Anselmo che le vicende politiche contemporanee, soprattutto con riferimento ad un evento, come quello della concessione della legazia, al quale non assistette⁶⁵².

Una tale scarsa attenzione prestata al privilegio dalle fonti del tempo potrebbe essere la spia

⁶⁴⁹ La volgarizzazione è pubblicata a cura di V. Di Giovanni in *Cronache siciliane dei sec. XIII, XIV e XV*, Palermo, 1865, pp. 1, 111 e ora riedita nell'edizione a cura di Rossi-Taibbi, Simone da Lentini, *La conquista di Sichilia*, cit.

⁶⁵⁰ N.F. Cantor, *Church Kingship and Lay Investiture in England (1089-1135)*, Princeton, 1958, pp. 117 ss.

⁶⁵¹ W. Southern, *Saint Anselm and his biographer. A study of monastic life and thought (1059 – c. 1130)* Cambridge, 1963, pp. 122 ss e p. 132

⁶⁵² Eadmer, *Vita*, cit., 1, II, c. XXXIII, p. 111; Id., *Historia*, cit. pp. 97 ss.

del fatto che “l’avvenimento non ebbe a suo tempo alcuna speciale risonanza”⁶⁵³ e questo corrobora l’ipotesi (che verrà esaminata più avanti) che il privilegio legatizio non fu affatto una concessione dai caratteri eccezionali, tale da collocarsi al di fuori della normale politica adottata dai pontefici di fronte ai signori laici incaricati di espandere i confini della cristianità.

⁶⁵³ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 82.

CAPITOLO VI

L'INTERPRETAZIONE DEL PRIVILEGIO DELL'APOSTOLICA LEGAZIA: PROFILI STORICI E GIURIDICI

1. Questioni interpretative

Il privilegio dell'Apostolica Legazia ha dato vita ad un'enorme quantità di problemi interpretativi, alcuni dei quali ancora aperti, che hanno sempre reso arduo lo studio del suo contenuto.

Da un punto di visto paleografico e filologico l'esame del privilegio si è appuntato sull'autenticità della bolla, sulla corretta individuazione della sua data di rilascio, sull'identificazione dell'autore materiale, sulla discrepanza e contraddittorietà del contenuto delle fonti a disposizione.

Da un punto vista giuridico, ci si è interrogati sulla natura della concessione, sulla sua ereditarietà e sulla sua estensione territoriale.

È stato poi sollevato un problema di posizionamento storico relativo ad una presunta promessa orale di Urbano II, menzionata nella bolla, che retrodaterebbe il rilascio del privilegio di almeno un decennio.

La questione più spinosa è poi stata rappresentata dalla presunta qualifica che il privilegio avrebbe attribuito a Ruggero I, vale a dire se il primo conte normanno fu o meno nominato legato papale e, di conseguenza, se sia possibile ricondurre all'interno delle competenze comitali una serie di facoltà in ordine alla amministrazione della chiesa locale (tra queste: la comminazione di sanzioni ecclesiastiche, la facoltà di concedere esenzioni fiscali, il diritto di amministrare la giustizia di appello relativamente alle controversie ecclesiastiche e il controllo sul clero locale).

Le fonti sollevano poi dubbi a proposito del ruolo e delle funzioni di un presunto "consilio episcoporum" che avrebbe affiancato il conte nelle decisioni concernenti gli affari ecclesiastici dell'isola.

Aperta resta la questione dei diritti papali: se e in che modo il pontefice mantenne le prerogative di governo sulla chiesa dell'isola e il diritto di inviare propri legati.

Infine, corollario dei problemi appena elencati, è l'indagine sull'effettivo uso del privilegio legatizio da parte dei normanni, utile a comprendere se esso fu inteso come titolo giuridico

da porre alla base della loro politica ecclesiastica.

Nei paragrafi seguenti si tenterà di dare una spiegazione a questi problemi esaminando congiuntamente le fonti a disposizione sulla legazia.

2. L'autenticità del testo

Appare ormai risolta la questione dell'autenticità della bolla. Essa ha impegnato gli studiosi in un secolare dibattito che prese avvio nel momento in cui, in epoca moderna, venne ritrovato e pubblicato il testo del privilegio da parte Procuratore fiscale del Tribunale del Regio Patrimonio di Sicilia, G. L. Barberi. Egli, tuttavia, non indicò la fonte dalla quale trasse il documento e questo silenzio, unitamente all'interpretazione estensiva del privilegio, diede vita, come illustrato, ad un'accesa polemica dottrina sulla autenticità del testo⁶⁵⁴.

In generale, gli argomenti più ricorrenti usati per dimostrarne la falsità della bolla furono: la sua presunta mutilazione (la bolla non corrisponderebbe al commento di Malaterra che la precede), il contrasto tra il privilegio e i principi della riforma gregoriana, il rapporto vassallatico che legava Ruggero al duca di Puglia (il quale sarebbe stato il solo legittimato a vedersi attribuita l'eventuale qualifica di legato), l'assenza di Papa Urbano II da Salerno nella data di concessione della bolla, il contrasto con il presunto e perdurante invio di legati in Sicilia durante l'epoca normanna, il fatto che le c.d. "appellationes interiectas ab episcopis" continuarono sempre ad essere proposte dalla Sicilia a Roma e che i normanni non usarono mai il privilegio nei loro numerose controversie con il papato⁶⁵⁵.

⁶⁵⁴ Su cui si veda cap. II, par. 3.

⁶⁵⁵ La maggior parte dei curialisti cercò l'origine della bolla nell'usurpazione dei diritti ecclesiastici avvenuta a partire dall'età dei Martini e con argomento *a contrario* ammisero che anche in caso di autenticità del privilegio, comunque questo restava revocabile dal Papa. Tra l'altro, anche alcuni fra i regalisti ebbero dubbi sull'autenticità della bolla: J.B. Guevara (*Discursos*) pur ritenendo autentico il documento, lo ritenne una concessione di Gregorio VII e nel descrivere cinque secoli di esercizio della Legazia confutò l'affermazione di Baronio che vi aveva scorto delle interruzioni. Secondo l'autore, i poteri della monarchia si conservavano più con la consuetudine che con i titoli, che invece potevano sempre essere contestati e revocati. Ritenne autentica la bolla A. Tassoni (*Ristretto*) pur rilevandone gli abusi, e in tal senso si collocò anche Negri (*Cenni storici*) In generale, i regalisti sostennero che il sovrano poteva continuare ad esercitare le sue facoltà sulla chiesa locale per consuetudine secolare, non essendo necessario un documento scritto, secondo il principio "data probatione immemorialis

Vi fu chi cercò l'origine della bolla nell'usurpazione dei diritti ecclesiastici avvenuta a partire dall'età dei Martini. Tra coloro che ne contestarono l'autenticità, il curialista Laderchi considerò la bolla di produzione aragonese, Guevara la ritenne una concessione di Gregorio VII mentre il vescovo Tedeschi ritenne autore della bolla lo stesso Barberi. Ma pur rimproverando al funzionario regio questa enorme disattenzione nel trascurare di indicare la fonte del privilegio, un'analisi obiettiva della questione difficilmente potrebbe tacciarlo di falso.

È molto probabile, infatti, che egli attinse al manoscritto della cronaca di Malaterra o alla sua volgarizzazione operata da Simone da Lentini dato che egli stesso afferma di aver usato le cronache (e non i documenti) presenti nell'archivio regio⁶⁵⁶. Appare in effetti molto improbabile che il privilegio fosse “ancora conservato negli archivi del re”⁶⁵⁷, dato che le ricerche tanto negli archivi regi quanto in quelli della Santa Sede non hanno mai portato alla luce il testo originale della bolla. Nella polemica dottrina scoppiata a partire dal XVII secolo, che vide contrapposti coloro che difendevano il privilegio (apologeti o regalisti) e coloro che lo osteggiavano (curialisti), nessuno di loro utilizzò mai il testo originale della bolla, il quale, se fosse stato veramente conservato negli archivi del re, avrebbe sicuramente rappresentato un forte argomento di prova per i suoi apologeti⁶⁵⁸.

Anche se appare inspiegabile ancora oggi il motivo per il quale il Barberi non indicò (o non volle indicare) la fonte da cui trasse la bolla “sarebbe comunque illogico pensare che il Barberi, volendo fabbricare un documento a sostegno delle sue concezioni giurisdizionaliste, inventasse di sana pianta un privilegio così singolare e senza precedenti storici, costruendo, per di più, un documento poco docile ai fini che si sarebbe proposto, giacché solo con una interpretazione forzata, e che quindi si prestò a molti attacchi, poté

paescriptionis non requiritur titulus”. Per superare questa linea difensiva bisognava allora applicare la regola secondo cui “immemoralis consuetudo et praescriptio non suffragatur quoties evidenter appareat de invalido et iniusto titulo et iniquo principio”, cioè provare che il privilegio era sprovvisto di titolo dimostrando la falsità della bolla di Urbano II. In realtà, a voler ragionare come i regalisti del XVI secolo, occorre dire che la consuetudine immemorabile presupponeva l'esistenza del titolo e “tale presunzione però cadeva ove (come nel caso della Legazia) il titolo esistesse ma fosse viziato d'invalidità” (Catalano, *Studi*, cit., p. 7).

⁶⁵⁶ G.L. Barberi, *Beneficia*, p.21; cfr. anche S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 11.

⁶⁵⁷ G. Catalano, *Controversie*, cit., p. 80,

⁶⁵⁸ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 84 n. 3.

fondarvi la sua teoria della Monarchia”⁶⁵⁹.

Come detto, la questione dell’autenticità della bolla è ormai definitivamente superata. Si hanno adesso a disposizione due manoscritti trecenteschi della cronaca di Malaterra che contengono il racconto della concessione e che riportano il testo della concessione. Il manoscritto della cronaca fu ritrovato a Troina⁶⁶⁰ e l’opera venne edita per la prima volta a Saragozza a cura dell’editore spagnolo G. Zurita nel 1578⁶⁶¹.

Inoltre, come già anticipato, si dispone anche del testo della volgarizzazione della cronaca operata da Simone da Lentini in cui è presente il racconto della concessione⁶⁶².

Il privilegio emerge poi ovviamente dal breve di Pasquale II del 1117, già menzionato. Nella missiva, indirizzata a Ruggero II, il pontefice, richiamando la concessione di Urbano II e rivolgendosi al secondo conte normanno, dichiarò che il privilegio era stato concesso dall’ “antecessor meus” (cioè da Urbano II). La concessione, pertanto, vi fu e Ruggero I ricevette realmente il privilegio da papa Urbano II nel 1098.

⁶⁵⁹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 85-86.

⁶⁶⁰ Oggi conservato in Spagna, si tratta del ms. 996 della Biblioteca Centrale de la Deput. Prov. di Barcellona.

⁶⁶¹ G. Zurita, *Indices*, cit., pp. 5-95. Furono poi ritrovati altri manoscritti trecenteschi dell’opera. Per l’opera Gaufredus Malaterra, *De Rebus*, cit. L’edizione più recente della cronaca è Geoffroi Malaterra, *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, éd. M.-A. Lucas-Avenel, Caen, Presses universitaires de Caen, 2016 che tuttavia riporta soltanto i primi due libri. Si veda anche G. Resta, *Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali*, estr. Studi per il 150° anno scolastico del Liceo-Ginnasio T. Campanella di Reggio Calabria 1814-1964, Reggio Calabria, 1964; E. D’Angelo, *Ritmica ed ecdotica nel testo di Goffredo Malaterra*, in F. Stella (a c. di) *Poesia dell’alto medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini*. Atti delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IV-IX sec.), (Arezzo 6-7 novembre 1998 - Ravello 9-12 settembre 1999), Firenze 2000, pp. 383-394; Id., *Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno normanno-svevo*, Napoli, 2003. I manoscritti sono il ms. 996 della Bibl. Central de la Deput. Provinc. di Barcellonae, il ms. I, B, 28 (già II, F, 12) c.d. codice Giarratana, della Soc. Sic. per la Storia Patria (fondo Fitalia). Cfr. G. Savagnone, *Contributo*, cit. pp. 5, 43. Sulle vicende dei mss. della cronaca di Malaterra si veda inoltre E. Pontieri, *Prefazione a G. Malaterra*, in G. Malaterra, *De Rebus Gestis*, cit.; G. Resta, *Per il testo*, cit.

⁶⁶² Simone da Lentini, *La conquista*, cit.; per S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p.11, Barberi attinse dalla cronaca di Simone da Lentini perché lo stesso Barberi afferma di aver usato delle cronache presenti negli archivi, cfr. G. L. Barberi, *Beneficia*, cit., p. 21.

Rimangono, tuttavia, alcuni dubbi sul testo della bolla contenuto nella cronaca di Malaterra: non è possibile, infatti, ignorare che essa contiene non pochi errori e imprecisioni grammaticali, nonché, a tratti, sia di oscura interpretazione.

3. La data di rilascio della bolla

La bolla della legazia è datata a Salerno il 5 luglio della VII Indizione dell'undicesimo anno di pontificato di Urbano II. L'indizione è errata: Urbano II fu eletto papa il 12 marzo 1088, quindi il privilegio cadeva nella sesta indizione e non nella settima⁶⁶³. Occorre assegnare alla bolla la data del 5 luglio 1098, ind. VI, XI anno del pontificato di Urbano II⁶⁶⁴.

Tale errore ha fatto supporre che il Papa non si trovasse a Salerno in quei giorni. Il dubbio fu sollevato già nel XVI secolo dall'autore dell'anonimo trattatello "De origine regiae Monarchiae Regni Siciliae ultra Pharum" e ovviamente ripreso dalla fazione curialista che non mancò di agganciarsi alla cronaca di Eadmer da cui risulta che Urbano II, al momento della resa della città, si trovasse a Capua in compagnia di S. Anselmo⁶⁶⁵.

Anche in questo caso occorre osservare che Eadmer non si occupò, nel suo scritto, dei viaggi del pontefice poiché interessato a tracciare gli spostamenti di S. Anselmo⁶⁶⁶.

La presenza di Urbano II a Salerno nel Luglio del 1098 è ampiamente provata da tre documenti papali datati proprio in quella città: il primo del 20 luglio 1098, gli altri due del

⁶⁶³ G.B. Caruso, *Discorso storico-apologetico*, cit., p. 32.

⁶⁶⁴ Il cardinale C. Baronio, *Annales*, cit., tom. XVIII, anno 1097, n. 26, p. 51 anticipò la data al 5 luglio 1097 poiché, per le fonti che egli aveva allora a disposizione, solo per il 1097 risultava in modo certo che Urbano II fosse stato a Salerno. Egli peraltro sostenne che la vera bolla era stata concessa da Anacleto II intorno al 1130 a Ruggero II. Su questa datazione del 1097 concordarono F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio*, cit.; G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 4; C. Caristia, *Pietro Giannone*, cit.; G. Catalano, *Le ultime vicende* cit. p. 3; Id., *Controversie*, cit. pp. 130 n. 13; Id. *Osservazioni*, cit., pp. 6 n. 9, 17. Erroneamente il Catalano ritenne che anche F.J. Sentis (*Die Monarchia*, cit., pp. 40 ss.) avesse convenuto con la data del 1097. Molti di loro, tra l'altro, utilizzarono come prova dell'anticipazione della concessione, un falso diploma, datato a Maida nel 1097, in cui Ruggero I si definiva legato papale (cfr. G. Catalano, *Le ultime vicende*, p. 8 n. 9). Guevara, infine, collocava la data di rilascio della bolla al 1099, J.B. Guevara, *Discursos*, cit. f. 42.

⁶⁶⁵ Eadmer, *Vita*, cit. 1, II, c. XXXIII, p. 111; Id, *Historia novorum*, pp. 97-8.

⁶⁶⁶ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 81.

6 agosto 1098⁶⁶⁷.

Nei suoi spostamenti, Urbano II si recò a Capua nel giugno del 1098, poi a Benevento e infine a Salerno, dopo aver saputo che Capua si era arresa (il che avvenne alla fine di giugno)⁶⁶⁸. Da Benevento, Urbano II inviò una lettera a Lanuino, certosino e discepolo di S. Bruno, invitandolo a recarsi con urgenza a Salerno presso il cardinale Benedetto di S. Susanna da cui avrebbe ricevuto un compito (non specificato)⁶⁶⁹. Nella lettera si legge che Urbano lo chiamò poiché “ut tua prudentia utar” e di questo informò il conte Ruggero I: “cujus dilecto Rogerio Comite Siciliae relatum habui”. Quale era il compito da affidare a Lanuino? È stata avanzata l’ipotesi che avesse a che fare con le trattative tra Urbano II e Ruggero I: il conte (che era a Salerno) stava per tornare in Sicilia e Urbano (che era ancora a Benevento) aveva fretta di raggiungere un accordo per risolvere la questione relativa alla nomina del legato papale⁶⁷⁰. Non è facile capire se Lanuino ebbe il compito di precedere il pontefice o se fu invece chiamato, su proposta di Ruggero, come arbitro di una controversia tra Alfano II e la chiesa salernitana a proposito del possesso di alcuni beni⁶⁷¹. Ad ogni modo l’episodio è sintomatico dello stato di “agitazione” di quei giorni, legato da un lato all’assedio di Capua e dall’altro, probabilmente, all’azione di Ruggero I contro il legato Roberto di Troina.

4. L’autore materiale della bolla e l’errore sul complemento oggetto

Una delle incongruenze più vistose che presenta il testo della bolla è l’assenza del complemento oggetto nell’espressione “Quando ad vos ex latere nostro miserimus”.

⁶⁶⁷ Cfr. Jaffé, , n. 5707 e n. 5708; e J. Pflugx-Harttung, *Acta Pontificum*, n. 1884 n. 198 e n. 199; cfr. per la ricostruzione dell’itinerario di viaggio di Urbano II nel meridione si veda H. Houben, *Urbano II e i normanni (con un’appendice sull’itinerario del papa nel Sud)*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, Ebrei e musulmani*, Napoli, Liguori, 1996 pp. 115-43.

⁶⁶⁸ F. Chalandon, *Histoire*, cit., cap. IV

⁶⁶⁹ La lettera si trova in Jaffé, n. 5705. Su Lanuino e l’ordine certosino si veda B. Tromby, *Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo ordine certosino*, II, Napoli, 1975, App. p. 80

⁶⁷⁰ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 80

⁶⁷¹ B. Tromby, *Storia critico-cronologica*, cit., II, p. 204

Si vedrà più avanti l'importanza che ha avuta questa lacuna nell'interpretazione giuridica del privilegio, per adesso occorre qui sottolineare che non si è di fronte ad una generica imprecisione ma ad un vero e proprio errore grammaticale.

Sarebbe possibile ipotizzare che l'autore materiale concepì di proposito un testo impreciso in modo da lasciare aperte le interpretazioni, ma a chi sarebbe convenuto un simile modo di agire? I normanni avrebbero avuto buon gioco, eventualmente, ad interpretare il testo nel modo a loro più favorevole. Peraltro, non si è qui di fronte alla formulazione di un testo generico nel significato ma dell'omissione di una parte del discorso⁶⁷².

Prestando attenzione all'autore della bolla, si legge che essa fu redatta da un certo "Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis". Nessuno si è mai interrogato su chi fosse costui ma si avanza qui per la prima volta l'ipotesi che possa trattarsi del cardinale Giovanni di Gaeta (1060-1119), futuro papa Gelasio II. Il profilo e la biografia, infatti, corrispondono con la possibile identificazione dell'autore materiale del testo: egli fu inizialmente cancelliere e bibliotecario del monastero di Montecassino (in territorio normanno), fu poi nominato cancelliere nel 1082 da Gregorio VII e infine creato cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin⁶⁷³. Stando così le cose, ritenere che il futuro Gelasio II, noto per la sua padronanza del *cursus leoninus*⁶⁷⁴, di cui fu promotore sia da cancelliere che da papa, avesse ommesso per distrazione il complemento oggetto in un testo così breve appare estremamente improbabile. È molto più verosimile, invece, che il testo originale contesse il pronome "eum" o "id", lemma assai breve e facilmente "caduto" nel momento in cui la bolla fu ricopiata⁶⁷⁵.

5. La bolla come copia più tarda

⁶⁷² Una simile ambiguità si troverà anche nel trattato di Benevento del 1156. Cfr. D. Clementi, *The relations*, cit., p. 192

⁶⁷³ Per altri fu creato da Urbano II nel 1088. Cfr. S. Reund, *Gelasio II, papa*, vol. 52, Roma 1999; Gelasio II, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000. Cfr. inoltre L. Santifaller, *Saggio di un elenco di funzionari, impiegati e scrittori della cancelleria pontificia dall'inizio all'anno 1099*, 2 voll., Roma, 1940.

⁶⁷⁴ Si trattava di uno stile particolare di scrittura, in cui una frase era in rima con la precedente e derivava dall'uso che ne aveva fatto per primo Papa Leone I (440-461). Per ottenere questo stile era necessario una grande ricercatezza verbale. Gelasio II, da cancelliere e poi da papa, incrementò questo stile.

⁶⁷⁵ Sul significato di "eum" e "id" si veda infra cap. VI, par. 9.

Sebbene l'autenticità della concessione sia oggi storicamente accertata e non più contestata⁶⁷⁶, sorge il dubbio che il privilegio non fu concesso *negli stessi termini* riportati da Malaterra. È già stato sottolineato come l'originale non sia mai stato ritrovato e che nessuna fonte, al di là di quelle citate, non ne ha mai fatto menzione. Sono poi stati segnalati sia l'errore di indizione che l'assenza di un complemento oggetto. Ma l'incongruenza più vistosa è la discrepanza tra il testo del privilegio e il testo del commento di Malaterra che lo precede di poche : il cronista in alcuni passi amplia mentre in altri restringe il contenuto della concessione.

Nell'accostarsi al commento del cronista, occorre innanzitutto considerare che egli non era né un giurista né un membro della cancelleria papale, per cui potrebbe aver fornito un'interpretazione riassuntiva e non la sua riproduzione fedele⁶⁷⁷. Quest'ultima considerazione potrebbe forse essere provata dal fatto che lo stesso Malaterra scrive di voler dare solo una sintesi del contenuto, la sua "sententia, cujus sententia subtitulamus".

Ma anche stando così le cose, il quesito da sciogliere è perché egli fornì due versioni del privilegio, cioè il commento, seguito qualche riga dopo dal testo della bolla.

Tale questione fornisce lo spunto per ipotizzare che, in origine, il commento di Malaterra al testo della bolla costituisse la conclusione della cronaca stessa e che la bolla sia stata inserita successivamente dopo essere stata, molto probabilmente, maldestramente ricopiata⁶⁷⁸ e questo spiegherebbe anche gli errori presenti nel testo.

Su chi fosse il copista si possono avanzare solo congetture. Non è suffragata dalle fonti l'ipotesi che sia stato Simone da Lentini a trovare per primo il testo latino e ad inserirlo nella sua volgarizzazione della cronaca malaterriana. Simone da Lentini si caratterizza, infatti, per essere sempre preciso nell'indicare le fonti che utilizza e menzionare quelle volte in cui è in procinto di usare un nuovo documento (come fa, ad esempio, con l'uso di una

⁶⁷⁶ C. Caristia, *Pietro Giannone*, cit., p. 501 fu l'unico che continuò a manifestare una certa cautela nel considerare autentica la bolla.

⁶⁷⁷ H.K. Mann, *The lives of the popes in the Middle Ages*, VII, London, 1925, p. 285 n. 2.

⁶⁷⁸ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 91.

bolla di Urbano II relativa alla fondazione della chiesa di Catania)⁶⁷⁹.

Non è neanche sostenibile la tesi che la bolla contenuta nella cronaca sia stata frutto di un rimaneggiamento operato G. Zurita, primo editore cinquecentesco della cronaca, poiché il testo compare anche nei due manoscritti trecenteschi dell'opera che sono precedenti all'edizione spagnola. Ciò vale anche ad escludere che un rimaneggiamento del testo possa essere imputabile a Barberi, nel momento in cui egli la inserì nei suoi *Capibrevi*, i quali sono invece precedenti all'edizione della cronaca.

Nell'assenza di un riferimento certo si è qui propensi a condividere la tesi che la bolla fu ricopiata dall'anonimo monaco autore degli "Annales Siculi" e di un brano su Simone e Ruggero II che seguono i manoscritti della cronaca di Malaterra. Queste ultime due opere appaiono infatti vergate dalla stessa mano che sembra aver scritto la bolla⁶⁸⁰.

In conclusione, che la concessione vi fu, questo è un dato ormai pacificamente accertato, diversamente non può dirsi per la genuinità del testo contenuto nella cronaca.

Nel corso del presente lavoro occorrerà quindi maneggiare il testo della bolla con le dovute cautele, tenendo conto delle riserve appena avanzate.

6. Gratuità, personalità ed ereditarietà del privilegio

Per quanto riguarda l'esame delle questioni legate alla natura della bolla, l'epistola di Pasquale II fugge ogni dubbio in ordine alla natura giuridica del testo. Dalle parole del pontefice si evince chiaramente che occorre intendere l'Apostolica Legazia come un privilegio concesso a titolo gratuito e personale: "antecessor meus patri tuo legati vicem gratuitate concessit"⁶⁸¹ e che, proprio per queste due caratteristiche, il privilegio era anche

⁶⁷⁹ Simone da Lentini, *La conquista*, cit., XXVII, p. 123. cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 92; cfr. G. Rossi-Taibbi, *Introduzione*, in Simone Da Lentini, *La conquista*, cit., p. 91

⁶⁸⁰ *Annales Siculi*, ed. E. Pontieri, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1925-28, pp. 115-120. Come ha rilevato Pontieri nella prefazione all'ed. degli *Annales Siculi*, cit., V, pp. 113-114, ad uno stile "ridondante ed encomiastico" segue una "prosa analitica dai brevi e secchi periodi", concludendo per una mano diversa da quella di Malaterra.

⁶⁸¹ Caspar sostenne la tesi del concordato. Esso avrebbe regolato per iscritto quello che fino ad allora era stato regolato tramite accordi verbali "par la coutume, ou par les principes généraux du droit canonique" (E. Jordan, *La politique*, cit.). Baronio, riteneva che i concordati successivi tra Papato e Sovrani del *Regnum* avessero estinto il privilegio. V. Crisafulli *Studi*, cit., p. 111 ss., qualificò il

giuridicamente revocabile⁶⁸².

Anche dal testo della bolla contenuta nella cronaca di Malaterra, il privilegio sembra essere stato un atto personale, concesso solo a Ruggero e ai suoi diretti eredi: “quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit”. Esso fu rilasciato nel 1098, tre anni prima della morte di Ruggero I, cosa che rende plausibile l’ipotesi che sia stato il conte stesso a chiedere il rilascio del documento scritto in modo che i suoi eredi ne avessero potuto rivendicare il contenuto⁶⁸³, cosa che in effetti avvenne con Ruggero II, il quale scrisse a papa Pasquale II, a proposito della legazia, almeno in due

privilegio come sostituzione fedecommissaria e lo ritenne imprescrittibile perché la natura dell’istituto era quella di salvaguardare l’immunità delle cose ecclesiastiche. Egli descriveva la differenza con le successioni ereditarie nei seguenti termini: l’erede “prende” l’eredità nello stato in cui la lasciava il *de cuius* mentre nella successione fedecommissaria in materia ecclesiastica il successore non era obbligato da quanto disposto dal predecessore, a meno che non si fosse trattato di modifiche o alterazioni avvenute per diritto canonico, cioè a seguito di una sentenza del tribunale sulla cosa trasmessa. A sostegno di Crisafulli, si pose anche Du Pin (*Défense de la Monarchie*) per il quale il re non avrebbe potuto pregiudicare i diritti della corona: il patrimonio della sovranità era inabdicabile e i regi diritti inalienabili, sia quelli che appartenevano al re “*jure proprio*” sia quelli “accessori” come la Legazia. Giannone si era già pronunciato qualificando la bolla come concordato e ritenendo che essa “giò al conte Ruggero di Sicilia per non fargli perdere queste preminenze, non già che gliel’esse”, P. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo (nel castello di Miolans)*, in Id., *Opere*, cur. di S. Bertelli, G. Riciperati, Milano-Napoli 1971, p. 159. Se questa tesi fosse vera, allora bisognerebbe ammettere che i rapporti tra i papi e Ruggero I erano stati fino ad allora regolati dalla consuetudine, quindi la nomina di Roberto come legato pontificio avrebbe violato una regola consuetudinaria disciplinante il rapporto tra potestà laica e religiosa, ma così non fu.

⁶⁸² Il che vale anche a fugare tutti i dubbi affiorati in epoca moderna, quando a lungo si dibatté sulla presunta revocabilità del privilegio, essendo stato qualificato da più parti come privilegio remuneratorio. Un privilegio era infatti oneroso quando concesso “*intuitu meritorum dantur*” cioè cambio di un certo favore. Nel caso di Ruggero si sarebbe trattato della riconquista della Sicilia alla cristianità (e in generale dell’aiuto e del supporto fornito ai papi). È la tesi sostenuta da V. Crisafulli, *Studi*, cit. Dall’onerosità del privilegio ne sarebbe derivata anche la sua revocabilità, cfr. A. Scibecca (*De praeeminentiis e Resolutiones*). F. Scaduto ritenne che la Legazia siciliana fosse perpetua mentre quella concessa ad altri sovrani europei (ma non dice quali) fosse solo temporanea (F. Scaduto, *Stato e chiesa*, cit., p. 197).

⁶⁸³ E in effetti nel testo del privilegio il papa fa un accenno ad una promessa orale “*sicut verbis promisimus*” formulata in precedenza a Ruggero a cui fa seguito il testo scritto del privilegio, su cui *infra*, Cap. VI, par. 8.

occasioni (stando a quanto emerge dall'epistola del 1117): una prima volta in cui chiese nuovamente il rilascio della concessione e una seconda volta in cui sottopose al pontefice alcune questioni relative all'interpretazione del testo.

Entrambe le epistole di Ruggero II sono andate perdute e il loro contenuto è ricavabile solo indirettamente dalla risposta del pontefice che, tra le altre cose, confermava il privilegio: “nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus”. Questa fu anche l'unica volta che un signore normanno chiese conferma della bolla.

Rimane ancora aperta la questione dell'ereditarietà del privilegio. Il testo menzionava, oltre che il conte Ruggero I, anche il figlio Simone “aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit”.

Come interpretare quest'ultimo passaggio? Si trattò di un privilegio trasmissibile a titolo ereditario a tutti i successori del conte nei secoli a venire, come sosterrà da Barberi cinque secoli dopo?

Le parole di Malaterra non sono utili a sciogliere il nodo della presunta ereditarietà del privilegio. Il cronista cade infatti in contraddizione. Inizialmente usa espressioni generali come “de hereditatiter” e “de futuris heredibus”, interpretando quindi estensivamente la concessione e ritenendola ereditaria per *qualsiasi* successore di Ruggero. Qualche riga dopo, invece, ne limita la validità solo ai due figli del conte scrivendo: “aliquis heredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor”.⁶⁸⁴

Quest'ultima affermazione potrebbe in effetti non rappresentare una limitazione ma solo una puntualizzazione che non compromette l'ereditarietà del privilegio di tutti i successori del conte.

Quel che occorre fare è provare a interpretare il significato letterale dei termini utilizzati. In particolare, il cronista, nel riferirsi agli eredi del conte, usa il termine “alterius” che, ad una prima analisi, potrebbe anche essere inteso come sinonimo di “alius”, indicando non “l'altro” (cioè Ruggero II) ma genericamente “un altro” (e dunque, come detto, tutti gli eredi del conte nei secoli a venire).⁶⁸⁵ In effetti, già Ruffini aveva sottolineato

⁶⁸⁴ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 104.

⁶⁸⁵ Baronio sostenne che il privilegio non fosse ereditario perché per indicare in modo indeterminato ogni altro erede del conte Ruggero avrebbe dovuto essere utilizzato non il pronome “alter” (“l'altro dei due”) ma “alius”. Da questa osservazione, E. Jordan, *La politique*, cit., p. 55, notò che sarebbe invece stato più corretto usare il genitivo plurale del pronome così da avere la formulazione “aliorum heredum

l'impossibilità di condurre l'interpretazione di un testo medievale con il rigore filologico della latinità classica⁶⁸⁶ e Caspar dimostrò che spesso nei documenti medievali il pronome "alter" veniva adoperato nel senso di "alius"⁶⁸⁷. Non può poi escludersi che il copista della bolla fosse stato poco accurato, usando indifferentemente i due termini.

L'ipotesi opposta naturalmente, condurrebbe ad una limitazione del privilegio ai soli due figli di Ruggero I: "alterius" non è infatti sinonimo di "alius" e andrebbe tradotto nel suo proprio significato ("dell'altro"), limitando cioè il privilegio solo a due eredi: Simone, esplicitamente menzionato e (il futuro) Ruggero II. In questo modo, la bolla andrebbe intesa come estesa a Simone "o all'altro dei due figli" cioè a Ruggero II, con la seguente traduzione del passo in "a te, a tuo figlio Simone, e al tuo altro figlio che erediterà da te" (cioè Ruggero II)⁶⁸⁸.

Il privilegio sarebbe dunque ereditario ma limitato alla sola vita dei soggetti ivi menzionati, come emergerebbe anche dalla locuzione "quod omni vitae tuae tempore" presente nella bolla⁶⁸⁹.

Tuttavia, la questione della ereditarietà non appare di così immediata soluzione. Occorre infatti fare riferimento anche a quanto emerge dal breve di Pasquale II del 1117. Tale documento fa infatti dubitare di una generale ereditarietà della legazione estesa a tutti i figli del conte (e men che meno a tutti i successori nei secoli a venire). Come anticipato, dall'epistola del pontefice si evince che Ruggero II, una volta succeduto al padre, domandò nuovamente la concessione del privilegio legatizio. Questo episodio è ricordato da Pasquale II nell'epistola, dove si legge: "nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus". Il documento usa il verbo "concessimus" e non "confirmamus", è lecito allora domandarsi perché Ruggero II chiese di nuovo la concessione del privilegio se egli lo aveva ereditato

tuorum". Secondo A. Tassoni (*Ristretto*, cit.,) l'ereditarietà del privilegio si era invece estinta con l'interruzione della successione dinastica a seguito della morte di Manfredi (1266).

⁶⁸⁶ F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio*, cit., 440.

⁶⁸⁷ E. Caspar, *Die legatengewalt*, cit., p. 196 e 218 ss.; cfr. anche S. Fodale, *Comes et legatus*, cit., pp. 104, 116, 120.

⁶⁸⁸ E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 62-63.

⁶⁸⁹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 104; E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 55 e n. 1; F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 46 ss.; E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit., pp. 196 ss.

dal padre. Questo interrogativo solleva altri dubbi, e precisamente, che il privilegio originale fosse piuttosto stato concesso al solo Ruggero I e che i nomi di Simone e dell' "alterius" (Ruggero II) che compaiono nella bolla del privilegio furono frutto di interpolazione del copista.

Tuttavia, tra la tesi della concessione del privilegio al solo conte normanno (che sembra ricavarsi dall'epistola di Pasquale II), quella che la estende ai soli due figli di Ruggero I (come sembra emergere dalla bolla) e quella che invece ne dilata l'ereditarietà a tutti i successori nei secoli a venire (proposta da Barberi e dai regalisti di età moderni), è formulabile una quarta ipotesi, vale a dire che nella bolla, in origine, fosse menzionato il solo nome di Simone, senza alcun cenno ad altri eredi. Occorre infatti porre mente al fatto che al momento della concessione della bolla l'unico erede del conte era il figlio Simone, il quale, dopo la morte del padre, essendo ancora minorenne, fu signore dell'isola sotto la reggenza della madre Adelasia, vedova di Ruggero I.⁶⁹⁰ Simone, tuttavia, morirà prima del compimento della maggiore età e a lui succederà il fratello Ruggero II. Simone (o Adelasia per lui) non chiesero mai al pontefice il rinnovo della concessione legatizia cosa che invece fece, come si è visto, Ruggero II non appena divenne conte di Sicilia.

Per questo motivo è plausibile che il privilegio fosse stato concesso in modo *personale* solo al padre al fratello maggiore di Ruggero II. Per cui l'uso di "alterius" nella bolla potrebbe essere un'interpolazione del copista che, scrivendo qualche secolo dopo la concessione della bolla, ne volle allargare la portata anche al secondo conte normanno.

Si spiega così anche l'uso dell'espressione "tui legitimus haeres" contenuta nella bolla, dove "haeres" è appunto usato al singolare e si riferirebbe al solo Simone e non anche ad altri futuri eredi⁶⁹¹.

7. L'efficacia territoriale del privilegio

Nei documenti del tempo Ruggero I si definisce "Comes Calabriae et Siciliae" e tale era

⁶⁹⁰ Su cui *infra*, cap. VIII, par. 1.

⁶⁹¹ V. Crisafulli, *Studi*, cit., cap. II, interpretò il termine "legitimus" come ricomprendente tutti quegli eredi che erano dalla legge legittimati a succedere al conte ("secundum legem" appunto) ed estese tale legittimazione fino al punto da ricomprendere *tutti gli eredi*, non soltanto quelli di sangue ma anche quelli che si sarebbero succeduti nei secoli per testamento, "ab intestato" ed in qualunque altro modo permesso dalla legge, andando a sancire in questo modo la perpetuità del privilegio.

nel 1098, al momento del rilascio della concessione. Nel suo commento alla bolla, Malaterra estende l'efficacia territoriale del privilegio non solo alle due regioni ma anche a tutti i territori di futura conquista: "per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam". Qualche riga dopo, limita in parte l'efficacia territoriale, scrivendo che Ruggero, nella sua azione sulla chiesa locale, non sarebbe stato autonomo, ma avrebbe ricevuto istruzioni dal pontefice, circoscritte alla Sicilia e alla Calabria: "chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis", escludendo quindi i territori di futura conquista.

Il testo della bolla fa invece un generico riferimento ai territori sui cui Ruggero I esercitava il suo potere di governo ("in terra potestatis vestrae"). Il privilegio avrebbe riguardato tutti i territori sottoposti alla sua autorità, insulari e peninsulari e quindi, ancora una volta Sicilia Calabria⁶⁹², ricomprendendo in questo modo l'intera chiesa locale che insisteva sui territori governati dal conte.

Nessuna menzione dell'estensione territoriale si ricava invece dal breve di Pasquale II che relativamente a questo profilo è muto. Un tale silenzio, di per sé, non permette di formulare ipotesi su quale fosse, secondo Pasquale II, l'estensione del privilegio.

Alcuni dati, tratti dalle stesse fonti, sembrano indicare che il privilegio fu in realtà concesso per la sola isola di Sicilia. Innanzitutto, Roberto di Troina fu nominato legato permanente Sicilia, come si evince dalle parole di Malaterra: "episcopum Traynensem [...] legatum in Sicilia [...] posuerat". Per quale motivo allora la concessione dell'Apostolica Legazia, che scaturiva dalla revoca della precedente nomina di Roberto, avrebbe dovuto estendersi anche alla Calabria? Il fatto che la bolla del 1098 fu concessa per sopperire all'assenza di un legato sull'isola fa propendere per un'interpretazione che limiti l'efficacia territoriale del privilegio alla sola Sicilia.⁶⁹³

⁶⁹² S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 104.

⁶⁹³ Notava acutamente Savagnone che, pur essendo esplicitamente presente il riferimento a Sicilia e Calabria nel testo della bolla, la questione della validità territoriale del privilegio fu sempre accantonata dai regalisti di epoca moderna "perché la tacita rinuncia all'applicazione del privilegio sulla Calabria, indeboliva il rimanente diritto sulla Sicilia e la vecchia teoria dei diritti della corona imprescrittibili e irrevocabili" G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 4 (cfr. anche F. Chalandon, *Histoire*, cit., I, p. 200 e M. Caravale, *Il Regno.*, p. 19 n. 50). I regalisti trassero spunto dalla natura personale del privilegio per qualificare Ruggero come signore libero, sciolto da qualsiasi vincolo vassallatico che lo legasse al Duca

Pasquale II, nella sua lettera, non sembra inoltre così disinteressato all'estensione territoriale del privilegio, giacché egli limita territorialmente il potere comitale di Ruggero II definendolo soltanto "Rogerio comiti Siciliae".

Per tali ragioni, si è propensi a ritenere che il privilegio di Urbano II fu limitato al solo territorio dell'isola di Sicilia, estensione naturale della legazia di Roberto di Messina e tale limitazione è peraltro ricorrente in tutti i successivi accordi che i normanni stipuleranno con il papato. Soprattutto nel concordato di Benevento del 1156, dove, si vedrà, tutte le prerogative attribuite al re sulla chiesa locale potranno essere esercitate solo per l'isola di Sicilia (mentre norme diverse saranno fissate per il Meridione d'Italia).

Gli accordi successivi, limitati alla sola Sicilia, non "restrinsero" infatti le prerogative del re alla sola isola ma, se mai, si posero in continuità con quello status speciale che la Sicilia aveva sempre posseduto sin dai secoli altomedievali e che era legato alla sua insularità, come si è avuto modo di vedere con i privilegi accordati al clero locale da parte di Leone Magno e Gregorio Magno.⁶⁹⁴

8. "Sicut verbis promissimus": la presunta anticipazione della concessione

Nella bolla legatizia si legge che Urbano II avrebbe promesso oralmente a Ruggero la concessione: "sicut verbis promissimus". L'atto del 1098 non sarebbe altro che la conferma scritta di questo impegno assunto in precedenza e per tale motivo, nel testo, si legge "litterarum ita auctoritate firmamus".

Anche questo passo è stato oggetto di uno stravolgimento interpretativo ed è stato concepito come riferimento ad una presunta concessione della legazia avvenuta *oralmente* diversi anni prima del 1098. Sono state avanzate una serie di congetture che hanno variamente retrodatato il rilascio.

Innanzitutto, vi è stato chi ha sostenuto che la concessione vada collocata addirittura un decennio prima rispetto alla data riportata da Malaterra e, precisamente, nel 1088, in

di Puglia, cfr. M. Amari, *Storia dei Mussulmani*, cit. III, p. 281; V. D'Alessandro, cit., p. 67. Diversamente i curialisti sostennero che mai Ruggero, semplice vassallo del Duca di Puglia, avrebbe potuto essere nominato legato apostolico per la Sicilia e la Calabria, spettando questa funzione, se mai, al suo signore, il Duca di Puglia. Da questo argomento vi fu anche chi dedusse la falsità del privilegio cfr. N. Tedeschi, *Istoria della pretesa monarchia*, cit., pp. 41 ss.

⁶⁹⁴ Si veda cap. II, par. 4.

occasione di un incontro tra Urbano II e Ruggero I nella città di Troina (in una fase in cui la conquista della Sicilia si avviava ormai alla sua conclusione).⁶⁹⁵

Secondo quanto racconta Malaterra l'incontro ebbe ad oggetto alcune proposte inoltrate dall'imperatore bizantino Alessio II al pontefice al fine di ricomporre lo scisma tra la chiesa orientale e occidentale, unitamente ad un invito a partecipare ad un concilio in oriente⁶⁹⁶. Tuttavia, che il Papa si spinse fino a Troina solo per chiedere a Ruggero I un consiglio che avrebbe facilmente potuto ottenere per corrispondenza o inviando un nunzio appare piuttosto dubbio. Per alcuni, nel narrare questo episodio, Malaterra avrebbe soltanto voluto dimostrare quanto Ruggero fosse considerato un fidato consigliere del papa e l'incontro avrebbe piuttosto avuto come oggetto il processo di cristianizzazione dell'isola⁶⁹⁷. In particolare "si può agevolmente supporre che [il Papa] abbia voluto normalizzare i rapporti di Ruggero e dei cavalieri normanni in Sicilia con la chiesa romana, sperando di ottenere per l'isola un'omologazione ecclesiologica in senso romano, con la conseguente piena

⁶⁹⁵ Sull'itinerario di Urbano II nell'Italia meridionale si rinvia nuovamente a H. Houben., *Urbano II e i normanni*, cit., pp. 115-144.

⁶⁹⁶ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., p. 92-93. Sull'incontro di Troina e i possibili argomenti che ne furono oggetto si vedano M. Amari, *L'Apostolica Legazia di Sicilia*, in *Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti*, VI, fasc. XI, 1867, p. 453 (ora anche in F. Giunta (a c. di), *Studi medievistici*, Palermo, 1970, pp. 35-54); Id. *Storia dei musulmani*, cit., III, p. 194; E. Caspar, *Die Gründungsurkunden*, cit., p. 611; N. Giordano, *Nuovo contributo*, cit., pp. 40 ss.; W. Holtzmann, *Studien zur Orientpolitik des Reformpapstums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges*, in *Historische Vierteljahrschrift*, XXII, 1924-25, pp. 185-90; A. Becker, *Papst Urban II. (1008-1099)*, Schriften der MGH, XIX, 1, Stuttgart 1964, p. 11. Cfr. anche C. Alzati, *Cristianità occidentale e oriente cristiano*, in *Chiesa diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII*. Atti della nona settimana internazionale di studio (Mendola 28 agosto-2 settembre 1983), Milano 1986, pp. 499-532. Relativamente alle trattative tra Urbano II e l'imperatore bizantino Alessio II, cfr. W. Holtzmann, *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089*. in *Byzantinische Zeitschrift*, 28, 1928, pp. 38-67 e ora anche in *Beiträge zur Reichs und Papstgeschichte des hohen Mittelalters*, Bonn, 1957, pp. 70-105; F. Chalandon, *Essai sur le Règne d'Alexis les Comnène (1081-1118)*, Paris, 190, pp. 129-30.

⁶⁹⁷ Sulla data dell'incontro non c'è certezza: M. Amari, *Apostolica Legazia*, p. 453, lo colloca nel 1089 e sostiene che oltre alle proposte fatte al Papa da Alessio Comneno si parlò dell'ordinamento dei vescovati siciliani (ma per lo studioso non ci fu alcuna concessione della Legazia).

accettazione delle norme canoniche nella sfera ecclesiastica”⁶⁹⁸. Più precisamente, avendo il conte intenzione di creare nuovi vescovati (nella specie Mazzara, Agrigento e Siracusa), il pontefice si premurò di incontrarlo con l’intento di ripristinare i diritti della Santa Sede.⁶⁹⁹ Con questo scopo (e con un decennio di anticipo) avrebbe concesso oralmente la Legazia Apostolica⁷⁰⁰, sfruttata da Ruggero I nel corso del processo di latinizzazione dell’isola. In toni più sfumati Jordan precisava che Ruggero, nell’incontro di Troina, si vide attribuire le *funzioni* di legato apostolico (e non il titolo)⁷⁰¹.

Seguendo questa impostazione, molti hanno cercato conferma della tesi nei diplomi successivi all’incontro di Troina nei quali, come si è avuto modo di vedere, sono presenti riferimenti a (dubbi) mandati papali ricevuti dal conte allo scopo di cristianizzare l’isola. La conferma papale di tutti i vescovi eletti in Sicilia sarebbe poi un’ulteriore dimostrazione della piena approvazione di quanto fino ad allora disposto da Ruggero I in virtù dei poteri legatizi concessi a Troina⁷⁰².

Per quanto suggestiva possa essere una concessione del privilegio avvenuta sin dalle prime fasi della conquista - che andrebbe così a costituire il titolo giuridico su cui fondare il processo di cristianizzazione dell’isola - le fonti non permettono di suffragare una tale ipotesi.

Come già detto, i diplomi dell’epoca dimostrano un’azione congiunta nel processo di

⁶⁹⁸ G. Zito, *Prospettiva ecclesiologica*, cit., p. 190. Nello stesso senso anche S. Tramontana, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in G. Di Stefano (a c. di) *L’organizzazione della Chiesa in Sicilia nell’età normanna*. Atti del congresso di Mazara del Vallo, Mazara del Vallo, 1987, pp. 27-29.

⁶⁹⁹ E. Caspar, *Roger II*, cit., p. 601; F. Chalandon, *Histoire*, I, p. 345.

⁷⁰⁰ G.B. Caruso, *Discorso storico-apologetico*, cit., p. 21; V. Crisafulli, *Studi*, cit., pp. 41 ss.; E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 47 ss., 244 ss., 258 ss.; H.W. Klewitz, *Studien*, cit., p.123 ss.

⁷⁰¹ Priva di fondamento è invece la tesi per la quale nell’incontro Ruggero ricevette l’investitura papale e da allora divenne vassallo diretto del Papa come sostenuto da C. Lupo, *I normanni in Sicilia*, cit., pp. 20 ss. Una tesi bollata come fantasiosa da S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 74 e da M. Caravale, *Il regno normanno*, cit., pp. 26 ss.

⁷⁰² E. Caspar, *Roger II*, cit., pp.606 e 611-661; R. Starrabba, *Contributo*, cit., p. 140; G. Scalia, *La bolla di Urbano II del 9 marzo 1091 e i documenti sincroni del conte Ruggero I*, Bollettino ecclesiastico dell’arcidiocesi di Catania, LVIII, 1954, pp. 504-506; S. Cusa, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, cit., I: *Diplomi della chiesa di messina*, doc .I, pp. 289-291.

latinizzazione del territorio da parte del conte e del pontefice. Risulta poi molto difficile spiegare per quale motivo Malaterra, nella sua cronaca, narrando sia l'incontro di Troina del 1088 che quelli di Capua-Salerno del 1098 non segnalò alcuna concessione della Legazia *ex ante*. E non si comprende per quale motivo non avrebbe dovuto farlo dato che egli fu il solo ed unico cronista a parlare della concessione legatizia che, riportata a chiusura della sua cronaca, assume il significato di un coronamento delle gesta di Ruggero. Pare perfettamente logico convenire che non "si intravede alcun motivo che avrebbe potuto indurre Malaterra, il quale non fa nessun accenno alla Legazia, a tacere una tale concessione, se veramente avesse avuto luogo"⁷⁰³ nell'incontro di Troina.

Stando poi ai diplomi di Ruggero I, successivi all'incontro di Capua, è vero che essi menzionano un mandato papale, ma, a parte il fatto che, come visto, molti di essi sono stati interpolati, un tale mandato non deve essere confuso con l'attribuzione di prerogative legatizie (come già ampiamente chiarito nei capitoli precedenti).

La promessa ("sicut verbis promisimus") del Papa deve essere invece presumibilmente collocata dopo la liberazione del legato Roberto, quindi poco tempo prima della concessione della Legazia.

Ancora, la collocazione temporale di questo presunto impegno verbale del pontefice non appare così dirimente ai fini dell'interpretazione del privilegio, atteso che le fonti non propendono comunque per una concessione della legazia prima del 1098.

Occorrerebbe chiedersi piuttosto qual è il significato giuridico di questo passo. Potrebbe in effetti essere inteso come un "obbligo di stipulare" assunto dal pontefice nei confronti di Ruggero.

Senza scomodare il diritto romano né la controversa questione della sopravvivenza della *sponsio* in età medievale, si può qui convenire con la risalente opinione di Brandileone, fautore della persistenza del contratto orale nell'Alto Medioevo,⁷⁰⁴ scorgendo in queste parole un generico impegno a concedere il privilegio che il pontefice assunse nei confronti di Ruggero I ma dietro esplicita richiesta. Si vuole ribadire, cioè, ancora una volta, la tesi secondo la quale fu Ruggero I a chiedere la legazia e non il Papa a concederla *sua sponte*.

⁷⁰³ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 72-73.

⁷⁰⁴ F. Brandileone, *Origine e significato della "Traditio Chartae" e La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il Medio Evo*, in Id. *Scritti di storia del diritto privato italiano*, II, 60-87 e 489-506; e anche Id., *Il contratto verbale in Italia*, in *Atti dell'Accademia dei Lincei. Rendiconti*, ser. VI, 4, 1928 pp. 451-500

Si ricordi infatti che in epoca medievale la *cartha* aveva solo valore di prova e non era costitutiva di diritti⁷⁰⁵. A Ruggero I sarebbe stata sufficiente, in linea teorica, la mera concessione orale, corroborata dalla presenza di testimoni. Invece, il conte chiese il privilegio *scritto* e questo, come detto, allo scopo di trasmetterlo ai suoi eredi in modo che questi avessero potuto rivendicarlo dopo la sua morte.

In definitiva la locuzione “*sicut verbis promissimus*” non era altro che una generica promessa verbale del Papa a Ruggero I, pronunciata nel primo incontro di Capua e poi messa per iscritto, un mese dopo, a Salerno con la concessione della legazia e dietro precisa richiesta del conte.⁷⁰⁶

9. Ruggero I legato papale

Occorre adesso rivolgere l’attenzione sulla questione più importante che ruota intorno all’interpretazione del privilegio legatizio e che è rappresentata dalla presunta qualifica che la concessione avrebbe attribuito a Ruggero I, vale a dire se egli fu o meno nominato legato papale.

Come detto, l’interpretazione che ha qualificato la legazia apostolica come atto di attribuzione del titolo di legato pontificio al primo conte normanno nacque in epoca moderna, con l’interpretazione che ne diede il Barberi. Essa condusse ad un uso strumentale del privilegio a fini politici: i re del *Regnum*, attribuendosi la qualifica di legati papali in virtù della concessione urbaniana, si arrogarono una serie di prerogative *circa sacra* al fine di controllare la chiesa locale ed estromettere, di fatto e di diritto, qualsiasi intervento del pontefice e dei suoi agenti.⁷⁰⁷

Questa strumentalizzazione si fondò anche su un passo della cronaca di Malaterra, lì dove

⁷⁰⁵ Per la tesi opposta cfr. H. Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der röm. u. germ. Urkunde*, I, Berlino 1880. Su questo di veda anche E. Conte, *Gewere, vestitura, spolium: un’ipotesi di interpretazione*. Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, I, Zivil- und Zivilprozessrecht, ed. O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel, Köln-Wien-Weimar, 2009 (Norm und Struktur, 37/1), pp. 169-191.

⁷⁰⁶ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp.71-72.

⁷⁰⁷ Sulla strumentalizzazione della bolla in epoca moderna, si veda Cap. I, par. 3.

il cronista riportava che “perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens”, cioè che il Papa, rendendosi conto che il conte fu molto scontento dell’istituzione del legato Roberto e non acconsentì affatto a che la sua legazione diventasse permanente, gli affidò la “legationem beati Petri”. Malaterra suggeriva quindi un’interpretazione estensiva della concessione secondo la quale Ruggero sarebbe stato costituito legato papale.

Su questa interpretazione aleggiano molti dubbi. Innanzitutto, la prima cosa da notare è che Ruggero I era un conte laico e non un ecclesiastico. Gli agenti papali erano invece membri del clero o religiosi. Si è voluta rintracciare la legittimità della nomina di un laico alla funzione di legato in un’epistola di papa Gregorio VII, indirizzata al vescovo Manasse di Reims, nella quale il pontefice affermava che qualunque soggetto, di qualsiasi nazione, a cui il romano pontefice avesse ingiunto di operare come suo delegato sarebbe stato idoneo a svolgere una tale funzione⁷⁰⁸. Queste parole sono spesse state interpretate estensivamente, come se la funzione di legato fosse attribuibile anche a laici. La tesi, sostenuta da autorevoli studiosi⁷⁰⁹, utilizzava tra l’altro in modo tautologico, a supporto di questa interpretazione, un falso privilegio legatizio attribuito da papa Silvestro al re di Ungheria Stefano I (e su cui si avrà modo di tornare)⁷¹⁰ nonché proprio la legazia apostolica siciliana.⁷¹¹

Ma a leggere meglio le parole del pontefice, l’unica cosa che si può ricavare è che Gregorio VII si limitò ad affermare che un legato poteva anche provenire da un luogo diverso da Roma, purché comunque scelto tra gli ecclesiastici⁷¹². Correttamente, infatti, nel *Decretum* si legge che il Papa avrebbe potuto estendere la sua autorità fino ad un suddiacono: “Potest autem esse legatus subdiaconum apostolicae sedis etiam diaconus quicumque superior videtur”⁷¹³, senza alcuna menzione di deleghe a laici.

Un altro episodio sembrerebbe dimostrare che Gregorio VII utilizzò un laico, il principe

⁷⁰⁸ Reg. Greg., VI, ep. 2. Per la lettera di Manasse di Reims cfr. Mansi, *Coll. Conc.*, 20, p. 486 e anche MGH, SS, VIII, p. 419.

⁷⁰⁹ R.A. Schmutz, *Medieval Papal*, cit., p. 456.

⁷¹⁰ Migne, *Patr. Lat.*, CXXXIX, 276, si veda anche infra, cap. VII, par. 3.

⁷¹¹ Migne, *Patr. Lat.*, CLI, 506.

⁷¹² Reg. VI, 2. Correttamente E. Caspar (*Die legatengewalt*, p.198) e E. Jordan (*La politique*, cit., p.71) i quali sostengono che il diritto di legazione non poteva essere concesso ad un laico.

⁷¹³ *Corpus Iuris Canonici*, I, *Decretum Gratiani*, Pars Prima, 94, I.

Gisulfo di Salerno, come suo legato in missione a Napoli, nel 1073.⁷¹⁴ Tale missione va innanzitutto post datata di alcuni anni, come sembra emergere da una lettera del papa al vescovo Giovanni di Napoli del 24 giugno 1082 nella quale si legge che “de hac Gisulfi legatione Neapolitana non habetur alia notitia”.⁷¹⁵ Occorre poi sottolineare che Gisulfo fu inviato non come legato (in senso tecnico-giuridico) ma come nunzio, ossia come mero messaggero e negoziatore⁷¹⁶.

Infine bisogna notare che Gregorio VII si rifiutò sempre distinguere le varie tipologie di inviati papali, reputandoli tutti “legati romani” della sede apostolica e che il termine “legatio” nel medioevo possedeva, al pari del termine legato, un significato ampio e generico, riferendosi tanto alle missioni dei legati quanto a quelle dei nunzi.⁷¹⁷

E' stata allora proposta un'altra spiegazione per supportare la tesi di Ruggero I come legato apostolico, ben sintetizzata nelle parole di Amari: “Non era dunque nuova nella Chiesa latina la delegazione apostolica in persona di principe laico : la quale i canonisti spiegano senza impaccio , dimostrando che la potenza dell' ordine sia distinta affatto da quella della giurisdizione e che, se non può trasmettere l' ordine chi non lo abbia in sé medesimo, nulla osta a ciò che la giurisdizione sia delegata a laici”⁷¹⁸.

⁷¹⁴ Jaffé, 5203.

⁷¹⁵ It.Pont. IX, p. 338, n. 23.

⁷¹⁶ Gisulfo, sconfitto dal Guiscardo, riparò poi in esilio presso Gregorio VII il quale nutrì ancora per un certo periodo - fino alla nuova alleanza antitedesca con i Normanni (a Ceprano, il 29 giugno 1080) - l'illusione di poterlo rimettere sul trono di Salerno. Negli anni che seguirono, Gisulfo, ancora chiamato nei documenti e nelle cronache "princeps Salerni", svolse incarichi in Curia: certamente fu inviato in Francia nel 1084 insieme con il cardinale Pietro di Albano per portare la bolla di scomunica contro Enrico IV e, al contempo, riscuotere, nelle città di Aquisgrana, Le-Puy-en-Velay e Saint-Gilles, il censo dovuto alla S. Sede (Borino G.B., *Note gregoriane. Può il Reg. Vat. 2 (Registro di Gregorio VII) essere il registro della Cancelleria?* V, 1956, p. 400). Sull'episodio della legazione di Gisulfo cfr. R. Morghen, *Gregorio VII*, Torino 1942, p. 63; D. Anselmo Lentini D., *Le odi di Alfano ai principi G. e Guido di Salerno*, in *Aevum*, XXXI, 1957, p. 240.

⁷¹⁷ R.A. Schmutz, *Medieval*, cit., pp. 448-449.

⁷¹⁸ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 456. Il primo a suggerire questa ipotesi fu S. Di Chiara secondo cui la concessione della legazia ad un laico era legittima: Ruggero I aveva ricevuto la potestà di giurisdizione che gli spettava poiché era un principe che aveva ricevuto la sacra unzione al momento

La “Potestas ordinis” era dunque attribuibile ai soli ecclesiastici mentre la “potestas jurisdictionis” (comprendente la “potestas magisterii”, cioè la facoltà di insegnare) anche ai laici. Senonché, nel XII secolo, i canonisti non avevano ancora teorizzato questa distinzione. Inoltre, cosa non trascurabile, i legati non operarono mai con sola potestà di giurisdizione, essi furono sempre (e necessariamente) uomini consacrati e quindi dotati anche della “potestas ordinis”.

Perché Malaterra parlò allora di concessione della “legationem Beati Petri” a Ruggero I? Innanzitutto, occorre dire preliminarmente che, come accennato, l’uso del termine legato nel medioevo, soprattutto da parte di chi non era giurista, fu sempre problematico. L’uso del termine era spesso impiegato per indicare qualsiasi tipo di rappresentante papale. E anche gli stessi canonisti davano una definizione generica della funzione, basti qui ricordare che Guglielmo Durante, alla fine del XII secolo, pur essendo ben consapevole della diversa tipologia di agenti papali, scriveva, in apertura della rubrica sui legati inserita nel suo *Speculum Iudiciale*, che “legatus seu dici potest quicumque ab alio missus est”.⁷¹⁹

Le fonti medievali non rappresentano infatti una bussola sicura nel tentativo di distinguere tra le varie tipologie di agenti papali. Il termine legato non aveva un’accezione esclusivamente ecclesiastica e abbracciava qualsiasi tipo di inviato, indipendentemente dalla sua natura, dalla missione e dalle funzioni esercitate. Nelle fonti si trovano una pluralità di termini per definire gli inviati papali: *legatus apostolicae sedis* (termine tecnico-giuridico corretto), *vicarius*, *delegatus*, *missus*, *apocrisarius* e, come si vedrà, anche il termine *nuntius*⁷²⁰.

Prendendo in considerazione le fonti più risalenti, nel *Liber Pontificalis* gli agenti papali vengono chiamati *missi o legati* mentre negli *Annales* ricorre soprattutto l’uso del termine *legati*. Le decretali papali sono più precise e usano i termini *missi o missi apostolicae sedis*⁷²¹.

Nei documenti della curia papale, a partire dalla fine del XII secolo, le differenze tra i vari

dell’incoronazione (S. Di Chiara, *Opuscoli*, cit., p. 73). Ma Ruggero I non aveva ricevuto alcuna sacra unzione e nessuna incoronazione.

⁷¹⁹ G. Durante, *Speculum Iudiciale*, I, ed. Basilea, 1576, I *De legato*.

⁷²⁰ Sulla intercambiabilità dei termini D. Queller, *The office*, cit., pp. 3-6.

⁷²¹ J. Roy, *Du rôle des légats*, cit., p. 245.

agenti papali risultano definite in modo più preciso. I funzionari della curia distinsero legati e nunzi perché essi corrispondevano ad inviati con funzioni diverse⁷²². Innocenzo III distinse sempre legati e nunzi⁷²³ e Onorio III rimproverò un “simplex nuncio” per aver imitato un legato⁷²⁴. Quattro nunzi inviati in Bitinia da Gregorio IX rifiutarono gli omaggi di solito resi ai legati poiché essi non erano altro che “nuncii simplices”⁷²⁵.

I canonisti medievali continuarono comunque ad usare il termine legato genericamente per riferirsi a qualsiasi tipo di rappresentanza. Si è già detto di Durante, ma la stessa definizione si trova nella *Summa Aurea* dell’Ostiense⁷²⁶ e in Guido de Baisio⁷²⁷. Quest’uso del termine in senso generico lo si ritrova anche in Giovanni d’Andrea per il quale ci “sono legati che sono nunzi e legati che sono giudici”⁷²⁸, ritenendo peraltro il nunzio una sottocategoria del genere legato.

Tuttavia, i canonisti furono sempre ben consapevoli dell’uso “tecnico” del termine, e infatti fecero sempre una distinzione precisa tra legati e nunzi quando questi termini si riferivano specificamente ai rappresentati papali. L’Ostiense, glossando i due sostantivi - legati e nunzi - distinse tra i due tipi di inviati usando la costruzione *hic/illic*: “nam providendum est his et illis”⁷²⁹.

Per cogliere la differenza tra varie tipologie di agenti papali, risultano poco affidabili anche

⁷²² In realtà questa tesi non è condivisa da R.A. Schmutz (*Medieval Papal representatives*, cit.) che ritiene che i funzionari della curia papale furono raramente coerenti nell’uso dei termini. Egli però ammette che essi riconobbero una separazione funzionale tra Legati, Nunzi e Giudici delegati e li differenziarono quando necessario (anche a dispetto dell’incoerente terminologia). L’autore però non spiega in quali casi essi considerarono necessario specificare tale differenza.

⁷²³ *Decretales* III, 39, 17.

⁷²⁴ Cfr. H. Zimmermann, *Die papstliche Legation*, cit., p. 116.

⁷²⁵ Mansi, *Coll. Conc.*, XXIII, 298.

⁷²⁶ Enrico da Susa (Ostiense), *Summa Aurea*, Venezia, 1574 (rist. Torino, 1963), I, *De officio Legati*.

⁷²⁷ Guido de Baisio, *In Sextum decretalium commentaria*, Venezia, 1606, 1.11.1.

⁷²⁸ Giovanni d’Andrea, *In quinque decretalium libros novella commentaria*, Venezia, 1581 (rist. Torino 1963), *De Officio Legati*, 1.1 e lo stesso nella prefazione al *De Legato* di Durante.

⁷²⁹ X 2.26.11 in Enrico da Susa (Ostiense), *Decretalium in libros sextos commentaria*, Venezia, 1581 (rist. Torino 1965), 2 voll.

le cronache medievali e i documenti delle cancellerie di imperatori, re e principi.

I cronisti quasi sempre non erano esperti di diritto né tantomeno erano edotti dei tecnicismi della rappresentazione papale. Gli errori e le confusioni furono numerosi. Essi usarono indiscriminatamente il termine legato e il termine nunzio per indicare gli inviati papali, con il risultato che molti legati furono chiamati nunzi e molti nunzi furono definiti legati.

Kyer, nel suo studio, riporta tre esempi significativi di questa confusione terminologica⁷³⁰. In una lettera del re Joannitsa di Bulgaria a Papa Innocenzo III del 1199, si legge che il re bulgaro rimandò indietro un nunzio inviato dal papa chiedendo che gli venissero inviati dei “magno nuntios”. Chiaramente il re chiedeva che gli fossero inviati dei legati, ma fece confusione nell’uso dei termini. Innocenzo III, nel rispondere a tale richiesta, dimostrò comunque di aver compreso la volontà del sovrano e specificò che i nuovi inviati che era in procinto di spedire erano dei “maiores nuntios”, usando le parole di Joannitsa - in modo tale da essere sicuro che il re comprendesse - ma poi, correttamente, passava alla terminologia tecnico-giuridica aggiungendo “vel potius legatos”⁷³¹.

Un altro esempio si trova in Etienne Baluze, continuatore del “Catalogus pontificum romanorum seu flores chronicorum” di Bernardo Gui, in cui si legge un breve schizzo biografico di Clemente VI e in cui si menzionano dieci missioni condotte da inviati papali. In tutte, tranne in una, si specifica lo status degli inviati papali. Si legge quindi che un inviato fu mandato “cum pleno legationis titulo” (cioè con la “plenae officium legationis” che era la *potestas* dei legati). Sette missioni sono descritte come condotte da legati: tre indicando solo il termine “legati”, tre con l’indicazione di “legati de latere” e una con la qualifica di “legato ex latere”. Solo una missione è invece descritta come condotta da un nunzio⁷³². In realtà la specificazione di questi status è completamente errata: esaminando le lettere di committenza di questi inviati si nota che quelli considerati inviati “cum pleno legationis titulo” in realtà erano dei nunzi e non dei legati⁷³³.

Negli *Annales Dunstaplia*, l’abate di Casamari, inviato da Innocenzo III nel 1203 per

⁷³⁰ C.I. Kyer, *The papal legates*, cit., pp. 8-13

⁷³¹ Migne, *Patr.Lat.*, 214, col. 825. Un commento della lettera in H. Zimmermann, *Die papstlichen Legation*, cit., p. 258

⁷³² Cfr. G. Mollat, *Étude critique sur les Vitæ paparum Avenionensium d’Étienne Baluze*, Paris, Letouzey et Ané, 1917.

⁷³³ C.I. Kyer, *The papal legates*, cit., pp. 9-10.

concludere la pace tra Inghilterra e Francia, viene definito legato⁷³⁴. Rainaldo, continuatore degli *Annales Ecclesiastici* del Baronio, spiegò invece che Innocenzo inviò l'abate come legato ma con lettere che invitavano il re Filippo, gli arcivescovi e i vescovi di Francia a riceverlo come nunzio del Papa: la confusione, come si nota, è massima⁷³⁵.

Il Monaco di Mamesbury nella sua "Vita Edwardi Secundi" chiamò legati i cardinali Luca Fieschi e Gaucelme de Jeans ma le loro lettere di committenza li definiscono chiaramente "Apostolicae sedis nuncii"⁷³⁶.

Alla luce di quanto descritto occorre allora usare molta cautela nell'interpretare i termini nunzio e legato così come compaiono nelle fonti primarie. L'unico modo abbastanza sicuro per comprendere la tipologia di inviati è quello di far riferimento alle lettere papali di committenza (le "formulae"), le quali contenevano il mandato conferito all'inviato, la descrizione della missione, i suoi poteri e lo spettro della sua giurisdizione. In mancanza di *formulae* occorre effettuare ricostruzione indiretta, consci però, alla luce di quanto detto, della difficoltà di questa operazione. Le *formulae* si trovano solitamente contenute nei registri papali, ma anche qui occorre prestare attenzione, poiché in certi casi tali documenti sono raccolti sulla base di una classificazione fatta dall'editore, il quale non di rado confonde legati e nunzi⁷³⁷.

⁷³⁴ *Annales monastici*, ed. H.R. Luard, Rolls series, 36. 3 voll. London, 1864-9, 36, vol. 3

⁷³⁵ *Annales Ecclesiastici*, cit., 1203, n. 54

⁷³⁶ *Vita Edwardi Secundi Monachi Cuiusdam Malmesberien*, ed. N. Denholm-Young, London, 1957, pp.79, 82-84. Le lettere di committenza si trovano invece in Giovanni XXII, in G. Mollat (ed.), *Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, 16 vols. Paris, 1904-47, n. 5123-4, 5128, 5148-84, 5208-23, 5233-5, 5322-7, 10120-44.

⁷³⁷ Ad esempio, nel sommario o nella rubrica viene definito un certo inviato con il termine di legato mentre invece nella lettera di committenza risulta che l'inviato era un nunzio (o viceversa). Ciò accade perché tutti i cardinali vengono spesso ritenuti, a torto, legati, mentre i non cardinali vengono classificati tra i nunzi. Bisogna quindi verificare caso per caso leggendo il documento. Anche nelle stesse lettere di committenza vi sono a volte alcuni errori. Ad esempio, nei *Collectoriae* 350, ASV, folio 67r e 68r vengono citati diversi cardinali tutti definiti nunzi papali. In realtà tra quelli citati, Rigaud d'Asserio era un nunzio-collettore del Papa in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, Luca Fieschi e Gaucelme di Jeans erano anch'essi nunzi, mentre "Antonius de Mediolano" ed "Henricus Boydini" furono messaggeri

Peraltro, la mancanza di attenzione alle *formulae* papali ha tratto in inganno anche la storiografia contemporanea che ha spesso confuso legati, nunzi e giudici delegati. Friedlander, pur introducendo la distinzione tra le due categorie di inviati e dichiarando di non voler far confusione tra le due tipologie, cadeva invece nell'errore di definire legati quelli che invece erano nunzi⁷³⁸. Stesso discorso per la storiografia più recente, soprattutto per i noti studi di M. Pacaut e di W.Janssen. Nei due saggi sui legati nel XII secolo gli studiosi chiamavano con il termine legato qualsiasi tipo di agente papale classificandoli in legati permanenti (metropolitani) e legati *missi* (inviati). Tra i legati *missi* non ci sarebbero state distinzioni di sorta. In particolare, Janssen classificava tutti i legati *missi* come “legati”, quando invece molti di essi erano realtà nunzi⁷³⁹ o giudici delegati⁷⁴⁰.

Pacaut, invece, chiamava i legati *de latere*, legati *missi* (termine che sarà formalizzato solo più tardi dalle decretali) e definiva legati quelli che invece erano semplici nunzi⁷⁴¹.

Diverso il caso dello studio di Schmutz, il quale fu il primo a studiare le tipologie di rappresentanti papali distinguendo ruoli e poteri legatizi da quelli non legatizi e facendo attenzione ai mandati da essi ricevuti⁷⁴². Più precisamente, per lo studioso, occorreva

privati dei due cardinali precedenti (a dimostrazione del fatto che si riscontra una confusione anche tra gli emissari papali e quelli non papali).

⁷³⁸ Cfr. I. Friedlander, *Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jahrhunderts* (1181-1198), Berlin, 1928 (rep. Vaduz, 1965), pp. 108-109 e pp. 7-8, 12-15, 20-23, 33-35, 45-46, 76-77, 99 in questo ultimo caso si trattava di meri messaggeri inviati dal papa come si evince dalla lettera di commissione e da una lettera scritta da Enrico VI al Papa che li riguarda (in Pertz - Mommsen, MGH, *Constitutiones*, II, 4, 1, n. 376). Omette peraltro di trattare completamente i giudici delegati.

⁷³⁹ W. Janssen, *Die päpstlichen Legaten in Frankreich von Schisma Anakles II bis zum Tode Coelestins III (1130-1198)*, Cologne-Gratz, 1961, pp. 15-16, 17, 24, 78, 79, 82, 85.

⁷⁴⁰ Ivi, pp. 16, 85, 151-152

⁷⁴¹ Ad esempio, quelli inviati a Luigi VII o la missione di due priori e due chierici romani presso Enrico II, cfr. M. Pacaut, *Les Légats d'Alexandre III (1159-1181)*, in *Revue d'histoire ecclésiastique* 50, 1955, pp. 821-38.

⁷⁴² Seguendo un metodo già applicato da D. E. Queller, *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton 1967, pp. 196-213 per classificare i diplomatici secolari. Anche C.I., Kyer, *The “Solemn” Papal nuncio*, cit., usa questo metodo per distinguere i legati dai nunzi che

verificare se si fosse in presenza di un mandato generale o di uno speciale⁷⁴³. In assenza, occorre accertare le funzioni che, in concreto, avesse esercitato il legato e sussumerle nello schema generale del mandato corrispondente.

Alla luce di quanto esposto, è possibile allora affermare che il riferimento alla legazione papale, che si trova in Malaterra con riferimento a Ruggero I, non fu altro che un uso improprio del termine legato. Il fatto che il cronista parli genericamente di “legationem beatri Petri” è spiegabile con il fatto che egli non era certamente un tecnico del diritto e si limitò ad usare, in senso generale, il termine legato. Dall’esame delle fonti appare infatti evidente che Ruggero I non fu nominato legato papale. Sia la bolla di concessione del 1098 che l’epistola di Pasquale II del 1117 dichiarano senza ambiguità il potere di Ruggero di agire come vice legato (*vicem legati*) in esecuzione della volontà papale.

D'altronde, Ruggero I e i suoi successori non si definirono mai tali. Solo in due documenti greci, di cui è stata ormai accertata la falsità, compare il termine legato accanto al nome di Ruggero I. Uno è un diploma datato a Maida, in Calabria, nel 1098⁷⁴⁴. Si tratta di un diploma in cui Ruggero I si definisce “Conte e Legato di Calabria e Sicilia” e in cui dispone l’esonazione di alcuni monasteri in virtù di questa sua qualità. Il diploma è presente solo in una copia del 1605⁷⁴⁵. Caspar lo ritenne autentico perché, a suo dire, non sarebbe stato facile, in epoca moderna, imitare il greco medievale⁷⁴⁶. Il documento, che non era mai stato usato nella secolare polemica tra curialisti e regalisti, fu per Caspar la prova lampante del fatto che la concessione fu rilasciata prima dell’incontro di Salerno del 1098. Per lo studioso, Ruggero I non si sarebbe mai definito legato se non avesse già ricevuto il titolo e per questo motivo era ipotizzabile una concessione orale avvenuta nell’incontro di Troina

egli definisce “solenni” (cioè nunzi ai quali, a partire dalla seconda metà del XIII secolo furono attribuite anche alcune funzioni legatizie).

⁷⁴³ R.A. Schmutz, *Medieval papal*, cit., p. 456.

⁷⁴⁴ J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp. 235-238.

⁷⁴⁵ Schum W., *Di una raccolta di pergamene*, cit., p. 479.

⁷⁴⁶ E. Caspar, *Die Legatengewalt*, p. 199.

del 1088⁷⁴⁷. Sulla stessa posizione si è mantenuto, più di recente, Loud, ritenendo autentico il diploma di Maida e sostenendo la tesi che Ruggero I fosse da considerare legato papale⁷⁴⁸. Jordan, pur concordando nella sostanza con Caspar, sostenne invece che quello menzionato nel diploma era un caso di usurpazione della qualifica di Legato da parte di Ruggero I⁷⁴⁹ e affermava: “Il est bien possible que le mot de légat ait été prononcé à Troina par Urbain II; qu’il ait dit au comte: “Tu seras comme mon légat” ou quelque chose d’approchant”⁷⁵⁰. In realtà, già G. Savagnone, nel 1919, aveva provato la non autenticità del diploma di Maida e giudicato il documento un falso del XVI secolo concepito “allo scopo di corroborare le esenzioni del monastero” a cui esso si riferiva⁷⁵¹. Da ultimo anche J. Becker ha dimostrato la non autenticità del diploma: il titolo legatizio compare, infatti, solo nella sottoscrizione e non nella intitolazione, mentre invece i documenti greci degli stessi anni testimoniano sempre una corrispondenza tra intitolazione e sottoscrizione⁷⁵². Inoltre, nell’intitolazione, Ruggero si definisce “Gran Conte” (titolo che gli fu attribuito solo dopo la sua morte) mentre nella sottoscrizione si legge il solo titolo di “Conte”, che è l’attribuzione corretta con riferimento all’epoca⁷⁵³. Il fatto poi che sia riportata la data del 1098 non prova l’anticipazione della concessione poiché per diversi secoli ci fu incertezza nella datazione del privilegio: è probabile che, seguendo la tesi del Baronio (o di un altro curialista del tempo) che collocavano la concessione della legazia nel 1097, il falsificatore annotò la data del 1098 perché la ritenne *successiva* al suo rilascio⁷⁵⁴.

Il secondo diploma greco in cui Ruggero I si definisce legato papale, è un documento emesso a favore del monastero di S. Pancrazio di Scilla, in Calabria, che riporta la data del

⁷⁴⁷ Lo ha ritenuto autentico anche J. Deér, *Der Anspruch*, cit., pp.12-28 e H.W. Klewitz, *Studien*, cit., pp. 138-139.

⁷⁴⁸ G.A. Loud, *Royal control*, cit., p. 148.

⁷⁴⁹ E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 46-48.

⁷⁵⁰ Ivi, p. 56.

⁷⁵¹ G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 5 n. 2.

⁷⁵² J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit. pp. 235-236. Cfr. anche S. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, 1 Palermo 1868, pp. 1 ss., 289 ss., 385 ss., 387 ss.

⁷⁵³ Il titolo di “Gran Conte” fu attribuito a Ruggero I dopo la sua morte semplicemente per distinguerlo dal figlio omonimo suo successore, il conte Ruggero II.

⁷⁵⁴ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 76-77.

1102, cioè qualche mese dopo la morte del conte. In esso Ruggero I scrive di aver ricevuto da Urbano II il titolo di legato in virtù del quale autorizzava la fondazione del monastero, accordando l'esenzione dalla giurisdizione⁷⁵⁵.

Il documento, ignorato fino al XX secolo e conservato nel Grande Archivio di Napoli, è stato considerato un prodotto della metà del XV o del XVI secolo⁷⁵⁶, per altri sarebbe stato invece fabbricato nel 1563, sia perché in quell'anno si ebbe una controversia tra il monastero e la famiglia locale (i Ruffo) sia perché nel XIV secolo il privilegio di Urbano II non era ancora noto⁷⁵⁷. Da ultimo Becker ne ha confermato la falsità⁷⁵⁸.

Oltre alle evidenze delle fonti, c'è poi un'altra ragione per la quale Ruggero I non potrebbe essere considerato legato papale ed ha a che fare con la natura giuridica della funzione legatizia: il legato rappresentava infatti, simbolicamente, l'immagine del papa. Non solo si abbigliava come il pontefice ma tra i due intercorreva una relazione "organica".

Già in tempi risalenti, papa Gregorio Magno aveva sostenuto di doversi servire di propri agenti poiché non poteva trovarsi in più posti contemporaneamente, richiamando l'immagine, espressa da San Paolo, dell'individuo che agisce attraverso una pluralità di membra⁷⁵⁹. Rivolgendosi al suddiacono Pietro rettore del "Patrimonium Sancti Petri" (485) di Sicilia scriveva: "ubi nos praesentes non possumus, nostra per eum cui praecipimus repraesentetur auctoritas. Quamobrem Petro Subdiacono sedis nostrae, intra provinciam Siciliam vices nostras, Deo auxiliante, commisimus"⁷⁶⁰.

I riferimenti a questa relazione continuano anche dopo l'anno mille. Papa Alessandro II, inviando Pier Damiani come legato in Francia (1063), lo definì metaforicamente "i suoi occhi e le sue orecchie": "Quoniam igitur, pluribus Ecclesiarum negociis occupati, ad vos

⁷⁵⁵ J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp. 281-284.

⁷⁵⁶ R. Cantarella, *Documenti greci medievali inediti del Grande Archivio di Napoli*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, n.s. XXI (LX), 1935, pp. 208-217; cfr. anche P. Collura, *Appendice al regesto dei diplomi re Ruggero compilato da Erich Caspar*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani* (21- 25 aprile 1954), Palermo, 1955, II, p. 551.

⁷⁵⁷ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 77-78.

⁷⁵⁸ J. Becker, *Documenti latini e greci*, cit., pp. 281-284.

⁷⁵⁹ *Romani*, 12, 4-5.

⁷⁶⁰ Reg. Greg. I, ep. I.

ipsi venire non possumus, talem vobis virum destinare curavimus, quo nimirum post nos maior in Romana Ecclesia auctoritas non habetur: qui nimirum et noster est oculus et apostolicae sedis immobile firmamentum”⁷⁶¹. Pasquale II, introdusse il suo legato in Germania come “suo braccio e suo occhio” e affermò che chi ascoltava la voce del legato era come se stesse ascoltando la voce del salvatore stesso: “Habens iuxta vos summi capitis membrum et Ecclesiae aulum, fratrem videlicet nostrum [...] qui vos de salute vestra plenius poterit informare, de tenebris ad lucem reducere, cuius vocem qui audit, illum se credat audire, qui dicit Qui vos audit me audit, et qui vos spernit, me spernit”⁷⁶² La teoria “organicista” sarà prospettata dall’Ostiense e da Bernardo da Parma⁷⁶³.

Successivamente, quando i poteri e le funzioni dei legati cominciarono a diventare sempre più tecniche e specializzate, Innocenzo III scriverà al decano di S. Ilario di Poitiers (1213) che, a causa del diritto naturale, egli era impossibilitato a recarsi in più posti nello stesso momento e per questo doveva servirsi dei suoi legati: “quia conditionis humane lex hominem simul in diversis locis existere aut ad loca remotiora transvolare subito non permittit, redimeret tarditatem, sua videlicet onera dispensando per alios, et quae seipsum non posset, per legatos suos vel delegatos iudices exsequendo, ut sic multis vocatis in partem sollicitudinis, penes eum plenitudo consisteret potestatis”⁷⁶⁴. In un'altra decretale, concernente la questione del clero della chiesa di Milano che aveva rifiutato di accettare il

⁷⁶¹ Migne, *Patr. Lat.*, CXLV, 857, 1295.

⁷⁶² Migne, *Patr. Lat.*, 163, p. 122. Si veda anche C. Zey *Die augen*, cit., pp. 77-108.

⁷⁶³ L’Ostiense, nel suo commentario al “Liber Extra” descrisse il papa come “caput” della chiesa universale, i fedeli come “membra generalia” e i cardinali come “specialia membra” (Ostiense, *In sex decretalium*, ad X 5.33.23). In un secondo momento, egli approfondì la sua relazione tra pontefice e legati sostenendo che nessuno avrebbe potuto fare differenze tra le sentenze date dal papa e quelle date da un legato, e questo valeva per ogni caso di giurisdizione. Il papa e i suoi cardinali avrebbero dovuto essere considerati come un corpo solo: essi dovevano pertanto essere assimilati alle membra del pontefice (Ostiense, *Summa Aurea*, cit., Lib. I, c. 2). La sua teoria trovava peraltro il fondamento nel Codex (Cod. 9.8.5) dove i senatori erano detti membra del corpo dell’imperatore secondo quanto disposto da una costituzione degli Imperatori Onorio e Arcadio, cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p.1. L’impostazione dell’Ostiense fu poi condivisa da Bernardo da Parma *Glossa Ordinaria ad Liber extra*, 1.30.9, Glos. ord. Ad VI 1.15.1. Il comune allievo dei due giuristi appena menzionati, Guglielmo Durante, approfondirà questa concezione nel suo *Speculum Iudiciale*, I, I, *De Legato*.

⁷⁶⁴ Migne, *Patr. Lat.*, CCXVI, 795.

mandato presentato da un legato inviato in città per negoziare alcuni problemi relativi alla chiesa locale, Innocenzo III assimilerà la disobbedienza al legato alla disobbedienza al papa stesso⁷⁶⁵. Nella stessa decretale, il papa si giustificava verso il clero milanese per l'invio dei legati, necessità ancora una volta dettata dall'impossibilità, per il papa, di attendere personalmente a tutti gli affari della cristianità: “quotiens ipsarum negotiis promovendis non possumus personaliter imminere, per fratres nostros ea expedire compellimur, a nostro latere destinamus”.⁷⁶⁶

Nel rapporto Papa-Legato c'era dunque una concezione organica, che portava a riferire al corpo gli atti che i suoi organi compivano: ad agire era la Chiesa stessa⁷⁶⁷.

Ecco perché i legati papali erano membri del clero e a rafforzare la loro autorità stava proprio quell'aura di sacralità di cui erano circondati⁷⁶⁸.

Ritornando al caso siciliano, appare evidente come non sia possibile intravedere alcun tipo di relazione organica tra Ruggero I e il pontefice. Tra l'altro, chi ha voluto considerare Ruggero come legato papale non è mai riuscito individuare di che tipologia di legato si

⁷⁶⁵ 3 *Comp.* 3.37.2; decretale poi inserita nel *Liber Extra*, X 3.39.17.

⁷⁶⁶ Si è qui in presenza delle prime manifestazioni di quella teoria, di matrice canonistica, che considererà il pontefice “pater familias” della cristianità. Questa teoria fu per esempio sostenuta da Giovanni Teutonico, commentando la decretale di Innocenzo III riportata nel testo. Nel suo commento il canonista citava il caso, tratto dal diritto romano, nel quale un'offesa ad un membro della famiglia era da considerarsi come un'offesa diretta al *pater familias* cfr. Johannes Teutonicus, *Apparatus Glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. Pennington, Città del Vaticano, BAV, 1981, *Monumenta iuris canonici*, Ser.A, *Corpus Glossatorum*, vol.3, *Glossa ad Comp.* III 3.37.2.

⁷⁶⁷ A. Padoa-Schioppa, *Sul principio della rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico*, In *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law S.*, 1976, pp. 107-131. Cfr. anche H.M. Cam, *Medieval Representation in Theory and practice. Introduction*, *Speculum*, 29, 1954; P. Legendre, *Du droit privé au droit public: nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques*, in Id. *Écrits juridiques du Moyen Âge occidental*, Londra, Variorum Reprints, IX, p. 7-35; L. Mayali, *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*, 114, 1, 2002, p. 41-57. Sui fondamenti biblici della rappresentanza papale cfr. anche A. Bash, *Ambassadors for Christ. An Exploration of Ambassadorial Language in the New Testament*, J.C.B. Mohr, Paul Siebeck, Tübingen, 1997. L'immedesimazione organica del legato nella figura del pontefice può essere annoverata tra le forme di “fictio” giuridiche, sull'argomento si veda Y. Thomas, *Fictio Legis. La finzione medievale e i suoi limiti romani*, Quodlibet, 2016 (ed. orig. 1995).

⁷⁶⁸ K.R. Rennie, *The foundations*, cit., pp. 22-23.

trattasse: le tesi oscillano tra il considerarlo legato *de latere*⁷⁶⁹ e legato nato⁷⁷⁰. Ma questa distinzione non si era ancora sviluppata alla fine dell'XI secolo. La classificazione dei legati nelle tre classi (*de latere, missi e nati*) si affermerà solo partire dal concilio di Lione del 1245 (oltre due secoli dopo il rilascio del privilegio) e la scienza canonistica, ancora in fase embrionale, non si era ancora interessata all'argomento con opere di carattere sistematico. Quel che è invece rintracciabile nel 1098 è la distinzione tra legazioni temporanee e permanenti⁷⁷¹, in cui correttamente deve essere collocata la nomina di Roberto di Troina, quale legato permanente dell'isola.

Chiariti pertanto i motivi per i quali da un punto di vista storico e giuridico non è possibile considerare Ruggero I legato papale, occorre adesso rivolgere l'attenzione a quella che fu la reale qualifica attribuita al conte normanno.

10. Ruggero I "vicem legati"

Papa Urbano II, nella bolla del 1098 e poi Pasquale II, nell'epistola del 1117, si riferirono a Ruggero I e a Ruggero II utilizzando l'espressione "vicem legati".

Occorre innanzitutto dire che nessuno dei due papi, nei documenti che si hanno a disposizione, usò mai questa espressione per designare qualcuno dei loro legati: nei documenti si legge "sedis apostolicae legatio"⁷⁷², "legationis officium"⁷⁷³, "legatus

⁷⁶⁹ E. Stinco, *Politica ecclesiastica*, cit., pp. 2-3; V. Crisafulli considerava il re legato *nato*; cfr. anche V. D'Alessandro, *Il regno normanno: idea e realtà*, in *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti della ottava settimana internazionale di studio (Mendola 30 giugno-5 luglio 1980) Milano 1983, pp. 117-118.

⁷⁷⁰ Per A. Scibecca (*De praeeminentiis*) il re di Sicilia fu costituito legato nato.

⁷⁷¹ Al contrario di quanto sostenuto da Fodale secondo cui "la distinzione tra legazione permanente e temporanea [...] ancora in quel periodo non era un concetto giuridicamente distinto", S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 96. Essa, come si è visto, è una classificazione che risale all'epoca tardo-antica.

⁷⁷² Jaffé, n. 5424 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI, pp. 536-537); Jaffé, n. 5549 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI, p. 4679).

⁷⁷³ Jaffé, n. 5523 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI, 389).

Romanae Ecclesiae"⁷⁷⁴ o "sollicitudinis nostrae vices"⁷⁷⁵.

L'espressione *vicem legati* sembra allora indicare, ad una prima lettura, "non la rappresentanza in sostituzione del pontefice, ma appunto del legato stesso"⁷⁷⁶.

Per interpretare il significato di "vicem legati" occorre ancora una volta esaminare congiuntamente le tre fonti a disposizione sulla legazia prestando attenzione alla terminologia utilizzata.

Malaterra, a dimostrazione della sua maldestra padronanza dei concetti giuridici relativi al sistema legatizio, qualche riga dopo aver dichiarato che a Ruggero era stata concessa la "legationem beati Petri", sostenne che la potestà attribuita al conte fosse meramente "esecutiva" e che egli avrebbe dovuto agire ottemperando alle direttive provenienti da Roma, coadiuvato, per di più, da un "consilium episcoporum". Si legge: "Si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis per ipsos consilio episcoporum earundem pronvinciarum authentice definiantur". Dunque, da questo punto di vista Malaterra non è affidabile. Peraltro, non si comprende per quale motivo il cronista abbia voluto così vistosamente limitare le prerogative di Ruggero affiancandogli un consiglio di vescovi.

Occorre invece focalizzare l'attenzione su quanto contenuto nella bolla di concessione, nella quale si legge che: "Nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus, quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vicem cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus". È questo il passo su cui è ruotato tutto il dibattito storiografico sul privilegio. A seconda dell'interpretazione che si attribuisce al passo, cambia radicalmente la portata del privilegio.

Occorre partire dalla constatazione che, come già anticipato, nell'espressione "Quando ad

⁷⁷⁴ Jaffé, n. 5418 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI, 314); n. 5523 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI, 389); n. 5620 (Migne *Patr. Lat.*, CLI, 449-50).

⁷⁷⁵ Jaffé, n. 5524 (Migne, *Patr. Lat.*, CLI 390). T. Boespflug, *La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIIIe siècle*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Âge/Temps modernes*, 114, 2002, pp. 59-71.

⁷⁷⁶ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 99-100. Su questo anche F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 57-58 in polemica con E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit., pp. 197-98.

vos ex latere nostro miserimus” si nota la vistosa assenza del complemento oggetto. Nel cercare di fornire un’interpretazione del passo, nonostante la lacuna, si prospettano allora due possibilità: ritenere, come alcuni hanno fatto, che non sia necessario provvedere ad alcun tipo di integrazione oppure provare a colmare il vuoto.

Seguendo la prima impostazione si potrebbe allora convenire che “la genericità e imprecisione dell’espressione siano state ricercate dall’estensore e dipendano probabilmente dall’indeterminatezza in proposito dello stesso accordo raggiunto”⁷⁷⁷.

Secondo quanto sostenuto da Deér, la lacuna non sarebbe imputabile alla trasmissione del documento, ma essa era già presente sin dall’origine. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che persino Malaterra si vide indotto, nel commento che precede il testo del privilegio, a riempire la lacuna con “chartulis a Romana sede in Sicilia vel Calabriam directis”⁷⁷⁸.

Ma, come già detto, non sembra che qui ci si trovi di fronte ad una generica e (voluta) imprecisione dell’autore materiale del testo ma di un vero e proprio errore grammaticale, di cui si stenta a credere capace l’estensore, quel “Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis”, di cui si è già discusso⁷⁷⁹. Egli avrebbe certo potuto concepire un testo impreciso e generico nel significato ma non certo omettendo una parte del discorso. Si è pertanto portati a ritenere che ci si trovi in presenza di un errore di trasmissione del testo e dunque a credere che nella bolla vi sia una lacuna.

Non è però facile capire in che modo colmare questo vuoto. Le soluzioni prospettate sono state due. La prima tesi fu avanzata, ormai secoli fa, dal Baronio, il quale, riferendosi al passo di Malaterra inerente alle istruzioni che Ruggero avrebbe dovuto ricevere da Roma, le c.d. “chartulis”, ritenne che ad essere sottintesa nel testo della bolla fosse in realtà la parola “cartulariis”. Baronio corresse quindi “chartulae” con “chartularii”, cioè “messi”, che sarebbero stati inviati da Roma le volte in cui si fosse reso necessario l’intervento dell’autorità pontificia per concludere un qualsiasi affare ecclesiastico. Il pronome “per ipsos”, contenuto nella bolla, si sarebbe allora riferito non a Ruggero e ai suoi successori ma proprio ai “chartularii”, mutando in questo modo l’interpretazione del privilegio: sarebbero stati gli inviati del papa (e non i conti di Sicilia) ad esercitare i poteri in materia

⁷⁷⁷ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 95. Dello stesso avviso G. Catalano, *Controversie*, cit., p. 131 n. 15; E. Caspar, *Roger II*, cit., p. 52 n.2; J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p. 131.

⁷⁷⁸ J. Deér, *Der Anspruch*, cit., p. 131; cfr. G. Catalano, *Studi*, cit., p. 18.

⁷⁷⁹ Si veda cap. VI, par. 4.

ecclesiastica⁷⁸⁰. Ma, a dire il vero, Malaterra non parla di “chartulariis” (messi) ma di “chartulis” (cioè di lettere) e così si legge nei manoscritti dell’opera: “sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis per ipsos consilio episcoporum earundem provinciarum authentice definiantur”.

La volgarizzazione di Simone da Lentini, compilata nel 1358 aiuta meglio a chiarire il concetto: “Et si carti oy litteri papali fussuri mandati in Sicilia et in Calabria, inpetrati di la Ecclesia di Roma, ki si divissi difiniri per loru e per li episcopi di li provincii tzò ki continissiru li diritti littri ”⁷⁸¹.

Le “chartulae” rappresenterebbero le istruzioni che avrebbe dovuto ricevere Ruggero direttamente dalla Santa Sede. Dunque, secondo questa prima tesi, in caso di assenza di un legato, Ruggero avrebbe agito secondo le direttive inviate da Roma e dunque, il complemento oggetto sottinteso sarebbe *chartulae*: “sembra, pertanto, che il maggiore significato della concessione fosse, più ancora che nella legittimazione ufficiale e generale dell’ingerenza normanna nella vita ecclesiastica siciliana, nella fondamentale limitazione posta da Urbano, stabilendo che in ogni caso di assenza del legato, l’esercizio di tale facoltà riconosciuta al conte avvenisse subordinatamente alle direttive di volta in volta inviate da Roma e in loro esecuzione”⁷⁸². In altre parole, il pontefice avrebbe potuto inviare *ex latere suo* delle epistole contenenti i necessari “mandata” che Ruggero avrebbe dovuto realizzare “per industriam” sua⁷⁸³. Interpretazione quest’ultima che collimerebbe anche con quanto riportato dal Malaterra⁷⁸⁴.

Ad una diversa conclusione, giunse invece Jordan nel 1922, il quale provò a colmare la lacuna in modo differente. Egli sostenne che il passo “quando ad vos ex latere nostro miserimus” è “assez bizzarement déporvue de complement direct”, e che il vuoto dovrebbe essere colmato piuttosto con la parola “legatum” (e non con “chartulae” o “chartularis”), giacché “on peut avoir à ses côtes, comme assistant, un homme, mais non un écrit; et c’est

⁷⁸⁰ Ad un simile conclusione giungono anche F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., p. 61 e E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit., p. 194.

⁷⁸¹ Simone da Lentini, *La conquista*.

⁷⁸² S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 97. Similmente cfr. G. Catalano, *Controversie*, cit., p. 131; G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 6; C. Caristia, *Pietro Giannone*, cit., pp. 85 ss.

⁷⁸³ G. Catalano, *Controversie*, cit., pp. 131 ss.

⁷⁸⁴ *Ibid.*, tuttavia l’autore riteneva che la bolla vincolasse il papa a non spedire legati *de latere* in Sicilia.

donc d'un homme, et non d'un écrit, qu'il est ici question"⁷⁸⁵. Il Papa si sarebbe quindi riservato il diritto di inviare occasionalmente legati temporanei⁷⁸⁶. Jordan sosteneva poi che il passo si riferisse all'invio di legati *de latere* e non contemplasse alcun riferimento a legati permanenti⁷⁸⁷. Infine, lo studioso, proponeva la seguente traduzione: "bien plus, ce que nous ferons par un légat (occasionel) nous voulons que ce soit exécuté par votre zèle en qualité de vicaire de ce légat, quand nous vous en enverrons un *ex latere nostro*", che in italiano potrebbe essere resa nel seguente modo: "noi non porremo un legato [permanente]; inoltre, quello che noi faremo tramite un legato [*de latere*] noi vogliamo che sia eseguito dal vostro zelo, in qualità di *vicario di questo legato*, quando a voi ve ne invieremo uno *ex latere nostro*". Tramite questa interpretazione, la bolla si sarebbe quindi occupata del *legato de latere* e una sua presenza avrebbe sempre comportato una subordinazione di Ruggero all'invio papale. Ruggero I sarebbe stato un mero esecutore (un vice, appunto). Jordan propose dunque questa interpretazione, pur ammettendo la "bizarrerie"⁷⁸⁸ dell'uso di *miserimus* senza complemento oggetto: "Ainsi deux passages bien distincts et qui s'opposent l'un à l'autre. Dans l'un, le pape s'interdit d'établir des légations permanentes. Dans l'autre, il se réserve le droit d'envoyer des légats occasionnels *latere*"⁷⁸⁹.

Una tale spiegazione appare convincente ma l'imperfezione grammaticale evidenziata dallo studioso può essere corretta in un punto, cioè ritenendo, come sopra sostenuto, che il complemento oggetto mancante sia "eum" o "id" (e non "legatum"), particella che

⁷⁸⁵ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 56. Già Sentis aveva formulato un'ipotesi analoga, cfr. F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 61ss.

⁷⁸⁶ È un'interpretazione condivisa da K. Ruess, *Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII*, Paderborn, 1912, pp. 108-109. Questa interpretazione si trova anche nella traduzione inglese della cronaca di G. Malaterra effettuata da G. Loud il quale traduce "we shall appoint no legate of the Roman Church for the territory under your rule without your advice and consent, nor shall we act through a legate, rather we wish you through your industry to function instead of a legate, on occasions when we shall send word to you from our side", *The Deeds of Count Roger of Sicily by Geoffrey Malaterra*, Parts 1-4, trad. ingl. a c. di G.A., Loud disponibile online sul sito dell'Institute for Medieval Studies, University of Leeds "Medieval History texts in Translations", p.136.

⁷⁸⁷ E. Jordan, (*La politique*) parla tuttavia di un *invio* di legati permanenti ed è un errore giacché i legati permanenti venivano nominati e scelti tra i vescovi del posto e non spediti da Roma.

⁷⁸⁸ Ivi, p. 66.

⁷⁸⁹ Ivi, p. 56.

facilmente potrebbe essere “caduta” nel processo di trasmissione e trascrizione della bolla. In questo caso, il pronome si riferirebbe al legato temporaneo inviato da Roma, come sostenuto da Jordan e continuerebbe ad avvalorare la tesi di Ruggero I come “vicario del legato”⁷⁹⁰. Questa seconda soluzione appare la più condivisibile non solo luce delle osservazioni fatte fino ad ora ma soprattutto in virtù di quanto contenuto nell’epistola di Pasquale II, la quale in realtà, lascia aperto lo spiraglio ad entrambe le due interpretazioni presentate: Ruggero avrebbe potuto ricevere istruzioni (“chartulae”) direttamente da Roma oppure da un legato presente in Sicilia. Esaminando più nel dettaglio il documento, si nota che, a differenza del commento di Malaterra e di quanto riportato nella bolla di concessione, il testo si presenta piuttosto lineare nella sua articolazione.

Innanzitutto, in apertura Pasquale II ricorda che il suo predecessore, Urbano II, aveva concesso la bolla a Ruggero I per i meriti che questi ebbe nella riconquista della Sicilia alla cristianità. Il pontefice richiama i legami tra Sicilia e Roma prima della conquista musulmana: “semper in ea romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et sue vicis representatores habuerint”: chiaro riferimento al sistema di agenti papali di cui il papa si era servito durante l’Alto Medioevo. Egli dichiara poi di aver concesso nuovamente il privilegio a Ruggero II: “Nos quoque tibi post ipsum eius successoribus concessimus”⁷⁹¹. Il fatto che Ruggero II avesse precedentemente scritto una lettera al Papa relativa al privilegio del 1098 si comprende dalle parole del breve “sicut in tuis litteris suggestisti”. L’epistola del 1117 non riguardava infatti il rinnovo del privilegio ma la risoluzione di una questione collegata ad una delle facoltà concesse con la bolla legatizia (forse qualcosa che aveva che fare con la giurisdizione sugli ecclesiastici e la convocazione dei sinodi)⁷⁹². Il breve

⁷⁹⁰ *Ibidem*. Nello stesso senso F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 55-58 ss.; K. Ruess, *Die rechtliche*, pp. 231 ss.; E. Stinco, *Politica ecclesiastica*, cit. pp. 2-3 diede una traduzione-interpretazione rimasta isolata: “quelle cose che *saremo* per fare per mezzo di un legato, quando dal fianco nostro lo avremo inviato a voi, [...] vogliamo che dalla vostra attività sia ridotto a vice legato (in qualità di vice legato)”. Quindi, nel caso in cui il Papa avesse inviato un legato in Sicilia quest’ultimo sarebbe stato un vice-legato di Ruggero.

⁷⁹¹ Jaffé, n. 6562; cfr. E. Jordan, *La politique*, cit., p. 54.

⁷⁹² E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 53-54 e 60-61: la locuzione “Ea ratione”, presente nel testo dell’epistola di Pasquale II, potrebbe essere un’interpretazione della bolla. Sarebbe inverosimile sostenere che la cancelleria papale non avesse più sottomano il privilegio di Urbano, dato che rimontava

statuisce poi la subordinazione di Ruggero ad un eventuale *legato de latere* inviato in Sicilia: “ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, quae ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipientur”. Si trova anche qui ribadita la differenza tra la nomina di un legato permanente e l’invio di un legato *de latere*⁷⁹³. A questo punto Pasquale II aggiunge la possibilità di inviare istruzioni dirette al conte tramite nunzi: “aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuncios fieri”⁷⁹⁴. I nunzi (meri messaggeri, senza poteri di amministrazione e giurisdizione) avrebbero recato le istruzioni al conte. Dunque, se la bolla del 1098, ambigua e di difficile interpretazione, non risulta chiarissima nel suo contenuto, il breve di Pasquale II illustra bene l’impostazione dei rapporti tra il conte normanno e l’eventuale legato presente in loco. Tuttavia, alcuni hanno visto in questa epistola delle differenze notevoli rispetto alla bolla, tanto da considerare il documento di Pasquale II come un’interpretazione autentica del privilegio di Urbano II⁷⁹⁵. La tesi non è peregrina, emergono in effetti delle differenze, ma il contenuto si pone comunque in continuità con quanto disposto da Urbano II. Dal testo dell’epistola emerge che la chiesa di Sicilia dipendeva da quella di Roma, che la potestà del sovrano siciliano fosse soltanto una potestà di tipo esecutivo e che il conte non potesse oltrepassare i limiti di quella concessione, ricondotta nell’ambito del diritto canonico ai rapporti tra potestà ecclesiastica e secolare⁷⁹⁶. Pasquale II qualificava il rapporto con Ruggero II alla stregua di un rapporto tra (superiore) potestà ecclesiastica e (inferiore) potestà secolare: “sic enim in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod

a neanche vent’anni prima. Più facile che che Ruggero allegò la bolla di Urbano II nella sua lettera a Pasquale II.

⁷⁹³ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 107 e n. 51 è dell’idea che nella bolla di Salerno non venga operata alcuna distinzione tra legazioni permanenti e temporanee.

⁷⁹⁴ Ivi, pp. 108, Pasquale II interpretò restrittivamente la bolla del 1098 riducendone la portata: “non si tratta della presenza di un legato, ma dell’invio di quelle direttive, cui il conte dovrà attenersi nell’attività sostitutiva del legato [...]. Pasquale II [dichiara] che le istruzioni possono essere inviate in Sicilia anche attraverso un legato. Si può ben riconoscere che questa fosse la strada per reintrodurre la presenza nell’isola di un legato, equiparato dal pontefice al *vicarius* senza sottostare alle condizioni poste per la sua nomina da un’altra clausola del privilegio”.

⁷⁹⁵ F.J. Sentis, *Die monarchia*, cit., pp. 55 ss.; E. Caspar, *Die Legatengewalt*, p. 100; F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 180-185; F. Chalandon, *Histoire*, I, p. 366; J. Deér, *Der Anspruch*, cit., pp. 131.

⁷⁹⁶ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 63 n. 1.

ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas sue formidinis rigore perficiat”⁷⁹⁷. In questa impostazione emerge chiaramente quanto già detto e cioè la visione “feudale” che i pontefici avevano nei confronti dei normanni.

È però possibile rilevare almeno una differenza tra l’epistola del 1117 e il privilegio del 1098. Nella lettera che Ruggero II scrisse a Pasquale II, il conte si lamentò probabilmente di una convocazione dei prelati siciliani avvenuta per mezzo di lettere individuali indirizzate ad ogni vescovo e non tramite una convocazione unica indirizzata a Ruggero II, il quale avrebbe poi dovuto rivolgerla ai presuli dell’isola. Il pontefice rispose che non era importante lo strumento della convocazione e rivolse al conte un ammonimento: “Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit?”⁷⁹⁸. Come si vede, Pasquale II revocava la terza facoltà concessa dal privilegio di Urbano II: cadeva il diritto di decidere quali e quanti vescovi inviare ai sinodi⁷⁹⁹.

Il papa, sostenendo che nemmeno un legato o un vicario avrebbero potuto impedire ai vescovi di rispondere ad una chiamata papale, implicitamente sottintendeva che Ruggero I non fosse né l’uno né l’altro. Sulla revoca di questa facoltà al conte occorre ugualmente avanzare una riserva. Il testo della bolla di concessione del 1098, infatti, descrivendo questa prerogativa, passa alla seconda persona singolare rivolgendosi direttamente a Ruggero I: “Si vero celebrabitur concilium tibi mandavero quatenus episcopus et abbates tuae terrae mihi mittans, quot et quos volueris”. Pertanto, è possibile anche ipotizzare che si trattò di una facoltà accordata al solo Ruggero I e non anche ai figli⁸⁰⁰. Una tale spiegazione spiegherebbe perché il breve di Pasquale II non rinnovò questa facoltà a Ruggero II⁸⁰¹. Non

⁷⁹⁷ Scaduto riteneva che questa potestà esecutiva fosse rintracciabile solo nel breve di Pasquale II del 1117 che avrebbe limitato la concessione del 1098 (F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, p. 185-186).

⁷⁹⁸ Forse il Papa ammonisce Ruggero inseguito all’episodio, narrato da Pietro Diacono (*Chronica Monasterii Casinensis*, VII) dell’arcivescovo di Cosenza che fu deposto da Ruggero e costretto al monachesimo. Cfr. E. Caspar, *Roger II*, cit., p. 53; S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit. p. 87.

⁷⁹⁹ Per G. Savagnone, *Contributo*, cit., p. 7 Pasquale II “abrogò [il privilegio] circa la regia autorizzazione ai vescovi per recarsi al concilio e restrinse quello sulle funzioni legaziali. In riguardo a queste Pasquale II non parlò più di un esercizio diretto per quanto in base ad un espresso mandato pontificio, bensì di una integrazione statuale degli atti compiuti dai legati inviati da Roma”. Analogamente E. Jordan (*La politique*) parla di “une révocation déguisée” della bolla.

⁸⁰⁰ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 104.

⁸⁰¹ Ivi, p. 101 sostiene che fu una prerogativa chiesta da Ruggero I.

avendo in mano elementi solidi per sostenere l'una o l'altra tesi, occorre attenersi a quanto si ricava dalle fonti, che è comunque sufficiente: Urbano II concesse a Ruggero I di decidere quanti e quali vescovi inviare ai sinodi romani, mentre Pasquale II revocò a Ruggero II tale facoltà⁸⁰². La potestà soltanto "esecutiva", così come espressa da Pasquale II, si poneva in linea con quanto già accordato da Urbano II e non sembra frutto di un'interpretazione restrittiva del nuovo pontefice, che si limitò soltanto a confermarla.

La bolla del 1098, pur con tutte le sue inesattezze, contiene, in definitiva, la distinzione tra due tipi di legazioni, permanenti e temporanee⁸⁰³, e non fa altro che stabilire che la nomina di un legato permanente per la Sicilia avrebbe dovuto essere concordata con Ruggero mentre l'invio di un legato *de latere* (occasionale) sarebbe stata libera⁸⁰⁴. Ma, e questo è il punto principale, ogniqualevolta un legato temporaneo fosse stato inviato in Sicilia o un legato permanente fosse stato nominato (dietro consenso del conte), Ruggero I avrebbe

⁸⁰² Per l'esame di questa prerogativa si veda infra, cap. VII, par.3. Il *Chronicon Urspergensis* riporta che al sinodo lateranense del 1102 (quindici anni prima del breve di Pasquale II) avevano partecipato "universis Apuliae, Campaniae, Siciliae [...] praesulibus" (Mansi, *Collect. Conc.*, XX, col. 1147) e che nel 1112 Guglielmo, vescovo di Siracusa, partecipò ad un concilio in rappresentanza dei vescovi siciliani, Cfr. G.A. Loud, *The Latin Church*, cit., pp. 204-205.

⁸⁰³ Secondo S. Fodale (*Comes et Legatus*, cit., p. 96) "sarebbe assurdo interpretare la condizione posta *quando ad vos ex latere nostro miserimus* con l'ipotesi della nomina di un legato" a meno di ammettere la distinzione tra legazione permanente e temporanea che, secondo lo studioso, non era stata introdotta nella bolla. Egli sostiene che la distinzione tra legazioni permanenti e temporanee era ancora in fase di formazione nell'XI secolo. In realtà esisteva già dai tempi di Leone IX. Mentre. Inesatta appare anche la conclusione che i normanni (anche quelli inglesi) si opposero ai legati in relazione alle funzioni da essi esercitate: se si fosse trattato di semplici ambascerie allora non ci sarebbe stata opposizione. Ruggero si opponeva a "legazioni con un certo carattere di permanenza e non, evidentemente, a quelle che fossero più che altro delle ambascerie dirette al conte" (S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 107). Ma non si tratta altro che della differenza tra legati e nunzi. I normanni si opponevano agli inviati che esercitavano giurisdizione cioè ai legati e accoglievano senza problemi i meri messengeri. Su questo punto l'argomentazione di Fodale appare contraddittoria. Egli, infatti, sostiene che *in nuce* la bolla contenesse la distinzione tra due categorie di legazioni (con funzioni diverse) ma che questo non comportasse una disciplina diversa poiché il conte poteva "discriminare in concreto da legazione a legazione, al di sopra quindi di ogni previa differenziazione teorica che avrebbe vanificato quella facoltà" (S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 96 n. 22). In realtà, per leggere il comportamento del conte, occorre tenere presente la distinzione tra legati permanenti, legati temporanei e nunzi.

⁸⁰⁴ Ivi, p. 93.

eseguito le direttive del legato come “vicem legati”, in altre parole come “braccio secolare”. In assenza di un legato (temporaneo o permanente), il papa avrebbe potuto inviare istruzioni dirette (“chartulae”) al conte tramite nunzi, cioè tramite meri messaggeri.

Arrivati a questo punto, è impossibile non notare una volontà del pontefice di riproporre il vecchio assetto di governo altomedievale. Lo scarto di circa tre secoli tra l’ultimo agente papale in Sicilia e Ruggero I non tragga in inganno: è lo stesso Pasquale II che pone i nuovi conti normanni in continuità con i precedenti inviati papali nell’isola, esordendo, all’inizio della sua epistola con “ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et suae vicis repraesentatores habuerint”. E d’altronde cosa era il conte Ruggero agli occhi del pontefice se non l’amministratore di un territorio che egli governava formalmente, in nome del papa, come vassallo?

Dunque, a voler considerare Ruggero legato papale, sarebbe possibile farlo, ma non nel senso tecnico-canonico di “alter ego del pontefice”, bensì, nel suo significato generico, di delegato del papa, nel *potere temporale*, relativamente alle funzioni di governo e di amministrazione dell’isola, feudo della Santa Sede. Ruggero I, era idealmente un “rector” del *Patrimonium Sancti Petri*, che nella concezione papale dell’XI secolo, ricomprendeva l’intera isola di Sicilia, ma senza che egli fosse investito della qualità tipiche di un legato pontificio. Stando così le cose, va da sé che il pontefice non aveva alcun bisogno di attribuire una delega a Ruggero I, diversa e ulteriore da quella che il papa aveva a suo tempo accordato al Guiscardo con il concordato di Melfi del 1059: Ruggero I era già stato incaricato di cristianizzare il territorio ed evidentemente il papa poteva continuare a trovare appoggio nel conte durante la fase di amministrazione dell’isola. Se la nomina di Roberto come legato permanente avesse avuto buon esito, essa avrebbe ricreato quella situazione di governo della chiesa locale, istituzionalizzata sin dal pontificato di Gregorio Magno, che avrebbe visto la presenza di un “Rettore del patrimonio” e di un vicario apostolico: in questo caso, rispettivamente Ruggero I e Roberto di Troina. L’opposizione di Ruggero I alla nomina del legato alterò questo progetto e condusse il papato ad un cambio di strategia che si manifestò nella concessione della legazia, ma senza che a Ruggero I fosse attribuito il titolo di legato papale.

Una tavola sinottica delle tre fonti aiuta a comprendere meglio il significato di quanto fin qui esposto:

Commento di Malaterra	Bolla “Quia Propter Prudentiam Tuam” (1098)	Breve di Pasquale II (1117)
“legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis”	“quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus”	“si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, quae ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipientur”.

La legazia apostolica è pertanto interpretabile, sia giuridicamente che storicamente, nei seguenti termini:

- Papa Urbano II si impegnò a nominare un legato permanente nell’isola solo il consenso di Ruggero e, dopo di lui, di suo figlio Simone.
- Restò libero l’invio di legati temporanei.
- Nei casi in cui in Sicilia fosse stato presente un legato, temporaneo o permanente, Ruggero I sarebbe stato esecutore delle decisioni del legato (avrebbe cioè agito *vicem legati*). Pasquale II stabilì poi che, in assenza di un legato *de latere* o di un legato permanente, il papa avrebbe potuto comunque far pervenire le sue istruzioni (“chartulis”) a Ruggero I tramite nunzi⁸⁰⁵.
- Ruggero I avrebbe potuto decidere quali e quanti vescovi inviare ad un concilio a Roma. Pasquale II revocò questa possibilità sostenendo che nessuno, neanche un legato, avrebbe potuto impedire a vescovi e abati di rispondere una convocazione del pontefice.

La potestà esecutiva di Ruggero avrebbe quindi dovuto essere esercitata se e solo se fosse stato presente un *legato de latere* o un legato permanente (di suo gradimento) sull’isola o, in loro assenza, se avesse ricevuto istruzioni direttamente da Roma. La bolla, in definitiva, regolava il rapporto tra Ruggero I e gli eventuali legati (temporanei o permanenti) presenti sull’isola. Non attribuiva a Ruggero alcun potere di governo sulla chiesa locale né

⁸⁰⁵ Pur in assenza di riferimenti nel testo della bolla del 1098, non è escluso che ciò fosse stato accordato anche da Urbano II, stando a quanto riportato da Malaterra nel commento che precede il testo del privilegio.

tantomeno il titolo di legato apostolico. Ruggero fu inteso dal pontefice come “braccio secolare” o “esecutivo” delle eventuali decisioni prese dal papa o da un legato presente sull’isola. Questo spiega anche perché la concessione fu accordata senza problemi a Ruggero che non era vassallo diretto del pontefice, ma vassallo del Duca di Puglia⁸⁰⁶.

Si può anche comprendere ora il motivo della concessione: il pontefice, a seguito dell’opposizione di Ruggero I alla nomina di Roberto di Troina, accordò al conte, proprio per lo spirito di collaborazione che aveva caratterizzato gli anni della conquista e della latinizzazione della Sicilia, di agire come esecutore della volontà papale nella fase di amministrazione della chiesa locale impegnandosi a subordinare al gradimento di Ruggero la nomina di un possibile legato permanente. Ma, è bene precisa, non corretto affermare che Ruggero I non volle un legato sull’isola, giacché il privilegio non impediva al Papa di nominarne uno, ma soltanto di *subordinarne* la nomina al consenso del conte.

⁸⁰⁶ Da un lato chi non ha creduto all’esistenza di una condizione di vassallaggio della Sicilia al Papato (ma solo dell’Italia meridionale) ha ritenuto inutile il privilegio (M.A. De Dominis, *De Republica*), dall’altro chi ha posto l’accento sul rapporto di *fidelitas* tra Ruggero e il Duca di Puglia, ha sostenuto che la concessione, avrebbe dovuto essere concessa a quest’ultimo (N. Tedeschi, *Istoria della pretesa monarchia*).

CAPITOLO VII

UNA RILETTURA DEL PRIVILEGIO DELL' APOSTOLICA LEGAZIA

1. Le tesi storiografiche sull'interpretazione della bolla

A conclusione dell'analisi del contenuto della bolla, occorre gettare uno sguardo di sintesi su quello che fu il rapporto tra il Ruggero I e il papato, in modo da comprendere le ragioni della concessione di un tale privilegio. Per fare ciò occorre considerare l'azione di Ruggero I sulla Sicilia, dalle prime fasi della conquista fino alla concessione del 1098.

Chiarito che il processo di cristianizzazione si svolse di comune accordo tra il papa e il conte, che i riferimenti ai mandati papali contenuti nei diplomi di Ruggero I non sono altro che mandati particolari e non deleghe generali (*rectius*: legatizie) - peraltro tutti assai dubbi - atteso che Ruggero I non fu nominato legato apostolico ma ricevette soltanto una potestà esecutiva che sancì il suo diritto di intervenire sugli affari della chiesa locale dietro istruzioni del pontefice o di un eventuale legato (temporaneo o permanente) presente sull'isola, occorre adesso riconsiderare complessivamente quanto finora esposto e compiere un giro d'orizzonte sulle tesi storiografiche che hanno dominato la lettura di questi eventi.

Secondo coloro che hanno ritenuto che Ruggero I agì sostanzialmente in modo indipendente dal pontefice durante le fasi del processo di cristianizzazione dell'isola, la concessione della legazia è stata sempre considerata come una vittoria del pontefice, il quale sarebbe riuscito ad ammantare di legittimità prerogative che Ruggero esercitava di fatto da un ventennio. Papa Urbano II avrebbe cioè concesso l'Apostolica Legazia per ricondurre entro una cornice formale di legittimità l'esercizio di facoltà che il conte esercitava *de facto* da un ventennio e che giuridicamente rappresentavano una chiara usurpazione di funzioni papali. Voci autorevoli si collocano a sostegno di questa tesi, che in buona parte non fa altro che ricalcare quelle tesi di matrice regalista assai diffuse durante l'età moderna.

Amari, sostenendo che i diritti di fondazione e di elezione appartenevano *proprio jure* a Ruggero I notava che nei documenti di fondazione dei vescovati il conte si esprimeva

sempre in prima persona come se fosse l'unico a prendere l'iniziativa, senza alcun intervento o autorizzazione papale⁸⁰⁷. Sulla stessa scia si pose Caspar, secondo il quale il papato avrebbe approvato la riconquista della Sicilia e la sua cristianizzazione ma avrebbe mal tollerato il processo di fondazione ecclesiastica intrapreso da Ruggero I. Secondo lo studioso, Ruggero si era attribuito da sé il diritto di fondare nuovi episcopati e di assegnarli a suo arbitrio ai vescovi scelti personalmente⁸⁰⁸. Urbano II, trovandosi quindi nell'impossibilità materiale e militare di contrastarlo dovette supinamente accettare il controllo comitale sulla chiesa locale, fino a quando non trovò l'occasione di intervenire quando si accorse che il diploma di fondazione dell'arcivescovato di Siracusa non lo menzionava affatto⁸⁰⁹. Fu in quel frangente che egli da un lato, acconsentì alla fondazione della diocesi di Siracusa ma, dall'altro, pose il veto sull'erezione dei vescovati di Catania e di Agrigento⁸¹⁰. Secondo questa impostazione, sarebbe stata quindi una precisa volontà del conte Ruggero quella di limitare ed estromettere la Santa Sede dagli affari siciliani, esercitando *de facto* prerogative che gli sarebbero state legittimamente riconosciute solo qualche decennio più tardi con la concessione della legazia.

Continuò questo filone di pensiero anche Chalandon, il quale sostenne che in Sicilia vi fu “la volontà del conte Ruggero di operare questa riorganizzazione secondo la sua volontà e al di fuori dell'intervento pontificio. Per sedici anni durò il contrasto tra Roma e il conte di Sicilia, che finì per prevalere il giorno in cui ottenne il titolo di legato apostolico”⁸¹¹.

Simili considerazioni esprimeva Jordan, per il quale, nonostante le acute osservazioni formulate sull'argomento, la legazia del 1098 sarebbe servita solo a “consacrer, ou plutôt respecter, une situation de fait dont il [Roger] jouissait depuis de longues années, avec la permission du Pape”⁸¹². La concessione della carica legatizia al conte sarebbe stata quindi possibile in considerazione della “effettiva situazione di prestigio e di indipendenza ormai

⁸⁰⁷ M. Amari (*Apostolica Legazia*).

⁸⁰⁸ E. Caspar, *Die legatengewalt*, cit., p. 198

⁸⁰⁹ E. Caspar, *Roger II*, cit., pp. 610 ss.

⁸¹⁰ Per poi cedere poco dopo alle insistenze normanne elevando l'abbazia di Catania a vescovato, cfr. F. Chalandon, *Histoire*, cit., p. 343-357.

⁸¹¹ *Ibid.*

⁸¹² E. Jordan, *La politique*, cit., p. 27.

raggiunta da Ruggero I dopo la morte del fratello Roberto”⁸¹³.

La preminenza del conte sul Papato fu affermata anche da Catalano, per il quale la concessione non fu altro che un atto di debolezza del Papato nei confronti di Ruggero: il pontefice fu *costretto* a concedere il privilegio, altrimenti avrebbe perso il controllo sulla chiesa dell’isola. La bolla fu quindi “uno strumento per affermare in via di principio quell’autorità che la S. Sede non era in condizione di esercitare direttamente su territori come la Sicilia”⁸¹⁴, ma nel fare ciò, di fatto essa andò a sancire “l’assenza di Roma dal teatro siciliano”⁸¹⁵. Identica l’opinione di Tramontana, per il quale Urbano II non avrebbe potuto modificare la situazione che di fatto si era creata nell’isola e quindi, con la concessione, riusciva a fare in modo che i poteri di Ruggero in materia ecclesiastica venissero esercitati con il benestare e l’autorizzazione della Santa Sede. Inoltre, secondo lo studioso, con la concessione di Urbano II, il conte diventava il primo dei signori normanni a perfezionare il concetto di sovranità, vedendosi riconosciuta dal Papa la finalità religiosa della sua autorità e addirittura ricevendo il diritto di portare le insegne legaziali: “il granconte di Sicilia [...] otteneva il diritto di portare l’anello, il bastone pastorale e la dalmatica, i simboli propri della maestà imperiale”⁸¹⁶.

In definitiva, Urbano II avrebbe confermato a Ruggero I quelle facoltà che da sempre il conte aveva esercitato *de facto* sulla chiesa dell’isola e che la Santa Sede non era riuscita ad impedire⁸¹⁷. In altre parole, Ruggero I si era attribuito da sé una “iurisdictio ecclesiastica” durante il processo di cristianizzazione dell’isola e dunque Urbano II avrebbe cercato quantomeno di ammantare di un velo di legittimità l’usurpazione di queste potestà, concedendo la legazia e riconducendo tali prerogative all’interno di una legalità formale, in modo che esse potessero essere sussunte all’interno di una delega pontificia.

La legazia apostolica, dunque, non sarebbe stata altro che una sanatoria delle usurpazioni

⁸¹³ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp.105.

⁸¹⁴ G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia apostolica di Sicilia*, in *Scritti in onore di G. Scaduto*, IV, Padova, 1970, p. 127

⁸¹⁵ G.M. Cantarella, *I normanni e la chiesa di Roma*, cit., p. 386

⁸¹⁶ Affermazione, quest’ultima, completamente errata, cfr. S. Tramontana, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in *L’organizzazione della chiesa in Sicilia in età normanna*. Atti del congresso di Mazara del Vallo, 1985, Trapani, p. 29.

⁸¹⁷ F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., p. 180; Amari M., *Apostolica Legazia*, cit., p. 455

perpetrate dal conte ai danni del Papa. In tal senso allora, il pontefice avrebbe messo a segno una grande vittoria, giacché secondo due autorevoli studiosi, Caravale e Cortese, i poteri *circa sacra* esercitati da Ruggero I si sarebbero potuti ricomprendere “tra quelli conferiti dalla Chiesa” e quindi tramite la legazia “la S. Sede poteva essere presente in Sicilia” poiché Ruggero “riconosceva di derivare dalla S. Sede il potere che esercitava in campo ecclesiastico”⁸¹⁸.

Queste interpretazioni sollevano però un dubbio: se la concessione fu effettivamente di esclusiva iniziativa papale, con l'intento, da un alto, di *limitare* i poteri che Ruggero aveva esercitato fino a quel momento e, dall'altro lato, di ricondurli all'interno di una legalità formale, perché mai il conte avrebbe dovuto accettare un simile regime giuridico?

Le prerogative, asseritamene usurpate, erano in suo libero esercizio da circa un ventennio, per quale motivo allora il conte avrebbe dovuto accettare che fossero limitate e ricondotte all'interno di uno stringente mandato papale, che giuridicamente si presentava anche con i caratteri della revocabilità?

Appare pertanto difficile sostenere che il privilegio fu di “esclusiva iniziativa” di Urbano II per frenare il potere di Ruggero nell'isola, anche perché il conte, come si è avuto modo di dimostrare, portò avanti il processo di latinizzazione di comune accordo con il pontefice. I rapporti tra Ruggero I e il Papato sembrano in effetti molto più complessi di come sono stati rapidamente tratteggiati da una certa parte della storiografia. Come è stato correttamente osservato, la tesi che vorrebbe Ruggero I quale assertore delle prerogative

⁸¹⁸ M. Caravale, *Il regno normanno*, Milano, 1966, pp. 28-31; E. Cortese, *Le grandi linee*, cit. p. 452. Si segnala qui anche la tesi di Vacca che appare tuttavia contraddittoria. Egli sostenne che “Non bisogna dimenticare che i normanni, pur facendo una politica di potenza, tendevano a muoversi sul piano della legalità, ma si trattava naturalmente di una legalità particolare, mirante cioè a giustificare in ogni modo le loro pretese territoriali e le loro conquiste”. Indecifrabile risulta il significato di “politica di potenza” condotta dai normanni e i contorni giuridici del concetto di “legalità particolare” (S. Vacca, *La Legazia Apostolica*, cit. p. 48 n. 95). Appare poi contraddittoria un'altra affermazione dello studioso per la quale “Ruggero non riconosceva nel papato la fonte del suo potere civile, come invece faceva per i suoi poteri ecclesiastici, in quanto delegato, e la chiesa rispettò la giurisdizione del conte” (Ivi, p. 51). Un'affermazione dalla quale trapela una dualità dei poteri: Ruggero I sarebbe stato indipendente *in temporalibus* e subordinato al papa *in rebus ecclesiarum* ma le fonti fino a qui esaminate smentiscono queste affermazioni. Infine, lo studioso scrive che a Ruggero I interessava una base giuridica che “legittimasse i possessi acquisti e le imprese militari”, confondendo l'ipotetica necessità di ricevere l'investitura feudale con il privilegio della legazia apostolica (Ivi, p. 47 e 50).

della contea di Sicilia, ricalca un *modus operandi* che si attaglia più a Ruggero II che a Ruggero I poiché quest'ultimo “tantôt il semble prendre seul toutes les initiatives, tantôt il croit devoir reconnaître et rappeler de qui procèdent ses pouvoirs”⁸¹⁹.

Il secondo orientamento storiografico sostiene invece che, Ruggero I, nell'opera di cristianizzazione dell'isola, avrebbe agito in esecuzione di un mandato papale: gli atti di fondazione sarebbero da considerarsi come esecuzione del privilegio dell'Apostolica Legazia. Tale impostazione considera Ruggero come mero esecutore della volontà papale: egli avrebbe riorganizzato la chiesa di Sicilia su esplicito mandato del pontefice. Questa lettura ha come corollario la retrodatazione della concessione del privilegio durante l'incontro di Troina del 1088 o comunque, in ogni caso, già nelle prime fasi della cristianizzazione dell'isola.

Con tutta evidenza, secondo la tesi qui in esame, Ruggero avrebbe esercitato funzioni legaziali fin dall'inizio della campagna militare di conquista. La concessione della legazia avrebbe quindi soltanto legittimato per iscritto una serie di potestà che però, in questo caso, egli aveva legittimamente ricevuto dal pontefice e ampiamente esercitato nei decenni precedenti. Il privilegio non fu altro che una sanzione giuridica *scritta* che avrebbe legittimato prerogative già concesse oralmente.

Questa tesi, ancora una volta, si fonda sulla presenza, in certi diplomi ruggeriani, di un presunto mandato papale che darebbe base giuridica alle prerogative esercitate dal conte e di cui si è ampiamente avuto modo di parlare: tali mandati, quando autentici e non frutto di interpolazione, sicuramente non furono esercizio del privilegio legatizio, ma piuttosto l'esecuzione di deleghe particolari e pertanto non rappresentano una solida base su cui trovare appoggio. Ovviamente, non è possibile trascurare che Urbano II fu sempre bendisposto verso i normanni, come si evince, tra le altre fonti, soprattutto dalla bolla del 9 dicembre 1093. Tali rapporti mostrano “qu'une parfaite harmonie régnait entre Urbain II et Roger I” ma non sembrano rivelare “ainsi très bien la concession fameuse dite de la légation, que nous verrons le premier faire et le second”⁸²⁰. Ruggero non ricevette, in principio della conquista, alcun mandato pontificio generale accostabile alle prerogative di un legato papale (di cui, lo si ribadisce, non c'è traccia nelle fonti) ma la legittimità del suo

⁸¹⁹ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 26.

⁸²⁰ Ivi, p. 20.

potere derivò dall'impegno a cui (con il fratello Roberto il Guiscardo) si era obbligato, accettando di riconquistare la Sicilia e di riportarla sotto la chiesa latina. Tutto il movimento di fondazione dei vescovati nonché la nomina dei vescovi siciliani (e calabresi) ebbe poco a che fare con l'Apostolica Legazia, giacché Ruggero si limitò soltanto alla designazione dei vescovi e alla loro investitura laica. La dimostrazione di questo rapporto di alleanza tra papato e Ruggero I, se da un lato smentisce l'ipotesi dell'indipendenza del conte dal pontefice, dall'altro serve anche a chiarire che i pontefici accordarono il loro consenso e il loro favore all'operato normanno ma senza concedere alcun mandato legatizio.

Alla luce di quanto detto, occorre adesso notare che entrambe le interpretazioni sono accomunate dall'idea che che Ruggero I esercitò prerogative "legatizie" *prima* del 1098. Nel sostenere ciò, esse presentano un'alternativa secca: o che tali prerogative furono frutto di un'usurpazione del conte, il quale, ritenendosi indipendente dal papato, si arrogò pretese che il pontefice non poté fare altro che confermare, ammantandole di un velo di legittimità tramite il rilascio del privilegio del 1098, oppure che queste prerogative furono legittimamente concesse dal pontefice sin dalle prime fasi del processo di cristianizzazione, con la conseguenza che la concessione della legazia andrebbe retrodata e il privilegio urbaniano non sarebbe altro che una mera conferma scritta di quanto il pontefice aveva già concesso precedentemente ("sicut verbis promissimus").

Si è già avuto modo di far intendere che nel presente lavoro non si condivide né l'una né l'altra tesi. Come provato a dimostrare, durante il processo di cristianizzazione della Sicilia il pontefice e Ruggero I *concorsero* nella fondazione di vescovati e monasteri. Dalle fonti non emerge alcuna pretesa di indipendenza da parte di Ruggero, le tracce (poche e non autentiche) dei mandati papali presenti nei diplomi non rivelano atti di esercizio *ex ante* di un presunto potere legatizio⁸²¹. Quello che occorre piuttosto rilevare è che entrambe le tesi sono viziate da un errore di fondo: non solo il fatto di ritenere Ruggero I titolare di funzioni legatizie già durante il processo di cristianizzazione dell'isola ma soprattutto che il

⁸²¹ Alcuni hanno sostenuto che Ruggero ebbe solo le "funzioni di legato" e non il "titolo", G. Vitolo, *Medioevo*, cit., p. 317: "Ruggero si fece attribuire il titolo e le funzioni di legato papale. Concessione personale e temporanea. Urbano II faceva salvo il principio che riconduceva al papato ogni potestà di carattere spirituale". In realtà le funzioni legatizie erano connesse al titolo e non procedevano separatamente. L'autore sostiene peraltro che Ruggero, come protettore dei cristiani dell'isola, ricevette il diritto di portare l'anello, il bastone e la dalmatica simboli della maestà imperiale (*Ibidem*).

privilegio del 1098 avrebbe attribuito (o confermato) al conte lo status di legato apostolico. Non si tornerà ancora sull'argomento, avendo già dimostrato come Ruggero non esercitò funzioni legatizie durante il processo di cristianizzazione né fu nominato legato apostolico. Si è però ritenuto utile fornire questa breve rassegna dei due principali filoni storiografici per dimostrare quanto il luogo comune di Ruggero I come legato pontificio abbia influenzato, a monte, la quasi totalità delle interpretazioni sull'argomento.

2. I motivi per i quali fu concessa la bolla

Chiarito che non ci fu alcuna concessione *ex ante* della Legazia e che essa non fu né una sanatoria di presunte usurpazioni pontificie né la sanzione scritta di una precedente concessione orale, occorre adesso prestare brevemente attenzione al momento del rilascio della bolla e chiedersi per quale motivo le due parti, il conte e il papa, avvertirono il bisogno di un documento scritto. Il papa, per quanto potesse essere sorpreso dalla reazione di Ruggero contro il suo legato, non era nelle condizioni di poter rinunciare all'appoggio dei normanni : era infatti iniziata da poco la prima crociata in Terrasanta ed era ancora aperta la spinosa questione delle investiture con l'imperatore.

La legazia si presentava, politicamente, come una soluzione di compromesso⁸²². Si trattò, in effetti, di “una brillante vittoria che corona tutta la politica ecclesiastica” di Ruggero I⁸²³ che poté essere raggiunta anche perché i due protagonisti, Urbano II e Ruggero I, furono due personalità in grado di trovare un accordo. A tal proposito Amari sostenne che non c'erano le condizioni per un accordo tra le due parti quando ancora erano in vita “quelle due sommità che furono Gregorio [VII] e Roberto [il Guiscardo]”, mentre dopo di loro la situazione cambiò perché vennero “ingegni diversi [...], meno strepitosi perché più cauti e più sodi, Urbano II e Ruggero”⁸²⁴. Ma, in maniera più realistica, la concessione deve essere inserita nella normale politica di estensione del cristianesimo condotta dal papato⁸²⁵.

⁸²² Ivi, p. 316.

⁸²³ E. Caspar, *Roger II*, p. 630.

⁸²⁴ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 453

⁸²⁵ E. Amman, *L'espansione cristiana in Occidente*, in A. Fliche, V. Martin, *Storia della Chiesa*, vol. VII: *L'epoca feudale. La Chiesa del particolarismo (888-1057)*, a c. di E. Amman, A. Dumas, Torino 19762, pp. 541-542.

Non ci fu infatti nulla di straordinario nell'evento: "pourquoi d'ailleurs tant d'hypothèses pour expliquer une faveur grande, à coup sûr, mais qui est au fond chose bien simple? Urbain II – le pape de la première croisade! - souhaitait l'extension de la chrétienté"⁸²⁶.

Dai motivi che giustificarono l'opposizione alla nomina del vescovo Roberto di Troina, sopra esposti, si capisce piuttosto bene perché fu concesso un privilegio scritto: non si trattò di un'iniziativa del pontefice ma di una esplicita richiesta del conte, non tanto per se stesso ma per garantire ai suoi successori le facoltà che il conte si era procurato di esercitare con l'accordo del pontefice. Ruggero I, ormai nei suoi ultimi anni di regno, aveva l'intenzione di tramandare ai suoi successori l'autorità che egli aveva fino ad allora esercitato sulla chiesa locale, beninteso in accordo con il pontefice, ma senza che in Sicilia intervenisse l'azione di un legato apostolico. Il rilascio del privilegio scritto aveva lo scopo di impedire che il pontefice approfittasse della successione alla contea per nominare un legato sull'isola. Una tale azione avrebbe infatti interrotto la relazione diretta tra il conte e il Papa e anche quella tra il conte e la chiesa locale. Tramite il privilegio, invece, Ruggero I otteneva la sanzione della prosecuzione di quel *modus operandi* che fino ad allora aveva governato la relazione trilaterale tra papa, conte e chiesa locale e che Urbano II aveva cercato di interrompere con la nomina di Roberto di Troina, prontamente rifiutata da Ruggero I.

La legazia non fu quindi una conferma o una nuova attribuzione di poteri sulla chiesa locale ma uno strumento che ribadì il rapporto di collaborazione tra papa e conte, sigillo della relazione esclusiva tra le due parti. Si trattò, come già affermato, di un regolamento di competenze tra il pontefice e il conte in ordine alla materia dei legati: così come papato e normanni avevano collaborato nella cristianizzazione della Sicilia e nel processo di fondazione dei vescovati, il privilegio, allo stesso modo, sancì la prosecuzione di questo stato di cose anche nella fase di amministrazione della chiesa locale.

3. Le presunte prerogative concesse dalla bolla

Occorre adesso chiedersi se e quali facoltà furono attribuite a Ruggero I: se la sua potestà esecutiva riguardò il solo aspetto amministrativo-temporale o inferì anche nel campo spirituale.

⁸²⁶ E. Jordan, *La politique*, cit.

Naturalmente le tesi che hanno qualificato Ruggero come legato apostolico hanno anche fondato sulla bolla molte delle presunte prerogative legate a tale status. Esse, tuttavia, non trovano alcun riscontro nel privilegio e spesso sono state frutto di concessioni (o di usurpazioni) di successivi sovrani.

Partendo quindi dal presupposto che Ruggero non fu legato, è possibile allora sgombrare il campo da quelle facoltà che erroneamente sono state considerate come derivanti dal privilegio e ribadire che, come visto, la legazia ebbe una portata piuttosto limitata.

In linea generale, il privilegio non faceva alcuna menzione specifica di presunte facoltà che Ruggero avrebbe potuto esercitare sull'isola: si limitò soltanto a sancire che, molto genericamente, “quelle cose” che il papa avrebbe realizzato tramite un legato, sarebbero state compiute da Ruggero I (“*quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice cohiberi volumus*”). Ecco perché è già fuorviante, *ab origine*, qualificare qualsiasi atto di politica ecclesiastica posto in essere dal conte normanno come atto di esecuzione della legazia apostolica.

Esaminando allora le presunte facoltà che sarebbero discese dal privilegio, chi ha considerato Ruggero I come investito della qualifica di legato ha sostenuto che dal titolo sarebbe derivata la facoltà di comminare sanzioni ecclesiastiche, di cui si troverebbero numerosi esempi a chiusura di certi documenti normanni⁸²⁷. Questa minaccia di scomunica, pronunciata in virtù di autorità concessa dal pontefice, si trova in alcuni diplomi di Ruggero I. In un diploma a favore della chiesa di Catania (autentico) il conte dichiarò che lo stesso Urbano II aveva confermato le disposizioni da lui prese, comminando le opportune sanzioni ecclesiastiche: “*omnes illos homines excommunicavit atque maledixit et ab omni sacro ordine Dei separavit, qui hanc nostram donationem [...] violent vel destruerent [...]*”⁸²⁸.

In un altro diploma si legge che “*acutoritate apostolica nobis tributa, sint et esse debeant anathemati, jussu et pretextu Domini Summi Pontificis Urbani et omnium successorum Patrum*”⁸²⁹. In realtà le formule di scomunica e di anatema non sono riconducibili alla legazia apostolica: si trovano sanzioni ecclesiastiche in diplomi precedenti alla concessione

⁸²⁷ I regalisti di epoca moderna trassero la convinzione che al sovrano siciliano spettasse il diritto di scomunica.

⁸²⁸ Inserito per la prima volta nella cronaca di Simone da Lentini, riportato da R. Starrabba, *Contributo*, cit., p. 62.

⁸²⁹ R. Pirri, *Sicilia Sacra*, p.1035, col. I, E.

del privilegio e anche in documenti privati prodotti da laici⁸³⁰. L'unica cosa che è possibile affermare è che tali formule erano generalmente usate in ambito pubblicistico o comunque in documenti i cui autori erano dei nobili che spesso compivano azioni a favore di istituzioni ecclesiastiche. Come aveva acutamente osservato Baronio, tali formule possono essere qualificate alla stregua di espressioni invocatorie, la cui funzione consisteva soltanto nel rafforzare la stabilità dell'atto giuridico: non dipendevano né da concessione papale né poggiavano sull'autorità del sovrano⁸³¹, sembrano piuttosto legate ad influssi bizantini o, cosa più probabile, ad influssi franco-normanni⁸³². Tali formule si trovano anche in atti di donazione tra privati⁸³³, ad ulteriore dimostrazione che non appartenevano affatto alle facoltà concesse con la legazia.

Neanche il diritto di esenzione accordato ai monasteri è ricollegabile all'Apostolica Legazia. Si trattò semplicemente di singole concessioni che non furono affatto espressione di un potere generale, peraltro “non è comunque facile individuare un richiamo al privilegio del 1098 in talune espressioni, presenti solo in pochi documenti e assenti in tutti gli altri analoghi, tendenti a legittimare delle esenzioni disposte dal conte Ruggero a favore di monasteri, sia perché queste espressioni sono a volte piuttosto generiche, sia perché non pare quel potere rientrasse senz'altro nelle facoltà accordate da Urbano II. [...]. Tutti i passi in questione, quando ne sia accertata l'autenticità, potrebbero fare pensare soltanto a singole autorizzazioni o disposizioni pontificie o anche, semmai, ad accordi politico-religiosi di più ampio respiro, ma non corrispondenti al privilegio del 1098”⁸³⁴.

⁸³⁰ Una clausola di scomunica è presente in una donazione di Sichelgaita, moglie di Roberto il Guiscardo, cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., p. 75.

⁸³¹ Nello stesso senso cfr. F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 190 S.; R. Starabba, *Contributo* cit., pp. 68-69 n.1; G. Savagnone *Contributo*, cit., pp. 6 ss.; S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 123.

⁸³² In quantità maggiore si ritrovano in privilegi e documenti inglesi, cfr. P.H., Sawyer, *Anglo-Saxon Charters: an Annotated List and Bibliography*, London, 1968. Mentre per M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 451, il controllo del sovrano sulla chiesa locale fu influenzato dal diritto ecclesiastico greco, come si vede dalla presenza di Scolario, un prete greco, che fu cappellano di Ruggero I, che raccolse numerosi manoscritti greci e fondò di un monastero a Messina. Altri collaboratori greci furono i greci Nicola di Mesa e Bono, cfr. Becker J., *L'impatto*, pp. 33-34.

⁸³³ R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., p. 62.

⁸³⁴ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 124-125.

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale sulle cause ecclesiastiche, si è già visto come sin dai tempi di Gregorio Magno, al vicario apostolico, al legato o al rettore del Patrimonio di S. Pietro nell'isola fu sempre delegata la trattazione delle cause in luogo del pontefice, con la regola generale che, in assenza di un delegato Papale, tutto ciò che avesse oltrepassato le facoltà degli ordinari avrebbe dovuto essere deciso a Roma (o si sarebbe dovuto attendere l'invio di un legato)⁸³⁵. Per Amari la legazia “comprendeva, oltre la istituzione de' vescovi, la somma giurisdizione nelle cause ecclesiastiche”⁸³⁶. Ma un siffatto sistema di competenze non emerge né dalla bolla né dai documenti di Ruggero I né tantomeno dal breve di Pasquale II del 1117. Solo Malaterra riporta che: “Quod si episcopi ad concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc illis dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authentice definiri nequiverit”⁸³⁷. Questa facoltà non è però presente nel testo della bolla e il riferimento è stato considerato alla stregua di una precisazione orale, anche se si è fortemente propensi a credere che si trattò di un'aggiunta del cronista⁸³⁸. Originale, ma non pienamente calzante, appariva la correzione del passo di Malaterra, proposta da De Dominis, che così corregeva: “Nisi forte de aliquo *in* ipsorum Concilio agendum sit, *quod* in Sicilia vel Calabria, in praesentia sua authentice definiri nequiverit”, riferendo il pronome “ipsorum” al conte e non ai vescovi, Ruggero non avrebbe pertanto potuto partecipare a quei concili che trattavano questioni che lo riguardassero⁸³⁹. L'interpretazione appariva però forzata, sia per il senso che ne veniva fuori sia per l'uso della successiva persona singolare (in “praesentia sua”): sarebbe stato più corretto riferire “ipsorum” ai vescovi⁸⁴⁰.

Al di là di queste considerazioni, la questione della delega giurisdizionale a Ruggero I in materia di affari ecclesiastici deve essere risolta sia alla luce delle fonti del tempo sia considerando i principi generali che regolavano l'amministrazione della giustizia ecclesiastica da parte dei legati. Si trattava infatti di una delle poche prerogative che non

⁸³⁵ Si veda cap. II, par. 6.

⁸³⁶ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 457.

⁸³⁷ G. Malaterra, *De Rebus gestis*, cit., 1, IV, c.XXIX, p.107.

⁸³⁸ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 103.

⁸³⁹ E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit, p. 195.

⁸⁴⁰ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 103 n. 42.

scaturiva *ex officio* dalla nomina a legato, il quale, per dirimere una controversia, necessitava obbligatoriamente di una delega specifica e limitata al singolo caso⁸⁴¹. È stato ampiamente dimostrato che i pontefici si servirono solo in poche occasioni dei legati per la trattazione delle cause in loco, essi erano soliti usare un'altra figura di agenti papali: i giudici delegati, una categoria che si differenziò progressivamente sia da quella dei legati sia da quella dei nunzi⁸⁴².

Da dove nasce allora la rivendicazione di questa prerogativa da parte dei sovrani del *Regnum*? Non certo dalla bolla di Urbano II (Ruggero I non fu nominato né legato né giudice delegato) ma neanche dalla conferma di Pasquale II. Si trattò invece di una facoltà che, come si vedrà, i re normanni ottennero soltanto nel 1156 con il trattato di Benevento concluso tra Papa Adriano IV e Guglielmo I. Già più di un secolo fa Scaduto, a proposito delle fonti normanne del primo periodo, rilevava che “dell'esercizio immediato di essa non trovo esempio se non nella minaccia delle censure ai violatori di privilegi concessi a luoghi pii”⁸⁴³.

Altro punto a cui prestare attenzione è la presenza di un presunto “consilio episcoporum”, citato da Malaterra, al quale Ruggero avrebbe dovuto rivolgersi per prendere le sue decisioni. Il conte, tramite il consiglio costituito dai vescovi della chiesa locale, avrebbe dovuto occuparsi di affari di competenza della chiesa di Roma. La bolla però non ne fa menzione e viene da chiedersi per quale motivo Malaterra limitò la concessione di Urbano II a tutto svantaggio dell'autonomia di Ruggero I. In alcuni documenti del tempo sembra comunque emergere l'attività di questo consesso, ma le fonti non permettono di capire se si trattasse di un'assemblea “istituzionalizzata”. Nei già ricordati documenti per la chiesa di Siracusa e di Squillace si evince soltanto un generico consulto tra il conte e i vescovi. La spiegazione ad un tale riferimento, può forse rintracciarsi nella terza facoltà che la bolla accordò a Ruggero I: vale a dire il potere di trattenere in Sicilia gli ecclesiastici convocati dal papa per i concili. Malaterra, nel suo commento, aggiungeva infatti che la decisione

⁸⁴¹ “Owing to the natural difficulty of resolving such litigation away from its center, special mandates returned much of it to judges in the field. [...] The mandate of judge-delegation is easily distinguished from the legatine mandate”, R.A. Schmutz, *Medieval Papal*, cit., pp. 461-462.

⁸⁴² R.A. Schmutz, *Medieval Papal*, cit., pp. 460-463.

⁸⁴³ F. Scaduto, *Stato e chiesa*, cit., p. 197.

sull'invio di prelati convocati ad un sinodo avrebbe dovuto essere presa da Ruggero di comune accordo con gli altri vescovi dell'isola riuniti, appunto, in un "consilio episcoporum". A quel tempo il Sacro Collegio non era ancora stato creato ed il Papa governava con l'aiuto dei concili, riuniti con una certa frequenza. Recarsi a queste adunanze era particolarmente gravoso per i vescovi che spesso chiedevano di esserne dispensati.

Più che un potere di controllo sul clero locale, quella accordata a Ruggero sembra piuttosto una facoltà posta nell'interesse dei prelati siculi per evitare loro l'onere, nient'affatto semplice, di recarsi a Roma⁸⁴⁴. Le fonti non suffragano la pur suggestiva ipotesi che sia stata una norma concessa su richiesta dei vescovi⁸⁴⁵. Tuttavia, ancora una volta, non è fuorviante far riferimento all'organizzazione ecclesiastica della chiesa di Sicilia nel V-VII secolo.

Si è già detto, nella prima parte di questo lavoro, di come i vescovi siciliani fossero stati dispensati dal recarsi a Roma a causa della lunga distanza da percorrere, sia da Leone Magno⁸⁴⁶ che da Gregorio Magno. Ora, è evidente come anche in questo caso, non essendo mutato il contesto geografico e neanche la difficoltà di raggiungere Roma, i vescovi di Sicilia avessero ottenuto di nuovo da papa Urbano II quella speciale dispensa. Essa si collocava dunque in continuità con le precedenti disposizioni papali.

Ciò che occorre chiarire è invece il ruolo di Ruggero I, al quale fu data la possibilità di *scegliere* quali vescovi inviare. Si ricorderà che i papi furono da sempre interessati ad avere buone relazioni con il potere secolare locale dell'isola, l'attribuzione di questa facoltà a Ruggero deve pertanto essere collocata in questo alveo che trova precedenti riscontri altomedievali. In un'occasione in cui Gregorio Magno convocò i vescovi siculi (nel maggio del 597), egli non solo prescrisse al rettore Cipriano di fare in modo che essi si recassero a Roma nel giorno stabilito ma anche di fare in modo che questa convocazione non turbasse il pretore bizantino di Sicilia. Questa seconda precisazione rivelava che l'autorità secolare non vedesse di buon occhio i contatti tra i vescovi locali e il pontefice romano⁸⁴⁷.

Allo stesso modo, all'epoca di Ruggero I, la convocazione dei vescovi siciliani ad un sinodo romano rappresentava un momento di incontro diretto tra il pontefice e i vescovi dell'isola,

⁸⁴⁴ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 59.

⁸⁴⁵ Su questo punto non c'è accordo, cfr. S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 101 n. 35.

⁸⁴⁶ Migne, *Patr.Lat., Leo Magni Epistula* 16, I, col. 695-703.

⁸⁴⁷ It. Pont.X p.203-204 n.36 (maggio 597), Reg. Greg.VII, ep. 19.

tutti fedeli al conte, il quale era interessato a mantenere quel ruolo di intermediario tra il centro e la chiesa locale.

È possibile supporre allora convenire che la decisione sull'invio dei vescovi fosse stata lasciata alla decisione Ruggero, il quale avrebbe effettuato una scelta consultando previamente i vescovi locali. Il coinvolgimento del conte aveva poi anche uno scopo pratico, quello di fare in modo che il conte si facesse carico anche degli oneri del viaggio⁸⁴⁸. Questa ultima considerazione non sembra essere stata particolarmente importante per Pasquale II, che, come visto, non rinnovò a Ruggero II questa facoltà. Una tale decisione risulta coerente con l'impostazione di fondo dell'epistola papale: sottolineando che la relazione con Ruggero II non avesse una base paritaria (ed essendo Pasquale II meno incline al compromesso, rispetto a Urbano II), il pontefice ricondusse la convocazione dei vescovi siciliani ai sinodi romani all'interno della potestà esecutiva del conte: ogniqualvolta il Papa avesse convocato i prelati locali, Ruggero II avrebbe dovuto dar seguito alla convocazione, in ottemperanza a quando disposto dal pontefice nel rilasciare di nuovo il privilegio legatizio. Nessuna discrezionalità fu quindi accordata al secondo conte normanno né vi fu richiamo alcuno al consiglio dei vescovi dell'isola.

4. Altre concessioni "legatizie" europee

L'opposizione di Ruggero I alla nomina del legato Roberto e la conseguente concessione del privilegio legatizio non rappresentarono comunque un caso isolato nel panorama europeo del tempo. L'avversione di Ruggero deve essere ricondotta all'interno di quella "usuale" resistenza all'ingerenza della chiesa di Roma sugli affari della chiesa locale manifestata da quasi tutti i sovrani europei del tempo. Riassumeva causticamente Amari a proposito dell'immagine degli agenti pontifici nell'Europa medievale: "i legati apostolici nel XII secolo eran lupi affamati messi a guardia del gregge. L'attesta [...] lo stesso San Bernardo, là dove ei prega Eugenio III, di scegliere a legati uomini « che non ispoglino le chiese ma le emendino, non votino le borse, ma ristorino gli animi e correggano i delitti; uomini che ritornino quindi alla sede apostolica stanchi delle fatiche durate, ma non imbottiti d'oro, che possano vantarsi non di riportare le robe più curiose e preziose delle

⁸⁴⁸ A tal proposito, si vedrà più avanti, di come Ruggero II, in occasione di una convocazione sinodale non concesse l'uso dei cavalli ai vescovi dell'isola, *infra*, cap. VIII, par 2.

Province, ma di aver lasciato pace a' reami, leggi ai Barbari, quiete nei monasteri, ordine nelle chiese, disciplina ai chierici, e a Dio un popolo seguace d'opere buone”⁸⁴⁹.

Una caricatura della figura del legato si trova poi nella celebre raccolta di racconti francesi, composti tra il 1175-1250, che va sotto il nome di “Roman de Renart”⁸⁵⁰.

Gli esempi europei di resistenza ai legati non mancarono e furono analoghi a quello siciliano, in un’“èpoque où la papauté n’avait pas encore pris conscience de tous ses droits”⁸⁵¹.

Si tramanda innanzitutto un falso privilegio concesso da papa Silvestro II a re Stefano I

⁸⁴⁹ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 459.

⁸⁵⁰ Nel “Roman de Renart” i protagonisti delle varie storie sono animali antropomorfizzati che rappresentano vizi e virtù umane, spesso in chiave parodica e che prendono di mira situazioni e personaggi dell’epoca. È quello che accade nel racconto contenuto nella *Branche V* in cui fa la sua apparizione un cammello proveniente dalla Lombardia, che non è altro che la caricatura del legato papale Pietro da Pavia, inviato in Francia al tempo della lotta contro catari e valdesi. L’animale ha il compito di dirimere una controversia fra tre dei protagonisti del racconto: la volpe Renard, il lupo Isengrin e l’orso Brun. Nella sua veste di giudice il cammello-legato condanna la volpe con un curioso *pastiche* linguistico franco-latino-italiano, pieno di formule curiali e giuridiche: “Quare, mesire me audite! / Nos trobat en decrez escrite / En la rebrice publicate / de matrimoine violate: / Primes le doiz examiner / Et s’il ne se puet espurgar, / Grevar le puez si con te place / Que il a grant cose mesface. / Hec est en la mie sentence: / S’estar ne velt en amendance, / Dissique parmane commune / Uneverse soe pecune, / O lapidar lo cors o ardre / De l’aversier de la Renarde!” (*Le Roman de Renart*, ed. J. Dufournet Paris, Flammarion, 1985, Branche V, v. 457-470, p.358). In italiano il passo è tradotto come segue: “Quare, signori, me audite! / Nos trobat scritto in Decreto / Nella rubrica pubblicata / Della violatio del matrimonio: / Primo, devi esaminare l’accusato / E se non può se disculpare / Gravare lo puoi come ti pare / Perché ha grave crimen commesso. / Haec est la mea sententia: / Se non vuole multam pagare / In modo che l’universa sua pecunia / Diventi bene comune, / Allora il corpo lapidare o ardere si faccia / Di questo diavolo della volpitudine!” (traduzione di M. Cavagna, *Scacchi amari: gioco e violenza nel Roman de Renart*, Fillide, 20, 2020 p. 3). La caricatura del legato assimilato ad un cammello (animale che viaggia tanto e si riposa poco), l’uso del *pastiche* che ne accentua la dimensione comica, la critica contro la giustizia e l’uso del latino inteso come lingua dell’inganno è indicativa di un certo modo di percepire non solo il diritto e la giustizia ma anche la figura del legato papale e la sua azione. Per il testo dell’opera si veda anche G. Bianciotto (a c. di), *Le Roman de Renart. Texte établi par Naoyuki Fukumoto, Noboru Harano e Satoru Suzuki, révu, présenté et traduit par G. Bianciotto*, Paris, Librairie Générale Française, 2005.

⁸⁵¹ E. Jordan, *La politique*, cit., 31.

d'Ungheria (997-1038) in occasione dell'incoronazione avvenuta nel 1001⁸⁵². Il re d'Ungheria in effetti esercitò un'ampia autorità su affari ecclesiastici e secolari. Il cronista Tietmar, nel raccontare la creazione di alcune sedi episcopali da parte di re Stefano, riportava che “in regno suimet episcopales cathedras faciens”⁸⁵³. Nella “Vita Minor” si legge che la chiesa di Ungheria fu “Romana auctoritate juste ordinata”⁸⁵⁴ mentre nella “Vita Maior” si menzionano la sottoscrizione e il consenso del Papa⁸⁵⁵.

Dal 1070 le prerogative del re d'Ungheria cominciarono tuttavia ad essere limitate in concomitanza con la ridefinizione del potere pontificio. In risposta a questa compressione, cominciò a sostenersi che il re d'Ungheria fosse competente ad esercitare “diritti apostolici”. Su questa tesi si innescò un dibattito sulle reali prerogative del sovrano: “Quibus auditis valde gavisus Romanus pontifex, cuncta, prout fuerant postulata, benigne concessit. Crucem insu-per ferendam regi, velut in signum apostolatus misit, «ego » iniquiens « sum apostolicus, ille vero merito Christi apostolus, per quem tantum sibi populum Christus convertit. Quapropter dispositioni eiusdem, prout divina ipsum gratia instruit, ecclesias simul cum populis utroque iure ordinandas reliquimus.» Inpetratis ergo omnibus, prout petiit, presul Ascribus letus ad priopria remeavit, secum ferens, propter que inceptum iter peregerat. Benedictionis ergo apostolice litteris cum corona et cruce simul allatis presulibus cum clero, comitibus cum populo laudes congruas adclamantibus, dilectus deo Stephanus rex unctione crismali pe-runctus, diademate regalis dignitatis feliciter coronatur”⁸⁵⁶.

Nell'opera di cristianizzazione del regno, i re d'Ungheria, proprio come Ruggero I, collaborarono con la Santa Sede e furono dai papi considerati vassalli di Roma ma, a

⁸⁵² Papa Silvestro II inviò la corona a Stefano I considerandolo vassallo della Santa Sede. Si trattò di un compromesso raggiunto tra Papa Silvestro II e l'imperatore Ottone III. Sulla storia del Regno d'Ungheria e, più in generale, sui regni dell'Europa dell'est si veda H. Bogdan, *Storia dei paesi dell'Est*, Torino, SEI, 1991.

⁸⁵³ Thietmar, *Chronicon*, ed. F. Kurze, 1889, IV, 59, p. 97.

⁸⁵⁴ MGH, *Scriptores*, XI, p. 228

⁸⁵⁵ Ivi, p. 282

⁸⁵⁶ *Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta*, cap. 9–10. *Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum edendo operi Emericus Szent-péteri*, I–II, Budapestini, 1937–1938, t. II. Pp. 412–414.

differenza che in Sicilia, non mancarono le legazioni. Nel 1091 venne inviato il legato Teuzone per convincere il re Ladislao (1077-1095) a schierarsi dalla parte di Urbano II contro l'imperatore Enrico IV e per stabilire lo statuto giuridico della Croazia che era considerata "Patimonium Sancti Petri" sin dal tempo di Gregorio VII (la missione però fallì e Ladislao si schierò con l'imperatore nel 1092)⁸⁵⁷. Il presunto privilegio concesso a re Stefano d'Ungheria sembra essere stato rivendicato, per la prima volta, solo nel XIII secolo, secondo quanto si legge negli "Annales Ecclesiastici". Più precisamente, dopo l'invasione del sovrano bulgaro Asen II, Béla IV d'Ungheria (1235-1270) chiese a Gregorio IX di riconoscerlo come legato pontificio con il potere di delimitare diocesi e di installare vescovi con il consiglio di prelati e uomini religiosi: "petimus ut officium legationis non alii, sed nobis in terra Assoevi committatur, ut habeamus potestatem limitandi dioceses, distinguendi parochias, et in hac prima institutione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de consilio praelatorum et virorum religiosorum"⁸⁵⁸. Egli, concludendo, affermò che una simile postulazione era giustificata "quia haec omnia antecessori nostro S. Stephano sunt concessa", rivendicando quindi un privilegio storicamente mai concesso a re Stefano. Questo non evitò di tramandare anche le presunte parole di Silvestro II: "crucem ante se apostolatus, insigne, gestare facere [...]. Ecclesias regni [...] praesentes et futuras nostra ac successorum nostrorum vice dispondere atque ordinare apostolica auctoritate concessimus"⁸⁵⁹.

È ormai dimostrato che il privilegio concesso a Stefano d'Ungheria sia da annoverare nella

⁸⁵⁷ G. Kiss, *Teuzo sancte Romane Ecclesie legatus... Teuzo cardinalis (Adalekok az I. Laszlo-kori papai magyar kapcsolatok toerttenetehez)*, in *Magyaroknak eleiroel. Uennepi tanulmanyok a hatvan esztendoes Makk Ferenc tisztelete* (Festschrift für Ferenc Makk zum 60. Geburtstag), ed. F. von Piti, Szeged 2000, pp. 265-277. Nel 1096 Urbano II cercò di riportare il nuovo re Coloman dalla sua parte inviando l'apocrisario Odilon, abate di Saint-Gilles.

⁸⁵⁸ *Annales Ecclesiastici*, Vol. 10, 14

⁸⁵⁹ *Vita Stephani regis Ungariae*, ed. W. Wattenbach, MGH, SS, XI, p. 234; Jaffé, n. 3009; Migne, *Patr. Lat.*, CXXXIX, 274-276, CI-L, n. 3909; *Vita Stephani regis Ungariae*, ed. W. Wattenbach, in MGH, SS, XI, p. 234. Sul privilegio a Stefano d'Ungheria cfr. F.J. Sentis, *Die Monarchia*, cit., pp. 64 ss.; K. Ruess, *Die rechtliche*, cit., pp. 235 ss.; E. Jordan, *La politique*, cit., pp. 263 ss.; J. Deér, *Der Anspruch*, cit., pp. 152 ss. e Id., *La Formazione del Regno d'Ungheria*, Budapest, 1943, p. 103, n. 4. Nel 1238 Gregorio IX rifiutò di concedere a Bela IV la *legationis officium*, cfr. A. Potthast, *Regesta*, cit., n. 10637; A. Thenier, *Vetera monumenta historica Hungariam I*, Roma, 1859, pp. 165 ss.

categoria dei falsi. Tuttavia, la tradizione ungherese ne tramandò sia il racconto sia la presunta autenticità⁸⁶⁰ tanto che i re d'Ungheria non poche volte rivendicarono un'autonomia religiosa che, nel corso del XII-XIII secolo, sarà spesso accostata a quella dei re di Sicilia. Lo si nota, per esempio, in Giovanni di Salisbury che, nel 1163, si lamentò della debolezza del Papa verso il sovrano inglese e lo accusò di aver sacrificato Thomas Becket a Enrico II. Ebbene, secondo il filosofo e cronista, ciò equivaleva ad una conferma del comportamento illecito del sovrano inglese e così facendo, qualsiasi principe non avrebbe esitato ad agire contro la chiesa allo stesso modo di come già si comportavano, in spregio alle norme ecclesiastiche, i re di Ungheria e di Sicilia: "nec satis mirari possumus, qua mente sacerdos usus est innuere sacerdoti, ut Sicularum vel Hungarorum excerpto? Tantis pravitatibus tolerantiam adhiberet"⁸⁶¹.

Occorre notare inoltre che, in genere, molta parte delle opposizioni e delle resistenze ai legati pontifici era legata al fatto che la loro presenza comportava la riscossione di procurazioni troppo onerose. Questo fastidio fu avvertito soprattutto in Inghilterra dove la presenza dei legati fu sempre osteggiata. Il cronista Ugo di Flavigny narra a tal proposito di un privilegio che proprio papa Urbano II rilasciò a Guglielmo II d'Inghilterra nel 1096 (due anni prima del di quello siciliano): tramite il legato Walter di Albano il pontefice concesse che "ne legatus Romanus ad angliam mitteretur nisi quem rex praeciperet"⁸⁶². Nessuno ha mai avanzato dubbi sull'autenticità della concessione⁸⁶³, anche se alcune perplessità sorgono quando si ponga mente all'astio che Ugo di Flavigny nutriva nei

⁸⁶⁰ Sul privilegio concesso a Stefano d'Ungheria cfr. J. Deèr, *Der Anspruch*; A. Szentirmai, *Die apostolische Legation des Ungarnkönigs Stephen des Heiligen*, in *Österreich, Archiv für Kirchenrecht*, vol. 8, 1957, pp. 253-267; Id. *Der Einfluss des byzantinischen Kirchenrechts auf die Gesetzgebung Ungarns in 11.12. Jahrhundert*, in *Jahrbuch d. osterr. Byzant. Gesellschaft*, 1961, X, pp. 73-84; Z. Wojcienchowski, *L'état polonais au moyen-âge*, Parigi, 1949; H. Hirsch, *Das Recht der Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter*, in *Festschrift Ernst Heymann*, Weimar, 1940, I.

⁸⁶¹ J. Salisbury, *Ep.58*, in *Recueils des Historiens des Gaules et de la France*, XVI, p. 565.

⁸⁶² Ugo di Flavigny, *Chronicon Viridunense seu Flauiniacense*, MGH, SS, VIII, p. 475. Questo privilegio fu confermato da papa Callisto II a Enrico I nel 1119 a Gisors.

⁸⁶³ Concordano sull'autenticità del privilegio H.K. Mann, *The lives*, cit., VII, p. 331; N.F. Cantor, *Church, Kingship*, cit., pp. 90 ss. e 102 ss.; A. Becker, *Papst Urban II.*, cit., pp. 182 ss.

confronti dei legati papali. Tuttavia, non sembra che questo possa giustificare la totale invenzione di un privilegio del genere. In ogni caso, pur non potendo escludere ogni dubbio sulla sua autenticità in considerazione del fatto che, anche in questo caso, andò perduta la bolla originale, occorre rilevare alcuni episodi che corroborano la credibilità della concessione.

Innanzitutto, lo stesso Guglielmo II, per tutta la durata del suo regno, non mancò di opporsi strenuamente a qualsiasi tipo di ingerenza della Santa Sede. La concessione, infatti, servì al papa per sanare il dissidio sorto con Anselmo, nuovo arcivescovo di Canterbury dal 1093 (succeduto al predecessore Lanfranco, morto nel 1089). Quando i vescovi inglesi scelsero come titolare di quella sede proprio Anselmo, fedelissimo del pontefice, il più acerrimo nemico del nuovo arcivescovo fu Guglielmo II, che ne ostacolò l'insediamento. Successivamente i due si scontrarono duramente nel momento in cui Anselmo pretese di ricevere il pallio da Urbano II, nonostante l'opposizione del re. Il privilegio del 1096, allora, non fu altro che un compromesso tra Guglielmo II e il pontefice: Urbano II ottenne il riconoscimento del re inglese, concesse il pallio ad Anselmo ma in cambio cedette sulla questione dei legati⁸⁶⁴. Rilevando questa costante tensione, Deér ritenne la concessione autentica ma la collegò alle pretese legaziali che da tempo rivendicava l'arcivescovo di Canterbury. Qualche decennio dopo, una decretale di Alessandro III sancì infatti le prerogative legaziali del titolare di quella sede, intimando ai vescovi inglesi di non ostacolare l'amministrazione della giustizia dispensata dall'arcivescovo di Canterbury il quale era competente in virtù del suo diritto legatizio a dirimere gli appelli concernenti le cause ecclesiastiche rese in primo grado: "Quum non ignoretis, venerabilem fratrem nostrum Cantuariensem archiepiscopum vobis non solum metropolitico, sed etiam legationis iure praeesse, mirabile satis est, quod quidam vestrum, sicut audivimus, asseverare praesumunt, quod idem archiepiscopus nullam causam de episcopatibus vestris sive metropoleos sive legationis iure debeat audire, nisi per appellationem ad ipsum deferatur. Sane licet forte idem archiepiscopus metropolitico iure audire non debeat causas de episcopatibus vestris, nisi per appellationem deferantur ad eum, legationis tamen obtentu universas causas de ipsis episcopatibus, quae per appellationem vel querimoniam aliquorum perveniunt ad suam audientiam, audire potest et debet, sicut qui in provincia sua vices nostras gerere comprobatur. Mandamus itaque et praecipimus, ut causas quae de

⁸⁶⁴ F. Kempf, *Il primo medioevo. VIII-XII secolo*, in *Storia della chiesa*, vol. 4, pp. 507-508.

episcopatus vestris ad eundem archiepiscopum proferuntur, eius iudicio relinquatis nec quemlibet clericum vel laicum vestrae iurisdictionis deterrere vel impedire tentetis, quominus causam ad praefatum Archiepiscopum, si voluerit, possit transferre”⁸⁶⁵.

Il privilegio di Urbano II fu peraltro riconfermato da Papa Callisto II a re Enrico I nel 1119 a Gisors, in Francia. In quell’occasione il papa promise che: “ut neminem aliquando legati officio in Anglia fungi permetteret, si non ipse (rex), aliqua, praecipua querela exigente, et quae ab archiepiscopo Cantuariorum caeterisque episcopis regni terminari non posset, hoc fieri postularet a papa”⁸⁶⁶.

La concessione sembrava dunque escludere l’invio di legati sia permanenti che occasionali senza il consenso del sovrano. Occorre segnalare che Eadmer, il quale aveva taciuto sul privilegio di Salerno concesso a Ruggero I, riporta invece l’episodio della concessione del privilegio inglese, pur presentandolo come una conferma papale di precedenti consuetudini normanne: “rex a papa impetravit ut omnes consuetudines quas pater suus in Anglia habuerat et in Normannia sibi concederet, et maxime ut neminem aliquando legati officio in Anglia fungi permetteret”⁸⁶⁷.

Come il privilegio siciliano, anche quello inglese fu un privilegio personale. Inoltre, come i normanni di Sicilia, i re inglesi non si definirono mai legati papali e i pontefici continuarono ad inviare legati in Inghilterra⁸⁶⁸.

⁸⁶⁵ X, I, XXX, cap. I.

⁸⁶⁶ Eadmer, *Historia*, cit., p. 258. Dubbi sul rinnovo del privilegio furono espressi da Z.N. Brooke, *The English Church*, cit., pp.132; A.L. Poole, *From Domesday Book to Magna Carta (1087-1216)*, the Oxford History of England, III, Oxford, 1955, p.1 69.

⁸⁶⁷ Eadmer, *Historia*, cit., p.258 e in altri passi richiama le consuetudini del regno (pp. 9-10, 239, 249-96). Cfr. anche S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 116 n. 12.

⁸⁶⁸ Sulle legazioni in Inghilterra lo studio più completo è quello di I.J. Sprey, *Papal Legates In English Politics, 1100-1272*, Tesi dottorale, University of Virginia, 1998. Si vedano inoltre H. Tillmann, *Die päpstlichen Legaten in England bis zur beendigung der Legations Gualas (1218)*, Bonn, 1926; C.R. Cheney, *The Papal Legate and English Monasteries in 1206*, English Historical Review, 46, 1931; S.R.C. Clifford, *England as a Papal Fief. The Role of the Papal Legate in the Early Period. 1216-1241*, Diss. Los Angeles 1972; A. Underhill, *Papal Legates to England in the Reign of Henry III (1216-1272)*, Dissertation, Indiana University, Bloomington, 1965; C.R. Cheney, *The deaths of Popes and the expiry of Legations in twelfth-century, England*, RDC, 28, 1978, 84-96; P. Mountabin, *De petits papes en*

Tra questi, nel 1100 Giovanni e Tiberio furono inviati come collettori del “denarius S. Petri”; nel 1116 fu inviato il legato Anselmo di S. Saba. Enrico, vescovo di Winchester difese come legato permanente la “libertas ecclesiae” contro le intrusioni papali durante la guerra civile del regno di Stefano di Blois⁸⁶⁹.

Durante il regno di Riccardo I (1188-1199) e di Giovanni Senza Terra (1199-1216), si impose anche la presenza di legati come ufficiali di governo, presenza che fu accettata dagli altri funzionari (e da un clero riluttante). Guglielmo di Longchamp, vescovo di Ely, e Hubert Walter, furono giustizieri, cancellieri e legati. Guala e Pandolfo furono legati e membri del consiglio di reggenza del minore Enrico III⁸⁷⁰. Tuttavia, a differenza della Sicilia e dell’Ungheria, per l’Inghilterra si manifestò, con una certa frequenza, una rivendicazione del principio della libertà del regno dalle ingerenze papali. Secondo Eadmer, nel 1116 Enrico I, accogliendo le richieste del clero e della nobiltà che chiedevano di rispettare questa libertà (fondata sulla consuetudine), impedì ad un legato di entrare in Inghilterra⁸⁷¹. Il principio fu rivendicato di nuovo nel 1121 nei confronti del legato cardinale Pierleoni, futuro Anacleto II⁸⁷². Re Stefano impedì al legato Giovanni Paparo di attraversare l’Inghilterra per recarsi in Irlanda⁸⁷³. Brooke, esaminando il cambiamento nel rapporto tra apparato di governo e clero inglese nei confronti dei legati sottolineava che “in

voyages: les legats en France et en Angleterre au XIII siècle, in Se deplacer du Moyen Âge a nos jours, Calais, ed. S. Curveiller, 2008 pp. 58-70.

⁸⁶⁹ I.J. Sprey, *Henry of Winchester and the Expansion of Legatine Political Authority in England*, *Revue d’Histoire Ecclésiastique*, 91, 1996, pp. 785- 804.

⁸⁷⁰ N. Vincent, *The Letters and Charters of Cardinal Guala Bicchieri, Papal Legate in England, 1216-1218*, *Canterbury and York Society*, 83, Woodbridge 1996. Sui singoli legati in Inghilterra si vedano M. Horn, *Der Kardinalbischof Imar von Tusculum als Legat in England 1144/45*, in *Historisches Jahrbuch*, 110, 1990 pp. 492-505; C.R. Cheney, *Cardinal John of Ferentino, Papal Legate in England in 1206*, *HER*, 1961, pp.654-60; D.M. Williamson, *Some aspects of the Legation of Cardinal Otto in England (1237-1241)*, in *English Historical Review*, 1949, pp. 145-173.

⁸⁷¹ Eadmer, *Historia*, cit., 1, V, p. 239; cfr. anche S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 117 n.14.

⁸⁷² Eadmer, *Historia*, cit., pp. 294-96.

⁸⁷³ Giovanni di Salisbury, *Historia Pontificalis*, cit, c. XXXVI, pp.70 s. anche se come nota S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp.118 n.16 l’autore ha fatto un errore di datazione confondendo questa legazione con quella di S. Malachia, su cui cfr. Bernardus Claravallensis, *Liber de Vita et rebus gestis S. Malachiae Hiberniae episcopi*, c.69, in Migne, *Patr. Lat.*, CLXXXII, 1114.

1066 the Church in England reflected the views and attitudes of the new king. By 1215 the church in England reflected the ideals of the pope”⁸⁷⁴. Egli sostenne anche che la politica inglese fu avversa ai legati fin da Guglielmo il Conquistatore: si andava a Roma (e si poteva entrare nel regno provenendo da Roma) solo con il consenso del re⁸⁷⁵. Quest’ultimo punto presenta indubbe similitudini con il caso siciliano. E come in Sicilia, anche in Inghilterra, autorizzare un vescovo a recarsi presso il pontefice avrebbe significato metterlo sotto la sua giurisdizione papale e con il rischio che il vescovo sarebbe ritornato portando atti “pericolosi” per l’autorità del re e per il clero locale⁸⁷⁶. Parimenti, “any legate that came from Rome would be admitted only as an envoy to the king, not as plenipotentiary with authority over the English Church”.⁸⁷⁷ È comunque ancora Giovanni di Salisbury che riassume in maniera sintetica e caustica, l’avversione inglese verso gli inviati pontifici. Per il cronista, infatti, il legato: “interdum in provinciis ita debacchari, ac si ad Ecclesiam flagellandam egressus sit satan a facie domini”⁸⁷⁸.

L’opposizione verso i legati si legava allo stretto controllo esercitato dai sovrani inglesi sui prelati locali: alla fine dell’XI sec. a S. Anselmo, arcivescovo di Canterbury, fu impedito di recarsi a Roma⁸⁷⁹. Enrico I, su richiesta di Callisto II, permise invece ai vescovi inglesi di recarsi al concilio di Reims del 1119 con le seguenti parole: “nobilitatem tuam rogamus, ut eosdem fratres nostros ad concilium pro quo eos vocavimus, sicut aliis jam his rogavimus, venire permittas”⁸⁸⁰ e comunque, secondo quanto riporta Orderico Vitale, con

⁸⁷⁴ Brooke Z.N., *The English Church*, cit., p. 29.

⁸⁷⁵ Ivi, pp. 167 ss.

⁸⁷⁶ Sulla relazione tra sovrani inglesi, papato e chiesa locale si vedano M. Brett, *The English Church under Henry I*, New York, 1975, I. S. Robinson, *Authority and resistance in the Investiture Contest*, Manchester, 1978, pp. 17-24; M.C. Miller, *Power and the Holy in the Age of the Investiture Conflict*, Boston, Bedford, 2005 and Id., *The Crisis in the Investiture Narrative*, *History Compass* 7, 2009, 1570-80.

⁸⁷⁷ Ivi, pp. 137-38.

⁸⁷⁸ Giovanni di Salisbury, *Polycraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum*, lib. IV, cap.16.

⁸⁷⁹ Eadmer, *Historia*, cit. pp. 79-80.

⁸⁸⁰ Jaffé, n.6722; Migne, *Patr. Lat.*, CLXIII, 1117.

alcune limitazioni⁸⁸¹. Re Stefano consentirà la partecipazione solo a tre vescovi, escluso il primate, che fu costretto alla fuga e poi all'esilio⁸⁸². Nel 1163 Papa Alessandro III, nel ringraziare Enrico II per aver inviato i vescovi inglesi ad un concilio affermò che “neque, occasione ista, nova consuetudo in regnum eius possit induci, vel ipsius dignitas aliquatenus minorari”⁸⁸³.

In relazione a questi presunti privilegi “legatizi” europei, occorre poi segnalare una concessione di papa Clemente III⁸⁸⁴ del marzo 1188 al re di Scozia. Il privilegio favoriva l'autonomia della Chiesa locale e conteneva una regola riguardante la nomina dei legati, anche se limitata ai soli prelati locali: “nulli de cetero, qui de regno Scotiae non fuerit, nisi quem apostolica sedes propte hoc de corpore suo specialiter destinaverit, licitum, sit in eo legationis officium exercere”⁸⁸⁵. Il controllo sull'ingresso dei legati fu peraltro portato avanti anche in Normandia⁸⁸⁶. Discorso diverso vale invece per la Francia, dove i legati apostolici operarono sempre incontrastati⁸⁸⁷ e solo raramente si rintracciano forme blande

⁸⁸¹ Orderico Vitale, *Historia ecclesiastica*, MGH, SS, XX, p.70.

⁸⁸² Giovanni di Salisbury, *Historia Pontificalis*, cit., pp. 6-7.

⁸⁸³ Jaffé, 18 marzo 1163, n.10834; Migne, *Patr. Lat.* CC, col.204.

⁸⁸⁴ O forse di Celestino III, che potrebbe averla confermata.

⁸⁸⁵ Roger of Hoveden, *Chronica*, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptore*, ed. W. Stubbs, Rolls Series, 2 (London, 1869) pp.360-361; si veda anche Jaffé, cit., n.16173; A.W. Haddan - W. Stubbs, *Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland*, 2, 1, Oxford, 1873, p. 273. Sull'attività dei legati in Scozia cfr. P.C. Ferguson, *Medieval Papal Representatives in Scotland: Legates, Nuncios, and Judges-Delegate, 1125-1286*, Edinburgh, Stair Society, 45, 1997.

⁸⁸⁶ Su questo punto però i pareri sono discordanti: Böhmer sostenne che le legazioni furono libere (Böhmer H., *Kirche und Staat in England und in der Normandie im Xi. Und XII. Jahrhundert*, Leipzig, 1899), mentre al contrario, Haskins rilevò una seria opposizione agli agenti papali, così come trapela anche da un episodio narrato da Giovanni di Salisbury, cfr. C.H. Haskins, *Norman Institutions*, cit., p.15 e Giovanni di Salisbury, *Historia pontificalis*, cit., c.XVII, p.44; cfr. C.H. Haskins, *Norman Institutions*, rist. anast. New York, 1960, p.153 e n.135. Più di recente si veda sull'argomento K. Rennie, *At arm's length? On papal legates in Normandy (11th and 12th Centuries)*, in *Revue d'Histoire Ecclesiastique*, 105, 2010, pp. 331-45.

⁸⁸⁷ Sui legati in Francia cfr.T. Schieffer, *Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130*, Berlin, 1935; W. Janssen, *Die päpstlichen Legaten in*

di opposizione⁸⁸⁸.

Non mancarono casi in cui furono gli stessi arcivescovi ad attribuirsi false prerogative legatizie pur di ostacolare l'invio di legati pontifici sul loro territorio. Il caso più eclatante è quello mostrato da due gruppi di falsi privilegi a favore della chiesa di Brema, in Germania, in cui agli arcivescovi titolari fu attribuito l'uso della mitria come presunto simbolo delle prerogative legatizie sulle chiese scandinave⁸⁸⁹. I privilegi furono cioè concepiti per corroborare antichi diritti vantati della chiesa di Brema sulla chiesa di Scandinavia⁸⁹⁰. Il primo gruppo è costituito da sei privilegi prodotti su ordine dell'arcivescovo di Brema, Liemar, intorno al 1075. Il secondo gruppo è invece formato da almeno dodici documenti concepiti dall'arcivescovo di Brema, Hartwig, nel 1158 per

Frankreich von Schisma Anakles II bis zum Tode Coelestins III (1130-1198). Cologne-Gratz, 1961; R. Hiestand, *Les légats pontificaux en France du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle*, in *L'église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle)/Die französische Kirche und das Papsttum (10.-13. Jahrhundert)*, Actes du XXVIe colloque historique franco-allemand organisé en coopération avec l'École Nationale des Chartes par l'Institut Historique Allemand de Paris (Paris, 17-19 octobre 1990), éd. R. Grosse, Bonn 1993 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, hrsg. vom Deutschen Historischen Institut Paris und der École Nationale des Chartes / Études et documents pour servir à une Gallia Pontificia, publiés par l'Institut Historique Allemand de Paris et l'École Nationale des Chartes, 1), pp. 54-80; P. Mountabin, *De petits papes*, cit.; Id., *Un alter ego aux pouvoirs contenus : le légat pontifical dans le royaume de France au XIII^e siècle*, in *Hierarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'antiquité et au moyen âge*. Actes du colloque de Metz (16–18 juin 2011), ed. A. Bérenger and F. Lachaud, Université de Lorraine, Metz, Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, 2012, pp.389-410; D. Dudley Stutz, *Papal Legates against the Albigensians: The Debts of the Church of Valence (1215–1250)*, *Traditio*, 68, 2013, pp. 259-276.

⁸⁸⁸ C. Zey, *L'opposition aux légats pontificaux en France (XIe-XIIe siècles)*, in *Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII* (actes de la 6e Table Ronde sur la Gallia Pontificia, 29 mai 2009), ed. B. Barbiche – R. Große, Paris, 2012, pp. 49-58.

⁸⁸⁹ Sulla mitria come insegna apostolica attribuita ai legati si veda infra, cap. VIII, par. 3

⁸⁹⁰ Su questi privilegi si veda M.T. Salminem, *In the Pope's Clothes: Legatine representation and apostolical insignia in High Medieval Europe*, in J. Hamesse (a c. di), *Roma Magistra Mundi. Itineraria culturae medievalis – Parvi flores. Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l'occasion de son 75^o anniversaire*, Louvain-La-Neuve, Fédération internationale des Instituts d'études médiévales. Textes et études du moyen âge 10/III, 1998, pp. 339-354.

opporsi alla primazia dell'arcivescovo di Lund, in Svezia, sulle sedi della Scandinavia⁸⁹¹. In entrambi i gruppi si sostiene che il diritto di legazione degli arcivescovi di Brema sulla Scandinavia fosse stato attribuito già ai tempi di Ansgar, primo arcivescovo missionario della sede di Amburgo-Brema (dall'831 all' 865), a cui fu anche attribuito l'uso delle insegne apostoliche, tra cui, appunto, la mitria unitamente al diritto di portare la croce dinanzi a sé⁸⁹². Dopo Ansgar le legazioni furono in effetti confermate a tutti i successori⁸⁹³ ma in realtà al primo vescovo di Brema fu attribuito soltanto una missione di evangelizzazione di quei luoghi, non un diritto di organizzazione e amministrazione della chiesa scandinava e men che meno una potestà giurisdizionale⁸⁹⁴. L'uso della mitria fu concesso per la prima volta, da Leone IX al vescovo Adalberto di Brema solo nel 1053. Inoltre, i privilegi di Liemar, dimostrano che l'uso della mitria e quello di portare la croce dinanzi a sé divennero attributi naturali dei legati papali solo nel periodo della lotta per le investiture, intorno al 1070 e non furono certo attribuiti ad Ansgar nel IX secolo⁸⁹⁵.

In definitiva, dunque, dalla disamina delle coeve situazioni europee, è possibile affermare che l'opposizione di Ruggero alla nomina di un legato fu perfettamente in linea con la politica seguita dagli altri sovrani del tempo, interessati a limitare le ingerenze di Roma sulla chiesa locale e, più in generale, ad evitare compressioni della loro autorità regia su un territorio che consideravano interamente soggetto alla loro giurisdizione.

5. L'assenza del privilegio legatizio nella politica ecclesiastica di Ruggero I

Risulta a questo punto più semplice comprendere perché nei documenti normanni non vi sia alcuna traccia del privilegio: non esiste infatti un solo riferimento alla legazia nelle fonti

⁸⁹¹ W. Seegrün, *Das Erzbistum Hamburg in seinen älteren Papsturkunden, Studien und Vorarbeiten zur Germania pontificia*, vol. 5, Köln - Wien - Böhlau, 1976, pp. 45, 88, 89, 103-104. I privilegi sono contenuti in *Germania Pontificia*, vol. VI, n. 15,16,27,43,45

⁸⁹² Egli fu nominato legato delle genti del nord da Gregorio IV nell'832.

⁸⁹³ *Germania Pontificia*, vol. VI, n. 12,15,16,17,22,27,28,31,39,41,43,45,47,62,67,74,83,92

⁸⁹⁴ W. Seegrün, *Das Pappstum und Skandinavien bis zur Vollendung der nordischen Kirchenorganisation (1164)*, Neumünster, Wachholtz, 1967, pp. 25-27.

⁸⁹⁵ M.T. Salminen, *In the Pope's*, cit., p. 353.

a disposizione e gli unici diplomi che ne fanno menzione sono falsi.

Innanzitutto, occorre considerare che Ruggero I morì tre anni dopo la concessione del privilegio. Quindi il primo (e unico) accenno all'apostolica legazia si trova nel breve di Pasquale II del 1117, quando già Ruggero II aveva assunto la guida della Contea. Ma anche in questo caso, sembra difficile parlare di un "uso" da parte del secondo conte normanno, giacché egli sembra essersi limitato a chiedere soltanto delle spiegazioni in merito all'interpretazione del contenuto.

In generale, il fatto che la bolla non sembrò aver influito sulla politica ecclesiastica dei primi due conti normanni ha fatto ritenere ad alcuni studiosi che essa non introdusse alcun regime giuridico nuovo o privilegiato, andando solo a sanzionare per iscritto l'assetto che stato seguito fino a quel momento.⁸⁹⁶ Per cui da più parti, è stato sostenuto che il privilegio ebbe poca importanza e non attribuì alcuna posizione privilegiata né a Ruggero I né a Ruggero II.⁸⁹⁷

La concessione fu in effetti eccessivamente caricata di significato: essa non attribuì alcuna particolare prerogativa al conte ma andò semplicemente a regolare le relazioni tra il signore normanno e gli eventuali legati inviati (o nominati) in Sicilia.

Il privilegio non rappresentò la base giuridica della politica ecclesiastica normanna. Per tale motivo, è in parte condivisibile la tesi secondo cui l'azione politica sulla chiesa locale poggiò sull'autorità che il conte "riteneva di avere in quanto tale, a prescindere dal riconoscimento ottenuto dalla Sede Apostolica, come sembra confermare anche l'analogia con la politica degli altri principi cristiani contemporanei, e in particolare con i Normanni d'oltralpe"⁸⁹⁸, a patto però di ricordare che Ruggero I riconobbe sempre che la sua autorità discendeva dall'impegno assunto nel momento in cui aveva intrapreso, insieme al fratello, la campagna militare in Sicilia.

Correttamente, è possibile allora concludere che non solo Ruggero I non si definì mai legato ma anche che non usò mai il privilegio urbaniano e questo non per via di una presunta volontà di affermare la propria indipendenza dal pontefice ma perché, molto più semplicemente, legato non lo fu mai. Non avendogli il privilegio attribuito alcun titolo

⁸⁹⁶ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 70.

⁸⁹⁷ L.- R. Ménager, *L'Institution Monarchique*, cit., p. 318; D. C. Douglas, *The Norman Fate 1100-1154*, London 1976, p. 133.

⁸⁹⁸ Ivi, p. 121.

legatizio nell'amministrazione della chiesa dell'isola e non essendo stati inviati legati in Sicilia dopo la revoca della nomina di Roberto di Troina, è dunque inutile cercare un "uso" della concessione nelle fonti normanne.

Il privilegio, come si vedrà nei prossimi capitoli, non fu utilizzato neanche dai successori, anzi il documento "cadde presto in dimenticanza, e fu poi superato dai successivi accordi che regolarono i rapporti tra la Sede Apostolica e il Regno normanno, finché nel Cinquecento non rinacque a nuova vita e, stravolto nel suo significato storico, servì da bandiera per innumerevoli battaglie".⁸⁹⁹

⁸⁹⁹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., p. 139.

CAPITOLO VIII

TRACCE DELL’APOSTOLICA LEGAZIA ALL’EPOCA DI RUGGERO II (1105-1154)

1. La nascita del *Regnum* e i vincoli di subordinazione feudale

Ruggero I morì a Mileto nel 1101, tre anni dopo la concessione del privilegio della legazia. La reggenza dell’isola fu assunta dalla moglie Adelasia del Vasto che rimase reggente della contea per undici anni (dal 1101 al 1112).⁹⁰⁰ Nei documenti del tempo compare sempre accanto al figlio Simone e, dopo la morte di questi (nel 1105), accanto a quello di Ruggero II, che ereditò la contea. Pur essendo la sua reggenza ancora poco studiata, gli anni del suo governo sembrano comunque porsi su una linea di continuità con Ruggero I: emanò norme sulla trasmissibilità dei feudi, sulle nozze delle figlie dei baroni, sulla giustizia e sull’amministrazione. Trasferì poi la corte da Mileto a Messina e poi a Palermo.⁹⁰¹ Ad

⁹⁰⁰ Adelasia governò insieme ad un consiglio comitale costituito dal bizantino Cristodulo I, dal fratello Enrico conte di Paternò e Butera e da Roberto Avenel suo consigliere e rappresentante. Gli anni della sua reggenza sono ancora poco studiati. Sicuramente vi fu un’accentuazione del carattere bizantino della corte e dell’amministrazione. Sotto il suo governo si segnalano alcune rivolte, tra cui una, molta violenta, scoppiata in Calabria e brutalmente repressa. Su Adelasia si vedano E. Pontieri, *La madre di re Ruggero: Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*, in Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, I, Palermo, 1955, pp. 327–432; H. Houben, *Adelaide «del Vasto» nella storia del regno di Sicilia*, in *Itinerari di ricerca storica*. Pubblicazione annuale del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università di Lecce, 4, 1990 (=1991), pp. 9–40; C. Urso, «*Le rughe di Adelasia*», *vetula regina di Gerusalemme. Il dato storico a confronto con la mentalità e l’immaginario medievali*, Annali della facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania, 13, 2014, pp. 41-58; P. Sirna, *Orientamenti teologico-spirituali ed economico-sociali dei normanni Ruggero I, Adelasia e Ruggero II nel territorio della Diocesi di Patti (1061-1154)*, Brolo (ME), Armenio, 2016. Sulla presenza dei marchesi aleramici in Sicilia si veda C.A. Garufi, *Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie*, in Centenario della nascita di Michele Amari, I, Palermo 1915, pp. 327-432.

⁹⁰¹ È ignota la data precisa in cui la corte fu traslata a Palermo ma già nel 1112 Ruggero II venne investito cavaliere in quella città. Mentre secondo Neveux fu Ruggero II a trasferire la corte a Palermo e non Adelasia, cfr. F. Neveux, *1100-1194: le Royaume Normand*, in P. Bouet e F. Neveux (a c. di), *Les*

ereditare il privilegio della legazia, era dunque stato il figlio Simone ma né lui né la madre ne rivendicarono mai la titolarità. Inoltre, in quegli anni, nessun legato fu inviato in Sicilia. Stando all'epistola di Pasquale II del 1117, la conferma del privilegio si ebbe solo nei confronti di Ruggero II. Tale atto, pertanto, deve essere collocato dopo il 1112, anno in cui Ruggero II assunse il governo della contea e cessò la reggenza della madre.

La parabola ascendente di Ruggero II lo vide prima conte di Sicilia, poi duca di Puglia, infine re del costituendo *Regnum Siciliae*, comprendente Sicilia, ducato di Puglia e principato di Capua.⁹⁰²

Furono dieci i papi che si succedettero durante il suo lungo regno (dal 1112 al 1154)⁹⁰³ e quasi tutti cercarono sia di ostacolare la creazione di un'entità politica unitaria troppo vasta nel meridione d'Italia sia di impedire l'annessione di nuovi territori. Tutti tentativi che Ruggero riuscì ad impedire.⁹⁰⁴ Furono quindi frequenti le tensioni politiche con i pontefici, che sfociarono in scontri militari e in scomuniche papali (Ruggero II fu scomunicato la prima volta nel 1127-28 e la seconda 1135).⁹⁰⁵

Normands en Méditerranée aux XIème et XIIème siècles, II ed., Caen, Presse universitaires de Caen, 2001, p. 24.

⁹⁰² Il *Regnum* avrà una vita lunga oltre 700 anni, giungendo sino al 1860, anno dell'Unità d'Italia. Per un inquadramento giuridico della monarchia normanna cfr. L.R. Ménager, *L'institution monarchique*, cit., pp. 303-331; H. Wieruszowski, *Roger II of Sicily "Rex Tyrannus" in XII-century political thought*, in *Speculum*, 38, 1963, pp. 46-78; E. Caspar, *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, Roma - Bari, Laterza, 1999.

⁹⁰³ Sul rapporto tra Ruggero II e il papato cfr. R. Elze, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, cit., pp. 37 ss.

⁹⁰⁴ La personalità di Ruggero II è ben descritta dai cronisti contemporanei cfr. Alessandro di Telese, *Historia Rogerii: Alexandri Telesini abbatis ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, ed. L. De Nava, D. Clementi, Roma 1991, Lib. IV, cap.4; Romualdo di Salerno, *Chronicon: Romualdus Salernitanus, Chronicon*, ed. C. Bonetti, Cava dei Tirreni 2001, p. 237.

⁹⁰⁵ Nel Medioevo la scomunica divenne un'arma che i pontefici usarono spesso contro i loro nemici politici per indebolirne l'autorità. Se, infatti, un imperatore o un re venivano colpiti da scomunica, i sudditi erano esonerati (*ipso iure*) dall'obbligo di obbedirgli, cfr. Elsener F., *Die Exkommunikation als prozessuales Vollstreckungsmittel*, in *Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts*, 1989, pp. 152-164.

Il regno di Ruggero, sotto questo profilo, si caratterizzò per il continuo alternarsi di conflitti e tregue.⁹⁰⁶

Nel rapporto assai altalenante tra Ruggero II e i papi, i principali momenti di avvicinamento furono rappresentati dalle investiture concesse al conte normanno e da alcuni accordi relativi all'assetto della chiesa locale volti a delimitare le sfere di competenza delle rispettive parti.

La prima investitura di Ruggero II è legata alla successione nell'Italia Meridionale, avvenuta nel 1127, dopo la morte (senza figli) del duca di Puglia Guglielmo. Recatosi a Salerno, egli ottenne l'omaggio della popolazione, l'unzione del vescovo e la proclamazione a duca di Puglia.⁹⁰⁷ Era la prima volta che un'unzione veniva usata per i normanni: in quanto unto egli simbolicamente riceveva il potere direttamente da Dio.

Questa azione politica di Ruggero II si poneva però in contrasto sia con i disegni politici papali che con quelli imperiali, non a caso proprio nel 1127 avvenne l'episodio del doppio infeudamento di Rainulfo d'Alife sia da parte del Papa che dall'Imperatore. L'evento è narrato da Romualdo Salernitano, il quale, tuttavia, ritenne che il Papa e l'Imperatore non avessero nè *instrumenta* né *rationes* per compiere un simile atto.⁹⁰⁸

La situazione, in ogni caso, si inasprì ulteriormente quando nel 1128 Onorio II promise la remissione di tutti i peccati a coloro che lo avessero aiutato a combattere il conte normanno. In quello stesso anno, le due parti riuscirono comunque a raggiungere una tregua: Ruggero II, a Benevento, prestò giuramento di fedeltà al papa, il quale, per parte sua, lo investì del ducato di Puglia, Calabria e Sicilia: Ruggero II ottenne sia l'infeudazione sia il vessillo.

⁹⁰⁶ R. Elze, *Ruggero II e i papi*, cit., p. 38. Queste turbolente relazioni andarono peraltro ad inserirsi in una cornice "burocratica". Si andava infatti sviluppando in quegli anni un apparato amministrativo sia in Sicilia che a Roma (la curia romana). Non è pertanto da sottovalutare questo aspetto, perché all'alternanza dei pontefici fece da contraltare una continuità nella direzione degli affari ecclesiastici mantenuta a livello degli uffici centrali. Sulla nascita della curia romana si veda E. Pásztor, *La curia romana*, in *Le istituzioni ecclesiastiche nella "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato* (Atti della 5° settimana internazionale di studio. Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano, 1974, pp. 490-504.

⁹⁰⁷ In cambio garantì alla città un controllo autonomo della difesa, li esentò da obblighi militari lontani dalla città e si impegnò ad emanare norme che prevedessero processi regolari, cfr. F. Chalandon, *Histoire*, cit., vol.II, pp. 1-51.

⁹⁰⁸ Sul punto si veda W. Holtzmann, *Sui rapporti*, cit., p. 23.

Formalmente, fu quello il primo atto di investitura diretta della Sicilia. Fino a quel momento l'isola era stata feudo del ducato di Puglia, il cui vassallaggio comitale, a sua volta, era legato all'investitura di Melfi del 1059.⁹⁰⁹ In quella stessa città Ruggero II convocò un'assemblea di nobili di Puglia e Calabria, di arcivescovi, vescovi ed abati, i quali prestarono giuramento di fedeltà verso di lui e verso i suoi due figli: Ruggero e Tancredi. Sembra comunque che in quel frangente Ruggero II si mantenne sulla linea dei suoi predecessori per i quali il titolo di duca di Puglia, ancorché conferito direttamente dal pontefice, non gli attribuì una superiorità giurisdizionale sopra gli altri signori normanni ma lo configurò soltanto come un *primus inter pares*.

La svolta di governo avvenne nell'anno 1130, quando papa Onorio II morì e vennero eletti due papi: Innocenzo II (sostenuto dalle grandi famiglie romane e riconosciuto dal re di Francia e dell'Imperatore germanico)⁹¹⁰ e Anacleto II, antipapa, che si affrettò a cercare l'alleanza dei normanni.⁹¹¹

Il 27 settembre del 1130, ad Avellino, Anacleto II e Ruggero si incontrano una prima volta e lì l'antipapa confermò al signore normanno i diritti sul ducato di Puglia e sulla Calabria, ponendo sotto la sua autorità il principato di Capua e il ducato di Napoli.⁹¹²

⁹⁰⁹ Lo statuto giuridico della Sicilia non appare però facilmente definibile. Si ricordi che l'isola veniva considerata pur sempre isola *regalis iuris* da parte dei pontefici, stando a quanto dichiarato da Urbano II nelle due epistole già menzionate, cfr. cap. IV par. 6.

⁹¹⁰ W. Maleczek, *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in *Archivum historiae pontificiae*, XIX, 1981, pp. 27-78; A. Grabois, *Le schisme de 1130 et la France*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, LXXVI, 1981, pp. 593-612; F. Neveux, *1100-1194: le Royaume Normand*, p. 25.

⁹¹¹ Difficilmente, infatti, avrebbe ottenuto l'appoggio dell'impero che in quegli anni era attraversato dalle lotte di successione tra Lotario e Corrado di Hoehenstaufen. Sulla turbolenta situazione di quegli anni si vedano P.F. Palumbo, *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma 1942; F.-J. Schmale, *Studien zum Schisma des Jahres 1130*, in *Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht*, 3. Band., Köln - Graz, Böhlau, 1961; S. Anzoise, *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, Vol. 49, 2011, pp. 7-49.

⁹¹² Soltanto Benevento restò sotto la giurisdizione pontificia.

Inoltre, concesse a Ruggero, al figlio e a tutti i suoi eredi la corona del Regno di Sicilia, di Calabria e di Puglia. L'evento ebbe un'importanza costituzionale relevantissima, esso si pose come atto di fondazione del *Regnum Siciliae*: “la nascita del Regno di Sicilia nel 1130 rappresentò un fattore dirompente all'interno del contesto politico del tempo. Si trattava di una nuova ed originalissima struttura statale che realizzava l'unità politica del mezzogiorno italiano e rompeva l'equilibrio tradizionali delle forze politiche in Europa”.⁹¹³ Ruggero a sua volta, riconobbe Anacleto come legittimo pontefice, prestò giuramento di fedeltà e si impegnò a versare un censo annuo di 600 schifati.⁹¹⁴

Nel Natale dello stesso anno il signore normanno si fece incoronare a Palermo, unto di nuovo con l'olio sacro dal cardinale di Santa Sabina, inviato del papa, e ricevette la corona dal principe di Capua.⁹¹⁵ Il significato dell'unzione era ancora una volta evidente: egli otteneva il potere direttamente da Dio in nome del quale si impegnava ad esercitare la potestà suprema su tutto il meridione. L'incoronazione era inoltre avvenuta nel giorno di Natale, come per Carlo Magno.⁹¹⁶ Il simbolismo del potere era, dunque, fortissimo: Ruggero stava alla pari con i due imperatori (orientale ed occidentale) poiché, come loro, derivava il suo potere direttamente da Dio.⁹¹⁷

⁹¹³ E. Cuozzo, *Chiesa e società feudale*, cit., p. 333.

⁹¹⁴ W. Holtzmann, *I normanni e il papato*, cit., pp. 21-23.

⁹¹⁵ Ruggero II ricevette due volte l'unzione: la prima unzione fu relativa alla sua investitura come Duca di Puglia, la seconda invece come *Rex*. In relazione alla situazione politica dei territori meridionali, il principato di Capua era formalmente un feudo pugliese dal 1098 e contemporaneamente anche papale. Il principato di Salerno invece non era mai stato feudo prima che Ruggero ne fosse investito. Amalfi e Napoli erano città libere. Da sottolineare poi che nel 1144 Ruggero II conquistò la Marsia che era invece terra dell'impero. Queste terre saranno poi confermate dal pontefice solo con il concordato di Benevento del 1156., cfr. F. Chalandon, *Histoire*, cit., pp. 1-51.

⁹¹⁶ Ma anche come era stato per Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra, 64 anni prima.

⁹¹⁷ Non c'è spazio, nel presente lavoro, per trattare della regalità di Ruggero II, tema dibattutissimo su cui è disponibile una vastissima bibliografia. Si vedano per tutti, C.A. Garufi, *Ruggero II e la fondazione della Monarchia in Sicilia*, in *Archivio storico siciliano*, vol. 52, 1932, pp. 1-33; E.H. Kantorowicz, *Laudes regiae, A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship*, Univ. California Publ. History, 33, Berkeley e Los Angeles, 1946; L.-R. Ménager, *L'institution monarchique*, cit., pp. 303-331; R. Elze, *Tre ordines per l'incoronazione di un re e di una regina del Regno normanno di Sicilia*, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 438-459; P. Delogu, *Idee sulla*

Nella concezione della regalità di Ruggero II si scorge allora quella derivazione del potere da una superiore divinità, che aveva già trovato posto nella diplomazia ducale e che si rafforza con la “*promotio regia*” del conte.⁹¹⁸

Anacleto II si garantiva in questo modo un appoggio militare non indifferente. Ma occorre anche ricordare che la concessione della corona a Ruggero si inseriva in quell’azione che il papato portava avanti da tempo, volta a favorire la formazione dei regni particolari secondo il modello biblico che accentuava la dualità “*rex – sacerdos*”, vale a dire del sovrano posto accanto al sacerdote.⁹¹⁹ Politicamente, l’incoronazione del 1130 era poi avvenuta in un momento in cui il Papato aveva ormai raggiunto una posizione di

regalità: l’eredità normanna, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26- 28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp.185-214; G.M. Cantarella, *Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro*, Roma, Viella, 2009, pp. 29-44; A.P. Di Cosmo, *Pensare la monarchia in Sicilia: i “Motivi Erranti Della Regalità” costantinopolitani e le “Strategie Della Parola” nella propaganda della Corona Normanna*, in *Potestas: religión, poder y monarquía. Revista del grupo europeo de investigación histórica*, vol.12, 2018, pp. 51-82.

⁹¹⁸ E.H. Kantorowicz, *Laudes regiae*, cit., pp. 155-161, considerò i sovrani normanni dotati di un’autorità quasi sacerdotale e li paragonò a dei papi all’interno del loro regno. Sul versante iconografico è poi impossibile non tenere in considerazione i mosaici della chiesa della Martorana di Palermo e del Duomo di Monreale, si vedano a tal proposito i lavori di M. Vagnoni, *Dei gratia rex Sicilie. Scene d’incoronazione divina nell’iconografia regia normanna*, Napoli, 2017 e Id., *La sacralità regia dei Normanni di Sicilia: un mito?* Bari, 2012; cfr. inoltre Id., “*Rex et sacerdos et chistomimetes*”. *Alcune considerazioni sulla sacralità dei re normanni di Sicilia*, in *Medieval Sophia*, vol.12, 2012, pp. 268-284; Id., *Raffigurazioni regie nel regno di Sicilia. Tra messaggi politici e sentimenti religiosi*, in *Schola salernitana*, vol.24, 2019, pp. 81-106; Id., *Politiche di Epifania del corpo regio in immagine nel regno normanno di Sicilia (1130-1189)*, *Castrum superius. Il Palazzo dei re Normanni*, 2019.

⁹¹⁹ Si trattava di un modello biblico molto forte che si ricollegava all’unzione di Salomone da parte di Melchisedec. Anche i cronisti esaltarono il momento della regalità ruggeriana e la fondazione del regno, cfr. M. Fuiano, *La fondazione del Regnum Siciliae nella versione di Alessandro di Telese*, in *Papers of the British School at Rome, Studies in Italian Medieval History*, 1956, British School at Rome, vol. 24, pp. 65-77.

preminenza sull'Impero⁹²⁰ e in un frangente in cui l'antipapa era riuscito a stabilirsi a Roma e sembrava in netto vantaggio sull'avversario.⁹²¹

Secondo quanto riportato da Pietro Diacono, l'antipapa ordinò ai prelati di riconoscere Ruggero II come re e di ubbidirgli in quelle materie in cui i prelati erano sottoposti al re.⁹²²

L'incoronazione di Ruggero II fu naturalmente osteggiata da Innocenzo II, il quale nel 1135 si impegnò a concedere la remissione dei peccati a tutti coloro che avessero combattuto per liberare la chiesa dai due nemici.⁹²³ L'imperatore Lotario, accorso in aiuto del papa, si impadronì di Salerno, sostenuto dai vassalli ribelli di Ruggero II guidati dal principe di Capua Rainulfo d'Alife⁹²⁴ ma la spedizione si rivelò un fallimento e Ruggero poté recuperare i territori occupati.⁹²⁵ Sia nel 1128 che nel 1135 l'opposizione scatenata dai Papi contro Ruggero II assunse il carattere di una crociata.

La situazione peggiorò dopo la morte dell'antipapa. Nel 1139, papa Innocenzo II, in un concilio lateranense che si tenne quell'anno, revocò tutte le disposizioni di Anacleto II, rinnovò la scomunica contro Ruggero, i suoi figli e i vescovi meridionali consacrati

⁹²⁰ W. Hotzmann, *Sui rapporti tra normanni e papato*, cit., p. 24.

⁹²¹ G.M. Cantarella, *I normanni e la Chiesa di Roma*, cit., pp. 394 ss.

⁹²² Pietro Diacono, *Chronaca Cassin.*, cit., 4, cc.99.

⁹²³ La relazione è contenuta in *Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971* (Vol. 1-3), ed. Girgensohn, Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Göttingen, 1971-1973, vol.2, pp. 1099 ss. In essa si comminava la scomunica anche a chiunque avesse portato merci da vendere in Puglia e Sicilia e, in generale, a chi si fosse recato nel meridione per mettersi al servizio di Ruggero II. Si noti che in questo episodio è possibile scorgere il passaggio dall'uso dell'indulgenza come strumento accordato (per la prima volta da Urbano II) ai cristiani che avessero liberato Gerusalemme dagli infedeli saraceni alla sua trasformazione in arma contro dei fedeli cristiani scomunicati, cioè Ruggero II e Anacleto II (cfr. R. Elze, *Ruggero II e i Papi*, cit., pp. 32-33). Il papa riuscì ad imporre il blocco economico e militare nel meridionale alleandosi con l'imperatore Lotario, l'imperatore d'oriente Giovanni II Comneno, Venezia, Pisa, Genova e con alcuni principi normanni ribelli.

⁹²⁴ L'imperatore Lotario, sceso in Italia nel giugno del 1133 era stato incoronato da Innocenzo II a S. Giovanni in Laterano.

⁹²⁵ La coalizione era talmente eterogenea che Ruggero II evitò lo scontro aperto aspettando che questa si sfaldasse da sola, cfr. F. Chalandon, *Histoire*, cit., pp.1-51.

dall'antipapa. Innocenzo II organizzò poi una rovinosa spedizione armata che fallì di fronte alle truppe di Ruggero II, in uno scontro tenutosi a Galluccio il 22 luglio del 1139. In quella circostanza, il papa cadde prigioniero dei normanni e si arrese. Fu una vittoria importante, paragonabile a quella di Civitate avvenuta settantasette anni prima. Come allora, normanni e papato raggiunsero una tregua e con il Trattato di Mignano del 1140, il papa revocò la scomunica a Ruggero e gli confermò il titolo di *Rex Siciliae, Ducatus Apuliae et principatus Capuae*. Si trattava della terza investitura di Ruggero II, anche se occorre precisare che il papa, nel compiere l'atto, si richiamò pretestuosamente a presunte concessioni di Onorio II e non all'investitura dello scismatico Anacleto II. Ruggero II, per parte sua, prestò giuramento di fedeltà rinnovando l'impegno a pagare un tributo annuo di 600 schifati. Il legame fu quindi nuovamente rinsaldato, la relazione con il papato sia avviò su binari più saldi.

Alla morte di Innocenzo II (avvenuta nel settembre 1143), il successore, Celestino II, benchè in carica per pochi mesi (morì nel marzo 1144) si mostrò ostile a Ruggero.

Neanche con un pontefice come Lucio II, molto più favorevole ad un accordo con i Normanni, le tensioni non si placarono. Almeno sino a quando il papa non fu costretto a piegarsi e siglare una tregua di sette anni per difendersi dalle incursioni dei figli di Ruggero II nei territori pontifici.

2. Il concorso di competenze tra Ruggero II e papi nel governo della chiesa locale

In un contesto così turbolento occorre adesso verificare quale atteggiamento tennero le due parti nei confronti della chiesa di Sicilia. Soprattutto, occorre chiedersi se sia possibile rinvenire tracce del privilegio dell'Apostolica Legazia nell'azione di governo del primo re normanno. Vale subito la pena anticipare che la risposta sarà negativa. Non è infatti possibile rintracciare alcuno spirito di collaborazione tra Ruggero II e i pontefici romani nel decennio immediatamente successivo alla sua incoronazione. Il papato si assestò su una linea che portava avanti una visione politicamente "negativa" del Regno, legata al fatto che Ruggero II si era schierato al fianco dell'antipapa, si era rifiutato di partecipare alla seconda crociata⁹²⁶ e, fattore non secondario, praticava una politica di "tolleranza" religiosa verso

⁹²⁶ Probabilmente per non compromettere le relazioni con la numerosa comunità musulmana presente sull'isola, cfr. S. Runciman, *A History of the Crusades, vol. II: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100–1187*, repr. Folio Society, 1994, Cambridge University Press, 1952.

ebrei, musulmani e cristiani greci sui suoi territori. Se a questo si aggiunge la riottosità dei Papi a riconoscere le conquiste del re normanno in Africa settentrionale⁹²⁷ e l'avversione all'unificazione della Sicilia con il Meridione, di cui si è già parlato, ci si rende conto di quanto furono laboriosi i processi che portarono all'instaurazione di quelle poche (e fragili) intese tra le due parti. Soprattutto, appare veramente arduo rintracciare nelle fonti del tempo vaghi sentori di una politica ecclesiastica normanna condotta in accordo con il pontefice. Men che meno è sostenibile la tesi di un esercizio di "prerogative legatizie" da parte di Ruggero II. Nei documenti del tempo non c'è infatti alcun accenno al privilegio urbaniano. Lo stesso rapporto con l'antipapa Anacleto II non fu altro che un'alleanza meramente politica dalla quale entrambe le parti speravano di ottenere reciproci vantaggi. Anacleto non era peraltro nella misura di poter esercitare alcun tipo di reale controllo sulla chiesa di Sicilia, impegnato come era a lottare contro Innocenzo II.

L'ottenimento della corona regia da parte di Ruggero II alterò poi significativamente, da un punto di vista giuridico, la relazione con il papato. L'episodio ha sollevato una serie di questioni interpretative di non facile soluzione: come è possibile spiegare il rapporto di vassallaggio del re normanno nei confronti del papa se Ruggero II si sentì investito del suo potere regio direttamente da Dio, senza mediazioni terrene? Che significato giuridico bisogna attribuire alle infeudazioni papali che ricevette? Una volta che Ruggero II divenne re, come è possibile conciliare la formale sovranità pontificia con l'altrettanto formale vincolo di vassallità al pontefice dovuto dai normanni?

⁹²⁷ Nel 1127 Ruggero II conquistò Malta, nel 1135 Gerbam, nel 1146 Tripoli, Gabès, nel 1147 e 1148 Susa e Mahdia, nel 1153 Annaba. Tutti questi possessi africani saranno poi perduti sotto il regno di Guglielmo I (tra il 1156 e il 1160) sia a causa della progressiva avanzata degli Almohadi sia per una scelta deliberata del sovrano che volle dare priorità alla lotta contro l'impero di Federico Barbarossa e l'impero bizantino di Manuele Comneno. Nel 1147 Ruggero conquistò Corfù durante una prima spedizione contro la Grecia, nel tentativo impadronirsi dell'impero bizantino. Nel 1149 tentò una seconda campagna contro la Grecia giungendo fino a Costantinopoli ma anche questa spedizione non sortì il risultato sperato. Sull'espansionismo normanno in Africa si vedano D.S.H. Abulafia, *The Norman kingdom of Africa and the Norman expeditions to Majorca and the Muslim Mediterranean*, in *Anglo-Norman Studies: Proceedings of the Battle Conference*, 1984, ed. R.A. Brown, Woodbridge, 1985, 7, 1985, pp. 26-49; C. Dalli, *Bridging Europe and Africa: Norman Sicily's Other Kingdom*, in J. Carvalho (a c. di), *Bridging the gaps: sources, methodology and approaches to religion in History*, Pisa, Plus-Pisa University Press, 2008, pp. 77-93.

Questo tipo di rapporto “ibrido” tra le due parti non era ovviamente caratteristica del solo regno meridionale, anche se altrove appariva meno controverso. Ad esempio, nella penisola iberica i re di Aragona continuarono ad essere formalmente feudatari della chiesa romana, mentre in Portogallo fu utilizzato l’espedito dell’omaggio feudale prestato sia a S. Pietro che al Papa proprio al fine di ottenere indipendenza e sovranità.⁹²⁸

Per i sovrani “laici” vassallità e sovranità non erano concetti in contrasto tra di loro.⁹²⁹

⁹²⁸ Come bene ha notato Elze non è trascurabile il parallelismo con la quasi contemporanea creazione del regno di Portogallo. Alfonso Enrico non era *comes* e si ignora se fosse vassallo del re di Castiglia di cui era tuttavia “amicus et fidelis”. Egli, dopo il 1139, vinti i saraceni ad Ourique, assunse la corona regia. Per legittimare il nuovo titolo giurò allora fedeltà al Papa nel 1143 (nelle mani di un legato pontificio) e prestò l’*hominium*. Si sottomise quindi alla protezione del papa impegnandosi a pagare un censo annuo di quattro onces d’oro. Tuttavia, a differenza di Ruggero II, i papi non gli accordarono inizialmente il titolo di *rex* bensì quello di *dux*. Solo Alessandro III, nel 1179, gli concesse il titolo regale. Ma è tuttavia innegabile che, per quarant’anni, Alfonso fu re *de facto*. Su questo cfr. R. Elze, *Ruggero II e i papi*, cit., p.30.

⁹²⁹ Il progressivo emergere dell’autonomia (poi indipendenza) dei *Regna* sia dal Papato che dall’Impero è stato oggetto di un lunghissimo dibattito storiografico che ha interessato la questione della sovranità nel medioevo, l’emersione della teoria del “dominium divisum” e l’annosa questione sulla presenza o meno dello “stato” nell’ordinamento giuridico medievale. In relazione alla sovranità medievale si vedano F. Ercole, “*Sulla origine francese*”, cit., pp.197-238; W. Ullmann, *The Development*, cit.; M. David, *Le serment du sacre du IXe au XVe siècle, contribution à l’étude des limites juridiques de la souveraineté*, Strasbourg, 1951; F. Calasso, *I glossatori*, cit.; E. Cortese, *Il problema della sovranità*, cit.; R. Feenstra, *Jean de Blano et la formule “Rex Franciae in regno suo princeps est*, in *Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 tomes, Sirey, Paris 1965, t. II, pp. 885-895; B. Thierney, “*The prince is not bound by the laws*”. *Accursius and the origin of the modern state*, in *Comparative studies in Society and History*, 5, 1962-1963, pp. 378 - 400; G. Miglio, *La “sovranità limitata”*, in Id., *Le regolarità della politica*, 2 vol., Giuffrè, Milano 1988, vol. II, pp. 1007-1074.; P. Costa, *Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della verticalità*, in *Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine*, 16, 31, 2004, pp. 9-19; K. Pennington, *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993. Sul dibattito in ordine alla presenza o meno dello stato nel medioevo si vedano per tutti P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 2002; Id., *Un diritto senza stato*, in *Quaderni Fiorentini*, 25, 1996, pp. 267-284; Id., *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?* in *Quaderni Fiorentini*, 31, I,2002, pp. 39-57; A. Padoa-Schioppa, *Note su ordine giuridico europeo e identità europea in prospettiva storico-costituzionale*, in *Quaderni Fiorentini*, 31, I, 2002, pp. 61-76; E. Conte, *Droit Médiéval. Un débat historiographique italien*, in

La differenza tra un dominio sull' *universitas* e un dominio sui *singola corpora* sarà poi affermata solo da Marino da Caramanico alla fine del XIII secolo, nel suo proemio in apertura all'apparato al *Liber Augustalis* di Federico II di cui fu autore. Il giudice e giurista meridionale sostenne la teoria in base alla quale l'inf feudazione papale avrebbe riguardato il *Regnum* inteso astrattamente come *universitas*: sui *singula corpora* che quella *universitas* componevano (città, castelli, *villae*) il pontefice non avrebbe invece potuto vantare alcuna superiorità feudale e la *temporalis iurisdictio* spettava quindi unicamente al *rex Siciliae*.⁹³⁰ In questo modo, il giurista ritenne di circoscrivere fortemente i diritti feudali che il papa vantava sul *Regnum* sin dai tempi di Leone IX e Roberto il Guiscardo.

Tuttavia, alla metà del XII secolo, la speculazione giuridica concernente il rapporto tra *Regna*, *Imperium* e *Sacerdotium* era ancora in fase embrionale e i pontefici continuavano a conservare e a rivendicare l'idea che il rapporto di vassallaggio che li legava ai sovrani dell'isola dovesse essere rinnovato ogni volta in caso di morte del re o del pontefice. Ciò comportava, come corollario, il conseguente preteso diritto del papa di negare l'investitura nel caso di non idoneità dell'aspirante vassallo.⁹³¹

Annales: Histoire, Sciences Sociales, 57, pp. 1593-1613, 2002; Id., Conte E., *L'état au moyen âge: le charme résistant d'un questionnement dépassé*, in P.B. Pierre Bonin (a c. di), *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, Paris, Pedone, 2018, pp. 123-136.; M. Fioravanti, *Stato e Costituzione*, cit., pp.3-36. Ulteriori riferimenti bibliografici in L. Blanco, *Le origini dello stato moderno (secoli XI-XV)*, Roma, Carocci, 2020.

⁹³⁰ *Proem.* XII-XVI, in F. Calasso, *I glossatori*, cit., pp. 193-200. Sulla questione del dominio diviso si vedano E. Meynial, *Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les romanistes*, in *Mélanges H.Fitting*, II, Montpellier 1908 = Aalen/Frankfurt a. M., 1969, pp.409-461; R. C. Feenstra, *Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernat l'opinion des ultramontani)*, in Id., *Fata iuris Romani : études d'histoire du droit*, *Revue Juridische Reeks*, 13, 1974, pp.215-259; R.C. Feenstra, *Dominium utile est chimaera: nouvelles réflexions sur le concept de propriété dans le droit savant (à propos d'un ouvrage récent)*, in Id., *Histoire du droit savant (13e-18e siècle: doctrines et vulgarisation par incunables)*, Alderhot, 2005; P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992. Si veda inoltre E. Conte, *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in *Rivista di diritto agrario*, 78, 1999, pp. 181-205.

⁹³¹ R. Elze, *Ruggero II e i papi*, cit., p. 36.

Per i normanni la visione era invece opposta: l'investitura papale si limitava solo a *confirmare* l'ereditarietà del feudo, secondo il costume tipico della Normandia.

Le due parti si appellavano dunque ad un'interpretazione diversa delle consuetudini e delle norme in vigore, dando vita ad un contrasto che poteva essere risolto solo ed esclusivamente tramite accordi e concessioni reciproche, non esistendo un giudice terzo che potesse dirimere la questione.⁹³² Da un lato il Papa, ritenendosi superiore ai normanni, in quanto signore feudale dell'isola, si arrogò il diritto di investitura, dall'altro, in quanto capo della cristianità, pretese di controllare la chiesa locale.

Ruggero II (e i collaboratori che lo affiancavano, tra cui molti di estrazione bizantina)⁹³³, interpretavano questi problemi in modo differente: essi consideravano il rapporto vassallatico del papa solo come mera forma di legittimità del loro potere e nel momento in cui Ruggero assurse alla dignità regia, nella loro visione, si produsse una scissione *de facto* tra vassallaggio e sovranità. L'investitura era da intendere allora soltanto come strumento di garanzia per la successione del feudo (ereditario) a cui si aggiungeva il diritto, per i normanni, di controllare la chiesa locale.

Pertanto, pur volendo concentrarsi soltanto sul rapporto che i normanni e i pontefici ebbero con la chiesa locale, esso, a partire dall'incoronazione regia di Ruggero II, difficilmente è scindibile dalla questione della titolarità del potere di governo sull'isola, giacchè i normanni considerarono la chiesa come una fondamentale struttura amministrativa di governo del territorio (un'istituzione). Di contro, il papa, continuò a rivendicare una doppia *iurisdictio*: in quanto signore feudale e in quanto capo della cristianità.⁹³⁴

⁹³² La mancanza di un arbitro terzo è stata messa in luce da R. Elze, *Ruggero II e i papi*, cit., pp. 36-37

⁹³³ Tra i principali è possibile citare Cristodulo, ex musulmano, che porta il titolo greco di *protobilissime*, poi quello di emiro dal 1123; Giorgio di Antiochia, emiro degli emiri (titolo arabo) o arconte degli arconti (titolo greco) dal 1132. I ruoli chiave dell'amministrazione non furono comunque mai affidati a normanni.

⁹³⁴ Il *Regnum Siciliae* era, appunto, un regno, un'entità particolare, non era possibile intravedere nei suoi caratteri "costituzionali", quell'universalità che invece si attagliava all'impero e lo metteva in particolare relazione con la Chiesa sin dal tempo di Carlo Magno: "nell'era carolingia [...] ordine spirituale e ordine temporale erano stati fusi nella visione "ecclesiale" del mondo trasfigurato nell' *unum corpus mysticum* il cui capo era Cristo. In questo corpo mistico nessun laicismo era configurabile, non poteva ipotizzarsi alcuna scissione tra lo *status* di cittadino e quello di fedele cristiano, dato che, come tutti sanno, non v'è separazione possibile dell'anima dal corpo nella persona umana vivente [...]. Quanto al monarca, il suo impero veniva necessariamente a coincidere con la omnicomprensiva comunità ecclesiale" (E. Cortese,

Per capire in che modo fu portato in equilibrio questo conflitto di competenze, relativamente al governo della chiesa locale, occorre esaminare la politica ecclesiastica di Ruggero II.

3. La politica ecclesiastica di Ruggero II e l'assenza di riferimenti alla legazia

La legislazione di Ruggero II fu copiosa.⁹³⁵ Il suo nome resta ovviamente legato alle Assise di Ariano: un complesso di norme giuridiche dettate in un'adunanza tenuta nella città campana nel 1140.⁹³⁶ Nell'esercizio della sua politica ecclesiastica, Ruggero II non sembrò

Le grandi linee, cit., p.126). Si spiega allora il motivo per il quale il regno normanno è stato qualificato come esempio di stato confessionale, in opposizione alla concezione carolingia ed ottoniana del *rex-sacerdos*: l'intera organizzazione politico-amministrativa si presentava subordinata sul piano morale e ideologico ai valori religiosi, rintracciandosi una "preminenza assoluta del momento religioso sulle regole morali e sulle gerarchie di valori di uno Stato", S. Tramontana, *Chiesa e potere politico*, cit., p. 24.

⁹³⁵ P. Delogu, *Idee sulla regalità*, cit., pp. 192-193 ha sostenuto che "L'opera di legislazione non era presentata come autonoma funzione statale, ma come offerta di un sacrificio a Dio, attuazione mistica della sua stessa essenza attraverso l'opera regia, che diveniva simile al gesto di consacrazione del sacerdote". Cfr. anche K. Pennington, *The Birth of the "Ius commune": King Roger II's Legislation*, *Rivista internazionale del diritto comune*, 2006.

⁹³⁶ Per l'edizione del testo delle Assise di veda *Le Assise di Ruggero II. I Testi*, ed. O. Zecchino, Napoli, 1984. Gli studi sulle Assise sono numerosi, si vedano A.L. Trombetti Budriesi, *Sulle Assise di Ruggero II*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp. 63-83; Id., *Il testo latino delle "Assise" di Ruggero II nella tradizione del "Liber Augustalis"*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 231-90; L. Burgmann, *La traduzione greca delle Assise di Ariano*, in O.Zecchino (a c. di), *Alle origini del Costituzionalismo Europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Roma-Bari 1996, pp. 219-227; Dilcher H., *Il significato storico delle Assise di Ariano per l'Italia Meridionale e L'Europa*, in *Alle origini del Costituzionalismo Europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Roma-Bari 1996, pp. 21-53; M. Caravale, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 3-23. Per la teoria che vede le Assise come prodotto dell'epoca sveva cfr. L.-R. Ménager, *L'Institution monarchique*, cit., pp. 326 ss.

poi fare alcuna distinzione tra Sicilia e Italia Meridionale.⁹³⁷ Chi ha proposto una continuità nell'uso del privilegio legatizio (senza peraltro dare alcuna testimonianza delle fonti utilizzate) ha rintracciato la volontà del sovrano di estendere la legazia anche al Sud Italia (cioè a tutto il *Regnum*).⁹³⁸

In realtà è vero l'opposto. Non essendo il privilegio di Urbano II un atto che concesse a Ruggero I alcun potere legatizio, ma solo una potestà esecutiva limitata alla Sicilia, la mancanza di riferimenti al privilegio nei documenti del tempo così come la sostanziale unità della politica ecclesiastica nelle due parti del regno, dimostrano che alla base della politica ecclesiastica di Ruggero II non vi fu il privilegio del 1098 né la conferma ottenuta da Pasquale II.⁹³⁹

È certamente innegabile il rigido controllo che Ruggero II esercitò sulla chiesa e sul clero locale. Questa stretta, unitamente ai dissidi politici con il papa, suscitò nei suoi confronti aspri giudizi che arrivarono fino a qualificarlo come tiranno. Ottone di Frisinga illustra bene le due opposte visioni sull'operato di Ruggero II in voga all'epoca, distinguendo tra chi spiegava il rigore del re come mezzo necessario ad assicurare la giustizia e chi invece lo considerava sintomo dall'avarizia del sovrano: "Sunt tamen qui dicant eum haec potius intuitu iusticiae quam tyrannidis exercere aiuntque ipsum pro omnibus principibus pacem diligere, pro qua conservanda volunt eum tanta severitate rebelles cohibere. Alii vero amore pecuniae, qua etiam omnes occidentales reges excessit, plus quam iusticiae pacem eum sectari dicunt".⁹⁴⁰

Certamente i maggiori interventi di Ruggero II sulla chiesa locale si registrarono nella materia dell'elezione episcopale. Giovanni di Salisbury notò che a causa del controllo reale sulle elezioni episcopali e come contromisura per la cattura di Innocenzo II (a Galluccio nel 1139), le consacrazioni episcopali furono proibite nel regno e uomini che erano stati eletti ma mai consacrati risiedevano in quasi tutte le chiese cattedrali.⁹⁴¹

⁹³⁷ Per la Calabria in particolare cfr. J. Becker, *La politica calabrese dei primi conti normanni dopo la conquista della Sicilia (1080-1130)*, in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, 73, 2006.

⁹³⁸ F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, p.109; III, pp. 618 ss.; J. Deér, *Der Anspruch*, cit., pp. 133 ss.

⁹³⁹ S. Fodale, *Comes et Legatus*, cit., pp. 121.

⁹⁴⁰ Ottone di Frisinga, *Chronicon*, MGH, Lib. VII, cap. 23.

⁹⁴¹ Giovanni di Salisbury, *Historia Pontificalis*, cit., pp. 65-66.

Sembrava quindi in vigore una sorta di divieto delle consacrazioni e le fonti per gli anni 1140 mostrano un numero insolitamente grande di vescovi eletti: tra le sedi con prelati non consacrati c'erano gli arcivescovadi di Palermo, Messina, Trani e Sorrento, e i vescovadi di Catania, Cefalù, Troia, Teano, Trivento, Chieti e Valva. Tuttavia, potrebbe non esserci mai stata una completa proibizione, perché Innocenzo II consacrò personalmente l'arcivescovo Giovanni di Amalfi nel 1142, mentre papa Lucio II consacrò l'arcivescovo Lupo di Brindisi nel 1144 (e nessuno di questi sembra essere stato un oppositore del re).⁹⁴²

In effetti, con riferimento a Giovanni di Salisbury: “We should be careful not to take this exaggerated account wholly at face value. Though the circumstances of Innocent's recognition of Roger's kingship rankled with some at the curia, notably with Innocent's successor, Celestine II, it was not apparently until 1142 that elections became an issue”.⁹⁴³

Peraltro, con riferimento a quanto detto in relazione alla designazione dei vescovi, è fuorviante qualificare come prerogativa legatizia la facoltà di designare i presuli. In Europa, altri sovrani si comportavano allo stesso modo, inoltre il papa aveva molte altre ragioni per rifiutare la consacrazione di un eletto e di certo il rifiuto non era motivato dal fatto che Ruggero II agisse “in veste abusiva di legato apostolico”.⁹⁴⁴ Occorre poi ricordare che, nel 1114, da semplice conte, Ruggero II aveva depresso l'arcivescovo di Cosenza senza richiamarsi affatto al privilegio di Urbano II.

Curioso poi il comportamento de re normanno e dell'antipapa Anacleto al momento della fondazione dei nuovi vescovati siciliani. Ruggero II (1095-1154) creò infatti la diocesi di Lipari-Patti e quella di Cefalù nel 1131.⁹⁴⁵ Entrambi i due vescovati furono resi suffraganei di Messina. Tuttavia, negli atti di erezione dei due vescovati, Anacleto II non fece alcuna menzione di Ruggero II nelle sue bolle⁹⁴⁶ mentre negli atti del vescovo di Messina si legge che fu il vescovo stesso ad erigere di sua volontà i due vescovati, senza menzionare il pontefice e anzi riconducendo la conferma della fondazione, nel caso di Cefalù, a solo

⁹⁴² It. Pont. VIII, p.391, n.15; *Codice Diplomatico Brindisiano* I, 492-1299, ed G. M. Monti, Bari, 1940, pp. 29-31 n. 16.

⁹⁴³ G.A. Loud, *Royal Control*, cit., p.152.

⁹⁴⁴ R. Elze, *Ruggero II e i papi*, cit., p.37.

⁹⁴⁵ La diocesi di Cefalù fu riconosciuta da Papa Alessandro III solo nel 1166.

⁹⁴⁶ Jaffé, n. 8421 e 8422.

Ruggero II⁹⁴⁷. Si vede bene che in questo caso, ognuno dei tre personaggi - Anacleto II, Ruggero II e il vescovo di Messina - sembrò agire da solo e “chacun disait qu’il fondait l’évêché. Et au fond tout le monde avait raison. Qu’est-ce, en dernière analyse, que fonder un évêché? Lui assure les moyens d’exister? Ou lui conférer l’institution canonique?”.⁹⁴⁸ Uno strano modus operandi, dato che i due erano alleati: possibile che Anacleto ignorasse le eventuali prerogative di Ruggero II sulla chiesa locale se quest’ultimo fosse stato realmente un legato apostolico?

Sempre con riferimento ai presunti poteri legatizi accordati ai sovrani normanni, occorre menzionare un passo di Romualdo Salernitano, in cui il cronista narra della scomunica di Ruggero II da parte di Onorio II (1124-1130) scaturito dal fatto che il re aveva impedito a certi vescovi siciliani di recarsi a Roma al fine di prendere parte ad un sinodo. Nonostante l’assonanza, l’episodio non sembra costituire una testimonianza dell’esercizio della terza facoltà concessa dal privilegio legatizio. Romualdo Salernitano non lo cita - e non si capisce per quale motivo non avrebbe dovuto parlarne - e peraltro, come si ricorderà, Pasquale II, nella sua epistola del 1117, aveva vietato allo stesso Ruggero II di trattenere in Sicilia i vescovi chiamati a Roma.

Un episodio analogo si rintraccia in uno scritto anonimo del XII secolo (forse un’omelia inglese), in cui si racconta che il sovrano normanno trattenne i cavalli di alcuni vescovi in procinto di recarsi a Roma, con la motivazione che i prelati avrebbero certamente dovuto obbedire a Dio e al Papa, ma che i loro cavalli appartenevano alla corona, invitandoli ad andare a piedi.⁹⁴⁹

Queste modalità di esercizio di una presunta facoltà legatizia appaiono, come si vede, piuttosto inusuali e devono certamente essere riferite alla volontà regia di controllo sui prelati locali di cui si è già discusso a proposito dei re inglesi.⁹⁵⁰

⁹⁴⁷ R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., I, pp. 388-389.

⁹⁴⁸ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 35.

⁹⁴⁹ MGH, *Scriptores*, XXVII, 33. Nel Concordato di Benevento sarà inserita una clausola a favore di Guglielmo I che gli attribuirà il diritto di trattenere i vescovi in Sicilia (purché in buona fede e non “remoto malo ingenio”) in caso di un battesimo di un membro della famiglia reale, per un’incoronazione o “pro christianitate facienda”.

⁹⁵⁰ Si veda cap. VII, par. 4.

Certamente però, rispetto a Ruggero I, Ruggero II intervenne in maniera più forte sugli affari ecclesiastici dell'isola. Si segnalano due importanti disposizioni: la prima concernente il matrimonio, la seconda l'amministrazione dei beni ecclesiastici.

In relazione alla celebrazione del matrimonio occorre ricordare che nel XII secolo, per i teologi, era sufficiente unicamente il consenso, segretamente manifestato, per rendere valido e legittimo il matrimonio. Ruggero II ordinò invece che dopo gli sponsali e la benedizione, le nozze si celebrassero solennemente e manifestamente, vietando i matrimoni clandestini. Questa disposizione, che potrebbe apparire come una ingerenza del re nella materia "spirituale" in realtà fu legata a questioni prettamente amministrative: il divieto imposto da Ruggero era animato dalla precisa volontà di evitare che i figli nati clandestinamente si reputassero legittimi e quindi capaci di succedere come eredi.⁹⁵¹

La seconda disposizione riguardò l'amministrazione dei beni ecclesiastici: in caso di vacanza i beni sarebbero stati amministrati da procuratori scelti in numero di tre fra gli ecclesiastici più abili e probi⁹⁵². Anche in questo caso, la norma aveva come *ratio* la volontà di evitare che le sedi vacanti venissero saccheggiate e depauperate dei loro beni.

Ecco perché in entrambi i due interventi appena menzionati non si scorge alcuna ingerenza nella materia spirituale.

Occorre infine menzionare due privilegi dell' 1 e 6 maggio 1145, il primo reso per l'Abbazia di S. Maria di Maniaci e il secondo per quella di S. Filippo di Fragalà, nei quali Ruggero II richiama un presunto "praeceptum quod accepimus a sanctissimo Papa Urbano".⁹⁵³ Su entrambi questi documenti aleggiavano dubbi sull'autenticità. Infatti, nonostante riportino una data successiva al 1130, Ruggero II si firma ancora con il titolo di conte ed essi pertanto non risultano attendibili.⁹⁵⁴

In definitiva, da questa rapida scorsa della politica ecclesiastica di Ruggero II si comprende bene che egli non rivendicò alcun diritto "legatizio" ma governò la chiesa locale,

⁹⁵¹ Cfr. F. Brandileone, *L'intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio*, in *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, 1906, pp. 89-98.

⁹⁵² Su tali questioni si veda diffusamente L. Sorrenti, *Il trono e gli altari: beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano*, Milano, 2004.

⁹⁵³ I testi si leggono in E. Caspar, *Roger II*, cit. *Regesten.*, nn.195-196, p. 562.

⁹⁵⁴ E. Jordan, *La politique*, cit., p. 62 n.1.

limitatamente agli affari “temporali”, secondo la propria autorità, proprio come aveva fatto Ruggero I, benchè, a differenza del padre, i rapporti intrattenuti con i pontefici ebbero alterne fortune.⁹⁵⁵

4. L'accordo tra Ruggero II e Papa Eugenio III (1149)

Come già menzionato, quella concordia che aveva animato le relazioni tra Ruggero I e i papi del suo tempo, subì delle incrinature nel momento in cui Ruggero II ottenne la corona regia. A partire da quel momento, il Papato dovette confrontarsi più con semplice conte ma con un *rex*. La convivenza tra *Regnum* e *Sacerdotium* cominciò allora a diventare più difficile e fu necessario ricalibrare le relazioni attraverso lo strumento del compromesso, in modo da delimitare la sfera di competenza delle due parti in ordine alla regolamentazione degli affari ecclesiastici locali.

Su questa base, si inserisce la presunta concessione di “insegne legaziali” che sarebbero state accordate da papa Eugenio III a Ruggero II. Il testo dell'accordo non si è conservato ma in una lettera scritta dal Senato di Roma all'imperatore Corrado III, nel 1149, e riportata da Ottone di Frisinga, è possibile leggere una sintesi del contenuto. In particolare, il papa avrebbe concesso a Ruggero II di indossare la virga, l'anello, la dalmatica, la mitria e i sandali e si sarebbe impegnato a non inviare alcun legato in Sicilia senza la richiesta del re: “concordiam autem inter siculum et papam huiusmodi esse accepimus: papa concessit siculo virgam et anulum, dalmaticam et mitram atque sandalia et ne ullum mittat in terram

⁹⁵⁵ Nonostante tutte le difficoltà nelle relazioni siculo-papali in questo periodo, si segnalano interventi papali diretti per le chiese del Meridione. Il monastero di Montecassino ricevette nove bolle in suo favore nel decennio 1139-49 e l'abate Rainaldo II fu creato cardinale nel marzo del 1142 (It. Pont. VIII pp. 178-180 n. 248-254, 256-7), cfr. L. Fabiani, *La Terra di S. Benedetto*, 2 voll., in *Miscellanea Cassinese*, I, Montecassino 1968, pp. 424-5 n.3. Le relazioni con i pontefici non furono comunque sempre turbolente. Ci furono alcuni periodi, in particolare verso la fine del pontificato di Lucio II, in cui le relazioni furono relativamente buone. Questo papa, per esempio, emise cinque bolle per le chiese dell'Italia meridionale (la più antica è quella di Montecassino emessa il 10 ottobre 1144, It.Pont. VIII p. 179 n. 252). Scrive G.A. Loud, *Royal control*, cit., p.153, “The overall level of papal business with regard to the south Italian church was undoubtedly less in the 1140s than in other decades, but, to use a modern analogy, there was a work to rule rather than an all-out strike” e che l'opposizione all'interno del collegio cardinalizio impediva un accordo completo tra re e papa.

suam legatum nisi quem siculus petierit”.⁹⁵⁶

Sulla base di questa testimonianza molti studiosi hanno rintracciato, ancora una volta, una riconferma del privilegio legatizio.⁹⁵⁷

Amari, che attribuiva la concessione a Papa Lucio II così scriveva: “Lucio II [...] accettò da Ruggiero un sussidio di moneta, e gli concedette di usare, quasi insegne della Legazia, il bacolo pastorale, l'anello, la dalmatica, la mitra ed i sandali: strano abbigliamento d'un re mezzo musulmano. Più seriamente questi esercitò l'ufficio di legato, quando istituì dassè solo il vescovado di Cefalù, esentò la cappella reale di Palermo dalla giurisdizione dell'arcivescovo e decise in appello le cause ecclesiastiche. E che la dalmatica non l'impacciasse negli atti da re, mostrolo con le sue leggi civili sopra i matrimoni, l'amministrazione delle sedi vacanti e la verificaione dei titoli di proprietà di tutte le Chiese”.⁹⁵⁸

L'accordo, che potrebbe aver regolato ancora una volta la questione dell'ingresso dei legati nel territorio dell'isola, certamente non attribuì invece i segni distintivi della legazione a Ruggero II, così abilmente descritti dall'insigne studioso né con esso il re assunse la qualifica di legato. Le insegne dei legati, nel medioevo, erano infatti la croce, la mitria, le vesti rosse e i finimenti speciali per il cavallo.⁹⁵⁹

Trattandosi di una manifestazione simbolica, esse rappresentavano l'unione organica tra corpo e membra, tra Papa e legati. In una glossa di Bernardo di Montemirat, ad una decretale del Quarto concilio Laterano (1215) relativa al giuramento di fedeltà del Patriarca di Costantinopoli al Papa, si possono leggere le insegne che spettavano usualmente ad un legato e che consistevano nel portare la croce papale dinanzi a sé, nell'indossare vestiti rossi, nell'uso del baldacchino e del cavallo bianco.⁹⁶⁰

⁹⁵⁶ Ottone di Frisinga, *Chronicon*, ed. R. Wilman, 1, cap.28, MGH, SS, 20, pp. 366. Ne fa cenno anche Radulfus Niger, *Chronica Universali*, MGH SS 27, 1885, p. 335.

⁹⁵⁷ E. Caspar, *Die Legatengewalt*, cit., p. 402; F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, p.119.

⁹⁵⁸ M. Amari, *Apostolica Legazia*, cit., p. 458.

⁹⁵⁹ Sulle insegne legaziali si veda per tutti M.T. Salminem, *In the pope's clothes*, cit., pp. 339-354.

⁹⁶⁰ Bernard de Montmirat, *Lectura aurea domini abbatis antiqui super quinque libris decretalium*, Strasburgo, 1510 ad. c. X 5.33.23. In cambio di questo giuramento verso il pontefice, al patriarca fu concesso il diritto di portare la croce dinanzi a lui a significare “insigniis apostlicae dignitatis” (M.T.

La credenza secondo la quale a Ruggero II furono concesse insegne legazionali fu generata dalla confusione che regnò sull'argomento nei sec. XII-XIII e della quale furono responsabili i canonisti del tempo. L'Ostiense, ad esempio, riservò l'uso delle insegne apostoliche solo ai legati *de latere* inviati oltremare. Essi avrebbero potuto usare vestiti rossi, scarpe dorate e briglie bianche. Le altre tipologie di inviati papali avrebbero potuto usarle solo su mandato papale speciale: "Ubicunque summo Pontifex, aut eius legatus uteris insigniis, puta vestibus rubeis, palfredo albo freno et calcaribus deauratis et similibus, quod facit legatus missus de latere, ex quo transit mare, non aliter, nec alius, nisi sit privilegio speciali decoratus".⁹⁶¹ Nella *Summa Aurea* egli rilevò poi che a nessun altro tipo di legato era permesso di utilizzare le insegne apostoliche in presenza di un *legato de latere*.⁹⁶² Questo stava a significare che "all legates had some kind of *insignia* whether they were *legati a latere* or not".⁹⁶³

Ma più in generale, da quanto emerge dalle considerazioni dei canonisti, non è possibile tracciare un quadro completo e preciso delle insegne apostoliche usate nelle legazioni medievali. Molto poco si può dire sull'argomento, almeno fino all'XI secolo. Di tutte le legazioni inviate in Germania tra il 739 e il 1044 si conosce un solo riferimento alle insegne apostoliche ed è contenuto in una descrizione del legato papale che prese parte al sinodo di Pöhlde del 1001, riportata dal cronista Thangmar. Il legato si recò al consesso usando le insegne papali: "Interea affuit, ab apostolico et imperatore directus, cardinalis presbiter Frithericus, omnibus insigniis apostolicis acsi papa procedat infulatus, equis apostolica sella Romano mode ostro instratus".⁹⁶⁴

Nel 1053, Leone IX confermò all'arcivescovo Adalberto di Brema e a tutti i suoi successori la legazione su tutti i popoli nordici e gli slavi dell'est conferendogli un'autorità simile a quella di S. Bonifacio sui Germani. Come segno dell'autorità apostolica gli concedette il

Salminem, *In the Pope's clothes*, cit., p. 350). Nessun'altra decretale si occupa di insegne apostoliche prima del XIV secolo.

⁹⁶¹ Ostiense, *In sex decretalium Libros Commentaria*, ad X 5.33.23; cfr. M.T. Salminem, *In the Pope's clothes*, cit., p. 350.

⁹⁶² Ostiense, *Summa Aurea*, Lib. I, c. 2.

⁹⁶³ M.T. Salminem, *In the pope's clothes*, cit., p. 350.

⁹⁶⁴ Thangmar, *Vita Bernwardi episcopi*, ed. G. Pertz, MGH, SS IV, Stuttgart, 1841, p. 771; M.T. Salminem, *In the Pope's clothes*, cit., p. 351.

pallio, la croce e le bardature del cavallo da usare in certe feste espressamente elencate. Inoltre, in virtù dell'interesse di Adalberto all'evangelizzazione di quella terra, il Papa gli concesse il diritto di portare la mitria nel Sabato Santo, nella festa della Santa Croce e nel giorno di S. Stefano: "Et quia devotionem tuam, qua gentibus evangelizare cupis cognoscimus, ex nostra monificentia superaddimus prefato tuo honori palleo uti etiam sabbato sancto Pasche, in sancte crucis inventione et in protomartiris Stephani festivitate, caput quoque tuum mitra, quod est insigne Romanorum, insigniri".⁹⁶⁵

Nel XII secolo si rintraccia qualche descrizione più dettagliata. Due legati inviati nella diocesi di Canterbury nel 1186 portavano la mitria e conducevano dinanzi a loro una croce⁹⁶⁶. Nel 1214 il cardinale vescovo di Albano arrivò a Costantinopoli indossando vesti e scarpe rosse, il suo cavallo era bardato di rosso con briglie rosse.⁹⁶⁷ Nel 1307 Papa Clemente V autorizzò il cardinale Gentile ad entrare come legato nel regno d'Ungheria e gli diede lo speciale diritto di usare le "insignia" normalmente riservate ai legati *de latere* che viaggiavano oltremare: "Et ut circa legationis officium, quod in eodem regno Ungarie tibi duximus committendum, eo possis prosperari felicius, quo solitis legatorum, qui missi

⁹⁶⁵ *Germania Pontificia* Vol. VI, *Provincia Hammaburgo-Bremensis*, W. Seegrün e Th. Schieffer, Göttingen, 1981, n.81; cfr. M.T. Salminem, *In the Pope's Clothes*, cit., p. 352. Nel suo studio, Salminem ha rilevato come sia nella descrizione del legato Federico al sinodo di Phölde sia in occasione della concessione del privilegio del 1053 ad Adalberto si rintracciano due esempi precoci dell'uso mitria romana, come parte delle "Apostolicae insignia", portate da soggetti diversi dal papa, M.T. Salminem, *In the Pope's clothes*, cit., pp. 352-353. Sullo sviluppo dell'uso della mitria cfr. J. Braun, *Die liturgische Gewandung im Occident und Orient: nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik*, Herder, Freiburg im Breisgau, 1907, pp.447-453 e Id., *Mitre*, The Catholic Encyclopedia, 10, New York, 1907-1922.

⁹⁶⁶ Questa fu peraltro considerata un'offesa da parte dell'arcivescovo di Canterbury e di tutto il clero della provincia poichè uno dei legati era il vescovo di Coventry. L'episodio è riportato da Gervasio di Canterbury: "Non est ante haec tempora archiepiscopo Cantuarensi talis illata iniuria, ut in provincia eiusdem archiepiscopi, immo et in ecclesia, ut de cruce sileam, legatus aliquis mitratus incederet. Nunc autem quidam Rmanae ecclesiae Cardinalis quidem sed diaconius alter vero Cantuarensis ecclesiae suffraganeus nedum sacratus, sed Coventrensis ecclesiae dictus, ambo mitrati incedentes, ambo prae se cruces ferentes in Cantuarensi provincia honorem et reverentiam habuerunt legationis", Gervase of Canterbury, *Chronica*, ed. W. Stubbs, Opera Omnia, I, London, 1879, p.346; cfr. M.T. Salminem, *In the Pope's*, cit., p. 351.

⁹⁶⁷ K. Ruess, *Die rechtliche*, cit., p. 204.

de latere mare transeunt adornatus insigniis, personam nostram quodammodo presentabis, de speciali gratia apostolica tibi auctoritate concedimus".⁹⁶⁸

Le insegne apostoliche aiutavano a rendere chiaro, manifesto, *fisico*, il concetto della relazione organica che legava il papa ai legati. E infatti, da un lato, l'allegoria del corpo proposta dai decretisti serviva a "convincere" gli studiosi, dall'altro lato, le insegne apostoliche servivano a rassicurare i fedeli e a favorire l'accoglienza da parte del clero locale, spesso riottoso ad accogliere gli inviati da Roma.⁹⁶⁹

Con riferimento al caso di Ruggero II è evidente come un'eventuale concessione di insegne legazionali presupponesse la natura di legato pontificio del re normanno, cosa che non appare sostenibile. Tra l'altro, a rendere priva di fondamento una tale teoria vi è anche il fatto che le presunte insegne concesse al re normanno non furono insegne legazionali ma insegne episcopali, concesse non al sovrano ma all'abate del monastero di corte di San Giovanni degli Eremiti e su richiesta dello stesso re.⁹⁷⁰ Particolare non secondario è poi che nella lettera all'imperatore, il senato di Roma, riferendosi all'accordo tra Ruggero II ed Eugenio III, non fa affatto menzione del privilegio del 1098.

La falsa attribuzione a Ruggero II di insegne legazionali è ancora una volta una strumentale interpretazione dei fatti, ideologicamente orientata a trovare pezzi di appoggio per la tesi che vuole, a tutti i costi, i re normanni investiti del titolo di legati papale.⁹⁷¹

La legazione apostolica alimentò durante l'epoca di Ruggero II storie stravaganti da parte di critici ostili alle concessioni papali e scaturite dal clima di costante tensione politica tra papato e *Regnum*.⁹⁷²

In conclusione, per quel che riguarda l'età di Ruggero II, è possibile concludere che non è

⁹⁶⁸ *Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia*, I:2, Budapest, 1884, col. 3; cfr. M.T. Salminem, *In the Pope's*, cit., p. 351.

⁹⁶⁹ Ivi, p. 354.

⁹⁷⁰ Il primo a chiarire il destinatario della concessione all'abate fu J. Deér, *Der Anspruch*, cit., pp.143 ss. cfr. anche G.A. Loud, *Royal control*, cit., p.149, n.15 e 31.

⁹⁷¹ Per le insegne del potere adottate da Ruggero II cfr. R. Elze, *Le insegne del potere, Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo*, G. Musca-V. Sivo (curr.), Bari 1993, p. 120; H. Houben, *Ruggero II*, cit., p. 161.

⁹⁷² G.A. Loud, *Royal Control*, cit., p. 149.

rintracciabile alcun uso del privilegio dell'Apostolica Legazia. Il primo re normanno non agì in veste di legato pontificio sulla chiesa locale ma si limitò ad esercitare il suo potere di governo sull'amministrazione del territorio, di cui, naturalmente, componente imprescindibile era (anche) l'apparato ecclesiastico.

CAPITOLO IX

LE COMPETENZE REGIE SULLA CHIESA LOCALE NELL'ETÀ DI GUGLIELMO I E GUGLIELMO II (1154 – 1189)

1. Guglielmo I e il concordato di Benevento (1156): profili storici e giuridici

Il giorno di Pasqua del 1151 Ruggero II associò al trono il figlio Guglielmo nell'intento di evitare lotte di successione e forse eventuali intromissioni di Papa Eugenio III nella designazione del successore. Ruggero II morì poi nel 1154 e nel 1155 il nuovo re dovette far fronte ad una rivolta dei principi normanni di Capua, i quali giurarono fedeltà al pontefice Adriano IV, che si rifiutò di riconoscere Guglielmo I come nuovo sovrano del *Regnum*. Questi riuscì tuttavia a domare la ribellione e a costringere il Papa, caduto prigioniero, ad un accordo.⁹⁷³

⁹⁷³ Guglielmo I fu soprannominato “il malo” e deve questa sua reputazione a Ugo Falcando che gli fu particolarmente ostile. Le fonti dimostrano invece che egli fu un politico accorto che in parte continuò la politica del padre, salvo per quanto riguarda la politica di espansione, che invece abbandonò, ritirandosi dai territori dell’Africa settentrionale. Artefice del concordato con il papa fu Maione di Bari, Grande Ammiraglio, a cui Guglielmo I delegò la conduzione dello stato e che fu protagonista di una serie di scelte politiche che cambiarono la politica seguita dai predecessori. Forte nemico dell’impero, fu lui che decise di abbandonare i domini normanni in Africa, conquistati da Ruggero II. Per evitare un pericoloso isolamento stipulò poi degli accordi con Venezia nel 1155 e con Genova nel 1156. Nel 1157 fu organizzata una nuova spedizione contro l’impero bizantino conclusasi con una pace trentennale stipulata nel 1158. La sua politica suscitò malcontento tra i nobili che lo accoltellarono nel 1160 e fecero prigioniero Guglielmo I e la sua famiglia. Solo l’intervento dell’alto clero, che parteggiava per i congiurati ma che non voleva spingere la situazione fino al capovolgimento della monarchia, permise la liberazione di Guglielmo I (che perdonò coloro che deposero le armi). Nel 1161 Guglielmo riportò il regno di nuovo sotto il suo controllo. Sul governo di Guglielmo I si vedano F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, pp. 167-304; E. Jamison, *The Norman administration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William I*, in *Papers of the British School at Rome*, VI, 1913, pp. 11-481. Sulla politica di Maione di Bari, A. Ancora, *Alcuni aspetti della politica di Maione di Bari*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, 1969, pp. 303-316. Sulla politica estera di Guglielmo I, F. Giunta, *Il Regno tra realtà europea e vocazione mediterranea*, in *Potere società e popolo nell’età dei due Guglielmi*. Atti delle IV Giornate normanno-sveve, Bari-Gioia del Colle, 1979, Bari 1981, pp. 9-29; cfr. anche G.A.

L'accordo fu frutto di considerazioni di ordine politico: il papa si rese conto dello scarso aiuto che avrebbe potuto ricevere dall'imperatore e riconobbe un credito maggiore ai più vicini e forti normanni anche se, probabilmente, lo stato di prigionia in cui era stato ridotto, così come a suo tempo erano stati prigionieri Leone IX (1054) e Innocenzo II (1139), finì per convincerlo ad accordare notevoli concessioni ai normanni.

Il concordato tra Guglielmo I e papa Adriano IV fu concluso a Benevento nel 1156 e rappresenta il più importante accordo tra il Papato e i normanni sulla regolamentazione degli affari ecclesiastici dell'isola.⁹⁷⁴

Il trattato copriva quattro ambiti - legati, appelli, concili ed elezioni - ed attribuiva al re normanno ingenti facoltà di intervento sulla chiesa locale: “[...] In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat, et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, magnificentia nostra nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona, remoto malo ingenio, retinebit quas providerit retinendas. Cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, quae habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione et legatione, quae nisi ad petitionem nostram et haeredum nostrorum ibi non fient [...]”.⁹⁷⁵

Il paragrafo 13 del concordato dato da Guglielmo I ad Adriano IV prevedeva l'*hominium* prestato da re al pontefice: “vobis ligium hominum fecimus”.⁹⁷⁶ La previsione sarà poi confermata da Innocenzo III.⁹⁷⁷

Il paragrafo 14 prevedeva invece l'impegno per Adriano IV e i suoi successori di concedere il *Regnum* a Guglielmo I e a quegli eredi che avessero prestato la loro *fidelitas* al pontefice e alla chiesa romana: “Omnia vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis ita etiam et

Loud, *William the Bad or William the Unlucky? Kingship in Sicily, 1154-1166*, in *The Haskins Society Journal*, VIII, 1996, pp. 99-113.

⁹⁷⁴ Il concordato di Benevento (o *Pactum Beneventanum*) si compone di due documenti: uno di Guglielmo I destinato a Roma e l'altro di Adriano IV destinato a Palermo (

⁹⁷⁵ Il testo completo dell'accordo in MGH, *Constitutiones* 1, pp. 588-591, nn. 413-414). cfr. anche D. Clementi, *The relations between*, cit., p. 192.

⁹⁷⁶ MGH, *Const.*, I., nr. 413, p. 590.

⁹⁷⁷ *Die Resgister Innocenz' III.1. Pontifikatsjahr, 1198-199, Texte*, bearbeitet von O. Hageneder u. A. Haidacher, Graz-Köln, 1964, nr. 410, p. 615.

heredibus nostris conceditis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos vobis vestrique successoribus et ecclesiae Romanae fidelitatem facere et que prescripta sunt voluerint observare”.⁹⁷⁸ Il Papa si vincolava a concedere il regno soltanto a colui che fosse stato indicato dal re “pro voluntaria ordinatione nostra”, cioè con un atto di volontà libero. Questo passo del concordato, è stato interpretato da Déer, come un’affermazione di indipendenza della monarchia normanna,⁹⁷⁹ veniva infatti sancito il principio della trasmissione ereditaria affidata alla libera scelta del sovrano: il Papa si impegnava a non partecipare al processo di designazione del successore normanno, cioè a non rivendicare alcuna prerogativa che potesse in qualche modo manifestarsi in un giudizio di idoneità sull’erede indicato. Se questo impegno poteva anche apparire normale per i normanni, considerato che essi avevano sempre inteso il rapporto con il pontefice in modo diverso dallo stretto vincolo di subordinazione feudale, così non poteva dirsi per il Papa.⁹⁸⁰

L’unica spiegazione che può addursi a giustificazione del fatto che il pontefice acconsentì ad un simile compromesso è legata ancora una volta alla considerazione che tra i normanni e il papato intercorrevano buoni rapporti: il Papato non aveva motivo di preoccuparsi di eventuali “colpi di mano” da parte normanna. Il pontefice, in effetti, tenne un atteggiamento piuttosto distaccato di fronte alla successione di Guglielmo I, considerato, tuttavia, soltanto come “dominus Siciliae”.⁹⁸¹ Si noti peraltro che Guglielmo I rifiutò poi di prestare il giuramento di fedeltà ad Alessandro III.⁹⁸² Difficile però vedere qui un’affermazione di autonomia o indipendenza del re, dato che si trattava del rifiuto di *rinnovare* un giuramento che aveva già prestato al predecessore.⁹⁸³

Per quel che concerne la delimitazione delle competenze sulla chiesa locale, il concordato:

- a) sanciva la libera elezione dei prelati, di competenza dei Capitoli (i quali avrebbero scelto un nome tra i più degni e lo avrebbero comunicato al sovrano per l’approvazione)

⁹⁷⁸ MGH, *Const.*, I, n.413, p. 590.

⁹⁷⁹ J. Déer, *Papsttum*, cit., pp. 203-257; cfr. anche G. Baaken, *Unio regni*, cit., pp. 279-280.

⁹⁸⁰ Di fatto il Papa non riconobbe alcuna successione “automatica” e anzi rivendicò la sua partecipazione nel processo di designazione del successore cfr. M. Caravale, *Il regno normanno*, cit., pp.51-52.

⁹⁸¹ P. Delogu, *Idee sulla regalità*, cit., p. 196.

⁹⁸² F. Chalandon, *Histoire*, cit., II, cap.V.

⁹⁸³ P. Zerbi, *Papato e Regno Meridionale*, cit., p. 57 n.19.

- b) ammetteva la traslazione dei prelati da una chiesa all'altra;
- c) consentiva liberamente alla curia romana di compiere le sacre visite e di consacrare i vescovi;
- d) permetteva gli appelli alla Santa Sede da parte dei vescovi di Puglia e Calabria;
- e) vietava gli appelli dei vescovi di Sicilia la cui competenza, per le controversie sorte nell'isola, restava al solo sovrano, salvo che questi non avesse acconsentito all'invio di agenti papali sull'isola Sicilia con il compito di risolvere le controversie;
- f) accordava al pontefice il diritto di richiamare dalla Sicilia qualsiasi chierico, salvo il diritto del sovrano di impedirne la partenza "pro Christianitate facienda, vel pro suscipienda corona".

Il concordato si caratterizza per la sua estrema chiarezza e linearità⁹⁸⁴ ma occorre sin da subito notare che solo in minima parte il testo dell'accordo è sovrapponibile con il privilegio del 1098 che, tra l'altro, non viene mai menzionato. Nella delimitazione delle competenze sulla chiesa locale, le facoltà attribuite a Guglielmo I furono peraltro piuttosto residuali.

Innanzitutto, non si fa alcuna menzione della possibilità per il sovrano di sostituirsi al legato papale in funzione esecutiva: il concordato prova in maniera evidente e manifesta che il re non ottenne né il titolo di legato né prerogative legatizie né tantomeno una potestà esecutiva in ordine alle decisioni del papa o di suoi inviati.

Esaminando più nel dettaglio il testo, sembrano reiterate soltanto due delle facoltà che, a suo tempo, Urbano II aveva concesso a Ruggero I: il divieto di invio di legati in Sicilia senza il consenso del re normanno (nel resto dell'Italia meridionale l'invio restava invece libero) e la facoltà per il re di trattenere in Sicilia gli ecclesiastici convocati dal papa per i concili. I due punti meritano alcune precisazioni. La seconda facoltà appare pacificamente confermata nel testo del concordato ed è ancora una volta giustificabile con la difficoltà degli spostamenti dall'isola verso Roma e con l'usuale resistenza regia nel favorire contatti

⁹⁸⁴ Ha notato correttamente M. Pacaut, *Papauté, Royauté et épiscopat*, cit., pp. 39-40: "La mise en application de ce traité conduisit très vite a des relations étroites et à une coopération fructueuse entre la Papauté et le royaume jusqu'à la fin de la dynastie normande et l'accession d'Henri VI au trône de Sicile. Cette entente accrut le prestige de la royauté panormitaine dans la péninsule et contribua à consolider son autorité a l'intérieur des états qu'elle gouvernait. Elle lui assura généralement le soutien de l'épiscopat et permet de donner à certains problèmes ecclésiastiques, grace à des contacts direct ou par l'intermédiaire de légats pontificaux, des solutions qui ménageaient ses intérêts".

diretti tra il clero locale e il pontefice: “si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, eant. Magnificentia nostra autem nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona remoto malo ingenio retinebit”.⁹⁸⁵ La distanza della Sicilia da Roma continuava a rendere attuale la necessità di “separare” l’isola dal resto del meridione, attribuendole uno statuto particolare. Si tratta peraltro di una “reintroduzione” di questa facoltà, revocata da Pasquale II nella sua epistola del 1117. Per quanto riguarda il divieto di ingresso dei legati in Sicilia (“excepta [...] legatione”)⁹⁸⁶ esso appare conforme a quanto previsto sia dal privilegio di Urbano II sia dall’epistola di Pasquale II sia dall’accordo tra Ruggero II ed Eugenio III. Nel resto del meridione l’invio di legazioni restò invece libero: “In Apulia et Calabria et partibus illis, que Apulia sunt affines, Romana ecclesia libere legationes habebit”⁹⁸⁷ anche se: “although the curia's right to send legates to the mainland provinces had been guaranteed by the treaty, it was one which was seldom exercised”.⁹⁸⁸ Infatti, nei trentatré anni che intercorrono tra il trattato (1156) e la morte di Guglielmo II (1189) furono inviate solo quattro legazioni in Puglia, Capua e Calabria: una da parte di Adriano IV e tre da papa Alessandro III.⁹⁸⁹ Il motivo che giustificò l’assenza di questa attività legatizia nel regno normanno fu la mancanza di reale necessità: Guglielmo I e dopo di lui Guglielmo II difesero adeguatamente gli interessi ecclesiastici.⁹⁹⁰

La disposizione relativa all’invio di agenti papali sull’isola non si limitava comunque a fare un generico riferimento a qualsiasi tipo di legazione ma specificava l’esigenza di una esplicita richiesta regia non solo per le legazioni generali ma anche per proporre appello a Roma: “In Sicilia [...] cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, que habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione ac legatione, que nisi ad petitionem nostram et

⁹⁸⁵ MGH, *Const.*, I, p. 589.

⁹⁸⁶ Ibid.

⁹⁸⁷ Ibid.

⁹⁸⁸ G.A. Loud, *The Royal control*, cit., p. 153.

⁹⁸⁹ Nel 1154-58 la legazione di Ubaldo di Santa Prassede e Giovanni di SS. Sergio e Bacco (It.Pont. VIII p. 257 n. 9-11). Nel 1166 la legazione di Bernardo di Porto e Manfredi di S. Giorgio al Velabro (It.Pont. IX p. 148 n.12). Nel 1177 la legazione di Manfredi di Preneste, Pietro di S. Susanna, e Giacinto di S. Maria in Cosmedin (It.Pont. p. 225 n. 2). Infine, in data incerta (ma sicuramente dopo il 1163) la legazione di Giovanni di S. Maria in Portico (It.Pont. p. 296 n. 25-26).

⁹⁹⁰ G.A. Loud, *Royal control*, cit., p.154.

heredum nostrorum ibi non fient".⁹⁹¹ Questa è in effetti una nuova e importante prerogativa, non menzionata nel privilegio del 1098. Nel testo del concordato il divieto di appello non si configura come assoluto ma riguarda soltanto le cause proposte direttamente a Roma, cioè quelle il cui giudizio avrebbe dovuto tenersi lontano dalla Sicilia, con conseguente spostamento delle parti in causa. Come detto, alla metà dell'XII secolo, cominciava a svilupparsi anche la figura del giudice delegato a cui il pontefice affidava il compito di dirimere cause in loco e alleggerire il lavoro della sede centrale.

In considerazione anche di questo ulteriore sviluppo del sistema di rappresentanza papale, è possibile articolare il diritto di appello in Sicilia, così come regolato dal concordato, nei seguenti termini: la regola generale presupponeva che l'appello si tenesse sull'isola e solo in caso di una esplicita richiesta ("petitionem") del re, il giudizio poteva essere celebrato o a Roma o anche in loco ma, in questo caso, da parte di giudice delegato.⁹⁹²

⁹⁹¹ MGH, *Const.*, I, p.589.

⁹⁹² La figura del giudice delegato, si sviluppò come figura autonoma, ponendosi accanto a legati e nunzi, soltanto dopo la riforma gregoriana, a causa del carico sempre crescente di cause che cominciarono a giungere a Roma. A questi fu affidato uno speciale mandato come rappresentanti della corte centrale. In ogni caso i legati non potevano interferire con le funzioni dei giudici delegati che operavano nelle loro province (Decretales Greg. IX, I, 30, 2). Per una sintesi sulla nascita e le funzioni dei giudici delegati si veda R.A. Schmutz, *Medieval papal*, cit., pp.460-463. Cfr. inoltre S. Sanguineti, *Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisdizione ecclesiastica ordinaria e delegata*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, 11, 1890, pp. 349-381 e 12, 1891, pp.109-134; O. Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts*, *Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs*, 10, Linz 1967; C. Duggan, *Papal judges delegate and the making of the "New Law" in the twelfth century*, in T.N. Bisson (a c. di), *Lordship, status, and process in twelfth-century europe*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1995, pp. 172-199; P. Herde, *Zur päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 119, 2002, pp. 20-43; H. Müller, *Streitwert und Kosten in Prozesse vor dem päpstlichen Gericht - eine Skizze*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 87, 2001 pp. 138-164; Id., *Die Urkunden der päpstlichen delegierten Richter. Methodische Probleme und erste Erkenntnisse am Beispiel der Normandie*, in R. Hiestand (a c. di) *Hundert Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz - Methoden - Perspektiven*. Akten eines Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum (vom 9.-11. Oktober 1996 in Göttingen), *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, 261, Göttingen, 2003, pp. 351-371; Id., *De breviandis litibus. Das teure Prozessieren vor dem Papst in Spätmittelalterlicher Kanonistik und Kirchenreform*, in R. Blumenthal - K. Pennington -

Sul versante delle elezioni episcopali, tecnicamente il concordato ne proteggeva la libertà ma concedeva al re il diritto di veto⁹⁹³: “De electionibus quidem ita fiet: Clerici convenient in personam idoneam et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam excellentie nostre pronuntient. Et postquam persona celsitudini nostre fuerit designata, si persona illa de proditoribus aut inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit aut magnificentie nostre non extiterit hodosus, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debeamus

A. Larson (a c. di), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law* (Washington, DC, 1-7 August 2004), *Monumenta iuris canonici. Series C. Subsidia*, 13, Città del Vaticano, 2008, pp. 647-666; J. Johrendt, *Die päpstliche Kapelle als Bindeglied zwischen Kurie und Kirche*, in Alberzoni M.P. - Zey C. (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Milano, 2012, pp. 261-282. Sull'esecuzione delle sentenze di legati e giudici delegati, si veda M. Conetti, *L'esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonistica del XIII secolo*, in M.P. Alberzoni - C. Zey (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Milano, 2012, pp. 339-359. Vi sono poi studi che trattano dell'operato dei giudici delegati in Normandia, Inghilterra, Ungheria, Italia settentrionale e Austria: H. Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, 2 voll., in *Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia*, 4/I-II, Bonn, 1997; J. Sayers, *Papal judges delegate in the province of Canterbury 1198-1254. A study in ecclesiastical jurisdiction and administration*, London 1971; B. Bombi, *The role of judges delegate in England. The dispute between the archbishops of Canterbury St. Augustine's Abbey in the thirteenth century*, in M.P. Alberzoni - C. Zey (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Milano, 2012, pp. 221-259; G. Barabás, *Papal chaplain and subdeacon Egidius. Judge delegate and legate in hungary at the same time?* in *Истраживања*, Iss 28, 2017, pp. 69-85; M.P. Alberzoni, *Quia causa ipsa non poterat apud sedem apostolicam terminari. Innocenzo III e la controversia tra monaci e canonici di S. Ambrogio a Milano*, in J. Giessauf, R. Murauer, M.P. Schennach (a c. di), *Päpste, Privilegium, Provinzen. Beiträge zur Kirchen, Rechts und Landesgeschichte Festschrift für Werner Malczek zum 65. Geburtstag*, Wien-München, 2010; M.R. Tessera, *Canonici di S. Ambrogio e giudici delegati papali: un caso milanese agli inizi del Duecento*, in M.P. Alberzoni - C. Zey (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Milano, 2012, pp. 283-336; O. Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober und Niederösterreich. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15 Jahrhunderts*, Linz, 1967. Da ultimo si veda anche B. Alix, *Le développement et l'usage du concept de judex ordinarius (XIIIe-XVe siècle)*, Tesi dottorale, Université Paris II - Panthéon-Assas, 2020.

⁹⁹³ G. Loud, *The Royal control*, cit. Il concordato di Benevento ignora però il momento dell'*electio*.

assentire, assensum prebebimus”.⁹⁹⁴

Giova ribadire che il diritto del sovrano di intervenire nelle elezioni vescovili non era mai stato menzionato né nel privilegio di Urbano II né nell’epistola di Pasquale II. Tuttavia, come ampiamente descritto, esso era stato praticato di frequente da Ruggero I durante il processo di cristianizzazione dell’isola e da Ruggero II durante i suoi anni di regno. Il concordato pertanto, in relazione a questo aspetto, consacra per iscritto una prerogativa che si era ormai affermata per consuetudine decennale.

Pertanto, alla luce di quanto detto, il concordato di Benevento può essere considerato come un nuovo atto, formalmente e sostanzialmente diverso dal privilegio del 1098, che andava a regolare *ex novo* le competenze del re e del pontefice in ordine al governo della chiesa locale e certamente non attribuì a Guglielmo I né il titolo né le facoltà di legato.

2. Alcune reazioni dei contemporanei all’accordo di Benevento

Il concordato di Benevento e in generale la politica accomodante e amichevole che Adriano IV e, dopo di lui, Alessandro III, portarono avanti nei confronti dei normanni, non fu comunque accolta favorevolmente dai contemporanei. A differenza del privilegio del 1098, che, come visto, fu praticamente ignorato dalle fonti del tempo, sul concordato di Benevento si rintracciano diverse testimonianze.

Innanzitutto, l’imperatore Federico Barbarossa fu scontento del modo con il quale era stata regolata la relazione tra normanni e papato. Si ricordi che l’impero, dopo Worms, aveva rinunciato ad una vasta serie di prerogative, soprattutto nella materia dell’elezione dei vescovi, che invece il concordato aveva confermato al re normanno.⁹⁹⁵ Si spiega allora

⁹⁹⁴ MGH, *Const.*, I, p. 590.

⁹⁹⁵ Il concordato di Worms (o *Pactum Calixtinum*) fu un patto stipulato a Worms, in Germania, nel 1122 tra l’imperatore Enrico V e papa Callisto II. L’accordo sancì la fine della c.d. lotta per le investiture. In base ai termini dell’accordo, l’imperatore rinunciava al diritto di investire i vescovi dell’anello e del bastone pastorale, che erano simboli del loro potere spirituale, riconoscendo solo al Pontefice tale funzione. Inoltre, concedeva che in tutto l’impero l’elezione dei vescovi fosse celebrata secondo i canoni e che la loro consacrazione fosse libera. Il papa, a sua volta, riconosceva all’imperatore il diritto, limitato solo alla Germania, di essere presente alle elezioni episcopali, purché compiute senza simonia né violenza, e di investire i prescelti dei loro diritti feudali. Inoltre, sempre e soltanto in Germania, l’investitura feudale precedeva quella episcopale. In Italia e in Borgogna, invece, avveniva il contrario: era la consacrazione episcopale a precedere quella feudale, con un intervallo massimo di sei mesi. Sulla

l'episodio, avvenuto durante il concilio di Pavia del 1160 nel quale un anonimo difensore dell'Antipapa Vittore IV (e dunque sostenitore dell'impero) si levò contro papa Alessandro III accusandolo di giustificare la sua politica antimperiale col finto pretesto di difendere quelle libertà ecclesiastiche che invece egli lasciava liberamente oggetto degli abusi dei normanni: "ad sedem apostolicam nullus appellat. Nemo sine voluntate et jussu Siculi in episcopum eligitur, nec etiam ad sedem apostolicam quis venit nisi cum illius mandato. Nullus canonicus vel alius ecclesiae praelatus sine illius iussu promovetur. Nullus legatus Romanae ecclesiae, vel ipse Apostolicus, terram eius ingreditur nisi nominatim et specialiter ab eo vocatus"⁹⁹⁶. Tali abusi erano ovviamente da ricondurre al concordato di Benevento e di certo non al privilegio di Urbano II, di cui non si fa alcuna menzione.

Un'altra reazione ostile fu quella di Gerhoch, preposto di Reichersberg, che annotò: "propter hujusmodi mala [cioè l'eccesso di centralizzazione della corte Roma] etiam regnum Rome vicinum, videlicet Siculorum et Ducatus Apulorum, eque ut Ungarorum regnum, se in tantum segregaverunt, ut in eis non recipiantur hujusmodi appellationes vel admittantur legationes"⁹⁹⁷. Si trova in questo passo uno dei primi parallelismi tra i re normanni e quelli ungheresi, entrambi sempre considerati come esempi di pravità e di abusi sulla chiesa locale. Occorre comunque rilevare che Gerhoch fu uno strenuo oppositore del centralismo romano e mal sopportava il giuramento di fedeltà imposto ai vescovi. Da un lato, infatti, egli trovava legittima la partecipazione dei prelati ai sinodi, dall'altro si scagliava ferocemente contro l'obbligo della visita *ad limina* che arrivava ad accostare alla simonia, a causa dei doni offerti ai pontefici in quelle occasioni.⁹⁹⁸

Anche dall'Inghilterra si levarono lamentele e accuse contro i re normanni di Sicilia. In due lettere indirizzate a Papa Alessandro III, nel 1167, il vescovo Thomas Becket criticò aspramente i regni di Sicilia e di Ungheria, sostenendo che le leggi apostoliche erano state piegate alla barbarie di quei re tirannici: "frustra quoque nobis [...] Siculorum aut Hungarorum proponunt exempla, quae nos in die iudicii minime excusarent si tyrannorum

lotta per le investiture e il concordato di Worms si veda U.-R. Blumenthal, *La lotta per le investiture*, Napoli, Liguori, 1990.

⁹⁹⁶ *Oratio advocatis Victoris IV in concilio habita*, MGH, *Constitutiones et acta*, I, pp. 258 ss.; cfr. anche G. Catalano, *Le origini*, cit., pp. 29-30.

⁹⁹⁷ *De investigatione Antechristi*, I, 68, MGH, *Libelli de Lite*, III, p.385.

⁹⁹⁸ Ivi, p. 388.

barbariem praeferremus apostolicis institutis”.⁹⁹⁹ Giovanni di Salisbury, come ricordato, nel 1167, scrivendo ad Alessandro III, denunciò le assurde pretese del re inglese Enrico II accostandole ai cattivi esempi dei re siciliani e ungheresi.¹⁰⁰⁰ Inoltre, nella sua *Historia Pontificalis* egli affermò, a proposito de Re normanno che “more tyrannorum ecclesiam terrae suae redegerat in servitutem. Nec alicui patiebatur electionem libere celebrari, sed praenominabat quem eligi oporteret, et ita de officiis ecclesiasticis sicut del palatii sui muneribus disponebat [...] praeterea legatos ecclesiae romanae non patiebatur intrare terram suam nisi a se vocatos”.¹⁰⁰¹

Occorre comunque notare che, ancorché gli abusi fossero frequenti in altri regni europei, come ad esempio in Inghilterra, “contemporaries seemed to recognise the character of royal control over the church in Sicily as something special”.¹⁰⁰² E probabilmente, questa “specialità”, era legata al fatto, che il controllo sulla chiesa locale era stato in qualche modo, agli occhi dei contemporanei, “legalizzato” tramite l’accordo di Benevento, cosa che invece non era avvenuto nel resto d’Europa. Riccardo di Dover, in una lettera a Pietro di Blois scritta intorno al 1179, nel lamentarsi della mancanza di attenzione per le loro diocesi da parte di quei vescovi inglesi incaricati di funzioni regie, li paragonò agli abusi che abbondavano in Sicilia, dove gli omologhi confratelli che servivano a corte trascuravano le loro chiese per anni, preferendo frequentare la corte reale.¹⁰⁰³ Pietro di Blois, usando una

⁹⁹⁹ T. Becket, ep.114, in *Recueil des historiens*, cit., p. 300; cfr. J.Deér, *Der Anspruch*, cit., p.153; H. Wieruszowski, *Roger II*, cit., p. 46 ss.

¹⁰⁰⁰ Giovanni di Salisbury, ep. 2. *Recueil des historien*, cit., pp. 376-377 n. 219.

¹⁰⁰¹ Giovanni di Salisbury, *Historia pontificalis*, cit., c.32, p. 65.

¹⁰⁰² G.A.Loud, *Royal control*, cit., p.149.

¹⁰⁰³ Migne, *Patr.Lat.*, 200, col. 1459-62 n. 96; 207, col. 259, n. 84. Osserva N. Kamp, *I vescovi siciliani del periodo normanno*, in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, Torino 1995, p. 75, che: “Nel periodo tra il 1150 ed il 1190 per gli osservatori contemporanei cambiò il profilo dell’episcopato siciliano visto dall’esterno, con nuovi tratti che finora non erano stati così evidenti. Erano le conseguenze della presenza della corte a Palermo. La partecipazione dei vescovi all’esercizio del potere, che sotto Guglielmo II venne curata soprattutto dai familiari, l’assunzione di compiti dei datari nella cancelleria attraverso un gruppo di familiari costituito per la maggior parte da vescovi, il desiderio di non mettere in gioco a causa dell’assenza la partecipazione al potere una volta raggiunta, portarono ad una politicizzazione dell’episcopato siciliano. Osservatori critici vedevano qui vescovi che

metafora assai forte, richiamava l'immagine delle catene con cui il potere secolare aveva legato l'episcopato siciliano.¹⁰⁰⁴ In realtà, tali giudizi negativi, vanno ridimensionati: “Some of the abuse which was hurled at the Sicilian rulers was based on extravagant fantasy compounded by partisan feeling. Such critics as the cardinals who elected the anti-pope Victor IV in 1159 and who blamed the papal schism primarily on the machinations of William I of Sicily can hardly be taken as unbiased witnesses in their assertion that the king *omnia iura aecclesiae tam spiritualia quam temporalia violenter abstulerat*”.¹⁰⁰⁵

Le prerogative del re normanno sembravano essere ben note al canonista Ugucione da Pisa (?-1210) che, nella sua “*Summa Super Decretum*”, opera di sintesi del pensiero canonistico del tempo, redatta intorno al 1178, descrisse il re normanno come in grado di esercitare prerogative “*iure legationis*”.¹⁰⁰⁶

Occorre subito dire che il trattato fu composto una ventina d'anni dopo la conclusione del concordato di Benevento del 1156 e che egli non menziona affatto il privilegio del 1098. Ugucione prende in esame le prerogative del re normanno in cinque passi.¹⁰⁰⁷ Se ne occupa a proposito delle prerogative del re in materia di benefici, sulla materia dei tributi gravanti sugli ecclesiastici, a proposito di alcune usanze procedurali e, infine, in alcuni riferimenti alla potestà “*iure legationis*” del re normanno.¹⁰⁰⁸

avevano fissato la propria attenzione sul gioco di forze e sugli intrighi della politica e che rimasero per anni assenti dalle loro diocesi”.

¹⁰⁰⁴ Migne, *Patr.Lat.*, 207, col.1110.

¹⁰⁰⁵ G.A. Loud, *Royal control*, pp.149-150.

¹⁰⁰⁶ La *Summa* di Ugucione è ancora inedita. Il manoscritto utilizzato è il Ms. Vat. Lat. 2280, BAV. Per la data di composizione cfr. L. Prosdocimi, *La “Summa decretorum” di Ugucione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in *Studia gratiana*, III, Bologna, 1955, p. 355 ss. L'opera si caratterizza per essere ricchissima di richiami a situazioni politico-giuridiche dell'Europa del tempo, cfr. anche S. Mochi-Onory, *Fonti canonistiche*, cit., pp. 146 ss.

¹⁰⁰⁷ Le considerazioni della presente sezione, relative al pensiero di Ugucione da Pisa sui re normanni, sono soltanto un primo avvio della ricerca. L'opera del canonista è infatti immensa e non si esclude la presenza di altri riferimenti. Peraltro, occorre, anche mettere in relazione tali riferimenti con le linee di fondo che caratterizzarono il pensiero del canonista.

¹⁰⁰⁸ Nei passi presi in considerazione, Ugucione scrive sempre al tempo presente, usando spesso l'avverbio *hodie*.

Il primo riferimento alla Sicilia è contenuto nel commento a D. 63 cap. *Hadrianus* ed è relativo alla prerogativa dell'investitura episcopale di cui aveva goduto Carlo Magno. Ugucione, che aveva già sostenuto in precedenza che qualunque prelado che avesse ricevuto l'investitura da un laico sarebbe stato scomunicato¹⁰⁰⁹, nel caso di Carlo Magno afferma trattarsi di uno "speciale privilegium in persona eius" e aggiunge "sicut hodie est in persona regis Apuliae et male". Inoltre, continua affermando che "prohibetur recipi investituram ecclesie [. . .] a laico [. . .] nisi laicus habeat privilegium a papa, ut talem investituram possit dare, ut Apulus".¹⁰¹⁰ Il concordato di Benevento in realtà attribuiva a Guglielmo I non il diritto di investire un vescovo (*ius investiturae*) ma quello di confermarne l'elezione (*ius confirmationis*). La contrarietà di Ugucione a questo privilegio è facilmente ricavabile dal suo pensiero generale così come emerge da altri passi dell'opera. Per il canonista infatti: "reges vel imperatores [...] non plus iuris habent in ecclesiis quam alius laicus".¹⁰¹¹

La tesi è ribadita al capitolo 21 C. XXIII, q.3, un passo tratto da un'epistola di S. Ambrogio relativo al rifiuto opposto dal vescovo di Milano all'esecuzione di un ordine dell'imperatore che imponeva al vescovo di concedere l'uso di alcune chiese a sacerdoti ariani. Questo capitolo dà luogo ad una glossa di Ugucione in cui il canonista riafferma l'opinione già esposta, paragonando la vicenda di S. Agostino alla situazione dei suoi tempi: "Comites et alii potentes volebant impetrare in nomine imperatoris ut haberent investituras ecclesiastica

¹⁰⁰⁹ C.II e 12 C.XVI 1.7.

¹⁰¹⁰ Il passaggio citato è un commento a *Decretum* D 63 c 23 "Quod si clero et populo quis eligatur episcopus, nisi a supradicto rege laudatur et investitur, non consecratur" e a C 16 q7 c12 "De manu laici episcopatus vel abbatia suscipi non debet" (*Corpus*, Friedberg, I, col.241, 804). Il riferimento non è trascurabile, tanto più che lo si trova di nuovo in un'opera anonima di un allievo dello stesso Ugucione, la "Summa Reginensis" databile intorno al 1191. Essa riporta la questione trattata da Ugucione nel c. *Hadrianus*, accennando alla pena della scomunica irrogata per i prelati che ricevevano l'investitura da laici e ricordando lo speciale privilegio del re normanno. L'autore adopera le stesse parole di Ugucione alla v. *investitur* (c.22 D.63) omettendo solo il commento negativo finale "et male". Questa identità è stata segnalata da S. Kuttner, *Repertorium der Kanonistik*, Roma, 1945, p.162 e da A.M. Stickle, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in *Studia Gratiana*, III, 1955, p.406. La glossa è stata inoltre pubblicata da S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p.147 n.1.

¹⁰¹¹ R.L. Benson, *The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office*, Princeton 1968. pp. 329 n. 40.

ecclesiasrum et confirmationes quorundam dignitatum sicut et rex siculus habet, quod nullo modo concedit eis Ambrosius; non enim reges vel imperatores plus iuris habent in ecclesiis quam alius laicus, puta: ius patronatus”.¹⁰¹²

Nel capitolo “tributum” (c.22) Ugucione evidenzia poi che il re di Sicilia avrebbe potuto esigere tributi da proprietà ecclesiastiche. Questa facoltà, di per sé, non era comunque vietata, perché la chiesa poteva derogare a norme generali che statuivano in suo favore l’immunità dei tributi: “si quid autem plus velit [ecclesia] concedere, sicut et regi siculo concessit, possit”.¹⁰¹³

Un’altra critica mossa al re normanno si scorge nel passo in cui il canonista si sofferma sull’imposizione ai vescovi del regno di prestare l’omaggio bizantino della προσκύνησις: “hic potest redargui rex Siciliae, qui facit episcopos flectere coram se et adorare se; nec credo eum habere privilegium ad hoc, quamvis sit legatus et in multis privilegiatus”.¹⁰¹⁴

Un altro commento, relativo alla situazione del *Regnum*, è quello che si rintraccia al capitolo 97 della Causa XI q.3 del *Decretum* in cui è riportato un passo di S. Agostino, a sostegno della tesi gelasiana, nel quale il vescovo di Ippona affermava: “potius est obediendum domino coeli quam domino terreno”. Uguccio enuncia il principio “quod maior potestas sit praeponenda in obedientia” ed esamina i vari casi di conflitti tra comandi impartiti dall’autorità ecclesiastica. Tra questi casi egli si domanda se un vescovo chiamato contemporaneamente dinanzi al proprio re e al proprio arcivescovo sia tenuto ad obbedire al primo o al secondo. Inizialmente egli afferma che la precedenza spetta all’arcivescovo. Tuttavia, richiamando un passo del *Decretum* (c.13 D.XVIII) in cui è accolta la soluzione contraria, spiega questa discordanza con la seguente argomentazione: “episcopus prius receperat mandatum regis, vel hoc fit propter vitandum scandalum, vel loquitur de rege qui maior est archiepiscopo iure legationis ut nunc est apulus”. È questo l’unico passo in cui si fa effettivamente riferimento ad uno “ius legationis” del re siculo. L’ambiguità esiste ma non è tale da poter affermare che Ugucione considerasse il re normanno legato apostolico. Come già visto, la stessa bolla di Urbano II aveva già derogato a questo principio: nel caso di convocazione ad un concilio da parte del pontefice (che al tempo di Ruggero I era anche metropolita di Sicilia) sarebbe stato il conte a decidere quali e quanti vescovi e abati

¹⁰¹² Ms Vat.Lat. 2280, fol.250 r/B.

¹⁰¹³ Ms Vat. Lat. 2280, f. 250 v/A.

¹⁰¹⁴ Il passo è stato esaminato da S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p. 155.

avrebbero potuto partecipare, trattenendo presso di sé coloro che gli erano utili per il servizio ecclesiastico. E questo, come più volte ribadito, era legato allo stato di insularità della Sicilia da sempre riconosciuto sin dai tempi di Leone Magno e Gregorio Magno. Non sembra pertanto possibile sostenere che “secondo Uguccio lo *jus legationis* comporta una naturale *maioritas* del re che ne è rivestito rispetto ai metropolitani”.¹⁰¹⁵ La locuzione “*iure legationis*” non sta ad indicare che il re normanno fosse considerato dal canonista come legato, cosa che in effetti sarebbe stata alquanto bizzarra. Se infatti il re normanno fosse stato legato papale allora sarebbe stato perfettamente legittimo che esercitasse tutte quelle prerogative che invece Uguccio critica duramente. Quel che si può ricavare è che, certamente, i riferimenti confermano che il re normanno “*de officiis ecclesiastici disponebat*”¹⁰¹⁶ ma, ancora una volta, le facoltà del sovrano non trovavano il loro fondamento nel privilegio dell’Apostolica Legazia di cui, si ribadisce, non si trova cenno alcuno nell’opera del canonista.¹⁰¹⁷ Uguccio fu molto probabilmente influenzato, nella sua disamina, dagli ampi poteri che sapeva essere stati attribuiti al re normanno per mezzo del concordato di Benevento e che giudicava in contrasto con il diritto canonico.¹⁰¹⁸

3. La conferma del concordato da parte di papa Clemente III a Guglielmo II

Guglielmo I morì il 7 maggio 1166 quando l’erede al trono, il figlio Guglielmo II, aveva soltanto tredici anni. La reggenza passò alla madre Margherita di Navarra, affiancata da un consiglio nel quale nominò suoi uomini di fiducia.¹⁰¹⁹ Guglielmo II iniziò a governare solo

¹⁰¹⁵ G. Catalano, *Studi*, cit., p.37.

¹⁰¹⁶ Ms Vat. Lat. 2280, f. 250 v/A.

¹⁰¹⁷ Appare invece difficile sostenere l’ipotesi che Uguccio non abbia tenuto toni polemicici nei suoi riferimenti ai normanni, come ritiene invece G. Catalano, *Studi*, cit., p.37.

¹⁰¹⁸ Non ha dato molto peso a Uguccio, S. Fodale, *Comes*, cit., p.133 per il quale Uguccio “non dava una definizione fondata sui testi [...] ma raccoglieva soltanto delle voci correnti”.

¹⁰¹⁹ Tra cui Riccardo di Mandria, conte di Molise e Stefano di Perche, suo cugino, a cui affidò la cancelleria e la direzione del governo. I nuovi arrivati ottennero numerose concessioni feudali. Stefano di Perche governò rigidamente combattendo la corruzione dei pubblici ufficiali nell’amministrazione della giustizia e nel fisco, cosa che alimentò il malcontento dei baroni. Nel 1167 diventò arcivescovo di Palermo e divenne invisibile anche al clero. Si trasferì allora con Margherita a Messina dove però, nel 1168 scoppiò una rivolta in cui venne ucciso il vescovo Oddone Quarrel, stretto collaboratore di Stefano di

nel 1171.¹⁰²⁰ Le relazioni tra Guglielmo II e il Papato continuano nel solco dei predecessori e, anzi, a tratti, sembrano migliorare. Anche se la corte del sovrano ebbe dei caratteri vagamente islamizzanti, il sovrano rimase fortemente attaccato alla chiesa cattolica: nello

Perche, accusato di peculato. Scoppiarono altre rivolte in tutta l'isola che lo costrinsero a rinunciare alla cancelleria e a partire per la Terra Santa, dove vi morì. Margherita di Navarra ne uscì sconfitta e il consiglio ritornò ad una composizione tradizionale: con membri del clero, vassalli ed altri notabili. La reggenza di Margherita fu piuttosto debole. Sul versante ecclesiastico non riuscì ad impedire l'elezione dell'arcivescovo Gualtiero d'Offamil a Palermo, fortemente voluto da papa Alessandro III che ne ratificò l'elezione nel 1169. Su quanto detto si veda S. Tramontana, *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979) Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp. 79-101.

¹⁰²⁰ Dalle fonti emerge che il potere fu di fatto nelle mani di Gualtiero d'Offamil e di Matteo d'Ajello. Entrambi sedevano nel consiglio apparentemente senza alcuna differenza di autorità. Furono le loro scelte che agganciarono il regno normanno all'impero germanico favorendo il matrimonio di Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e zia di Guglielmo I, con il futuro imperatore Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa. Con loro ripresa anche la politica di espansione, interrotta durante il governo di Guglielmo I. Nel 1174 vi fu una spedizione contro l'Egitto governato da Saladino, portata avanti con l'aiuto del regno latino di Gerusalemme, che tuttavia si rivelò fu un fallimento. Tra il 1180 - 1182 furono condotti numerosi attacchi alle Isole Baleari. Nel 1185, un secolo dopo il tentativo di Roberto il Guiscardo, vi fu un nuovo sbarco a Durazzo, la spedizione penetrò nell'impero bizantino fino a Tessalonica, mentre la flotta normanna si dirigeva verso Costantinopoli. Le truppe di terra furono però sconfitte presso il fiume Struma. Nel 1187, dopo la caduta di Gerusalemme, Guglielmo II inviò una flotta sulle coste della Siria sperando di giocare un ruolo determinante nella crociata ma la sua morte improvvisa, avvenuta nel 1189, impedì di realizzare l'obiettivo. Su Guglielmo II e il suo governo si vedano I. La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, Le Monnier, Firenze, 1867; B. Lavagnini, *I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo (1186)*, in *Byzantino-Sicula*, II, *Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi*, Palermo 1975, pp. 321-334; E.L. Vranoussi, *À propos des opérations des Normands dans la mer égée et à Chypre après la prise de Thessalonique (1185-86) De nouveau sur une source hagiographique négligée*, in *Byzantina*, VIII (1976), pp. 203-211; H. Houben, *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di Re Guglielmo II di Sicilia*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989). Galatina, Congedo, 1992, pp. 119-133; Id., *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di re G. II di Sicilia*, in Id., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli 1996, pp. 145-157.

scontro tra Federico Barbarossa e Alessandro III egli sostenne il papato e la lega lombarda.¹⁰²¹ Il re fornì il suo aiuto durante la lunga guerra contro Federico Barbarossa e diede rifugio ad Alessandro III quando l'esercito imperiale prese Roma nel 1167. Non solo, le truppe siciliane aiutarono a difendere la Campania meridionale contro le forze del vescovo Cristiano di Magonza e Guglielmo II continuò a pagare il censo regolare previsto dal trattato di Benevento.¹⁰²²

Non sorprende che un tale aiuto politico fece salire in alto le quotazioni del re di Sicilia. Romualdo Salernitano definì Guglielmo II “fidelis et devotus ecclesie Romane filius Willelmus, illustris et gloriosus rex Sicilie”.¹⁰²³

Le occasionali critiche a Guglielmo II da parte di Alessandro III furono piuttosto lamentele sul fatto che il re non si adoperasse abbastanza per supervisionare la chiesa: avrebbe dovuto, per esempio, impedire ai laici di alienare le chiese nella diocesi di Nola.¹⁰²⁴

Tuttavia, Guglielmo II si segnala anche per aver rifiutato di prestare l'omaggio ad Alessandro III. Tale diniego, è stato spiegato richiamando il modello dei re francesi che si rifiutarono sempre di prestare personalmente qualsiasi tipo di impegno giurato¹⁰²⁵ o, altre volte, facendo riferimento alla tradizione normanna, che in effetti pare cosa più verosimile,

¹⁰²¹ Nella pace di Venezia del 1177 l'imperatore tedesco stipulò un trattato di pace con il Papa e il *Basileus* bizantino. Stabili inoltre una tregua di quindici anni con la Sicilia e di sei anni con la lega lombarda. Una delle conseguenze di questa pace fu il matrimonio tra Enrico, erede di Federico Barbarossa e Costanza, figlia di Ruggero II e zia di Guglielmo II. Guglielmo II non era sicuramente consapevole del fatto che un giorno la zia avrebbe ereditato il *Regnum*. Egli aveva allora soltanto 24 anni ed aveva appena sposato Giovanna d'Inghilterra, figlia di Enrico II Plantageneto e di Eleonora di Aquitania. Sulla pace di Venezia, si veda P. Grillo, *Legnano 1176. Una battaglia per la libertà*, Laterza, 2010.

¹⁰²² Oltre ad effettuare donazioni straordinarie, come donare 60.000 tari sul letto di morte.

¹⁰²³ Romualdo Salernitano, *Chronicon*, cit., p 256; cfr. anche *Annates Ceccanenses ad annos* 1165, 1167, 1176, MGH SS 19, 1866, pp 285-6. Giovanni di Salisbury, ep. 2, in *Recueil des historiens*, pp. 116-117 n.168; *Liber Pontificalis*, p. 414.

¹⁰²⁴ G.A. Loud, *Royal control*, cit., p. 154; W. Holtzmann, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (QFIAB)*, Tübingen 38, 1959, pp. 122-3 n.158.

¹⁰²⁵ L.-R. Ménager, *L'institution monarchique*, cit., pp. 311-312.

dato che essi ebbero l'abitudine di non rinnovare l'omaggio feudale ad ogni pontefice.¹⁰²⁶
Il giuramento fu comunque soltanto ritardato al 1188.

In relazione al rapporto tra Guglielmo II e la chiesa locale, occorre ricordare che nel 1174 Guglielmo II fondò l'Abbazia di Santa Maria Nuova a Monreale ponendola alle dirette dipendenze della Sede Apostolica. Fu poi elevata a metropoli da Papa Lucio III nel 1183 e vi fu sottoposta Catania.¹⁰²⁷

Dalle fonti emerge anche che nel 1175 papa Alessandro III fu chiamato a pronunciare una sentenza in una causa tra il vescovo di Aquino (in provincia di Capua) e l'abbazia di San Paolo di Roma sulla base di un'indagine preliminare condotta dai giudici reali, i cui risultati gli erano stati inviati dallo stesso Guglielmo II¹⁰²⁸: "It is symptomatic of the absence of ecclesiastical tension in the regno that whereas in England the criminous clerks issue played a mjaor part in causing the six year agony of the Becket affair, William II of Sicily was prepared to surrender his jurisdiction without protest".¹⁰²⁹

Quel che qui interessa maggiormente è che le prerogative sancite con il concordato di Benevento furono riconfermate a Guglielmo II nel 1188 da papa Clemente III:

“Wilhelmi II regis Iuramentum. Ego W. Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue ab hac hora et deinceps ero fidelis beato Petro et sancte Romane ecclesie et tibi domino meo pape Clementi, salvo hoc quod scripsistis et concessistis nobis in privilegio vestro. In consilio aut facto aut consensu, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod michi credideris et contradixeris ne illud manifestem, alicui non pandam ad tuum dampnum me sciente. Et bona fide adiuvabo te honorifice papatum Romanum terramque sancti Petri tenere. Et si tu vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalinalibus sancte Romane ecclesie, adiuvabo ut papa eligatus et ordinetur ad honorem sancti Petri. Hec omnia suprascripta observabo sancte Romane ecclesie et tibi recta fide. Et

¹⁰²⁶ J. Déer, *Exkurs*, in *Papsttum*, cit., pp. 267-275.

¹⁰²⁷ Nel 1188 Clemente III sottoporrà entrambe le diocesi di Monreale e Catania a quella di Siracusa.

¹⁰²⁸ J. Knopfer, *Papsturkunden des 12, 13 und 14 jahrhunderts aus dem Germanischen Nationalmuseum in Numburg*, HJch 24, 1903, pp. 766-767 n. 2.

¹⁰²⁹ G.A. Loud, *Royal control*, cit., p.154.

fidelitatem observabo tuis successoribus canonice intransibus et had honorem sancti Petri ordinatis, qui michi et heredibus meis, si in me non remanserit, firmaverint quod a vobis michi concessum est in privilegio vestro salva concordia que inter papa Adrianum bone memorie et dominum regem W. patrem nostrum felicis recordationis facta fuit et hinc inde scripto firmata. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia”.¹⁰³⁰

Inoltre, nell’interpretazione data da Clemente III di un rescritto papale rimesso al re per il tramite dei legati che a Palermo avevano accolto il *iuramentum* del re al pontefice nel febbraio del 1188, si possono leggere le concessioni che accordate dal pontefice a Guglielmo II¹⁰³¹, il testo fu poi inserito nelle *Decretales Gregorii Papae IX*.¹⁰³² Precisamente, Guglielmo II ottenne l’esonero dall’omaggio solo per la sua persona e per i suoi successori e la dispensa dal prestare la *fidelitas* ad ogni nuovo pontefice (quando fosse già stata prestata ad uno di loro). Clemente III cedette a queste concessioni probabilmente perché si rese conto della protezione che Guglielmo II aveva garantito alla chiesa locale. Nel documento si legge però anche i successori del re allora viventi sarebbero stati tenuti a prestare fedeltà e *hominium* al pontefice e che in generale, erano vincolati ad osservare gli obblighi “come se” li avessero prestati. Nell’interpretazione di questo passo, parte della storiografia ha intravisto un tentativo del papa di cautelarsi da un’eventuale successione sveva nel *Regnum*, un modo cioè per vincolare *nel futuro* i successori di Guglielmo II, fossero essi normanni o appartenenti ad un’altra dinastia.¹⁰³³ In ogni caso, appare piuttosto evidente che il testo di Clemente “costituisce una delle più chiare testimonianze della tendenza normanna a ridurre le forme esteriori del rapporto feudale,

¹⁰³⁰ MGH, *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, ed. L. Weiland, Hannover, 1893, *Const.*, pp. 591-592, n.415.

¹⁰³¹ MGH, CC, I, nr. 415, pp. 591-592.

¹⁰³² *Decretales Gregorii Papae IX* 1, II, tit. XXIV, c.14. Su questo documento cfr. P.F. Kehr, *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste 1059-1192*, in *Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1934, pp. 49-50.

¹⁰³³ M. Pacaut, *Papauté, royauté*, cit., p. 45; G. Tabacco, *Impero e regno meridionale*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981) Bari, Edizioni Dedalo, 1983, p. 20.

avvertite come disdicevoli alla dignità regia”.¹⁰³⁴ Quella visione feudale normanna del rapporto con il pontefice, iniziata con Roberto il Guiscardo, sembrò imporsi con l’ultimo re della dinastia.

Al netto di qualsiasi considerazione di ordine giuridico, le concessioni che Clemente III accordò a Guglielmo II sembrano comunque porsi nel solco della ormai lunga e consolidata alleanza tra pontefici e normanni. Per questo motivo, considerato il clima di concordia tra Papato e Re normanno le già ricordate “papal objections” che vengono mosse da Giovanni di Salisbury e da Pietro di Blois, “to such matters as royal appointments of bishops was not very probable”¹⁰³⁵, avendo essi la tendenza a generalizzare da pochi esempi lampanti.

La politica papale verso il *Regnum* seguiva infatti altre direttrici: il papato aveva già maturato il desiderio di un riavvicinamento con la Sicilia prima del 1156 e a questo si aggiunse la necessità del sostegno politico e finanziario da parte dei normanni, anche se la ragione principale per cui né Guglielmo I né Guglielmo II si scontrarono con il papato sembra essere molto più semplice: “royal control over the Sicilian church was conspicuous for its moderation rather than its severity”.¹⁰³⁶

Infine, occorre menzionare che durante il regno di Guglielmo II almeno due legati toccarono il suolo siciliano. Il primo fu il cardinale di Santa Anastasia, Giovanni Galderisi, inviato a Palermo nel 1166 recando una lettera di Papa Alessandro III nella quale il pontefice impartiva delle istruzioni non meglio precisate e sosteneva che, per quanto non previsto nelle lettere, avrebbe supplito il legato papale. Le istruzioni del pontefice furono lette dinanzi a Guglielmo II (ancora minorenne), alla reggente Margherita e al consiglio.¹⁰³⁷

Nel 1167, il cardinale Guglielmo di San Pietro in Vincoli fu inviato a Palermo per approvare l’elezione di Stefano di Perche ad arcivescovo di quella città.¹⁰³⁸

Nel 1169, il cardinale Giovanni Galderisi fu inviato nuovamente in Sicilia a consegnare il

¹⁰³⁴ P. Zerbi, *Papato e Regno meridionale*, cit., p. 58 n. 20.

¹⁰³⁵ G.A. Loud, *Royal Control*, cit., p. 151.

¹⁰³⁶ G.A. Loud, *Royal control*, cit., p.159.

¹⁰³⁷ Hugonis Falcandi Lib. De Regno Siciliae c.26, ed. Siragusa, p.102; It. Pont. X p.193, n.111 (deperdita).

¹⁰³⁸ Ugo Falcando, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed. E. D’Angelo, Firenze 2014, c.36; It. Pont. X p. 232, n.29 (deperdita).

pallio al nuovo arcivescovo di Palermo Gualtiero d'Offamil.¹⁰³⁹

Si ribadisce, ancora una volta, che nei diplomi di Guglielmo II così come nella conferma del concordato di Benevento del 1188, non si trova alcun riferimento al privilegio di Urbano II né tantomeno a presunte prerogative legatizie esercitate o esercitabili dal sovrano normanno.

¹⁰³⁹ Romualdo Salernitano, *Chronicon*, cap. VII; MGH, *Script.*, XIX, p. 437; It. Pont.X p.233n.33 (deperdita).

CAPITOLO X

CHIESA LOCALE E PREROGATIVE PAPALI NELLA TRANSIZIONE NORMANNO-SVEVA (1189-1198)

1. Tancredi di Lecce, Enrico VI e Costanza: titoli giuridici a confronto

Nel 1185 Guglielmo II designò a succedergli la zia Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II¹⁰⁴⁰: i nobili del Regno, riuniti a Troia, giurarono e riconobbero come sovrani sia Costanza che il marito Enrico di Svevia, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa (qualora Guglielmo II fosse morto senza figli).¹⁰⁴¹ Guglielmo II morì in effetti senza eredi il 18 novembre 1189, a 36 anni, e si aprì una fase piuttosto turbolenta nel *Regnum* che portò al cambio di dinastia: agli Hauteville normanni si sostituirono gli Hoehenstaufen svevi.

Il ruolo del papato non fu secondario. I pontefici, approfittando della crisi politica e dinastica, cercarono di riespadere il controllo sulla chiesa locale a danno delle prerogative regie ma soprattutto cercarono di impedire la realizzazione di quell'ipotesi di governo normanno-svevo sul *Regnum* di Sicilia che non solo avrebbe soddisfatto l'antico desiderio da sempre avuto dai re germanici di governare sul Mezzogiorno, ma, concretamente, avrebbe rappresentato una seria minaccia per il Papato che si sarebbe visto accerchiato, a

¹⁰⁴⁰ Su Costanza manca una moderna biografia. Per tutti valgano gli spunti offerti da I. Peri, *La luce della gran Costanza*, in *Dante e la Magna Curia*, Atti del convegno di studi di Palermo, Catania, Messina, (7-11 novembre 1965), Palermo, 1966, pp.1-24, cfr. inoltre G. Baaken, *Konstanze*, in *Neue deutsche Biographie*, XII, Berlin 1980, pp. 560 ss.; Th. Kölzer, *La reggenza di Costanza nello specchio dei suoi diplomi*, in *Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, s. 5, I (1981-82), 2, pp. 83-107. Sulla successione a Guglielmo II cfr. G. Baaken, *Unio regni ad imperium. Die Verhaandlungen von Verona 1184 un die Eheabredung zwischen König Heinrich VI und Kostanze von Sizilien*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 52, 1972, pp. 219-297; P. Zerbi, *Papato e Regno Meridionale*, pp. 49-52.

¹⁰⁴¹ A quanto pare il matrimonio fu preceduto da un patto nuziale, stipulato nel 1184 il cui testo è però andato perduto. Un certo clima di distensione con l'impero si riflette in un passo del cronista cassinese che commentò così: "Pax perpetua inter regnum Siciliae et romanum imperium firmata est" (MGH, *Scriptores*, XIX, ed. G.H. Pertz, Hannoverae, 1866, p. 313, ad a.1185). La *pax perpetua* era una delle aspirazioni della politica di Federico I in quegli anni.

nord e a sud, da un regno governato dallo stesso sovrano, con evidenti rischi sulla sua sicurezza e autonomia.¹⁰⁴² L'alleanza con l'impero avrebbe peraltro comportato, nei fatti, la rinuncia all'alleanza con il papato.¹⁰⁴³ La situazione era complicata dal fatto che, oltre a Costanza e ad Enrico, rivendicò la successione al trono anche Tancredi di Lecce¹⁰⁴⁴. Enrico VI fu incoronato imperatore il lunedì di Pasqua del 1191 (15 aprile) da papa Celestino III (succeduto in quell'anno a Clemente III). Dopo l'incoronazione iniziò la sua avanzata verso il *Regnum* ma non fu semplice per lui penetrare nei territori normanni: dovette scontrarsi con la resistenza di Napoli e con il fatto che Costanza venne fatta prigioniera dai Salernitani

¹⁰⁴² Non è possibile dire se il cambio di dinastia fosse prevedibile o meno agli occhi tanto dell'imperatore Federico I al momento in cui acconsentì allo sposalizio tra il figlio Enrico e Costanza, quanto nei piani di Guglielmo II. Non è però impossibile immaginare che "da parte di Guglielmo II ci fu, probabilmente, una visione politica [...] lucida: [...] la via per garantire la continuità di una tradizione politica dai vasti orizzonti poteva infatti essere trovata proprio nel connubio con un'altra grande tradizione, quella dell'Impero germanico" (P. Zerbi *Papato e Regno Meridionale*, p.50). Cfr. anche G. Fasoli, *Rex ille magnificus* (Guglielmo II di Sicilia), in *Syculorum Gymnasium*, ns 8, 1955, pp. 2-14 (ora in Id., *Fasoli, scritti di storia medievale*, 1974, pp. 359-370). Guglielmo forse pensava di poter porre a sostegno della sua dinastia la potenza dell'impero mentre invece accadde il contrario. Si arrivò alla consacrazione nel Sud Italia di quelle pretese germaniche che sempre erano state combattute dai sovrani normanni. Sui problemi politici relativi all'accerchiamento dello stato della chiesa e al contrasto tra chiesa e impero in quegli anni cfr. P. Zerbi, *Papato, impero e "respublica christiana" dal 1187 al 1198*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Storiche, 26, Milano, 1980.

¹⁰⁴³ Tutto questo sembra peraltro escludere un precedente intervento del papa nell'intesa matrimoniale tra Enrico e Costanza. Tesi invece sostenuta, oltre un secolo fa, da J. Haller che vide in Lucio III l'ispiratore di questa alleanza, cfr. J. Haller, *Heinrich VI und die römische Kirche*, in *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, 35, 1914, pp. 385-454 e 545-669. La tesi di Haller è stata confutata da G. Baaken, *Unio*, cit., pp. 243-280. Su questo punto si veda anche P. Zerbi, *Papato e regno meridionale*, cit., p. 52 n.7.

¹⁰⁴⁴ Tancredi era figlio naturale di Ruggero III di Puglia (figlio maggiore di Ruggero II di Sicilia). Nel 1174 era stato a capo della spedizione siciliana contro Alessandria d'Egitto e nel 1184 aveva guidato una spedizione navale contro l'Impero bizantino. Cfr. P. Zerbi, *Papato e Regno*, cit., pp.173-200; M. Scarlata, *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo, 1973, pp.1-12; F. Giunta, *Magnus comito Tancredus*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider*, Roma, 1974, pp. 645-650.

che la consegnarono a Tancredi.¹⁰⁴⁵

Nello scontro con l'imperatore Enrico VI, papa Celestino III tenne, inizialmente, una posizione mediana ma i rapporti tra i due si caratterizzarono per la loro instabilità.¹⁰⁴⁶ Il papa, pur avendo concesso la corona imperiale, fu cauto nel riconoscere ad Enrico VI anche quella meridionale.

Occorre prestare attenzione allora a quelli che furono i due titoli giuridici utilizzati da Costanza e da Enrico VI per rivendicare il Regno.

Costanza avanzò in principio il diritto ereditario confermato dal giuramento dei nobili a Troia. Nella prassi seguita dai re normanni suoi predecessori, questo avrebbe dovuto comportare, come conseguenza, anche il giuramento di fedeltà al Papato. Prassi che aveva ricevuto, come si ricorderà, una piena sanzione giuridica con il concordato di Benevento, il cui paragrafo 14 prevedeva chiaramente l'impegno di Adriano IV e dei suoi successori di concedere il *Regnum* a Guglielmo I e agli eredi che avessero prestato *fidelitas* al pontefice e alla Chiesa Romana: "Omnia vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis ita etiam et heredibus nostris conceditis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos vobis vestrique successoribus et ecclesiae Romanae fidelitatem facere et que prescripta sunt voluerint observare".¹⁰⁴⁷ Va tuttavia sottolineato che le fonti del tempo non sono unanimi nel riconoscere la legittimità dell'investitura del regno a Costanza, anzi da più parti si legge come Guglielmo II fosse morto senza testamento e che quindi la successione risultasse ancora aperta.¹⁰⁴⁸

¹⁰⁴⁵ Nel 1189 Clemente III, con gli accordi di Strasburgo, si era impegnato a concedere ad Enrico VI, ancora vivente Federico I, la corona imperiale. Solo all'inizio del 1191 Enrico VI scese in Italia con apparente duplice obiettivo: ottenere la corona imperiale e rivendicare la corona sicula che nel frattempo era stata usurpata da Tancredi di Lecce.

¹⁰⁴⁶ Il papa, per esempio, sollecitò presso Tancredi la liberazione di Costanza che fu accompagnata, nel tragitto di ritorno, da cardinali inviati dal papa. Ella peraltro rifiutò anche un un invito del papa a Roma, rifiuto che è stato interpretato come la prima manifestazione di autonomia verso il papato da parte di Costanza, cfr. P. Zerbi, *Papato e regno meridionale*, cit., p. 62.

¹⁰⁴⁷ MGH, CC, n. 413, p. 590.

¹⁰⁴⁸ L'opinione di Falcano è esaminata in M. Scarlata, *Sul declino*, cit., pp. 17-18; lo stesso si legge negli *Annales ceccanenses*, MGH, SS, XIX; ad a.1189, p. 288; mentre gli *Annales casinenses* MGH, SS, XIX, ad a.1189, p. 314 nonostante riportino il giuramento dei nobili a Troia, evidenziano che Guglielmo II morì senza testamento. Contraddittoria anche la posizione di Pietro da Eboli, *De rebus siculis carmen*,

In questa cornice di apparente incertezza deve allora essere collocato il “consensus” che Enrico VI ottenne a Palermo da un’assemblea di nobili del *Regnum*¹⁰⁴⁹ a cui seguì l’incoronazione del 25 dicembre 1194, sessantaquattro anni dopo l’incoronazione di Ruggero II, nella cattedrale di Palermo. Il titolo avanzato da Enrico VI per legittimare il suo governo sul Regno era comunque giuridicamente diverso da quello della moglie: in un diploma del maggio 1191, vale a dire un mese dopo l’incoronazione, egli rivendicò il *Regnum* in virtù del suo “*ius imperii*”.¹⁰⁵⁰ Ora, quest’ultimo diritto, che potrebbe tanto essere inteso con un’accezione solamente territoriale, quindi rivendicabile per i territori italiani dell’impero, sia con accezione universale, escludeva nettamente una soggezione feudale alla Chiesa romana.¹⁰⁵¹ Ed infatti Enrico VI sarà il primo sovrano del *Regnum* a rifiutare l’omaggio feudale al Papato e non presterà la sua *fidelitas*.¹⁰⁵²

Per questo motivo, nessuna rivendicazione di tipo legatizio poteva essere avanzata da Enrico VI che già *ab origine* rifiutava la sudditanza feudale verso il papato: egli pretendeva di governare su tutte le componenti del suo territorio, senza voler scendere a compromessi che limitassero le sue prerogative sulla chiesa locale.¹⁰⁵³

ed. F. Delle Donne, Potenza 2020, vv.35-50, il quale, in principio parla di Guglielmo II come morto senza testamento, per poi sostenere l’esistenza di un erede legittimo in virtù di un giuramento, senza però specificare di quale giuramento si tratti (anche se sembra chiaro il riferimento all’episodio di Troia). Sulla successione a Guglielmo II cfr. J. Haller, *Heinrich VI*, cit., pp. 427-428; G. Fasoli, *Rex ille*, cit., pp. 13-14.

¹⁰⁴⁹ L’unico a riportare l’episodio è Ruggero di Howden, *Chronica*, ed. F. Liebermann – R. Pauli, in MGH, SS, XXVII, Hannoverae, 1885, p. 171; Cfr. anche L.-R. Ménager, *L’Insitution*, cit., p. 451 che appunto rileva come i cronisti del mezzogiorno tacquero relativamente a questo consenso ottenuto dall’assemblea di Palermo.

¹⁰⁵⁰ Il testo del diploma di Enrico VI si trova in J.F. Böhmer J.F., *Regesta Imperii*, IV, 3: *Die Regersten des Kaiserreichs unter Heinrich Vi, 1165 (1190-1197)*, neubearbeitet von G. Baaken, Köln-Wien, 1972, nr.152, pp. 64-65.

¹⁰⁵¹ J. Déer, *Papstum*, cit., pp.37-50; P. Zerbi, *Papato e Regno Meridionale*, cit., pp. 52-53.

¹⁰⁵² Si ricordi che Guglielmo II aveva solo ritardato il giuramento, si veda cap. IX, par. 3.

¹⁰⁵³ Cfr. G. Bettini, *Storia e memoria: Enrico VI e il mito imperiale*, Dpm quaderni - dottorato 2, Bologna 2004, pp. 21-60

Questa antinomia fu la causa del contrasto tra regno e papato negli anni che andarono dalla morte di Guglielmo II (1189) e quella di Enrico VI (1194), cosa che influenzò naturalmente anche il governo della chiesa locale.

Alla radicale opposizione di Enrico VI verso qualsiasi soggezione verso la chiesa di Roma, il pontefice reagì con l'appoggio concesso a Tancredi di Lecce.

Quest'ultimo, infatti, aveva invece prontamente riconosciuto la *superioritas* del papato e si era posto come antagonista principale della coppia imperiale nella rivendicazione della corona.

In effetti, tre settimane dopo la morte di Guglielmo II, i nobili del Regno avevano già violato il giuramento prestato a Costanza e, come ricordato nei *Gesta Ricardi*,¹⁰⁵⁴ elessero re di Sicilia Tancredi, il quale ricevette l'incoronazione il 9 gennaio 1190 a Palermo.¹⁰⁵⁵ Naturalmente, appoggiare Tancredi significava anche ottenere il riconoscimento e l'appoggio papale.

Sia Tancredi che Costanza si presentavano dunque investiti del Regno in virtù di un diritto successorio confermato dai nobili, mentre Enrico VI avanzava il suo *ius imperii*, anch'esso approvato tramite il "consensus" ottenuto a Palermo. Ma, volendo leggere gli avvenimenti in un'ottica giuridica, la rivendicazione di Tancredi violava il Concordato di Benevento. Secondo il trattato, affinché vi fosse una legittima designazione dell'erede al trono, era infatti necessaria anche la volontà del predecessore (requisito che difettava nel caso del

¹⁰⁵⁴ *Gesta Ricardi*, I, ed. F. Liebermann – R. Pauli, in MGH, SS, XXVII, p.129.

¹⁰⁵⁵ Ispiratore di questa elezione fu forse la curia romana, secondo quanto emerge dagli *Annales Casinenses*, MGH, SS, XIX, p. 314. A sostenere Tancredi fu Matteo d'Ajello, nipote di Guglielmo I, il quale peraltro, dal 1190, restò da solo a dirigere la politica del regno con il titolo di cancelliere. Ad appoggiare Tancredi in chiave anti-sveva furono alti funzionari dell'amministrazione del *Regnum*. Sui profili politici dell'azione di Tancredi si vedano D. Clementi, *The circumstances of count Tancred's accession to the Kingdom of Sicily, duchy of Apulia and the principality of Capua*, in *Mélanges A.Marongiu*, Etudes présentées à la commission internationale pour l'histoire des assemblées d'Etats, Palermo, 1967, pp. 57-80; S. Tramontana, *Ceti sociali e gruppi etnici*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, 147-63. Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 155-56; M. Scarlata, *Sul declino*, cit., pp. 16-18.

conte di Lecce).¹⁰⁵⁶ Anche se, a differenza di Costanza, Tancredi poteva tuttavia contare sul riconoscimento del Papa, intento ad evitare la “*unio regni ad imperium*” e deciso a combattere la resistenza di Enrico VI all’ omaggio ligio.

In questo senso allora, la questione giuridica della titolarità del potere di governo sulla chiesa locale diventa importante, giacché, fino a quel momento, essa si era sempre retta sul presupposto del riconoscimento (anche se soltanto formale) del pontefice quale signore feudale del *Regnum*. Ed era proprio in virtù di questa sua posizione che il pontefice si ergeva a giudice dei titoli di legittimità sul governo del Regno vantati dai contendenti.

Naturalmente non ci fu un pronunciamento formale in tal senso, ma la scelta politica del pontefice si orientò verso Tancredi: egli ricevette il riconoscimento e l’alleanza con il papato fu sancita tramite nuovo concordato che limitò le competenze regie sulla chiesa locale.

2. Il concordato di Gravina (1192)

Il riconoscimento di Tancredi avvenne nel giugno del 1192 per mezzo del Concordato di Gravina. Sono giunti il *iuramentum* Tancredi, il *privilegium* che questi concesse al Papa (che è il testo più importante) e la promessa di omaggio.¹⁰⁵⁷ Il patto fu concluso tra i cardinali inviati dalla Sante sede e i “*tractatoribus deputatis*” di Tancredi.

Il concordato di Gravina revisionò completamente il concordato di Benevento:

“*continens pacta et conventiones, concordata inter regem ipsum et ecclesiam Romanam, mediantibus cardinalibus missis ad regem et certis aliis tractatoribus deputatis per regem, super appellationibus libere faciendis in toto regno ad ecclesiam Romanam, de legationibus libere habendis in Apulia et Calabria et terris affinis illis dicti regni, de legatis mittendis in siciliam de quinquennio in quinquennium, si velit dominus papa, de electionibus in toto regno libere faciendis, ita quod facta electio praesentetur regi, cui rex praestabit assensum, nisi electus esset de proditoribus vel notis inimicis, et tales dictus Papa ad regis instantiam*

¹⁰⁵⁶ Ménager, che cita pochissimo il concordato di Benevento, pur rilevando l’assenza del requisito, ritenne comunque legittima l’elezione di Tancredi da parte dei baroni, cfr. L.-R. Ménager, *L’institution*, cit., pp. 449-451.

¹⁰⁵⁷ I tre testi si trovano in MGH, *Const.*, I, nr. 416-417-418, pp. 592-595.

reprobabit. Celebrationes etiam conciliorum fient in quacunq[ue] civitate Apuliae et Calabriae et aliarum terrarum affinium. De translationibus etiam et de consecrationibus ac visitationibus libere faciendis; et de multis aliis capitulis ibidem contentis. Et etiam de concessione regni Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae et Marsiae cum pluribus locis aliis nominatis, quae praedecessores dicti regis, homines ecclesiae Romanae jure tenuerunt; et de juramento fidelitatis praestito et hominio ligio facto Romanae ecclesiae per regem praedictum et de censu annuo sexcentorum schifatorum pro Apulia et Capua et quadringentorum pro Marsia, per regem et heredes suos solvendo”.¹⁰⁵⁸

Il Papa, approfittando della situazione di debolezza politica di Tancredi, lo indusse a prestare giuramento di fedeltà. Il conte si impegnò a pagare un tributo di 600 schifati per Apulia, Calabria e Marsia e così anche i suoi eredi (ancora una volta, non era citata la Sicilia nel pagamento del tributo).

Quanto fissato con l'accordo formale non rispecchia tuttavia ciò che accade concretamente: Tancredi non prestò mai il suo omaggio al pontefice a causa dell'evolversi delle vicende militari e Celestino III non si recò mai presso il conte per riceverlo ufficialmente.¹⁰⁵⁹ Non tragga pertanto in inganno l'affermazione contenuta nel *privilegium* concesso da Tancredi a Celestino III in cui si legge: “vobis ligium hominum fecimus”.¹⁰⁶⁰ L'affermazione, come si noterà, ricalca perfettamente la formula contenuta nel concordato di Benevento, per cui, più che mettere in dubbio quest'ultimo, affermando, come alcuni hanno fatto, che Guglielmo I non prestò mai omaggio ad Adriano IV,¹⁰⁶¹ la spiegazione può essere cercata piuttosto in un errore di trascrizione, fatto a Gravina, del corrispondente passo del concordato di Benevento¹⁰⁶².

Il concordato di Gravina, rispetto ai concordati precedenti, segnò la fine dello status privilegiato della Sicilia. La delimitazione di competenze tra potere regio e potere papale fu nettamente favorevole al secondo. Più precisamente:

¹⁰⁵⁸ Ivi, p. 593.

¹⁰⁵⁹ Ivi, nr. 418, pp. 594-594.

¹⁰⁶⁰ Ivi, nr. 417, p. 594.

¹⁰⁶¹ V. D'Alessandro, *Fidelitas Normannorum*, cit., p. 110.

¹⁰⁶² Come hanno chiarito sia l'editore dei MGH L. Weiland (in CC, I, p. 594, n.1 al nr.417) sia P.F. Kehr, *Die Belehnungen*, cit., p.51

- a) venne eliminato il divieto di appello a Roma per le controversie sorte in Sicilia;
- b) si affermò il diritto di inviare legazioni anche sull'isola ogni cinque anni (o anche diversamente se richieste dal re o se legate a specifiche esigenze) e a discrezione del pontefice;
- c) le elezioni ecclesiastiche furono dichiarate libere. Il re avrebbe potuto esercitare un diritto di veto solo nel caso in cui la scelta fosse caduta su traditori o nemici noti del regno;
- d) in relazione ai concili venne confermato quanto disposto a Benevento: restavano liberi i concili sul continente, erano vietati i concili in quelle città dove fossero presenti il sovrano e i suoi eredi (anche se mancano riferimenti espliciti alla Sicilia).
- e) liberi restavano anche i trasferimenti, le consacrazioni e le visite dei vescovi.

Le prerogative che Guglielmo I aveva ottenuto (e consolidato) con il concordato di Benevento – in materia di appelli alla Santa sede, controllo delle legazioni inviate in Sicilia, supervisione dei vescovi in occasione delle elezioni e della partecipazione ai concili - furono interamente perdute. Infine, nel concordato di Gravina, era ovviamente assente qualsiasi richiamo al privilegio dell'Apostolica Legazia del 1098.

3. L'azione di Enrico VI e Costanza d'Altavilla sulla chiesa locale

La morte di Tancredi, avvenuta nel febbraio 1194, rese inattuabile il Concordato di Gravina. Non avendo più alcun rivale, Enrico VI ottenne la corona de regno nel Natale del 1194 a Palermo¹⁰⁶³. Il nuovo re di Sicilia, come detto, si rifiutò di prestare giuramento di vassallaggio al Papa.

L'aver ottenuto la corona imperiale e anche quella del *Regnum* non comportò per Enrico VI un riavvicinamento con il Papato. Pur annunciando, nel marzo del 1195, di voler promuovere una crociata, egli ottenne da Celestino III una risposta che merita attenzione ai fini della presente trattazione, poiché le due parti continuarono sempre a fondare il governo sull'isola utilizzando titoli giuridici differenti. Per la Santa Sede il trono di Palermo continuava ad essere vacante e infatti, Celestino III non chiamò mai Enrico VI *Rex Siciliae*.

¹⁰⁶³ Il 26 dicembre 1194, Costanza d'Altavilla diede alla luce il futuro Federico II. Fu lo stesso Enrico VI che informò dell'evento Guglielmo di Rouen in una lettera riportata da Rodolfo di Diceto, *Ymagines historiarum*, ed. F. Liebermann - R. Pauli, in MGH, SS, XXVIII, p. 284.

Inoltre, per il pontefice, la base giuridica per risolvere le questioni ecclesiastiche locali, era rappresentata dal concordato di Gravina, cosa naturalmente inaccettabile sia per Enrico che per Costanza: Tancredi non era stato altro che un usurpatore e gli accordi di Gravina non potevano avere alcun valore, né politico né giuridico. Per Enrico e Costanza il titolo che stava alla base dei rapporti con il Papato continuava infatti ad essere il concordato di Benevento e come detto, i due accordi – di Benevento e di Gravina - non potevano essere più diversi.

Lo scontro tra le due differenti visioni emerge chiaramente in una lettera di Costanza indirizzata a Celestino III (datata a Palermo il 3 ottobre 1195) nella quale la regina scriveva di aver ottenuto il regno “paterna successione et imperialis acquisitione potentie”, quindi rivendicando ancora una volta il proprio diritto ereditario.¹⁰⁶⁴ Non solo, ella si considerava a pieno titolo regina di Sicilia anche in virtù della “imperialis adquisitio potentiae” e fondava le sue pretese proprio sullo “ius imperii”.¹⁰⁶⁵

La pacificazione tra Chiesa e Impero risultava quindi alquanto complicata. Dalle fonti, la regina non sembra tenere un atteggiamento particolarmente accondiscendente nei confronti del Papato, anzi, in origine, ella rivolse tre lamentele a papa Celestino III proprio in relazione alla conduzione degli affari ecclesiastici nel *Regnum*. La prima lamentela riguardava la legazione in Apulia e Calabria conferita nel 1195 al diacono Pietro di Santa Maria in Via Lata. Il problema stava nel fatto che la legazione era, secondo Costanza, una “legatio generalis”, tipologia di legazione che andava in contrasto con la tradizione del Regno nel quale si erano sempre avuti “legati specialiter missi”, con preciso mandato.¹⁰⁶⁶ Va precisato che questo riferimento ad un invio usuale di legati deve comunque essere riferito solo al meridione d’Italia e non anche alla Sicilia.

Più interessante si presenta la seconda lamentela che riguardava proprio la Sicilia e che mostra chiaramente il conflitto giuridico-intepretativo tra quanto sancito dal concordato di

¹⁰⁶⁴ P.F. Kehr, *Das Briefbuch Kaiser Heinrich VI. Und Papst Coelistin III. in den Jahren 1195-1197*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 27, 1971, pp. 488-489.

¹⁰⁶⁵ R. Ries, *Regesten der Kaiserin Constanze, König von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* (QFIAB), XVIII, 1926, pp. 85-86, n. 66, per il quale Costanza avrebbe agito da regina già dopo la morte di Guglielmo II.

¹⁰⁶⁶ Sull’episodio cfr. G. Baaken, *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, vol. 27, 1971, pp. 491-493; cfr. J. Deér, *Papsttum*, cit., pp. 261-262.

Benevento e quanto disposto dagli accordi Gravina. Secondo Costanza, la cui unica regolamentazione dei rapporti tra stato e Chiesa era data dal “*pactum beneventanum*”, si era verificata una violazione dello *ius patronatus* da parte del pontefice in relazione alla nomina dell’abate del monastero di San Giovanni degli Eremiti di Palermo. L’abate di quel monastero non era una persona secondaria, poiché l’intero complesso era strettamente legato (anche fisicamente) alla corte regia e l’abate ricopriva l’ufficio di “*precipuus capellanus*” a corte.¹⁰⁶⁷ A questa carica i monaci avevano eletto una persona che Costanza riteneva “*magestatis imperatori proditorem*”. La regina chiedeva pertanto una nuova designazione. Il Papa, per parte sua, era invece intervenuto presso la comunità di monaci imponendo loro di aspettare l’esito dell’appello che l’eletto aveva proposto presso la curia romana. Questo intervento, per il pontefice, si fondava sul concordato di Gravina il quale consentiva il libero diritto di appello per tutto il regno (art. 3), a differenza, naturalmente, di quanto sancito dal Concordato di Benevento (art. 9) che non permetteva alcun appello a Roma dall’isola, senza il consenso regio.

Infine, la terza lamentale riguardava l’Italia meridionale ed in particolare la nomina di Ugo da Troia come nuovo arcivescovo di Siponto. Egli era stato consacrato dal Papa sebbene fosse un noto oppositore di Costanza e di Enrico. La lamentela della regina era in questo caso pienamente legittima tanto a voler considerare il concordato di Benevento (art. 11) quanto facendo riferimento a quello di Gravina (art. 5): in entrambi i casi, infatti, i due concordati tutelavano la monarchia contro elezioni vescovili di traditori e nemici.

Le lamentele di Costanza non sortirono comunque grandi effetti. La legazione di Pietro durò ancora per qualche mese¹⁰⁶⁸ mentre la questione dell’arcivescovo di Siponto rimase aperta, come dimostra una lettera di Enrico VI del 25 luglio 1196 scritta in risposta ad alcune lamentele del pontefice relative al fatto che diversi vescovi, sostenitori di Tancredi, non erano stati riammessi nelle loro sedi. Enrico VI rispondeva che avrebbe preso in considerazione la situazione ma poi richiamava la questione dell’arcivescovo di Siponto, lamentandosi di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla sua rimozione.¹⁰⁶⁹ Ovviamente, secondo Enrico VI, la violazione dell’obbligo non era riconducibile né al

¹⁰⁶⁷J. Deér, *The dynastic porphyry tombs of the norman period in Sicily*, Dumbarton Oaks Studies, 5, Cambridge Mass., 1959, p.2; Id. *Der Anspruch*, cit., pp. 145-147.

¹⁰⁶⁸G. Baaken, *Die Verhandlungen*, cit., p. 493

¹⁰⁶⁹MGH, *Const.*, I, nr. 375, pp. 523-524

concordato di Benevento (art. 11) né al concordato di Gravina (art. 5): egli affermava piuttosto di essere in Sicilia re e imperatore “iure imperii” e dunque l’imperatore avvertiva piuttosto una lesione dei diritti e delle prerogative che vantava sul *Regnum*.

In conclusione, Enrico VI dimostrò, nel suo breve governo, di considerarsi diverso e “superiore” rispetto ai suoi predecessori normanni: in quanto imperatore egli possedeva in Sicilia una dignità maggiore e un complesso di diritti e di prerogative che egli non esitava a definire “honor”. Le insurrezioni pro-normanne e la morte dell’imperatore, avvenuta nel 1197, posero fine a questa relazione mai veramente avviata tra l’Imperatore e il Pontefice e dove, come visto, non trovano spazio alcuno i richiami all’esercizio di prerogative legatizie sulla chiesa dell’isola da parte dell’imperatore tedesco.

4. Il Concordato tra Costanza e Innocenzo III (1198)

Dopo la morte di Enrico VI, Costanza rimase reggente del Regno. Il suo primo atto fu l’applicazione dell’art. 14 del concordato di Benevento che regolava la successione al trono. Ella procedette con libera “ordinatio” alla designazione del figlio, il futuro Federico II, come successore. Il procedimento seguito ricalcò molto quello usato da Ruggero II nell’associare al trono Guglielmo I. Solo dopo l’incoronazione di Federico (17 maggio 1198) ella riconobbe la dipendenza feudale del *Regnum* dal Papato riconoscendo di aver ricevuto il regno secondo la forma (“secundum formam”) usata dai papi precedenti¹⁰⁷⁰.

Sembra chiaro il riferimento al concordato di Benevento anche se non è da escludere l’applicazione quanto disposto da Enrico VI nel suo testamento.¹⁰⁷¹ Il primo punto prevedeva infatti la restaurazione del normale rapporto tra Regno e Papato (cosa che in effetti Costanza fece), mentre il secondo punto prevedeva la successione al trono di Sicilia di Federico II con “libera ordinatio” (anche quest’ultima operazione compiuta da

¹⁰⁷⁰ L’accordo fu sancito in quattro documenti contenuti nel Registro di Innocenzo III, cfr. *Registrum I*, nn. 410,411,412,413, pp. 613-622.

¹⁰⁷¹ Ci si è interrogati a lungo sull’autenticità del testamento di Enrico VI. P. Zerbi, *Papato*, cit., pp. 133-134, ritiene che il testamento sia credibile solo ammettendo una sua redazione, da parte dell’imperatore in punto di morte, altrimenti, a parere dello studioso, in una situazione di normale lucidità, Enrico VI non avrebbe mai fatto simili concessioni alla Chiesa. Cfr. a tal proposito G. Tabacco, *Impero*, cit., pp. 38-39 e V. Pfaff, *Die Gesta Innocenz' III. und das Testament Heinrichs VI.*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. Kanonistische Abteilung, 50, 1964, pp.7 8-126.

Costanza). E in effetti i documenti della cancelleria di Palermo mostrano che a Federico II venne subito attribuito il titolo di *Rex Romanorum*.¹⁰⁷² Il quarto punto, infine, disponeva la successione al trono imperiale di Federico II¹⁰⁷³.

Questo progetto faticherà ad imporsi fino a quando il soglio di Pietro venne occupato da papa Innocenzo III. Nel 1197-1198, biennio in cui durò la reggenza di Costanza, allo scopo di mantenere il controllo del Regno, la regina cercò infatti l'appoggio del papato e finì col cedere alle pressioni di Innocenzo III. In applicazione del diritto feudale, il papa ottenne il riconoscimento del vassallaggio, confermò l'investitura alle condizioni imposte a Tancredi da Celestino III mentre le prerogative della corona in campo ecclesiastico vennero notevolmente ridotte. La Sicilia fu assimilata alla parte peninsulare del regno e Costanza rinunciò a molte delle prerogative garantite dal Concordato di Benevento.¹⁰⁷⁴

Nel 1209 Innocenzo III scriverà, in una lettera a Federico II, che ambasciatori di Costanza avevano cercato di ottenere invano la conferma di tutti i quattro capitoli del Concordato di Benevento.¹⁰⁷⁵

In definitiva, la differenza tra i sovrani normanni e la coppia imperiale sveva appare netta: nelle turbolente vicende che li avevano visti scontrarsi e poi allearsi con i pontefici, i normanni erano sempre rimasti nel solco dei tradizionali rapporti instaurati sin dal tempo

¹⁰⁷²R. Ries, *Regesten*, cit., p. 90, n. 75.

¹⁰⁷³ Il testamento di Enrico VI rappresentava, un documento che potrebbe essere considerato come un "estremo tentativo per salvare, a favore del figlio, la unione fra Regno e Impero" (P. Zerbi, *Papato e Regno*, cit., p. 73).

¹⁰⁷⁴ A.N. De Robertis, *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*. Archivio Storico Pugliese, Anno XXXI, n. I-IV (dicembre 1978), pp. 67-76. Si veda anche M. Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva* (1189-1210), Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 75-108.

¹⁰⁷⁵ Huillard-Bréholles *Historia diplomatica Friderici secundi*, 6 voll, in 12 parti, Paris, 1852-61, I, pp. 141-142 e anche pp.17-20. Da notare che Innocenzo III, pur confermando l'assenso regio all'elezione dei prelati, rimproverò Costanza per la sua continua interferenza nelle elezioni episcopali. Nel diploma si legge anche che Innocenzo III considera i re di Sicilia come devoti sostenitori della sede apostolica, cfr. P.F. Kehr, *Das Briefbuch des Thomas von Gaeta*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* (QFIAB), 8, 1905, pp. 59-61 n. 14

del Guiscardo, cercando di mantenere uno spirito di “leale collaborazione” verso il pontefice. Anche Ruggero II, il più turbolento tra i signori normanni, si era adeguato a questo stato di cose, subito dopo aver ottenuto il riconoscimento papale. Tale rapporto era invece incrinato durante il breve regno di Enrico VI e dopo le rinunce di Costanza i diritti regi sulla chiesa locale furono ridotti alla sola facoltà di vietare le elezioni episcopali liberamente decise dai capitoli.

Terminava in questo modo lo status privilegiato di cui aveva goduto la Sicilia per tutto il periodo normanno e cadevano le prerogative regie ottenute dai molteplici accordi intercorsi con il papato. In questo stato di cose, del privilegio dell’Apostolica Legazia - risalente ad oltre un secolo prima quando ancora l’isola era una semplice contea - si era ormai persa qualsiasi traccia.

CONCLUSIONE

1. Il privilegio dell’Apostolica Legazia dopo il periodo normanno: brevi cenni

Nel suo testamento, giunto frammentario, Costanza d’Altavilla riconosceva il Regno come feudo della Chiesa e assegnava la tutela di Federico II a Papa Innocenzo III e ad un consiglio di reggenza. Giuridicamente il tutore avrebbe dovuto anche difendere i diritti del minore, ma Innocenzo III, perseguendo ostinatamente la sua politica, arrivò a controllare talune aree peninsulari inviando in Puglia Gualtiero di Brienne (genero di Tancredi). Lo stato di vassallaggio divenne concreto durante la minorità di Federico II e rafforzò la posizione del Papato sull’isola. Il decennio che va dal 1198 (anno della morte di Costanza) al 1208 (anno in cui Federico II raggiunse la maggiore età) fu alquanto turbolento: si riaccessero gli scontri tra cristiani e musulmani, molti abbandonarono villaggi e città per scappare dai tributi imposti dal papa per finanziare la crociata e continuarono i dissapori tra la nobiltà indigena e la feudalità tedesca. Quando, nel 1208, il futuro imperatore raggiunse la maggiore età trovò una situazione interna assai confusa.¹⁰⁷⁶

Politicamente Innocenzo III aveva dato il suo appoggio a Federico II contro Ottone di Brunswick, con l’accordo di incoronarlo re di Germania e poi imperatore in cambio della

¹⁰⁷⁶ Su Federico II la bibliografia è sterminata. Si vedano E. Kantorowicz, *Federico II*, Garzanti, 2017 (ed. origin. 1927); D. Abulafia, *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, Einaudi, 1990; W. Stürmer, *Federico II. Il potere regio in Sicilia e in Germania. 1194-1220*, Roma, De Luca, 1998; P. Racine, *Federico II di Svevia. Un monarca medievale alle prese con la sorte*, Milano, Giuffrè, 1998. Si veda anche C.D. Fonseca, *Federico II nella storiografia italiana*, in *Potere, società e popolo nell’età sveva (1210-1266)*. Atti delle seste giornate normanno-sveve. Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983. Bari, Edizioni Dedalo, 1985, pp. 9-24. Sull’età sveva R. Morghen, *L’età degli svevi in Italia*, Palermo, Palumbo, 1974; E. Pispisa, *Medioevo fridericiano e altri scritti*, Messina, Intilla, 1999. Sulle relazioni con il papato R. Elze, *Papato, Impero e Regno meridionale dal 1210 al 1266*, in *Potere, società e popolo nell’età sveva (1210-1266)* Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Edizioni Dedalo, 1985, pp. 25-36; G. Airaldi, *Mediterraneo e Mezzogiorno nell’età sveva*, in *Potere, società e popolo nell’età sveva*. Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 37-47.

cessione del Regno di Sicilia al figlio Enrico.¹⁰⁷⁷ Il papa aveva già manifestato le sue perplessità relativamente al fatto che Federico II conservasse le due corone. Si legge nella *Deliberatio super facto imperii de tribus electis*: “ex eo quod per ho regnum Sicilie uniretur imperio et ex ipsa unione confunderetur Ecclesia. Nam [...] ipse propter dignitatem imperii nollet Ecclesie de regno Sicilie fidelitatem et hominum exhibere, sicut noluit pater eius”.¹⁰⁷⁸ La morte del papa nel 1216 rese inattuabile il progetto.

Federico II inizialmente fece eleggere nella dieta di Francoforte il figlio Enrico “re dei romani” e promise a Papa Onorio III sia di impegnarsi in una crociata sia di dare un'amministrazione separata al Regno di Sicilia. Nel 1220 il papa incoronò imperatore Federico, il quale fece ritorno in Sicilia dando avvio ad una forte politica repressiva. Egli si sforzò di ricostruire il demanio regio, di limitare i privilegi delle città del nord (soprattutto di Pisa e Genova) che controllavano l'economia del mezzogiorno e della Sicilia, di imporre il controllo della corona su tutte le componenti dell'isola (chiesa, clero, feudalità, città) di ricomporre la conflittualità con i musulmani, di contrastare le bande armate che compivano razzie.¹⁰⁷⁹ Federico II dovette anche contrastare la disgregazione feudale e le tendenze autonomistiche delle città, delle strutture ecclesiastiche, delle forze etniche e sociali, sempre avverse all'unità della monarchia¹⁰⁸⁰. Mantenne comunque le due corone, provando ad evitare un'alleanza tra chiesa ed enti particolaristici. Da un punto di vista giuridico, egli concepì il regno come patrimonio personale¹⁰⁸¹.

Il presupposto della sua azione era data dalla considerazione che il governo del Regno partecipasse dell'universalità dell'impero. Per questo motivo, egli era intenzionato ad

¹⁰⁷⁷ P. Oldfield, *Otto IV and Southern Italy*, Archivio Storico Normanno, 1, 2008, pp. 9-30.

¹⁰⁷⁸ *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, ed. F. von Kempf S.J., in *Miscellanea Historiae Pontificiae*, XII, Roma, 1947, n. 29, p. 79

¹⁰⁷⁹ Cfr. O. Zecchino, *La politica economica nella Costituzione fridericiana*, in *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*. Atti del Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011) Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 240-269.

¹⁰⁸⁰ D. Quaglioni, *Diritto e potere nell'età di Federico II*, in G. Dilcher - D. Quaglioni (a c. di) *Gli inizi del diritto pubblico*, 2. *Da Federico I a Federico*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 25-33.

¹⁰⁸¹ B. Pasciuta, *Controllare e giudicare: alle origini del concetto di patrimonio pubblico nel pensiero giuridico medievale*, in *Storia e attualità della Corte dei conti*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, pp. 17-29.

affermare la sua superiorità regia su ogni autonomia locale, essendo peraltro fortemente legato alla mistica imperiale e alla sua funzione¹⁰⁸².

Dando una rapida scorsa alla politica ecclesiastica di Federico II in Sicilia, emerge chiaramente come a fondamento dell'azione dell'imperatore svevo non venne posto il privilegio dell'Apostolica Legazia, mai menzionato in nessun documento ufficiale.¹⁰⁸³

Tra l'altro la materia su cui si scontrarono maggiormente il pontefice e l'imperatore riguardò la competenza sull'elezione dei vescovi: prevista nel concordato di Benevento (e assente nel privilegio del 1098) dove uno dei capitoli imponeva la comunicazione al re del nuovo vescovo eletto prima di darne pubblico avviso, in modo tale che il sovrano potesse dare il suo gradimento (in mancanza di assenso favorevole, si sarebbe proceduto ad una nuova elezione). Sebbene nel 1198 Innocenzo III confermò tale disposizione, il pontefice si preoccupò di stabilire che l'assenso del sovrano sarebbe stato chiesto non dopo l'elezione ma dopo la pubblicazione del nome. Certamente il sovrano poteva rifiutarsi di dare il proprio gradimento all'eletto ma la pubblicazione del nome rendeva naturalmente più difficile un suo eventuale rifiuto.¹⁰⁸⁴

¹⁰⁸² Sulla legislazione di Federico II si vedano F. Calasso, *Rileggendo il "Liber Augustalis"*, Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani (Palermo, Catania, Messina, 10-18 dicembre 1950), Palermo, 1952, pp. 461-472; E. Mazzaresse Fardella, *Federico II e il mondo del diritto*, in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno*. Atti del IV Convegno Internazionale di Studi della Fondazione Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre – 1 ottobre 1988). Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 65-72; M. Caravale, *Federico II legislatore. Per una revisione storiografica*, in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp.137-166; Id. *Federico II e il diritto comune*, in G. Dilcher – D. Quaglioni (a c. di), *Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico II*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 87-109. Cfr. anche E. Voltmer, *Lo "Stato modello" di Federico II. Mito o realtà?* in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno*, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi della Fondazione Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 1988). Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 73-80.

¹⁰⁸³ N. D'Acunto, *"Stato" e "Chiesa" nel Regnum Siciliae in età sveva*, in P. Cordasco P. – C. Violante (a c. di) *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*. Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik (14-17 ottobre 2008), 2010 pp. 269-290

¹⁰⁸⁴ Huillard- Bréholles, *Historia diplomatica*, cit. I, pp.17-20;

Anche gli accordi tra il papa e Costanza erano ben presenti nella regolamentazione delle competenze tra Federico II e Innocenzo III. Nel 1209 il Papa si lamentò con l'imperatore perché, a suo dire, questi esercitava in maniera troppo ampia i diritti che gli erano stati concessi sulla chiesa meridionale. Nell'ammonire l'imperatore, Innocenzo III lo invitò a rispettare quanto era stato concordato tra la madre e il papato.¹⁰⁸⁵ Il rimprovero del pontefice scaturiva dal tentativo di Federico II di voler esercitare un'influenza sull'elezione del nuovo arcivescovo di Palermo. Non è chiaro come finì la disputa tra i due su questo punto ma la sede di Palermo rimase vacante fino al gennaio 1211.¹⁰⁸⁶

Non di rado, la Santa Sede nominava direttamente il vescovo facendo a meno dell'elezione capitolare. A queste iniziative Federico II rispondeva imponendo un candidato al capitolo. Per esempio, ad una lamentela del Papa in occasione di un episodio del genere, Federico II rivendicò il suo diritto di servirsi di un antico diritto dei suoi predecessori, inteso come una facoltà tramite la quale il sovrano "raccomandava" ma non imponeva".¹⁰⁸⁷ La rivendicazione dell'imperatore aveva comunque un'origine consuetudinaria e non trovava riscontri nei precedenti accordi con il papato (non essendo contemplata neanche dal concordato di Benevento). Tale diritto fu a più riprese rivendicato da Federico II.

Nel 1229 l'imperatore riaffermò nuovamente il suo diritto di intervento nell'elezione dei vescovi, sostenendo che questo non pregiudicasse la libertà delle elezioni vescovili.¹⁰⁸⁸

¹⁰⁸⁵ Reg. Inn. III, XI/203 del 9 gennaio 1209.

¹⁰⁸⁶ N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Regno di Sicilia*, 3 voll., Monaco 1973-1982 (Münstersche Mittelalter- Schriften 10/I,1-4), vol. 3 p. 1127. Sulla questione anche G. Baaken, *Ius imperii ad regnum. Regno di Sicilia, Imperium Romanum e Papato romano dalla morte di dalla morte dell'imperatore Enrico VI alle rinunce di Rodolfo d'Asburgo*, Beih. RI 11, Köln u. a. 1993, pp. 177-181

¹⁰⁸⁷ Cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra, De electione praesulum Siciliensis*, Vol.I, pp. 105-116. F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., p.377 ritenne che vescovi e parroci, dall'epoca normanna in poi, non fossero mai stati eletti tramite elezione popolare.

¹⁰⁸⁸ Huillard - Bréholles, *Historia diplomatica*, cit. I, pp. 628-629. Nel 1236 Federico II ribadì ancora che, in materia di elezioni vescovili, egli esercitava un suo antico diritto (Ivi, p.930). Molti altri episodi relativi all'elezione dei vescovi videro una contrapposizione netta tra Federico II e il papato. Nel 1222 e 1223 il papa negò la consacrazione a dei vescovi (Ivi, II, pp. 282-283 e pp.384-387) mentre nel 1226 accettò che Federico presentasse una lista di candidati vescovi non troppo estesa (Ivi, V, p. 594). Nel 1223 Federico II rifiutò di ricevere il prelado eletto sia in chiesa che in città (Ivi, II, pp. 384-387) mentre in un'altra occasione chiese, senza successo, l'approvazione del papa per due candidati ai vescovati di Capua e Aversa. Nel 1236 (Ivi, p. 907 e 910) Federico II si difese anche dall'accusa di impedire la

Anche in relazione alle elezioni monastiche si ebbero attriti tra le due parti: nel 1230 la Santa Sede accusò Federico II di non consentire libere elezioni.¹⁰⁸⁹

Per quanto riguarda invece l'esercizio della giurisdizione di appello, nel 1213 e 1219 Federico II dichiarò liberi gli appelli a Roma e abolì alcune restrizioni alla "libertas ecclesiae".¹⁰⁹⁰ Egli intervenne anche sulla materia dei benefici, disponendo, nel 1231, il divieto di cumulo e prescrivendo ai suoi ufficiali di non conferire alcun beneficio senza la esplicita approvazione regia.¹⁰⁹¹

Sulla questione degli affari ecclesiastici, l'accordo più importante fu quello stipulato a Ceprano nel 1230 con papa Gregorio IX. Con tale trattato Federico II si impegnò a restituire i beni sottratti al patrimonio di San Pietro, concesse l'immunità giurisdizionale al clero dai tribunali laici e lo esentò da ogni imposizione fiscale. Il concordato sancì inoltre il diritto per i vescovi di essere eletti senza consenso regio.¹⁰⁹²

costruzione di chiese. Nello stesso anno la Santa Sede si lamentò che i candidati alle sedi vescovili proposti da Federico II fossero indegni. L'imperatore rispose che indegno nella mente della Papa era sinonimo di fedele del Regno (Ivi, IV, 910). In un'altra occasione, Federico II, nonostante il Papa negasse il consenso alla consacrazione di un vescovo, lo fece ugualmente consacrare (Ivi, IV, p. 920 e p. 812). Nel 1230 il Papa dichiarò libero il Capitolo e la procedura elettiva, (Ivi, III, p. 218, n. XIII) ma nel 1239 l'imperatore impedì che si procedesse alla sua convocazione in occasione di un'elezione (Ivi, V, p.597). Nel 1248 Innocenzo IV si scagliò contro Federico II, accusandolo di aver pregiudicato la "libertas ecclesiae" (Ivi, VI, pp. 676-681).

¹⁰⁸⁹ Ivi, III, p. 218. In un diploma del 1240 (che non riguarda la Sicilia) Federico II qualificò come consuetudinaria la procedura che prevedeva l'annuncio al sovrano della morte della badessa e la successiva richiesta di autorizzazione regia per procedere ad una nuova elezione. Più precisamente, il caso riguardava le monache del monastero di S. Giorgio in Salerno che avevano già proceduto ad eleggere una nuova badessa senza annunciare alla curia regia il decesso della precedente e senza chiedere la licenza di procedere ad una nuova elezione. Per questo motivo, alcune monache, opponendosi a tale procedura, si rifiutarono di partecipare alla votazione e furono scomunicate dall'arcivescovo. Federico II ordinò di scioglierle dalla scomunica imponendo al monastero di ripetere l'elezione e di eleggere una badessa fedele al sovrano (Ivi V, p. 856-57).

¹⁰⁹⁰ Ivi, I, pp. 268-271 e 675-676

¹⁰⁹¹ Ivi, IV, p. 224

¹⁰⁹² Si vedano D. Abulafia, *Federico II*, cit., pp. 168, 169, 283, 291; N. Kamp, *Potere monarchico e chiese locali*, in P. Toubert - A. Paravicini Bagliani (a c. di) *Federico II e il mondo mediterraneo*, Palermo 1994, pp. 84-106.

L'orientamento di fondo, per tutta la durata del lungo regno di Federico II restò, comunque, sempre identico: egli si rifiutò di accettare qualsiasi tipo di vincolo verso il pontefice, controllò la chiesa locale in maniera non dissimile dagli altri sovrani del tempo e certamente non vi fu alcun uso del privilegio dell'Apostolica Legazia.

Men che meno si potrebbe affermare che Federico II sia stato un legato papale.

Peraltro, sotto il suo governo furono inviate moltissime in Sicilia, in un frangente in cui il ruolo dei legati si evolveva ulteriormente raggiungendo una maggiore centralità negli affari di governo (non è tuttavia possibile affermare se esse avessero ricevuto un previo consenso regio).¹⁰⁹³

Finché Federico II fu in vita, il Papa non riuscì a far valere i suoi diritti feudali sulla Sicilia ma la turbolenta successione a Federico II aprì la strada al governo di Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia, chiamato nel *Regnum* dal papa stesso. Tale governo vincolerà formalmente e sostanzialmente la Sicilia al papato. Non solo, con gli angioini il papa poté rivendicare il suo diritto a regolare la successione al trono del *Regnum* e si garantì un censo annuo di ottomila once d'oro (ben al di sopra di quanto avevano pagato i re normanni) nonché il governo di Benevento¹⁰⁹⁴.

¹⁰⁹³ Le legazioni si trovano menzionate in Ivi, vol.I, pp. 14-15 20.10.1198; pp.105-106, 1.04.1203; pp.278-279, 10.09.1213. Cfr. anche R. Pirri, *Sicilia Sacra*, p. 534 col.I, E, anno 1213. Federico II si preoccupò anche dei legati papali inviati nel resto dell'impero: in una lettera all'imperatore bizantino Giovanni Vatatzès, egli si lamentò, per esempio, dell'attività dei legati nelle province imperiali (Huillard - Bréholles, *Historia diplomatica*, cit, VI, 2, p. 773). Dal XIII secolo vi furono nunzi apostolici nel napoletano, prevalentemente collettori di imposte (cfr. P. Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*, Napoli, Giovanni Gravier, XIX, cap.6, IV, pp. 224-229).

¹⁰⁹⁴ Sulla Sicilia angioina si vedano F. Giunta, *Sicilia angioino-aragonese*, Vicenza, 1961; M. Balard, *Carlo I d'Angiò e lo spazio mediterraneo*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp.85-100; E. Pàsttor, *Per la storia degli Angioini ed il papato*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*, Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp.205-220; A. Kiesewetter, *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, in *Le eredità normanno- sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002) Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 25-68.

Le elezioni ecclesiastiche furono dichiarate libere, salvo il diritto di patronato, che fu mantenuto.¹⁰⁹⁵ Alla chiesa venne comunque riconosciuta l'immunità fiscale e giurisdizionale e fu garantito l'appello presso la sede apostolica. Il re non poté esercitare alcuna facoltà sulle sedi vacanti e gli eventuali beni sottratti alla chiesa vennero restituiti. Papa Clemente IV concedette poi a Carlo d'Angiò alcuni privilegi in materia di giurisdizione ecclesiastica, come la facoltà di gestire il patrimonio delle arcidiocesi con sedi vacanti.

La situazione cambiò invece con l'avvento del governo aragonese. Furono gli spagnoli che cercarono di riprendere nuovamente il controllo della chiesa locale e per farlo non esitarono a riportare in vita il privilegio del 1098.¹⁰⁹⁶ Sebbene nel 1372 era stato formalizzato un accordo tra Federico II e Papa Gregorio XI in cui il re si impegnava a riconoscere la "libertas ecclesiae"¹⁰⁹⁷, è proprio in quel periodo che cominciano nuovamente a scorgersi tracce del privilegio del 1098.¹⁰⁹⁸

Il problema degli aragonesi non fu tanto quello di impedire l'ingresso di legati pontifici sull'isola¹⁰⁹⁹, quanto quello di rivendicare un controllo di tipo amministrativo e

¹⁰⁹⁵ Cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra*, cit., p.107, col.I, F.

¹⁰⁹⁶ Sul periodo aragonese, F. Giunta, *Fonti e cronache sulla Sicilia aragonese*, in *Fonti e cronache italo-iberiche del basso medioevo: prospettive di ricerca* (Actas del simposio celebrado en Barcelona desde el 21 al 23 de Junio de 1982), 1984, Firenze, p.3-13; F. Titone, *Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building*, in *Viator. Medieval and Renaissance studies*, vol.44, 1, 2013, pp. 217-250; P. Corrao, *La Sicilia aragonese. A atti con la Corona*, in *Storia della Sicilia*, 3, 1999, pp. 1-19; Id., *Crisi e ricostruzione del consenso nel regno di Sicilia fra dinastia angioina e aragonese*, in M.P. Alberzoni – R. Lambertini *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, 2017, pp. 305-320.

¹⁰⁹⁷ Raynaldo, *Annales*, vol.VII, Lucae, 1752, pp.212-213. Cfr. anche G. La Mantia, *Il testamento di Federico II aragonese, re di Sicilia*, *Archivio storico per la Sicilia*, vol. 2-3, 1938, pp.13-50.

¹⁰⁹⁸ Sui profili giuridici del periodo aragonese, si vedano A. Romano, *"Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese: Tendenze, opere, ruolo*, Milano, 1984; M. Bellomo, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in *Els Catalans a Sicilia*, ed. F.Giunta, 1992 pp.155-171.

¹⁰⁹⁹ Le fonti riportano numerose legazioni sotto gli aragonesi, si veda R. Pirri, *Sicilia Sacra*, p.541, col. I, E anno 1357; p.847, col.I, D-Ganni 1372-1375; p.167 D, anno 1396; p.416, col.2, E anno 1366; p.542, col.2 A, anno 1378; p.814, col.2, D-E, anno 1500.

giurisdizionale sulla componente ecclesiastica del territorio. Quest'ultimo passava per un controllo degli appelli giudiziari.¹¹⁰⁰

Nel 1419 si rintraccia un riferimento al privilegio della Legazia apostolica in una sentenza di Nicolò Tedeschi, arcivescovo di Palermo, suddelegato del Re. Il richiamo è in ogni caso molto generico: si legge un riferimento a consuetudini e concessioni regie per giustificare il diritto del sovrano di giudicare in appello le cause ecclesiastiche in luogo del pontefice.¹¹⁰¹ L'autenticità della sentenza è tuttavia discussa, poiché Tedeschi nel commentario alle Decretali affermava che l'appello al Papa fosse libero.¹¹⁰²

Un riferimento più chiaro si trova invece nel 1447, in un provvedimento viceregio contenuto nel registro del Protonotaro del Regno in cui si legge “chi notoria cosa è chi li serenissimi signuri Re di questo Regno sanno Legati nati ex concessione papali per loro Bulli”.¹¹⁰³

Gli atti dei Parlamenti del 1446, 1451, 1457 tenutisi sotto il regno di Alfonso V il Saggio mostrano la prassi di “connectire” a persone scelte dal re “li causi di apelazioni facti per

¹¹⁰⁰ Cfr. B. Pasciuta, *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, 2012, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Direzione generale degli Archivi, pp. 315-330.

¹¹⁰¹ La sentenza (per alcuni databile 1430) si trova in R. Pirri, *Sicilia Sacra*, III ed., a c. di A. Mongitore, Palermo, 1733 pp. 497-98; Caruso, *Discorso*, cit., p.62.

¹¹⁰² N.Tedeschi, *Commentaria in V librum Decretalium*, Venezia 1571, lib.IV, cap. *Per venerabilem*. Anche se occorre considerare che l'opera consisteva in una trattazione di carattere generale, per cui egli potrebbe non aver tenuto conto del *jus particularae* della Sicilia.

¹¹⁰³ Arch. Stato di Palermo, Protonotaro del Regno reg.79, ff.1-4; e anche Bibl. Com. Palermo ms. Qq H76, f.191.

ecclesiastiche persone a la Curti Romana”.¹¹⁰⁴ Una serie di “Capitula” del Regno fanno poi riferimento alla Legazia.¹¹⁰⁵

Quelli appena presi in considerazione sono tuttavia accenni ancora vaghi, confusi, spesso contraddittori. Sarà soltanto a partire dal XVI secolo, con Barberi, che il privilegio di Urbano II diverrà oggetto della strumentalizzazione politica di cui si è ampiamente detto e che ne stravolgerà i contorni, i fini e la portata originari¹¹⁰⁶.

2. Il superamento della concezione del re normanno come legato papale

Gli sforzi per dimostrare che Ruggero I non fu nominato legato papale non hanno impedito che, ancora oggi, la vita moderna del privilegio mantenga intatta tutta la sua forza, facendo ombra a quella medievale. Non è infrequente continuare a leggere che tutti i re del *Regnum Siciliae* furono tanto sovrani nel temporale che nello spirituale, che furono cioè sia re che legati, e che nell’isola non esistette “la consueta diarchia o *divisio jurisdictionum*” tra il potere temporale e spirituale ma signoreggiò “la monarchia del Principe: nel temporale *jure proprio* e nello spirituale *jure legationis*”.¹¹⁰⁷

Come si è cercato di dimostrare, questa tesi non è sicuramente accettabile per il periodo normanno. Si cadrebbe altrimenti nell’errore di attribuire in maniera retroattiva la qualifica di legato papale ai sovrani medievali sulla base degli usi e degli abusi di cui fu oggetto il

¹¹⁰⁴ Cap.397 *Capitula* del Parlamento siciliano del 1446, in *Capitula regni Siciliae*, ed. Testa, Palermo, 1741-43, vol.II, p.352. Il parlamento chiede che le commissioni fossero sempre conferite a “prelati oi vero a doctores ecclesiastici et non ad mere laici”. Cfr. cap.414 del Parlamento del 1451 (ivi p.363), e cap.511 del Parlamento del 1457 (ivi, p.410). Giunta F., *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia aragonese*, in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions*, vol.25, 1965, Paris, pp.87-102 (ora in Id. *La coesistenza nel medioevo: ricerche storiche*, 1968, pp.119-134).

¹¹⁰⁵ 23.10.1446 cap.397; 8.04.1451 cap.414; 24.02.1457 cap.511, essi si trovano rispettivamente in *Capitula*, Vol. I p. 352, 363, 410-11. Cfr. B. Pasciuta, *Forme della rappresentanza nel regno di Sicilia: circolazione di modelli istituzionali nella Corona d'Aragona*, in A. Sesma Muñoz (a cura di), *La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona* (Zaragoza y Monzón 1-4 dic.2008), 2009, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 415-432.

¹¹⁰⁶ Si veda cap. I, par. 3-4

¹¹⁰⁷ G. Catalano, *Studi*, cit., Catania, 1950, p.41.

privilegio sei secoli dopo la sua concessione.

Giova, in conclusione, ricordare ancora una volta, che tutti gli accordi stipulati in epoca normanna - il presunto accordo tra Ruggero II e papa Eugenio III del 1149, il concordato di Benevento del 1156, la riconferma a Guglielmo II del 1188, il concordato di Gravina del 1192, gli accordi tra Costanza e Innocenzo III del 1198 - non fecero mai menzione del privilegio della Legazia Apostolica concesso da Urbano II nel 1098 né tantomeno richiamarono presunte qualifiche legatizie attribuite ai re normanni.

Le innegabili prerogative che i sovrani esercitarono sulla chiesa dell'isola si fondarono non sul privilegio del 1098 ma, di volta in volta, sulla loro autorità e sugli accordi che si stipularono con il Papato.¹¹⁰⁸ Certamente, questo controllo regio fu anche favorito dalle consuetudini normanne che i governanti dell'isola importarono dalla madrepatria¹¹⁰⁹ e probabilmente le influenze bizantine legate all'operato di corte di funzionari provenienti da oriente.¹¹¹⁰

Ma in definitiva, l'Apostolica Legazia fu un privilegio concesso solo ai primi due conti normanni (Ruggero I e Ruggero II) e superato dai successivi accordi, senza alcuna soluzione di continuità.

Dall'esame delle fonti medievali è apparso chiaro che Ruggero I e i suoi successori non solo non furono nominati legati papali ma non esercitarono neanche poteri "spirituali" sulla Chiesa di Sicilia: essi non diedero vita ad un assetto di governo cesaro-papista: intervenendo nella regolamentazione degli affari ecclesiastici dell'isola, non si intromisero mai in verità di fede.

Bisogna quindi intendersi sul significato di "potere spirituale" e "potere temporale" in relazione all'Apostolica Legazia di Sicilia. Al di là del fatto che i confini tra spirituale e temporale per tutto il medioevo rimasero incerti e molto fluidi, la questione della Legazia Apostolica sembra comunque essere un problema interamente temporale. L'attenzione dei normanni per la chiesa locale scaturì da esigenze di governo che non portarono ad alcuno

¹¹⁰⁸ Tali accordi non possono essere considerati delle modifiche al privilegio del 1098. Essi, peraltro, hanno un contenuto contenuto che difficilmente va a sovrapporsi al privilegio urbaniano. Alcuni rilievi in questo senso vengono sollevati da G. Catalano, *Le origini*, cit., p.13.

¹¹⁰⁹ G. Zito, *Prospettiva ecclesiologica*, cit.;

¹¹¹⁰ Cfr. V. v. Falkenhausen., *I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, Roma, Viella, 2009, pp. 101-123

“sconfinamento” nell’ambito spirituale, che restò saldamente nelle mani del papato. Ogni volta che i normanni intervennero nella regolamentazione degli affari ecclesiastici dell’isola essi non si intromisero mai in verità di fede nè imposero mai un sistema di governo sulla chiesa locale di stampo cesaro-papista. Il loro fu un controllo amministrativo, funzionale all’organizzazione della contea e poi, dal 1130, del Regno.

E’ per questo motivo, come si è cercato di dimostrare, che il problema della legazia è un problema solo temporale: i normanni governarono la Sicilia in tutte le sue componenti (laiche ed ecclesiastiche), mentre il Papa, in quanto signore feudale dell’isola, pretese di esercitare un controllo tanto sull’attribuzione del potere di governo sul territorio (considerando la Sicilia come feudo papale e ritenendo normanni come vassalli della Santa Sede) quanto sull’amministrazione della chiesa locale. Chi e come avrebbe potuto dirimere questa diversa interpretazione dell’assetto “costituzionale” del *Regnum* in relazione al controllo dell’apparato ecclesiastico, elemento fondamentale sia per la corona che per il papato?

L’unico mezzo che poteva essere utilizzato era rappresentato da accordi e reciproche concessioni. E difatti in questo ordine di considerazioni devono essere lette le relazioni tra la Chiesa di Roma e i sovrani normanni. Come detto in apertura, le relazioni tra il Papato e i sovrani normanni in relazione al controllo della chiesa locale vanno inserite nella dialettica tra i regni del tempo e nel "conflitto di giurisdizione" che sorse tra le due parti.¹¹¹¹ La distinzione tra le due sfere “temporale” e “spirituale” deve allora essere ripensata e deve essere invece collocata in una distinzione di competenze di tipo giuridico¹¹¹². Da un punto di vista generale, il potere di governo, in senso ampio, dell’isola comprendeva tutte le componenti, laiche ed ecclesiastiche, presenti sul territorio, presupponendo il rapporto di vassallaggio dei signori normanni verso il Papato (variamente interpretato dalle due parti); all’interno di questo ambito di governo generale, si inseriva la – legittima – pretesa di controllo dei sovrani normanni su *uno* degli elementi di questo regno, vale a dire la chiesa locale, intesa come componente amministrativa e istituzionale funzionale al governo del territorio. Su questa componente rivendicava un controllo anche il pontefice in virtù delle

¹¹¹¹ P. Delogu, *L’evoluzione politica*, cit., pp. 51-104

¹¹¹² Sul diritto pubblico in Sicilia si veda E. Besta, *Il diritto pubblico nell’Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, in *Scritti di storia giuridica meridionale*, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1962, pp. 5-107.

sue prerogative di capo della cristianità (oltre che come signore feudale).

Tale conflitto di competenza fu appunto risolto, come ampiamente detto, tramite accordi e concessioni reciproche che delimitarono di volta in volta la sfera di azione dei sovrani e del papato in relazione al governo della chiesa locale.¹¹¹³

In conclusione, concepire la legazione apostolica all'interno del complesso processo di delimitazione delle competenze giuridiche tra normanni e papato serve finalmente a riportare lo studio del privilegio del 1098 entro gli argini del suo contesto storico originario, evitando forzature e interpretazioni creative che hanno avuto solo il risultato di stravolgere la portata giuridica del testo di alterare la comprensione delle relazioni tra Papato, Normanni e chiesa locale.

¹¹¹³ Corollario di questo assetto di governo ibrido era poi la concezione, interamente medievale, secondo cui sui sovrani gravava l'obbligo di proteggere la religione, difendere la chiesa e, in tale ottica, di legiferare su questioni che la interessavano e tale obbligo serviva a mantenere integra la società civile, secondo quanto aveva affermato S. Agostino: "In hoc Reges, sicut eis divinitus praecipitur, Deo servint, in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona iubeant, mala prohibeant, non solum quae pertinent ad humanam societatem, verum etiam quae ad divinam religionem" Agostino di Ippona, *Contra Cresconium Grammaticum Donatistam*, PL, 43, CSEL 52 lib.III, can.51 (ed. M. Petschening), Wien, 1909, pp. 445-594.

FONTI

- *Acta conciliorum oecumenicorum*, ed. E. Schwartz E. – J. Straub, De Gruyter, 1914-1984.
- Adamo da Brema, *Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*, ed. B. Schmeidler, MGH SS, 2, 1917.
- Agostino di Ippona, *Contra Cresconium Grammaticum Donatistam*, PL, 43, ed. M. Petschening, Wien, CSEL, 52, 1909.
- Alessandro di Telese, *Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, ed. L. De Nava, D. Clementi, Roma 1991.
- *Alexandri II epistolae et decreta*, PL, vol. CXLVI, coll. 1279-1434.
- *Alexandri III pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL, vol. CC.
- Amato da Montecassino, *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, ed. V. De Bartholomaeis, Roma 1935.
- *Annales casinenses*, ed. G. H. Pertz, MGH SS 19, 1866.
- *Annales ceccanenses*, MGH, SS, XIX, 1866.
- *Annales monastici*, ed. H.R. Luard, Rolls series, 36, 3 voll. London, 1864-1869.
- *Annales Siculi*, ed. E. Pontieri, *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1925-1928.
- Anonimo Barese, *Chronicon*, ed. L. A. Muratori, in *Rer. Ital. Script.*, V, Mediolani, 1724.
- Anselmo da Lucca, *Collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani*, ed. F. Thaner, Eniponte 1906-1915.
- Baronio, *Annales ecclesiastici: Caesaris S. R. E. Card. Baronii Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales ecclesiastici*, Tomi 1-37, ed. A. Theiner, Parigi 1864-1883.
- Battaglia G., *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi: Contributo alla storia del diritto italiano*, Palermo 1895.
- Becker J. (a c. di), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma, Viella, 2013.
- Beda il Venerabile, *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, ed. J.C.B Mohr (P.Siebeck), 1882.
- Bernardo da Parma, *Glossa Ordinaria ad Liber extra*, ed. Roma, 1474.

- Bernardo di Montmirat, *Lectura aurea domini abbatis antiqui super quinque libris decretalium*, ed. Strasburgo, 1510.
- Bernardo Gui, *Flores Chronicorum seu Catalogus pontificum Romanorum*, ed. L.A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores t.III*, I, Mediolani, 1723.
- Boglino L., *I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo*, Palermo 1884-1900.
- Böhmer J.F., *Regesta Imperii*, IV, 3: *Die Regersten des Kaiserreichs unter Heinrich Vi, 1165 (1190-1197)*, a c. di G. Baaken, Köln-Wien, 1972.
- Bonizzone da Sutri, *Liber ad Amicum*, ed. E. Dummler, MGH, *Libelli de lite imperatorum et pontificum*, I, 1891, pp. 568-620.
- Brühl C., *Diplomi e cancelleria di Ruggero II*, Palermo 1983.
- *Bullarium Romanum*, ed. L. Tomassetti et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum, , XXIV voll., Augustae Taurinorum 1857-1872.
- *Calixti II pontificis romani epistolae et privilegia*, PL, vol. CLXIII, coll. 1093-1414.
- Cantarella R., *Documenti greci medievali inediti del Grande Archivio di Napoli*, Archivio Storico per le Province Napoletane, n.s. XXI (LX), 1935.
- Capiabbi V., *Memorie per servire alla storia della santa chiesa miletese*, Napoli, 1835.
- *Capitula regni Siciliae*, ed. Testa, Palermo, 1741-43.
- *Chronica Monasterii S. Benedicti Casimensis*, ed. W. Wattenbach, MGH, SS, 1846.
- *Chronici Amalphitani numquam antea editi Fragmaenta, ab abbo CCCXXXIX usque ad annum MCCXCIV*, ed. L. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Mediolani, 1738.
- *Chronicon breve Northmannicum ab anno MXLI usque ad annum MLXXXV*, ed. L.A. Muratori, in *Rer.Ita.Scr.*, V, Milano, 1728.
- Cicerone M.T., *Il processo di Verre*, ed. L. Fiocchi, N. Marinone e D.Vottero, Bur Rizzoli, 1992.
- *Codice Diplomatico Brindisiano I*, 492-1299, ed G. M. Monti, Bari, 1940.
- Collura P., *Appendice al regesto dei diplomi re Ruggero compilato da Erich Caspar*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani (21- 25 aprile 1954), Palermo, 1955.

- Collura P., *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Documenti per servire alla storia della Sicilia ser.1, 25, Palermo 1961.
- *Corpus Iuris Canonici*, a c. di E.Friedberg voll. I-II, Leipzig, 1879-1881.
- *Corpus Iuris Civilis*, a c. di Th. Mommsen, P.Krüger, R.Schöll, G.Kroll, voll. I-III, Berlin, 1928-1929.
- Cusa S., *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, 2 voll., Palermo, 1868-1882.
- *Das Register Gregors VII*, hrsg. von E. Caspar, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1920 (rist., *Monumenta Germaniae Historica*, München 1990).
- Deér J., *The dynastic porphyry tombs of the norman period in Sicily*, Dumbarton Oaks Studies, 5, Cambridge Mass., 1959.
- Deusdedit, *Collectio Canonum*, ed. W. V. Granwell, 1905.
- Devresse R., *Pelagii diaconi ecclesiae romanae in defensione trium capitulorum*, *Studi e testi della Biblioteca Vaticana*, LVII, Città del Vaticano 1932.
- *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, in *MGH. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum*, Hannover 1996.
- *Die Resgister Innocenz' III.1. Pontifikatsjahr, 1198-199, Texte*, a c. di O. Hageneder - A. Haidacher, Graz-Köln, 1964.
- Du Cange C. et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 10 voll. Niort 1883-87.
- Du Pin L.E., *De Antiqua Ecclesiae disciplina dissertationes historicae*, Parigi, Arnoldum Seneuse, 1686.
- E. Enzensberger, *Guillelmi I. regis diplomata*, Colonia 1996 (*Codex diplomaticus Regni Siciliae. Series prima. Diplomata regum et principum e gente Normannorum. III*).
- E. Schwartz e J.Straub (a c. di), *Acta conciliorum oecumenicorum*, De Gruyter, 1937.
- Eadmer, *Historia novorum in Anglia*, ed. M.Rule, in *Rerum Britannicarum Medii aevi Scriptores*, Rolls Series, London, 1884.
- Eadmer, *Vita Sancti Anselmi*, ed. R.W. Southern, London, 1962.
- Enrico da Susa (Ostiense), *Decretalium in libros sextos commentaria*, Venezia, 1581 (rist. Torino 1965), 2 voll.
- Enrico da Susa (Ostiense), *Summa Aurea*, Venezia, 1574 (rist. Torino, 1963).

- *Epistolae pontificum Romanorum ineditae*, ed. S. Lowenfeld, Leipzig 1885.
- Eusebio di Cesarea, *Storia Ecclesiastica*, (trad. M. Ceva), Milano, Rusconi, 1979.
- Fabre P.- Duchesne P. (a cura di), *Le liber Censuum de l'église Romaine*, Paris 1889-1910.
- Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, ed. E. D'Angelo, Firenze 1998.
- Falkenhausen V. v., *I diplomi dei re normanni in lingua greca*, in G. De Gregorio e O. Kresten (a c. di), *Documenti medievali greci e latini: studi comparativi*, Atti del seminario di Erice (23-29 Ottobre 1995) Spoleto, 1998, pp. 253-308.
- Fazello T., *De Rebus siculis decades duae*, Panormi, 1558.
- *Gallia christiana, in provincias ecclesiastica distributa; Qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ab nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem apposis*, ed. D. de Sainte-Marthe, 1715 – 1785.
- Gams P., *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo*, Ratisbonae, 1873.
- Garufi C.A. *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Documenti per servire alla storia di Sicilia, XVIII, Palermo, 1899.
- Garufi C.A., *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo 1899.
- *Gelasii II pontificis romani epistolae et privilegia*, PL, vol. CLXIII, coll. 487-512.
- Geoffroi Malaterra, *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, éd. M.-A. Lucas-Avenel, Caen, Presses universitaires de Caen, 2016.
- Gerhoch di Reichersberg, *De investigatione Antechristi*, MGH, *Libelli de Lite*, III.
- *Germania Pontificia* Vol. VI, *Provincia Hammaburgo-Bremensis*, ed. W. Seegrün e Th. Schieffer, Gottingen, 1981.
- Gervasio di Canterbury, *Chronica*, ed. W. Stubbs, *Opera Omnia*, I, London, 1879.
- *Gesta Ricardi*, I, ed. F. Liebermann - R. Pauli, MGH, SS.
- Gilchrist G.T. (a c. di), *Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta*, Monumenta Iuris Canonici Ser. B., *Corpus Collectionum*, 1 Città del Vaticano, 1973.
- Giovanni d'Andrea, *In quinque decretalium libros novella commentaria*, Venezia, 1581 (rist. Torino 1963).
- Giovanni di Salisbury, *Historia Pontificalis*, ed. M. Chibnall, Clarendon 1986.

- Giovanni Teutonico, *Apparatus Glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. Pennington, *Monumenta iuris canonici*, Ser.A, *Corpus Glossatorum*, vol.3, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1981.
- Goffredo Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*, ed. E. Pontieri, *RIS V.1*, Bologna 1928.
- Gregorii Magni, *Registrum Epistolarum*, ed. V. Recchia, Roma, 1996-1999, 4 voll.
- Gregorio di Tours, *Gregorii Episcopi Turonensis Historia Francorum*, MGH, *Scriptores rer. Mer.*, 1951.
- Gregorio Nazianzeno, *Carmen de vita sua*, ed. F. Trisoglio, 2005, Brescia, Morcelliana.
- Guglielmo di Puglia, *Gesta Roberti Wiscardi*, ed. R. Wilmans, MGH, SS, IX.
- Guglielmo Durante, *Speculum iudiciale*, ed. Basileae 1574 (rist. Scientia Verlag, Aalen, 1975).
- Guiberto di Nogent, *Dei gesta per Francos*, ed. R.B.C. Huygens, 1996.
- Guido de Baisio, *In Sextum decretalium commentaria*, ed. Venezia, 1606.
- Guilelmo Di Jumièges, *Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni*, ed. e trad. a c. di E. M. C. Van Houts, Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Haddan A.W. – Stubbs W., *Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland*, 2, 1, Oxford, 1873.
- Haller J., *Heinrich VI und die römische Kirche*, *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, 35, 1914.
- *Honorii II pontificis romani epistolae et privilegia*, PL, vol. CLXVI, coll. 1217-1318. *Innocentii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL, vol. CLXXIX, coll. 21-686.
- Huillard-Bréholles J.L.A., *Historia diplomatica Friderici secundi*, 6 voll., Paris 1852-61.
- *Italia pontificia, sive, Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum*, Vol. 1-10, ed. P. Kehr, W. Holtzmann, D. Girgenshon.

- Jaffé P. (a c. di) *Monumenta Moguntina*, Berlin, 1866, *Bibliotheca Rerum Germanicarum*, III, Aalen, 1965.
- Jaffé P. (a c. di) *Monumenta Carolina*, Berlin 1867, in *Bibliotheca Rerum Germanicarum*, IV, Aalen, 1964.
- Kehr P. - Girgensohn D., *Italia Pontificia X: Calabria-Insulae*, Turici 1975.
- Kehr P.F., *Papsturkunden in Sizilien*, in *Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse*, 1899.
- Kölzer T., *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata*, Colonia 1983 (*Codex diplomaticus regni Siciliae, Series secunda: Diplomata regum e gente Suevorum*, I, 2).
- *Le Assise di Ruggiero II. I testi*, ed. O. Zecchino, Napoli 1984.
- *Le liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, ed. L. Duchesne, Paris 1892.
- *Le Roman de Renart*, ed. J. Dufournet Paris, Flammarion, 1985.
- *Legenda S. Stephani regis maior et minor atque legenda ab Hartvico episcopo conscripta*, in *Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum edendo operi Emericus Szent-péteri*, I–II, Budapestini, 1937–1938, t. II. 412–414. Cf. Gerics 1995, Gerics–Ladányi, 1996.
- Leone Marsicano e Pietro Diacono, *Chronica Monasterii Casinensis*, a c. di W. Wattenbach, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, VII, Hannover 1846, ed. a c. di H. Hoffmann, *ibid.*, XXXIV, Hannover 1980.
- Leone Ostiense, *Chronica monasterii Casinensis*, ed. W. Wattenbach, MGH, SS.
- *Liber diurnus ou Recueil des formules usitées par la Chancellerie Pontificale du Ve au XIe siècle*, ed. de Rozière, Paris, 1869.
- *Lucii II pontificis romani epistolae et privilegia*, PL, vol. CLXXIX, coll. 823-958.
- Lupo Protospataro, *Chronicon rerum in regno Neapolitano gestarum*, MGH, SS, V, 1844.
- Mansi J.D. (a c. di), *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. cont. da J. B. Martin, L. Petit, 53 voll., Firenze-Venezia-Parigi- Lipsia, 1759-1927.
- Martène E., Durand U., *Veterum scriptorum et monumentorum historicum amplissima Collectio*, 1724.
- Ménager L.-R., *Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127). I. Les premiers ducs (1046-1087)*, Bari 1981.

- Mercati A., *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, 1098-1914, Città del Vaticano, 1954.
- Migne J-P., *Patrologiae Cursus Completus, Series Latina*, 1844-1845.
- Mollat G. (ed.), *Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, 16 vols. Paris, 1904-1947.
- Mommsen T., *Verzeichniss der römischen Provinzen aufgesetzt um 297*, in *Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften*, phil.-hist. Klasse, 1862, pp. 489-518 (= Id., *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1908, pp. 561-588).
- Monaco di Mamesbury, *Vita Edwardi Secundi*, ed. N. Denholm-Young, London, 1957.
- Mongitore A., *Biblioteca Sicula sive de scriptoribus siculi*, Panormi, 1708-1714.
- *Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia*, ed. A. Ipolyi, Budapestini, 1884.
- Mortillaro V., *Catalogo ragionato dei diplomi esistenti nel tabulario della cattedrale di Palermo, ora coordinati per ordine del regal governo*, Palermo 1842
- *Nicolai II pontificis romani epistolae et decreta*, PL, vol. CXLIII, coll. 1301-1366.
- *Notitia dignitatum*, ed. O. Seeck, Berlino, 1876.
- Orderico Vitale, *Historia ecclesiastica*, MGH, SS, XX, 1867.
- Ottone di Frisinga, *Chronicon*, ed. R. Wilmans, MGH, SS, XX, 1866.
- *Paschalis II pontificis romani epistolae et privilegia*, in PL, vol. CLXIII, coll. 31-486.
- Pfaff V., *Die Gesta Innocenz' III. und das Testament Heinrichs VI.*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 50, 1964, pp. 78-126.
- Pflugk-Harttung J. v., *Iter Italicum: unternommen mit Unterstützung der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Stuttgart, 1883.
- Pflugx-Harttung J., *Acta Pontificum Romanorum inedita*, II, Stuttgart 1884.
- Pietro da Eboli, *De rebus Siculis Carmen*, ed. F. Delle Donne, Potenza, 2020.
- Pirri R., *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, III ed., a c. di A. Mongitore e V.M. Amico, 2 voll., Palermo, 1733.
- *Quinque compilationes antiquae necnon collectio canonum Lipsiensis*, ed. E. Friedberg, Leipzig, 1882.

- *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, ed. D.M.Bouquet, XVI, Paris, 1813.
- *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, Vol. 1-2, ed. P. Jaffé, S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald, Leipzig 1885-1888.
- *Regesta Pontificum Romanorum*, ed. A. Potthast, Berlin, 1874-1985.
- *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, ed. F. von Kempf S.J., *Miscellanea Historiae Pontificiae*, XII, Roma, 1947.
- Riccardo di San Germano, *Chronica*, ed. C. A. Garufi, Bologna, 1938.
- Ries R., *Regesten der Kaiserin Constanze, Konig von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* (QFIAB), XVIII, 1926, pp. 30-100.
- Rodolfo di Diceto, *Ymagines historiarum*, ed. F. Liebermann - R. Pauli, in MGH, SS, XXVIII.
- Roger of Hoveden, *Chronica*, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptore*, ed. W. Stubbs, Rolls Series, 2 (London, 1869).
- Romualdo Salernitano, *Chronicon*, ed. C. Bonetti, Cava dei Tirreni 2001.
- Rossi Taibbi G. (ed.), *Vita di Sant'Elia il Giovane*, Palermo, 1962
- Routh M.J., *Reliquiae sacrae: Sive, auctorum fere jam perditorum secundi tertiique saeculi post Christum natum quae supersunt: Accedunt synodi, et epistolae canonicae, Nicaeno concilio antiquiores. Ad codices MSS. recesuit, notisque illustravit* (Vol.1-5), Oxford, 1866-1868.
- Ruggero di Howden, *Chronica*, ed. F. Liebermann – R.Pauli, in MGH, SS, XXVII, Hannoverae, 1885.
- *S. Gregorii VII romani pontificis epistolae et diplomata pontificia*, PL, vol. CLXVIII, coll. 283-822.
- *S. Leonis IX pontificis romani epistolae et decreta pontificia*, PL, vol. CXLIII, coll. 591-802.
- S.Giacomo, *Epistolae, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL)*, voll. 54-55-56.
- Schum W., *Di una raccolta di pergamene italiane acquistata per la biblioteca universitaria di Halle*, in *Archivio Storico Italiano*, 5° s., V, 1890, pp. 476-482.

- Simone da Lentini, *La conquista di Sichilia fatta per li Normandi translata per frati Simuni da lentini*, ed. Giuseppe Rossi-Taibbi, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1954
- Spata G., *Le pergamene greche esistenti nel grande Archivio di Palermo*, Palermo, 1867.
- Starrabba R., *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93). In appendice: I. Notizie intorno al Liber Regiae Monarchiae; II. Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in *Archivio Storico Siciliano*, Vol. 18, 1893, pp. 30-135.
- Starrabba R., *I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico*, Palermo 1876-1890.
- Stellardi V.E., *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno MDCCXIII al MDCCXIX: Documenti raccolti e stampati per ordine della maestà del re d'Italia Vittorio Emanuele II*, Botta.
- *Stephani IX pontificis romani epistolae et decreta*, PL, vol. CXLIII, coll. 869-884.
- Tedeschi N., *Commentaria in V librum Decretalium*, Venezia, 1571.
- Thangmar, *Vita Bernwardi episcopi*, ed. G. Pertz, MGH, SS, 1841.
- Thenier A., *Vetera monumenta historica Hungariam I*, Roma, 1859.
- Thiel A., *Epistolae Romanorum Pontificum Genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S.Hilaro usque ad Pelagium II*, 2 voll., 1867-1868.
- Thietmar, *Chronicon*, ed. F. Kurze, 1889.
- Turner C.H., *Ecclesiae occidentalis monumenta juris antiquissima*, Oxford, Paris, 1906.
- Ugo di Flavigny, *Chronicon Viridunense seu Flauiniacense*, MGH, SS, VIII.
- Ugo Falcano, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed. E. D'Angelo, Firenze 2014.
- Ugucione da Pisa, *Summa Super Decretum*, BAV, Ms. Vat. Lat. 2280.
- *Vita Stephani regis Ungariae*, ed. Wattenbach W., MGH, SS.
- Watterich J.M. (a c. di), *Vitae romanorum pontificum*, vol.1-2, Leipzig, 1862.
- Zurita G., *Indices rerum ab aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum*, 1410, Zaragoza, 1578

BIBLIOGRAFIA

Dottrina moderna sull'Apostolica Legazia di Sicilia (XVI-XIX sec.)

- A. Bonafede, *Della Legazione Apostolica di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Marietti, Torino, 1868.
- Abruzzo B., *Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae Siciliae regni ultra Farum preheminetiis in plura singularia distinctus*, 1650 (BCP, ms. Qq F 277).
- Amari M., *Della Legazione di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Torino, 1868.
- Amari M., *L'Apostolica Legazia di Sicilia*, in *Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti*, VI fasc. XI, 1867, pp. 447-467 e anche in F. Giunta (a c. di) *Studi medievistici*, Palermo, 1970, pp. 35-54.
- Anonimo, *De origine regiae Monarchiae Regni Siciliae ultra Pharum*, XVI sec., (ASV, AA 4455; AA 4511; AA4525; Misc. Arm II, t.104, f.98ss; Misc.Arm.III, t.7 f.262 ss.; Misc. Arm. XXV, t.87, f. 6v ss.; Cod. Vat. Lat. 6197, f.355 ss.; Cod. Vat. Lat. 6420, II, f.592v ss; Cod. Vat. Lat. 8919, f. 11 ss.; Cod. Vat. Lat. 10176, f.23 ss.; Cod. Barb. Lat. 2648, f.32 ss.; Cod. Barb. Lat. 3369, f. 5 ss.; Cod. Cod. Reg. Lat. 383, f.108 ss.; Cod. Ott. Lat. 1109, f.207 ss.; Cod. Ottob. Lat. 3080, f.423 ss.; Cod. Urb. Lat. 848, f.316 ss.; BCP, ms. Qq G 22, f.241 ss.; Bvall., ms. N 2, f.113 ss.; Bcas. Ms. 2367, f.203 ss.).
- Anonimo, *Democritus seu colloquium de Legatione Siciliae Regis deque Sacerdotio et Imperio* (BCP, ms. Qq C 94).
- Anonimo, *Il tribunale della Monarchia di Sicilia*, Roma 1892.
- Barberi G.L., *De Regia Monarchiae*, 1508, Archivio di Stato di Palermo, Ms. II 109.
- Barberi G.L., *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, ed. G. Silvestri, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, Tip. M. Amenta, 1879-1888 (rist. anastatica, Palermo, 1985).
- Baronio C., *Annales Ecclesiastici*, t.XI, Roma, 1605, pp. 677-710 (pubblicato in estratto, Id. *Monarchia Siciliae Tractatus cui accessit Ascanii Card. Columnae de eodem Tractatus iudicium cum ejusdem Card. Baronii responsione apologetica adversus Card. Columnam et epistola ad Philippum III regem Hispaniarum*, Parisii, 1609, II ed. Leids, 1619).
- Bonadies M., *Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque Ministrorum Regni*, XVII sec. (BCP, ms. Qq G 37, BNP, ms. IV D 11).
- Braschi G.B., *Della Monarchia di Sicilia e suo Tribunale abolito da Papa Clemente XI* (BV, Cod. Vat. Lat. 8365)
- Buscemi N., *Discorso sul diritto della Monarchia di Sicilia*, estr. *Biblioteca Sacra, Giornale ecclesiastico per la Sicilia*, to. II, fasc. IV, Palermo 1836.

- Caleca A., *Difesa dell'Apostolica Legazione di Sicilia*, Palermo, 1867.
- Camera M., *Annali delle due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone*, Napoli, 1841.
- Caruso G.B., *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia* (BCP, ms. Qq D 63, ed. a cura di G.M.Mira, Palermo, 1863).
- Cirino F.M., *Nexus rerum ecclesiasticorum jurisdictionalium*, Panormi, 1700.
- Confalonieri G.B., *De Sedis Apostolicae iuribus in utroque Regno Siciliae*, 1631, vol. 2 (BAV cod. Barb. Lat. 2473).
- Crisafulli V., *Studi sull'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, 1850.
- D'Anguirre F., *Dell'interdetto promulgato dagli ecclesiastici di alcune Chiese del Regno di Sicilia, libri due*, Anversa, 1716.
- Dalla Falce M., *Diadematis Siculi singulare margaritum, sive de Regiae Monarchiae Siculae Iurisdictione et Potestate eiusque prassi et observantia* (BCP, Qq H 24).
- Dalla Falce M., *Pro Monarchia sicula Patrocinium in Constitutionem Clementis XI eam abolentis* (BCP, Qq H 24).
- De Dominis M.A., *De Republica ecclesiastica*, II, Francoforti ad Menum, 1620.
- De Ludewig J.P., *Défense de la Monarchie sicilienne ou les droits du Roi des deux Siciles sur son Clergé depuis leur première origine et justifications contre les exceptions de la Cour de Rome*, 1738.
- Di Chiara S., *Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia*, in A. Gallo (a c. di) *Opuscoli editi e inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio evo in Sicilia*, Palermo, 1855.
- Di Marzo Ferro G., *Un voto per l'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, 1860.
- Du Pin L.E., *Défense de la Monarchie de Sicilie contre les entreprises de la cour de Rome*, s.1 I., 1716 (successivamente pubblicata con il titolo di *Histoire de la Monarchie de Sicile*, Lyon, 1720).
- Forno A., *Storia dell'Apostolica Legazione annessa alla corona di Sicilia che va sotto il volgar nome di regia Monarchia*, II ed. a cura di G.M. Mira, Palermo 1869.
- G. Settimo, *Della sovranità de' Serenissimi Re dell'isola di Sicilia che riconoscono il Regno immediatamente da Dio. Discorso storico*, 1715, in *Opuscoli di autori siciliani*, XV, Palermo 1774.
- Galeotti M., *La Sicilia e la Santa Sede*, Malta, 1865.
- Giannone P., *Il Tribunale di Monarchia di Sicilia*, opera postuma, Roma, Emanno Loescher & C., 1892.
- Guevara J.B., *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquia de Sicilia, desde el conde Rugerio por mas de quinientos años hasta el Rey don Felipe Tercero nuestro señor*

*sacados de diferentes historias, bullas apostolicas, papeles y privilegios, que estan en los Reales Archivos de la villa de Simancas en el Obispado de Valladolid, y de los Archivos del Real Consejo de Italia, Valladolid, 1605 (Bcas., ms. 2906, ff.23 ss.; BCP, Qq F 140). Trad. it. Id., *Discorsi sopra l'origine il principio e l'uso della Monarchia di Sicilia*, Anversa, 1717.*

- Laderchi G., *Della monarchia in Sicilia*, 1700 (Bvall, mss. n. 4-5-6, S 57).
- Laudicina G., *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo, 1840.
- Leonicus M., *De Temporalis Dominio et Spirituali Iurisdictione Sedis Apostolicae in Insula et Regno Siciliae*, 1609.
- Longo G., *Dissertatio de Legatia sicula. Discorso legale per sostenersi senza scrupolo il Tribunale della R. Monarchia in vista della bolla abolitiva*, 1715 (ms BRUM FV 174).
- Paramo L., *De Monarchia sicula o Apologeticon adversus Baronii S. R. E. cardinalis amplissimi objecta contra Monarchiam Regni Siciliae*, 1605 (BCp, Qq G 16, Qq G 17, Qq G 18, Qq G 21, Qq G 24, Qq D 28, 3 Qq D 79; BNP, Vi E 2, VI E 3).
- Scibecca A., *Compendium praeminentiarum ecclesiasticarum Catholici Regis Philippi in Regno Siciliae*, 1578 (BV, Cod. Vat. Lat. 54458, ff.171 ss.; Bcas. Ms. 2906, ff.393 ss.; Bvall. Ms. N 2 ff. 53v ss.; Bcors., ms. 836, ff. 61 ss.).
- Scibecca A., *De preminentis ecclesiasticis Regis Siciliae*, 1578 (ASVm Misc. Arm. XXXV, t.87, ff.12 ss.; BV, Cod. Vat. Lat. 5435, ff.1 ss.; Cod. Vat. Lat. 5458, ff.1 ss., ff.183v ss.; Cod. Vat. Lat. 10176, ff. 45 ss.; Cod. Barb. Lat. 2253, ff.1 ss.; Cod. Barb. Lat. 2485, ff.71 ss.; Bcas. Ms. 2906, ff.234 ss.; ms. 2367, ff.173 ss.; Bvall. Ms. N 2, ff.502 ss.; ms. Qq F 278, ff.130 ss. BNP, ms. VIII E 12, 13) .
- Scibecca A., *Resolutiones septem dubiorum*, 1579 (ASV, AA 4515, ff.92 ss. Bv, Cod. Vat. Lat. 5457; Cod. Vat. Lat. 5458. Bcas., ms. 2906, ff. 318 ss. Bvall., ms. N 2, ff. 64v ss.; Bcors., ms. 836, ff.88 ss.; BCp ms. Qq G 22, ff. 211 ss.; ms. Qq F 140; ms. Qq F 278, ff. 1 ss.; Bibl.Gov. Messina, F V 102).
- Tassoni A., *Ristretto degl'annali ecclesiastici e secolari con diverse considerazioni e particolari importanti aggiunti alle cose dette dal cardinal Baronio e da gli altri*, 1602, (Ed. Modena, 1704).

Storiografia contemporanea sull'Apostolica Legazia di Sicilia (XX-XXI sec.)

- Bordonali S., *Note sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, estr. da *Incontri Meridionali*, fasc. 2, 1190, Soveria Mannelli, 1989 pp. 9-23.

- Caristia C., *Pietro Giannone e la "monarchia" sicula*, in *Scritti giuridici in on. di Santi Romano*, IV, Padova, 1940.
- Caspar E., *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im.12 Jarhundert*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, Rome, 7, 1904.
- Caspar E., *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904 - in appendice *Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und Kirchenpolitik Graf Rogers I* (trad. it., Id. *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*. Roma- Bari: Laterza, 1999)
- Catalano G., *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, estr. *Annali dell'Acc. di scienze lettere ed Arti di Palermo*, s. IV, XIV, 1954-55, parte II, Palermo, 1955, pp.5-14.
- Catalano G., *Il Cardinale Cesare Baronio e la Regia Monarchia Sicula*, in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, I, Milano, 1963.
- Catalano G., *La "Regia Monarchia" di Sicilia*, in *Archivio Storico Siciliano*, XVII, Palermo 1968.
- Catalano G., *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia*, Catania, 1950.
- Catalano G., *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, in *Studi in on. di G. Scaduto*, Padova, 1969.
- Catalano G., *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Paralelo, 1973.
- Cutrera C., *La polemica per l'Apostolica legazia dei Re di Sicilia negli scritti del secondo decennio del secolo 18*, Messina, D'Amico, 1926.
- Deér J., *Das Papsttum und die südditalienischen Normannenstaaten (1053-1212)*, Göttingen, 1969.
- Deér J., *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jarhunderts auf die apostolische Legation*, *Archivum historiae pontificiae*, 2, 1964.
- Del Giudice P., *A proposito della controversia sulla legazia apostolica in Sicilia*, in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, Roma, 1911.
- Fodale S., *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970.
- Fodale S., *Il Gran Conte e la Sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*, Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 Maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 25-42.
- Fodale S., *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000.

- Fodale S., *La politica ecclesiastica del Granconte Ruggero e la Legazia Apostolica*, in G. Di Stefano (a c. di), *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, Trapani, 1987, pp. 41-52.
- Fodale S., *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in Id. *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, 1991, pp.7-49.
- Fodale S., *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, in *Genèse de l'Etat moderne en méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris (24-26 Septembre 1987 et 18-19 Mars 1988)*. Roma, Ecole Française de Rome, 1993 pp. 229-42.
- Forno A., *Storia dell'Apostolica legazione annessa alla corona di Sicilia*, 1^a ed., Palermo 1801, 2^a ed., Palermo 1868.
- Giordano N., *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, in *Archivio Storico Siciliano*, XLI, Palermo, 1916
- Ingraiti G., *Sulla legittimità della Legazia Apostolica di Sicilia*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna* (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 460-66.
- Jordan E., *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la legation sicilienne*, *Moyen Age*, vol. 33, 1922, pp. 237-273 / vol. 34, 1923, pp. 32-65.
- Lupo C., *I normanni in Sicilia di fronte al Papato*, in *Archivio di Stato per la Sicilia Orientale*, XX, 1924, pp.1-74.
- Milano G.P., *Ancora sulla soppressione della Legazia Apostolica di Sicilia (1863-1869)*, Milano, Giuffrè, 1976
- Napoli M.T., *Censura e giurisdizione "Il Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharus preheminentiis" di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*, Roma, Aracne, 2012.
- Napoli M.T., *La Regia Monarchia di Sicilia. Ponere falcem in alienam messem*, Napoli, 2012.
- Napoli M.T., *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2006, pp. 337-410.
- Negri B., *Cenni storici sulla Legazia Apostolica in Sicilia*, estr. da *Il Gerdil*, Torino, 1867.
- Riccardi A., *La vicenda della Legazia Apostolica*, in *Notiziario*, Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia, 2001, pp.53-58.
- Ruffini F., *Perché Cesare Baronio non fu papa: contributo alla storia della monarchia sicula e del jus exclusivae*, in V. Simoncelli (a c. di) *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, Roma, 1911.
- Saurer E., *Sugli ultimi anni del Tribunale della Monarchia Sicula*, in *Rassegna Storica Risorgimentale*, 1, 1972, pp.33-43.

- Savagnone G., *Contributo alla storia dell'apostolica legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla "Monarchia". Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, estr. Vol. VI *Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Palermo*, 1919.
- Scaduto F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887.
- Sentis F.J., *Die Monarchia Sicula. Eine historich-canonistische Untersuchung*, Freiburg im Bresalu, 1869.
- Serraino M., *Il Tribunale di monarchia ed apostolica legazia nel diritto pubblico ecclesiastico siculo*, Roma-Trapani, Corrao, 1971.
- Stabile F. M., *L'abolizione della Apostolica Legazia Sicula e del tribunale di regia monarchia*, in "Ho Thològos", 16, 1977, pp. 53-90.
- Stabile F. M., *La Legazione Apostolica nell'Ottocento: crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico*, in S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna* Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 227-291
- Vacca S., *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, in Id. (a c. di) *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta- Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, pp. 23-67.
- Zito G., *La gemma più preziosa della Sicula corona. La Legazia Apostolica di Sicilia*, in E. Iachello (a c. di) *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, G.Maimone, 1998, pp.25-31.
- Zito G., *La Legazia Apostolica nel Cinquecento: avvio delle controversie e delle polemiche*, in S. Vacca (a c. di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, 115– 66. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000.
- Zito G., *La Sicilia e l'unità d'italia. L'intervento del card. Francesco Saverio Apuzzo per la soppressione della legazia apostolica*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 69, 2, 2015, pp. 383-399.
- Zito G., *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, in P. Dalena, C. Urso (a c.di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2016.

Altri Studi

- Abulafia D., *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, Einaudi, 1990.
- Abulafia D.S.H., *The Norman kingdom of Africa and the Norman expeditions to Majorca and the Muslim Mediterranean*, in R.A. Brown (a c. di) *Anglo-Norman Studies: Proceedings of the Battle Conference*, 1984, Woodbridge, 1985, 7, 1985, pp. 26-49.

- Airaldi G., *Mediterraneo e Mezzogiorno nell'età sveva*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva*, Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 37-47.
- Albanese B., *Le persone nel diritto privato romano*, Seminario giuridico dell'Università di Palermo, 1979.
- Alberzoni M. P., *Dalla regalità sacra al sacerdozio regale. Il difficile equilibrio tra papato e impero nella Christianitas medievale*, in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini (a c. di) *L'equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni*, Milano 2005, pp. 85-123.
- Alberzoni M.P. - Mountabin P., *Legati, delegati e l'impresa d'Oltremare: secoli XII-XIII*, Atti del Convegno internazionale di studi, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, (9-11 marzo 2011).
- Alberzoni M.P. – Zey C., *Legati e delegati papali (secoli XII-XIII): stato della ricerca e questioni aperte*, in Id., *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 3-27.
- Alberzoni M.P., *Quia causa ipsa non poterat apud sedem apostolicam terminari. Innocenzo III e la controversia tra monaci e canonici di S. Ambrogio a Milano*, in Giessauf J., Murauer R., Schennach M.P. (a c. di), *Päpste, Privilegium, Provinzen. Beiträge zur Kirchen, Rechts und Landesgeschichte Festschrift für Werner Malczek zum 65. Geburtstag*, Wien-München, 2010.
- Aleo F., *Pascasino di Lilibeo, il calcolo della Pasqua e la fonte di Meltinas (V sec.)*, in M. Leonardi (a c. di), *L'uomo e le acque nella storia e nella cultura euromediterranea: aspetti inediti di una civilizzazione plurimillennaria (secc. VII a.C.-XX)*, 2019, pp. 47-60.
- Alessandra D. *L'eredità di Giovan Luca Barberi 1523-1579*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, n. 2, Franco Angeli, 2018.
- Alix B., *Le développement et l'usage du concept de judex ordinarius (XIIe-XVe siècle)*, Tesi dottorale, Université Paris II – Panthéon-Assas, 2020.
- Alzati C., *Cristianità occidentale e oriente cristiano*, in *Chiesa diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII*. Atti della nona settimana internazionale di studio (Mendola 28 agosto-2 settembre 1983), Milano 1986, pp. 499-532.
- Amari M., *Storia dei musulmani di Sicilia*, ed. Nallino C.A., II voll., Catania, 1933-39.
- Amman E., *L'espansione cristiana in Occidente*, in A. Fliche, V. Martin, *Storia della Chiesa*, vol.VII: *L'epoca feudale. La Chiesa del particolarismo (888-1057)*, a c. di E. Amman, A. Dumas, Torino 19762, pp. 541-542.
- Ancora A., *Alcuni aspetti della politica di Maione di Bari*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari, 1969, pp. 303-316.
- Andrieux J.-P., *Sollicitudo. Sur une qualification apostolique et pontificale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Éditions Panthéon Assas, Paris 2009, pp. 75-80.

- Anselmo Lentini D., *Le odi di Alfano ai principi Gisulfo e Guido di Salerno*, in *Aevum*, 31, 1957, pp.230-240.
- Anzoise S., *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 49, 2011, pp. 7-49.
- Ardizzone F. - Pezzini E., *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, in A. Nef – F. Ardizzone (a c. di), *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, Bari 2014, pp. 281-300.
- Arnaldi G., *Itinerari di giustizia gregoriana, testualità e recezione*, Bari, 2005.
- Avril J., *Sur l'emploi de jurisdictio au Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.)*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung*, Vol. 83, 1972, pp. 272-282.
- Baaken G., *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, vol. 27, 1971, pp.457-513.
- Baaken G., *Ius imperii ad regnum. Königreich Sizilien, Imperium Romanum und Römisches Papsttum vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis zu den Verzichtserklärungen Rudolfs von Habsburg*, Cologne – Weimar – Vienne, 1993.
- Baaken G., *Konstanze*, in *Neue deutsche Biographie* (NDB), XII, Berlin 1980.
- Baaken G., *Unio regni ad imperium. Die Verhaandlungen von Verona 1184 un die Eheabredung zwischen König Heinrich VI und Kostanze von Sizilien*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 52, 1972, pp. 219-297.
- Bachrach B., *Adalhard of Corbie's De ordine palatii: Some Methodological Observations Regarding Chapters 29-36*, in *Cithara*, vol.41, 2001, pp. 3-34.
- Balard M., *Carlo I d'Angiò e lo spazio mediterraneo*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 85-100.
- Baluze E. – Mansi G.J., *Miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque animadversionibus aucta*, Paris, 1761-1764.
- Barabás G., *Papal chaplain and subdeacon Egidius. Judge delegate and legate in hungary at the same time?* in *Истраживања*, Iss 28, 2017, pp. 69-85.
- Bash A., *Ambassadors for Christ. An Exploration of Ambassadorial Language in the New Testament*, J.C.B. Mohr, Paul Siebeck, Tübingen, 1997.
- Bates D., *Normandy Before 1066*, Londra, Longman, 1982.
- Bates D., *William the Conqueror*, New Haven, 2018.
- Bauduin P., *Formulation et imitation : jalons d'une étude diplomatiques des premiers actes de la principauté normande* , in *Inter litteras et scientas. Recueil d'études en hommage à*

- Catherine Jacquemard*, ed. B. Gauvin et M.- A. Lucas Avenel, Caen, PUC, 2019, pp. 273-286.
- Becker A., *Papst Urban II. (1008-1099)*, Schriften der MGH, 19, 1, Stuttgart 1964
 - Becker J., *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen, M. Niemeyer, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 2008.
 - Becker J., *La politica calabrese dei primi conti normanni dopo la conquista della Sicilia (1080-1130)*, in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, 73, 2006.
 - Becker J., *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, n.88, 2008 b, p. 1-33.
 - Bellomo M., *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in F. Giunta (a c. di) *Els Catalans a Sicilia*, 1992, pp.155-171.
 - Benson R. L., *The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office*, Princeton, 1968.
 - Berlière U., *Le droit de procuration ou de gîte: papes et légats*, in *Bulletin de la classe des lettres et des sciences et politiques de l'Académie royale de Belgique*, 1919, pp. 509-538.
 - Besta E., *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, in Id. – G. Cassandro (a c. di), *Scritti di storia giuridica meridionale*, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1962, pp.5-107.
 - Besta E., *Il Liber de Regno Siciliae e la storia del diritto siculo*, in Id. – G. Cassandro (a c. di), *Scritti di storia giuridica meridionale*, Bari 1962, pp. 339-366.
 - Bettini G., *Storia e memoria: Enrico VI e il mito imperiale*, Dpm quaderni – dottorato, 2, Bologna 2004, pp. 21-60.
 - Blanco L., *Le origini dello stato moderno (secoli XI-XV)*, Roma, Carocci, 2020.
 - Blet P., *Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani, 9, 1990, pp. 55-65.
 - Bloch M., *La società feudale*, Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 1939-40).
 - Bloch M., *Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Strasburg, u.a., 1924.
 - Blumenthal U.- R., *La lotta per le investiture*, Napoli, Liguori, 1990.
 - Blumenthal U.-R., *Humbert of Silva Candida*, in C. Kleinhenz (a c. di), *Medieval Italy. An encyclopedia*, II, New York 2004, pp. 518 ss.
 - Boespflug T., *La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIIIe siècle*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge/Temps modernes*, 114, 2002, pp. 59-71.
 - Bogdan H., *Storia dei paesi dell'Est*, Torino, SEI, 1991.
 - Böhmer H., *Kirche und Staat in England und in der Normandie im Xi. Und XII. Jahrhundert*, Leipzig, 1899.

- Bombi B., *The role of judges delegate in England. The dispute between the archbishops of Canterbury St. Augustine's Abbey in the thirteenth century*, in Alberzoni M.P. - Zey C. (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Milano, 2012, pp. 221-259.
- Borino G. B., *L'investitura laica dal decreto di Nicolò II al decreto di Gregorio VII*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana*, Vol. 5, Roma 1956, pp. 345-359.
- Borino G.B., *Note gregoriane. Può il Reg. Vat. 2 (Registro di Gregorio VII) essere il registro della Cancelleria?*, 1956.
- Borino G.B., *Un'ipotesi sul "Dictatus Papae" di Gregorio VII*, in *Archivio della Società Romana di storia patria*, vol. 67, 1944, pp. 237-252.
- Bouet P., *1000-1100: la conquête*, in Id.- F. Neveux (a c. di), *Les Normands en Méditerranée daux XIème et XIIème siècle*, Presses universitaires de Caen, 2001, pp.11-22.
- Boutruche R., *Signoria e feudalesimo*, Bologna, il Mulino, 1971-1974.
- Brandileone F., *Il contratto verbale in Italia*, in *Atti dell'Accademia dei Lincei. Rendiconti*, ser. VI, 4, 1928 pp. 451-500.
- Brandileone F., *L'intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio in Italia prima del concilio di Trento*, in *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, 1906, pp. 89-98.
- Brandileone F., *La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il Medio Evo*, in Id. *Scritti di storia del diritto privato italiano*, II, pp. 489-506.
- Brandileone F., *Origine e significato della "Traditio Chartae"* in Id. *Scritti di storia del diritto privato italiano*, II, pp. 60-87.
- Braun J., *Die liturgische Gewandung im Occident und Orient: nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik*, Herder, Freiburg im Breisgau, 1907.
- Brémond M. - Gaudemet J., *L'empire chrétien et ses destinées en occident du Xie au XIIIe siècle*, Paris, Librairie général de droit et de jurisprudence, 1944, pp. 144-156.
- Bresc H., *Arabes de langue, Juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècle*, Bouchène, 2001.
- Bresc H., *Arabs Christian in the western Mediterranean (XII-XIII centuries)*, Library of Mediterranean history, 1, 1994, pp. 3-45.
- Brett M., *The English Church under Henry I*, New York, 1975
- Brooke Z.N., *The english church and the papacy*, Cambridge, 1931.
- Brundage J. A., *Medieval Canon Law*, London, 1995.
- Brunner H., *Zur Rechtsgeschichte der röm. u. germ. Urkunde*, I, Berlino 1880.
- Bünemann R., *Robert Guiskard 1015-1085: ein Normanne erobert Südditalien*, Köln, 1997.
- Cahen C., *Le régime féodal de l'Italie normande*, Paris, 1940.

- Calasso F., *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffré, 1957.
- Calasso F., *Rileggendo il "Liber Augustalis"*, in Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani (Palermo, Catania, Messina, 10-18 dicembre 1950), Palermo, 1952, pp. 461-472.
- Calenzio G., *La vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio*, Roma, Tipografia vaticana, 1907.
- Cam H. M., *Medieval Representation in Theory and practice*, Speculum, 29, 1954.
- Camelot P.-T., *Storia dei concili ecumenici, II, Efeso e Calcedonia*, Città del Vaticano 1997.
- Cammarosano P., *Amato di Montecassino e la successione di papa Stefano IX: una nota sulla storiografia dell'età gregoriana*, in L. Gatto - P. Supino Martini (a c. di) *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Tl. 1 S., Firenze, 2002, pp. 85-90.
- Cantarella G.M., *I Normanni e la Chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, in *Chiese locali e Chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, CISAM - Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 377-406.
- Cantarella G.M., *Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, Roma, Viella, 2009, pp. 29-44.
- Cantarella G.M., *La fondazione della storia nel regno normanno di Sicilia*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione. Sviluppi di una cultura*, Milano 1989, pp. 171-196.
- Cantarella G.M., *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, in Id., *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*. Medioevo, Europa, S.l., 1985, pp. 7-63.
- Cantor N.F., *Church Kingship and Lay Investiture in England (1089-1135)*, Princeton, 1958.
- Capitani O., *Esiste un'età gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 1 (1965), pp. 454-481 (ora in Id., *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, pp. 11-48).
- Caravale M., *Federico II e il diritto comune*, in *Gli inizi del diritto pubblico. Da Federico I a Federico II*, II, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 87-109.
- Caravale M., *Federico II legislatore. Per una revisione storiografica*, in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp.137-166.

- Caravale M., *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 3-23.
- Caravale M., *Il regno normanno di Sicilia*. Roma, 1966.
- Caravale M., *La feudalità nella Sicilia normanna*, Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo, 1973, pp. 21-50.
- Caravale M., *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 71-135.
- Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1997, pp. 518-523.
- Caristia C., *Pietro Giannone "giureconsulto" e "politico"*, Milano, 1947, pp. 83-100.
- Carocci S., *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, *Storica*, 8, 1997.
- Carocci S., *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, 2014.
- Cassandro G., *Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 maggio 1973) Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 77-99.
- Catalioto L., *Il vescovato di Lipari-Patti in et normanna (1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia*, Messina, Intilla, 2007.
- Cavagna M., *Scacchi amari: gioco e violenza nel Roman de Renart*, *Fillide*, 20, 2020.
- Cerami C., *Il pensiero cristologico di Pascasio di Lilibeo, Vir probabilis de securiore provincia*, 2012, in V. Messina (a c. di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 193-206.
- Cerrito M., *Ius facit populum. Sul rapporto tra diritto e popolo nel Medioevo rileggendo Walter Ullmann*, *Rivista internazionale di diritto comune*, 29, 2018, pp. 287-301.
- Chalandon F., *Essai sur le Règne d'Alexis les Comnène (1081-1118)*, Paris, 1900.
- Chalandon F., *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2 voll., Paris, Picard, 1907 (ora anche in trad. it., Id., *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, trad. di A. Tamburini, Cassino, Ciolfi, 2008).
- Chalandon F., *The conquest of South Italy and Sicily by the Normans*, Cambridge, Medieval History, 1929.
- Cheney C.R., *Cardinal John of Ferentino. Papal Legate in England in 1206*, in *English Historical Review*, 1961, pp. 654-660.
- Cheney C.R., *The deaths of Popes and the expiry of Legations in twelfth-century*, *England*, *Revue de Droit Canonique*, 28, 1978, pp. 84-96.

- Cheney C.R., *The Papal Legate and English Monasteries in 1206*, English Historical Review, 46, 1931, pp. 443-451.
- Chevaillier L. - Génin J. C., *Recherches sur les apocrisiaires. Contribution à l'étude de la représentation pontificale (V-VIIIème siècles)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino, 1970, t. III, pp. 359-461.
- Chevaillier L., *Observations sur le Speculum legatorum de Guillaume Durand*, in *Mélanges offerts au professeur Louis Falletti*, Paris, Librairie Dalloz, 1971, pp. 85-98.
- Cilento N., *Italia Meridionale Longobarda*, II ed., Milano-Napoli, 1971.
- Clausi B. - Milazzo V. *Tra Oriente e Occidente*, in Benigno F., Giarrizzo G. (a cura di) *Storia della Sicilia. Dalle origini al Seicento*, vol.I, Laterza, 2003.
- Clementi D., *The circumstances of count Tancred's accession to the Kingdom of Sicily, duchy of Apulia and the principality of Capua*, in *Mélanges A.Marongiu*, Etudes présentées à la commission internationale pour l'histoire des assemblées d'Etats, Palermo, 1967, pp. 57-80.
- Clementi D., *The relations between the Papacy, the Western Empire and the emergent kingdom of Sicily and South Italy (1050-1156)*, in *Bullettino dell'Istituto Italiano per Il Medio Evo*, 39, 1962, pp.191-212.
- Clifford S.R.C., *England as a Papal Fief. The Role of the Papal Legate in the Early Period. 1216-1241*, Dissertation, Los Angeles 1972.
- Colli V., *Lo Speculum Iudiciale di Guillaume Durand: codice d'autore ed edizione universitaria*, in Id. (a c. di), *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2002 pp. 517-563.
- Condorelli O., *Ordinare - iudicare. Ricerche sulla potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma, 1997.
- Conetti M., *L'esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonistica del XIII secolo*, in M.P. Alberzoni – C. Zey C. (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 339-359.
- Conte E., *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in *Rivista di diritto agrario*, 78, 1999, pp. 181-205.
- Conte E., *Droit Médiéval. Un débat historiographique italien*, in *Annales: Histoire, Sciences Sociales*, 57, 2002, pp. 1593-1613.
- Conte E., *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel (a c. di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, I, Zivil und Zivilprozessrecht*, Köln-Wien-Weimar, 2009 (Norm und Struktur, 37/1), pp. 169-191.

- Conte E., *L'état au moyen âge: le charme résistant d'un questionnement dépassé*, 2018, in P.B. Pierre Bonin (a c. di), *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, Paris, Pedone, pp. 123-136.
- Conte E., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, Viella, 1996.
- Corrao P., *Crisi e ricostruzione del consenso nel regno di Sicilia fra dinastia angioina e aragonese*, in M.P. Alberzoni – R.Lambertini (a c. di), *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, 2017 pp. 305-320.
- Corrao P., *La Sicilia aragonese. A patti con la Corona*, in *Storia della Sicilia*, 3, 1999, pp.1-19;
- Cortese E., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Bulzoni, 1966.
- Cortese E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II voll., Milano 1964.
- Cortese E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno, Roma, 2000.
- Costa, P., *Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della verticalità*, in *Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine*, 16 (31), 2004, pp. 9-19.
- Cowdrey H.E.J., *Desiderio abate di Montecassino*, in F. Avagliano (a c. di) *L'età dell'Abate Desiderio. Bd.3,1 : Storia arte e cultura*. Atti del IV Convegno di Studi sul Medioevo Meridionale (Montecassino-Cassino, 4-8 ottobre 1987), 1992, p.17-32.
- Cowdrey H.E.J., *L'Abate Desiderio e lo splendore di Montecassino: riforma della chiesa e politica nell'11 secolo*, Mailand, 1986.
- Cracco Ruggini L., *Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo)*, in V. Messina, S Pricoco (a c. di), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno. Atti del Convegno di Studi organizzato dall'Istituto teologico-pastorale Mons. G. Guttadauro (Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985)*, Caltanissetta 1987, pp. 85-125.
- Cracco Ruggini L., *La Sicilia del V secolo e Pascasino di Lilibeo*, in M. Crociata, M.G. Griffo (a cura di), *Pascasino di Lilibeo e il suo tempo. A 1550 anni dal Concilio di Calcedonia*, Caltanissetta-Roma, 2002, pp. 29-47.
- Cuozzo E., *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia*. In *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, 333–56. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio. (Mendola, 24-28 agosto 1992), Milano, Vita e Pensiero, 1995, pp. 333-356.
- Cuozzo E., *I normanni*, in *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro- settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*, Atti del Convegno internazionale di studi. (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011) Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 37–48.
- Cuozzo E., *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli, Guida, 1989.

- D'Acunto N., "*Stato*" e "*Chiesa*" nel *Regnum Siciliae* in età sveva, in ed. Cordasco P. - Violante C. (a c. di), *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*. Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve (Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008), 2010, pp. 269-290.
- D'Alessandro G., *Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*. Atti delle prime giornate normanno-sveve. (Bari, 28-29 maggio 1973), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 101-115.
- D'Alessandro V., *Fidelitas normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo, 1969.
- D'Alessandro V., *Il regno normanno: idea e realtà*, in *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti della ottava settimana internazionale di studio (Mendola 30 giugno-5 luglio 1980) Milano 1983, pp. 102-122.
- D'Alessandro V., *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 259-286.
- D'Alteroche B., *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 83, 4, 2005, pp. 553-585.
- D'Angelo E., *Ritmica ed ecdotica nel testo di Goffredo Malaterra*, in F. Stessa (a c. di), *Poesia dell'alto medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini*. Atti delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IV-IX sec.), (Arezzo 6-7 novembre 1998- Ravello 9-12 settembre 1999), Firenze 2000, pp. 383-394.
- D'Angelo E., *Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno normanno-svevo*, Napoli, 2003.
- Dalli C., *Bridging Europe and Africa: Norman Sicily's Other Kingdom*, in J.Carvalho (a c. di), *Bridging the gaps: sources, methodology and approaches to religion in History*, Pisa, Plus-Pisa University Press, 2008.
- Damizia G., *Il registrum epistularum di San Gregorio Magno e il Corpus Iuris Civilis*, in *Benedictina*, II, 1948, pp. 196-226.
- Damizia G., *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistularum di San Gregorio Magno*, Roma, 1949.
- David M., *Le serment du sacre du IXe au XVe siècle, contribution à l'étude des limites juridiques de la souveraineté*, Strasbourg, 1951.

- De Mattei R., *Il "Dictatus Papae" di Gregorio VII nella storia della Chiesa*, in E. D'Angelo (a c. di) *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti di convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), Firenze, 2011, pp. 9-22.
- De Robertis A. N., *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*. Archivio Storico Pugliese, Anno 31, n. I-IV, 1978, pp. 67-76.
- De' Giovanni-Centelles G., *I vescovi del Gran Conte e il modello della Normandia*, in D'Angelo e C. Leonardi (a c. di), *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*, ed. E, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2011.
- Deér J., *La Formazione del Regno d'Ungheria*, Budapest, 1943.
- Delogu P., *I normanni in Italia*, Napoli, Liguori, 1984.
- Delogu P., *Idee sulla regalità: l'eredità normanna*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26- 28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 185-214.
- Delogu P., *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna* (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 51-104.
- Delogu P., *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977.
- Di Cosmo A.P., *Pensare la monarchia in Sicilia: i "Motivi Erranti Della Regalità" costantinopolitani e le "Strategie Della Parola" nella propaganda della Corona Normanna*, in *Potestas: religión, poder y monarquía. Revista del grupo europeo de investigación histórica*, vol.12, 2018, pp. 51-82.
- Di Marzo G., *Sul dominio spagnolo ed il savoiaro in Sicilia nel secolo XVII e ne' primordi del XVIII*, Estr. "Rivista Sicula", Palermo 1871.
- Di Resta I., *Capua medievale*, Napoli 1983, pp. 79-134.
- Dölger F., *Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts*, Leipzig, u.a., 1927.
- Douglas D.C., *The Norman Fate 1100-1154*, London, 1976.
- Dudley Stutz D., *Papal Legates against the Albigensians: The Debts of the Church of Valence (1215-1250)*, Traditio, 68, 2013, pp. 259-276.
- Duggan C., *Papal judges delegate and the making of the "New Law" in the twelfth century*, N. Thomas – N. Bisson (a c.di), *Lordship, status, and process in twelfth-century* - University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1995, pp. 172-199.
- Ekonomou A.J., *Byzantine Rome and the Greek Popes. Eastern Influences on Rome and the Papacy from Gregory the Great to Zacharias, A.D. 590-752*, Lanham-Boulder-New York, 2007.

- Elsener F., *Die Exkommunikation als prozessuales Vollstreckungsmittel*, in *Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts*, 1989, pp. 152-164.
- Elze R., *Le insegne del potere*, in *Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle undicesime giornate normanno-sveve (Bari 26-29 Ottobre 1993) Bari, 1993, pp. 113-129.
- Elze R., *Papato, Impero e Regno meridionale dal 1210 al 1266*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)* Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Edizioni Dedalo, 1985, pp. 25-36.
- Elze R., *Ruggero II e i papi del suo tempo*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*. In Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 Maggio 1977) Bari, Edizioni Dedalo, 1979, pp. 27-39.
- Elze R., *Tre ordines per l'incoronazione di un re e di una regina del Regno normanno di Sicilia*, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 438-459.
- Enzensberger H., *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, *Rassegna storia online* 2, 2000, pp. 1- 40.
- Enzensberger H., *Fondazione o rifondazione? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, in G. Zito (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), I, Torino, 1995, pp. 21 – 49.
- Ercole F., *“Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola: "rex superiorem non recognosens est princeps in regno suo..." ”*, in *Archivio Storico Italiano*, Vol. 89 (Serie 7, Vol. 16), N. 4 (340), Leo S. Olschki ed., 1931, pp. 197-238.
- Fabiani L., *La Terra di S. Benedetto*, 2 voll., *Miscellanea Cassinese*, I, Montecassino, 1968.
- Falkenhausen V. v., *Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista araba*, in *Archivio Storico Siracusano*, n.s., 5, 1978-79, pp. 137-155.
- Falkenhausen V. v., *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle settime giornate normanno-sveve, (Bari, 15-17 ottobre 1985), Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Bari, 1987, pp. 39 – 73
- Falkenhausen V.v. *L'incidenza della conquista normanna sulla terminologia giuridica e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in V. Fumagalli (a c. di) *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, 1980, pp. 221-245
- Falkenhausen V.v., *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in G. Rossetti (a c. di) *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, Bologna, 1977, pp. 321-377

- Falkenhausen V.v., *Mileto tra Greci e Normanni*, in *Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, Soveria Mannelli 1999, pp. 109-133.
- Falkenhausen V.v., *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis zum 11. Jahrhundert*, Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 1, Wiesbaden 1967.
- Falkenhausen V.v., *Zur Sprache der mittelalterlichen griechischen Urkunden aus Süditalien und Sizilien*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo*. Atti del Convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 Novembre 1979, vo.1-2, Roma, 1981, pp. 611-618.
- Falkenhausen V.v., *I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico*. In *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, Roma, Viella, 2009, pp. 101-123.
- Fardella E.M., *J. Luca de Barberiis Liber de secretiis*, Giuffrè, 1966;
- Fasoli G., *Rex ille magnificus* (Guglielmo II di Sicilia), *Syculorum Gymnasium*, ns, 8, 1955, pp.2-14 (ora in Id., *Fasoli, scritti di storia medievale*, 1974, pp. 359-370).
- Fedele D., *Naissance de la diplomatie moderne (XIIIe-XVIIe siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Nomos, 2017.
- Feenstra R. C., *Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernat l'opinion des ultramontani)*, in Id., *Fata iuris Romani : études d'histoire du droit*, *Revue Juridische Reeks*, 13, 1974, pp. 215-259.
- Feenstra R.C., *Dominium utile est chimaera: nouvelles réflexions sur le concept de propriété dans le droit savant (à propos d'un ouvrage récent)*, in Id., *Histoire du droit savant (13e-18e siècle: doctrines et vulgarisation par incunables)*, Alderhot, 2005.
- Feenstra R., *Jean de Blanot et la formule "Rex Franciae in regno suo princeps est"*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 tomes, Sirey, Paris 1965, t. II, p. 885-895.
- Ferguson P.C., *Medieval Papal Representatives in Scotland: Legates, Nuncios, and Judges-Delegate, 1125-1286*, Edinburgh, Stair Society, 45, 1997.
- Ferreri T., *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, in *Historia et Ius*, 14, 2018, pp.1-42
- *Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971* (Voll. 1-3), Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Göttingen, 1971-1973.
- Figueira R.C., *Decretalists, Medieval Papal Legation, and the Roman Law of Offices and Jurisdiction*, in *Res publica litterarum. Studies in the Classical Tradition*, 9, 1986, pp. 119-135.
- Figueira R.C., *Legatus apostolicae sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law*, in *Studi medievali* 27, 1986, pp. 527-574.

- Figueira R.C, *Papal Reserved Powers - Some Decretist Texts*, in R.H. Helmholz - P. Mikat - J. Müller - M. Stolleis (a c. di) *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Paderborn 2000 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, 91), pp. 477-490.
- Figueira R.C, *Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority*, in S. Chodorow - J.R. Sweeney (a c. di), *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages: Festschrift for Brian Tierney*, Ithaca, New York, 1989, pp. 191–211.
- Figueira R.C, *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in S.B. Bowman - B.E. Cody (a c. di) *In Iure Veritas. Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, Cincinnati 1991, pp. 56-79.
- Figueira R.C, *The classification of medieval papal legates in Liber extra*, in *Archivum historiae pontificiae*, 21, 1983, pp. 211–228.
- Figueira R.C, *The Medieval Papal Legate and his Province: Geographical Limits of Jurisdiction*, in *Apollinaris*, 61, 1988, pp. 817–860 (anche in Id., a c. di, *Plenitude of Power. The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages. Essays in Memory of Robert Louis Benson*, Aldershot-Burlington 2006, Church, Faith and Culture in the Medieval West, pp. 73-105).
- Figueira R.C., *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in S.B. Bowmann - B.E. Cody (a c. di), *Iure Veritas: Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, Cincinnati 1991, pp. 56–79.
- Figueira R.C., *The Canon Law of Medieval Papal Legation. A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy*, Diss. Phil. New York 1980 (Ann Arbor Microfilms, Michigan 1980).
- Fioravanti M., *Stato e Costituzione*, in M. Fioravanti (a c. di) *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, 2008, pp. 3-36.
- Fliche A., *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, in *Storia della Chiesa*, a c. di Fliche A., Martin V., VIII, trad. it., Cinisello Balsamo, 1995 (rist. ed. 1972)
- Fodale S., *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, in G. Zito (a cura di), *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna, Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992)*, I, Torino, 1995.
- Fodale S., *La contea di Sicilia*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*. Convegno interazionale di studi promosso dall'Istituto dei Castelli – Sezione Sicilia (Troina, 5-7 novembre 1999), ed. I. Giannetto, M. Ragusa, S. Tramontana, Troina, 2001, pp. 27-34.

- Fodale, S. *Stato e chiesa: la prima controversia liparitana*, in "Dal 'constitutum' alle 'controversie liparitane'", in *Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano*, n.2, Messina, 1998.
- Folz R., *La papauté médiévale vue par quelques-uns de ses historiens récents*, *Revue historique* 218, 1957, pp. 32-63.
- Fonseca C.D., *Boemondo d'Altavilla tra storia, storiografia e mito*, in C.D. Fonseca – P. Ieva (a c. di), "*Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus*": *Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente*. Atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), Bari, 2017, pp. 19-33.
- Fonseca C.D., *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero I*, in G. Di Stefano (a c. di), *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, Trapani, 1987, pp. 53-84.
- Fonseca, C.D., *Federico II nella storiografia italiana*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210- 1266)*. Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari, Edizioni Dedalo, 1985, pp. 9-24.
- Foreville R., *Storia dei concili ecumenici*, VI. Lateranense I, II, III e Lateranense IV, Città del Vaticano 2001.
- Fornasari G., *La funzione primaziale e il servizio del Papa in rapporto con le periferie*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo*, Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, CISAM - Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2014, pp. 259-292.
- Fornasari G., *Urbano II e la riforma della Chiesa nel secolo XI ovvero la riforma nella dispensatio*, in C. Alzati (a c. di), *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, Roma 1994-2000, Vol. 1, pp. 91-110.
- Fournier P. – Le Bras G., *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusq'au décret de Gratien* (Vol. 1-2), Paris, 1931-1932.
- Fransen G., *Réflexions sur la juridiction ecclésiastique*, in *Revue théologique de Louvain*, 2^e année, fasc. 2, 1971, pp. 129-144.
- Friedlander I., *Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jahrhunderts* (1181-1198), Berlin, 1928 (rep. Vaduz, 1965).
- Fubini R., *La donazione di Costantino nel dibattito politico ed ecclesiastico (secoli XIII-XVII)*, in *Enciclopedia Costantiniana*, 2013, pp. 5-15.
- Fuiano M., *La fondazione del Regnum Siciliae nella versione di Alessandro di Telese*, in *Papers of the British School at Rome, Studies in Italian Medieval History*, 1956, British School at Rome, vol. 24, pp. 65-77.

- G. Arnaldi, *Gregorio Magno e la giustizia*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)*, Settimane di studio del centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, XLII, Spoleto 1995, pp. 57-102.
- G. Arnaldi, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*, in Id. et al. (a c. di), *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino, 1987, pp. 41-45.
- Galdi A., *Sichelgaita e le altre. Donne di potere (?) nel mezzogiorno medievale*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015), (San Benedetto Po - Revere - Mantova - Quattro Castella 20-24 ottobre 2015), Vol. 1, Spoleto, 2016, pp. 75-98.
- Galland B., *Les hommes de culture dans la diplomatie pontificale au XIIIe siècle*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen-Age, Temps modernes* 108,2, 1996, pp. 615-643.
- Ganshof F. L., *Qu'est-ce que la Féodalité*, Tallandier, 2015 (ed. orig. 1944).
- Garcin J-C. et al., *États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval. xe-xvesiècles*. 3 Voll., Nouvelle Clio, PUF, 1995 e 2000.
- Garufi C.A., *Censimento e catasto della popolazione servile: nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, *Archivio Storico Siciliano*, 49, 1928, pp. 1-100.
- Garufi C.A., *Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, I, Palermo 1915, pp. 327-432.
- Garufi C.A., *Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo normanno*, *Archivio storico per la Sicilia*, vol.6, 1940, pp. 1-96.
- Garufi C.A., *Rapporti Diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia nella cessione del Regno di Sicilia dal Trattato di Utrecht alla pace dell'Aja (1712-1720)*, Scuola Tip. "Boccone del povero", Palermo, 1914.
- Garufi C.A., *Ruggero II e la fondazione della Monarchia in Sicilia*, *Archivio storico siciliano*, vol. 52, 1932, pp. 1-33.
- Gaudemet J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, San Paolo, Milano, 1994.
- Gauthier A., *L'utilisation du droit romain dans le lettres de Grégoire le Grand à Jean le Défenseur*, in *Angelicum*, LIV, 1977, pp. 417-428.
- Gelarda I., *Lilibeo e i vandali*, *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik*, 61, 2011, pp. 135-146.
- Gensini S. (a cura di), *Viaggiare nel Medio Evo*, Atti del VII convegno di studio della Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo (San Miniato 15-18 ottobre 1998), Roma, 2000.

- Giannone P., *Vita scritta da lui medesimo (nel castello di Miolans)*, in Id., *Opere*, cur. di S. Bertelli, G. Ricuperati, Milano-Napoli, 1971.
- Giardina C., *L'istituto del Viceré in Sicilia (1415-1798)*, Archivio Storico Siciliano, 51, 1931, pp. 189-294.
- Gilchrist J.T., *Humbert of Silva-Candida and the political concept of ecclesia in the eleventh-century reform movement*, in Journal of religious history, II, 1962, pp. 29-42 (rist. anast. in Id., *Canon law in the age of reform. 11th-12th centuries*, Aldershot 1993, pp. 13-42).
- Ginther J.R., *Between Plena Caritas and Plenitudo Legis: The Ecclesiology of the Norman Anonymous*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 22, 2010, pp. 141-162.
- Giordano L., *Giustizia e potere giudiziario nell'epistolario di Gregorio Magno*, Bari, 1997.
- Girgenson D., *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in AA.VV. *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, I, Padova, 1973, pp. 25-43.
- Girgenson D., *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in AA.VV. *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, I, Padova, 1973, pp. 25-43.
- Giuffrida C., *Tra religione e magia. Problemi di acculturazione nella Sicilia tardoantica*, in C. Giuffrida - M. Cassia (a c. di), *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo* (Atti dell'Incontro di Studio, Catania-Piazza Armerina 21-23 maggio 2015), Catania-Roma, Prisma, 2016, pp. 307-345.
- Giuffrida R., *Aspetti giuridici ed economici del ruolo esercitato dalla Chiesa nella Sicilia normanna*, in G. Di Stefano, *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, Trapani, 1987, pp. 85-92.
- Giunta F.- Rizzitano U., *Terra senza crociati*, Palermo, Flaccovio, 1967
- Giunta F., *Caratteri della civiltà bizantina in Sicilia*, Archivio storico siracusano, ns., 5, 1985, pp. 101-114.
- Giunta F., *Fonti e cronache sulla Sicilia aragonese*, in *Fonti e cronache italo-iberiche del basso medioevo: prospettive di ricerca* (Actas del simposio celebrado en Barcelona desde el 21 al 23 de Junio de 1982), 1984, Firenze, p. 3-13.
- Giunta F., *Il Regno tra realtà europea e vocazione mediterranea*, in *Potere società e popolo nell'età dei due Guglielmi*. Atti delle IV Giornate normanno-sveve, Bari-Gioia del Colle, 1979, Bari 1981, pp. 9-29.
- Giunta F., *Magnus comito Tancredus*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di E. Duprè Theseider*, Roma, 1974, pp. 645-650.
- Giunta F., *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia aragonese*, in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions*, vol. 25, 1965, Paris, pp. 87-102 (ora in Id. *La coesistenza nel medioevo: ricerche storiche*, 1968, pp.119-134).

- Giunta F., *Sicilia angioino-aragonese*, Vicenza, 1961.
- Grabois A., *Le schisme de 1130 et la France*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, LXXVI, 1981, pp. 593-612.
- Gresser G., *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049-1123*, Paderborn-München-Wien-Zürich 2006, pp. 265-273.
- Grillo P., *Legnano 1176. Una battaglia per la libertà*, Laterza, 2010.
- Gross A., *Der Romanus Legatus nach des Auffassung Gregors VII*, Dissertation, Halle, Kaemmerer, 1901.
- Grossi P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992.
- Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- Grossi P., *Un diritto senza stato*, in *Quaderni Fiorentini* 25, 1996, pp. 267-284.
- Grossi P., *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, in *Quaderni Fiorentini*, 31, I, 2002, pp. 39-57.
- Guarino A., *Storia del diritto romano*, XII ed., Jovene, 1998.
- Guillou A., *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, in *Archivio storico siracusano*, n.s., vol.4, 1979, pp. 47-89.
- Guyotjeannin O., *Légat (Moyen Âge)*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris, 1994, p. 1110-1013.
- Guzzo C., *La battaglia di Civitate: una rilettura*, in *Archivio Storico Normanno*, 5, 2017, pp. 69-83.
- Hageneder O., *Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober und Niederösterreich. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15 Jahrhunderts*, Linz, 1967.
- Hardon J. A., *Robert Bellarmine's concept of the church*, in *Studies in Medieval Culture*, 2, 1966, pp. 120-127.
- Haskins C.H., *Norman Institutions*, New York, AMS Press, 1967.
- Héfélé K.J., *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, Vol.1-11, Paris, 1907-1952.
- Herde P., *Il Papato e la chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in AA.VV. *La chiesa greca*, cit., pp. 213-255.
- Herde P., *Zur päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, 2002, pp. 20-43.
- Herde P., *Zur päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 119, 2002, pp. 20-43.

- Hiestand R., *Les légats pontificaux en France du milieu du XIe à la fin du XIIIe siècle*, in R. Grosse (a c. di), *L'église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle)/Die französische Kirche und das Papsttum (10.-13. Jahrhundert)*, Actes du XXVIe colloque historique franco-allemand organisé en coopération avec l'École Nationale des Chartes par l'Institut Historique Allemand de Paris (Paris, 17-19 octobre 1990), Bonn, 1993 (*Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia*, hrsg. vom Deutschen Historischen Institut Paris und der École Nationale des Chartes / *Études et documents pour servir à une Gallia Pontificia*, publiés par l'Institut Historique Allemand de Paris et l'École Nationale des Chartes, 1), pp. 54-80.
- Hirsch F. – Schipa M., *La Langobardia meridionale*, a c. di N. Acocella, Roma 1968, pp. 171, 305;
- Hirsch H., *Das Recht der Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter*, in *Festschrift Ernst Heymann*, I, Weimar, 1940.
- Holtzmann W., *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089*. in *Byzantinische Zeitschrift*, 28, 1928, pp. 38-67 (ora anche in W. Holtzmann, a c. di, *Beiträge zur Reichs und Papstgeschichte des hohen Mittelalters*, Bonn, 1957, pp.70-105).
- Holtzmann W., *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (QFIAB)*, Tübingen 38, 1959.
- Holtzmann W., *Studien zur Orientpolitik des Reformpapstums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges*, in *Historische Vierteljahrschrift*, XXII, 1924-25, pp. 185-90.
- Holtzmann W., *Sui rapporti tra normanni e papato*, in *Archivio Storico Pugliese*, Vol. XI, 1958, pp. 20-35.
- Horn M., *Der Kardinalbischof Imar von Tusculum als Legat in England 1144/45*, in *Historisches Jahrbuch*, 110, 1990 pp. 492-505.
- Houben H., *Adelaide «del Vasto» nella storia del regno di Sicilia*, in *Itinerari di ricerca storica*. Pubblicazione annuale del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea dell'Università di Lecce, 4, 1990 (=1991), pp. 9-40.
- Houben H., *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*. Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Houben H., *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di Re Guglielmo II di Sicilia*. In *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989). Galatina, Congedo, 1992, pp. 119-133.

- Houben H., *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di re G. II di Sicilia*, in Id., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli 1996, pp. 145-157.
- Houben H., *Urbano II e i normanni (con un'appendice sull'itinerario del papa nel Sud)*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, Ebrei e musulmani*, Napoli, Liguori, 1996, pp. 115-43.
- Imperia V.R., *I vescovati nella Sicilia normanno-sveva (XI-XIII secolo). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Tesi dottorale, EHESS-Università di Palermo, 2021.
- Jamison E., *The Norman administration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William I*, in *Papers of the British School at Rome*, VI, 1913, pp. 11-481.
- Janssen W., *Die päpstlichen Legaten in Frankreich von Schisma Anakles II bis zum Töde Coelestins III (1130-1198)*, Cologne-Gratz, 1961.
- Johns J., *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Diwan*, Cambridge, 2007.
- Johrendt J., *Die päpstliche Kapelle als Bindeglied zwischen Kurie und Kirche*, in M.P. Alberzoni – C. Zey (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 261-282.
- Johrendt J., Müller H., Gruyter W. de, *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, Berlin-New York, 2008.
- Johrendt J., *Sizilien und Kalabrien - Binnendifferenzierung im Regno?*, in J. Johrendt, H. Müller *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, Berlin 2012, pp. 281-330.
- K. Papadopoulos, 'Ο πατριάρχης Φώτιος ὡς πατήρ ἅγιος τῆς ὀρθωδόξου καθολικῆς Ἐκκλησίας, in *Byzantinische Zeitschrift*, VIII, 1899, pp. 647-671.
- Kalous A., *Late Medieval Papal Legation. Between the Councils and the Reformation*, Viella, 2017.
- Kamp N., *Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herunft und ihr geistliche Bildungsweg*, in *Abhandlungen der Baunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, 45, 1994.
- Kamp N., *I vescovi siciliani del periodo normanno*, in G. Zito (a c. di) *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), Torino 1995, pp. 63-89.
- Kamp N., *Kirche und Monarchie im staufischen Regno di Sicilia*, 3 voll., Münstersche Mittelalter- Schriften 10/I,1-4, Monaco 1973-1982.
- Kamp N., *Potere monarchico e chiese locali*, in *Federico II e il mondo mediterraneo*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 84-106.

- Kantorowicz E., *Federico II*, Garzanti, 2017 (ed. orig. 1927).
- Kantorowicz E.H., *Laudes regiae, A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship*, Univ. California Publ. History, 33, Berkeley e Los Angeles, 1946.
- Kehr P.F., *Das Briefbuch Kaiser Heinrich VI. Und Papst Coelstin III. in den Jahren 1195-1197*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 27, 1971.
- Kehr P.F., *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste 1059-1192*, in *Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1934, pp. 49-50.
- Kempf F., *Il cambiamento interno dell'Occidente cristiano durante la riforma gregoriana*, in *Il primo Medioevo: Progressivo distacco da Bisanzio - L'epoca carolingia - Gli Ottoni e la riforma gregoriana (VIII-XII sec.)*, in *Storia della Chiesa*, dir. H. Jedin, IV, Milano 1978, pp. 549-610.
- Kiesewetter A., *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, in G. Musca (a c. di), *Le eredità normanno - sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 25-68.
- Kiss G., *Teuzo sancte Romane Ecclesie legatus... Teuzo cardinalis (Adalekok az I. Laszlo-kori papai magyar kapcsolatok toerttenetehez)*, in F. v. Piti (a c. di), *Magyaroknak eleiroel. Uennepi tanulmanyok a hatvan esztendoes Makk Ferenc tiszteletére*, Festschrift für Ferenc Makk zum 60. Geburtstag, , Szeged 2000, pp. 265-277.
- Klewitz H.W., *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirchen in Süditalien durch das Reformpapsttum*, in AA.VV. *Reformpapsttum und Kardinalkolleg*, Darmstadt, 1957, pp. 135-205.
- Kölzer Th., *La reggenza di C. nello specchio dei suoi diplomi*, in *Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo*, s. 5, I (1981-82), 2, pp. 83-107.
- *Kreuzpredigt, Inquisition und Kollekte, Supplemental Heft*, 1913, pp. 103-119.
- Kuttner S., *Liber canonicus. A note on "Dictatus Papae" c.17*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana*, vol. 2, 1947, pp. 387 – 401.
- Kuttner S., *Repertorium der Kanonistik*, Roma, 1945.
- Kyer C. I., *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio, 1243-1378. The chancing pattern of Papal representation*, Phd dissertation, Toronto, 1979.
- Kyer C.I., *Legatus and Nuntius as used to denote Papal Envoys*, in *Medieval Studies*, 40, 1978, pp. 473–477.
- Kyer C.I., *The Legation of Cardinal Latinus and William Duranti's "Speculum Legatorum"*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 10, 1980, p. 56-62.
- La Lumia I., *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia*, Archivio Storico Italiano, s. 3, vol. 19, 1874, pp. 77-100.

- La Lumia I., *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, Le Monnier, Firenze, 1867.
- La Mantia G., *Il testamento di Federico II aragonese, re di Sicilia*, in *Archivio storico per la Sicilia*, vol. 2-3, 1938, pp.13-50.
- Lajolo P., *L'editto di Bisanzio del 725. Trattamento della Sicilia durante la persecuzione iconoclasta*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 19, 1922–23, pp. 154 – 166.
- Lancia di Brolo D.G., *Storia della Chiesa in Sicilia nei dieci primi secoli del Cristianesimo*, II voll., Palermo, 1880.
- Lavagnini B., *I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo (1186)*, in *Byzantino-Sicula*, II, *Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi*, Palermo 1975, pp. 321-334.
- Le Bachelet X.M., *Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Correspondance et documents*, Paris, G.Beauchesne, 1911.
- Le Bras G., *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale*, vol.1-2, in A. Fliche e V. Martin (a c. di), *Histoire de l'église depuis les origines jusq' a nos jours*, Paris, 1964.
- Legendre P., *Du droit privé au droit public: nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques*, in Id. *Écrits juridiques du Moyen Âge occidental*, Londra, Variorum Reprints, IX, pp. 7-35.
- Leicht P.S. *Il diritto privato preimeriano*, Bologna, Zanichelli, 1933.
- Leserri V., *L'epistola del patriarca Fozio al papa Niccolò I*, in *Augustinianum*, vol. 45, 2005, pp. 259-263.
- Liotta F., *Note in margine all'edizione dei "Beneficia ecclesiastica" di Giovan Luca Barberi*, in *Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma*, V, 2, 1965.
- Loud G.A., *Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy*, *Journal of Hecclesiastical History*, 30, 1979, pp. 305-326 (ora in Id., *Montecassino and Benevento in the middle ages. Essays in South Italien church history*, Aldershot, 2000, pp. 305-330).
- Loud G.A., *The age of Robert Guiscard: southern Italy and the Noman conquest*, New York, 2000.
- Loud G.A., *The Latin church in Norman Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Loud G.A., *William the Bad or William the Unlucky? Kingship in Sicily, 1154-1166*, in *The Haskins Society Journal*, VIII, 1996, pp. 99-113.
- Loud, R.G., *Royal control of the Church in the twelfth-century kingdom of Sicily*, in *Studies in Church History*, XVIII (Religion and National Identity, 1982, pp. 147-159.
- Luxardo H.K, *Das päpstliche Vordekretalen-Gesandtschaftrecht*, Tesi dottorale, Innsbruck, 1878.
- Maccarrone M., *La teologia del primato romano in Le istituzioni ecclesiastiche della Societas Christiana dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della Quinta

- Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano 1974, pp. 21-122.
- Maccarrone M., *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 75-108.
 - Maffei D., *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, Giuffrè, 1964.
 - Maitland F.W., *Canon Law in England: III. William of Drogheda and the Universal Ordinary Author(s)*, in *English Historical Review*, Vol. 12, N. 48, Oxford University Press, 1897, pp. 625-658.
 - Maleczek W., *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in *Archivum historiae pontificiae*, XIX, 1981, pp. 27-78.
 - Maleczek W., *Die päpstlichen Legaten im 14. und 15. Jahrhundert*, in R.C. v. Schwinges - K. Wriedt (a c. di), *Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa*, , Vorträge und Forschungen, 60, Ostfildern, 2003, pp. 33-86.
 - Manduca M., *La Sicilia, la Chiesa, la Storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna*, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2012.
 - Mann H.K., *The lives of the popes in the Middle Ages*, London, 1925.
 - Manselli R., *Roberto il Guiscardo e il Papato*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 Maggio 1973), Bari, Dedalo, 1991, pp.183-201
 - Maraval P., *Les voyages des évêques dans l'Antiquité tardive*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 91-114.
 - Marazzi F., *I patrimoni della Chiesa romana e l'amministrazione papale fra tarda antichità e alto medioevo*, in P. Delogu (a c. di), *Roma medievale. Aggiornamenti*, Firenze, 1998, pp. 33-49.
 - Marazzi F., *Le proprietà immobiliari urbane della Chiesa Romana tra IV e VIII secolo: reddito, struttura e gestione*, in E. Hubert - O. Faron (a c. di), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de la propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècles)*, Roma 1995, pp. 151-168.
 - Marchetto A., *"In partem sollicitudinis... non in plenitudinem potestatis: evoluzione di una formula di rapporto primato-episcopato"*, in R. J. Castillo Lara (a c. di), *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1992, pp. 269-298.
 - Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, 2006.

- Martin J.- M., *Gli eredi del Guiscardo: Boemondo e Ruggero Borsa*, in C.D. Fonseca – P.Ieva (a c. di), *"Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus": Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente*. Atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), Bari, 2017, pp. 35-46.
- Martin J.-M., *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Rome, École française de Rome, Collection de l'École française de Rome, 179, 1993, pp. 263-282.
- Matthew D.J.A., *The Norman kingdom of Sicily*, Cambridge, 1992.
- Mayali L., *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*, 114, 1, 2002, pp. 41-57.
- Mazzaresse Fardella E., *Federico II e il mondo del diritto*. In *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno*. Atti del IV Convegno Internazionale di Studi della Fondazione Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre – 1 ottobre 1988). Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 65-72.
- Mazzaresse Fardella E., *La struttura amministrativa del Regno normanno*, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di Storia Medievale dell'Università di Palermo, 1973, pp. 213-224.
- Mazzini I., *Lettera del concilio di Arles (314) a papa Silvestro tradita dal Codex Parisinus Latinus 1711*, in *Vigiliae christianae*, vol. 27, 1973, pp. 282-300.
- Memoli Apicella D., *Sichelgaita tra Longobardi e Normanni*, Salerno, 2009.
- Menache S., *The Vox Dei: Communication in the Middle Ages*, Oxford University Press, Oxford 1990.
- Ménager L. - R. *L'institution moarchique dans les Etats normands d'Italie*, Cahiers de civilisation médiévale, II, 7, 1959, pp. 303-331.
- Ménager L.-R., *Amiratus - L'émirat et les origines de Amirauté (XIe-XIIIe siècles)*, Paris, S.E.V.P. E. N., 1960, pp. 13-26.
- Ménager L.-R., *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (XIIe-XIIIe s.) et la politique Normands d'Italie*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, 53, 1958, pp. 770-773.
- Messana V., *Linee del dibattito storiografico sul cristianesimo nella Sicilia tardoantica: la "svolta" del Convegno di Caltanissetta del 1985 e oltre*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010). Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 13-87
- Metcalfe A., *The Muslims of Medieval Italy*, Edimburg, 2009.
- Meynial E., *Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les romanistes*, in *Mélanges H. Fitting*, II, Montpellier 1908 = Aalen/Frankfurt a. M., 1969, pp. 409-461.
- Miccoli G., *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI*, Roma, 1999.

- Miglio G., *La "sovranità limitata"*, in Id., *Le regolarità della politica*, 2 vol., Giuffrè, Milano 1988, vol. II, p. 1007-1074.
- Miller M.C., *Power and the Holy in the Age of the Investiture Conflict*, Boston, Bedford, 2005.
- Miller M.C., *The Crisis in the Investiture Narrative*, in *History Compass*, 7, 2009, pp. 1570-1580.
- Mochi Onory S., *Fonti canonistiche dell'idea moderna di stato*, Milano 1951.
- Moeglin J.- M., Péquignot S., *Diplomatie et « relations internationales » au Moyen Âge (IXe-XVe siècle)*, PUF, 2017.
- Mollat G., *Étude critique sur les Vitæ paparum Avenionensium d'Étienne Baluze*, Paris, Letouzey et Ané, 1917.
- Monachino V. *Il primato nella controversia ariana*, in *Saggi storici intorno al papato*, Miscellanea Historiae Pontificiae, XXI, Roma, 1959, pp. 17-89
- Montanari A., *Gli uomini illustri di Faenza*, vol. I, Faenza 1883.
- Mor C. G., *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanni*, Atti delle seconde giornate normanno- sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 105-116.
- Mor C.G., *Il Valore giuridico del titolo Dux Apuliae*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve (Bari, 28-29 maggio 1973), Roma 1975 - Bari 1991.
- Mordek H., *Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII.?*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, vol. 28, 1972, pp. 105-132.
- Morghen R., *Gregorio VII*, Torino, 1942.
- Morghen R., *L'età degli svevi in Italia*, Palermo, Palumbo, 1974.
- Morini E., *I patriarcati nel primo millennio e le loro reciproche relazioni*, in *Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi*, XIII, 2011, pp. 129-170.
- Motta D., *Percorsi dell'agiografia. Società e cultura nella Sicilia tardoantica e bizantina*, Catania, 2004.
- Mountabin P., *De petits papes en voyages: les legats en France et en Angleterre au XIII siècle*, in S. Curveiller – L. Buchard (a c. di), *Se déplacer du Moyen Âge a nos jours*, Calais, 2009, pp. 58-70.
- Mountabin P., *Un alter ego aux pouvoirs contenus : le légat pontifical dans le royaume de France au XIII^e siècle*, in A. Bérenger e F. Lachaud (a c. di), *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'antiquité et au moyen âge*. Actes du colloque de Metz (16–18 juin 2011), Université de Lorraine, Metz, Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, 2012, pp. 389-410.

- Müller H, *De breviandis litibus. Das teure Prozessieren vor dem Papst in Spätmittelalterlicher Kanonistik und Kirchenreform*, in U.R. Blumenthal - K. Pennington - A. Larson (a c. di), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law* (Washington, DC, 1-7 August 2004), Monumenta iuris canonici. Series C. Subsidia, 13, Città del Vaticano, 2008, pp. 647-666.
- Müller H., *Die Urkunden der päpstlichen delegierten Richter. Methodische Probleme und erste Erkenntnisse am Beispiel der Normandie*, in R. Hiestand (a c. di), *Hundert Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz - Methoden - Perspektiven*. Akten eines Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum vom 9.-11 (Oktober 1996 in Göttingen) Göttingen 2003 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 261), pp. 351-371.
- Müller H., *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, 2 voll., Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 4/I-II, Bonn, 1997.
- Müller H., *Streitwert und Kosten in Prozesse vor dem päpstlichen Gericht - eine Skizze*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 87, 2001 pp. 138-164.
- Nef A., *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles*, Rome, 2011.
- Nef A., *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XIe-XIIe siècle): le cas des évêchés*, in *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, 2003, 2, Annexe 15, pp. 177-194.
- Neveux F., *1100-1194: le Royaume Normand*, in P. Bouet – Id. (a c. di), *Les Normands en Méditerranée aux XIème et XIIème siècles*, II ed., Caen, Presse universitaires de Caen, 2001.
- Nobile F., *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo: studio biografico-critico*, Palermo, 1892.
- Oldfield P., *Otto IV and Southern Italy*, *Archivio Storico Normanno*, 1, 2008, pp. 9-30.
- Oldoni M., *Mentalità ed evoluzione della storiografia normanna fra l'XI e il XII secolo in Italia*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari 1991 (rist. ed. 1977), pp. 139-174.
- Oliva G., *Le contese giurisdizionali della Chiesa liparitana nei secoli XVII e XVIII. Contributo alla Storia civile ed ecclesiastica della Sicilia*, estr. *Archivio Storico Messinese*, anno VI, fasc. 1-2, Tipografia d'Amico, Messina, 1905.
- Pacaut M., *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicilie*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari - Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp. 31-61.

- Pacaut M., *Papauté, Royauté, et épiscopat dans le Royaume de Sicilie*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari - Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp. 31-61.
- Pacaut M., *Les Légats d'Alexandre III (1159-1181)*, in *Revue d'histoire ecclésiastique* 50, 1955, pp. 821-38.
- Padoa-Schioppa A., *Note su ordine giuridico europeo e identità europea in prospettiva storico-costituzionale*, in *Quaderni Fiorentini*, 31, I, 2002, pp. 61-76.
- Padoa-Schioppa A., *Gregorio Magno giudice*, in *Studi medievali*, 51, 2010.
- Padoa-Schioppa A., *Sul principio della rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, 1976, pp. 107-131.
- Palumbo P. F., *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma 1942.
- Paro G., *The Right of Papal Legation*, in *Studies in Canon Law*, 211, Washington D.C., 1947.
- Pasciuta B., *Controllare e giudicare: alle origini del concetto di patrimonio pubblico nel pensiero giuridico medievale*, in *Storia e attualità della Corte dei conti*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, pp.17 -29.
- Pasciuta B., *Forme della rappresentanza nel regno di Sicilia: circolazione di modelli istituzionali nella Corona d'Aragona*, in A. Sesma Muñoz (a c. di), *La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona* (Zaragoza y Monzón 1-4 dic.2008), 2009, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 415-432.
- Pasciuta B., *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, in *Rechtsgeschichte - Journal of the Max Planck Institute for European Legal History*, 2016, pp. 276-287.
- Pasciuta B., *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in *Historia et Ius*, 14, 2018, pp.1-20.
- Pasciuta B., *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, & C. Zarrilli (a c. di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Direzione generale degli Archivi, 2012, pp.315-330.
- Pasciuta B., *Speculum Iudiciale (A mirror of Procedure) 1271-1276*, ed. pr. 1473 Guilelmus Durantis (Guillaume Durand/Durant; William Durand, the Elder) (1230/1232-1296), in S. Dauchy S., G.Martyn, A. Musson, H.Pihlajamaki and A. Wijffels (a c. di), *The Formation and Transmission of Western Legal Culture: 150 Books that Made the Law in the*

- Age of Printing*, Studies in the History of Law and Justice 7, Cham, Springer, 2016, pp. 37-40.
- Pásztor E., *La curia romana*, in *Le istituzioni ecclesiastiche sella "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato* (Atti della 5° settimana internazionale di studio. Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano, 1974, pp. 490-504.
 - Pásztor E., *Per la storia degli Angioini ed il papato*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*, Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp. 205-220.
 - Pellens K., *The tracts of the norman anonymous: C.C.C.C. MS. 415*, in *Transactions of the Cambridge Bibliographical Society*, Cambridge Bibliographical Society, Vol. 4, No. 2, 1965, pp. 155-165.
 - Pennington K., *Johannes Teutonicus and Papal Legates*, in *Archivum historiae pontificiae*, 21, 1983 pp. 183 – 194.
 - Pennington K., *The Birth of the "Ius commune": King Roger II's Legislation*, in *Rivista internazionale del diritto comune*, 2006, pp. 23-60.
 - Pennington K., *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1993.
 - Peri I., *Introduzione a G.L. Barberi, Beneficia Ecclesiastica*, I, Palermo, 1962.
 - Peri I., *La luce della gran Costanza*, in *Dante e la Magna Curia*, Atti del convegno di studi di Palermo, Catania, Messina, (7-11 novembre 1965), Palermo, 1966, pp. 1-24.
 - Peri I., *Signorie feudali della Sicilia normanna*, in *Archivio storico italiano*, 110, pp. 166-204.
 - Perret N.-L., *Le Speculum legatorum (v. 1278-1279) de Guillaume Durand. Expérience personnelle et réflexion théorique dans la construction d'un discours normatif*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 135. Band, Kanonistische Abteilung 104, 2018, pp. 415-428.
 - Pfaff V., *Feststellungen zu den Urkunden un dem Itinerar Papst Coelestins III*, in *Historisches Jahrbuch*, LXXVIII, 1959, pp. 110-139.
 - Pispisa E., *Medioevo fridericiano e altri scritti*, Messina, Intilla, 1999.
 - Plöchl W.M., *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054*, 2 voll., Massimo, 1963,
 - Pontieri E., *G. M. storico del gran conte Ruggero*, in Id., *Tra i Normanni dell'Italia meridionale*, Napoli 1964, pp. 211-282
 - Pontieri E., *La madre di re Ruggero: Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*, Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, I, Palermo, 1955, pp. 327–432.

- Poole A.L., *From Domesday Book to Magna Carta (1087-1216)*, in *The Oxford History of England*, III, Oxford, 1955.
- Prigent V., *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in *Melanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age*, 116, 2004, pp. 557–594.
- Prosdocimi L., *La "Summa decretorum" di Ugucione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in *Studia gratiana*, III, Bologna, 1955.
- Quagliani D., *Diritto e potere nell'età di Federico II*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 2. *Da Federico I a Federico*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 25-33.
- Quagliani D., *La sovrantà*, Laterza, 2003.
- Queller D., *Thirteenth-Century Diplomatic Envoys: Nuncii and Procuratores*, *Speculum* 35, 1960.
- Queller D.E., *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton, 1967.
- Racine P., *Federico II di Svevia. Un monarca medievale alle prese con la sorte*, Milano, Giuffrè, 1998.
- Rennie K., *The Foundations of Medieval Papal Legation*, Palgrave Macmillan, New York, 2013.
- Resta G., *Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali*, estr. Studi per il 150° anno scolastico del Liceo-Ginnasio T. Campanella di Reggio Calabria 1814-1964, Reggio Calabria, 1964.
- Rivière J., *In partem sollicitudinis. Évolution d'une formule pontificale*, in *Revue des sciences religieuses*, 5, 1925, pp. 210-231.
- Rizzo F., *Il latinus Pascasino inviato a Calcedonia, ossia il ribaltamento di una tradizione consolidata*, in M. Crociata – M.G. Griffo (a c. di), *Pascasino di Lilibeo e il suo tempo a 1550 anni dal Concilio di Calcedonia*, 2002, pp. 49-65.
- Robinson I.S., *Authority and resistance in the Investiture Contest*, Manchester, 1978.
- Robinson I.S., *The Papacy, 1073-1198. Continuity and Innovation*, Cambridge 1990.
- Romano A., *"Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese: Tendenze, opere, ruolo*, Milano, 1984.
- Rossi G., *A. Tassoni e il cardinale Baronio*, in *Miscellanea Tassoniana*, ed. T.Casini e V.Santi, Bologna-Modena, 1903, pp. 369-382.
- Roy J., *Du Rôle des légats de la Cour de Rome, en Orient et en Occident du IVe au IXe siècle*, Extrait des *Mélanges publiés par l'École des Hautes Etudes*, fasc. 35, Paris, 1878.
- Ruess K., *Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII*, Paderborn, 1912.
- Runciman S., *A History of the Crusades, vol. II: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100–1187*, repr. Folio Society, 1994, Cambridge University Press, 1952.

- Ryan J.J., *Cardinal Humbert of Silva Candida and Auxilius: The 'Anonymous Adversary' of Liber I Adversus Simoniacos*, in *Mediaeval studies*, XIII, 1951, pp. 218-222.
- Salminen M.T., *In the Pope's Clothes: Legatine representation and apostolical insignia in High Medieval Europe*, in J. Hamesse (a. c. di), *Roma Magistra Mundi. Itineraria culturae medievalis – Parvi flores. Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l'occasion de son 75° anniversaire*, Louvain-La-Neuve, Fédération internationale des Instituts d'études médiévales. Textes et études du moyen âge 10/III, 1998, pp. 339-354.
- Salvatorelli L., *L'Italia comunale*, in *Storia d'Italia*, Mondadori, Milano, 1940.
- Sanguineti S., *Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisdizione ecclesiastica ordinaria e delegata*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, 11, 1890, pp. 349-381 e 12, 1891, pp.109-134
- Santifaller L., *Saggio di un elenco di funzionari, impiegati e scrittori della cancelleria pontificia dall'inizio all'anno 1099*, 2 voll., Roma, 1940.
- Sawyer P.H., *Anglo-Saxon Charters: an Annotated List and Bibliography*, London, 1968.
- Sayers J., *Papal judges delegate in the province of Canterbury 1198-1254. A study in ecclesiastical jurisdiction and administration*, London, 1971.
- Scaduto M., *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale*, Roma, 1947.
- Scaduto M., *La vita religiosa in Sicilia secondo un memoriale inedito del 1563*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XXVIII, 1974, pp. 563-581.
- Scalia G., *La bolla di Urbano II del 9 marzo 1091 e i documenti sincroni del conte Ruggero I*, in *Bollettino ecclesiastico dell'arcidiocesi di Catania*, LVIII, 1954.
- Scarlata M., *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Palermo, 1973, pp. 480-499.
- Schieffer T., *Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meerssen (870) bis zum Schisma von 1130*, Berlin, Ebering, 1935.
- Schipa M., *Storia del Principato longobardo di Salerno*, in F. Hirsch – Id., *La Longobardia meridionale*, Roma 1968, pp. 87-278.
- Schmale F.-J., *Studien zum Schisma des Jahres 1130*, Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 3. Band., Köln - Graz , Böhlau, 1961.
- Schmutz R. A., *The foundations of medieval papal representation*, Tesi dottorale, University of Southern California, 1966.
- Schmutz R.A., *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate*, in *Studia Gratiana*, 15, 1972, pp. 441–463.
- Schoenig S., *Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, The Catholic University of America Press, 2016.

- Schreiner P., *Problemi dell'iconoclasmo nell'Italia meridionale e nella Sicilia*, in Id. – S. Alexandru, *Orbis Byzantinus: Byzanz und seine Nachbarn; gesammelte Aufsätze 1970 – 2011*, Bucuresti, 2013.
- Sciascia L., *Delle cose di Sicilia. Testi inediti o rari*, 4 voll., Sellerio, Palermo, 1996.
- Seegrün W., *Das Erzbistum Hamburg in seinen älteren Papsturkunden, Studien und Vorarbeiten zur Germania pontificia*, vol. 5, Köln - Wien - Böhlau, 1976.
- Seegrün W., *Das Pappstum und Skandinavien bis zur Vollendung der nordischen Kirchenorganisation (1164)*, Neumünster, Wachholtz, 1967.
- Semenov A., *Über Ursprung und Bedeutung des Amtes der Logotheten in Byzanz*, in *Byzantinische Zeitschrift*, vol. 19, 1910, pp. 440-449.
- Sergi G., *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, vol.II, pp. 367-393.
- Shepard J., *Byzantium's last Sicilian expedition: Scylitzes' testimony*, in *Rivista di studi bizantini e neoellenici*, n.s., XIV-XVI, 1977-1979, pp. 145-159.
- Simonetti M., *Ortodossia ed eresia tra I e II secolo*, Armarium, 5, Soveria Mannelli (CZ), Messina, Rubettino, 1994.
- Sirna P., *Orientamenti teologico-spirituali ed economico-sociali dei normanni Ruggero I, Adelasia e Ruggero II nel territorio della Diocesi di Patti (1061-1154)*, Brolo (ME), Armenio, 2016.
- Sisson K., *Late Medieval Papal Legation: Between the Councils and the Reformation*, in *Church History*, 2019, Vol. 88, 3, 2019, pp. 819-820.
- Somerville R. - Kuttner S., *Pope Urban II, the "Collectio Britannica" and the Council of Melfi (1089)*, Oxford, 1996.
- Soraci C., *L'impegno e il ruolo di Gregorio Magno nella risoluzione dei conflitti. La testimonianza del Registrum Epistularum*, in M. Albana – C. Soraci (a c. di), *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia*, Bonnano, 2018, pp. 391 - 415.
- Sorrenti L., *Il trono e gli altari: beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano*, Milano, 2004.
- Southern W., *Saint Anselm and his biographer. A study of monastic life and thought (1059 – c. 1130)*, Cambridge, 1963.
- Spear D.S., *William Bona Anima, Abbot of St. Stefen's of Caen, 1070-79*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 1, 1989, pp. 51-60.
- Spear D.S., *The School of Caen Revisited*, in *The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History*, 4, 1992, pp. 97-108.
- Sprey I.J., *Henry of Winchester and the Expansion of Legatine Political Authority in England*, in *Revue d'Histoire Ecclésiastique*, 91, 1996, pp. 785 - 804.

- Sprey I.J., *Papal legates in english politics 1100-1272*, Tesi dottorale, University of Virginia, 1998.
- Stickler A.M., *Decretisti bolognesi dimenticati*, in *Studia Gratiana*, III, 1955, pp. 375-410.
- Stinco E., *Politica ecclesiastica di Martino I in Sicilia, 1392-1409*, Palermo, 1921.
- Studt B., *Legationen als Instrumente päpstlicher Reform- und Kreuzzugspropaganda im 15. Jahrhundert*, in G. v. Althoff (a c. di). *Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter*, Vorträge und Forschungen, 51, Stuttgart 2001, pp. 421-453.
- Stürner W., *Federico II. Il potere regio in Sicilia e in Germania. 1194-1220*, Roma, De Luca, 1998.
- Szentirmai A., *Der Einfluss des byzantinischen Kirchenrechts auf die Gesetzgebung Ungarns in 11.12. Jahrhundert*, in *Jarhbuch d. osterr. Byzant. Gesellschaft*, 1961, X, pp.73-84.
- Szentirmai A., *Die apostolische Legation des Ungarnkönigs Stephen des Heiligen*, in Österreich, *Archiv für Kirchenrecht*, vol. 8, 1957, pp. 253-267.
- Tabacco G., *Impero e regno meridionale*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981) Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp.13-48.
- Takayama H., *Amiratus in the Norman Kingdom of Sicily-A Leading Office of Arabic Origin in the Royal Administration*, in K. Borchadt, E. Bünz (a c. di), *Forschungen zur Reichs, Papst und Landesgeschichte. Festschr. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden*, 1998, pp. 133-144.
- Takayama I., *The administration of the Norman Kingdom of Sicily*, Leiden, 1985.
- Taviani Carozzi H., *La Principauté lombarde de Salerne. IX^e-XI^e siècle*, I-II, Roma 1991.
- Terlizzi F.P., *La regalità sacra nel Medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (sec. XI-XII)*, Spoleto, 2007.
- Tessera M.R., *Canonici di S. Ambrogio e giudici delegati papali: un caso milanese agli inizi del Duecento*, in Alberzoni M.P. – C. Zey (a c. di), *Legati e delegati papali nei secoli XII e XIII: profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano, 2012, pp. 283-336.
- Theotokis G., *The Norman Invasion in Sicily, 1061-1071, Numbers and Military tactics*, in *War in History*, 2010, pp. 381- 402.
- Thierney B., *"The prince is not bound by the laws". Accursius and the origin of the modern state*, in *Comparative studies in Society and History*, 5, 1962-1963, pp. 378-400.
- Thomas Y., *Fictio Legis. La finzione medievale e i suoi limiti romani*, Quodlibet, 2016 (ed. orig. 1995).
- Tilatti A., *Legati del papa e propaganda nel Duecento*, in *La propaganda politica nel basso medioevo*, Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo-Accademia

- Tuddertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto, 2002, pp. 145-176.
- Tillmann H., *Die päpstlichen Legaten in England bis zur beendigung der Legations Gualas (1218)*, Bonn, 1926.
 - Titone F., *Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building*, in *Viator. Medieval and Renaissance studies*, vol.44, 1, 2013, pp. 217-250.
 - Tramontana S., *Ceti sociali e gruppi etnici*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, 147–63. Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 147-163.
 - Tramontana S., *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in G. Di Stefano (a c. di) *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, Trapani, 1987, pp. 21-40.
 - Tramontana S., *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Edizioni Dedalo, 1981, pp. 79-101.
 - Tramontana S., *La monarchia normanno-sveva*, Utet, 1987.
 - Trombetti Budriesi A.L., *Il testo latino delle "Assise" di Ruggero II nella tradizione del "Liber Augustalis"*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 31–90,
 - Trombetti Budriesi A.L., *Sulle Assise di Ruggero II*. In *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989). Galatina, Congedo, 1992, pp. 63-83.
 - Tromby B., *Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo ordine certosino*, II, Napoli, 1975
 - Ullmann W., *Romanus Pontifex indubitanter efficitur sanctus: Dictatus Papae 23 in retrospect and prospect*, in *Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana*, vol. 6, 1959/61, pp. 220-264.
 - Ullmann W., *The Development of the Mediaeval Idea of Sovereignty*, *English Historical Revue*, t. LXIV, 1949, pp. 1-33.
 - Ullmann W., *The growth of Papal Government in the Middle Ages*, Routledge, New York 1970.
 - Underhill A., *Papal Legates to England in the Reign of Henry III (1216-1272)*, tesi dottorale, Indiana University, Bloomington, 1965.
 - Urso C., «Le rughe di Adelasia», *vetula regina di Gerusalemme. Il dato storico a confronto con la mentalità e l'immaginario medievali*, *Annali della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania*, 13, 2014, pp. 41-58.
 - Vagnoni M., «*Rex et sacerdos et chistomimetes*». *Alcune considerazioni sulla sacralità dei re normanni di Sicilia*, *Mediaeval Sophia*, vol.12, 2012, pp. 268-284.

- Vagnoni M., *Dei gratia rex Sicilie. Scene d'incoronazione divina nell'iconografia regia normanna*, Napoli, 2017.
- Vagnoni M., *La sacralità regia dei Normanni di Sicilia: un mito?*, Bari, 2012.
- Vagnoni M., *Politiche di Epifania del corpo regio in immagine nel regno normanno di Sicilia (1130-1189)*, *Castrum superius. Il Palazzo dei re Normanni*, 2019.
- Vagnoni M., *Raffigurazioni regie nel regno di Sicilia. Tra messaggi politici e sentimenti religiosi*, Schola salernitana, vol.24, 2019, pp. 81-106.
- Vera D., *Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 111, 1999, pp. 991-1025.
- Vincent N., *The Letters and Charters of Cardinal Guala Bicchieri, Papal Legate in England, 1216-1218*, Canterbury and York Society, 83, Woodbridge 1996.
- Violante C., *I laici e il movimento patarino*, in *I laici nella "Societas Christiana" dei secoli XI e XII*. Atti della terza Settimana internazionale di studio (Mendola, 1965), Milano, 1968, pp.597-698 (e anche in Id. - P.Zerbi, a c.di, *Sudi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità*, Milano, 1975, pp. 145-346).
- Violante C., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in G. Dilcher, C. Violante (a c. di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, , *Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno*, 44, Bologna, 1996, pp. 7-56.
- Violante C., *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X*. Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto, 1991, pp. 329-385.
- Visentin B., *La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale*, Manduria-Bari-Roma, 2012.
- Vitolo G., *Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione*, Sansoni, 2018.
- Voltmer E., *Lo "Stato modello" di Federico II. Mito o realtà?* in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno*, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi della Fondazione Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 1988), Napoli, Bibliopolis, 1989, pp.73-80.
- Vranoussi E.L., *À propos des opérations des Normands dans la mer égée et à Chypre après la prise de Thessalonique (1185-86) De nouveau sur une source hagiographique négligée*, in *Byzantina*, VIII (1976), pp. 203-211.
- Weiss S., *Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III (1049-1198)*, *Forschungen zur Kaiser und Papstgeschichte des Mittelalters*, Köln-Weimar-Wien, Beihefte zu Bömer J.F., *Regesta Imperii*, 13, Böhlau, 1995, pp. 5-11.
- White L. T., *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Catania, 1985,

- White L., *The Byzantinisation of Sicily*, in *American Historical Review*, 42, 1936/1937, pp. 1-21
- Wieruszowski H., *Roger II of Sicily "Rex Tyrannus" in XII-century political thought*, *Speculum*, 38, 1963, pp. 46-78.
- Williamson D.M., *Some aspects of the Legation of Cardinal Otto in England (1237-1241)*, in *English Historical Review*, 1949, pp. 145-173.
- Wolf K.B., *Making history. The Normans and their historians in eleventh-century Italy*, Philadelphia, 1995, pp. 142-171.
- Woody K.M., *Marginalia on the Norman Anonymus*, in *Harvard Theological Review*, 66, 2, 1973, pp. 273-288.
- Yver G., *Le développement du pouvoir ducal en Normandie de l'avènement de Guillaume le conquérant à la mort d'Henry I (1035-1135)*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani (21- 25 aprile 1954)*, Palermo, 1955.
- Zecchino O., *La politica economica nella Costituzione fridericiana*, in *Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350)*. Atti del Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011) Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 240-269.
- Zerbi P., *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva*. Atti delle V giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983, pp. 49-73.
- Zerbi P., *Papato, impero e "respublica christiana" dal 1187 al 1198*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Storiche, 26, Milano, 1980.
- Zey C., *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, in J. Johrendt - H. Müller (a c. di) *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III.*, Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2, Berlin-New York, 2008, pp. 77-108.
- Zey C., *Handlungsspielräume - Handlungsinitiativen. Aspekte der päpstlichen Legatenpolitik im 12. Jahrhundert*, in *Zentrum und Netzwerk*, pp. 63-92.
- Zey C., *L'opposition aux légats pontificaux en France (XIe-XIIe siècles)*, in *Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII* (actes de la 6e Table Ronde sur la Gallia Pontificia, 29 mai 2009), ed. B. Barbiche – R.Große, Paris, 2012, pp. 49-58.
- Zey C., *Legaten im 12. und 13. Jahrhundert, Möglichkeiten und Beschränkungen (am Beispiel der Iberischen Halbinsel, des Heiligen Landes und Skandinaviens)*, in K. Herbers, F.L. Alsina, F. Engel, *Das begrenzte Papsttum, Spielräume päpstlichen Handelns: Legaten*

- *delegierte Richter – Grenzen*, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen N.F. 25, Berlin 2013, pp. 199–212.
- Zimmerman H., *"Die päpstliche Legation zum Beginn 13. Jahrhunderts im Dienste der Kreuzpredigt, Inquisition und Kollekte, Supplemental Heft*, 1913, pp. 103-119.
 - Zimmermann H., *Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts vom Regierungsantritt Innocenz III., bis zum Tode Gregors IX. (1198–1241)*, in *Görres-Gesellschaft: Sektion für Rechts-und Sozialwissenschaft*, Heft 17, Paderbom, Ferdinand Schdningh, 1913.
 - Zito G., *La chiesa siciliana dopo l'impresa dei mille*, *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, Vol. 69, 1, 2015, pp. 113-142.